VG 45 /1845

Jur 72744 E C91

UNIVERSITA' DI SALERNO
EC. COMM. E GIURISPR. BIBLIOTECA

REGISTRATO

GIORNALE

DELLA

INTENDENZA

del

Principato Citeriore.

UNIVERSITA' DI SALERNO
FAC. ECC. COMM. E GIURISPR.
BIBLIOTECA

PRIMO SEMESTRE

DELL'ANNO 1845.

SALERNO
TIPOGRAFIA DELL'INTENDENZA.

TAVOLA ALFABETICA

DELLE MATERIE CONTENUTE

nel

GIORNALE D' INTENDENZA

DEL PRINCIPATO CITERIORE

PEL 1845.

A

Agenti diplomatici — D. Pasquale Atenolfi Vice Console di Svezia e Norvegia in Salerno . . . . . pag. 100

—— D. Antonio Dominquez Console Spagnuolo nel regno. 122

—— Si manifesta il ritorno dall' estero del Console Inglese Signor Tommaso Galvey 141

—— I Vice Consoli Austriaci sono autorizzati a funzionare da Vice Consoli Toscani dove questi non trovansi stabiliti 173

—— Il Signor de Schulembourg assume provvisoriamente le funzioni di Ambasciadore Prussiano in Napoli. 247

—— Il Conte di Gozzi rimpiazza l' Inviato Austriaco Principe di Schwarzemberg nella di costui assenza da Napoli 361

—— Il Signor Guglielmo Polck Ambasciadore in Napoli degli Stati Uniti di America 381

Alunni — Nel Reale Stabilimento Veterinario se ne ammettono altri che abbiano l' età di anni 16 7

—— Quelli de' due istituti di educazione militare debbono comprendersi nel bussolo della leva ma sono esenti dal marciare 171

Amministrazione — Disposizioni onde non resti paralizzata nella rinnovazione periodica delle cariche municipali. 238

Antichità — Vedi Personale.

Ascrizione marittima — Decreto per la requisizione di 100 marinari in Brindisi pe' lavori del porto 417

Assegni — Quelli alle balie dei proietti debbono pagarsi direttamente alle medesime 140

Associazioni ad opere — Diritto Pubblico ed Amministrativo del Regno di Giuseppe Gilardoni 182
—— Giornale Medico-Storico-Statistico del Reale Morotrofio in Aversa 195
—— Opuscolo di Eustachio Antonucci sulla semina de' nocciuoli di olivi 198
—— Repertorio Amministrativo del Signor Petit . . 221
—— Comento sulle leggi civili di Annibale Giordano . 278
—— Dizionario Universale di Storia e Geografia del Signor Bouillet tradotto dal francese da Angelo Santoro 447
—— Memoria sul trattamento depurativo del Signor de Rivaz 460

B

Balie — Vedi assegni.

C

Camposanti — Vedi Dazî Diretti.
Capitali — Decreto di doversi pagare col vincolo del reimpiego quelli dovuti ai minori, interdetti ec. . . 53
Carte da gioco — Vedi Dazî Indiretti.
Carte di passaggio — Debbono munirsene quelli che viaggiano per mare nell' interno del Regno 311
—— Idem per le donne che viaggiano sole pe' Reali Dominî 481
Cavalli — Coloro che introducono nel regno cavalli esteri non possono rivenderli 282
Cereali — Decreto che ne dichiara libera la estrazione dal regno 85
—— Per la formazione dello stato de' cereali 299
Cerimonie pubbliche — In esse il Sindaco deve precedere gli uffiziali da Capitano in sotto 174
Coloniali — Vedi Dazî Indiretti.
Commercio — Quello di cabotaggio e concesso ai soli legni nazionali — Decreto 350
Congedati — Quelli che lo sono provvisoriamente debbono presentarsi al 1.° Eletto del proprio comune . . 347
—— E quelli per cattiva condotta debbonsi consegnare al-

la polizia 383
Consigli Provinciali e Distrettuali — Decreto che fissa il giorno della loro riunione 101
—— Idem che nomina i Presidenti di quelli Distrettuali 102
—— Idem con cui vengono nominati i novelli Consiglieri Distrettuali 103
—— Idem per la nomina de' Consiglieri provinciali . . 105
—— Risoluzioni Sovrane su i voti del Consiglio provinciale nel 1844 107
—— Nella riunione de' Consigli Distrettuali non possono essere rimpiazzati da altri i Consiglieri mancanti per legittimo impedimento o scusa 266
—— Sul modo come debba manifestarsi dai Consigli Provinciali il voto sullo stato della provincia e sulla condotta de' pubblici funzionarî 449
Contabilità comunale — Norme sulla reddizione de' conti morali e materiali 8
Corpi di guardia urbana — Norme per compilare le contabilità del combustibile che deve ad essi somministrarsi 46
Corrispondenza — Circolare sull'abuso d'includere lettere particolari nei plichi della corrispondenza officiale . 29
Cristalli — Vedi Dazî Indiretti.
Cuoi — Idem.

D

Dazî Diretti — Sul modo come debba aver luogo il discarico del contributo fondiario pe' terreni occupati per camposanti o cimiteri 422
—— Gli stati delle mutazioni di quote per proprietà inscritte ne' catasti e dell' annua rendita di ducati 10 in sotto debbono spedirsi alla Direzione ne' principî di ciascun anno fino a Marzo , ... 30
Dazî Indiretti — Decreto che permette a chiunque di fabbricare e vendere le carte da gioco ne' dominî al di là del Faro 33
—— Idem che fissa il dazio di grana 50 il cantaio su i rottami di cristalli che s' immettono dall' estero . 357
—— Idem che riduce il dazio d' immissione sulle cuoja

fresche in salamoja di qualunque provvenienza . 358
—— Idem per i coloniali e per alcuni salumi . . . 377
—— Idem che approva il regolamento per la riesportazione de' generi coloniali dichiarati avariati . . 473
Debito Pubblico — Vedi Gran Libro.
Decime — Deve continuarsi la prestazione delle decime ai parrochi finchè non sia eseguito ed approvato Sovranamente il lavoro per lo assegnamento delle congrue 31
—— Decreto relativo alla commutazione delle decime . 309
Diritti — Si determinano quelli spettanti ai Cancellieri e serventi comunali per gli atti del contenzioso amministrativo 45
—— Le somme introitate dalle Deputazioni sanitarie per diritti di ritoccate alle vecchie patenti debbono spedirsi nella cassa d' Intendenza 124
—— Si abolisce reciprocamente tra l' Austria e le Due Sicilie il Diritto di detrazione (*gabella hæreditaria*) e censo di emigrazione 167
Dogane — Decreto che ordina d' istallarsene una nell' isola di Lampedusa 380

E

Elogi e premi — Elogio al Sindaco di Nocera 32
—— Idem a quello di Cicerale 178
—— Idem a coloro che soccorso i bisognosi nel 1844 e medaglia d' oro del merito civile concessa al Capo Plotone delle Guardie d' Onore D. Federico Vernieri 39
—— Onorata menzione degli amministratori frumentari che si distinsero nella gestione colonica del 1844. 141
—— Encomio agli abitanti di Cicerale per la costruzione di quella traversa rotabile e medaglia d' oro del merito civile concessa a D. Giuseppe Marra dello stesso comune. 352

F

Finanze — I debitori delle Amministrazioni Finanziere debbono documentare i loro pagamenti a norma del decreto del 18 ottobre 1819 269

Frantoi — Si permettono nell'abitato quelli detti alla francese 60

G

Gendarmeria reale — Per la sollecita formazione de' documenti necessarî a coloro che intendono servire in essa da volontarî 468

Giudici regî — Sono ricusabili quando è difensore in causa un di loro consanguineo od affine insino al 4.° grado. 245

Giuramento — I maestri delle scuole primarie possono prestarlo in mano del Sindaco 59

Gran Libro — I possessori di rendite inscritte su di esso e che, immobilizzate fino a' 7 febbraio 1844, sono provvisoriamente escluse dal sorteggio e rappresentate da estratti in carta verde, debbono, per riscuoterle alla fine di ogni semestre, documentare che tuttora esiste il motivo della immobilizzazione. 478

Guardie d'Onore — Debbono innoltrare per mezzo dell'Intendenza o Sottintendenze le dimande per permessi d'arme 247

—— Morendo ciascuna di esse deve rimettersi nell'Intendenza la copia dell'atto corrispondente . . . 298

I

Ipoteche — Decreto che dichiara colpa grave ed assoluta de' Conservatori l'omettere iscrizioni ne' certificati ipotecarî complessivi pe' giudizî di graduazione . . . 263

L

Luoghi pii — Vedi Personale.

M

Marinari — Quelli di altura sono esclusi dall'artiglieria littorale. 382

Matrimonio — Decreto contenente varie disposizioni per gli atti di opposizione al matrimonio 169

Milizia — Nuovo elenco de' difetti fisici che esentano dal servizio militare 321

Monti frumentarî — Gli amministratori di essi, compiuto il periodo della loro carica, debbono tuttavia esercitarla fino all'effettivo possesso de' successori . . 120

—— Per la nomina de' novelli amministratori . . . 283
—— Si chiede lo stato delle significatorie, e delle cause pendenti a carico de' debitori de' Monti frumentarî. 362
—— Per la fondazione di altri Monti 399

N

Navigazione — I bastimenti Russi che pervengono nel Regno debbono essere trattati come i legni nazionali. . 467

O

Olii — Decreto relativo agli olii di Calabria che si trasportano in cabottaggio a Gallipoli 118
Ordine Cavallereschi — Reale rescritto per la riorganizzazione della Deputazione del real ordine Costantiniano. 293

P

Personale — Decreto che ordina di aggiungersi un Ecclesiastico con voto deliberativo ad ogni Commessione Amministrativa Comunale e due Consiglieri Provinciali ed un Ecclesiastico al Consiglio d'Intendenza per la discussione de' conti de' luoghi pii. 87
—— D. Gaetano Arienzo è riconosciuto per ispettore doganale della prima linea in luogo di D. Francesco Buonsollazzo. 176
—— D. Michelangelo Bellelli è nominato Ispettore di tutti gli scavi di antichità nella Provincia. . . . 355
—— L'Intendente di Reggio D. Roberto Betti è autorizzato a firmare fino a tutto Ottobre le carte di minore importanza della corrispondenza ministeriale degli Affari Interni 359
—— D. Domenico Lopane Segretario Generale in Girgenti è traslocato a Salerno e D. Francesco Galdi Consigliere della Intendenza di Salerno è promosso a Segretario Generale in Lecce 137
Pesi e misure — Si permette agl' industriosi poco agiati la costruzione de' pesi in ferro di forma parallelepipida. 173
—— Nella verificazione de' pesi e delle misure deve sempre apporsi il nuovo marchio ancorchè quelli pre-

cedenti siano in tutto o in parte cancellati . . . 466
Polizia ordinaria — Ordinanza per i cani vaganti 209
Poste — Vedi Tariffe.
Privativa — Al Signor Gauttrier de Claubus pel trovato di separare senza macerazione i fili del lino e della canapa dal glutine che li tiene incallati . . . 281
—— A Luigi Varriale per la invenzione di una macchina da fare il cioccolatte 185
Projetti — Rescritto in ordine alla spesa pel mantenimento di essi. 350
Protomedicato — Si annunzia la visita protomedicale . . . 267

R

Regolamenti — Per la polizia urbana e rurale del Comune di Controne 19
—— Idem di Vallo 63
—— Idem di S. Egidio 125
—— Idem di Camerota 145
—— Idem di Quaglietta 176
—— Idem di Sammarzano 188
—— Idem di Stio 210
—— Idem di Buccino 248
—— Idem di S. Mauro Cilento 270
—— Idem di Torchiara 285
—— Idem di S. Pietro 302
—— Idem di Angri 312
—— Idem di Castellabate 365
—— Idem di Roccagloriosa 384
—— Idem di Montoro Superiore 426
—— Idem di Sessa Cilento 440
—— Idem di Baronissi 482
—— Idem di Piaggine Sottane 403
—— Idem di Piaggine Soprane 453
—— Articoli addizionali a quello di Corleto 98
—— Idem di Pollica 219
—— Idem di Contursi 259
—— Idem di Polla 395
—— Idem di Diano 469
—— I regolamenti di polizia urbana e rurale possono valere oltre il quinquennio fino all'approvazione de' novelli 42

S

Salute pubblica — Sviluppo della febbre gialla nella nuova Orleans 19

—— Disposizioni per prevenire l' epidemia vajuolosa . 89
—— Istruzione popolare contro la rabbia 435
—— Provvidenze sanitarie pe' legni provvenienti dall' Inghilterra, Gibilterra ec. 457
Salassatori — Debbono tenere le mignatte medicinali . . . 243
Scala-Franca — Decreto con cui se ne stabilisce una di merci straniere nel porto di Brindisi 201
Scuole Private — Scuola di matematica del Signor Cesidio Gualtieri in Napoli 375
Sentenze — Decreto con cui si regola la esecuzione di quelle contumaciali di parte 56
Scorridori di campagna — Decreto che li sottopone al giudizio delle Commessioni Militari nelle Calabrie Citeriore ed Ulteriore seconda 397
Sequestri e pignoramenti — Decreto per la esecuzione di essi nel concorso di più creditori 118
Servizio Sanitario — Le Deputazioni di Salute debbono presenziare alle ispezioni doganali sopra i legni che hanno ricevuto la pratica, e rinvenendosi generi suscettibili debbono questi esser dichiarati in contumacia con tutti coloro che vi hanno avuto contatto. 61
—— Le patenti sanitarie non possono consegnarsi ai padroni di navigli che dietro il biglietto di partenza rilasciato dal Capitano del porto 97
Stati di variazione — Per la compilazione di quelli del 1846. 423

T

Tariffe — Decreto con cui si fissa una nuova tariffa per le lettere postali 225
Telegrafi — Si richiama in osservanza l' art. 2.° del Sovrano regolamento del 1838, col quale si vieta di avvalersi della corrispondenza telegrafica per oggetto di privato interesse 123

V

Vajuolo — Vedi Salute pubblica.
Vaccinazione — Sovrana soddisfazione pel felice esito di essa nel 1843 e 1844 437
—— Si rivoca la promessa del premio di ducati 50 agli scopritori del pus vaccinico originario 438

GIORNALE
DELLA INTENDENZA
DEL
PRINCIPATO CITERIORE.

Anno 1845. N. 1. 10 Febbraio.

(*1.° Uffizio*)

Sulla [illegible] utilità del giornale d' Intendenza.

Salerno 30 Gennaio 1845.

Signori

Quando la legge restauratrice dell' amministrazione civile provvidamente statuì che gl' Intendenti dovessero con un giornale periodico pubblicare per le stampe gli atti e le disposizioni del governo pose nelle mani di loro un nobile strumento a ben dirigere le operazioni amministrative de' funzionarì ad essi subordinati, mantenere l' ordine nel reggimento dalle popolazioni loro accomandate, e procurar quindi alle medesime qual ben essere, ch' è il voto del Sovrano, e lo scopo delle sue leggi.

A dimostrare la verità di siffatta proposizione è d' uopo considerare il giornale nelle due sue parti ond' è composto. Si contengono nelle prima le disposizioni che emanano dal potere supremo. Tali sono le leggi, i decreti, i rescritti, i regolamenti sovranamente approvati. Nella seconda van comprese le disposizioni ministeriali, e tutte le provvidenze prese dall' Intendente sia per promuovere sempre più il pubblico bene, sia per arrestare la progressione dei mali, sia per prevenir quelli che menomamente affligger potessero i suoi amministrati.

Le leggi, o Signori, sono quelle che vegliano all' ordine pubblico, dirigono le azioni degli uomini a quel principio di unità, che di tutte le volontà particolari ne fa una sola pel comune vantaggio. Son desse il vincolo santo e benefico del corpo civile: son desse le proteggitrici della libertà dei cittadini. Immagini dell'eterna sapienza, fanno servire tutte le passioni, e tutt'i talenti al bene pubblico; proteggono i deboli, reprimono i prepotenti, uniscono i popoli ai re, i re ai popoli. Senza le armi, conchiudeva un eloquente scrittore, lo Stato diverrebbe preda dello straniero, senza le leggi crollerebbe da per se.

Ma talvolta avviene che il funzionario il quale deve applicare la legge, n' è arrestato o da' dubbî che sorgono nella interpetrazione di essa, o da qualunque altro ostacolo che ne viene dalle condizioni di tempo, o di luogo.

A rischiarar questi dubbî, a sormontar questi ostacoli valgono appunto i rescritti, i regolamenti Sovranamente approvati, che spiegando la mente del Legislatore, somministrano lumi all' amministratore, e norme pel difficil suo cammino.

Nè minore è la utilità dell'altra parte del giornale, imperciocchè di essa si avvale l'Intendente, supremo amministratore della provincia, per render note e diffuse le disposizioni di massima, i regolamenti, le ordinanze che la legge, o il bene generale gli consigliano. In questa seconda parte può egli appalesare lo zelo e l'amore che sente pe' suoi amministrati, giovandosi all' uopo mirabilmente di alcune branche del diritto pubblico, della statistica, delle scienze economiche e delle morali, che sono come un mare di perle dove non si può mai pescar tanto, che sempre non vi rimanga da pescar da vantaggio.

Or siffatto giornale, sorgente ampia di pratica civile dottrina e di vantaggi innumeri, questa giurisprudenza amministrativa compì nell' anno che cadde il suo uffizio.

La pubblicazione dei Sovrani statuti è stata esattamente e con prontezza eseguita. Si è pure premurosamente adempiuto alla seconda parte di esso, mettendo a luce le ministeriali disposizioni, e quelle provvidenze che secondo i peculiari bisogni ho creduto convenienti. E quando talune contrade di questa bella provincia offrirono miserando spettacolo di se per la inopia dei cereali, la quale causata più dalla malvagità di certi uomini che dalla natura delle nostre ferti-

lissime terre, obbligava gli abitatori di esse a vagar fuori de' patri lari per buscarsi il vitto, noi fummo solleciti a promuovere novelli monti frumentarî, e le opere pubbliche. E il giornale elogiò i fondatori dei primi in alcuni comuni, esortando gli altri ad imitarne l'esempio. Affrettò la esecuzione delle seconde con circolare del 30 novembre ultimo, dinotando eziandio il modo come condurle a fine con prospero successo.

Gli archivî comunali, consistenti nella più parte in farraginosi ammassi di carte, offrivan sovente incartamenti manchevoli, titoli di proprietà mal conservati, irregolare classazion di materie, indecenza infine talvolta incomportabile. Un regolamento da me compilato, e superiormente approvato, provvide al disordine. Il giornale lo pubblicò al cadere del 1844.

Fin dal dì che presi a governare questa provincia fu mio pensiere di tener lontano dalle Segreterie dell' Intendenza, e del Consiglio degli Ospizî ogni abuso, di mantener l'ordine nel lavoro, la regolarità nella conservazion delle carte; e massime poi di render sempre presenti agl'impiegati quei doveri che non voglionsi mai obbliare. Non andò guari, ed al bisogno varî provvedimenti adottai, che il giornale nel suo 17.° N.° mise sotto gli occhi del pubblico.

Favorito nello scorso anno ancor questo Principato del bene di una strada di ferro da Napoli a Nocera, fu inteso il bisogno di una tariffa sui trasporti vetturali da questo a quel comune e dai comuni intermessi, non che di altri provvedimenti alla sicurezza de' viandanti. Di quì un regolamento per l'uffizio di polizia, pubblicato in seguito col giornale.

La polizia amministrativa è stata ancor soggetto di prime mie occupazioni. Riguardando essa da un lato la salubrità dell'aria, la giustezza de' pesi e delle misure, i generi di alimento, la conservazion delle strade; e dall' altro la sicurezza delle proprietà agrarie, l'uso delle acque pubbliche, sono stati i regolamenti, proposti dai comuni, studiosamente esaminati, modificati e corretti, e dal giornale pubblicati. Nè vano fu lo scopo di lor pubblicazione disposta espressamente dalla legge. Si volle con ciò che i cittadini conoscessero le disposizioni in essi contenute e le adempissero, e che i comuni vedendo gli espedienti dagli altri adottati pel pubblico vantaggio ne facessero reciprocamente tesoro.

Ancora i benemeriti della cosa pubblica non furono da noi dimenticati. Quindi elogi riscossero per mezzo del giornale il Sindaco di Mercato, i Cancellieri di Capaccio, di Amalfi e di Prignano, e la Guardia Urbana di Nocera.

Varie massime e teoriche di amministrazione vennero da ultimo insegnate, e con la possibile chiarezza.

Signori, ho compiuto nell'anno trascorso, come meglio per me si poteva, il prezioso carico del giornale: ora un novello anno incomincia, e confido che con novella energia vedrò quello correr sua via. Saranno scorta al suo cammino le verità rivelate dalle scienze economico-governative; sarà suo scopo santissimo il progresso fisico, e morale della provincia.

Questo è debito mio. Quello delle SS. LL. è di leggere e studiare siffatto periodico lavoro, non che di eseguirne religiosamente le disposizioni. Amo ancora che si sottomettano alle deliberazioni dei decurionati quegli obbietti che da essi debbono essere discussi. Ed all' uopo prescrivo che in ogni riunione de' detti collegî comunali il Sindaco dia loro lettura anzi tutto del giornale, ed in proporzione della sua pervenienza in cancelleria. Oh con quanta contentezza vedrò le prove di obbedienza nelle visite che mi avverrà di fare a' comuni! Con quanto risentimento non dovrò rivolgermi a chi mi farà convincere del contrario!

L' Intendente

Il Consigliere d'Intendenza ff. da Segretario Generale
FRANCESCO GALDI.

MARCHESE DI SPACCAFORNO.

A' Sig. Sottintendenti, Sindaci, Decurioni, e Cancellieri Comunali della Provincia.

PARTE PRIMA

Leggi — Decreti — Rescritti — Regolamenti Sovranamente approvati.

(1.° UFFIZIO)

Real Rescritto che permette sotto determinate condizioni l' ammissione di nuovi alunni nel Reale Stabilimento Veterinario.

Salerno 30 Gennaio 1845.

SIGNORI

Da S. E. il Ministro Segretario di Stato degli affari interni in data del 28 caduto dicembre per lo 5.° Ripartimento 1.° Carico mi è pervenuto il seguente Rescritto Sovrano:

» Il RE N. S. nella conferenza de' 5 del cadente mese si è de» gnata risolvere che, senza derogare a quanto trovasi precedente» mente stabilito colla Sovrana risoluzione comunicatale a' 31 gen» naio 1843, permette che possansi ammettere nel Reale Stabilimen» to Veterinario nuovi alunni, i quali abbiano l' età di anni sedici » o poco più, dovendo però essi rimanere in camerate diverse da » quelle nelle quali sono gli alunni attuali.

» Nel Real Nome le partecipo tale Sovrana risoluzione per in» telligenza, e per l' uso di risulta ».

Lo passo a conoscenza delle SS. LL. per lo adempimento corrispondente.

L' Intendente

Il Consigliere d' Intendenza ff. da Segretario Generale
FRANCESCO GALDI.

MARCHESE DI SPACCAFORNO.

A' Sig. Sottintendenti, e Sindaci della Provincia.

PARTE SEGONDA

Disposizioni Ministeriali — Circolari dell' Intendente —
Atti dell' Amministrazione Provinciale.

(5.° *Uffizio*)

Norme sulla reddizione de' conti morali e materiali.

Salerno 30 Gennaio 1845.

Signori

Comunque con circolare del 24 ottobre 1838 n.° 6125 avesse questa Intendenza dato alle SS. LL. opportune istruzioni per facilitare la reddizione de' conti morali, e materiali, nondimeno ho avuto occasione di rilevare da' conti renduti a tutto l'anno 1843 che pochi contabili morali, e materiali si sono uniformati a quelle istruzioni, il chè è ridondato in danno di coloro che non le hanno adempite, riportandone perciò delle significhe, talune delle quali in tutto, o in parte sono state rivocate, o ridotte in linea di reclamo. Util cosa sarebbe, e regolare per la buon' amministrazione, che tali inconvenienti scomparissero per l'avvenire. Epperò trovo convenevole di ripetere alle SS. LL. ciò che debbono praticare, e di accennare altri chiarimenti onde raggiungere lo scopo anzidetto.

I Signori Sindaci nel corso del mese di gennaio di ciascun anno, debbono completare la compilazione de' conti morali, e rendere ragione del modo come hanno eseguito lo Stato discusso, e quello di variazione dell' esercizio caduto, alligando nel conto le copie di tutti quei documenti, che valgano a giustificare l'amministrazione tenuta nel corso dell' anno.

Completati così tali conti debbono presentarli nel corso del mese suddetto ai rispettivi Decurionati, i quali dovranno prescegliere dal loro seno due Decurioni revisori. Costoro si occuperanno ad esaminare gl'introiti, e gli esiti, e con una dettagliata relazione debbono poscia rassegnare al Decurionato le loro osservazioni sulle singole partite.

Il Decurionato in vista di tale relazione procederà alla discussione del conto, per quindi farsene la spedizione alle Sottintendenze, de' Distretti di Campagna, Sala, e Vallo, ed all' Intendenza per quello del Distretto di Salerno, e ciò nel corso del seguente mese di febbraio, in conformità del disposto dall' articolo 266 e seguenti della legge del 12 dicembre 1816.

Per la compilazione de' conti materiali, i Signori Cassieri pria di ogni altra cosa son prevenuti che riceveranno per mezzo de' Sindaci con un' esemplare di questa circolare un foglio esterno, ed un numero corrispondente di fogli interni a stampa di un nuovo modello di bilanci, e liquidazioni, dettato da S. E. il Ministro degli Affari Interni, per lo più chiaro, e facile andamento della loro gestione, e per una più esplicita liquidazione. In essi sta tutto previsto, e non si lascia che desiderare: su di essi dunque i Signori Cassieri compileranno i conti dell' anno caduto, e vi uniranno una copia simile manoscritta colle stesse categorie di quelle stampate, nonchè una copia dello Stato discusso quinquennale, ed una dello Stato di variazione legalizzate dal Sindaco.

La reddizione de' conti materiali dee trovarsi compita pria della prima settimana di marzo di ciascun anno a norma dell' art. 270 della Legge Amministrativa. Epperò i Cassieri dovranno per tutto l' epoca anzidetta presentarli ai Sindaci per apporvisi da costoro il visto di concordanza, ovvero annotarvisi le variazioni e trasmettersi subito in questa Intendenza.

A' contabili sì morali, che materiali che tardassero la reddizione de' rispettivi conti saranno spediti i piantoni a norma delle Ministeriali prescrizioni del 19 dicembre 1838.

Premesso ciò vengo a fare talune prevenzioni utili ai Cassieri medesimi nello scopo di attendere legalmente all' esazione degli introiti, e di non riportarne significhe; egualmentechè praticherò per gli esiti. I Cassieri hanno l' obbligo di realizzare le rendite, di giustificare l' ammontare di esse, e di esibire legali documenti, che dimostrino i motivi pe' quali non hanno potuto introitare le partite di reste inesatte, onde non siano messe a loro carico.

Riceveranno per l' oggetto da' rispettivi Sindaci una copia dello Stato discusso, ed anno per anno quello delle variazioni, che terranno luogo di lista di carico, dove saranno segnate le rispettive scadenze dei

redditi, egualmentechè riceveranno il carico di esazioni eventuali, o straordinarie, come pure significatorie ed altro. Tutte le somme adunque d'introito formeranno il carico che dovrà portar sempre la distinta delle scadenze mese per mese, ed anche de'giorni in cui queste maturano.

L'introito va diviso in due capitoli. Il primo di essi vien definito per rendita ordinaria: in essa si noverano.

1.° Fondi patrimoniali, e demaniali.

L'introito di questi cespiti deve documentarsi, se per affitti, con le copie degli atti delle subaste muniti della mia approvazione e legalizzate dal Sindaco: se in amministrazione, colle copie delle deliberazioni Decurionali, anche da me approvate, che giustifichino dettagliatamente il prodotto ottenutosi, ed ove questo sia in generi cereali, le deliberazioni saranno accompagnate da mercuriali, e da convenevoli valutazioni, ed in fine la vendita di essi dovrà essere giustificata eziandio colla mia approvazione.

2.° Censi, canoni, annue prestazioni.

I Sindaci uniranno allo Stato discusso, e di variazioni, da passarsi al Cassiere una lista di carico nominativa di questi reddenti, colle scadenze, e col dare a fronte di ciascuno, munita di loro firma, e del suggello comunale.

3.° Multe urbane, e rurali.

Questo prodotto non può essere diversamente giustificato che col carico che emana dalle autorità chiamate dalla legge a pronunziare le multe.

4.° Grani addizionali.

Gli Stati discussi determinano la somma per approssimazione, ed il Percettore, o Esattore fondiario rilascerà i certificati dichiaranti l'ammontare che rileveranno dai ruoli. Tale documento giustificherà questo introito.

5.° Dazi di consumo, e privative volontarie e temporanee.

Il metodo della riscossione di questi cespiti si esegue per affitto, per amministrazione, ed in fine per transazione.

Se per affitto, dovranno unirsi al conto copia delle subaste approvate. Se in amministrazione, si esibirà copia della deliberazione Decurionale da me approvata che ne stabilisce il metodo, nonchè si esibiranno i conteggi giornalieri vidimati dai Decurioni delegati, e da ultimo il conteggio totale dell'anno riconosciuto dall'intero Decurionato;

le somme non potranno essere minore di quelle determinate negli Stati discussi. Se per transazione, debbono alligarsi gli originali ruoli approvati, senza de' quali la esazione sarebbe abusiva.

E quì mi occorre di richiamare la risponsabilità de' Sindaci, e Decurionati a compiere nel tempo stabilito, e senza il menomo ritardo quanto le istruzioni regolamentarie sul proposito prescrivono, e particolarmente il Sovrano Rescritto degli 11 febbraio 1843 impresso nel Giornale d' Intendenza al Num.° VIII. Sovente i Cassieri comunali si sono protestati di non poter sopperire alle spese per mancanza di approvazione ai ruoli di transazione, approvazione che non può certamente impartirsi se quelli non vengono formati, e rimessi a questa Intendenza. E senz' altra prevenzione, serva la presente per salutare ed ultima avvertenza ai Sindaci, e Decurionati affinchè non frappongano il benchè menomo ritardo a questo dovere, se non vogliono rispondere *de proprio*, mentre non è raro, nè insolito il caso di essere stati varî Sindaci, e Decurionati condannati per tale oscitanza a pagare l' importo del ruolo che a tempo opportuno non han voluto formare col malizioso fine di prolungarne la compilazione sino alla fine dell'anno, nella speranza di sopprimerlo in tutto, od in parte per esentare loro stessi da un debito civico, trascurando per l' oggetto altri esiti fissati nello Stato, e specialmente le opere pubbliche, senza ricordarsi che le somme per queste stabilite van chiuse nelle casse triclavi che in molti Comuni, ad onta delle disposizioni emesse, non sono state per anco formate. Quante conseguenze, e dissesti, producono alla finanza comunale, simili oscitanze: quante verso gli amministratori perseguitati con ordinanze di arresto, per significatorie: quante finalmente verso i reddenti de' ruoli che per essere stati verso la fine dell' anno messi in riscossione non han potuto sostenere un balzello, che a piccole rate avrebbero meglio potuto soffrire! Epperò in agosto di ciascun anno, debbono farsi, non solo gli affitti di tutti i cespiti di rendita del Comune, ma benanche gli appalti delle gabelle civiche dell' anno sussecutivo, e mentre per queste si emettono gli affissi e si attendono le offerte, debbono farsi i ruoli di transazione quantevolte il Decurionato non deliberi di tenerle in amministrazione. Se l' affitto avrà luogo, il ruolo resterà inutilizzato: nel caso opposto si trasmetterà all' approvazione nella metà di novembre, o la deliberazione decurionale con cui si proporrà il metodo di tenersi in amministrazione ovvero si

spedirà all'approvazione medesima il ruolo già formato secondo la Legge, ed il Sovrano Rescritto de' 7 dicembre 1835, e così si troverà pronto al principio dell'anno, e riscuotendosi a rate mensili sarà insensibile per la gente povera, giusta l'altro Rescritto Sovrano de' 16 settembre 1829.

6.° Reste di cassa, e significhe.

Conviene presentare le spedizioni delle determinazioni emesse su i conti morali, e quelle delle decisioni del Consiglio d'Intendenza pronunziate su i conti materiali, essendo sufficienti titoli a giustificare le une e le altre.

7.° Crediti arretrati.

Sono indispensabili le copie de' titoli firmate dai Cancellieri comunali, e vistate dai Sindaci, dalle quali possa rilevarsi l'ammontare del carico a realizzarsi.

Il secondo capitolo poi è relativo alla rendita straordinaria, ed in essa sono noverati i seguenti cespiti.

8.° Ratizzi circondariali.

Non essendo determinate le somme, ma sibbene variabili a seconda del bisogno, non può dispensarsi la esibizione delle copie de' ratizzi debitamente approvati, che rilasceranno benanche i Cancellieri comunali vistate dai Sindaci, come pure i certificati de' Sindaci de' Comuni che corrispondono il ratizzo, ne' quali devesi partitamente dinotare la causa del pagamento, e la somma rispettiva che si è contribuita alla cassa de' Capiluoghi de' Circondarî. Su questo riguardo debbo avvertire che ne' conti de' Capiluoghi de' Circondarî debbono figurare nella parte d'introito distintamente, Comune per Comune, tutte le somme che si riscuotono dal Cassiere del Capoluogo del Circondario da' Cassieri degli altri Comuni annessi al Circondario medesimo, ed in quella di esito le somme pagate tanto per conto del Comune Capoluogo, quando per gli altri Comuni del Circondario, ed ove le rate non venissero corrisposte per intero ed a saldo de' ratizzi, conviene dinotare dettagliatamente le reste non pagate, e da quali Comuni si debbono. Nello scopo di non rimanere stralci di esazioni, che confondono lo introito di un'esercizio coll'altro, i Sindaci de' Capoluoghi di Circondario rimangono espressamente incaricati, e risponsabili di spedire all'approvazione mia, appena spirato l'anno, le note de' ratizzi. Io sarò sollecito a comunicar loro la mia approvazione affinchè i Cas-

sieri abbiano cura di esigere il saldo de' ratizzi ne' primi giorni dell'anno, per portarsele in introito pria della reddizione del conto, qualora il Cassiere fosse lo stesso, ovvero il successore non si trovasse di aver preso possesso della carica. In quest'ultimo caso si farà menzione di tali reste nel verbale di rassegna di cassa, ed i Sindaci poi le riporteranno nelle liste di carico ai novelli Cassieri.

9.° Ritenuta del due e mezzo per cento sui soldi degli stipendiati.

I Sindaci rilasceranno ai Cassieri uno stato nominativo, che contenga il nome dello stipendiato, il soldo percepito, e la quantità che ha rilasciata per la ritenuta del 2 1/2 per 100. E perchè ne' conti non si ometta menoma somma in danno de' Comuni, ricordo alle SS. LL. che tra gli stipendiati che van soggetti a ritenuta si noverano i Cancellieri archivarî, gl' Impiegati delle cancellerie, i Maestri della pubblica istruzione, le Maestre delle fanciulle, i Medici e Cerusici condottati, le Guardie forestali, urbane e rurali, e sanitarie, le Ricevitrici de' projetti, i Casermieri, i Custodi, e Seppelitori de' Campisanti, ed i serventi comunali.

10.° -Fondi sul Real Tesoro in sovvenzione al mantenimento de' projetti.

La giustifica di questo articolo deve appoggiarsi cogli uffizî originali del Consiglio Generale degli Ospizî coi quali van rimessi i boni da me ordinanzati, sul fondo provinciale comune.

11.° -Il dazio del macino va giustificato colle prescrizioni espresse nell' art.° 5.° -

Qualora si sperimentasse inesazione, la legge ha previsto il caso, cioè quello che i Cassieri debbono dimostrare con atti legali se abbiano al maturo delle rendite obbligato i reddenti al pagamento colla spedizione, prima della intimazione a pagare, e poscia colle coazioni che prontamente debbono farsi autorizzare a norma de' regolamenti in vigore; in contrario rimarrà a loro carico la somma inesatta. E perchè non abbia luogo per essa significa a carico del Cassiere, dee questi dimostrare non solo di aver esaurito gli atti delle coazioni co' piantoni, e sequestri, ma benanche coi verbali di carenza da formarsi dal Sindaco e Decurionato, per coloro verso de' quali non si siano trovati oggetti mobili, ed immobili da pignorare. Per le partite duplicate, per gli emigrati dal Comune, per coloro che sono divenuti poveri dopo la formazione de' ruoli di transazione per le civiche gabelle, dovrà il Cas-

siere a misura che verifica alcuno di questi casi farne rapporto al Sindaco senza perdita di tempo, coll'invio degli avvertimenti relatati per coloro che hanno emigrato, e co' documenti giustificativi delle coazioni, e sequestri tornati inutili per coloro che son divenuti poveri. Il Sindaco inviterà il Decurionato a certificare la duplicazione, la emigrazione, ovvero la povertà, col verbale di carenza, che rimetterà a questa Intendenza pe' canali gerarchici, onde riportarne l'approvazione, e comunicarsi il discarico al Cassiere: discarico che questi esibirà originalmente nel conto per menarglisi buona la partita non esatta. Questa norma dovrà serbarsi anche pe' verbali di carenza de' reddenti di altri cespiti comunali, come sopra si è detto.

I Cassieri formeranno uno stato che contenga il numero del ruolo, il nome del reddente, la somma dovuta, ed i motivi della inesazione, e lo presenteranno ai rispettivi Decurionati per mezzo de' Sindaci, per far apporre in piedi di esso le deliberazioni di discarico, lochè deve aver luogo nel solo caso di assoluta perdita.

Passando al secondo titolo, che risguarda l'esito, questo va ripartito in tre capitoli, cioè spese ordinarie, straordinarie, ed impreviste. Il primo capitolo ch'è relativo alle spese ordinarie, si contiene

1.° Soldi agli stipendiati comunali.

Quest' esito dovrà giustificarsi coi mandati de' Sindaci, e ricevi degli stipendiati, ed in appoggio de' mandati suddetti debbono alligarsi i certificati di servizio che rilasceranno i Sindaci, per i Cancellieri, Impiegati di Cancelleria, Guardie Sanitarie, Ricevitrici de' projetti, Casermieri, Custodi, e Seppelitori de' Campisanti, e servienti comunali. Pei Medici e Cerusici condottati deve alligarsi al mandato il certificato del Collegio Decurionale, secondo la circolare de' 24 gennaio 1844 impressa nel giornale d' Intendenza Numero 2.°. Pei Guardiani forestali, urbani, e rurali il certificato del primo Eletto.

2.° Pigioni.

Per i locali affittati ad uso delle Cancellerie comunali, de' Giudicati Regî, delle Prigioni, e de' Corpi di Guardia, si produrranno in appoggio de' mandati quietanzati le copie delle scritture di fitto munite di mia approvazione, che rilasceranno i Cancellieri comunali, vistate dai Sindaci. Per quei soli affitti verbali, il di cui estaglio fosse di una somma mite, potranno presentarsi in appoggio i certificati de' Decurionati, dai quali deve rilevarsi la somma che i Comuni corrispondono.

3.º Spese di Amministrazione.

Questo articolo comprende due spese, cioè 1.º collezioni delle leggi, giornale d'Intendenza, e registri dello Stato civile, e della contabilità, 2.º gasti di scrittojo per le Cancellerie comunali. Per le prime si debbono alligare ne' conti i mandati de' Sindaci, ed i ricevi a tallone, che si riscuotono dal Cassiere d'Intendenza, e per gli ultimi si debbono unire ai mandati quietanzati i notamenti dettagliati della spesa, segnati dai Cancellieri comunali, e vistati dai Sindaci.

4.º Spese varie.

In quest' esito vanno noverate molte spese cioè:

1.º *Annualità e censi passivi* — Sono indispensabili i mandati de' Sindaci debitamente quietanzati, e qualora negli Stati discussi, o di variazione fosse riserbata l'autorizzazione dell'Intendente su taluni di essi, in tal caso dovrà esibirsi puranco la originale autorizzazione che i Sindaci avran dovuto provvocare.

2.º *Mantenimento di strade, e fontane* — Questa spesa si esita o per appalto, o per economia. Nel primo caso si alligheranno i mandati quietanzati, le perizie della spesa, le copie de' contratti di appalto, che rilasceranno i Cancellieri comunali, vistati dai Sindaci, i certificati de' deputati delle opere pubbliche comunali, ne' quali dichiareranno che gli appaltatori hanno adempito all' obbligo de' contratti di appalto, vistati da' Sindaci, e le diffinitive autorizzazioni. Nel secondo caso poi sarà sufficiente di presentarsi i mandati quietanzati, le perizie della spesa erogata, e le diffinitive autorizzazioni.

3.º *Fondiaria* — Il contributo fondiario dovrà giustificarsi coi mandati de' Sindaci, o cogli avvertimenti quietanzati, che rilasciano i Percettori, o Esattori fondiarî.

4.º *Feste religiose* — Sono sufficienti i mandati quietanzati.

5.º *Mantenimento di Chiese* — Dovranno serbarsi le stesse prescrizioni dell' articolo secondo.

6.º *Forniture per le truppe di passaggio* — Conviene che oltre ai mandati quietanzati si uniscano le contabilità, e le diffinitive autorizzazioni.

7.º *Mantenimento de' riverberi* — Questa spesa se si sostiene per appalto, dovranno alligarsi nel conto le subaste approvate, ed il certificato del 1.º Eletto, che deve dichiarare che la illuminazione si è eseguita in tutt' i giorni designati nel contratto di appalto, e colla mas-

sima regolarità, e se in amministrazione, il 1.° Eletto dovrà certificare il numero de' riverberi, e quello de' giorni dell' anno ne' quali si sono accesi, con unire a tali certificati le mercuriali del prezzo dell' olio.

8.° *Vigesimo sulle rendite ordinarie* — Coi mandati de' Sindaci, e coi ricevi a tallone, che rilasceranno i Ricevitori distrettuali, ed in mancanza con quelli de' Percettori, o Esattori fondiarî, la spesa sarà ben giustificata.

9.° *Opere pubbliche provinciali, e Reali Case de' Matti in Aversa* — Ai mandati de' Sindaci vi si uniranno i ricevi a tallone, che verranno rilasciati dal Cassiere delle opere pubbliche provinciali non essendo ricercato altro documento in appoggio.

10.° *Soldo ai Custodi delle prigioni, e vitto ai detenuti* — I soldi debbono giustificarsi coi mandati de' Sindaci, quietanzati da' Custodi, ed in convalidazione de' pagamenti dovranno alligarsi i certificati di servizio, i quali si ripeteranno dai Giudici Regî.

La vittitazione poi de' detenuti dovrà documentarsi co' suddetti mandati de' Sindaci, quietanzati dalle parti prendenti, e le correlative originali autorizzazioni, che s' impartiscono sulle contabilità trimestrali, non essendo superfluo che i Comuni maggiori vi uniscano pure le contabilità trimestrali suddette.

11.° *Mantenimento de' projetti* — La spesa di questo ramo di servizio dovrà farsi figurare per intero ne' conti, portandosi la distinta della somma pervenuta dal fondo provinciale comune, e dall' assegno a peso de' Comuni.

I documenti indispensabili a prodursi sono gli Stati annuali che rilasceranno i Sindaci colle Commissioni Amministrative di pubblica Beneficenza, e Parrochi, che conterranno il numero d' ordine, i nomi e cognomi de' projetti, e quelli delle balie alle quali sono affidati, colla indicazione delle epoche della nascita, e della esposizione de' ripetuti projetti. In piedi degli Stati suddetti i Sindaci certificheranno la esistenza de' medesimi, ovvero annoteranno alla colonna di osservazione, ed a fronte di ciascuno di essi il giorno preciso della età compita, se maschio di anni 8, se femina di anni 12, ovvero quello della morte per far costare l' epoca della cessazione della mensile mercede. Oltre a ciò dovranno pure prodursi i mandati che si rilasciano dalle Commissioni Amministrative in ogni trimestre, vistati dai Sindaci, accludendovi lo Stato trimestrale de' projetti, e delle balie, dal quale risulti la somma

esitata nel trimestre, e nella quietanza sarà apposta la firma di due testimoni, o la dichiarazione de' Sindaci, Commissioni Amministrative, e Parrochi del seguito pagamento.

12.° *Combustibili ai Corpi di Guardia degli urbani* — I mandati de' Sindaci, debitamente quietanzati, e le correlative autorizzazioni, che s' impartiscono sulle contabilità, che i Sindaci stessi debbono rimettere alla fine dell' anno, a norma delle istruzioni, sono sufficienti a documentarne la spesa.

I Comuni maggiori vi aggiungeranno anche i doppî delle suddette contabilità.

Leva.

La spesa è soggetta ad autorizzazione, ed in conseguenza è inevitabile la produzione delle originali approvazioni, e i mandati quietanzati.

Il secondo capitolo riflette le spese straordinarie, ed in esse vanno noverate:

1.° *Opere pubbliche comunali* — Per queste spese dovranno serbarsi strettamente le prescrizioni enunciate nell' articolo secondo delle spese varie, per essere della medesima natura.

2.° *Dazio finanziero sul macino* — I documenti da prodursi in appoggio dovranno essere quelli dinotati all' articolo 8.° delle suddette spese varie.

3.° *Giubilazione agli stipendiati comunali* — Queste spese si permettono in seguito delle superiori approvazioni, le quali dovranno prodursi in copie, che rilasceranno i Cancellieri comunali, vistate dai Sindaci, unendosi i mandati quietanzati, ed i certificati di esistenza da rilasciarsi dai suddetti Sindaci.

4.° *Liti* — Gli Stati discussi gravano queste spese di autorizzazioni, le quali dovranno presentarsi originalmente in appoggio de' mandati quietanzati.

5.° *Gratificazione agli stipendiati, e debiti arretrati di qualunque natura* — Saranno serbate le medesime prescrizioni dettate nell' articolo antecedente.

Passando in ultimo al Capitolo terzo che riguarda le spese impreviste debbo dichiarare che l' art.° 216 della suddetta Legge mette questo fondo, metà a disposizione de' Sindaci, e metà alla mia dipendenza. Per quella che è nelle facoltà de' Sindaci, potranno essere sufficienti

i loro mandati quietanzati, purchè però non avessero relazione ad inversioni, nel quale caso è inevitabile di unirvi la originale superiore approvazione. Qualunque spesa si gravasse su questo articolo, la quale non fosse imprevista in tutta la forza del termine sarà significata.

Per l'altra metà che trovasi a mia disposizione, ai mandati quietanzati dovranno unirsi le originali autorizzazioni.

Oltre alle suddette spese impreviste potranno esservi quelle sugli avvanzi di cassa, non considerati negli Stati discussi, ovvero inversioni di articoli. In tale caso le spese dovranno giustificarsi co' mandati quietanzati, e colle originali autorizzazioni in appoggio.

Ad evitare irregolarità prevengo le SS. LL. che qualora le parti prendenti, non sappiano segnare il loro nome, i mandati nelle quietanze saranno crocesegnati dagl' interessati, e firmati da due testimoni per convalidare il seguìto pagamento.

Premesse le succennate norme, niun Sindaco, o Cassiere potrà allegare reclamo d' ignoranza, ed io ed il Consiglio d' Intendenza saremo rigorosi nell' esame de' conti, e trovando partite non giustificate, procederemo all' addebitazione, o significa contro de' Sindaci, Decurionati, e Cassieri, a termini di Legge.

Ciascun Sindaco rimane incaricato di passar copia della presente circolare al rispettivo Cassiere, riscuotendone ricevo, e rimettendomelo nell' accusarmi ricezione, e nel presentare al Decurionato il suo conto morale lo accompagnerà con una copia di questa medesima circolare, affinchè il Decurionato medesimo abbia presente queste norme nella discussione del conto, e sappia così legalmente censurarlo.

Da ultimo chiamo risponsabili i Cancellieri comunali di far prendere lettura di queste norme a ciascun Sindaco novello appena imprende l' amministrazione del Comune, e per sua cautela ne riscuota dichiarazione scritta, e la conservi, con questa circolare.

L' Intendente

Il Consigliere d'Intendenza
ff. da Segretario Generale
FRANCESCO GALDI.

MARCHESE DI SPACCAFORNO.

Ai Sindaci e Cassieri della Provincia.

(*1.° Uffizio*)

Sviluppo della febbre gialla nella Nuova Orleans.

Salerno 25 Gennaio 1845.

Signori

Dalla Soprintendenza Generale di Salute in data del 22 cadente mese num. 110 mi è stato diretto uffizio del tenor seguente:

» È pervenuta notizia a questa Soprintendenza Generale che in » diversi quartieri della Città di Nuova Orleans siasi manifestata la » febbre gialla. Pel che questo Magistrato Supremo ha disposto che » dal momento fino a nuovi provvedimenti, tutte le procedenze da » quella località si assoggettino a rifiuto.

» La prego, Signor Intendente, di ordinare alle Deputazioni » Sanitarie di questa Provincia di dare esecuzione alle succennate » prescrizioni del Magistrato Supremo. »

Lo comunico alle SS. LL. per la esatta esecuzione di loro parte.

L' Intendente

Il Consigliere d'Intendenza ff. da Segretario Generale
Francesco Galdi.

Marchese di Spaccaforno.

A' Sig. Sottintendenti, Sindaci e Deputati di Salute della Provincia.

REGOLAMENTO

di Polizia urbana e rurale del Comune di Controne.

L'anno mille ottocento quarantaquattro il giorno diciotto Agosto in Controne nel solito locale della Cancelleria Comunale.

Riunito il Decurionato coll' intervento de' Decurioni D. Francesco Ferrara, D. Francesco Torrone, D. Gerardo Farsetti, D. Vincenzo de' Vecchi, Gennaro Scarabino, Donato Ferrante, Giuseppe Gatti, Filippo Ferrara, Giuseppe Salvo, e D. Nicola Manfredi in numero completo; il Sindaco Presidente D. Lelio de' Vecchi avendo proposto, che in questo Comune manca un Regolamento di Polizia Urbana, e Rurale, ch' è di somma necessità, ha richiesto quindi

il Decurionato stesso a statuirne uno analogo alle circostanze, ed ai bisogni più urgenti de' suoi naturali:

Il Collegio

Considerando essere giusta tale proposizione anche perchè questo Comune non ha mancato mai di un Regolamento patrio, ed era il così detto Capitolo Bajulare, che dal 1806 è già scomparso:

Considerando, che il mantenimento del buon ordine municipale e rurale è assolutamente necessario, così per la conservazione della tranquillità urbana, come della sicurezza delle campagne, i quali oggetti non possono efficacemente conseguirsi senza la preveggenza, o la punizione delle contravvenzioni, che sono i piccioli reati, che la turbano, e che sono spesso la causa de' gravi misfatti:

Considerando che questo Comune di un angustissimo tenimento della longitudine di men di due miglia sulla latitudine minore di un miglio compreso un quinto di suolo montagnoso, boschivo, incolto e gremito in parte d' inutili cespugli, ha un eccessiva popolazione di 1486 abitanti, ed uno straordinario numero di più di 3000 animali, che mal guidati il devastano:

Considerando che l'unica, e principale sussistenza di tanta popolazione in sì piccolo territorio è la rendita dell'olio, essendo i tre quinti del tenimento coverti di ulivi, di fichi, e di altri arbusti, senza di che nè i proprietarî, nè la rimanente popolazione potrebbe sussistere, nè i dazî potrebbero pagarsi al Sovrano:

Considerando che una irrefrenata licenza tutto dì crescente di ladroncelli, e d' incettatori, ruba e compera il frutto degli ulivi, benchè in minuti dettagli, fin a più migliaia di tomoli nell' anno fertile in rovina de' proprietarî, e della pubblica morale, che colla moltiplicità di simili trasgressioni corrompendosi, deviene quindi a più gravi misfatti:

Considerando che questa deplorabile licenza si è dalla rapina del frutto estesa pure alla devastazione della proprietà, mentre i ladroncelli nel tempo della piantagione recidono le aste vive su' piedi, e ciò ch'è più lagrimevole diradicano, e svelgono eziandio centinaja di piante fin delle producenti mezzo moggio di frutto ciascuna, e se le vendono:

Considerando che il regolamento di Polizia Urbana, e Rurale ha per oggetto 1.° la conservazione della tranquillità, e dell' ordi-

ne pubblico; 2.° la legittimità, ed esattezza de' pesi, e delle misure; 3.° la vigilanza sull' annona, e su' venditori di generi annonarî; 4.° la vigilanza sulla conservazione, e la nettezza delle strade, e delle piazze, e de' pubblici stabilimenti, e la pubblica salute; 5.° la salubrità, sicurezza, e custodia delle campagne, degli animali, degl' istrumenti, e prodotti di esse; 6.° la riparazione, e l' uso delle acque pubbliche, e gli aquidotti addetti al pubblico comodo:

E considerando in fine, che il solo richiesto regolamento municipale può prevenire i rassegnati mali, e garentire i sacrosanti diritti della proprietà, su' quali esclusivamente la civile comunanza sussiste;

Visto il citato art. 277 della legge del 12 Dicembre 1816;

Visto il real Decreto del 2 Gennaio 1822;

Ed inteso il Primo Eletto.

Alla unanimità

Ha statuito:

PARTE PRIMA.

Polizia Urbana.

CAPITOLO I.

Conservazione della tranquillità, e dell' ordine pubblico.

ARTICOLO PRIMO.

È vietato ad ognuno andar cantando, e suonando la notte per le strade, e pe' vicoli dell' abitato, acciò non si turbi la pubblica quiete.

ART. 2.

Chiunque amministrativamente siane avvertito debbe demolire le sue fabbriche minacciauti rovina sul pubblico passaggio.

ART. 3.

È vietato entrar di notte nelle stalle, nelle quali si depone la paglia, o il fieno dentro l'abitato, colle così dette *luci* accese, ma colle sole lanterne chiuse da vetri.

ART. 4.

È vietato accender fuoco nelle strade, e ne' vicoli dell' abitato, non che nella piazza, essendoci molte stalle, e terreni con depositi di paglia, di fieno, e di altre materie combustibili; e qualora fossero fanciulli gli accensori del fuoco, debbono risponderne i padri, che sono tenuti di educarli, e custodirli.

ART. 5.

Nissuno per la piazza, per le strade, e pe' vicoli dell'abitato sia scherzando, sia rissando potrà lanciar pietre, non esclusi i ragazzi, pe' quali son tenut' i genitori, come nel precedente articolo.

ART. 6.

I bettolieri ed i venditori a minuto di vino debbon tener chiuse le bettole, le cantine, o i posti due ore prima, e due ore dopo il mezzogiorno in tutti i dì festivi di doppio precetto.

ART. 7.

Che ognuno sia obbligato, vedendo de' fanciulli rissare, di separarli, e di condurli a' rispettivi genitori; come pure vedendone alcuno imminente a diruparsi, annegarsi, od a qualche altro pericolo, di prenderlo, e di condurlo a' genitori stessi.

CAPITOLO II.

Legittimità, ed esattezza de' pesi, e delle misure.

ART. 8.

Che niun venditore di qualsivoglia genere specialmente bottegaio, fondachiere, merciaio, ed altri possano vendere, se non coll' esclusivo scandaglio de' pesi, e misure, tanto de' liquidi, degli aridi, e de' solidi, quanto delle lunghezze, e delle misure di superficie, impresse coll'attual marchio legale depositato nella cancelleria del Comune, a norma della legge del 6 Aprile 1840, e de' regolamenti relativi.

CAPITOLO III.

Vigilanza sull' annona, e su' venditori di generi annonarî.

ART. 9.

Che nessuno possa vendere generi commestibili in pubblica bottega senza essersi obbligato prima nella Cancelleria comunale di tener tale bottega fornita di una quantità di generi corrispondenti determinata dalla prudenza del Sindaco, o del Primo Eletto.

ART. 10.

Che qualunque panettiere debba vendere al pubblico il pane di grano assoluto, ben cotto, di giusto lievito, giusto di sale, di giusto peso, ed al prezzo stabilito, dietro i saggi del Decurionato, o del Primo Eletto con assisa.

ART. 11.

Che qualunque specie di carne di animale sano ammazzato per

macello debba vendersi anche al giusto prezzo, a norma dell'assisa, come nel precedente articolo; e che resti vietata al macellaio la frode di vender carne di qualità inferiore per superiore, o di un animale per un' altro; dovendo il macellaio far verificare sempre dal Primo Eletto l'animale prima di macellarlo, ed identificarne la carne dopo macellato.

CAPITOLO IV.

Vigilanza sulla conservazione, e nettezza delle strade, e delle piazze, e de' pubblici stabilimenti, e della pubblica salute.

ART. 12.

Che dal primo Giugno al 31 Ottobre, atteso il caldo straordinario in questo sito, niun possa chiudere porci gregarî nell'abitato, ma debba tenerli notte, e giorno nella campagna.

ART. 13.

Che niuno possa lavare materiali immondi di ogni specie, inclusi i panni, e le biancherie lorde, ne' pubblici fonti nelle così dette Fontana di Mascherone, Fontanella del Molino, ed Acqua dell'Anguilla.

ART. 14.

Che nè i beccai, nè i particolari possan vendere carne di animali morbosi, tanto se siano stati scannati, quanto se pel morbo sian morti, nè vendere altra carne comunque corrotta, dovendosi queste carni ugualmente che ogni animale morto nell'abitato, interrar fuora di questo non meno di trecento passi, discosti dalle strade pubbliche, ed alla profondità di cinque palmi.

ART. 15.

Che nessuno possa vendere commestibili guasti di qualunque genere, e di qualunque spezie, inclusi i salumi, salami, e formaggi, le paste, le frutta, e le verdure corrotte, dovendosi, come nel precedente articolo interrare, o bruciare.

ART. 16.

Che i bottegai debbano gittar fuori dell'abitato cinquanta passi distante l'acqua servita ad ammollire il baccalà, e simili salumi.

ART. 17.

Che niuno possa macinar *doliche* per mescolarne la farina con quella del grano, e quindi farne pane, e neppure macinarle mischiate al grano, cadendo ugualmente in contravvenzione il padrone del genere, ed il mugnaio.

ART. 18.

Che nessuno possa macerar lino o canape, eccetto nel solo pubblico fiume, e quindi maciullarlo oltre al mezzo miglio dall' abitato, nè a maggior distanza, attesa la soverchia ristrizione del tenimento.

ART. 19.

Che ne' tempi estivi, ed autunnali ognuno in ogni otto giorni, ed in ogni venti giorni nel verno, e nella primavera debba nell' abitato pulir le strade, spiazzi, piazza, e vicoli adjacenti alla propria abitazione, ancorchè ne sia semplice inquilino.

ART. 20.

Che ognuno verso la fine del mese di Maggio debba pulire le proprie stalle, o stalla nell' interno del Comune, non escluso l' inquilino, e trasportarne il letame ne' fondi, o nel fondo rispettivo lungi dall' abitato, o ne' pubblici letamai.

ART. 21.

Che i becchini debbano interrare i cadaveri nel Camposanto indistintamente l' uno appresso all' altro alla profondità di sette palmi, applicando la tavola removibile perpendicolare a piè del cadavere, e con una scarpa di terra eziandio removibile, giù la tavola stessa larga quanto il fosso, ed alta due palmi ben battuta, acciò perfettamente impedisca la esalazione cadaverica.

ART. 22.

Che il custode del Camposanto sia obbligato a mantenervi la nettezza nonchè nella Cappella, e nelle dipendenze del medesimo.

ART. 23.

Che il Primo Eletto debba strettamente vigilare la religiosa osservanza de' cinque precedenti articoli.

PARTE SECONDA.

Polizia Rurale.

CAPITOLO I.

Salubrità, sicurezza, e custodia delle campagna, degli animali, degl' istrumenti, e de' prodotti di esse.

ART. 24.

È vietato a chicchessia cogliere, o raccogliere frutta, verdure, ed erbe, in quantità comunque minima, ne' fondi altrui, come anche involarne, o danneggiarne in strumenti camperecci.

Art. 25.

È vietato del pari danneggiar comunque le frutta, i seminati, e gli erbaggi con qualunque spezie di animali ne' fondi alieni.

Art. 26.

Non è permessa la vendita delle ulive dal primo Novembre a tutto Marzo (come si è sancito pe' Comuni di Campagna, e di Oliveto, giornale d' Intendenza, num. XXXV, e num. XLIV del 1842) per una quantità minore di tomoli due, che a' soli proprietarî di oliveti, o loro affittatori, o finalmente a quelli, che siano muniti di dichiarazione scritta da' primi, o da' secondi, dinotante la persona asportatrice, la quantità delle ulive, e la data della dichiarazione suddetta.

Art. 27.

Che niuno possa comperare, od incettar ulive, che nel tempo descritto nel precedente articolo 26, o fin che il frutto ne penda dagli alberi quando più tarda ne fosse la maturazione, dalle persone, e colle condizioni, e colle precauzioni dal citato articolo determinate.

Art. 28.

Che tanto i proprietarî, quanto i custodi de' porci non possano far pascolare, nè vagare questi animali negli oliveti pendente il frutto ancorchè danno alcuno non vi cagionassero.

Art. 29.

Che ogni proprietario, il quale pianta ulivi, debba prima di piantarli dichiarare al Primo Eletto la denominazione del fondo in cui vuol metterli, il numero delle piante, se in aste, o se con radici, e la pervenienza delle stesse. E questo uffiziale municipale tenendo registro nella Cancelleria, del nome, e cognome del dichiarante, della denominazione del fondo, e del numero delle piante, ne rilascerà un analogo cartello in discarico del proprietario.

Art. 30.

Che il bosco Comunale la Costa sovrastando l' abitato prossimamente con iscosceso pendio di circa 70 gradi, perlocchè i sottoposti rigogliosi oliveti li più speciosi, e le abitazioni stesse, in cui avvi esempio di sboccati torrenti, sono in manifesto pericolo, i proprietarî, ed i custodi delle capre, e de' porci non possano menarvi, o farvi menare simili animali al pascolo; giacchè i primi ad-

dentando, e distruggendo il successivo germoglio selvano, e quindi il bosco; ed i secondi dissodando, e smuovendo col muso le pietre, e le radici, che le concatenano, fanno tutt' insieme rotolare, e scoscendare colle prime piogge autunnali il grosso materiale, che devasta col tempo gli oliveti, ed interra le soggiacenti abitazioni.

ART. 31.

Onde prevenirsi le frodi a danno del Comune, degli onesti cittadini, e soprattutto degl' infelici poveri possessori di uno, o di pochissimi animali, resta stabilito che ogni proprietario che ne manda al pascolo nel Demanio Comunale, perchè a proporzione del numero di essi fosse ratizzato l' importo della fida, sia obbligato di fedelmente rivelarne il numero, e la specie nella Cancelleria Comunale, ove dal Primo Eletto se ne terrà registro sotto la pena al contravventore inflitta dal presente regolamento. E quando poi nel tempo opportuno se ne liquiderà la frode, la pena non mai sarà applicabile al *minimum* nella' occultazione, o nel trafugamento di dieci, ed al *maximum* di più di dieci animali, oltre al pagamento della fida del corrispondente ratizzo di quelli occultati, o trafugati, e tutto in benefizio della Cassa Comunale.

ART. 32.

Che ognuno debba mantener nette, e sgombere da' materiali, che screpolano dalle contigue macerie, e dagli astanti limiti, che dirupano, e da' rami, e da' tralci delle adjacenti siepi vive, che le ingombrano, le pubbliche strade lungo il proprio fondo.

ART. 33.

Che niuno possa lasciar fluire per mezzo delle pubbliche strade le acque piovane, nè le sorgive per irrigazione, cacciandole, per esonerarne il proprio podere.

ART. 34.

Che nell' interesse pubblico, per la osservanza de' due precedenti articoli 32 e 33 il Primo Eletto con due Decurioni anziani nella prima settimana di Aprile, e di Settembre sia obbligato annualmente di percorrere, e d' ispezionare all' uopo nette le strade pubbliche della campagna, onde procedere a carico de' contravventori.

CAPITOLO II.

Ripartizione, ed uso delle acque pubbliche per la irrigazione, ed aquidotti addetti al pubblico comodo.

ART. 35.

Per quest' oggetto molto interessante, e per la vigilanza preventrice delle usurpazioni, deteriorazioni, e pregiudizì a' pubblici fonti, ed alle pubbliche sorgive, sarà compilato un regolamento particolare, e distinto per domandarsi quindi la superiore approvazione.

CAPITOLO UNICO.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Sanzione di tutti gli articoli precedenti.

ART. 36.

Che il contravventore all' articolo 8 del presente regolamento sia punito coll' ammenda non minore di carlini cinque, nè maggiore di carlini ventinove per la prima, e per la seconda volta con simile ammenda a favore della cassa Comunale, e con essergli anche ribadita la bottega.

ART. 37.

Che il contravventore all' articolo 28, sia punito coll' ammenda sancita da questo regolamento, per lo solo vagare de' porci nell' oliveto anche senza danno, ed in caso di danno, sia punito cumulativamente colla rifazione del danno, e coll' ammenda a prò della cassa Comunale.

ART. 38.

Ogni altro contravventore a qualunque de' rimanenti articoli dell' attuale regolamento sia punito colla rifazione del danno a favore del danneggiato, e cumulativamente colla detenzione di uno a tre giorni, e coll' ammenda a prò della cassa Comunale non minore di carlini cinque, nè maggiore di carlini ventinove; ma di carlini dieci a ventinove pe' reiteratori, di venti a ventinove pe' semplici recidivi, e del *maximum*, cioè, di carlini ventinove pe' colpevoli di doppia recidiva.

Il Sindaco, ed il Primo Eletto del Comune, ciascuno per la parte, che gli concerne, resta incaricato della pronta pubblicazione, e della severa osservanza del presente statuto municipale dopo che sarà stato approvato dal Signor Intendente della Provincia.

Il Sindaco, e Decurionato — *Lelio De' Vecchi* Sindaco —

Francesco Ferrara Decurione — *Francesco Torrone* Decurione — *Gherardo Farsetti* Decurione — *Vincenzo De' Vecchi* Decurione — *Gennaro Scarabino* Decurione — *Donato Ferrante* Decurione — *Giuseppe Gatti* Decurione — *Filippo Ferrara* Decurione — *Giuseppe Salvo* Decurione — *Nicola Manfredi* Decurione Segretario — Il Primo Eletto *Vincenzo Farsetti* — Il Cancelliere *Pietro Torrone.*

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA DEL PRINCIPATO CITERIORE.

Visto il progetto di regolamento di polizia urbana e rurale fatto dal Decurionato di Controne:

Udito l'avviso del Consiglio d'Intendenza:

Considerando che nell'art. 2.° si è parlato dell'obbligo di demolire le fabbriche minaccianti rovina sul pubblico passaggio, omettendosi la necessità del verbale della verifica che deve farne il Primo Eletto a' termini di legge:

Considerando che il contenuto nell'art. 6.°-è oggetto della polizia ordinaria:

Considerando che per la macerazione del lino e della canapa, oggetto dell'art. 18, vi è una speciale ordinanza dell'Intendenza:

Attesochè il disposto nell'art. 26 relativo alla vendita a minuto delle ulive entra nelle attribuzioni della polizia ordinaria:

Attesochè le limitazioni che coll'art. 29 si vorrebbero imporre per la piantagione degli ulivi, sarebbero restrittive del sacro diritto della proprietà.

Attesochè il contenuto nell'art. 30, quantunque sensato e ragionevole, pure risguarda oggetti preveduti dalla legge sulla economia selvana:

Ordina

1.° Aggiugnersi all' art. 2.° la necessità di dover precedere il verbale di verifica del Primo Eletto.

2.° Starsi a' regolamenti di Polizia ordinaria pel contenuto nell' articolo 6.°

3.° Starsi all' ordinanza del Signor Intendente pel contenuto nell' art. 18.

4.° Ch' essendo il contenuto nell' art. 26 attribuzione della Polizia ordinaria, cassarsi l' articolo istesso, potendo il Sindaco avvanzare i suoi reclami in quella linea a' Superiori gerarchici.

5.° Depennarsi l' art. 29 perchè non è oggetto della Polizia amministrativa ed è anzi in opposizione co' principî regolatori del diritto di proprietà.

6.° Approvarsi l' art. 30 salve le disposizioni della legge forestale del 21 Agosto 1826.

7.° Rimanere approvato con le dette modificazioni il soprascritto Regolamento, e pubblicarsi a' termini dell' art. 279 della legge del 12 Dicembre 1816.

L'Intendente

Il Consigliere d'Intendenza ff. da Segretario Generale
Francesco Galdi.

Marchese di Spaccaforno.

(*4.° Uffizio — .° Carico*)

Circolare sull' abuso d'includere lettere particolari nei plichi della corrispondenza officiale.

Salerno 5 Febbraio 1845.

Signori

Il Direttore generale delle poste e procacci con suo foglio de' 16 novembre ultimo si è doluto dell' abuso che tuttavia si commette dagl' impiegati minori delle diverse dipendenze, d' inserire cioè ne' pieghi della corrispondenza di servizio gran numero di lettere private, in contravvenzione degli ordini dell' Eccellentissimo delle finanze, contenuti nella circolare de' 9 maggio 1840. Egli ha fatto osservare che dagli Agenti di posta non può sull' obbietto estendersi la loro vigilanza, giacchè le fasce con le quali chiudonsi i pieghi son fatte

in modo da non potersi affatto vedere se nei medesimi siano lettere particolari, nell'atto che lo spirito della legge, che ne prescrive la chiusura con fasce incrociate, fu appunto di dare abilità ad osservare la frode per allontanarla — Mi ha quindi premurato a disporre che le fasce suddette si formino in guisa che i quattro angoli dei plichi rimangano scoverti, per potersi regolarmente vedere se contengano lettere private a danno degl' interessi del Real Tesoro.

Trovando giustissime queste premure, le fo note alle SS. LL., perchè ne curino esattamente lo adempimento.

L' Intendente
Marchese di Spaccaforno.

Il Consigliere d'Intendenza
ff. da Segretario Generale
Francesco Galdi.

A' Sig. Sottintendenti, e Sindaci della Provincia.

(*4.° Uffizio — 1.° Carico*)

Per la pronta spedizione degli stati riguardanti le mutazioni di quote.

Salerno 5 Febbraio 1845.

Signori

Varie circolari hanno avuto luogo nel giornale d'Intendenza concernenti le mutazioni di quote per proprietà iscritte nei catasti dell annua rendita di ducati 10 in sotto a' termini del prescritto nel titolo X.° del Real Decreto del 10 giugno 1817 (1); ma è dispiacevole osservarsene l'inesecuzione da parte de' Sindaci, poichè, rimettendo essi gli stati descrittivi di tali mutazioni al declinar dell'anno, ed appunto quando la Direzione del Ramo è occupata ad ese-

(1) Art. 129. Le domande di mutazioni che potran farsi per picciole proprietà che si dividano tra condomini poveri ove la rendita di tutti i fondi divisi non sorpassi ducati 10 come pure pe' fondi dati in dote di una rendita non maggiore di ducati 5 saran presentate al Sindaco del Comune, il quale ne formerà uno stato in carta libera ed esente dal registro, sottoscritto da lui e da tre decurioni. In esso verrà specificato tutto ciò che si è detto di sopra, individuandosi i cambiamenti che regolarmente possono eseguirsi. Detto stato di cambiamenti in collettiva, senz' altri documenti, sarà dal Sindaco rimesso al Direttore delle Contribuzioni dirette.

guire dei lavori per quello che segue, avviene che non possono le medesime effettuirsi, e quindi debbono rimettersi all' anno successivo; ciò che produce vessazione ai venditori e mette in ritardo la riscossione del contributo — Ad evitar perciò l' inconveniente incarico le SS. LL. a spedire nei principî di ciascun anno fino a marzo gli stati in parola alla Direzione suddettá, per dare il tempo necessario ad eseguirle e farle eseguire nei catasti.

Siccome il servizio è della maggiore importanza nell' interesse della finanza dello Stato, spero che niuna tra le SS. LL. voglia esserne inadempiente.

Prego i Signori Sottintendenti ad invigilarne la esecuzione.

L' Intendente
Marchese di Spaccaforno.

Il Consigliere d'Intendenza
ff. da Segretario Generale
Francesco Galdi.

A' Sig. Sottintendenti, e Sindaci della Provincia.

(*4.° Uffizio — 2.° Carico*)

Per le prestazioni delle decime ai Parrochi finchè non sia eseguito lo assegnamento delle congrue.

Salerno 7 Febbraio 1845.

Signore

Colla circolare del 12 gennaio 1842 impressa nel giornale d' Intendenza N.° 111 di quell' anno per la esecuzione del Sovrano Rescritto del 22 dicembre 1841 vennero date le norme del lavoro preparatorio per l' assegnamento delle congrue ai Parrochi in rimpiazzo delle decime sagramentali. Ciò forse ha fatto sospendere in qualche Comune la prestazione di tali decime, nell' atto che, rimanendo tuttora in pendenza l' enunciato lavoro, e finchè desso non venisse Sovranamente approvato, dovea continuarsi, come per lo innanzi, la prestazione suddetta. Di quì è che S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni in data del 21 settembre decorso si è compiaciuta dirigermi sul proposito un suo ragguardevole foglio del tenor seguente:

» Dovendo surrogarsi alla decima la congrua parrocchiale giusta » l'idea del Real Rescritto del 22 dicembre 1841 non può cessare l'ese- » cuzione della prima senza di essersi già costituita la seconda nel » modo Sovranamente statuito. Avendo rilevato però da varî reclami » che, cessata in parecchi Comuni di cotesta Provincia la riscossione » delle decime senza di essersi ripianate con altro assegnamento, sono » rimasti i Parrochi privi di ogni mezzo di esistenza, prenderà ella » stretto conto di sì grave inconveniente, e, verificandolo, darà le » più efficaci disposizioni per mettervi termine colla continuazione » di tale riscossione, che non si può sospendere nè arrestare finchè » non siensi dal Re (N. S.) determinati per ciascun Comune i » fondi da surrogarsi in vista del rispettivo analogo lavoro ».

I Sindaci si uniformeranno a queste superiori prescrizioni; e qualora sorga alcun dubbio me ne faranno rapporto.

L' Intendente
Marchese di Spaccaforno.

Il Consigliere d'Intendenza
ff. da Segretario Generale
Francesco Galdi.

A' Sig. Sottintendenti, e Sindaci della Provincia.

Elogio al Sindaco di Nocera.

Se fra le gravi cure della carica di Sindaco v' ha un sollievo, desso è senza dubbio la coscienza del bene che si è fatto alla cosa pubblica.

Questo conforto ha dovuto certamente sentire il Sindaco di Nocera, Signor Saverio d'Elia, che da abile amministratore e premuroso di vantaggiare gl' interessi del Comune, ha saputo elevare per questo anno il totale della rendita, che ritraesi dai tre affitti della molitura, della carne e del dazio al mercato, fino alla somma di ducati 10535, superiore di 1910 a quella dello scorso anno; vantaggio in verità non lieve, e che deve incuorare quel funzionario a procurarne maggiori, ed eccitare gli altri a seguirne l'esempio, perciocchè dall' aumento delle rendite comunali derivano non solo la minorazione delle imposte, ma benanche la possibilità a procurare altre opere di utile pubblico.

L' Intendente
Marchese di Spaccaforno.

Il Consigliere d'Intendenza
ff. da Segretario Generale
Francesco Galdi.

GIORNALE
DELLA INTENDENZA
DEL
PRINCIPATO CITERIORE.

Anno 1845. N. 2. 28 Febbraio.

PARTE PRIMA

Leggi — Decreti — Rescritti — Regolamenti Sovranamente approvati.

Decreto autorizzante la libera fabbricazione e spaccio delle carte da giuoco nei dominî al di là del Faro.

FERDINANDO II.
PER LA GRAZIA DI DIO
RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,
DI GERUSALEMME ec.
DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

AVENDO l'esperienza dimostrato gli abusi derivanti dall'antico sistema di fabbricazione e spaccio delle carte da gioco, che è tuttavia in osservanza ne' nostri reali dominii al di là del Faro;

Volendo tutelare l'interesse unito della morale e della Finanza, e render comune a quella parte de' reali dominii il sistema della libera fabbricazione delle carte da gioco in qualunque luogo dell'isola co' fogli a contorno, che farà stampare e mettere in vendita quell'amministrazione generale de' dazii indiretti, tolta ogni differenza di dritto di percezione fra Palermo e Messina;

Veduto il real decreto de' 10 di luglio 1826 emanato per la fabbricazione e vendita delle carte da gioco ne' nostri reali dominii al di qua del Faro;

Veduto il rapporto all'uopo rassegnatoci dal nostro Luogotenente generale ne' nostri reali dominii al di là del Faro;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ARTICOLO PRIMO.

A contare dal primo di luglio milleottocentoquarantacinque sarà permesso a chiunque di fabbricare e vendere le carte da gioco, adoperando però tanto per le figure che per le cartine i fogli a semplici contorni, che l'amministrazione generale de' dazii indiretti ne' dominii al di là del Faro farà stampare e mettere in vendita nel modo e secondo i modelli da stabilirsi dal nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze.

ART. 2.

I fogli a contorno saranno stampati per le seguenti specie di carte, cioè:

carte ordinarie,
carte italiane fine,
carte francesi,
tarocchi.

ART. 3.

I fogli a contorno prima di esser posti in vendita saranno marchiati nell'amministrazione generale de' dazii indiretti in Palermo con un bollo a colore, portante tre gigli semplici sottoposti alla corona reale.

Il bollo sarà apposto, cioè, nelle carte ordinarie, in quelle italiane fine e ne' tarocchi sul cinque spade di ciascun mazzo, e nelle carte francesi sul due di picche.

ART. 4.

Il dritto di bollo da percepirsi dall'amministrazione generale de' dazii indiretti rimane generalmente fissato alla ragione di grana quattro napolitane per ogni gioco completo di qualunque delle menzionate specie di carte; restando soppressi tanto il dritto attuale di grana dieci siciliane sulle carte di Palermo, che quello di grana cinque siciliane sulle carte di Messina, e suo così detto *stretto e costretto*.

ART. 5.

Indipendentemente dal diritto di bollo stabilito nell' articolo precedente, l' amministrazione generale de' dazii indiretti percepirà il prezzo materiale de' fogli a contorni, che rimane determinato nel modo seguente:

per le figure e cartine di ogni gioco di carte ordinarie grana tre napolitane;

per le figure e cartine di ogni gioco sia di carte italiane e fine, sia di carte francesi, sia di tarocchi, grana sei napolitane.

ART. 6.

I fogli a contorno si stamperanno in Palermo ove risiede la direzione generale de' dazii indiretti, e se ne terrà deposito in un locale che sarà dalla medesima destinato, ove dagli ufiziali dell' amministrazione che saranno all' uopo incaricati se ne farà la consegna, a prezzi stabiliti, a' fabbricanti di carte che ne avranno fatte le richieste.

Esistendo pertanto anche in Messina de' fabbricanti di carte, e potendo per la facoltà nascente dall'articolo primo istituirsi altre fabbriche di carte in qualsiasi comune de' nostri dominii oltre il Faro, la direzione generale de' dazii indiretti disporrà che sia tenuto presso la direzione provinciale de'dazii indiretti in Messina un deposito permanente di fogli a contorno, da vendersi a quei fabbricanti di carte che ne facciano richiesta.

Simili depositi la direzione generale de' dazii indiretti, previa l' autorizzazione superiore del Ministro delle finanze, potrà disporre nelle altre provincie de' dominii oltre il Faro, ove lo stabilimento di fabbriche di carte da gioco ne' comuni dipendenti dalle provincie stesse, e la loro distanza da Palermo o da Messina, ne faccia conoscere la necessità e la convenienza.

ART. 7.

Ad oggetto di ovviarsi alle frodi che si potrebbero commettere in danno della percezione del diritto di bollo nella fabbricazione e vendita delle carte da gioco, i fabbricanti egualmente che i venditori delle medesime dovranno essere come tali pubblicamente riconosciuti e patentati dall' amministrazione generale de' dazii indiretti.

ART. 8.

Saranno quindi essi nel dovere di tener costantemente affissa all' uscio della fabbrica e dello spaccio di carte la licenza dell' am-

ministrazione generale di essere venditori o fabbricanti legittimamente autorizzati.

ART. 9.

A' fabbricanti patentati sarà permesso di tenere pubblico spaccio di carte nelle stesse loro fabbriche o anche altrove, quantevolte ciò sia espresso nelle patenti rispettive.

Le patenti saranno rilasciate gratuitamente e senza pagamento di sorta alcuna.

ART. 10.

I fabbricanti che avranno ottenuta la patente apporranno ciascuno il suo proprio nome sopra una carta di ciascun gioco in modo che possa riconoscersi la fabbrica in cui le carte sono state manifatturate. I giochi di carte che si troveranno sforniti di questo contrassegno saranno considerati in contravvenzione.

ART. 11.

I fabbricanti ugualmente che i venditori patentati potranno vendere le carte da gioco a quei prezzi che loro torna più a grado.

Salvo benvero ciò che venisse stabilito dal nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze intorno al prezzo, alla forma, ed a' campioni delle carte da gioco, che potranno essere fabbricate sotto l' immediata dipendenza dell' amministrazione generale de' dazii indiretti di Palermo.

ART. 12.

I venditori patentati al pari di ogni altro privato possono liberamente acquistare le carte da gioco in qualunque fabbrica patentata, ed in qualunque spaccio autorizzato dall' amministrazione generale dei dazii indiretti.

ART. 13.

Resta vietata la introduzione e la circolazione in tutti i comuni della Sicilia e nelle isole adjacenti delle carte da gioco che non sieno state fabbricate ne' nostri dominii al di là del faro, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente decreto.

ART. 14.

In conseguenza di tal divieto restano applicabili per le carte da gioco le disposizioni risultanti dall' articolo 164 della legge doganale pe' generi proibiti all' entrata, che si tentino d' introdurre in frode.

ART. 15.

I contravventori a ciascuna delle prescrizioni diverse degli articoli 7, 9 e 10 del presente decreto incorreranno nella multa di ducati cinquanta, e nella confisca delle carte.

I contravventori alla prescrizione dell' art. 8, per la semplice

mancanza di affissione della licenza all' uscio della fabbrica o spaccio di carte, saranno condannati alla sola multa di ducati venticinque.

ART. 16.

I detentori di fogli a contorno sforniti del bollo legale, comunque stampati nell' amministrazione generale: i venditori o fabbricanti di carte da gioco formate co' detti fogli sforniti di bollo, saranno condannati ad una multa di ducati cinquanta, oltre la perdita de' fogli e delle carte.

I detentori di fogli a contorno falsi, i venditori o fabbricanti di carte formate co' detti fogli falsi, incorreranno nelle stesse penali della multa di ducati cinquanta e della perdita de' fogli e delle carte, indipendentemente dalle altre pene generali prescritte dalla legge contro i falsificatori.

Tutti coloro che contraffacessero, alterassero o falsificassero il bollo dell' amministrazione su' fogli a contorno, oltre alle pene generali stabilite pe' falsificatori, saranno condannati ad una multa di ducati cinquanta.

I fabbricanti o venditori patentati delle carte da gioco, che incorreranno in alcuna delle suddette contravvenzioni, oltre delle pene di sopra espresse, saranno privati della patente, e non saranno mai più facoltati alla fabbricazione e vendita delle carte da gioco.

ART. 17.

Gl' impiegati de' dazii indiretti potranno, ogni volta che il crederanno necessario, visitare tanto le fabbriche patentate, quanto gli spacci delle carte da gioco, per verificare le contravvenzioni e le frodi, che si possono commettere in danno della generale amministrazione.

ART. 18.

Ne' casi di contravvenzioni, la compilazione de' verbali, le visite domiciliari, e tutti gli altri procedimenti debbono aver luogo uniformemente alle norme stabilite per l'amministrazione generale dei dazii indiretti con la legge del contenzioso de' 20 di dicembre 1826.

ART. 19.

Nelle sorprese delle contravvenzioni i prodotti delle stesse si ripartiranno a' termini del titolo 20 della legge doganale del 19 di giugno 1826.

ART. 20.

Durante il corso de' mesi da gennajo a giugno milleottocento-

quarantacinque gli attuali fabbricanti di carte così in Palermo che in Messina, che sieno legittimamente come tali patentati, dovranno provvedersi de' fogli a contorno per la fabbricazione delle novelle carte nel modo di sopra stabilito, restando, a contare dal dì primo di luglio milleottocentoquarantacinque, proibiti, sotto le pene risultanti dal presente decreto, la vendita e l'uso in tutti i comuni de' nostri dominii oltre il Faro ed isole adjacenti delle carte delle antiche fabbriche.

Saranno perciò considerati come contravventori tutti coloro presso i quali dopo il dì primo di luglio milleottocentoquarantacinque si trovassero delle carte da gioco antiche; e quindi saranno soggetti, se sieno venditori o fabbricanti alla multa di ducati cinquanta, oltre la confisca del genere e la privazione della patente, e se particolari alla multa di carlini venti per ogni mazzetto di carte che in contravvenzione deterranno, unitamente alla confisca delle carte stesse.

ART. 21.

L'applicazione pratica delle disposizioni contenute nel presente decreto formerà obbietto d'un regolamento di servizio, che sarà compilato dal Consiglio di amministrazione de' dazii indiretti di Palermo, e sottoposto all'approvazione superiore.

ART. 22.

A contare dal dì primo di luglio milleottocentoquarantacinque cesseranno di aver vigore tutte le disposizioni precedentemente emesse su questo ramo.

ART. 23.

Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze ed il nostro Luogotenente generale ne' nostri reali dominii oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli, il dì 10 di Dicembre 1844.

Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino
del Consiglio de' Ministri
Firmato, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze
Firmato, FERRI.

Pubblicato in Napoli nel dì 18 di Gennajo 1845.

PARTE SECONDA

Disposizioni Ministeriali — Circolari dell' Intendente — Atti dell' Amministrazione Provinciale.

(*1.° Uffizio — 1.° Carico*)

Elogio a coloro che soccorsero i necessitosi nel 1844.
Decorazione al Capo Plotone D. Federico Vernieri.

Salerno 28 Febbraio 1845.

Signori

Il dovere di render pubblico il seguente Sovrano Rescritto mi obbliga a rimembrare le miserie patite per la scarsezza del ricolto del 1843, che perdurò fino all' ubertosa messe del 1844. Felicemente questi cattivi giorni son fuggiti nell' abisso del passato, ed io non vengo a ricordarli se non se per testificare innanzi tutto la mia cordiale riconoscenza alle Commessioni speciali di Beneficenza, le quali, onorando il pietoso mandato che da me fu loro commesso, seppero con viva carità secondare le prescrizioni che dal Real Governo mi erano state imposte, per preservare in tempo le popolazioni di questa Provincia da quei scotimenti dispiacevoli che da un' imprevista sognata carestia succeder mai potessero.

Represso in fatti ogni reo attentato che dall' avidità del guadagno, o dal timor panico, immaginando la scarsezza del frumento, avesse potuto derivare, il Re S. N., veduto il rialzamento de' prezzi, ordinò l' immissione dei generi esteri per alleviare la sorte de' disgraziati suoi sudditi, con che le speranze fallaci dell' insaziabile monopolismo ebbero da per ogni dove la più solenne mentita.

Tai pietosi atti di Sovrana clemenza vennero coronati da altre sue paterne Munificenze, diffondendo i suoi generosi soccorsi, i quali furono come l' Arcobaleno in Cielo, come il Vessillo su cui era scritto, che colla sua magnanimità non avrebbe mai abbandonati gl' infelici suoi sudditi, dimostrandosi così, ch' egli è pel suo popolo, come il suo popolo è per lui.

Ma in sì dolce sovvenire non si deggiono omettere le soscrizioni officiali, i doni particolari, le private limosine, i concerti, le ripetute rappresentanze sacre; e tutto ciò che fu possibile di fare si fece in quell' affliggente pubblica calamità da' primarî benemeriti cittadini in tutta la Provincia; ma maggiormente si distinsero in questa classica terra di beneficenza le principali famiglie di ogni ceto, e di ogni ordine, ove la parola carità risuona dolce nell' animo di tutti. Fu così compiuto il voto più caro al mio cuore, mentre son felice di ripetere, che, grazie a' sforzi riuniti della carità pubblica e privata, i miserabili non risentirono che poco, o presso che nulla di siffatto flagello.

Addiverrebbe intanto ben lungo questo articolo se tutti i parti di singolare beneficenza io volessi registrare con i nomi di coloro che co' fatti, o colle opere si resero ingegnosi per creare le risorse, onde soccorrere la sventura. Mi limito solo annoverare brevemente i benefizî fatti caritatevolmente ai miseri del Capoluogo specialmente del Distretto di Campagna dal ricco proprietario Signor D. Federico Vernieri, Capo Plotone dello Squadrone delle Guardie d' onore, alla cui pietà io feci appello per far fronte alla mancanza dei cereali, in cui rattrovavasi quella città, ove era mestieri di aversi de' soccorsi pronti, costanti, e sicuri, come sicure eran le voci che imploravano il conforto alla fame, al lavoro, all' indigenza.

Corrispose questi efficacemente a tutti gli enunciati bisogni, e dedicandosi con amorevole disinteresse a sollievo dell' umanità fece subito aprire un pubblico magazzino, in cui furon versati tutt' i suoi diversi generi, onde chi ne avesse avuto uopo, al più discreto prezzo, regolato dalle mercuriali di questa dogana, avesse potuto farne agevolmente l' acquisto.

Ma in pochi mesi furon consumate più migliaia di tomola di di dette quantità, e senza rallentare la sua attività corse a riprovvederne delle altre nella piazza di Castellammare in pronto contante, rilasciando a pubblico vantaggio le spese di traffico, onde infrenare il monopolio, e conservare il prezzo sempre mite in quella contrada, che divenne il rifugio della mendicità.

Ma fece ancor di più. Conoscendo che gli orrori del bisogno privavano le braccia dei mezzi con cui vive la classe laboriosa, eccitò il travaglio nelle vaste sue tenute, dividendo così quotidiano la-

voro a centinaia di braccia, cui alla solita retribuzione offriva benanche tetto, ed asilo ne' mesi in cui i campi non presentano lavoro.

Si distinse inoltre distribuendo nel rigido inverno alla classe inabile de' vistosi soccorsi in denaro, ed in natura, dando loro alimenti più nutritivi, con che conservar poteano meglio la loro salute. Tanto ho io verificato nella mia visita amministrativa.

Laonde essendosi dall' Eccellentissimo Ministro dell' Interno fatte presenti al Re S. N. le cose enunciate, *nell' ordinario Consiglio di Stato del 31 dello scorso mese ed anno S. M. nell' alta sua saggezza ha comandato che in premio delle usate largizioni il detto Vernieri avesse la Medaglia d' oro del merito civile.*

Affrettiamoci quindi a portare ai piè del Trono col tributo dei nostri sentimenti, il sentimento della riconoscenza, dell' ammirazione, dell' amore e della devozione che serbar dobbiamo al migliore de' Sovrani. Egli è stato per noi in questa circostanza il vero padre, e troverà in ogni tempo figli devoti, e sudditi obbedienti. Come son certo che tutti coloro che concorsero alla sovvenzione della povertà saranno soddisfatti della loro liberalità col trovarsi i loro nomi di già scritti in Cielo, mentre la turba innumerevole de' beneficati incessanti benedizioni ripetono a pro di quei che soccorrevoli si mostrarono verso il loro infortunio.

L' Intendente

Il Consigliere d'Intendenza ff. da Segretario Generale
Francesco Galdi.

Marchese di Spaccaforno.

A' Sig. Sottintendenti, e Sindaci della Provincia.

(2.° *Uffizio* — 2.° *Carico*)

Si risolvono due dubbî. Il 1.° se i regolamenti di polizia urbana e rurale, trascorso il quinquennio, possano valere fino all' approvazione de' nuovi regolamenti. Il 2.° se i guardaboschi o il 1.° Eletto possano verbalizzare per le contravvenzioni sulle acque pubbliche.

Salerno 28 Febbraio 1845.

Signori

A richiesta del Sindaco di Trentinara, il Sottintendente di Campagna in luglio ultimo chiedeva la soluzione dei seguenti dubbî.

1.° I regolamenti di polizia urbana e rurale possano aver vigore oltre il quinquennio, e fino all' approvazione di novello regolamento?

2.° I guardaboschi, o il 1.° Eletto deve verbalizzare per abusi a danno delle acque pubbliche?

Sul primo dubbio si considerava, che per la lettera dell' articolo 280 (1) della legge del 12 dicembre 1816 i regolamenti di polizia amministrativa non possano valere al di là del quinquennio. Per lo spirito del citato articolo neanche possano essi aver forza ulteriore al termine di anni cinque, imperocchè i regolamenti sono eccezione alla regola sull' applicabilità delle leggi comuni; nè le eccezioni possano estendersi ai casi non espressi.

Sul secondo dubbio si deduceva che i guardaboschi sono addetti esclusivamente al ramo forestale, e la facoltà loro concessa di verbalizzare non può estendersi ad altre attribuzioni senza ricadere in eccesso di potere. E che per l' articolo 283 della citata legge sono incaricati della esecuzione de' regolamenti amministrativi i guardiani urbani e rurali, ne' quali, si aggiungeva, può, per altro, cumularsi per effetto del seguente articolo 284 l' altra qualità di guardaboschi.

---

(1) Art. 280. I regolamenti di polizia amministrativa, sanzionati a norma dell' articolo precedente, rimangono in vigore almeno per un quinquennio continuo. Nel mese di settembre dell' ultimo anno del quinquennio, il Decurionato lo rimette in esame, e delibera per la continuazione nella sua integrità, o per le modificazioni che vi crede necessarie. In questo caso si procederà sulle proposte modificazioni nella forma prescritta all' articolo precedente.

Ma io col Consiglio d'Intendenza sul primo dubbio osservai che la parola *almeno* adoperata nell'art.° 280 della legge del 12 dicembre 1816 lungi di menare alla interpetrazione che i regolamenti amministrativi non possono perdurare oltre i cinque anni, indica la più breve vita di essi, ch'è limitata ad un lustro, potendo nondimeno avere più lunga durata. Ancora deve valere nella bisogna il principio consacrato in giurisprudenza, cioè che una legge ha vigore finchè non sia abrogata, o derogata. Che se, decorsi gli anni cinque, rimanesse spenta la validità degli statuti locali, resterebbero allora e paralizzata la polizia amministrativa ed impunite le contravvenzioni fino a che un novello regolamento non fosse compilato ed approvato; il che sarebbe in contraddizione con le regole di saggia e previggente Amministrazione.

Quindi con esso Consiglio opinai che i regolamanti di polizia urbana e rurale debbano aver vigore anche dopo il quinquennio, quando non siano modificati.

Sul 2.° dubbio fui di parere col medesimo Collegio che il diritto di verbalizzare per contravvenzioni sulle acque pubbliche è sempre del 1.° Eletto, e non de' guardaboschi, tranne il caso in cui costoro fossero anche autorizzati con patente all' esercizio della polizia urbana e rurale.

Avendo io rassegnato tutto ciò all' Eccellentissimo degli Affari Interni, lo stesso con venerato foglio del 27 novembre 1844, 2.° Rip.°, preso l'avviso del Procurator generale presso la gran corte de' conti, ha dichiarato quanto segue:

» Dalle disposizioni contenute negli articoli 280 e seguenti del-
» la legge del 12 dicembre 1816 apparisce ad evidenza, che un quin-
» quennio è il minimo periodo pel quale i regolamenti di polizia
» urbana e rurale debbano essere in osservanza, onde ne conseguita
» che anche dopo il detto periodo, e fino a che o non si pubblichino
» altri regolamenti, o non sieno espressamente rivocati, i medesi-
» mi continuano ad aver vigore, non potendo in alcun conto am-
» mettersi l' idea di una rivocazione di fatto pel semplice decorri-
» mento di quel termine.

» Rispetto poi all' altro quesito, se i guardaboschi abbiano fa-
» coltà di verbalizzare per contravvenzioni sulle acque pubbliche le
» dico, che qualora esista un regolamento di polizia sul corso e di-

» stribuzione delle acque, i detti guardiani destinati all' esecuzione » del medesimo, nel caso di flagranza, hanno, per gli articoli 287 » e seguenti della citata legge, la facoltà di far rapporto delle con- » travvenzioni, ed il 1.° Eletto può soltanto, ove ne scorga il biso- » guo, completare l'istruzione corrispondente, per trasmetterla quin- » di al Sindaco.

» Quante volte poi un regolamento non esista, in tal caso al » solo 1.° Eletto compete la cennata facoltà di verbalizzare nei ter- » mini degli articoli 6 e 7 della legge del 21 marzo 1817, e 1.° e » seguenti di quella de' 25 marzo dell' anno medesimo ».

Dalle premesse cose restano dunque fermate due massime, cioè:

1.° Che oltre il quinquennio nell' intervallo tra un vecchio ed un nuovo regolamento, e fino all' approvazione di questo, debba il primo essere strettamente osservato.

2.° Che i guardiani urbani e rurali come pure i guardaboschi, quantevolte questi abbiano una speciale autorizzazione dall' Intendente, possano verbalizzare le contravvenzioni sul corso delle acque pubbliche, se un regolamento esista sul corso e distribuzione delle stesse. E nella negativa questa facoltà sia sola del 1.° Eletto.

Comunico alle SS. LL. questa superiore risoluzione, perchè loro sia di norma.

L' Intendente

Il Consigliere d'Intendenza ff. da Segretario Generale
FRANCESCO GALDI.

Marchese di Spaccaforno.

A' Sig. Sottintendenti, e Sindaci della Provincia.

(*Segreteria del Consiglio d' Intendenza*)

Pe' diritti spettanti a' Cancellieri ed a serventi comunali per gli atti del Contenzioso amministrativo.

Salerno 28 Febbraio 1845.

Signori

Da qualche Sindaco si chiese conoscere quali diritti si appartenevano al Cancelliere archivista, e quali al servente comunale per gli atti in linea di Contenzioso amministrativo.

Avendo io messo in discussione col Consiglio d' Intendenza il promosso dubbio ho esservato.

Che non evvi alcuna legge che tassativamente statuisca diritti ai Cancellieri archivisti per gli atti in linea di contravvenzione agli articoli 6 e 7 della legge del 21 marzo 1817, epperò abusiva convenga dichiarare ogni esazione che per essi si facesse.

Che all' incontro con Sovrano Rescritto del 3 luglio 1830 fu determinato, che gli atti degli uscieri presso i Consigli d' Intendenza fossero regolati secondo la tariffa del 31 agosto 1819 sulle spese giudiziarie de' Tribunali Civili, e che gli atti presso i Sindaci de' Comuni fossero regolati colla stessa tariffa per gli atti dei Conciliatori.

Adottando quindi le succitate norme vengo a chiarire quanto siegue:

1.° Al servente comunale compete per semplice intimazione degli atti del Contenzioso amministrativo il diritto di grana 5, e per la copiatura dell' atto stesso grana 3.

2.° Quando la copiatura si faccia dal Cancelliere archivista perchè il servente comunale è analfabeta, il diritto di grana 3 spetta al Cancelliere.

3.° Oltre di questo solo diritto niun altro ne compete al Cancelliere archivista per gli atti del Contenziono amministrativo, dovendo in tutto il procedimento prestare gratuita la sua opera, e tenere il registro, nel quale debbon essere iscritte le sentenze de' Sindaci, in carta non bollata, a norma delle risoluzioni contenute nella circolare del 15 marzo 1844 inserita al N.° 5 del giornale d' Intendenza.

Lo comunico quindi alle SS. LL. perchè ne curino, e ne facciano curare la esatta osservanza.

L' Intendente
MARCHESE DI SPACCAFORNO.

Il Consigliere d'Intendenza
ff. da Segretario Generale
FRANCESCO GALDI.

A' Sig. Sottintendenti, e Sindaci della Provincia.

(*5.º* UFFIZIO)

Norme per la compilazione delle Contabilità del combustibile ai Corpi di Guardia degli Urbani.

Salerno 12 Febbraio 1845.

SIGNORI

Colla ordinanza amministrativa militare Sovranamente approvata venne stabilito il quantitativo di olio, e di carbone da somministrarsi ai Corpi di Guardia. Perciò questa Intendenza diramò circolare sul giornale della medesima nel dì 10 Novembre 1824, e vi furono annesse due tabelle, onde regolarsi la somministrazione del combustibile, proporzionandone il quantitativo alle diverse classi de' Corpi di Guardia, e per le differenti stagioni. Non altrimenti che con tali norme dee regolarsi la somministrazione suddetta a' Corpi di Guardia degli Urbani. Molti Sindaci le hanno osservate, e esattamente hanno spedito alla fine dell'anno le Contabilità alla mia approvazione. Altri le hanno perfettamente trasandate; epperò è stato mestieri di restituirle per riformarsi. Ciò non è tutto. Dopo la emanazione della legge del 6 Aprile 1840 sul nuovo sistema metrico, la compilazione delle Contabilità è d'uopo che sia regolata con indicazioni decimali, e da molti Sindaci questo adempimento è stato pure negletto.

A mettere in regola questo ramo di servizio prescrivo loro di uniformarsi all'anzidetta ordinanza nel disporre la fornitura del combustibile a' Corpi di Guardia degli Urbani. Il numero degl' individui che montano la guardia regola la classe. Nel Real Decreto organico delle Guardie Urbane de' 24 Novembre 1827, e precisamen-

te nel titolo 3.º del Regolamento annessovi, è prescritto, che dove le Guardie sono quaranta, presteranno il servizio giornaliero quattro individui; nove, dove sono statuite a novanta; e dodici in tutti gli altri Comuni qualunque sia il numero delle Guardie. Quindi colle norme anzidette i Corpi di Guardia degli Urbani sono di terza, e di seconda classe; di terza cioè dove montano 3 a 7 uomini; e di seconda dove sono 8 a 16, giusta le tabelle annesse alla citata circolare de' 10 Novembre 1824 e che nella presente si riproducono. Esse fissano il quantitativo dell'olio, e carbone, che spetta a ciascuna classe per le diverse stagioni. I Sindaci durante il corso dell'anno faranno le anzidette somministrazioni in via economica, o per appalto, e per la spesa trarranno mandati a conto su i Cassieri, e sull'articolo all'uopo fissato nello Stato discusso. Quindi alla fine dell'anno, e precisamente a' primi giorni di Gennaio, i Sindaci compileranno le Contabilità per tutto l'anno, secondo gli annessi modelli, ne' quali è pur parola del confronto tra l'antico, e nuovo sistema metrico, e le spediranno alla mia approvazione, alligandovi le mercuriali sul prezzo de' generi forniti. In piè dello stato il Sindaco certificherà la somministrazione fatta mese per mese, ed il Capourbano di averla ricevuta.

Questa Intendenza nel fare le liquidazioni delle Contabilità suddette riproverà ogni fornitura non fatta nel modo espressato, e qualunque eccedenza al di là del quantitativo stabilito nelle tabelle.

Varî Sindaci zelanti nel guardare l'economia della finanza comunale han procurato anche de' risparmî, e lungi di eccedere la tariffa han chiesto autorizzazioni di somme minori. Raccomando a tutti somigliante esempio. Più: mi occorre di prevenire i detti funzionarî, e lo partecipino a nome mio ai Capiurbani, che l'olio occorrente pel fanale ordinato nella porta del Corpo di Guardia dee prelevarsi dalla quantità di quello che si fornisce pel lume interno, non potendosi ammettere quantità maggiore di quella stabilita nell'ordinanza, e ciò si pratica già in quasi tutti i Comuni della Provincia.

Da ultimo giova ricordare, che la Legge non riconosce che un sol Corpo di Guardia in ciascun Comune; e che laddove siavi d'uopo per circostanze locali di altro straordinario, la spesa che per questo occorre, non potrà riconoscersi, ed essere ammessa, se non quando sarà stata approvata da S. E. il Ministro degli Affari Interni

in seguito della necessità riconosciutane dalla Polizia, giusta le Ministeriali risoluzioni. In questo caso dovrà alligarsi alla Contabilità che si spedisce la copia della Ministeriale autorizzazione.

Sarà solamente ammessa per qualche Comune Capoluogo di Circondario la spesa che occorre per tenersi un Corpo di Guardia nelle prigioni, quantevolte il Corpo della Guardia Urbana del Comune sia distante dal carcere, ed in questo caso la Contabilità per tal Corpo di Guardia si formi con statini separati, e vi si allighi l'autorizzazione speciale dell'Intendenza che ha riconosciuto il Corpo di Guardia nelle prigioni, pel quale si procuri il possibile risparmio, non potendo per esso ammettersi, che la spesa corrispondente alla terza classe, giacchè la guardia nelle prigioni non può certamente eccedere il numero di sette uomini.

I Cancellieri comunali saranno strettamente responsabili della esatta compilazione delle Contabilità suddette.

L' Intendente

Il Consigliere d'Intendenza
ff. da Segretario Generale
FRANCESCO GALDI.

MARCHESE DI SPACCAFORNO.

A' Sig. Sottintendenti, e Sindaci della Provincia.

Tabella dell' olio, delle candele di sevo, e de' carboni corrispondenti a' diversi Corpi di Guardia.

SOMMINISTRAZIONE DELL' OLIO

DETTAGLIO.		Pe' mesi di Gennajo, Febbrajo, Novembre, e Dicembre.	Pe' mesi di Marzo, Aprile, Settembre, ed Ottobte.	Pe' mesi di Maggio, Giugno, Luglio, ed Agosto
Ogni corpo di guardia	di prima classe..	once 8	6	5
	di seconda classe	8	6	5
	di terza classe....	6	4 1/2	3 1/2
Ogni fanale di ronda		6	4 1/2	3 1/2

SOMMINISTRAZIONE DELLE CANDELE DI SEVO.

Ad ogni Uffiziale di guardia corrispondono due candele di sevo dal 1.° marzo al 31 ottobre, e tre dal 1.° novembre all' ultimo giorno di febbrajo. Ogni candela dev' essere del peso di once tre.

SOMMINISTRAZIONE DEL CARBONE.

INDICAZIONE DELLE PROVINCIE.	Classe de' Corpi di Guardia.	Novembre		Dicembre			Gen.°	Febbrajo			Marzo			Aprile	
		dal 16 al 30	dal 1.° al 30	dal 1.° al 15	dal 16 al 30	dal 1.° al 31	dal 1.° al 31	dal 1.° al 15	dal 16 al 28	dal 1.° al 28	dal 1.° al 15	dal 16 al 31	dal 1.° al 31	dal 1.° al 15	dal 1.° al 30
Rotola di once 33 1/3 al giorno															
Napoli, Terra di Lavoro, tutte le Puglie e la Sicilia, ad eccezione della Provincia di Caltanisetta.	1.ª	10	»	10	15	»	15	5	10	»	10	»	»	»	»
	2.ª	8	»	8	12	»	12	12	8	»	12	»	»	»	»
	3.ª	5	»	5	8	»	8	8	5	»	5	»	»	»	»
Le Calabrie, la Basilicata, ed il Principato Citeriore.	1.ª	10	»	10	15	»	15	»	»	15	15	10	»	10	»
	2.ª	8	»	8	12	»	12	»	»	12	12	8	»	8	»
	3.ª	5	»	5	8	»	8	»	»	8	8	5	»	5	»
Gli Abruzzi, il Principato Ulteriore, Molise, e Caltanisetta in Sicilia.	1.ª	»	10	»	»	15	15	»	»	15	»	»	15	»	10
	2.ª	»	8	»	»	12	12	»	»	12	»	»	12	»	8
	3.ª	»	5	»	»	8	8	»	»	8	»	»	8	»	5

NOTE.

1.° Le diverse classi de' Corpi di Guardia sono: la prima da 17 uomini in sopra: la seconda da 8 a 16 uomini: la terza da 3 a 7 uomini.

2.° Le camere degli Ufficiali, in quanto al carbone, si ragguagliano come un Corpo di Guardia di 3.ª classe.

3.° Ove non esistono carboni si daranno le legna in tripla quantità.

PROVINCIA DI PRINCIPATO CITERIORE.

DISTRETTO di . . . . . COMUNE di . . . . . .

Stato del carbone fornito al Corpo di Guardia Urbana nel corso dell' anno 184.....

Popolazione del Comune.	Numero degl' individui che prestano il servizio giornaliero.	Indicazione della Classe.	MESI.	Quantità di carbone per ogni giorno.	Consumo effettivo.	TOTALE per ciascun mese.		IMPORTO giusta le mercuriali.			*Osservazioni.*
				Rotoli	Rotoli	Cantaja	Rotoli	Ducati	Decimi	Centes.	
			Gennaio								
			Febbraio								
			Marzo dal 1 al 15								
			Idem dal 16 al 31								
			Aprile dal 1 al 15								
			Novembre dal 16 al 30								
			Dicembre dal 1 al 15								
			Idem dal 16 al 31								
			Somma								

Certifico io sottoscritto Sindaco del Comune di . . . . . di essere stata fatta la somministrazione nel modo di sopra dettagliato; ed io sottoscritto Capo Urbano di averla ricevuta.

. . . . . *li* . . . . . *184....*

Il Capo Urbano *Il Sindaco*

PROVINCIA DI PRINCIPATO CITERIORE.

DISTRETTO di . . . . . COMUNE di . . . . . .

Stato dell' olio fornito al Corpo di Guardia Urbana nel corso dell' anno 184.....

Indicazione della popolazione del Comune.	Individui che prestano il servizio giornaliero.	Indicazione della classe.	MESI.	Quantità di olio per ogni giorno secondo l' antico sistema		Consumo effettivo		Totale per ciascun mese			Quantità di olio per ogni giorno secondo il nuovo sistema			Consumo effettivo			TOTALE per ciascun mese				IMPORTO giusta le mercuriali			Osservazioni.
				Once	Trappesi	Once	Trap.	Rotoli	Once	Trap.	Decimi	Centes.	Milles.	Decimi	Centes.	Milles.	Rotoli	Decimi	Centes.	Milles.	Ducati	Decimi	Centes.	
			Gennaio																				
			Febbraio																				
			Marzo																				
			Aprile																				
			Maggio																				
			Giugno																				
			Luglio																				
			Agosto																				
			Settembre																				
			Ottobre																				
			Novembre																				
			Dicembre																				
			SOMMA																				

Certifico io sottoscritto Sindaco del Comune di . . . . . di essere stata fatta la somministrazione nel modo di sopra dettagliato; ed io sottoscritto Capo Urbano di averla ricevuta.

. . . . . *li* . . . . . 184....

Il Capo Urbano *Il Sindaco*

GIORNALE
DELLA INTENDENZA
DEL
PRINCIPATO CITERIORE.

Anno 1845. N. 5. 20 Marzo.

PARTE PRIMA

Leggi — Decreti — Rescritti — Regolamenti Sovranamente approvati.

Decreto di doversi pagare col vincolo del reimpiego i capitali dovuti ai minori, interdetti, ec.

FERDINANDO II.
PER LA GRAZIA DI DIO
RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,
DI GERUSALEMME ec.
DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduti gli articoli 291, 292, 375, 378, 381, 405, 420, 422, 434 delle *leggi civili* per l'amministrazione de' beni de' minori e degl'interdetti;

Veduti i decreti de' 23 di marzo 1833 e de' 27 di febbrajo 1836 intorno alle partite iscritte sul gran libro del debito pubblico appartenenti a persone di età minore, od interdetti, o sommesse a consulente giudiziario;

La esperienza avendo dimostrato necessario un provvedimento per la salvezza de' capitali dovuti alle persone testè indicate, nommeno che de' capitali dotali;

Veduto il parere della Consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, *e decretiamo* quanto segue.

ARTICOLO PRIMO.

I capitali appartenenti a' minori, agl' interdetti, od altre persone soggette a' tutori, agli amministratori, a' curatori, a' consulenti, saranno pagati col vincolo del reimpiego.

La omessione di questa condizione del pagamento non scioglierà il debitore, il quale sarà tenuto pagare nuovamente il debito.

Nondimeno se il pagamento de' capitali facciasi agli eredi del creditore senza indicarne i nomi, la condizione del reimpiego s' intenderà sottintesa per quei tra gli eredi che godono del dritto de' minori.

ART. 2.

I tutori, i tutori surrogati, gli amministratori, i curatori, i consulenti rispettivamente saranno responsabili della sicurtà dell' impiego de' capitali delle persone contemplate nell' articolo primo.

Quando il consiglio di famiglia proponga che tali capitali sieno invertiti in uso diverso dallo impiego, la deliberazione motivata del consiglio di famiglia sarà omologata dal tribunale della provincia, udito il pubblico ministero.

Per coloro che sono sotto l' amministrazione del padre, basterà l' approvazione del tribunale, udito il pubblico ministero, per la inversione de' capitali.

ART. 3.

Gli agenti del pubblico ministero faranno esame della sicurtà, della utilità, delle condizioni dello impiego. I tribunali provvederanno sulla requisitoria motivata del pubblico ministero come di ragione.

ART. 4.

Le disposizioni de' precedenti articoli saranno applicabili ancora a' capitali delle partite di rendita iscritta sul gran libro di proprietà de' minori e degl' interdetti, o di altri di sopra contemplati, le quali avvenga di rimborsarsi, od alienarsi. Gli agenti di cambio saranno responsabili del pagamento del capitale sotto la condizione del reimpiego.

ART. 5.

I capitali costituiti in dote, di cui non siasi convenuto nel contratto di nozze che passino in proprietà del marito, saranno soggetti alle disposizioni del presente decreto concernenti il vincolo del reimpiego, ed i modi come provvedere alla sicurtà dello impiego. Dovrà constare nondimeno di essersi fatto noto a' debitori de' capitali la costituzione del capitale in fondo dotale.

ART. 6.

Allorchè la restituzione de' capitali, cui è stato provvisto nel presente decreto, si faccia nei giudizii di graduazione, o di contributo, i giudici delegati per queste procedure, e i cancellieri avranno l'obbligo di esprimere la condizione del reimpiego, secondo le regole di sopra espresse, così nella nota di distribuzione, come nel mandato di pagamento rispettivamente, sotto pena de' danni ed interessi.

ART. 7.

Le somme depositate in banco, o nelle casse pubbliche sotto la condizione del reimpiego, non si pagheranno se non in vista di ordinanza del presidente del tribunale civile della provincia ove trovasi la cassa che dee farne il pagamento, udito il pubblico ministero.

L'ordinanza sarà scritta in continuazione della deliberazione del tribunale.

ART. 8.

I nostri Ministri Segretarii di Stato di grazia e giustizia, e delle finanze, ed il nostro Luogotenente generale ne' nostri reali dominii oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Portici, il dì primo di Febbrajo 1845.

Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino
del Consiglio de' Ministri
Firmato, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

Il Ministro Segretario di Stato
di grazia e giustizia
Firmato, NICCOLA PARISIO.

Pubblicato in Napoli il dì 19 di Febbrajo 1845.

Decreto col quale si regola la esecuzione delle sentenze contumaciali di parti.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduti gli articoli 250, 251, 252 e 253 *delle leggi di procedura ne' giudizii civili*; e l'articolo 646 delle *leggi di eccezione per gli affari di commercio* intorno all'esecuzione delle sentenze contumaciali di parte;

Veduto l'articolo 638 pe' giudicati esecutivi per parte de' terzi, o contro di essi;

Veduti gli articoli 2051 e 2052 delle *leggi civili*, che stabiliscono cancellarsi le iscrizioni ipotecarie di consenso delle parti, od in vigore di sentenza passata in giudicato;

Volendo applicare le regole degli articoli citati testè a' casi di sentenze da eseguirsi da parte de' terzi, o contro di essi, pe' quali casi la giureprudenza si è mostrata varia ed incerta;

Veduto il parere della Consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ARTICOLO PRIMO.

Ove non sia modo di compiere la esecuzione di sentenza contumaciale di parte a motivo di mancanza di beni, si avrà per eseguita la sentenza quando da un verbale dell'usciere esecutore da destinarsi dal presidente del tribunale civile risulti la carenza di beni mobili od immobili della parte contumace. Il verbale sarà *vistato* dall'autorità municipale, ed accompagnato da certificato negativo della direzione delle contribuzioni dirette della provincia del domicilio del contumace stesso.

ART. 2.

Allorchè la sentenza contenga tal maniera di pronunziare che non porti ad alcuno degli atti di esecuzione previsti dall' articolo 253 delle *leggi di procedura ne' giudizii civili*, si avrà per eseguita la sentenza se sieno corsi otto giorni da un precetto da intimarsi al contumace da un usciere a ciò destinato dal presidente del tribunale civile, di consentire fra tal tempo in atto autentico al prescritto nella sentenza; od altrimenti procedersi oltre, perchè la sentenza abbia il suo effetto. Il precetto conterrà altresì la trascrizione della sentenza stessa.

ART. 3.

Ne' casi di domicilio ignoto il precetto prescritto nell' articolo precedente sarà notificato nel domicilio elettivo del contumace, se questo siasi designato; e di poi sarà notificato conforme al prescritto nell' articolo 164, *n.° 8.°* delle *leggi di procedura ne' giudizii civili.*

Questa seconda notificazione si eseguirà giusta il *n.° 9.°* dello stesso articolo per coloro che trovinsi all' estero.

ART. 4.

Dal dì che si sarà adempiuto ad uno de' modi di esecuzione indicati nell' articolo 253, o ad uno degli atti espressi ne' precedenti articoli del presente decreto, correranno otto giorni ad opporsi alla sentenza; e correranno di poi, *ove non siasi opposta*, i termini ad appellarne, salve *per questi ultimi* le aggiunzioni degli articoli 167 e 509 delle *leggi di procedura ne' giudizii civili.*

ART. 5.

La sentenza contumaciale di parte si reputerà passata in cosa giudicata, compiuto il termine ad appellarne; talchè potrà allora chiedersi in ogni tempo a' terzi, o contro di essi, lo adempimento della sentenza medesima.

Lo adempimento avrà luogo in virtù

1.° della spedizione della sentenza contumaciale;

2.° di un certificato del patrocinatore della parte istante, che dichiari la data della notificazione della sentenza, e la data degli atti successivi, fra i sei mesi dalla emanazione della sentenza;

3.° di un attestato del cancelliere del tribunale che ha pronunziata la sentenza, scritto in continuazione del certificato del pa-

trocinatore, il quale affermi essere avvenuti gli atti di sopra espressi, e non esistervi opposizioni, od appelli.

ART. 6.

Il nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, ed il nostro Luogotenente generale ne' nostri reali dominii oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli, il dì primo di Febbrajo 1845.

Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino
del Consiglio de' Ministri
Firmato, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

Il Ministro Segretario di Stato
di grazia e giustizia
Firmato, NICCOLA PARISIO.

Pubblicato in Napoli nel dì 19 di Febbrajo 1845.

PARTE SECONDA

Disposizioni Ministeriali — Circolari dell' Intendente — Atti dell' Amministrazione Provinciale.

(*1.° Uffizio — 1.° Carico*)

Pel giuramento da prestarsi dai maestri delle scuole primarie, e pel pagamento del loro soldo.

Salerno 10 Marzo 1845.

Signori

Da S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni con suo autorevol foglio del dì 8 andante mi si scrive quanto segue :

» Signore — L'Intendente di Foggia ha elevato il dubbio, se i » maestri di scuole primarie, in virtù delle ultime Sovrane statui- » zioni debbano prestare il giuramento in mano dell'Ordinario Dio- » cesano, o pure del Sindaco del Comune ove risiedono.

» Sulla considerazione che i maestri, di cui è parola, sono pa- » gati dai Comuni, e che obbligare i medesimi a recarsi sino alla » residenza del Vescovo sarebbe lo stesso che sottoporli ad una spesa » per nulla compatibile con gli averi che percepiscono, mi son de- » terminato ad autorizzare i maestri suddetti a prestare il giuramento » nelle mani del Sindaco, il quale curerà di dare notizia dello adem- » pimento di quest'atto al Vescovo, alla di cui dipendenza il mae- » stro primario si appartiene.

» Io fo ciò noto a lei per l'uso di risulta ».

A qual proposito, per arrestare ogni qualunque siasi abuso che introdur mai si potesse contrariamente alle prescrizioni del Real Decreto del 10 gennaio 1843, credo necessario ricordare alle SS. LL.

1.° Che gl'Ispettori circondariali non debbono più avere alcuna ingerenza sulle scuole primarie, essendo state queste affidate interamente ai Vescovi delle rispettive Diocesi, e messe sotto la di loro esclusiva direzione.

2.° Che non necessita il certificato dell'Ordinario per pagarsi i soldi a' maestri ed alle maestre, come da alcuni Sindaci si è prete-

so; ma per documento della contabilità basta il solo certificato di esistenza, che si rilascerà dallo stesso Sindaco. E qualora si verificasse che o il maestro, o la maestra non esistessero, allora il Sindaco sospenderà il pagamento del soldo, e ne farà immantinenti rapporto a questa Intendenza per essere in grado di scrivere convenevolmente al corrispondente Ordinario.

3.° Circa infine la gratificazione, ferme rimanendo le precedenti mie disposizioni, elleno mi faran tenere in fine dell'anno la deliberazione decurionale col di loro avviso, onde possa accordarla a quei soli maestri e maestre che se ne renderanno meritevoli.

Partecipo siffatte cose alle SS. LL. perchè adempiano esattamente sì agli ordini espressi nella trascritta Ministeriale, che a quanto altro vien prescritto per questo ramo di real servizio.

L' Intendente

Il Consigliere d'Intendenza ff. da Segretario Generale
FRANCESCO GALDI.

MARCHESE DI SPACCAFORNO.

A' Sig. Sottintendenti, e Sindaci della Provincia.

(1.° UFFIZIO — 1.° CARICO)

Si permettono nell'abitato i trappeti detti alla francese.

Salerno 10 Marzo 1845.

SIGNORI

Dal soprintendente generale di Salute in data del 18 dicembre ultimo mi è stata diretta la seguente circolare:

» Signore — Questo Magistrato Supremo, non ostante le antece-
» denti sue decisioni intorno alla esistenza de' trappeti nell' interno
» degli abitati, per maggiore intelligenza de' proprietarî di quelle
» macchine, ha deliberato.

» 1.° Che pe' trappeti così detti alla francese o alla genovese, ai
» termini della sua decisione del dì 11 giugno 1836. non debba es-
» servi alcuna restrizione, per lo che possono restare nell' abitato e
» costruirsi de' nuovi.

» 2.° Che per quelli poi alla calabrese debba starsi fermo al ri-

» soluto precedentemente con decisione del 1818, potendosi soltanto » permettere per lo ricolto di questo corrente anno.

» La prego, Signor Intendente, di ordinare alle autorità comu- » nali di lei dipendenti che ne curassero lo adempimento ».

Con altra circolare poi del 22 febbraio decorso il sullodato soprintendente ha soggiunto che la sopraddetta decisione degli 11 giugno 1836 fu emessa parzialmente pe' trappeti di Molfetta in Bari, e che colla stessa si permise di tenere nell'abitato i trappeti alla genovese, o alla francese, sulla considerazione che i medesimi fanno un processo tutto diverso da quello de' trappeti alla calabrese, e non producono gl' inconvenienti che da quest' ultimi derivano, specialmente quello della fermentazione delle olive, causa immediata dell' alterazione dell' aria circostante.

Comunico tutto ciò alle SS. LL. perchè si compiacciano di curarne la esatta osservanza.

L' Intendente

Il Consigliere d'Intendenza — *Marchese di Spaccaforno.*
ff. da Segretario Generale
Francesco Galdi.

A' Sig. Sottintendenti, Sindaci e Deputati di Salute della Provincia.

(*1.° Uffizio — 1.° Carico*)

Per le visite che si eseguono dalla dogana sopra i legni che han ricevuta la pratica.

Salerno 10 Marzo 1845.

Signori

In novembre ultimo il supremo Magistrato di salute dispose, ad ovviazione d' inconvenienti, che in avvenire tutte le visite che, per assicurare i reali interessi, si vorrebbero eseguire dalla dogana sopra i navigli, cui già erasi dato pratica, fossero presenziate dal deputato sanitario del luogo, e che questi, rinvenendosi qualche oggetto suscettibile nascosto, avesse regolata in modo la visita, che con l'oggetto rinvenuto dovesse aver contatto solamente il visitante, il qua-

le, in tal caso, dovea essere il solo a rimanere in contumacia, senza alterarsi la pratica datasi precedentemente agli altri.

Questo provvedimento mi fu comunicato dal soprintendente generale di salute in data del 23 del suindicato mese, ed io con la circolare de' 27 stesso num.° 6126, lo feci noto ai Signori Sottintendenti e Sindaci di quei Comuni ove sono le deputazioni sanitarie.

Colla data poi del 18 gennaio trascorso il prelodato soprintendente mi ha scritto quanto segue:

» Signore — Essendosi questa generale Soprintendenza messa » di accordo colla Direzione generale de' Dazî Indiretti, questo Ma- » gistrato supremo ha creduto portar modifica alla misura prescritta » colla sua decisione del 12 novembre passato anno, della quale fu » obbietto la circolare del 23 detto mese.

» È perciò che la prego, Signor Intendente, di ordinare alle » deputazioni sanitarie di cotesta sua provincia d'invigilare con tutta » la solerzia, allorchè dalla dogana procedesi a delle visite sopra le- » gni che hanno già ricevuta la pratica; ed ove rilevino che si rin- » vengono generi suscettibili, siano questi dichiarati in contumacia in- » sieme con tutti coloro che con gli stessi abbiano avuto contatto, » e riferiscano per le opportune disposizioni ».

Partecipo alle SS. LL. queste determinazioni, pel corrispondente adempimento.

L' Intendente

Il Consigliere d'Intendenza ff. da Segretario Generale
FRANCESCO GALDI.

MARCHESE DI SPACCAFORNO.

A' Sig. Sottintendenti, Sindaci e Deputati di Salute della Provincia.

PROVINCIA DI PRINCIPATO CITERIORE.

DISTRETTO DI VALLO.

COMUNE DI VALLO.

Statuto di Polizia Urbana e Rurale.

L'anno 1844, il giorno primo di luglio in Vallo.

Il Decurionato, una col Primo Eletto, si è raccolto nella Casa Municipale.

A proposta del Sindaco è stato deliberato il seguente Statuto di Polizia Urbana e Rurale per questo Comune.

TITOLO I.

Polizia Urbana.

A' termini della legge, la Polizia Urbana ha per oggetto:

1.° la conservazione della tranquillità e dell'ordine pubblico;

2.° la legittimità e la esattezza de' pesi e delle misure;

3.° la vigilanza sull'annona e su i venditori;

4.° la vigilanza sulla conservazione e sulla nettezza delle strade, delle piazze, e de' pubblici stabilimenti;

5.° la pubblica salute.

CAPITOLO I.

Conservazione della tranquillità e dell'ordine pubblico.

ARTICOLO PRIMO.

I pubblici fanali si terranno continuamente accesi nelle ore della notte, giusta il contratto di appalto superiormente approvato. L'accenditore baderà particolarmente che abbiano i cristalli sempre ben politi.

ART. 2.

Chiunque vi smorzerà il lume, o volontariamente vi recherà guasti, incorrerà nella multa comminata nell'art. 23, oltre alla rifazione del danno commesso.

ART. 3.

È vietato l'accendere fuoco, sia ne' cortili, sia nelle piazze, sia in altro luogo del paese, donde possano appiccarsi incendî, e specialmente nelle stalle e nelle pagliere.

ART. 4.

È proibito del pari negli abitati del Comune ogni deposito di fieno, di paglia, di fascine, di carboni, di legname, e di altre combustibili materie, senza il permesso dell' Autorità Municipale, che lo accorderà dopo di essersi assicurata, che il deposito è ben condizionato a segno da non venirne danni in caso d' incendio.

ART. 5.

Gli stallieri, sieno di pubbliche osterie, sieno particolari, debbono nelle stalle tenere chiusi i lumi.

ART. 6.

In ciascun cortile di private abitazioni, il cui portone si lascia aperto, gli abitanti sono solidalmente obbligati a mantenervi acceso un lume per tutto il corso della notte. In caso di contravvenzione saranno pur tutti solidalmente obbligati a pagare la multa comminata nell' art. 23.

ART. 7.

I cammini da fumo dovranno essere ben costruiti, senza legname nell' interno, e con le rocche elevate a segno da non divenire pericolosi per le abitazioni adiacenti o prossime.

ART. 8.

I proprietarî sono tenuti a fargli spazzare con corda, almeno una volta ogni due anni.

ART. 9.

Ne' casi d' incendio tutti gli operai debbono accorrere ad estinguerlo.

ART. 10.

È vietato lo sparo de' mortajetti e di altri fuochi artificiali sulle strade per ove è maggiore il transito della gente. Il 1.° Eletto ne determinerà il luogo più proprio, e vigilerà che in tali occasioni non accadano inconvenienti; salve le altre disposizioni della Polizia ordinaria.

ART. 11.

I furiosi e i mentecatti non debbono farsi uscire di casa, senza la guida delle persone, cui per legge n' è affidata la cura.

ART. 12.

È vietato il lasciar liberi per le strade animali indomiti.

ART. 13.

I cani mastini e di specie feroce debbono portare la museruola, e guidarsi col laccio.

ART. 14.

Il padrone di un animale affetto da idrofobia debbe subito ammazzarlo.

ART. 15.

I cavalli, e le vetture particolari a ruote non possono andare pel Comune, se non al mezzo trotto o al passo ne' luoghi di affollamento di persone e per le vie anguste, nè possono fermarsi dove recherebbero impedimento, ovvero incomodo al transito della gente e di altre vetture.

ART. 16.

È vietato il gettare sulle strade pezzi di vetro.

ART. 17.

Non è permesso tenere su' parapetti delle finestre, delle logge e de' terrazzi, e sulle ringhiere de' balconi cose che cadendo possono offendere le persone che passano.

ART. 18.

Dovunque occorrano parapetti per difendere dalle cadute le persone o gli animali, saranno costruiti alti non meno di quattro palmi, e spessi un palmo e mezzo, non senza fori, se ne sia d'uopo, per lo scolo delle acque. Il 1.° Eletto nel corso di questo anno presenterà al Sindaco un notamento de' luoghi, in cui tali ripari dovrebbero costruirsi. Il Sindaco e il Decurionato distingueranno quelli che il Comune dovrebbe fare a sue spese dagli altri, la cui costruzione appartiene a' privati. Costoro, tre mesi dopo di averne avuto l'avviso dall' Autorità Municipale, dovranno eseguire l'opera. Altrimenti pagheranno la multa comminata nell'art. 23. Oltre che l'opera verrà eseguita a cura del Comune, il quale poi per via amministrativa si farà indennizzare della spesa dal proprietario.

ART. 19.

Allorchè un edifizio, o parte di esso minaccia rovina, l'Autorità Municipale farà ordine al proprietario di porvi riparo nel più breve tempo.

ART. 20.

Se il proprietario è assente, o se non adempirà all' ordinanza,

le spese pe' lavori provvisionali di precauzione, o quelle per la demolizione, se questa è urgente, saranno anticipate dall' Amministrazione, che se ne rivalerà di poi in via amministrativa.

ART. 21.

È proibito agli artefici di utensili di rame, ed a' ferrai che hanno bisogno di battere sulle incudi a forti colpi, il cominciare il loro mestiere nel mattino prima di far giorno, e di prolungarlo dopo un ora di notte.

ART. 22.

Alle ore due italiane di notte le cantine e le bettole debbono trovarsi chiuse, e tenere soltanto aperto lo sportello fino alle ore quattro nel verno, e alle ore tre nella state, onde porgere vino o commestibili a chi ne ha bisogno; salve le altre disposizioni della Polizia ordinaria.

ART. 23.

I contravventori a' precedenti articoli saranno puniti per la prima volta con un' ammenda non minore di carlini cinque, nè maggiore di ventinove. I reiteratori pagheranno il massimo della multa, e possono essere anche condannati alla detenzion di uno a tre giorni. È salvo sempre all' Amministrazione il far distruggere in ogni tempo, ed in linea amministrativa le costruzioni de' nuovi cammini da fumo non eseguite ne' modi denotati nell' articolo 7.

CAPITOLO II.

Legittimità ed esattezza de' pesi e delle misure.

ART. 24.

Tutti i venditori di generi al pubblico debbono far uso de' nuovi pesi e delle nuove misure, secondo la legge de' 6 aprile 1840, e secondo i regolamenti in vigore.

ART. 25.

I pesi e le misure legali, non che le bilance, le stadere, le stadere romane o bilancioni, debbono portare il marchio municipale.

ART. 26.

Le bilance e i bilancioni debbono essere piani e senza orli per evitare le frodi che potrebbero commettersi con le bilance coppe.

ART. 27.

Nelle bilance, tanto il piattino che poggia sulla panca, quanto

l'altro che sporge in fuori, debbono giacere nello stesso piano orizzontale.

ART. 28.

Sulle panche deve tenersi in mostra l'intera serie de' pesi.

ART. 29.

Le bilance a' posti della neve debbono essere bucate in mezzo, affinchè non ritengano l'acqua.

ART. 30.

I contravventori agli articoli del presente capo saranno puniti con una multa non minore di carlini dieci, non maggiore di venti, e con la perdita de' pesi e delle misure illegali o inesatte. Il 1.° Eletto potrà benanche chiedere, che sieno condannati a pene correzionali.

CAPITOLO III.

Vigilanza sull' annona e su i venditori.

ART. 31.

L'assisa si pone su' seguenti generi: pane, vino, formaggi, salame, salumi, olio, farina, paste lavorate, risi, carni, pesce, ed in generale su tutto ciò che si vende a peso, e vien regolata giusta il Sovrano Rescritto de' 6 luglio 1824.

ART. 32.

Il pane esposto in vendita al pubblico debbe essere ben cotto, di buona qualità, di giusto peso, e vendersi secondo le assise che saranno pubblicate dal Decurionato, ragguagliate su' correnti prezzi de' grani, e su' saggi di panizzazione eseguiti a cura del 1.° Eletto. Tutti coloro, non esclusi i bettolieri, i quali venderanno, o faranno vendere del pane di cattiva qualità, o di scarso peso, andranno soggetti per la prima volta ad una multa di carlini cinque ed alla perdita del pane, che sarà tagliato e venduto non meno del terzo, e non più della metà del prezzo stabilito con l'assisa dal Decurionato; per la seconda volta alla multa di carlini quindici, ed il pane sarà gratuitamente distribuito a' poveri; per la terza volta alla multa di carlini ventinove, alla perdita del pane come nel secondo caso, ed alla detenzione amministrativa di giorni tre.

ART. 33.

Non meno del pane, il vino che si vende al pubblico, debbe essere di buona qualità. Coloro che venderanno vini guasti, acetosi, adulterati, innacquati, saranno multati di carlini cinque sino a quin-

dici. Oltre a ciò il 1.° Eletto farà buttar via i vini, e potrà benanche interdire a' contravventori la vendita per un determinato tempo.

ART. 34.

È proibito a' macellai il vendere carni, se prima non vengano osservate dal 1.° Eletto ed assisate. Le carni dovranno tenersi esposte al pubblico, e con la distinzione in iscritto delle diverse specie.

ART. 35.

I castrati ed i magliati debbono stare esposti con le così dette *maglie* attaccate alle cosce.

ART. 36.

Non si può vendere una carne invece di un' altra.

ART. 37.

Non si può vendere carne di animali malsani o morti. Se la carne comincia a corrompersi, si deve interrare.

ART. 38.

Vien proibito ne' macelli il tenere interiora immonde, cuoi di animali ammazzati, ed acque cospurcate.

ART. 39.

Il pesce deve vendersi sulle pubbliche strade, non di nascosto.

ART. 40.

Il baccalà, lo stoccopesce, le aringhe, le salacche, ed ogni altra sorta di salsumi non potrà mettersi in vendita, se prima non ne sarà riconosciuta buona la qualità dal 1.° Eletto.

ART. 41.

Le frutta debbono essere mature.

ART. 42.

Se alcuno de' generi annonarì, che sono soggetti a facile corruzione, cominci ad andar guasto, i venditori sono obbligati a disfarsene per modo da non potere essere raccolto.

ART. 43.

Il 1.° Eletto potrà sempre buttar via e disperdere i generi guasti.

ART. 44.

Ogni venditore con bottega o posto fisso di generi soggetti ad assisa deve obbligarsi formalmente innanzi all' Autorità Municipale, allorchè ne verrà richiesto, di non far mancare al pubblico il genere di cui fa spaccio. Tali obblighi avranno la durata di un anno, salvo il farli rinnovare. Se taluno voglia desistere dalla vendita, deve

dichiararlo all'Autorità Municipale, almeno tre mesi prima.

ART. 45.

Niuno potrà tenere in serbo nella bottega o in altro luogo nascosto una parte del genere del suo spaccio sotto qualunque pretesto.

ART. 46.

Niun pubblico venditore potrà negare, sia per livore, sia per capriccio, a' richiedenti ciò che vende.

ART. 47.

Non può prendersi più del prezzo delle assise.

ART. 48.

Accettatasi l' assisa, il venditore non può andare a spacciare i suoi generi fuori del Comune, senza il permesso del 1.° Eletto.

ART. 49.

I venditori sono obbligati di tenere affissa alla vista di tutti una copia a lettere chiare ed intelligibili dell' assisa posta dal Decurionato su' generi che smaltiscono.

ART. 50.

I contravventori agli articoli compresi in questo Capo, tranne gli articoli 32 e 33, dove sono enunciate la pene corrispondenti, saranno per la prima volta multati di carlini cinque. In caso di recidiva, l'ammenda potrà essere aumentata sino a carlini ventinove.

CAPITOLO IV.

Conservazione e nettezza delle pubbliche strade e delle piazze.

ART. 51.

Le strade interne del Comune, alla prima ora del giorno, saranno tutte spazzate a cura di coloro, che vi hanno abitazioni; ciascuno per quello spazio che fiancheggia l' abitazione propria.

ART. 52.

Così pure i cortili, le botteghe, le osterie, e tutti i luoghi di privata proprietà, che si aprono sulle pubbliche strade, saranno spazzati a cura delle persone che ne usano, ancorchè sieno semplici conduttori.

ART. 53.

È proibito il gettare sulle pubbliche strade immondezze e spazzature di qualunque specie, liquidi impuri e di cattivo odore, come pure il farvi scorrere liscivie.

ART. 54.

Le stesse proibizioni sono estese pe' cortili che si aprono sulle pubbliche vie.

ART. 55.

Le immondezze si debbono raccogliere in luoghi chiusi di pianterreno, o trasportarsi fuori dell'abitato.

ART. 56.

I luoghi dove si raccolgono, debbono pure esserne rinettati, almeno una volta al mese.

ART. 57.

È proibito il cospurare le pubbliche strade pe' bisogni del corpo.

ART. 58.

È proibito l'aprirvi scoli o scarichi immondi, e scavarvi de' condotti che ad essi corrispondono.

ART. 59.

Nel caso di nettamento di latrine, dovrà un giorno innanzi darsene l'avviso al 1.° Eletto, il quale provvederà che il trasporto delle impurità si esegua in ore determinate e con la maggior decenza possibile.

ART. 60.

In qualunque parte dell'abitato è proibito il costruire nuovi locali con fossi detti *lontroni* per la concia de' cuoi. I *lontroni*, che ora vi sono, potranno essere tollerati non più che per un altro anno sulla piazza di Spio, sulla strada S. Maria, e sulla piazza di Vallo, e per due altri anni sulle altre strade del paese.

ART. 61.

È proibito il far vagare porci per l'abitato, o altri animali estenuati, o in qualunque altro modo disgustosi e spiacenti alla vista.

ART. 62.

Non è permesso di ammazzare nell'interno del paese animale alcuno, all'eccezione de' soli capretti e degli agnelli. Il trasporto delle carni nel Comune si farà coperto, e quanto più è possibile per le vie meno frequentate.

ART. 63.

Non è lecito di porre ad asciugare nell'abitato pelli concc, suola, carnicce, o altre sostanze consimili.

ART. 64.

Niuno può far fluire le acque a traverso delle pubbliche strade, specialmente le acque che derivano da' trappeti ad olio.

ART. 65.

I condotti di acque sottoposti alle pubbliche strade interne, e addetti unicamente a portare l'irrigazione a' fondi particolari, o per altri usi privati, debbono a spese *pro rata* de' proprietarî, cui servono, essere sterrati e racconciati sempre che diano acqua al di fuori, o si sieno in qualunque altro modo guastati. In caso di negligenza dalla parte de' proprietarî, l' Autorità Municipale, dopo di averli posti in mora, potrà far eseguire le restaurazioni, e quindi per via amministrativa esigerne la spesa, oltre la multa comminata nell' art. 79.

ART. 66.

Ogni cittadino deve evitare i ristagni delle acque nel dintorno della propria abitazione, o toglierli, ripianando gl' incavi con materie sode.

ART. 67.

È proibito il trebbiare cereali sulle pubbliche strade dell' abitato.

ART. 68.

È proibito lo strascinare per esse travi o altri pesi capaci di danneggiarle.

ART. 69.

È proibito l' ammonticchiarvi pietre, arena, calce, deporvi travi o altri materiali da costruzione, che le ingombrino, o impediscano, o restringano il passaggio della gente. In caso d' indispensabile bisogno, se ne deve ottenere il permesso dall' Autorità Municipale, che prefiggerà un termine per lo sgombramento.

ART. 70.

Del pari è vietato, senza un pari permesso, l' ingombrarle con calcinacci o con altri materiali risultanti da demolizioni di edificî. Se i materiali possono dar polverio, colui ch' è stato autorizzato a tenerveli temporaneamente, dovrà spesso inaffiarli.

ART. 71.

Non è permesso di occupare le pubbliche strade con tavole, banchi e simili situati al di fuori del limitare delle botteghe, e della linea delle case.

ART. 72.

Sarà provveduto, che sulle strade più nobili non sieno botteghe capaci di degradarle.

ART. 73.

Eccettuate la piazza di Spio, e quella propriamente detta di Vallo, non è permesso per tutte le altre men solide strade del paese il trasporto di veicoli molto pesanti. Può non pertanto l'Autorità Municipale permetterlo ne' casi di necessità, e purchè il proprietario si obblighi a riparare i danni possibili ad avvenire sulle strade.

ART. 74.

Nella costruzione di nuovi edificî, o nella rifazione di quelli già esistenti, è vietato il lasciar cadere sulle pubbliche vie le acque piovane raccolte per docce a libero sbocco. Saranno permesse le docce, qualora si costruiranno chiuse e prolungate sino al piano della strada in sottoposti acquidotti.

ART. 75.

Nello stesso caso di nuova costruzione, o in quello di riparazione generale di un edificio, il proprietario, prima di porvi mano, deve presentare all' Autorità Municipale il disegno a semplice contorno dell'esteriore, o facciata che guarderà il pubblico suolo. L'Amministrazione gliene accorderà o negherà il permesso, inteso il parere di una Commessione che si comporrà dal Sindaco, dal 1.° Eletto, da' due più anziani Decurioni, e da un Architetto del Comune. Se il disegno esibito non è approvato, il proprietario potrà accettarlo modificato dalla Commessione, o sostituirvene un altro. Una copia del disegno approvato si conserverà nella Cancelleria Comunale per servire di confronto con la esecuzione dell' opera.

ART. 76.

Il 1.° Eletto col consiglio di un Architetto del Comune prenderà delle precauzioni, in guisa che i nuovi lavori non possano produrre sinistri accidenti, e rechino il minore incomodo possibile al vicinato.

ART. 77.

Ogni permesso per le opere, onde già si è fatta parola, non varrà che per un anno dal giorno della sua data.

ART. 78.

Non è lecito in qualsisia maniera il costruire *pennate* o *tettoje*,

o altri simili sporti, sieno permanenti, sieno temporanei, sulle aperture di pian terreno verso il pubblico suolo.

ART. 79.

Per ogni prima contravvenzione a' precedenti articoli di questo Capo sarà inflitta la multa di carlini cinque; per ogni altra recidiva la multa potrà essere cresciuta fino a carlini ventinove.

ART. 80.

I guasti commessi sulle pubbliche strade in generale, o su' loro accessorî, e su tutte le cose addette a pubblico uso saranno puniti con una multa di carlini quindici a ventinove; ed ogni occupazione di strade, o di qualunque pubblico suolo, come ogni innovazione sul cielo di esso, darà luogo contra i rei ad una multa che non potrà essere minore di carlini dieci, nè eccedere i ducati quattro, applicabile mediante il giudizio nelle forme prescritte dalla legge sul Contenzioso amministrativo per far rimettere le cose nello stato primiero.

CAPITOLO V.

Salute pubblica.

ART. 81.

Se in qualche persona si manifesterà un morbo contagioso o epidemico, il Medico curante, le persone della famiglia, o qualunque estraneo che ne abbia notizia, deve denunziarlo al Sindaco fra ventiquattro ore; salvo l' osservanza delle altre disposizioni de' Regolamenti Sanitarî.

ART. 82.

Si vieta il far transitare per l' abitato o farvi rimanere animali contagiati.

ART. 83.

Si vieta il tenere ne' cortili, o in altra parte delle case, ed in generale nel recinto del paese animali vaccini di qualunque numero. I pecorini ed i caprini non debbono oltrepassare il numero di cinque, i porcini il numero di sei.

ART. 84.

I corpi di animali morti saranno a cura de' proprietarî sollecitamente e celatamente trasportati fuori dell' abitato, e posti sotterra ad una profondità non minore di palmi sei.

ART. 85.

È vietato a tutti i proprietarî di case o di botteghe il tenere versatoî o scolatoî di acque immonde, o condotti di altre impurità mal costruiti, da' quali si spargano esalazioni infette.

ART. 86.

Le stalle e gli altri depositi di letame saranno purgati in ogni quindici giorni.

ART. 87.

Non è permesso lavare nelle vasche delle pubbliche fontane pannilini o altre vesti sporche, nè interiora di animali, nè tenervi infuse piante graminacee, o di altra specie che possano alterarne le acque.

ART. 88.

Il cambio delle acque servite per l'ammollimento de' pesci secchi si farà ne' fiumi, o in altri punti non sottoposti ad abitazioni.

ART. 89.

È vietato il trasportare ne' paesi i lini di fresco macerati, e il maciullarli ad una distanza minore di un quarto di miglio dall'abitato; salvo quanto altro è prescritto ne' Regolamenti sulla macerazione del lino e del canape.

ART. 90.

Le contravvenzioni agli articoli di questo Capo saranno punite con una multa, il cui minimo sarà di carlini cinque, ed il massimo di carlini ventinove.

TITOLO II.

Polizia Rurale.

CAPITOLO UNICO.

ART. 91.

Le strade fuori dell'abitato saranno mantenute a spese de' proprietarî de' fondi limitrofi.

ART. 92.

I corsi di acque sottoposti ad esse, ovvero scoverti, e destinati alle irrigazioni, saranno pur mantenuti a spese de' proprietarî de' fondi, che hanno l'utile delle acque.

ART. 93.

Chiunque vorrà chiudere con muri alcun suo fondo dovrà far-

ne consapevole l'Autorità Municipale, affinchè sieno serbati i giusti confini con le pubbliche vie.

ART. 94.

Se un limite di un fondo è per cadere in parte o in tutto, o è di già ruinato sulla strada, il proprietario è tenuto a ripararlo, o a rialzarlo sollecitamente; ed in caso di negligenza fra il termine che dall' Autorità Municipale gli verrà prefisso.

ART. 95.

Altrettanto è imposto per gli alberi di privata proprietà in qualunque modo abbattuti sulle strade.

ART. 96.

I coloni dovranno roncare le siepi due volte l'anno, in maggio ed in settembre.

ART. 97.

Non possono da' fondi buttar giù sulle strade pietre, steli, rami e simili.

ART. 98.

Nelle irrigazioni debbono condurre le acque pe' condotti chiusi o scoperti, o pe' laterali delle strade, procurando con ogni diligenza, che le acque non si spargano e scorrano per l'ampiezza de' sentieri.

ART. 99.

Non possono dopo l' irrigazione deviarle sulle strade.

ART. 100.

Giusta la consuetudine, la stagione della irrigazione comincerà il dì otto di maggio, e terminerà il dì otto settembre. In caso di siccità prolungata, l'Autorità Municipale potrà prorogarne il termine sino a' 30 di settembre, ed anche più oltre fino alla caduta delle piogge.

ART. 101.

La irrigazione de' terreni sottoposti al paese avrà luogo per mezzo delle varie così dette *levate*, secondo l' ordine che segue:

Nella Domenica s' irrigherà, traendo l' acqua dalle levate dell' Annunciata e di Addevico.

Nel Lunedì e nel Martedì da quelle della Forestella e del Castagneto.

Nel Mercordì e nel Giovedì da quelle del Salice e della Giudicessa.

Nel Venerdì da quelle dette del Fiume e di Pinto.

ART. 102.

Giusta la consuetudine, i molini avranno le acque per otto ore del giorno, cioè dalle 12 alle 20 d'Italia, e i campi le avranno per tutte le altre ore rimanenti.

ART. 103.

È vietato il prendere o tagliare pietre ne' fiumi per bisogno di costruzioni, senza averne il permesso dall' Autorità Municipale.

ART. 104.

È proibito il costruirvi nuovi molini, se prima non se ne presenterà la dimanda al Sindaco, che la esaminerà con la Commessione, onde è parola nell'articolo 75, e farà, se n'è d'uopo, rapporto per le autorizzazioni superiori.

ART. 105.

È vietato il pascere animali sulla scoscesa sponda sinistra del fiume Vadolato dal punto detto della *Sprona* fino all'altro denominato S. Antonio di Cecio.

ART. 106.

È parimenti proibito lo scavare arena o il togliere pietre dalla parte superiore, e dalla inferiore alla strada detta delle Coste sulla stessa sponda.

ART. 107.

Non è permesso il condurre veicoli pesanti per la strada medesima e per le altre di Piedicasale, di Massa, e del Camposanto. Non pertanto l' Autorità Municipale può ne' casi di necessità derogare a questo divieto, purchè il conduttore si obbliga a riparare a' danni ove ne avvengano.

ART. 108.

Come per l'interno del paese, così pure per le strade fuori dell' abitato è inibito il trasportare strascinando travi o altri pesi capaci di guastarle. Può darsi luogo ad eccezioni, secondo l' articolo precedente.

ART. 109.

Non si potrà neppure sulle strade fuori l' abitato lasciar fermati animali porcini che ne sinuovano ed escavino la superficie, o che ne mettano a guasto i corsi di acqua.

ART. 110.

Gli articoli 67, 69 e 70 sono pure applicabili alle strade fuori del paese.

ART. 111.

Le contravvenzioni agli articoli quì sopra contenuti nel presente Capo saranno punite la prima volta con una ammenda di carlini cinque a dieci. Pe' reiteratori la multa sarà di carlini quindici a ventinove.

ART. 112.

In caso di tardiva caduta del frutto dei castagni nella stagione autunnale, il Decurionato potrà prolungare *lo sforestamento* de' castagneti della Montagna dal 2 di novembre fino a un termine non più lungo de' 20 dello stesso mese.

ART. 113.

Fra un anno dall' approvazione del presente Statuto il Decurionato di Vallo se la sentirà con gli altri di Novi, di Ceraso e di Cannalonga per la formazione e la proposta di uno speciale comune Statuto, che regoli l' agricoltura e la pastorizia nel territorio della montagna promiscua.

DISPOSIZIONI GENERALI.

1.°

Le multe andranno in beneficio del Comune, e s'intenderanno sempre applicate senza pregiudizio della rifazione de' danni cagionati dalle contravvenzioni.

2.°

Se più persone commetteranno una contravvenzione, ciascuna sarà tenuta per una multa eguale.

3.°

Il presente Statuto è comune a Vallo ed a' Rioni di Angellara, Massa e Pattano.

Raffaele Stasi Sindaco — *Mattia Tipoldi* Decurione — *Angelo Stasi* Decurione — *Luigi Maria Stasi* Decurione — *Michelangelo Guglielmelli* Decurione — *Francesco Carelli* Decurione — *Lodovico Corrado* Decurione — *Celestino de Cobellis* Decurione — *Niccola de Vita* Decurione — *Scipione Pinto* Decurione — *Pietro Sansone* Decurioue — *Raffaele Passarelli* Decurione — *Lodovico Nicoletta* Decurione — *Ottavio Valiante* Decurione — *Anselmo Tipoldi* Cancelliere.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA DEL PRINCIPATO CITERIORE.

Veduto il regolamento di polizia urbana e rurale compilato dagli Amministratori del Comune di Vallo del dì 1.° Luglio 1844;

Veduto l'art. 277 e seguenti della legge del 12 Dicembre 1816;

Inteso l'avviso del Consiglio d'Intendenza;

Considerando che l'art. 4.° dev'essere inteso per modo che non si elevi a contravvenzione una piccolissima quantità di generi combustibili inservienti per pochi giorni, ma quella che costituendo un deposito può arrecare nocumento;

Considerando che l'art. 7.° ha bisogno una necessaria aggiunzione nello interesse della pubblica incolumità;

Considerando che l'osservazione or ora enunciata deve anche regolare la sanzione dell'art. 14.;

Considerando che gli art. 19 e 20 se da una parte debbono avere per iscopo la sicurezza della città, dall'altra fa uopo che l'altrui proprietà venga rispettata, e tutte le formole giuridiche siano osservate quando la vuol essere sagrificata al pubblico bene;

Considerando che i regolamenti circa l'apertura e chiusura delle bettole formano oggetto della Polizia ordinaria;

Considerando che l'esecuzione dei regolamenti municipali è demandata al potere giudiziario; ed una giunta convien fare all'art. 23;

Considerando che l'art. 26 è fuso nel 24;

Considerando che la carne per essere in contravvenzione conviene che sia osservata nella sua qualità non solo dal 1.° Eletto, ma eziandio dal Medico o dal Cerusico condottato, ed in mancanza da un perito; e lo stesso vuol essere prescritto per gli altri generi contemplati negli art. 40, 42 e 43;

Considerando che l' avviso indicato nell' art. 44 sia meglio di accorciarsi ad un sol mese;

Considerando che l' art. 48 osta ai principî della libertà del commercio;

Considerando che torna utile di aggiungere la detenzione di giorni tre alle punizioni contemplate nell' art. 50;

Considerando che con Sovrano Rescritto del 5 settembre 1828 comunicato a dì 24 dello stesso fu statuito che le acque dei londroni per uso di pelli debbono essere incanalate nei valloni; che i calcinacci debbono essere alla distanza di mezzo miglio dall' abitato, e le acque incanalate ancora nei valloni; che le foglie di mirto debbono essere distribuite nelle vicine campagne; e che il carniccio non possa essere nell' abitato trasportato se non dopo di essere sufficientemente asciugato; le quali particolarità debbon andare aggiunte all' art. 60;

Considerando che il sangue degli animali uccisi lungo le strade dell' abitato oltre all' indecenza nuoce alla pubblica salute; e quindi un aggiunzione fa uopo dare all' art. 62;

Considerando che l' approvazione dell' art. 63 è subordinata sempre alla Sovrana risoluzione del 24 settembre 1828; ed inoltre l' Amministrazione Comunale è nel debito di destinare i luoghi nei quali si debbano porre ad asciugare i suoli, le carnicce, e le altre simili sostanze;

Considerando che l' indennizzo della spesa delle opere contemplate nell' art. 65 dev' essere l' effetto di un giudicato dell' Autorità competente;

Considerando che nei casi di necessità non può divietarsi a' cittadini di strascinar travi o altri pesi per le strade dell' abitato; il perchè l' art. 68 dev' essere modificato;

Considerando che l' art. 71 dev' essere preceduto da un' atto amministrativo in cui sien determinati i siti nei quali i carretti si possan fermare, e collocarsi i venditori che vanno al mercato;

Considerando che gli art. 72 e 73 non possono essere accolti, perocchè il primo nulla precisa, ed il secondo dà prescrizioni contrarie alla facilità del commercio;

Considerando che la redazione dell' art. 80 è tale che menerebbe la competenza al Sindaco, escludendone il Consiglio d' Intenden-

29. Egli è uopo fare una classificazione di reati e di multe, tenendo presenti le leggi del 21 e 25 marzo 1817, non che la circolare dei 17 settembre 1843;

Considerando che il periodo di giorni 15 fissato nell'art. 86 può essere ad otto limitato nella stagione estiva;

Considerando che oltre quanto è prescritto nell'art. 89, è mestieri di strettamente seguire la ordinanza del 20 luglio 1843 circa la macerazione dei lini;

Considerando che se le strade son pubbliche l'obbligo della manutenzione è dell'amministrazione, se vicinali de' particolari; e però non può ammettersi la proposizione decurionale consacrata nell'art. 91;

Considerando che quantunque le disposizioni contenute negli art. 98, 99, 100, 101 e 102 siano da approvare, pure per la loro esecuzione è necessario che un ingegnere compili un regolamento idraulico, precisando il volume delle acque, la maggiore possibile estensione che si possa dare per giovare all'irrigazione, e formando eziandio uno stato de' fondi e de' proprietarî colla distinta della parte irrigabile e per quanto tempo, come pure il progetto delle opere a costruire, e della spesa occorrente;

Considerando che per le ragioni espresse nell'art. 73 l'art. 107 non può essere ammesso;

Considerando che all'art. 108 dev'essere apposta la medesima limitazione dell'art. 68;

Considerando che energiche provvidenze conviene dare per l'esecuzione dell'art. 113;

Considerando che tutti gli altri articoli sono stati con giudizio divisati, nè meritano osservazioni in contrario;

Ordina quanto siegue.

Art. 1. Non esistere contravvenzione all'art. 4.° del regolamento progettato dal decurionato, quantevolte non si tratta di deposito di cose combustibili, ma di picciola quantità inserviente all'uso giornaliero.

Art. 2. Aggiungersi all'art. 7.° quanto siegue:

» È parimente vietato di far fumo con legna in quelle case, » o bassi che manchino di cammino ».

Art. 3. Di aggiungersi all'art. 14 lo che siegue:

» Quando un' animale è dichiarato idrofobo dall' Autorità mu-
» nicipale, si può da ciascun cittadino ammazzare ».

Art. 4. Di aggiungersi all' art. 20:

» Tranne i casi urgentissimi da essere provati con perizia com-
» pilata da due persone del mestiere, la demolizione deve sempre
» essere ordinata dall' Autorità competente sulle basi del verbale del
» 1.° Eletto ».

Art. 5. Di cassarsi l' art. 22.

Art. 6. Spiegarsi l' art. 23 aggiungendosi:

» La esecuzione dello stesso appertiene all' Autorità giudiziaria ».

Art. 7. Di essere l' art. 26 compreso nel 21.

Art. 8. Di farsi periziare le carni indicate nell' art. 34 dal Medico o dal Cerusico a condotta, ed in mancanza di un perito.

Art. 9. Lo stesso valga per l' art. 40.

Art. 10. Lo stesso per l' art. 43.

Art. 11. Di accorciarsi la intimazione che si deve fare da' venditori da tre mesi ad uno.

Art. 12. Di cassarsi l' art. 48.

Art. 13. Alle pene stabilite nell' art. 50 agginngersi la detenzione di giorni tre.

Art. 14. Di osservarsi per l' art. 60 i Sovrani Rescritti de' 21 luglio 1827 e 24 settembre 1828.

Art. 15. Di aggiungersi all' art. 62 che anche pe' capretti ed agnelli, non che per altri animali debba evitarsi che il sangue scorra per le strade.

Art. 16. Di aggiungersi all' art. 63 che debbe l' Autorità comunale destinare i luoghi adatti all' oggetto.

Art. 17. Di aggiungersi all' art. 65 che la indennizzazione della spesa debba essere in virtù della sentenza del giudice.

Art. 18. Di modificarsi l' art. 68 spiegandosi che al divieto in esso espresso debbono fare eccezione i casi di necessità ed i permessi rilasciati in vista di essi dal Sindaco.

Art. 19. Di aggiungersi all' art. 71 che il Sindaco ed il 1.° Eletto stabiliscono un sito dove fermarsi le carrette ed i venditori che vengono al mercato.

Art. 20. Di non essere per ora luogo a deliberare sull' articolo 72.

Art. 21. Di cassarsi l'articolo 73. E se qualche strada dovesse per poco tempo restar chiusa, s'implori l'autorizzazione dell'Intendente.

Art. 22. Di modificarsi l'art. 80, dovendo il decurionato proporre uno o più articoli in cui si facesse una classificazione di reati e di multe tenendosi presenti le leggi del 21 e 25 marzo 1817, e la circolare del 17 settembre 1843.

Art. 23. Di togliersi nella state in ogni 8 giorni i depositi indicati nell'art. 86.

Art. 24. Di attenersi, per l'art. 89, all'ordinanza de' 20 luglio 1843.

Art. 25. Di modificarsi l'art. 91 spiegandosi che se le strade son pubbliche debbe dall'Amministrazione aversi cura della loro manutenzione, e se private da' particolari.

Art. 26. Che pel contenuto negli art. 98 a 102 il decurionato proponga un perito nelle cose idrauliche per un regolamento d'irrigazione, come si è fatto per le acque del picentino, il cui regolamento sarà tra breve pubblicato.

Art. 27. Che per l'art. 105 si osservino inoltre le disposizioni della legge forestale.

Art. 28. Di cancellarsi l'art. 107 pe' motivi spiegati sull'art. 73.

Art. 29. Di modificarsi l'art. 108 come si è detto all'art. 68.

Art. 30. Di ordinare al Sindaco di Vallo di dar opera a quanto è detto nell'art. 113.

L'Intendente

Il Consigliere d'Intendenza
ff. da Segretario Generale
Francesco Galdi.

Marchese di Spaccaforno.

GIORNALE
DELLA INTENDENZA
DEL
PRINCIPATO CITERIORE.

Anno 1845. N. 4. 10 Aprile.

PARTE PRIMA

Leggi — Decreti — Rescritti — Regolamenti Sovranamente approvati.

Decreto che dichiara libera la estrazione dal regno d' ogni genere di granaglie, biade, civaje o legumi.

FERDINANDO II.
PER LA GRAZIA DI DIO
RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,
DI GERUSALEMME ec.
DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduto il nostro decreto de' 3 di maggio 1844, col quale venne sospesa fino ad altra nostra sovrana determinazione la estrazione per l' estero del grano, e di ogni altro genere di granaglie, di legumi o civaje;

Veduto il nostro decreto de' 3 di luglio 1844 da Palermo, dove nell' articolo primo si dice: *È libera la estrazione da' nostri reali dominii di qua e di là del Faro, per ora, solamente de' grani e dell' orzo;*

Considerando che sono cessate le ragioni le quali allora ci determinarono a far rimanere sospesa fino a nuova nostra sovrana risoluzione la libera estrazione di ogni altro genere di granaglie, di biade, di civaje o legumi;

Sulla proposizione dei nostri Ministri Segretarii di Stato degli affari interni e delle finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ARTICOLO PRIMO.

La estrazione per l'estero di ogni genere di granaglie, biade, civaje o legumi da tutti i nostri reali dominii di qua e di là del Faro dal giorno della pubblicazione del presente decreto è libera.

ART. 2.

I nostri Ministri Segretarii di Stato degli affari interni e delle finanze, ed il nostro Luogotenente generale ne' nostri reali dominii di là del Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli, il dì 2 di Marzo 1845.

Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino
del Consiglio de' Ministri

Firmato, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

Il Ministro Segretario di Stato
degli affari interni

Firmato, NICCOLA SANTANGELO.

Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze

Firmato, FERRI.

Pubblicato in Napoli nel dì 8 di Marzo 1845.

Decreto che ordina di aggiungersi un Ecclesiastico con voto deliberativo ad ogni Commessione amministrativa comunale, e due Consiglieri provinciali ed un Ecclesiastico al Consiglio d'Intendenza per la discussione de' conti de' luoghi pii.

Napoli primo febbraio 1845.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Con nostro decreto del dì 7 Dicembre 1832 venne da Noi sanzionato di sottoporsi alla vigilanza de' Vescovi tutto ciò che concerneva il mantenimento delle chiese laicali e l' adempimento de' legati pii prescritti dai fondatori.

Volendo ora meglio consolidare il sistema stabilito nel cennato decreto relativamente a quest' oggetto, e costituire altresì una nuova guarentigia per l' esatto servizio del Culto Divino nelle additate chiese e la fedele esecuzione delle opere pie, legati di messe e suffragi ordinati da' testatori.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

ARTICOLO PRIMO.

Sarà aggiunto in ogni Commessione amministrativa degli ospizi un ecclesiastico nominato dal Vescovo della diocesi che avrà voto deliberativo in tutti gli affari che riguardano l' amministrazione, al pari degli altri componenti. Sarà ad esso lui confidato il carico particolare di tutto ciò che concerne il mantenimento ed il servizio delle chiese laicali e la esecuzione de' legati pii.

ART. 2.

I Prelati delle diocesi per nostra speciale delegazione esigeranno nel tempo della santa visita dalle Commessioni amministrative locali un conto morale della loro gestione, e dopo averlo esaminato

faranno conoscere, per mezzo del Ministero degli affari interni, le loro osservazioni su di ciò che abbian potuto riconoscere di lodevole o difettoso nello stato dell'amministrazione.

ART. 3.

Per agevolare la discussione de' conti materiali dei luoghi pii laicali saranno aggiunti al Consiglio dell'Intendenza due consiglieri provinciali a scelta dell'Intendente ed un ecclesiastico, i quali saranno addetti espressamente per questi conti.

ART. 4.

I nostri Ministri Segretarii di Stato degli affari ecclesiastici e degli affari interni, ed il nostro Luogotenente generale ne' reali dominî al di là del Faro sono incaricati, ciascuno per la sua parte, della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino
del Consiglio de' Ministri

Il Ministro Segretario di Stato
degli affari interni

Firmato, NICCOLA SANTANGELO. Firmato, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

Certificato conforme

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio de' Ministri

Firmato, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

Per copia conforme

Il Ministro Segretario di Stato degli affari interni

Firmato, NICCOLA SANTANGELO.

PARTE SECONDA

Disposizioni Ministeriali — Circolari dell' Intendente —
Atti dell' Amministrazione Provinciale.

(*1.° Uffizio — 1.° Carico*)

Disposizioni per prevenire la epidemia vajuolosa.

Salerno 1.° Aprile 1845.

Signori

L' Eccellentissimo degli Affari Interni in data del 12 febbraio decorso mi scrive quanto segue:

» Signore — L' Istituto Centrale Vaccinico del Regno mi ha » manifestato osservare con dispiacenza che il vajuolo umano da tem- » po in tempo si manifesta sporadicamente ora in una provincia ora » in un'altra acquistando poi l'aspetto epidemico mercè la propaga- » zione da un individuo all'altro, e che non sia raro il caso di ca- » ratterizzarsi per vajuolo arabo (al certo per poca espertezza di co- » loro che definiscono il male) qualche eruzione vajuoliforme, come » la varicella e la vajuoloide. Ha osservato inoltre il precitato Con- » sesso che taluni vaccinatori dopo la inoculazione non curano di » seguirne lo andamento in tutt' i suoi stadì per assicurarsi della re- » golarità della riuscita, compromettendo così in caso d' infezione, » la salute di que' tali vaccinati presso i quali la vaccinia non pro- » dusse il suo effetto, e dando luogo ad un discredito su la virtù » preservatrice del metodo Jenneriano.

» Ad evitare la prima parte di quest' inconvenienti, mi affret- » to, Signor Intendente, a trasmetterle quì annesso un esemplare » in istampa della istruzione compilata dal Reale Istituto Vaccinico » nel tempo in cui ebbe luogo la epidemia vajuolosa in questa Ca- » pitale, perchè si serva darvi nella provincia affidatale la più estesa » pubblicità per mezzo del giornale d' Intendenza.

» Per la seconda parte poi degl' inconvenienti addotti Ella si » servirà di chiamar direttamente responsabili i vaccinatori della ve-

» rifica delle vaccinazioni eseguite, perchè ne osservino l'andamen-
» to, giusta le prescrizioni vacciniche.

» Trattandosi di espedienti riguardanti la pubblica salute, mi
» dispenso, Signor Intendente, dal ravvivare il di lei zelo su que-
» sti provvedimenti, inspirandomi Ella la più piena fiducia per ve-
» derli mandati ad effetto senza il menomo indugio ».

Signori, adempiendo premurosamente agli ordini del sullodato Eccellentissimo, trascrivo quì appresso, per intelligenza e norma dei vaccinatori, la sopraddetta istruzione compilata dall' Istituto Reale Vaccinico.

E per la seconda parte della Ministeriale riguardante la trascuraggine di alcuni vaccinatori nel seguire l'andamento della inoculazione in tutt' i suoi stadì, raccomando a quelli di questa provincia di eseguire scrupulosamente le prescrizioni vacciniche per la buona riuscita dell' innesto vaiuoloso; prevenendoli che d' ogni pregiudizio derivante dalla inosservanza delle medesime essi direttamente mi risponderanno.

E poichè con la circolare del 24 gennaio dello scorso anno impressa nel giornale d' Intendenza N.° 2.° si rinnovò il Sovrano divieto di pagarsi lo stipendio ai medici condottati se prima il decurionato non documenti con apposita deliberazione lo adempimento dei loro doveri, mi è d' uopo ora inculcarne la più rigorosa osservanza, perchè vada con esattezza il servizio della vaccinazione.

Prego poi i Signori Sottintendenti e Sindaci a portare sull' obbietto la massima vigilanza, poichè se sventuratamente si vedesse l' arabo morbo estendere epidemica in questi luoghi la sua maligna influenza non mancherebbero al certo delle vittime da compiangersi.

» *Sul vaiuolo e le malattie vajuoliformi. Nota del Real*
» *Istituto Centrale Vaccinico.*

» Da circa un' anno domina nella città nostra una influenza e-
» pidemica di malattie esantematiche, fra le quali non sono man-
» cati alcuni casi di vaiuolo nei non vaccinati, altri di dermatiti
» vaiuoliformi, e soprattutto di varicella e di vaiuoloide comuni, an-
» che ai vaccinati. Onde tale avvenimento non conturbi l' animo del
» Popolo da gran tempo disavvezzo al tristo spettacolo. del vaiuolo
» naturale, ed alcuni fatti male osservati, o male interpetrati non

» sveglino la diffidenza sulla facoltà preservatrice della vaccinia, » il Reale Istituto ha creduto di chiarire il popolo facendo tesoro » non solo dei fatti che ora cadono sotto i suoi occhi, ma anche » di quelli precedentemente osservati in altre epidemie di consimi- » le natura.

» Oltre dei numerosi casi di vaccinia spuria o degenerata, e » non caduti sotto gli occhi di Medici periti, e che possono dar » luogo a pretesi fatti di sopravvegnenza; fa d' uopo porre mente » alle circostanze che le epidemie vaiuolose vanno ora congiunte co- » me in ogni altro tempo, colla varicella e soprattutto colla varicella » pustolosa globolare di Alibert, la quale essendo malattia diversa » dal vaiuolo, non risparmia i vaccinati, come avviene pure del » vaiuoloide. Quando questi morbi aggrediscono persone affette da » complicanze gastriche o verminose perdono l' ordinaria loro mitezza » e divengono anche letali. E poichè allorquando si manifestano con- » fluenti mentiscono nei primi stadî l' aspetto del vaiuolo, ciò ha » tratto in equivoco quei che non hanno seguìto attentamente tutto » il loro corso per riconoscerne la differenza.

» L' altro incidente che talora ha posto il colmo alla diffidenza » del volgo è costituito dai casi di coincidenza del vaiuolo umano » col vaccino. Ma questo fatto non può sorprendere, che unicamente » gl' ignoranti: imperocchè allorquando domina una costituzione va- » iuolosa, la sua azione si spiega sopra quasi tutt' i bambini suscet- » tivi, e quando il virus vaiuoloso già si è introdotto nella mac- » china, e trovasi nello stato di delitescenza, se s' inocula la vac- » cina, questa non può distruggere la già avvenuta contaminazione » vaiuolosa, e quindi o non ha alcuna presa, o procede contempo- » ranea col vaccino.

» Da ultimo è duopo porre mente ad un altra circostanza veri- » ficatasi frequentemente, cioè che allorquando le persone del po- » polo hanno veduto sviluppato il vaiuolo su i loro figli, per tema » che non avessero a soffrire qualche punizione per aver trascurato » di farli vaccinare a tempo opportuno, asseriscono di averlo ese- » guito, ed in tal modo crescono il numero dei fatti falsi i quali » vanno accreditando le fallaci opinioni.

» Sono queste le circostanze che senza ragione possono sveglia- » re la diffidenza ed il sospetto. E poichè sarebbe superfluo parlare

» delle ultime il Reale Istituto si limita a pubblicare ciò che in al-
» tri analoghi casi si è osservato riguardo al vaiuoloide, onde la sua
» manifestazione non produca nè equivoci, nè sospetti. Ecco la sua
» forma ed i caratteri che lo distinguono dal vaiuolo.

» *Descrizione del vaiuoloide.*

» Al pari del vaiuolo l'eruzione indicata ha per foriere il ma-
» lessere, il dolor di testa, l'inquietezza, l'irritazione delle muc-
» cose delle fauci e delle narici con sintomi di catarro e di coriz-
» za, e l'arrossimento della congiuntiva. Si sviluppa febbre di in-
» dole gastro-reumatica irritativa, con polso duro e teso, con tin-
» nìto all'orecchio, lacrimazione e fotofobia, cefalalgia sopraorbitale,
» sintomi di squinanzia, vomiturizione con peso allo stomaco, cute
» arida e subrubra, orine accese, evacuazioni ventrali scarse o nul-
» le, senso di molestia o di dolore alla regione spinale. Questi sin-
» tomi aumentansi alla seconda febbre, e più ancora alla terza, nè
» van cedendo se non al quarto e talora al quinto giorno, allorchè
» sulla cute appaiono delle punte rossigne, le quali in ventiquattro
» ore prendono la forma di una piccola papuletta rotonda, distesa
» da certa quantità di limpida sierosità. Per l'ordinario tali papu-
» lette sono rare, e prediligono il viso e le parti scoverte del cor-
» po, ma non mancano casi nei quali sono di tal confluenza da oc-
» cupare l'intera superficie del corpo. Il polso rendesi allora più
» molle, si minorano i sintomi catarrali e la cefalalgia, sebbene
» talora la mucosa della lingua e delle fauci assume anche essa l'a-
» spetto flittenoso.

» Dal quinto al sesto della malattia, secondo dell'eruzione, le
» papule si rilevano ancora di più, assumono l'aspetto pustoloso,
» poggiano sopra un fondo rubicondo, sono globose, e talvolta a-
» cuminate all'apice, e soltanto nei casi di coincidenza, quando
» due o più di esse riunitesi formano una sola cavità, appariscono
» larghe e depresse: ma da questa circostanza medesima rilevasi in-
» teressare lo strato sottoposto alla cuticola, ed avere una sola cavi-
» tà, e non già come il vaiuolo poggiare nel reticolo malpighiano,
» ed essere la pustola divisa in molti cavi non comunicanti tra loro.

» Allorchè rare sono queste pustole la febbre cessa, ed eccetto
» la molestia della cute, e lievi sintomi gastrici, nel rimanente gli

» incomodi sono di niun conto. Ma quando sono confluenti si ma-
» nifesta una specie di gonfiore soprattutto nel viso con edema pal-
» pebrale, che tiene gli occhi chiusi e quasi infossati.

» Dal sesto al settimo della malattia, terzo dell' eruzione, le
» pustole divengono alquanto abbassate, tuttavia globose, limpide,
» senza quel cercine rilevato che suol cingere le pustole vaiuolose.
» I sintomi sono gli stessi, e massimo il gonfiore e le sofferenze in
» coloro che portano pustole confluenti.

» Dal settimo all' ottavo della malattia, quarto dell' eruzione il
» centro della pustola mostrasi oscuro, il che mentisce un falso
» ombelicamento, ma le sofferenze cessano interamente in coloro
» che hanno rare pustole, scemano notabilmente in quei che le por-
» tano confluenti. I sintomi febbrili sono assai più miti, l' ingom-
» bramento della testa cessato, dissipata l'irritazione delle mucose,
» mancata la febbre secondaria.

» Dall' ottavo al nono giorno le pustole rare sono convertite in
» piccole squame oscure e quelle confluenti sembrano disseccarsi ir-
» rigidirsi. Nel dì seguente compiuto è il disseccamento, cessati i
» sintomi febbrili, nè altro soffresi da coloro che portano l' eruzio-
» ne confluente, se non la molestia di vedere ricoperto tutto il cor-
» po da uno strato squamoso e duro, che addolentisce colla pressione
» la cute sottoposta, e che portasi per varî giorni, e spesso fa d'
» uopo ungerlo con sostanze grasse per ammollirlo e distaccarlo.

» Dall' undecimo al duodecimo giorno la crosta prodotta dalle
» pustole rare distaccasi, e la cute sottoposta apparisce senza ero-
» sione ed intatta, e solo rosso-oscuro è il sito pel distruggimento
» della cuticola. Questo punto rosso scomparisce a misura che la
» parte si va ricoprendo di un novello epiderme. Ma nei casi di con-
» fluenza lo strato squamoso vassi distaccando dal termine della se-
» conda, e nel corso della terza settimana. L' esteso consumo della
» cuticola lasciavi numerose macchie con piccole rilevatezze dure,
» del colorito della cute, senza erosione, senza cicatrici, senza
» quelle bruttezze solite conseguenze del vaiuolo. Fra quattro o più
» settimane dissipansi anche queste tracce della sofferta eruzione,
» senza alcuna marca superstite.

» Esaminando diligentemente questa malattia apparisce chiaro
» la sua differenza dal vaiuolo. Manca la forma pustolosa fin dal

» principio, manca l'ombelicamento, manca la suppurazione, manca
» la febbre secondaria, manca l'odore specifico vaiuoloso, manca
» l'erosione della cute. Allorquando essa è discreta la sua natura
» apparisce chiara agli occhi più volgari, ma non così quando è
» confluente. Quell'occhio superficiale e leggiero quel giudizio pron-
» to ed arrischiato, onde il volgare esamina i fatti, la fanno nel
» primo momento dichiarare per vaiuolo. E quando nella seconda
» settimana chiare appariscono le modificazioni e le diversità, non
» si bada o non si avverte, o non si ha la generosità di confessare
» lo sbaglio e rettificare il giudizio. Una medela rinfrescante, dol-
» cemente diaforetica, e spesso soltanto negativa vince agevolmen-
» te gl' incomodi della malattia eruttiva.

» Nondimeno in alcuni paesi di provincie questa innocente for-
» ma morbosa ha immolato qualche vittima fra le persone del basso
» popolo, e ciò non per indole del morbo, ma per la poca custo-
» dia, e le privazioni di una estrema miseria, e soprattutto per le
» complicazioni gastriche o tifoidi, nelle variazioni atmosferiche
» delle stagioni autunnali o vernali, così gravi per infelici, cui
» manca un pane per alimentarsi, un vestito per custodirsi dal fred-
» do, ed a cui un sudice strame è il solo conforto in un tetto u-
» mido, e non riparato dall'azione dell'aria.

» Firmati. *Comm. Cosmo M. de Horatiis. Cav. Lionardo*
» *Santoro. Franco Rosati. Luigi Laruccia. Vincenzio Lanza.*
» *Tommaso Bonparola. Cav. Benedetto Vulpes. Gennaro An-*
» *dria. Nicola Melorio. Giovanni Fusco. Niccola de Simone.*
» *Cav. Salvatore de Renzi.*

» *Dichiarazione del Real Istituto Centrale Vaccinico del Regno.*

» Il Reale Istituto Centrale Vaccinico del Regno ha osservato
» da molto tempo sostenersi nella nostra Città una pratica relativa
» alla Vaccinia, la quale comunque inutile ed anche pericolosa, può
» d'altronde supporsi essere riconosciuta utile dall' Istituto medesi-
» mo, e per tal motivo onde il silenzio non abbia ad interpetrarsi
» come annuenza o almeno tolleranza, ha stimato suo dovere di
» manifestare intorno a ciò il frutto della sua lunga esperienza.

» È opinione di taluni che il pus Vaccino possa immischiarsi
» con altri germi e rimanerne contaminato, e ad evitare questo pre-

» teso avvenimento, propongono di depurare l' umor vaccinico fa-
» cendolo passare dall' uomo alla vacca, e dalla vacca all' uomo, la
» qual cosa suppone due fatti nè veri nè appoggiati su di alcuna
» esperienza positiva.

» L' Istituto vaccinico fin dal 1810, sotto la presidenza dell' il-
» lustre Cotugno, facendo tesoro dei fatti raccolti in otto anni, ma-
» nifestò il suo parere intorno all' una ed all' altra presunzione, e
» dimostrò con prove numerose la immescibilità del virus Vaccino
» con altri umori morbosi. Vennero allora riportate molte osserva-
» zioni eseguite da uomini probi ed istruiti, con le quali si prova
» che l' umor vaccinico non è stato contaminato dallo stesso conta-
» gio del vajuolo naturale nè dalla scarlatina, dal morbillo, dalla
» scabbia, dalla miliare, o dal vizio erpetico infantile, e soggiun-
» sero valide ragioni per dimostrare che il preteso depuramento della
» retro-vaccinazione era senza effetto per lo scopo che si proponeva
» e dannosa nel fatto.

» Trentaquattro anni sono trascorsi dopo tal epoca, e l' Istituto
» Centrale, che ha avuto per Socî i principali medici della Città e
» ch' è stato rappresentato nel Regno da uomini probi ed istruiti,
» non ha raccolto un solo nuovo fatto che avesse potuto contradire
» la sua prima sentenza. Cosicchè in varie occasioni ha manifestato
» la fallacia della opinione che riguarda la mescibilità dei germi mor-
» bosi, attribuendola a leggerezza, a pregiudizio, a smania di no-
» vità, e ad ignoranza.

» Posto ciò rimaneva di per se provata la inutilità di passare
» l' umore dall' uomo alla vacca e dalla vacca all' uomo con lo sco-
» po di depurarlo. Credendo sufficiente la sua protesta pubblicata fin
» da 34 anni, ha guardato con semplice indegnazione coloro che
» profittando della volgare credulità si avvalevano di questa pratica
» come mezzo di guadagno, e taluno forse anche contro la sua co-
» scienza. Ma poichè ora ha veduto che per le tendenze scettiche
» le quali hanno sventuratamente invaso lo spirito di molti, si è
» cominciato a rimettere in questione ciò che pareva definitivamente
» e per sempre giudicato, il Reale Istituto ha creduto suo dovere
» di manifestare al pubblico, con la franchezza ed autorità a lui
» concessa dalla lunga esperienza, dal gran numero de' fatti, dal
» senno e dalla probità dei suoi Componenti, che egli riprova que-

» sta pratica non solo come inutile, ma anche come pericolosa. Par-
» lando alla generalità, e trattandosi di cose sperimentali, il Con-
» sesso trascura le sue ragioni scientifiche e si limita a protestare
» pubblicamente:

» 1. Che il virus vaccino non porta seco alcuna altra labe, nè
» di contagi acuti, nè di malattie croniche defedanti, e virulenti,
» come sifilide scrofola tigna, ec. nè è capace di contaminarsi, il
» che è provato da osservazioni innumerevoli, e dall'analisi de' po-
» chi fatti da altri pregiudicatamente osservati, e su dei quali si era
» poggiata l'opinione di chi pensa in modo contrario.

» 2. Che nel nostro Regno una sol volta si è scoverto il Cow-
» pox nelle vacche e trasmesso all'uomo, e ciò fu nel 1838 in Troja
» nella Capitanata, e quindi tutte le volte che si è annunziato in
» Napoli e si annunzia esservi una vacca provveduta di pustole, non
» deve credersi trattarsi di vero Cow-pox originario, ma bensì di
» semplice trasmissione di umore dall'uomo alla vacca.

» 3. Che questo mezzo non accresce niuna efficacia al pus, nè
» lo depura, ma soltanto gli fa perdere la sua qualità benigna, e
» quella mitezza che avea acquistato *umanizzandosi*, ricevendo da
» ciò un' impronta di *eterogeneità*, per la quale insorge in molti
» casi più violenta infiammazione locale, ardita la febbre seconda-
» ria, forte l'ingorgo ghiandolare, larghe e profonde le erosioni
» ulcerose, le quali cose tutte dagli interessati, e dai creduli sono
» attribuite falsamente a maggior attività del pus.

» 4. Che il pus vaccino fu rinnovato in Napoli dal Cow-pox
» spontaneo, come si è detto, preso nel 1838 dalle vacche dei fra-
» telli Varo di Troja nella Capitanata, lo è stato novellamente nel
» 1841 col Cow-pox spedito da Berlino dal Cav. Bremer Consiglie-
» re di stato del Re di Prussia, e lo è stato anche per la terza volta
» nel 1842 col pus spedito dalla Società Jenneriana di Londra.

» 5. Che il miglior modo infine da eseguire la vaccinazione è
» quello di attingere l'umore da pustole regolari di valido bambi-
» no dal 6 al 7 giorno dell'innesto. Qualunque età, e qualunque
» stagione è opportuna per eseguire questa innocente operazione.

» Firmati — *Comm. Cosmo M. de Horatiis Presidente*: *Cav.*
» *Lionardo Santoro*, *Vincenzio Lanza*, *Cav. Benedetto Vulpes*,
» *Franco Rosati*, *Giovanni Fusco*, *Cav. Nicola Melorio*, *Gen.*

» *naro Andria, Tommaso Bonparola, Nicola de Simone, Lui-*
» *gi Laruccia, Cav. Salvatore de Renzi, Segretario Perpetuo* ».

L' Intendente

Il Segretario Generale — *Marchese di Spaccaforno.*

Domenico Lopane.

A' Sig. Sottintendenti, Sindaci e Vaccinatori della Provincia.

(*1.° Uffizio — 1.° Carico*)

Circa le patenti da rilasciarsi ai navigli.

Salerno 2 Aprile 1845.

Signori

Il Soprintendente generale di salute con circolare del 9 novembre 1842 da me comunicata alle SS. LL. in data del 12 dello stesso mese num. 6958 inculcò alle deputazioni sanitarie un' accurata vigilanza nell' uscita de' navigli dalle rispettive marine, all' uopo prescrivendo che una visita si praticasse sulle imbarcazioni e non si rilasciassero le debite patenti che nel momento della partenza del legno.

Ora con altro foglio del 18 gennaio decorso lo stesso Soprintendente, attesi alcuni inconvenienti avvenuti in una marina del regno, mi ha premurato a disporre che le deputazioni suddette si mettano di accordo con i capitani de' porti, e stabiliscano di non rilasciarsi i biglietti di sortita alla semplice domanda de' padroni di navigli, quando il tempo contrario non permette la di loro partenza; e che i deputati sanitarî consegnino la patente allorchè i capitani stessi rilasciano i cennati biglietti.

Partecipo questi provvedimenti alle SS. LL. per lo esatto adempimento.

L' Intendente

Il Segretario Generale — *Marchese di Spaccaforno.*

Domenico Lopane.

A' Sig. Sottintendenti, Sindaci e Deputati di salute della Provincia.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA DEL PRINCIPATO CITERIORE.

Letta e discussa in Consiglio d'Intendenza la deliberazione del decurionato di Corleto de' 4 aprile 1844, con la quale si propongano i seguenti cinque articoli addizionali al regolamento di polizia urbana e rurale.

» Art. 1.°

» Chiunque usurpasse terreno delle pubbliche strade, o le di-
» vergesse dalle loro direzioni è soggetto per la prima volta alla multa
» di carlini dieci, ed in caso di recidiva da ducati due a sei a be-
» nefizio della Cassa Comunale oltre la rifazione de' danni.

» Art. 2.°

» È proibito a qualunque proprietario formare de' fossi laterali
» alle pubbliche strade, alterandole, o restringendole, e costruirvi
» mura adiacenti per le stesse vedute se prima non sarà osservato
» dal primo Eletto, onde così non restino defraudati i vantaggi pub-
» blici, nè vengano eseguite le usurpazioni. I contravventori saran-
» no puniti colla multa di carlini ventinove a benefizio anche della
» Cassa Comunale.

» Art. 3.°

» I mugnai nel macinare il grano, ed altri cereali debbono u-
» sare tutta la diligenza, ed adoperare tutte quelle regole, che dal
» mestiero vengono dettate, acciò la farina non venga arenosa, e
» per conseguenza il pane di cattiva qualità che tanto nuoce alla
» pubblica salute. I contravventori sono soggetti alla multa di car-
» lini cinque a ventinove.

» Art. 4.°

» È interesse generale che in ogni mulino vi sia una stadera,
» onde evitare le frodi. È proibito dunque di macinare i cereali, e
» qualsivoglia genere se prima non vengono sottoposti al peso; co-
» me lo debbono essere dopo macinati per indi farsene la consegna
» agli avventori. Il diritto della mulitura sarà riscosso all'infuori del
» genere macinato. Sarà tollerata la differenza sino a mezzo rotolo
» in meno del genere per ogni peso della farina, e ciò a ragione
» dello sfreddo. Se eccede un tal peso dovrà compensarsi, ed il con-

» travventore sarà soggetto alla multa di carlini cinque per la prima » volta, e se è recidivo sino a carlini ventinove.

» Art. 5.°

» I venditori de' generi commestibili non potranno esercitare il » loro mestiere se prima non abbiano fatto obbligo presso la Can- » celleria Comunale di farne lo spaccio al pubblico, e mantenere » una provista per una quantità determinabile a prudenza del Sin- » daco, e del primo Eletto, sotto la penale in caso di mancanza di » una multa non più di carlini ventinove la prima volta, e nella se- » conda volta oltre della multa di essere ribadita la bottega. Del » pari sarà applicabile la multa anzidetta ove vi siano de' venditori, » i quali non abbiano l' obbliganza di sopra enunciata.

Approva l' aggiunzione de' sopratrascitti articoli con le seguenti modificazioni.

Art. 1.° Si faccia la seguente giunta.

» Quantevolte però l' usurpato ascenda, per valutazione fattane » dal perito, alla somma di ducati 6 ». Essendo maggiore, giudicherà del fatto il Consiglio d' Intendenza.

Art. 5.° Si tolga il ribadimento della bottega.

Quindi ne ordina la pubblicazione ed esecuzione in adempimento del prescritto nell'art. 279 della legge de'12 dicembre 1816.

Salerno 3 Aprile 1845.

L'Intendente

Marchese di Spaccaforno.

Il Segretario Generale

Domenico Lopane.

(*1.° Uffizio — 1.° Carico*)

D. Pasquale Atenolfi è nominato Vice Console di Svezia e Norvegia in Salerno.

Salerno 4 Aprile 1845.

Signori

In data del 1.° dello scorso mese mi è pervenuta dal Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni la seguente Ministeriale:

» Signor Intendente — Con Real Rescritto del 20 del p.° p.° » mese il Real Ministero degli Affari Esteri mi ha partecipato es- » sersi degnata Sua Maestà permettere che fosse munita di esecuto- » ria la patente con la quale è stato nominato a Vice Console di » Svezia e Norvegia in Salerno D. Pasquale Atenolfi de' Marchesi » di Castelnuovo.

» Io glielo fo conoscere incaricandola a disporre da sua parte » che il suddetto Atenolfi sia riconosciuto nella qualità indicata ».

Comunico ciò alle SS. LL. pel corrispondente adempimento di loro parte.

L' Intendente

Il Segretario Generale — *Marchese di Spaccaforno.*

Domenico Lopane.

A' Sig. Sottintendenti, e Sindaci della Provincia.

GIORNALE
DELLA INTENDENZA
DEL
PRINCIPATO CITERIORE.

Anno 1845. N. 5. 20 Aprile.

PARTE PRIMA

Leggi — Decreti — Rescritti — Regolamenti Sovranamente approvati.

Decreto che stabilisce il giorno della riunione de' Consigli Distrettuali e Provinciali.

Napoli 3 Aprile 1845.

UNIVERSITA' DI SALERNO
EC. COMM. E GIURISPR. BIBLIOTECA

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduti gli articoli 31 e 48 della legge de' 12 Dicembre 1816;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ARTICOLO PRIMO.

I Consigli distrettuali in tutte le Provincie di qua e di là del Faro sono convocati pel giorno 25 del corrente mese di Aprile. Le

loro sessioni non potranno durare più di 15 giorni.

I Consigli generali saranno riuniti il 15 Maggio e chiusi non più tardi del 5 Giugno.

ART. 2.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino
del Consiglio de' Ministri

Il Ministro Segretario di Stato
degli affari interni

Firmato, NICCOLA SANTANGELO. Firmato, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

Per certificato conforme
Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

Per copia conforme
Il Ministro Segretario di Stato degli affari interni
Firmato, NICCOLA SANTANGELO.

Decreto contenente la nomina dei Presidenti ai Consigli Distrettuali.

Napoli 3 Aprile 1845.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

VEDUTO l' articolo 89 della legge de' 12 Dicembre 1816;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ARTICOLO PRIMO.

Nominiamo per le sessioni del corrente anno:

A Presidente del Consiglio Distrettuale di Salerno — D. Paolo Maria Galdieri.

di Sala — D. Pasquale Castrataro.

di Campagna — Marchese D. Giuseppe Mauro.

di Vallo — Marchese di Castelnuovo D. Fulvio Atenolfi.

ART. 2.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino
del Consiglio de' Ministri

Il Ministro Segretario di Stato
degli affari interni

Firmato, NICCOLA SANTANGELO. Firmato, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

Per certificato conforme

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio de' Ministri

Firmato, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

Per copia conforme

Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni

Firmato, NICCOLA SANTANGELO.

Decreto col quale vengono nominati i novelli Consiglieri Distrettuali.

Napoli 4 Aprile 1845.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

"VEDUTI gli articoli 124 e seguenti della legge de' 12 Dicembre 1816, riguardanti la rinnovazione periodica annuale della quarta parte de' Consigli generali e distrettuali;

Vedute le proposte de' Decurionati discussi da' rispettivi Intendenti e Consigli d'Intendenza, a' termini dell'art. 128 della citata legge;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue:

ARTICOLO PRIMO.

Sono nominati a' Consigli distrettuali di

Salerno — D. Domenico Sparano per Pugliano: D. Nicola Galiani per Montoro Superiore, e D. Giuseppe Mauro per Vietri in luogo di D. Agostino Gervasio, D. Giuseppe Prota e D. Gennaro Cesaro.

Sala — D. Giacomantonio Boezio per S. Arsenio, D. Onofrio Macchiaroli per Diano, e D. Nicola Buonomo per Atena in luogo di D. Gio: Paolo Solimene, D. Francesco Pellegrino e D. Diego Ferri.

Campagna — D. Tommaso Tozzi per Buccino, D. Francesco Rizzo per Castelluccia, e D. Giuseppe de Marco per Capaccio in luogo di D. Nicola Ivone, D. Luigi Guerdile e D. Antonino Gibboni.

Vallo — D. Paolo della Cortiglia per S. Mauro Cilento, D. Francesco Saverio Rossi per Castellabate e D. Giuseppe Antonio Lombardi per Lustra in luogo di D. Giuseppe Marra, D. Felice Magno e D. Vincenzo Coppola.

ART. 2.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino
del Consiglio de' Ministri

Il Ministro Segretario di Stato
degli affari interni

Firmato, NICCOLA SANTANGELO. Firmato, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

Per certificato conforme

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio de' Ministri

Firmato, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

Per copia conforme

Il Ministro Segretario di Stato degli affari interni

Firmato, NICCOLA SANTANGELO.

Decreto riguardante la nomina dei Consiglieri generali della Provincia.

Napoli 10 Aprile 1845.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduti gli articoli 124 e seguenti della legge de' 12 Dicembre 1816 riguardanti la rinnovazione periodica annuale della quarta parte de' Consigli generali e distrettuali;

Vedute le proposte de' Decurionati discussa da' rispettivi Intendenti e Consigli d' Intendenza, a' termini dell' articolo 128 della citata legge;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ARTICOLO PRIMO.

Sono nominati al Consiglio generale della Provincia di Principato Citeriore

D. Biagio Guerritore per Pagani.

D. Pasquale d' Auria per S. Giorgio.

D. Francesco Saverio Tisi per S. Cipriano.

Cavalier D. Clemente Citarella per Majori.

D. Gerardo Caracciolo per Vietri
in luogo di

D. Carmine Zottoli.

D. Guido Mezzacapo.

D. Gennaro Napoli.

D. Andrea Genoino.

D. Domenico Origo.

ART. 2.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino
del Consiglio de' Ministri

Il Ministro Segretario di Stato
degli affari interni

Firmato, NICCOLA SANTANGELO. Firmato, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

Per certificato conforme

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

Per copia conforme

Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni
Firmato, NICCOLA SANTANGELO.

INTENDENZA
della Provincia
del
PRINCIPATO CITERIORE.

(2.° *Uffizio* — 1.° *Carico*)

Rede Rescritto che contiene le Sovrane risoluzioni su i voti del Consiglio Provinciale.

Salerno 19 Aprile 1845.

Signori

S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni in data del 9 di questo mese mi ha comunicato per l'organo del 2.° Ripartimento il seguente Sovrano Rescritto che riguarda le Sovrane risoluzioni sui voti del Consiglio provinciale.

» S. M. il Re si è degnata prendere contezza de' voti manifesta-
» ti da cotesto Consiglio provinciale nell' ultima sessione; e sui me-
» desimi ha emanato le seguenti sue Sovrane risoluzioni.

» 1.° Il Consiglio provinciale veduto il debito della Provincia
» verso l'appaltatore de Rosa, e messi a calcolo i debiti che essa ha
» per altre opere e le spese future da farsi per le stesse ha doman-
» dato un prestito di D. 100mila dalla Tesoreria generale affine di
» essere aiutata alla soddisfazione degli obblighi ed al proseguimento
» delle nuove spese.

» S. M. si riserba di risolvere sopra questa domanda, viste an-
» che le circostanze della Tesoreria generale.

» 2.° Ella manifestò al Consiglio provinciale varie sue idee di ri-
» duzioni, le quali pensò di potersi fare nelle spese della Provincia;
» ed il Consiglio provinciale avendo presenti le Sovrane risoluzioni con
» le quali erano state per lo passato autorizzate le dette spese, e pon-
» derando l'utile e gl'inconvenienti che potrebbero sorgere da tali no-
» vità ha manifestato parere diverso dal suo.

» S. M. si riserba le sue risoluzioni.

» 3.° Il Consiglio provinciale ha sollecitato i provvedimenti per-
» chè la costruzione della strada sulla costa di Amalfi sia fatta prose-

» guire ponendosi termine alle quistioni tra la Deputazione delle opere » pubbliche, e l' Ingegnere.

» S. M. ha dato le sue provvidenze all'oggetto, e attende il la- » voro della Commessione incaricata di definire le quistioni suddette.

» 4.° Il comune di Agerola domandava la costruzione di una » strada da esso comune a Castellammare: ed il Consiglio provinciale » ha votato che tale strada sarebbe d' interesse comunale.

» S. M. vuole che Ella faccia conoscere quanta spesa sarebbe » necessaria per una strada cavalcabile fra Agerola, e Castellammare.

» 5.° Il Consiglio provinciale ha chiesto l' abolizione delle tasse » che si esigono all'entrata ed all'uscita degli animali nelle fiere, pro- » ponendo invece che si ponessero altre tasse nei comuni men con- » trarie all' instituzione delle fiere.

» S. M. ha risoluto che Ella inteso il Consiglio provinciale nella » prossima sessione indichi di qual dazio s'intenda parlare; dappoichè » le leggi amministrative non riconoscono altro dazio che quello di » consumo nei comuni. Ove per abuso altri dazi si esigono, Ella deve » impedirne la riscossione. Il di lei rapporto sopra tutto ciò verrà indi » da me rassegnato a S. M. che l'attende per le diffinitive risoluzioni.

» 6.° Il Consiglio provinciale manifestava i suoi voti per lo bo- » nificamento dell' agro di Policastro.

» Si è già provveduto su questo voto, essendosi anche liberato » un acconto pe' lavori.

» 7.° Il Consiglio provinciale considerando che la Provincia man- » chi di fondi per istituire una nuova scuola d' arti e mestieri, ha » proposto in qual modo creda potersi meglio ordinare l'insegnamento » teoretico e pratico nell' Ospizio di S. Ferdinando.

» S. M. ha comandato di rassegnarsele un particolare rapporto » sull' obbietto.

» 8.° Similmente S. M. ha ordinato che se le presenti uno spe » ciale rapporto sulle proposizioni del Consiglio provinciale tendenti a » procurare un bonificamento del bacino del Sele.

» 9.° Il Consiglio distrettuale di Sala ha domandato l' abolizione » del dazio finanziero sul macino: su di che il Consiglio provinciale » ha detto non poter deliberare.

» S. M. trova irregolare la proposizione del primo, e saggia la » risoluzione del secondo.

» 10.° Il Consiglio provinciale ha manifestato il voto di non do-
» vere la Provincia sia per legge, sia per le sue particolari circostan-
» ze, contribuire alla rifazione del basolato della strada interna del
» comune di Cava.

» S. M. si uniforma al voto. Ella intanto provvederà acciò il
» Comune a misura de' suoi mezzi ottenga la chiesta rifazione contri-
» buendovi per la parte che la legge mette a carico di esso.

» 11.° Il Consiglio provinciale ha domandato la sanzione di una
» legge la quale prescriva che le sentenze de' sindaci sieno suscettive
» di ricorso presso i Consigli d' Intendenza per le pronunziazioni ap-
» pellabili.

» S. M. ha ordinato che si solleciti il Ministro Segretario di Stato
» di Grazia e Giustizia a manifestare il suo parere sopra simil voto
» altra volta comunicatogli.

» 12.° Il Consiglio provinciale ha chiesto che sia approvata un
» imposta di D. 10mila sul comune di Salerno per incominciar l' o-
» pera del suo porto, facendovi contribuire tutti i paesi marittimi
» del Regno.

» S. M. rescrive quest' opera non poter essere che comunale, e
» quindi aversi a fare col danaro che vi si potrà destinare dal Comu-
» ne. Sarà intanto sollecitata la Direzione generale de' ponti e strade
» a formare il disegno dell' opera.

» 13.° Il Consiglio provinciale ha chiesto che si sollecitassero le
» opere intraprese a carico della Tesoreria generale e specialmente il
» ponte pel torrente Lasa; ed ha creduto non ben diretta, nè fatta la
» strada di Vietri.

» Nel real nome comunicherò tutto ciò a S. E. il Ministro delle
» Finanze, appartenendo le dette cose alle attribuzioni di lui.

» 14.° Si è domandato dal Consiglio provinciale la fondazione di
» un collegio gesuitico in Vallo; e ciò sulla inchiesta di quel Consi-
» glio distrettuale, il quale proponeva destinarsi a quest' opera il Con-
» servatorio di S.ª Caterina colla rendita appartenente ad esso.

» S. M. ha ordinato che Ella, ed il Consiglio generale degli O-
» spizî manifestino avviso sopra ciò.

» 15.° Il Consiglio provinciale ha manifestato il voto

» 1.° di dichiararsi distrettuale lo spedale di Eboli, facendo con-
» tribuire a' rimanenti comuni del Distretto altri D. 500 l' anno da

» ripartirsi fra quelli; con che debba lo stabilimento mantenere sem-
» pre 20 letti, come vien prescritto dai regolamenti, da potersi in
» caso di necessità, compensate l'epoche in cui non avvi tanto con-
» corso, elevare fino a 50 il numero di essi, e mano mano progre-
» dire sempre all'immegliamento.

» 2.º di trasferirsi lo spedale nel soppresso convento de' Paolotti,
» che appartiene in dominio diretto ai PP. della Trinità della Cava,
» ed in dominio utile agli eredi Motta per l'annuo canone di D. 48
» al che consentono i padroni diretti, mediante il pagamento di D. 600
» all'enfiteuta per le migliorie fatte.

» 3.º di ordinarsi un ratizzo straordinario sui comuni del Di-
» stretto di D. 1000 per lo pagamento de' cennati D. 600, e per le
» spese di primo stabilimento nel nuovo locale.

» S. M. ha ordinato che Ella ed il Consiglio generale degli O-
» spizî tengano in conto questo voto, proponendo con sollecito rap-
» porto come si possa eseguirlo.

» 16.º Il Consiglio distrettuale di Campagna ha domandato la co-
» struzione di una via da Campagna ad Acerno a spese di essi Co-
» muni, de' proprietarî delle selve limitrofe, e ancora della provincia.
» Ed il Consiglio provinciale ha dichiarata l'opera in vero utilissima
» ma di ragion comunale.

» Vuole S. M. che Ella senta sopra ciò i decurionati de' Co-
» muni interessati ed il Consiglio dell'Intendenza, trasmettendo le
» carte e proponendo l'occorrente.

» 17.º Il Consiglio provinciale ha raccomandato la proposta della
» costruzione di una strada dalle due Piaggine per Laurino, Campo-
» ra, Stio, i due Magliano, Capizzo e Monteforte a Cicerale per con-
» giungere le due strade di Calabria e di Vallo, destinandosi per tale
» opera i fondi che potranno sopperire i Comuni interessati, e le offer-
» te volontarie dei cittadini.

» S. M. ha rescritto che Ella inviti a deliberare i decurionati
» de' Comuni interessati, e trasmetta le carte accompagnate dal suo av-
» viso, e da quello del Consiglio dell'Intendenza.

» 18.º Il Consiglio provinciale ha opinato doversi sentire le de-
» liberazioni de' decurionati interessati alla costruzione di una strada
» dal Fortino, nella strada regia delle Calabrie, al Comune di Sapri
» sul mare, per vedere se abbiano mezzi a fare quest'opera; o se vo-

» gliono costruirla col prodotto di una nuova sovrimposta di un grano » addizionale alla contribuzione fondiaria stabilita ne' rispettivi territorî, e da durare fino a che sia bisogno.

» S. M. ha risoluto che si secondi il voto del Consiglio provinciale, e che Ella con suo rapporto faccia conoscere il suo avviso » e quello del Consiglio dell' Intendenza, trasmettendo le deliberazioni de' decurionati.

» 19.° Il Consiglio provinciale ha opinato che i fondi addetti pel » mantenimento de' projetti fossero uniti in unica cassa centrale, e da » essa distribuiti alle varie Commessioni amministrative comunali.

» S. M. rescrive che non può alterarsi quanto è prescritto per » le spese di mantenimento de' projetti col real decreto de' 21 settembre 1826.

» 20.° Il Consiglio provinciale conoscendo le quistioni insorte col » Signor Cottin imprenditore del ponte di ferro da costruirsi sul Sele » manifestò varî pareri sui modi da venire a una conciliazione buona » agl' interessi della Provincia, e di lui medesimo.

» S. M. vuole che Ella faccia conoscere al Consiglio provinciale » quanto è già stato stabilito di accordo col Signor Cottin su le proposizioni del Consiglio degl' ingegneri di ponti e strade. E vuole » pure la M. S. ch' Ella nel tempo stesso faccia conoscere l' esecuzione data per parte sua alle disposizioni di già comunicatele; non che » lo stato in cui si troveranno i lavori all' epoca della riunione del » Consiglio provinciale.

» 21.° Il decurionato di Roccadaspide ha proposto la costruzione » di una strada da Roccadaspide a Capaccio mediante il prodotto di » una sovraimposta di due grani addizionali alla contribuzione fondiaria pel territorio di nove Comuni interessati all' opera.

» S. M. ha risoluto che Ella secondando il voto espresso sopra » ciò dal Consiglio provinciale, inviti i decurionati di tutti i Comuni » interessati a deliberare sulla proposta: proporrà quindi l' occorrente » trasmettendo esse deliberazioni e facendo conoscere il parere del Consiglio dell' Intendenza.

» 22.° Il Consiglio provinciale ha proposto di stabilirsi in ogni » capoluogo di Distretto una scuola di Ostetricia affidata al medico condottato, facendosi uso in essa del Catechismo del Dottor Zarlenga.

» Sopra questo voto sarà chiesto l'avviso della Giunta di Pub-
» blica Istruzione.

» 23.° Il Consiglio provinciale ha sollecitato i provvedimenti in-
» torno alle modificazioni proposte altra volta pet l' amministrazione
» de' monti frumentarî.

» Per provocarsi le risoluzioni diffinitive attendonsi all' oggetto
» i voti degli altri Consigli provinciali del Regno.

» 24.° Si è chiesto dal Consiglio provinciale che per incoraggiare
» le fabbriche di carte della costiera di Amalfi tutte le Segreterie Reale
» di Stato dovessero servirsi delle carte prodotte in esse fabbriche.

» Non si possono accordare cotali privative, nè prescrivere limiti
» al bisogno e all' uso che si ha nelle officine pubbliche e nei Reali
» Ministeri; in mentre che la libera concorrenza d' altra parte eccitando
» l' emulazione, fa sempre migliorare i lavori delle manifatture.

» 25.° Il Consiglio provinciale ha raccomandato una domanda di
» aumentarsi il dazio sui chiodi provenienti dall' estero, affine d' in-
» coraggiare nei comuni del Regno la fabbrica di tali arnesi.

» S. M. permette che su ciò sia inteso il parere del Reale Isti-
» tuto d' incoraggiamento.

» 26.° Il Consiglio provinciale ha proposto i seguenti mezzi a
» raccogliersi per fondare un monte di pegni in ciascun capoluogo
» di Distretto:

» *1.°* Le somme che potrebbero prelevarsi da' fondi di elimosine;

» 2.° I fondi di beneficenza addetti a maritaggi delle donzelle;
» fino a che la sorteggiata non passi a marito;

» *3.°* I fondi di cassa de' luoghi pii e delle Congreghe disponibili;

» *4.°* Le sovvenzioni settimanili o mensuali de' proprietarî dei
» Distretti;

» *5.°* Prestiti per parte de' Comuni che ne abbiano i mezzi;

» *6.°* Di affidarsene l'amministrazione alle Commessioni ammini-
» strative di beneficenza del Comune capoluogo, affinchè siano rispar-
» miate molte spese di amministrazione.

» S. M. ha considerato che tutti gl' Intendenti sono stati inca-
» ricati di promuovere questi stabilimenti, proponendo all' uopo i
» fondi necessarî, a norma delle istruzioni avute, e co' risparmî i
» quali dai luoghi pii e dai Comuni si possono ricavare. Per questi
» impulsi e per le istruzioni dal Ministero date non pochi monti di

» pegni da qualche anno in qua sonosi istituiti, e arrecano certamente » quel gran bene, siccome mezzo indiretto, di diminuire l'usura, ed » aiutano ne' bisogni le classi più povere. Vuole quindi S. M. che » Ella tenga in conto il detto voto del Consiglio provinciale, e che » col Consiglio generale degli Ospizî Ella adoperi ogni cura per sod- » disfare alla pia domanda.

» 27.° Il Consiglio provinciale ha esposto essere necessità restau- » rarsi le stanze della G. Corte Criminale; ed ha proposto che dai » fondi ammessi nel 1845 sullo Stato discusso de' fondi delle opere » pubbliche provinciali per ispendersi in lavori ed in mantenimento » degli edifizî pubblici si prendano prima di tutto le spese bisogne- » voli per le dette restaurazioni.

» S. M. l' approva.

» 28.° Il Consiglio provinciale ha dichiarato di aver discusso e » trovato regolari i conti morali seguenti per l' esercizio del 1843:

» 1.° delle opere pubbliche provinciali,

» 2.° de' fondi provinciali,

» 3.° della strada della costiera di Amalfi,

» 4.° del bonificamento del Vallo di Diano,

» 5.° del Real Liceo,

» 6.° della Segreteria dell' Intendenza,

» 7.° della Società Economica,

» 8.° della Segreteria della Sotto Intendenza di Vallo,

» 9.° del mantenimento e rimpiazzo de' mobili del palazzo d' In- » tendenza,

» 10.° del mantenimento de' projetti,

» 11.° del Consiglio generale degli Ospizî.

» Riguardo al conto della Sotto-Intendenza di Sala il Consiglio » provinciale ha osservato che quello consisteva in un nudo notamen- » to di spese senz' alcun documento; quindi non si è creduto facol- » tato a discuterlo.

» S. M. approva il voto del Consiglio provinciale.

» Quindi Ella avrà cura di far riformare debitamente il conto » del mantenimento della Sotto-Intendenza di Sala: ed inoltre farà esi- » bire anco nella prossima sessione al Consiglio provinciale il conto » del mantenimento della Sotto-Intendenza di Campagna, non che i » conti del mobile di tutte le Sotto-Intendenze.

» 29.° S. M. approva la nomina dei seguenti Deputati delle opere » pubbliche provinciali Signor Marchese Genoino di Cava, D. Vin- » cenzo Nola e D. Michelangelo Bellelli, ed approva ancora la no- » mina dei seguenti altri Deputati giusta il voto del Consiglio pro- » vinciale:

» Per la speciale vigilanza della strada di Vallo
» D. Carlo Valente,
» Per assistere presso i Ministeri
» Il Principe d' Angri Doria,
» Per lo mobilio dell' Intendenza
» D. Carlo Bellotti
» D. Giovanni Centola } confermati,
» Per quello della Sotto-Intendenza di Campagna
» D. Giacomantonio Genovese
» D. Giacomo Campanile } confermati,
» Per quello di Sala
» D. Lorenzo Sabini
» D. Arcangelo Ferri } confermati,
» Per quello di Vallo
» D. Vincenzo Bellotti,
» Duca D. Orazio Marchese,
» Per la bonifica del Vallo di Diano
» D. Francesco Mele
» D. Arcangelo Ferri
» D. Giuseppe Spremolla } confermati,
» Per l' Orfanotrofio S. Ferdinando
» D. Carlo Bellotti confermato,
» D. Giovanni Centola,
» Presso l' Intendenza
» D. Gennaro Napoli,
» D. Andrea Torre,
» Per l' Istituto delle Fanciulle
» D. Giovanni Centola
» D. Filippo Rinaldi } confermati.

» 30.° S. M. approva che ai Signori D. Gaetano e D. Pietro Al- » fani adoperati per la trascrizione degli atti del Consiglio provinciale » siensi accordati in gratificazione i D. 60 proposti, e simile pe' D. 12

» proposti a favore de' tre uscieri che hanno assistito il Consiglio me-
» desimo.

» 31.° S. M. resta intesa con soddisfazione delle espressioni di lode
» compartiti dal Consiglio provinciale ai pubblici funzionarî.

» Nel Real Nome le partecipo tutte queste Sovrane risoluzioni,
» perchè Ella le comunichi al Consiglio provinciale ed ai Consigli di-
» strettuali nelle prossime loro riunioni; e perchè le esegua con esat-
» tezza e sollecitudine in tutte le parti che le riguardano, dandomi
» contezza dell' adempimento. — Napoli 9 Aprile 1845 — N. San-
» tangelo ».

L' Intendente

Il Segretario Generale — *Marchese di Spaccaforno.*

Domenico Lopane.

A' Sig. Consiglieri Provinciali e Distrettuali,
Sottintendenti, e Sindaci della Provincia.

N. B. In questo numero non si son comprese disposizioni Ministeriali o altri atti dell' amministrazione provinciale, che formano oggetto della 2.ª parte del giornale.

GIORNALE
DELLA INTENDENZA
DEL
PRINCIPATO CITERIORE.

Anno 1845. N. 6. 30 Aprile.

PARTE PRIMA

Leggi — Decreti — Rescritti — Regolamenti Sovranamente approvati.

Decreto relativo agli olii di Calabria che si trasportano in Gallipoli.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

VOLENDO mantenere il credito del caricatojo di Gallipoli, decaduto dal suo lustro per la miscela degli olii che colà s' immettono in cabotaggio;

Sulla proposizione de' nostri Ministri Segretarii di Stato degli affari interni, e delle finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ARTICOLO PRIMO.

Gli olii delle Calabrie che saranno portati in cabotaggio per la via di mare in Gallipoli, saranno immessi in posture e magazzini

separati, chiusi a tre chiavi, tenute una dal proprietario o raccomandatario, la seconda dal ricevitore della dogana, e la terza dal sindaco, per essere estraregnati dopo che i detti olii avranno acquistata la limpidezza dell'olio della provincia di Lecce.

ART. 2.

Per mantenere la buona fede tanto necessaria nelle transazioni commerciali, rimane stabilito che le spedizioni de' detti olii di Calabria da Gallipoli dovranno essere sempre accompagnate da un certificato di origine.

ART. 3.

I nostri Ministri Segretarii di Stato degli affari interni e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Napoli, il dì 12 di Dicembre 1844.

Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino
del Consiglio de' Ministri
Firmato, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

Il Ministro Segretario di Stato
degli affari interni
Firmato, NICCOLA SANTANGELO.

Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze
Firmato, FERRI.

Pubblicato in Napoli nel dì 15 di Febbrajo 1845.

Decreto riguardante la esecuzione de' sequestri e pegnoramenti nel concorso di più creditori.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

VEDUTI i titoli VII, VIII, IX, X del libro VI delle *leggi di procedura ne' giudizii civili* pe' sequestri e pegnoramento degli effetti e rendite di un debitore;

Volendo garantire vie maggiormente la pronta e parata esecuzione attribuita dalla legge a' titoli esecutivi, rimuovendo ogni ostacolo illegale in pregiudizio loro;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, *e decretiamo* quanto segue.

ARTICOLO PRIMO.

Gli atti di esecuzione non si arresteranno in alcun caso per sopravvegnenza di altro sequestro qualsivoglia, sia presso il debitore primitivo, sia presso i terzi sequestratarii.

In tal caso le procedure saranno continuate come per legge ad istanza del sequestrante più diligente, od anche del debitore sequestrato, perchè del prodotto del sequestro o del pegnoramento si faccia deposito nelle casse pubbliche.

ART. 4.

Il nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, ed il nostro Luogotenente generale ne' nostri reali dominii oltre il Faro sono incaricati, ciascuno per la sua parte, della esecuzione del presente decreto.

Napoli, il dì 12 di Febbrajo 1845.

Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino
del Consiglio de' Ministri
Firmato, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

Il Ministro Segretario di Stato
di grazia e giustizia
Firmato, NICCOLA PARISIO.

Pubblicato in Napoli il dì primo di Marzo 1845.

(*1.° UFFIZIO — 1.° CARICO*)

Lutto per la morte della Duchessa Elisabetta Michela di Nassau.

Salerno 30 Aprile 1845.

SIGNORI

Pel corrispondente adempimento trascrivo loro quì appresso un Real Rescritto comunicatomi dall' Eccellentissimo degli Affari interni pel 2.° Ripartimento in data del 12 marzo decorso.

» Per l' avvenuta morte della Duchessa Elisabetta Michela di » Nassau ha il Re ordinato che si prenda il lutto per due settima- » ne, la prima rigorosa e l' altra leggiera, da cominciare dal 12 » corrente mese.

» Nel Real Nome glielo partecipo per l' uso di risulta ».

L' Intendente
Marchese di Spaccaforno.

Il Segretario Generale
Domenico Lopane.

A' Sig. Sottintendenti, e Sindaci della Provincia.

(*1.° Uffizio*)

Reale Rescritto con cui si stabilisce che gli amministratori dei monti frumentarî, compiuto il periodo della loro carica, debbono tuttavia esercitarla fino all' effettivo possesso del successore.

Salerno 30 Aprile 1845.

Signori

L' Eccellentissimo degli affari interni in data del 12 dello scorso marzo, 5.° ripartimento, 1.° carico, nnm. 4748, mi ha comunicato il seguente Sovrano rescritto:

» L' Intendente di Chieti, attese le continue eccezioni che si pro- » ducevano da coloro che venivano nominati per amministratori dei » monti frumentarî, e che sovente facevano rimanere derelitte le » amministrazioni, propose di stabilirsi che gli amministratori dei » suddetti stabilimenti dovessero continuare nelle loro rispettive fun- » zioni sino alla regolare rassegna e possesso de' successori, sempre » sotto la garantia e responsabilità de' decurionati, a norma del real » rescritto a lui diretto a' 22 settembre 1838. Rimessa tale proposi- » zione all' esame della Consulta de' reali dominî di quà del Faro, » la medesima osservò:

» 1.° Ch' essendo i cassieri de' comuni e di beneficenza obbli- » gati di continuare nell' esercizio della carica, finchè non entrino » realmente in possesso i successori, ragion voglia che siano egual- » mente trattati gli amministratori de' monti frumentarî, dichiarati » dalla legge sezioni comunali; dapoichè sono applicabili anche a » quest' ultimi i motivi che dettarono quelle disposizioni.

» 2.° Che la carica di amministratore di un monte frumentario non può riputarsi dissimile dalle altre amministrazioni, essendosi stabilito, con parere della Consulta de' 4 maggio 1843 approvato da S. M., che un individuo il quale avesse esercitato una funzione qualunque amministrativa possa esentarsi per un dato tempo dall' accettare quella di amministratore di un monte frumentario a' termini del real rescritto de' 26 giugno 1826.

» 3.° Che a cagione del ritardo nascente dalle moltiplici eccezioni di coloro che vengono nominati amministratori de' monti frumentarî, sovente queste interessanti dipendenze si rimangono trascurate con gravissimo danno, sia delle medesime, sia dei poveri coloni, a cui favore trovansi stabilite.

» 4.° Finalmente che la Sovrana risoluzione del 22 settembre 1838 citata dal suddetto Intendente, avendo stabilito che i decurionati comunali rispondano del fatto degli amministratori de' rispettivi monti frumentarî, prova quanta cura il Real Governo metta nella regolare tenuta di queste utili istituzioni. Opinò quindi concordemente la Consulta suddetta prescriversi per regola generale che gli amministratori de' monti frumentarî dovessero, dopo esser giunti all' esercizio della loro carica, continuarvi tuttavia, fino al momento della consegna ed effettivo possesso de' loro successori sempre sotto la garenzia e responsabilità de' decurionati rispettivi. Il quale avviso, esaminato dalla Consulta generale, è stato adottato come suo proprio.

» Avendo rassegnato tutto ciò al Re N. S. nel Consiglio di Stato de' 27 del p.° p.° mese si è degnato approvare l' avviso della Consulta.

» Nel Real Nome le partecipo tal Sovrana risoluzione', per l' adempimento e per l' uso di risulta ».

Ed io lo fo noto alle SS. LL. perchè se ne curi la esatta osservanza.

L' Intendente

Il Segretario Generale — *Marchese di Spaccaforno.*

Domenico Lopane.

A' Sig. Sottintendenti Sindaci ed Amministratori de' Monti Frumentarî della Provincia.

PARTE SECONDA

Disposizioni Ministeriali — Circolari dell' Intendente — Atti dell' Amministrazione Provinciale.

(*1.° Uffizio — 1.° Carico*)

Il Signor D. Antonio Dominguez è nominato Console Spagnuolo nel Regno.

Salerno 30 Aprile 1845.

Signori

L' Eccellentissimo degli affari interni si compiacque parteciparmi, che con real rescritto de' 28 dicembre ultimo il Signor Cago Quinones de Leon era stato autorizzato a funzionare provvisoriamente da Console Spagnuolo nel Regno in rimpiazzo del Signor Barone Mattei, che a sua petizione avea cessato di avere l' incarico di viceconsole di Spagna in Napoli.

Ora il sullodato Eccellentissimo con ragguardevole foglio del 15 marzo decorso, 5.° Ripartimento, 1.° carico, Num.° 764, mi ha manifestato, che S. M. si è degnata permettere, che venga munita del regio *exequatur* la patente, con cui è stato nominato Console generale di Spagna nei reali dominî D. Antonio Dominguez, e che questi ha di già assunto le funzioni del suo impiego che provvisoriamente esercitavansi dal suddetto Signor Quinones de Leon.

Io quindi lo fo noto alle SS. LL. in continuazione della circolare impressa nel N.° 10 del giornale del 1844, affinchè il Signor Dominguez sia riconosciuto nella indicata qualità.

L'Intendente

Il Segretario Generale — *Marchese di Spaccaforno.*

Domenico Lopane.

A' Sig. Sottintendenti, e Sindaci della Provincia.

(*1.° Uffizio — 2° Carico*)

Salerno 30 Aprile 1845.

Signori

Nell' anno 1838 si pubblicò nel N.° 141 del giornale di questa Intendenza un regolamento sovranamente approvato risguardante le autorità, che nelle provincie possono avvalersi della corrispondenza telegrafica, e quelle cui debbono indirigersi i rapporti semaforici.

Ora S. E. il Ministro Segretario di Stato degli affari interni con suo onorevole foglio del 25 gennaio decorso, 2.° Ripartimento, ha fatto conoscere che S. M. avendo notato, che il disposto nell' art. 2.° (*) del citato regolamento non è rigorosamente osservato, sendo che talune autorità han fatto uso delle segnalazioni telegrafiche per oggetto di privato interesse, ha ordinato che la osservanza del detto articolo sia richiamata in pieno vigore.

Partecipo quindi alle SS. LL. questa sovrana disposizione, pel corrispondente esatto adempimento.

L' Intendente

Il Segretario-Generale — *Marchese di Spaccaforno.*

Domenico Lopane.

A signori Sotto-Intendenti, Commessario ed Ispettori di Polizia, Giudici Regj, e Sindaci della Provincia.

(*) Art. 2.° I capiposti Telegrafici sono chiamati responsabili della regolarità del servizio, e non debbono far trasmettere dal posto di propria residenza segnalazioni, che riguardar possano oggetti privati, e non di real servizio, nel primo caso dovendo rifiutarsi, ed esprimerne il motivo.

(*1.° Uffizio — 1.° Carico*)

Le deputazioni sanitarie debbono far pervenire nella cassa dell' Intendenza per mezzo de' cassieri comunali le somme che si introitano pe' diritti di ritoccate alle vecchie patenti.

Salerno 30 Aprile 1845.

Signori

Il Soprintendente generale di salute con suo foglio del 18 gennaio ultimo ha fatto osservare, che per la mancanza del procaccio presso molte sanitarie deputazioni di questa parte de' reali dominî non si possono dalle medesime pagare direttamente al cassiere di quella centrale amministrazione le somme che s' introitano per diritti di ritoccate alle vecchie patenti.

Mi ha perciò premurato a disporre che le deputazioni di questa provincia, alle quali non giunga il procaccio, versino mensilmente presso il rispettivo cassiere comunale le somme raccolte, ond'essere dallo stesso spedite alla cassa di questa Intendenza, che le farà poi pervenire nella Soprintendenza generale.

Comunico alle SS. LL. un tale provvedimento, per la esatta esecuzione di loro parte.

L' Intendente

Il Segretario Generale — *Marchese di Spaccaforno.*

Domenico Lopane.

A' Sig. Sottintendenti, Sindaci e Deputati di salute della Provincia.

REGOLAMENTO

di Polizia urbana e rurale pel Comune di S. Egidio.

Il Decurionato del Comune di S. Egidio riunitosi nel solito locale delle sue sedute nelle persone de' Sig. D. Matteo Ferrajoli, D. Andrea Spagnuolo, D. Bonaventura Ferrajoli, D. Raffaele Falcone, D. Nicola Mondo, D. Onofrio Ferrajolo, D. Pasquale Ferrajolo, Sig. Luigi Buoninconti, Bartolomeo Tramontano, e D. Stefano Buonincontri Segretario, previo invito del Sig. Sindaco D. Francescantonio Ferrajoli.

Dal predetto Sig. Presidente si è proposto come trovandosi il Comune nell' assoluta necessità di un regolamento di Polizia urbana e rurale, e quindi mettersi in esecuzione in tutta la estensione di questo Comune, onde eliminarsi ogni inconveniente che potesse aver luogo, dopo esser stato approvato dal Sig. Intendente della Provincia Sig. Marchese di Spaccaforno.

Ha invitato perciò le SS. LL. avendo presente il titolo 9.° capitolo 4.° della legge organica del 12 dicembre 1816 sull' amministrazione civile.

Visto il decreto del 2 gennajo 1822.

Inteso il Primo Eletto di Polizia presente Sig. D. Flaminio Ferrajoli.

Volendo ovviare gli abusi e disguidi, che in materia di Polizia urbana e rurale sussistono nel nostro Comune di S. Egidio, e suo Villaggio a danno del pubblico, in seguito di maturo esame, e discussione adotta il presente progetto di regolamento di Polizia amministrativa locale, acciò coll' osservanza di esso, ottenghiamo quanto alla pubblica salute è dovuto, e buon costume.

Polizia urbana e rurale.

CAPITOLO I.

1.° Salute pubblica, nettezza delle strade e cortili.

2.° Legittimità, ed esattezza de' pesi e misure, annona, e venditori annonarî.

Articolo Primo.

La Polizia urbana e rurale sarà diretta ed amministrata dal Primo Eletto sotto la immediata vigilanza del Sindaco, come princi-

pale amministratore del Comune in conformità delle leggi.

ART. 2.

Il guardiano urbano e rurale, non che il serviente comunale saranno sottoposti alla immediazione del Primo Eletto per la esecuzione de' regolamenti di Polizia urbana e rurale, ed occorrendo altra forza ne farà dimanda a chi di diritto per ottenerla.

ART. 3.

La salute pubblica viene a soffrire, e si altera quante volte si respira un'aria mal sana, e corrotta, come ci ha dimostrato l'esperienza, che molte malattie son derivate dagli aliti pestiferi, che dal letame si tramandano accumulandolo innanzi alle porte delle abitazioni. Per allontanare un tale inconveniente, è necessario mantenersi la nettezza de' cortili. I contravventori saranno puniti coll'ammenda di carlini 10, ed in caso di recidiva da carlini 18 a 29.

ART. 4.

È vietato tenersi cloache, scolatoi di acque immonde, e di altre lordure, specialmente di spilare lavatoi di acque nelle pubbliche strade dell'abitato; ma debbono o trasportarsi nei vicini orti, oppure formarsi nei cortili i recipienti per assorbirle, volgarmente dette pietre bucate. I contravventori saranno puniti coll'ammenda di carlini cinque a carlini dodici.

ART. 5.

È espressamente proibito buttare nelle pubbliche strade materiale qualunque, sia liquido, sia solido, e specialmente l'orina, l'acqua corrotta, ed in generale tutto ciò che possa offendere ai cittadini, che transitano. I contravventori saranno puniti coll'ammenda di carlini otto a sedici, ed in caso di recidiva da carlini diciotto a diciannove.

ART. 6.

Non si debbono buttare nelle strade, o altri luoghi animali morti, che corrompendosi apportano danno alla salute, ma si debbono sotterrare in campagna in un fosso profondo sette palmi. I contravventori saranno multati da carlini dieci a quindici.

ART. 7.

È vietato lavare de' panni nella fontana, o altro che intorbida l'acqua, togliendo così il comodo ai cittadini di prendere l'acqua per proprio uso, elemento cotanto necessario per questo Comune.

I contravventori saranno puniti coll' ammenda di carlini quindici, ed in caso di recidiva da carlini diciotto a ventiquattro.

ART. 8.

Ogni cittadino è obbligato pulire avanti la sua bottega, casa, o portone, acciò le strade si mantengano nette, e così si evitino delle cadute, che possano avvenire a causa delle cortecce de' vegetabili nelle rispettive stagioni. I contravventori saranno puniti coll' ammenda di carlini sei a dieci.

ART. 9.

Non è permesso a chichessia d' ingombrare le pubbliche strade con pietre, sfabbricature, terra, o materiale qualunque, nè tampoco di occuparle con traini, ed ogni altro genere, che possa impedire il libero passaggio. I contravventori saranno puniti con un' ammenda di carlini dieci a venti, ed in caso di recidiva a carlini ventinove.

ART. 10.

È espressamente vietato a chiunque costruire de' poggi avanti alle botteghe o case, occupandosi il suolo pubblico, e così restringendo le strade, apportando incomodo, e danno ai transitanti; perciò tutti coloro, che abusivamente li han fatti, sono nell' obbligo fra otto giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, demolirli, ed in caso di dissobedienza, sarà tanto eseguito dal Primo Eletto a danno e spese dell' inossevante, e ciò anche in conformità del prescritto nell' Uffizio del Sig. Intendente della data 4 febbrajo 1837.

ART. 11.

Essendovi qualche muro, o edificio qualunque cadente l' Eletto di Polizia farà quanto si conviene di sua attribuzione, onde farlo demolire, acciò si eviti qualunque inconveniente a danno de' cittadini, ed in caso di negligenza lo farà abbattere il Primo Eletto a spese ed interesse del proprietario oscitante, essendo punito anche ad una multa di carlini ventinove.

ART. 12.

È vietato a chiunque fare delle pennate avanti le botteghe, o piantarvi alberi che impediscono il libero passaggio, sotto pena di un' ammenda di carlini venti.

ART. 13.

Il Sindaco ed Eletto dovranno essere vigili, onde nel caso di costruzione di nuovi muri, non si commetta pregiudizio alle pub-

bliche strade, con occuparne aria o suolo, o con apertura di nuovi vani senza prima ottenerne il permesso dall'autorità comunale, anche se si aprissero nelle vecchie fabbriche sulle strade o fondi pubblici. I contravventori saranno puniti con un'ammenda di ducati quattro a sei.

ART. 14.

L'Eletto di Polizia deve vigilare a non far prendere nelle strade dell'arena, e lapilli con farvi de' fossi, che s'impedisce il libero passaggio delle vetture in tempo di notte particolarmente, potendo apportare delle cadute gravi ai passaggieri. I contravventori saranno puniti coll'ammenda di ducato uno a ducati tre.

ART. 15.

Tutte le stalle nell'interno dell'abitato dovranno tenersi pulite, e sgombrate da letame, particolarmente in tempo di està. I dissubidienti saranno puniti con un'ammenda di carlini sei, ed in caso di recidiva da carlini dieci a venti.

ART. 16.

Essendo assai pernicioso alla salubrità dell'aria, e nocevole alla salute gli aliti pestiferi degli animali caprini, che si tramandano dalle mandre ove si tengono, resta vietato rigorosamente tenerle nell'abitato interno del Comune. I contravventori saranno puniti con un'ammenda di carlini quindici, ed in caso di recidiva da ducati due a ducati quattro.

ART. 17.

È proibito macerare canape in una distanza minore di due miglia dall'abitato, giusta lo stabilito nell'ordinanza del Sig. Intendente dell'anno 1843. I contravventori saranno puniti con un'ammenda di ducati due a ducati sei, e se dietro l'ordine del Sindaco o del Primo Eletto non togliessero la canape, e non purificassero il luogo, ciò sarà fatto a cura del Primo Eletto ed a di loro spese, oltre l'ammenda.

ART. 18.

Non è permesso maciullare, o manganare, nè scotolare, ossia spatolare la canape dentro l'abitato, egualmente è proibito tener nell'abitato canape macerato e non maciullato. I contravventori saranno puniti con un'ammenda di carlini dieci a ventinove.

ART. 19.

Il Primo Eletto farà bandire dal serviente comunale semprecchè crederà convenevole la polizia del Comune, dietro il permesso del Sindaco, ond' evitare le scuse d' ignoranza.

ART. 20.

Non è permesso far fuoco di legna in quelle botteghe, o case di abitazioni, ove non vi sono delle ciminiere, che potrebbero apportare delle triste conseguenze agli abitanti, ma bensì con carboni. I dissubidienti saranno puniti con una multa di carlini dieci a ventinove.

ART. 21.

Chiunque si permettesse di promuovere chiasso, o tumulto nelle ore notturne, o per effetto di ubbriachezza, o per dispreggio delle persone, o per causa qualunque, quando i chiassi o tumulti sono diretti a disturbare l'ordine pubblico, sarà soggetto alla multa a prò del Comune di carlini dieci, ed in caso di recidiva ducati tre.

ART. 22.

Nel caso di alluvioni nell' abitato, chiunque potendo si negasse di apprestare soccorso per liberare quelli che venissero inondati, sarà soggetto all' ammenda di ducato uno, e ad ore 24 di carcere.

ART. 23.

Non è permesso ai bettolieri o cantinieri di vendere vino nelle ore proibite de' giorni festivi, particolarmente quando si esercitano nelle chiese le sacre ufficiature. I contravventori saranno puniti con un' ammenda di carlini cinque.

ART. 24.

È espressamente proibito ai bettolieri, tavernari o cantinieri nei giorni festivi, e di doppio precetto, di far giuocare le carte. I contravventori saranno puniti con un' ammenda di carlini dieci a ventinove, unitamente ai giuocatori, ed alla prigionia di giorni tre coll' ordine del Sig. Intendente.

ART. 25.

È proibito a quei cantenieri o tavernari che faranno giocare il tocco in qualunque ora del giorno, perchè spesse volte per risentimento di coloro, che si mandano all' *ultimo*, ne risultano risse, ferite ed altri falli, bestemmie ed ingiurie gravi, e finanche degli omicidî. I contravventori saranno puniti colla multa di carlini venti,

ed in caso di recidiva a ducati sei, ed a giorni tre di prigionia, previo ordine del Sig. Intendente.

Art. 26.

I bettolieri debbono nei giorni feriali tener sempre aperto le taverne o bettole, acciò possa il Primo Eletto visitarle sempre che li piace, e possa il pubblico avere il comodo di provvedersi di ciò che gli bisogna in tutte le ore del giorno. I contravventori saranno puniti ad un' ammenda di carlini quindici per ogni volta.

Art. 27.

Chiunque esponesse in vendita comestibili corrotti, vini guasti, o adulterati il Primo Eletto sarà vigile di farli bruciare, e trattandosi di vini, buttarli a terra, e quelli che saranno recidivi alla multa di carlini ventinove.

Art. 28.

Saranno soggetti all'assisa, il pane bianco di qualunque natura e di granone, la carne, il pesce, la pasta, l' olio, formaggi, salumi, salami, farina di granone e di germano, i frutti, il grasso, ed anche il vino, acciò sia di buona qualità.

Art. 29.

Non può negarsi a chiunque la vendita dei generi esposti in vendita per qualunque siasi pretesto, quante volte gli viene offerto il giusto prezzo; in caso di negativa saranno puniti coll' ammenda di carlini dodici.

Art. 30.

L' Eletto di Polizia porterà tutta la vigilanza, onde i pesi e misure siano esatti, e le caraffe particolarmente debbono esser zeccate ai termini del real decreto ultimamente emanato su i pesi e misure. I contravventori di qualunque scarsezza di peso, e mancanza di misura, saranno puniti coll' ammenda di carlini dodici, ed in caso di recidiva da carlini quindici a carlini ventinove.

Art. 31.

È vietata la vendita di animali morti di qualunque specie, perchè quasi sempre la morte di essi avviene da malattie morbose, cagionando grave danno alla salute de' cittadini. I trasgressori saranno puniti colla multa di carlini ventinove, facendo l' Eletto di Polizia bruciare la carne di essi.

ART. 32.

I macellari prima di ammazzare gli animali, debbono farli esaminare dal Primo Eletto per osservare la qualità, e se sono di buona salute, com' anche i pescrivendoli prima di esporli in vendita debbono averne la rivela del Primo Eletto o del Sindaco, acciò sia provveduto di assisa, il di cui cartello di provvisione dovrà esser tenuto sempre esposto. I contravventori saranno puniti con un' ammenda non meno di carlini sei, in caso di recidiva a carlini ventinove.

ART. 33.

L' Eletto di Polizia sarà vigile sulla vendita de' baccalari, stocchi, salacche, aringhe ed olio, e non trovandole di buona qualità, ne proibirà la vendita, li farà bruciare, multando il venditore a carlini quindici per la prima volta, ed in caso di recidiva da carlini venti a ducati tre.

ART. 34.

Non è permesso ai macellari di dare per ogni rotolo di carne vaccina più di once tre di osso, e per quelli, che la vogliono senz' osso, debbono esigere grana due dippiù dell' assisa per ogni rotolo, e per la carne bufalina quattr' once di osso per ogni rotolo, e per quelli che la vogliono senz' osso, una pubblica dippiù dell' assisa per ogni rotolo. Saranno puniti coll' ammenda di carlini dieci per la prima volta, e di carlini ventinove per sempre che mancano quei macellari, che in caso di negativa, e di ostinata persistenza.

ART. 35.

Il pane sì bianco, che di granone, dovrà essere ben cotto, e di giusto peso, ed esente di qualunque mistura nociva. I contravventori saranno puniti col taglio del pane da dispensarsi a' poveri, o vendersi a prezzo minore, e sempre colla multa di carlini dieci per la prima volta, ed in caso di recidiva da ducati due a ducati tre a favore della cassa comunale.

ART. 36.

I panettieri tanto di granone, che di pane bianco restano obbligati a mantenere il pane nel Comune, e nel caso volessero cessare da tale industria debbono avvertire le autorità municipali almeno quindici giorni prima, acciò possano pensare a far rimpiazzare il venditore, in mancanza si cadrà nella multa descritta nel precedente articolo.

ART. 37.

Ad evitare gl' imbrogli che i venditori del vino a danno della popolazione profitterebbero, il Primo Eletto assiserà il vino, secondo la qualità imporrà il corrispondente valore. I contravventori saranno puniti colla multa di carlini dieci, ed in caso di recidiva di carlini ventinove.

ART. 38.

Il Primo Eletto nel lunedì di ogni settimana deve avvertire col bando per mezzo del serviente comunale il pubblico del ribasso, o alzamento del prezzo dei commestibili soggetti all'annona, a seconda del Mercato di Nocera che regola il valore di essi.

ART. 39.

Resta rigorosamente proibito d' introdurre e di tenere nel Comune le partite di capre, perchè perniciose tanto alla salute, che ai vegetabili delle campagne, potendosene tenere non più di quindici per solo uso di malati, e ciò sempre mediante autorizzazione dell' autorità comunale ai termini del real rescritto.

ART. 40.

Sia proibito espressamente ai macellaî di scannare i loro animali innanzi ai loro macelli, mentre il sangue dei medesimi, e le immondezze rendono l' aria mal sana, e nociva alla salute. I contravventori saranno puniti con una multa di carlini ventinove.

ART. 41.

Non sarà permesso affatto di portar pascendo animali qualunque nei fondi altrui, o nelle selve dei proprietarî, devastando e distruggendo le piantagioni. I trasgressori saranno puniti con una multa di carlini ventinove a ducati sei.

ART. 42.

Non è permesso recar danno ad alcuno nei fondi con tagliare alberi o cortecce di essi, o in qualunque modo danneggiarli. I manchevoli saranno puniti colla prigionia di giorni tre.

ART. 43.

È proibito tagliare, estirpare, o guastare seminati sia con vetture o carrette, o calpestandoli o abbattendoli ancorchè colle reti da caccia. I dissubbidienti saranno puniti colla prigionia di giorni tre.

ART. 44.

È vietato piantar pioppi nei confini dei fondi lunga la linea

dalla parte meridionale, ch'esistono dalla Croce Via, a Tuori meno della distanza di palmi dodici, e dalla linea di Tuori fino agli altri territorî, ch'esistono verso Quarto, Taurano, Orta, e Fravocinola meno la distanza di palmi diciotto giusta l'antica consuetudine.

ART. 45.

È proibito nella campagna di restingere le strade rurali. I contravventori saranno soggetti alla multa di carlini ventinove, e la strada a sue spese e danno si rimetterà nel primiero stato.

ART. 46.

Coloro che per la vicinanza dei loro terreni sí accorgono della usurpazione, o restrizione di una strada rurale debbono rivelarlo al più presto alle autorità comunali, e non facendolo anderanno soggetti alla multa di carlini sei.

ART. 47.

Chiunque edificherà case o camere a fronte della pubblica strada, o restauri le già esistenti, rimane obbligato a covrir d'intonaco la facciata verso la pubblica strada, perchè questa abbia una miglior veduta.

ART. 48.

Per la condanna su le multe a seconda della legge de' 12 dicembre 1816 il Sindaco sarà chiamato a pronunziare quando sono infra i ducati sei indipendentemente da ogni autorità giudiziaria, e ciò per non esservi nel Comune residenza del giudice; tal facoltà dipende dall'art. 1.° e seguenti della legge del 21 Marzo 1817.

Francescantonio Ferrajoli Sindaco Presidente — *Onofrio Ferrajoli* Decurione — *Andrea Spagnolo* Decurione — *Matteo Ferrajoli* Decurione — *Raffaele Falcone* Decurione — *Nicola Mondo* Decurione — *Pasquale Ferrajolo* Decurione — *Bonaventura Ferrajoli* Decurione — *Luigi Buoninconti* Decurione — *Bartolomeo Tramontano* Decurione — *Stefano Buoninconti* Decurione Segretario — Il primo Eletto *Flaminio Ferrajoli* — Visto da noi Sindaco *Francescantonio Ferrajoli* — Per copia conforme *Prospero Falcone* Cancelliere.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA DEL PRINCIPATO CITERIORE.

Visto il regolamento di polizia urbana e rurale proposto dal decurionato di S. Egidio;

Inteso l'avviso del Consiglio d'Intendenza;

Considerando che le contravvenzioni contemplate nell'art. 10 sono previste dalla legge de' 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo, art. 6;

Considerando che una modificazione è necessaria all'art. 11 poichè il 1.° Eletto per le contravvenzioni di polizia urbana e rurale, eccetto il caso di flagranza, deve limitarsi a verificarle e provocarne la punizione presso il giudice competente;

Considerando che una minorazione può farsi alle multe sanzionate negli art. 13 e 16;

Considerando che per la macerazione della canapa esiste una particolare ordinanza dell'Intendenza, e quindi inutile si è l'art. 17;

Considerando che il contenuto nell'art. 21 è obbietto della polizia ordinaria;

Considerando che non può ammettersi la proposizione fatta coll'art. 22, perchè la umanità è un sentimento che non vuol esser sanzionato da un regolamento di polizia;

Considerando che il divieto espresso nell'art. 23 è compreso nella speciale ordinanza di polizia circa il culto de' giorni festivi.

Considerando che la contravvenzione, di cui è parola nell'art. 27, dev'essere assicurata con legale perizia;

Considerando che non può proibirsi la vendita della carne degli animali morti, oggetto dell'art. 31, se non quando la morbosità

di essa è riconosciuta legalmente dal 1.° Eletto assistito da un professore sanitario;

Considerando che le multe fissate negli art. 33 e 35 possono restringersi a carlini 29;

Considerando che il fatto contenuto nell'art. 41 costituisce un delitto letteralmente previsto nell'art. 445 delle leggi penali punibili, oltre dell'ammenda proporzionata al valore del danno, anche colla prigionia;

Considerando che il contenuto nell'art. 44 non è oggetto di regolamento, perchè le leggi civili, o la consuetudine, se è legale, danno le regole all'uopo;

Considerando che l'art. 45 è in opposizione coll'art. 6 della legge de' 21 marzo 1817 che sottrae al potere amministrativo le controversie sulle strade vicinali;

Considerando che il giudizio sulle contravvenzioni a' regolamenti amministrativi è del giudice del circondario, giusta l'art. 277 della legge del 12 dicembre 1816, ed in conseguenza erronea è la proposizione decurionale consacrata nell'art. 48;

Considerando che tutti gli altri art. meritano di essere approvati.

Ordina.

Art. 1.° Che si stia alla legge de' 21 marzo 1817 pel contenuto nell'art. 10.

Art. 2.° Che si modifichi l'art. 11, dicendosi che il 1.° Eletto dovrà formare verbale e con esso una perizia sullo stato della cosa, e trasmetterlo al giudice regio, il quale, se all'edifizio non si ripara in determinato tempo, può ordinarne la demolizione ed infliggere la multa.

Art. 3.° Che l'ammenda sancita coll'art. 13 si limiti da 20 a 29 carlini, e quella stabilita coll'art. 16 non sia maggiore di carlini 29.

Art. 4.° Che si cancelli l'art. 17, e si osservi il disposto nella ordinanza dell'Intendenza.

Art. 5.° Che si cassi pure l'art. 21, perchè estraneo alla polizia amministrativa.

Art. 6.° Che si sopprima l'art. 22.

Art. 7.° Che si stia all'ordinanza di polizia pel contenuto nell'art. 23.

Art. 8.° Che si aggiunga all'art. 27 che il 1.° Eletto debba assodare con legale perizia la contravvenzione, pria di eseguire quanto in esso è disposto.

Art. 9.° Che si aggiunga pure all'art. 31 che il 1.° Eletto dovrà verificare legalmente e coll'intervento di un professore sanitario se la carne degli animali morti sia morbosa, e trovandola tale, ne vieterà la vendita.

Art. 10.° Che si riducano a carlini 29 le multe stabilite negli art. 33 e 35.

Art. 11.° Che si cassi l'art. 41, potendo il danneggiato adire il giudice del circondario.

Art. 12.° Che si cassi pure l'art. 44.

Art. 13.° Che si osservi la legge de' 21 marzo 1817 pel contenuto nell'art. 45.

Art. 14.° Che per l'art. 48 si stia al disposto nell'art. 277 della legge de' 12 Dicembre 1816.

Art. 15.° Che con tali modificazioni si pubblichi il soprascritto regolamento, a norma dell'art. 279 della legge de' 12 dicembre 1816.

Salerno 30 Aprile 1845.

L' Intendente

Il Segretario Generale — *Marchese di Spaccaforno.*

Domenico Lopane.

GIORNALE
DELLA INTENDENZA
DEL
PRINCIPATO CITERIORE.

Anno 1845. N. 7. 10 Maggio.

PARTE PRIMA

Leggi — Decreti — Rescritti — Regolamenti Sovranamente approvati.

Decreto col quale il Segretario Generale D. Domenico Lopane è traslocato da Girgenti in Salerno e D. Francesco Galdi Consigliere d' Intendenza in Salerno è nominato Segretario Generale in Lecce.

Napoli 6 Marzo 1845.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO cc. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

Articolo Primo.

D. Domenico Lopane attual Segretario Generale della Intendenza di Girgenti è traslocato con la stessa carica in quella di Principato Citeriore.

D. Francesco Galdi attual Consigliere della Intendenza di Principato Citeriore è promosso a Segretario Generale della Intendenza di Terra d' Otranto in luogo di D. Luigi Terzi traslocato.

ART. 2.

I nostri Ministri Segretarî di Stato degli Affari Interni e delle Finanze ed il nostro Luogotenente generale ne' nostri Reali Dominî oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino
del Consiglio de' Ministri

Il Ministro Segretario di Stato
degli affari interni

Firmato, NICCOLA SANTANGELO. Firmato, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

Certificato conforme
Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

Per copia conforme
Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni
Firmato, NICCOLA SANTANGELO.

(*4.° UFFIZIO*)

Reale Rescritto col quale vengono esentati dal peso della contribuzione fondiaria i locali addetti a camposanti o a cimiterî.

Salerno 2 Maggio 1845.

SIGNORI

Da S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni in data del 15 febbrajo ultimo, 2.° Ripartimento mi è stato comunicato il seguente Rescritto Sovrano:

» Signor Intendente — Dal Ministero delle Finanze mi è stato » partecipato il seguente Real Rescritto — Eccellenza — Nel Consi- » glio di Stato del 22. novembre ultimo ho umiliato al RE (N. S.) » lo avviso del consiglio delle contribuzioni dirette di esentarsi dal » pagamento della contribuzione fondiaria que' locali che in questa » parte de' reali Dominî sono addetti a camposanti o a cimiterî, e

» che a tale contribuzione trovansi sottoposti; e ciò sulla conside-
» zione di doversi riputare cotesti locali come parte e continuazio-
» ne delle chiese, delle cappelle e delle congregazioni, le quali ai
» termini di una Sovrana risoluzione de' 22 settembre 1821 sono e-
» senti da siffatta tassa, e dacchè il beneficio della esenzione della
» contribuzione fondiaria è stato già accordato ad altri locali desti-
» nati a simili usi di camposanti o di cimiterî.

» E la M. S. si è degnata approvare l'anzidetto avviso del con-
» siglio delle contribuzioni dirette.

» Nel Real Nome mi dò l'onore di prevenire V. E. di questa
» Sovrana decisione per sua norma — Napoli 10 febbrajo 1844 —
» Firmato, *Ferri.*

» Io glielo comunico per opportuna intelligenza ed uso di risulta.

» Il Ministro Segretario di Stato degli affari interni — *N. San-*
» *tangelo* ».

Ed io lo fo noto alle SS. LL. per gli effetti di risultamento.

L' Intendente

Il Segretario Generale — *Marchese di Spaccaforno.*

Domenico Lopane.

A' Sig. Sottintendenti, e Sindaci
della Provincia.

PARTE SECONDA

Disposizioni Ministeriali — Circolari dell' Intendente — Atti dell' Amministrazione Provinciale.

(5.º *Uffizio*)

Il pagamento de' mensili assegni alle balie de' projetti deve farsi direttamente alle medesime.

Salerno 3 Maggio 1845.

Signori

L' Eccellentissimo degli affari interni in data del 26 febbraio decorso, 4.° Ripartimento, 2.° carico, mi ha scritto quanto segue:

» Ad oggetto di evitare gli abusi e'l ritardo che da' Sindaci di » cotesta Provincia si frappongono a' pagamenti de' mensili alle ba- » lie, che si prestano alla lattazione esterna de' projetti a peso dello » Stabilimento dell'Annunciata di questa Capitale, derivati dal cambio » delle polizze intestate ad essi Sindaci per passare il contante alle balie, » ed alle volte perchè ne dispongono ad estinguerne debiti delle mede- » sime, la incarico di prescrivere rigorosamente ai cennati Sindaci » di cambiare le polizze da' percettori delle contribuzioni diretti, o » da qualunque altra cassa pubblica esistente nel Comune, non ec- » cettuata la cassa comunale, e che da ora innanzi i pagamenti ve- » nissero eseguiti da' cassieri comunali sotto la vigilanza immediata » de' Sindaci rispettivi, direttamente alle balie, escluso qualunque » loro creditore, poichè gli assegni non debbonsi considerare come » ad esse fatti individualmente, ma sibbene per lo alimento da som- » ministrare a' projetti alle loro cure affidati, e quindi non sogget- » ti a sequestro ».

Comunico loro queste superiori disposizioni perchè le adempiano esattamente.

L' Intendente

Il Segretario Generale — *Marchese di Spaccaforno.*

Domenico Lopane.

A' Sig. Sottintendenti, e Sindaci della Provincia.

(*1.º Uffizio*)

Pel Console Inglese Signor Galvey.

Salerno 4 Maggio 1845.

Signori

Non ha guari il Console Inglese Signor Tommaso Galvey essendosi recato all' estero rimase incaricato delle sue funzioni provvisoriamente il Signor Guglielmo Borant.

Ora essendosi restituito in Napoli il Signor Galvey ha di già ripreso l' esercizio della sua carica.

Lo manifesto quindi alle SS. LL. per opportuna intelligenza ed uso di risultamento.

L'Intendente

Il Segretario Generale — *Marchese di Spaccaforno.*

Domenico Lopane.

A' Sig. Sottintendenti, e Sindaci della Provincia.

(*1.º Uffizio*)

Onorata menzione degli Amministratori frumentarî che si distinsero nella passata gestione del 1844, e di tutti coloro che con straordinarî servizî vi concorsero.

Salerno 5 Maggio 1845.

Signori

Pria di chiudere la gestione colonica frumentaria del 1844, che tanti legami di pubblica fiducia han fatto risorgere fra di noi pel benessere e conforto del misero agricoltore e del poverello, io debbo rendere un giusto tributo di omaggi a tutte quelle amministrazioni, che zelantemente seppero corrispondermi colla loro attività e prudenza, colla carità e fermezza; infine con tutte quelle virtù, la di cui riunione costituisce il vero amministratore.

In presenza di tanti diversi ostacoli derivanti dalle crudeli dissipazioni, dagli usurpamenti e dalle malversazioni commesse a dan-

no di una proprietà così sacra e rispettabile, voi, o Signori, sapeste combattere le frodi e le tendenze retrograde del monopolista, mettendo in opera quanto era necessario per cicatrizzare le piaghe del passato, e quanto l' amore del bene seppe ispirarvi per contribuire alla felicità dell' avvenire.

Giammai non vi fu amministrazione così ben servita, nè mai ho sentito meglio il prezzo de' vostri benefici travagli. Mentre ben lungi dal languire in una indifferenza colpevole su tutto ciò ch' è grande, bello, ed utile in sì preclara opera di Beneficenza, mai voi non vi dimostraste più entusiasti per spargere sulla classe mendica il benefizio del soccorso. Mai non si videro soggetti più premurosi di raccogliere i suoi titoli per onorare la memoria degli avi nostri, che crearono questi Asili aperti al sollievo dell' agricoltore, questi Tempî ove si onora la pietà, che soccorre il bisogno, che protegge ed eccita il travaglio, e che la sola intolleranza dello speculatore e dell' usuraîo seppe rallentarne, oppur distruggerne il progresso. E voi compiste così il voto più caro al mio cuore.

Sottomesso intanto all' Eccellentissimo dell' Interno collo stato analitico il conto fedele, in cui si veggon enumerati tutt' i risultati ottenuti dopo la riunione de' stabilimenti sì Comunali che di Beneficenza, colla riscossione degli arretrati e delle significatorie, colla diminuzione delle pendenze litigiose e colla eseguita discussione dei conti, che ci presenta il totale de' capitali di tutt' i monti colla cifra di 32,051.10, la prefata Eccellenza Sua con ministeriale del 21 gennaio ultimo ne ha esternata la sua piena soddisfazione, giacchè il bilancio di sì cari depositi se nel 1843 presentava la cifra di 19,003.16¾ tom. di grano, nel 1844 si è elevata con sorprendente rapidità a 25,222.23, cioè 4019 tom. di grano in più, che non in carta, ma in effettivo genere è stato immesso ne' magazzini de' vostri monti.

Questi fatti, Signori, son sotto gli occhi di tutti, e parlano con quella inflessibilità da sfidare ogni sofisma, e miscredenza.

Ma tutto ciò non darebbe che un idea incompleta di quanto insieme oprammo.

L' anno colonico, che finisce fra i titoli più commoventi e lodevoli di successo contar deve quello di essere stata la detta quantità realmente distribuita ed accredenzata con tutte le solennità di

rito sancite dal Sovrano regolamento; come pure di essere stati creati sette novelli monti.

Con tale ripartizione di soccorsi si è contribuito efficacemente a moralizzare l' innumerevole ed essenziale classe lavoratrice, riiniziandola nelle penose abitudini del proprio travaglio; si è ricreato il patrimonio de' poveri, e quella solidarietà, donde sorge il conforto sì intimamente legato colla conservazione della pubblica prosperità.

In tributo adunque di affettuosa gratitudine accogliete, o benemeriti amministratori, la mia riconoscenza, giacchè voi segnaste l' epoca del risorgimento da far obbliare tutte le passate patite sciagure. Io vi saluto come gli amici de' figli del dolore e dell' infortunio, per aver questi rinvenuto in voi il loro sollievo, inscrivendo nella seguente pagina i nomi soli di coloro, che seppero sì onoratamente e nobilmente adempiere a sì celeste missione, di cui l' Augusto Signor N., che tanto interesse si degna prenderne, seppe onorarvi.

Questi elogi son dovuti alla vostra energia ed a' vostri utilissimi travagli, mentre stendo un velo densissimo su quelle poche amministrazioni, che sorde rimasero ad ogni sentimento di umanità e di dovere. Ma qualunque siasi l' impressione dispiacevole che ci si eccita nell' animo per siffatta oscitanza pure dobbiamo questa bandirla nel momento in cui noi godiamo, ammirando la vostra perseveranza ed esattezza che fece grande il vostro nome.

Io rendo grazie alla Provvidenza e fo voti a Dio perchè benedica pur coloro, che essendo chiamati a succedervi per sostenerne le cure, siano animati dagli stessi sentimenti di giustizia, di ordine, e di rispetto per sì sante istituzioni, onde si perpetuino e si accrescano come un albero, che estenda i più fioriti rami, su tutti que' comuni, che ne mancano; imitando Capaccio, che tuttora sta elevando un consimile monumento per adornare la sua Città mettendosi al livello co' primi stabilimenti di Provincia.

In fine non terminerei questo articolo senza dirvi quanto i Signori Sotto Intendenti di Campagna, Vallo e Sala, i Giudici Regi di Diano, Sanza, e Caggiano, come i Signori Marchese Atenolfi, i Consiglieri Provinciali de Marco e Bellelli, il 1.° Eletto di Polla, D. Giovanni Fragetti di Postiglione, D. Francesco Ferrara di Controne, D. Emmanuele Zonzi di Castelluccia, siansi con ardore di carità e con santa giustizia cooperati per condurre a porto ogni qua-

lunque siasi incumbenza che le sostanze de' poveri inspirano ed impongono.

Addio Signori Presidenti, amministratori, e zelanti cittadini, Iddio rimunererà le vostre fatiche, ed il vostro paese conserverà la memoria non peritura di quanto faceste per sì utili stabilimenti, salvandoli dalle fauci della dissipazione.

Riferite pure a coloro che vi succedono queste mie parole, acciò siano fedeli al loro mandato senz' addurre pretesti di sort' alcuna; giacchè il tempo ben spesso basta a tutto. Per parte mia intanto fino a che al Re S. N. piacerà di tenermi al reggimento di questo bel Principato io mi consacrerò alla creazione e conservazione di questi monumenti di patria beneficenza. Sarà questo il principale mio dovere, che son felice di soddisfare e questa dev' essere la principale impresa di tutti gli uomini facoltosi, il di cui cuore senta l' ispirazione del dolce nome di carità; ed è questo che raccomando a tutte le anime grandi e generose.

Notamento delle Amministrazioni Frumentarie che si sono distinte nella gestione dell' anno colonico 1844.

N.° d'ordine.	NOMI E COGNOMI dei SINDACI.	NOMI E COGNOMI degli AMMINISTRATORI.		COMUNI.
1	D. Polidoro Felitto	D. Francesco Pessolano filos-	D. Arcang.° Spagna	Atena
2	D. Giov. Lamagna	Raffaele Grimaldi	Giuseppe Gisolfi	Bracigliano
3	Nicola Giardino	Giuseppe Sabatella	Rosar. de Augustinis	Felitto
4	Dionigi Crisci	Matteo Barone	Giuseppe Siano	Ogliastro
5	Carlo Metitieri	Vincenzo Sarno	Antonio Bracco	Polla
6	Giuseppe Pavone	Andrea Carpinelli	Domenico Gizzi	Torchiara
7	Carmine Crisci	Antonio Brando	Domenico Rosa	Torraca
8	Raffaele Stasi	Angelo Maria Oricchio	Angelo Maria Pinto	Vallo
9	Nicolant.° Causale	Giuseppe di Somma	Cono Mordente	Corleto
10	Raffaele Diodati	Francesco Ricco	Parmenide Sabini	Controne
11	Lelio de Vecchio	Arcangelo Gammaldo	Fabio Manfredi	Ottati

Comuni nei quali si è male partata l'amministrazione dei Monti frumentarî

Num.° d'ordine.	COMUNI.
1	Altavilla
2	Padula
3	Buonabitacolo
4	Mojo
5	Galdo
6	Stio

Monti di novella creazione

Num.° d'ordine.	COMUNI.
1	Atena
2	Rotino
3	Diano
4	Futani
5	Felitto
6	S. Gregorio
7	Eboli

L' Intendente
Marchese di Spaccaforno.

Il Segretario Generale
Domenico Lopane.

A' Sig. Sottintendenti Sindaci ed Amministratori de' Monti Frumentarî della Provincia.

REGOLAMENTO

Di polizia urbana e rurale del Comune di Camerota.

L'anno milleottocentoquarantatre, il dì due Luglio in Camerota, e nella casa comunale.

Riunito di dritto il Decurionato perchè prima Domenica di mese, sotto la presidenza del Sindaco Signor D. Fracescantonio Serra coll' intervento de' Decurioni Signori D. Graziano Severino, D. Tommaso Palermo, D. Tommaso Zito, D. Tommaso Pizzuti, D. Vincenzo Palermo, Gaetano d' Onofrio, Filippo Cammardella, e Gennaro Cataldo, coll' intervento ancora del 2.° Eletto Signor D. Nicola Palermo pe'l 1.°-Eletto impedito, si è dal Sindaco suddetto proposto esser di bene divenirsi, in esecuzione del prescritto nel titolo IX, cap. IV della legge de' 12 dicembre 1816 ad un progetto di regolamento di Polizia urbana, e rurale per questo suindicato Comune.

Il Decurionato — Visto quanto viene comandato nella citata legge.

Inteso il 2.° Eletto funzionante da 1.° Eletto.

Considerando non solo l' ubbidienza che si deve alle leggi, ma

anche l'utile, e 'l vantaggio pubblico che ritrar si può collo stabilimento in questo Comune de' regolamenti in parola.

Considerando che la Polizia urbana, e rurale ha per oggetto la salute, il ben' essere, e l' ordine pubblico sotto le convenevoli restrizioni, e che perciò il regolamento in parola versar si debba a dettare le analoghe prescrizioni per la purezza, e salubrità dell' atmosfera, per la nettezza, e sgombramento delle strade, per la salubrità, e buona quantità delle acque, e per l' annona, e pe' generi annonarî; per la esattezza de' pesi, e misure, per la sicurezza, e custodia delle campagne; e per l' allontanamento di oggetti, e di azioni che possono offendere chicchesia nella persona, nella roba, e ne' dritti. In seguito di maturo esame, e di ragionata discussione, a poter conseguire alla meglio l' indicato scopo, ad unanimità delibera doversi divenire alla proposta suddetta, e col fatto vi diviene, e progetta per questo Comune di Camerota, e suoi Rioni il seguente regolamento di polizia urbana e rurale.

ARTICOLO PRIMO.

È proibito l' accumulo, o deposito di ogni sorta d' immondezze, e di escrementi di animali ne' luoghi pubblici, nelle strade, e ne' vicoli. Così è proibito ancora ogni, e qualsivoglia accumulo in detti luoghi di generi guasti, di sostanze che possono entrare in fermentazione, o dissoluzione, e che possono spandere putenti, fetide, o dannose esalazioni; e resta proibito similmente il deposito di dette sostanze in siti d' onde spargendo putore vengono a farlo sentire nelle strade, ne' luoghi pubblici, e nelle abitazioni altrui.

ART. 2.

È proibito porre a macerare il lino in ogni sito. È permesso però solamente nel così detto Vallone di Mazzacaro, principiando dal punto detto Elce Grande eh' esiste nel fondo de' Signori Crocco denominato S. Nocitro, e rimpetto il territorio detto Mazzacaro del Signor D. Giuseppe Salerno, a continuare sempre in sotto; ed è permesso ancora nell' acqua fluente del fiume Mingando.

È proibito poi fare asciugare il lino macerato ad una distanza minore di un miglio dall' abitato. Dentro l' abitato, ed a piccola distanza dallo stesso è proibito benanche di manganarlo.

ART. 3.

È proibito fare nell' acqua stagnante sia piovana, sia di fonte,

sia di mare sul littorale, qualunque ammasso, o deposito di vegetabili che vi si possono imputridire, e spandere putore, o nocive esalazioni.

Art. 4.

È proibito aprire cloache nonchè scolatoî di acque immonde, o fetide nelle pubbliche strade, e ne' vicoli. Chi poi si trovasse avervi attualmente delle cloache aperte deve occuparsi che lo scolo degli escrementi, e delle immondezze da quelle derivanti non si averasse per lo corso della strada nè si presentasse alla vista di chi passa; ed all' oggetto tra lo spazio di due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento approvato, deve chiedere in iscritto alle Autorità Municipali a stabilire il miglior modo possibile di tenuta degli scoli in parola per uniformarvisi interamente.

Art. 5.

È proibito buttare, o far correre nelle pubbliche strade, e ne' vicoli escrementi, orina, acqua corrotta, acqua di baccalari, e simili, qualunque materiale in somma liquido, o solido che possa spandere putore, o fetida esalazione non solo, ma anche qualunque sostanza che possa offendere o lordare chi passa, o essergli cagione di caduta, come sarebbero i frutti, le loro cortecce, o altra simile su cui ponendosi il piede si potrebbe sdrucciolare, e cadere.

Art. 6.

È proibito abbandonare nelle strade, e ne' vicoli animali morti di qualsivoglia specie essi siano anche cani, gatti e simili di piccolo volume poichè questi morti che siano devono o bruciarsi, o sotterrarsi a giusta profondità non meno di palmi quattro, o buttarsi ne' luoghi soliti lontani dall' abitato, e da' luoghi frequentati. Il cadavere poi di qualunque altro animale dovrà essere sotterrato a quasi palmi sei di profondità, o bruciato, o trasportato in sito lontanissimo dall' abitato, e da luoghi frequentati, acciò non possono in menoma parte recar molestia col loro putore. Il sotterramento degli animali di corpo grande deve eseguirsi sempre almeno un quarto di miglio distante dall' abitato, e da' luoghi frequentati. Quando si contravviene al presente articolo, la contravvenzione deve sempre stimarsi commessa dal padrone, o dal custode dell' animale morto. Quante volte l' animale volesse bruciarsi, lo abbruciamento dev' eseguirsi in sito destinato dal 1.° Eletto.

ART. 7.

È proibito introdurre a pernottare nell' abitato gregge di qualunque specie di animali perchè questi contaminano l' aria, e sporcano le strade; potrà ciò solamente essere a taluno permesso dalle Autorità Municipali ne' soli siti prossimi all' entrata dell' abitato, e giammai nell' interno, ed il proprietario si obbligherà allo spazzamento della strada che percorrono gli animali in ogni terzo giorno, alla nettezza della stalla ed a tutt' altro che si crederà regolare, onde serbarsi la purezza nell' atmosfera, e la nettezza nelle strade. La greggia s' intenda dal numero dieci in sopra.

ART. 8.

Chiunque si sgravi il ventre in mezzo alle pubbliche strade dell' abitato o in altri luoghi soggetti alla vista di chi passa, benchè nell' atto non vi siano persone presenti, sarà condannato all' ammenda di grana dieci.

ART. 9.

Tutti gli abitanti, e propriamente i capi di famiglia sono obbligati a pulire, o far pulire le loro case, botteghe, o magazzini in ogni quindici giorni le strade nell' abitato, e per quanto si estendono le mura delle loro abitazioni, delle loro case, de' loro bassi, e de' loro giardini, o proprî, o tenuti in fitto.

ART. 10.

È proibito ad ognuno riporre, o buttare materiale di qualunque sorta innanzi le case, o botteghe di altri.

ART. 11.

È proibito a' fabbricatori, ed a chiunque altro far la minima innovazione nelle strade, e ne' vicoli dell' abitato, sulle mura delle stesse, occupandone l' area, chiudendone l' uscita o restringendone la larghezza, o in qualunque altro modo deteriorandole.

ART. 12.

Coloro che fabbricano, accomodano, o restaurano mura, o altra cosa simile accosto alle pubbliche strade, o vicoli nell' abitato, sono tenuti prima di dar opera, avvertirne il 1.° Eletto, il quale baderà che le strade non siano occupate, ristrette, o deteriorate in qualsivoglia modo, ed attenderà pure che le strade suddette siano al più presto sbarazzate dal brecciame, dalle pietre, dal legname da tutto in somma che vi si sia potuto riporre nell' eseguire il restaura-

mento, o la fabbrica dopo che questa sia compita. Se mai l'opera in discorso andasse a sospendersi, durante la sospensione, le strade devono essere sbarazzate da ogni ingombro, e gli oggetti inservienti vi si potranno di nuovo portare quando si darà nuovamente principio a fabbricare. Chiunque poi per detto oggetto ingombrasse le strade in modo che vi si potrebbe urtare, passandovi di notte, dovrà nell'uscurità della notte tenervi un lume acceso che le rischiari. Lo stesso sia detto per le strade di campagna.

ART. 13.

I proprietarî di case, o mura accosto alle pubbliche strade, o vicoli, e che minacciano rovina sono tenuti farle puntellare o diroccare, o riattare fra lo spazio di quel tempo che verrà loro assegnato dal 1.° Eletto in seguito di verifica fattane con esperti muratori. Chi contravviene sarà soggetto alla multa di carlini dodici, restando poi a cura di detto 1.° Eletto il prosieguo del procedimento, onde dall' Autorità competente se ne ordini la demolizione a spese de' proprietarî.

ART. 14.

Chiunque trasportasse, o facesse trasportare per mezzo delle pubbliche strade nell'abitato, e nella campagna, legnami, travi, grosse pietre, o altro che nel passarvi vi avesse arrecato del guasto, deve ripararlo a proprie spese prima che venga la notte se è sito, o guasto tale da poterci incontrar pericolo chi passa: in caso opposto tra le ore ventiquattro.

ART. 15.

È proibito a chiunque situar baracche, tavole, panche, o qualunque altro oggetto, ed in qualsivoglia modo disposto, nelle pubbliche strade, e ne' vicoli dell' abitato, ed anche della campagna a fine di esporvi in vendita generi di qualsivoglia specie, ne' giorni festivi specialmente; come ancora è proibito ingombrare l'area di dette strade, e de' luoghi di passaggio, di oggetti di qualunque specie esposti in vendita, se non ne abbiano ottenuto il permesso in iscritto dal 1.° Eletto, il quale indicherà il sito, ove possonsi situare, e le ore in cui vi possono perdurare.

ART. 16.

Le strade di campagna saranno mantenute perennamente a cura de' proprietarî de' fondi limitrofi, nello stato di una giusta larghezza a seconda ch' esse sono di comunicazione tra Comune, e Co-

mune, tra le varie contrade del Comune, o a seconda che sono più, o meno trafficate da vetture cariche.

Chiunque intanto occuperà, o usurperà addicendola a proprio uso, e vantaggio parte, o tutta una strada sarà per questo solo fatto punito colla multa di carlini dieci a ventinove, a misura che la strada sarà più, o meno occupata in estensione, ed a misura che era più, o meno interessante al pubblico uso, salvo ogni altro procedimento come per legge.

Tutte le occupazioni però avvenute sino alla pubblicazione del presente regolamento saranno punite colla stessa multa quantevolte non saranno dall' occupatore ridotte nello stato loro regolare dopo la pubblicazione del presente approvato.

ART. 17.

Chiunque viene a deteriorare le strade di campagna o col buttarvi delle pietre tolte da' fondi limitrofi, o togliendo, o abbattendo ripari fatti per la loro conservazione e buono stato: o con farci andare le acque di pioggia deviandole da' fondi vicini, e voltandone il corso in dette strade, sarà punito colla multa di carlini sei.

ART. 18.

Ognuno è nell' obbligo riceversi ne' proprî fondi le acque che corrono nelle pubbliche strade di campagna ne' punti ove men danno possono arrecare alle strade, ed a' fondi in parola: punti che si debbono stabilire dal 1.° Eletto intesi, se occorre, due esperti di campagna portati uno dal proprietario del fondo, e l' altro dal 1.° Eletto: a tale oggetto tra lo spazio di mesi due dalla pubblicazione del presente regolamento o in seguito di qualunque reclamo de' cittadini, dovrà il 1.° Eletto del Comune verificare tutt' i siti in cui prima della pubblicazione del presente regolamento abbia potuto avvenire l' inconveniente di cui si tratta o per casualità, o per fatto de' proprietarî de' fondi in discorso, ed ordinerà che 'l tutto si rimetta nello stato regolare conforme al presente articolo. Chiunque intanto non cura tra lo spazio di un mese accomodare le cose a seconda verrà ordinato dal 1.° Eletto a contare dal giorno in cui ne avrà avuto conoscenza per mezzo del serviente comunale sarà punito colla multa di carlini dodici.

ART. 19.

È vietato scavare fossi nella pubbliche strade di campagna, ad

oggetto di accogliervi arena, pietre, o altro.

ART. 20.

Le siepi vive, o morte intorno de' fondi saranno mantenute in modo da non impedire o dar molestia in menoma parte a chi passa per le strade, per cui i proprietarî di essi fondi sono nell' obbligo aggiustarle ad ogni avviso del 1.° Eletto.

È nell' obbligo poi generalmente ogni proprietario di fondi confinanti colle strade pubbliche, roncare, e rassettare le siepi vive sporgenti in dette strade in ogni anno nel mese di Maggio.

ART. 21.

In tutt' i fondi sottoposti alle pubbliche strade deve lasciarsi lungo le stesse, almeno la larghezza di palmi due incolto. In detto spazio però è lecito farci crescere degli alberi.

ART. 22.

È vietato a' vasellaî gittare vasi rotti e spazzature delle fornaci nelle pubbliche strade. È permesso ben vero in luogo da indicarsi dal 1.° Eletto.

ART. 23.

La strada che intercede da Camerota al Monastero de' Cappuccini dev' essere spazzata da' padroni de' fondi laterali, e delle botteghe de' vasellaî due volte l' anno, cioè il Sabbato avanti la prima Domenica di Maggio, e nell' altro Sabbato avanti la prima Domenica di Settembre, a motivo che in dette due Domeniche è antica costumanza portarsi la Vergine Santissima processionalmente da Camerota alla Chiesa di detto Monastero. Il contravventore sarà punito colla multa di grana venti.

ART. 24.

Chiunque volesse chiudere il proprio fondo con muro, o muriccio, o altri segni di chiusura, ancorchè fussero semplici termini di pietra, di fabbrica, o di legno, quante volte detto fondo confina colla strada pubblica, o con Demanio Comunale, se non ne avvertisce prima il Sindaco del Comune, e con detta Autorità assistita dal 1.° Eletto si stabilisca il sito, ove apporre detti segni di confinazione, per questo solo fatto incorrerà nella multa di ducati due; salvo sempre qualunque altro procedimento come per legge, se usurpasse parte del pubblico suolo, o lo deteriorasse. Beninteso che se il Sindaco tra lo spazio di un mese non badasse a stabilire come

sopra il sito della confinazione, il proprietario resta facoltato segnarla da se senza andar soggetto a penale alcuna, ed in caso di usurpazione qualunque al pubblico suolo si potrà solamente procedere come per legge.

ART. 25.

Nell' inabilitazione al pubblico passaggio di un punto di strada in campagna per ristagno di acqua ammollimento di argilla, o del terreno che la costituisce, o per qualunque altro siasi incidente capace ad intercettare, o rendere penoso o pericoloso il transitarvi — Se tale avvenimento sia derivato per opera per trascuraggine, o per fatto qualunque d' inosservanza de' presenti regolamenti, colui che si riconoscerà, in seguito di perizia di esperti di campagna, avervi dato cagione, sarà punito colla multa di carlini nove a venti a seconda de' casi più, o meno dolosi e sarà obbligato alla riattazione della strada a proprie spese. In ogni circostanza però o che la strada sia inutilizzata per puro avvenimento fortuito, o per fatto di alcuno, sarà obbligo de' padroni de' fondi laterali al tratto di strada resa impraticabile permettere al pubblico il passaggio per la parte del fondo limitrofo più prossimo alla strada, ed ove meno danno si può arrecare al fondo, e meno incomodo a' passaggieri, e ciò fino a che la strada non siasi resa trafficabile. Chi si negherà a permettere tale passaggio al pubblico, se la strada ha sofferto deterioramento per caso fortuito, o per fatto di altri, pagherà la multa di grana novanta; ma se egli col fatto proprio avesse dato motivo al deterioramento in parola, pagherà ancora per questa seconda inobbedienza a' presenti regolamenti la multa di carlini venti cumulativamente alla prima. La riattazione però della strada dovrà essere eseguita subito, e nel minore spazio di tempo possibile da chi vi abbia dato cagione alla deteriorazione o dal Sindaco a spesa del Comune se sia avvenuto per caso fortuito, per non portarsi troppo a lungo il passaggio per i fondi de' particolari.

ART. 26.

È proibito alterare le acque de' pubblici fonti lavandoci oggetti che le intorbidassero, o le rendessero putenti, o non buone a beversi, gettandovi qualunque materiale che le deteriorasse. È proibito similmente ne' siti ov' è solito abbeverare animali, lavarci telerie, pannilane, camice, verdure, e simili cose cosperse di terra o di ce-

nere, e tali che rendessero l' acqua torbida e fetida, e rifiutabile a beversi. Ed è proibito ancora lavare qualunque cosa impura nel sito ove sgorga l' acqua del fonte del cannuolo. Ed a scanso di equivoco si stabilisce che le vasche destinate a lavare sono quelle che per antica costumanza servono a tale uso, e quelle che per tali saranno indicate dal 1.° Eletto in apposito manifesto.

ART. 27.

È proibito in tutte le pubbliche fontane del Comune attingere acqua dal di sopra de' condotti prima che sbocchino nelle vasche, e ciò per qualunque siasi motivo, anche per bere; poichè l' acqua si deve prendere, o nelle vasche, o nell' atto che cola da' cannuoli: ed in tutte le pubbliche fontane, quando vi sono più persone, sì nel riempire i vasi, che nel lavare, e nell' abbeverare gli animali, ciascuno deve serbare l' ordine progressivo del suo arrivo, e se taluno volesse cedere il suo luogo ad altri, gli è permesso purchè si assoggetti a prendere il luogo della persona a cui fa la cessione.

ART. 28.

È proibito nelle fontane di acqua copiosa, e sempre fluente prendere acqua per inaffiare terreni ed ortolizî, per lavare, e per simili cose in modo da impedire, e trattenere gli altri dal provvedersi di acqua per bere, e trasportarla in casa per gli usi della vita. Nelle fontane poi ove l' acqua è scarsa e potrebbe mancare alla generalità, è proibito usare di quell' acqua onde inaffiare fondi ortolizî, e cose simili se prima non si giunga ad un' ora in cui ognuno siasene provveduto per gli usi della vita; ora che sarà destinata settimanalmente ne' mesi in cui ve ne sarà del bisogno dall' Eletto di Polizia.

ART. 29.

Nella marina di Camerota non essendovi ove prendere l' acqua per bere, e per gli altri comodi della vita che da un pozzo esistente nella spiaggia, è proibito attingerla con funi d' erba, così detta volgarmente *Tonnara*, poichè queste logorandosi, e cadendovene parte, ordinariamente coll' imputridirvisi, rendono l' acqua malsana. È proibito ancora attingere da detto pozzo acqua per adacquare ortolizî ed i così detti *Poloini* in qualunque ora del giorno, e della notte, restando solamente ciò permesso dalle ore ventiquattro, ad un' ora di notte, affinchè non mancasse l' acqua agli usi della vita pe' quali a quell' ora ognuno se n' è provveduto.

ART. 30.

È proibito farsi delle innovazioni, zappare, dissodare, o in qualunque modo coltivare il terreno al di sopra de' condotti pe' quali scorre l'acqua della sorgente de' pubblici fonti così detti *Tuvolo di sopra*, e *Tuvolo di basso* in Camerota, e Fontana e Ganciome in Lentiscosa; come altresì è proibito piantarvi sopra erbe, ed ortolizî anche per la estensione di due palmi per ciascun lato lungo il loro corso, acciò colla pioggia non s' infiltri, e cada nell' acqua che per entro vi corre, letame, e simili cose che ne guastino la purezza, e non vi penitrino vermi, insetti, e piccoli animaletti, che morendovi, ne alterino la salubrità.

ART. 31.

Chiunque volesse vendere a minuto generi soggetti alla sorveglianza delle Autorità Municipali o generi annonarî, e soggetti all' assisa, prima d' incominciarne la vendita deve avvertirne il Sindaco del Comune acciò il 1.° Eletto possa invigilarci. Deve in pari tempo dichiarare quali generi intende vendere, e tale dichiarazione resterà in Cancelleria, ed egli il venditore dovrà tenerne un' attesto rilasciatogli dal Sindaco.

ART. 32.

Ogni venditore dev' essere sempre provveduto de' generi che ha indicato al Sindaco voler vendere, e terrà esposta al pubblico una tabella colla leggenda di detti generi.

ART. 33.

Ogni venditore de' generi commestibili, pane, carne, pesce, salumi, salami, farina, pasta, formaggi, vino, ed olio è obbligato sottomettersi al prezzo o assisa che verrà stabilito dagli agenti Comunali, e regolata giusta il Real Rescritto del 6 Luglio 1824 e deve tenere esposta al pubblico la tabella colla leggenda dell' assisa nel luogo ove vende.

ART. 34.

È proibito a qualunque venditore esporre in vendita, o vendere un genere soggetto all' assisa, pria d' essere assisato.

ART. 35.

Ogni venditore ch' esigesse di un genere più dell' assisa incorre nella multa di grana trenta, e dovrà restituire il dippiù esatto al compratore.

ART. 36.

Qualunque venditore di commestibili che per capriccio, e senza ragionevole motivo negasse qualche genere ch'egli vende a chiunque ne offre pronto il pagamento, sarà soggetto alla multa di grana 60.

ART. 37.

Il pane dev'essere di giusto peso a seconda che a' venditori verrà indicato dal 1.° Eletto sul prezzo corrente del grano e della farina, e dovrà essere ancora di buona qualità non misturato, e ben cotto.

ART. 38.

A qualunque venditore, bottegaio, panettiere, e simili, a chiunque insomma fa incetto di generi commestibili, o di farina per panizzarla, e vendere il pane, è proibito di comprare quello di detti generi, che s'immetterà nel Comune da' forestieri, prima che la popolazione non abbia avuto tempo bastante a potersene provvedere. Il 1.° Eletto stabilirà volta per volta quanto tempo dovrà stare esposto al pubblico, regolandolo a tenore delle varie circostanze di scarsezza, o di abbondanza. Tempo che non potrà esser minore di ora una, nè maggiore di ore tre.

ART. 39.

Tutti i generi esposti in vendita, o venduti, che si conoscessero guasti, corrotti, o nocevoli alla salute, saranno a spese de' venditori bruciati, e sotterrati alla profondità di palmi cinque, e chi li terrà esposti in vendita, o li aveva venduti sarà punito con una multa di grana settanta, oltre della restituzione della somma esatta al compratore quante volte il genere si era già venduto.

ART. 40.

È proibito la vendita de' baccalari, aringhe, salacche, ed altri salumi, se non dopo fattane la riconoscenza dal 1.° Eletto.

ART. 41.

Ogni macellaio pria d'ammazzare l'animale di cui vuol vendere la carne, è obbligato farlo osservare al 1.° Eletto, onde costui conosca se sia nello stato vero sano non malaticcio.

ART. 42.

Se si volesse esporre in vendita la carne di qualche animale dirupato, o che avesse sofferto frattura di ossa, o altra ferita, percui il padrone si decidesse ammazzarlo; si ammetterà la vendita sola-

mente quando l'animale sarà stato osservato prima d'ammazzarsi, ed anche dopo dal 1.° Eletto, e se occorre anche da un professore sanitario, onde riconoscersene lo stato in tempo di vita, ed in seguito la carne dopo ammazzato, e la carne dello stesso si sarà creduta buona, e non dannevole. Il prezzo di detta carne però non potrà mai uguagliarsi a quello di animali simili che si ammazzano in buono stato.

ART. 43.

Ogni macellaio non può dar principio a vendere la carne di qualunque sorta d'animale ammazzato, se pria non sia stata osservata, ed assisata, ed esso macellaio è obbligato tenere affissa al pubblico l'assisa alla porta del macello.

ART. 44.

Ogni pescatore, o comandatario di barche e reti da pesca, quantevolte il pesce che si prende non serve per proprio suo cibo giornaliero, o del padrone delle reti; ma si pesca per speculazione, e per vendersi, è obbligato, onde mantenersi la grascia al Comune, giusta antica usanza, non negare il pesce a' cittadini che ne offrono pronta la paga, o al pescivendolo stabilito dall'Autorità Comunale, al prezzo dell'assisa formata dal Decurionato, e nella quantità da non poter mai oltrepassare il terzo del pesce pescato. Il contravventore subirà la multa di grana trenta.

ART. 45.

Non è permesso vendere, o esporre in vendita generi di qualsivoglia specie essi siano, o qualunque oggetto, alterato nella sua essenza, o misto ad altra sostanza che ne alterasse la purezza, il volume, o il peso, anche se si alleghi il pretesto di vendersi a minor prezzo, come avviene spesso a' cuoi, conci per le scarpe, volgarmente detti *Sola* essendosi introdotto da taluni l'abuso di venderli saturi oltremodo d'acqua in guisachè ordinariamente si vende acqua, e non *Sola*. Il contravventore subirà la multa di car. dieci.

ART. 46.

Se un genere qualsivoglia venduto si troverà mancante di peso, il venditore dovrà restituire quanto si avea esatto, ritirandosi il genere venduto, o dare al compratore ciò che gli aveva dato di meno, a volontà del compratore, ma nel tempo stesso il venditore anderà soggetto alla multa di grana venti.

ART. 47.

È proibito far andare pascolando animali che possono arrecar danno alle proprietà, come porci, capre, pecore, bovi, asini, e simili, ed in qualunque numero essi siano senza guida, o guardati da ragazzi minori di anni otto. Il contravventore sarà punito colla penale di grana venti.

La contravvenzione al presente articolo avrà luogo solamente quando gli animali in parola si trovassero avere oltrepassato lo spazio di demanio Comunale che attornia l' abitato, ristretto tra detto abitato, e le principali strade esterne.

ART. 48.

È proibito far trattenere a pascolare animali pecorini, caprini, o porcini di qualsivoglia numero essi siano nel ristretto spazio di terreno così detto *Petto lurgo* per antichissima costumanza addetto a pubblico passeggio, come altresì nell'altro piccolo spazio così detto *S. Vito*, ed innanzi il Monistero de' Cappuccini. Il contravventorre sarà punito colla multa di grana venti, e sarà obbligato a spazzarre il sito dalle immondezze, e dalle sporchezze che vi avessero potuto lasciare detti animali.

ART. 49.

È proibito di danneggiare, abbattere, troncar rami, o in qualunque modo offendere qualsivoglia pianta, o albero vivo fruttifero, o non fruttifero esistente lungo le strade, e ne' luoghi pubblici, e nelle terre demaniali, come altresì in qualunque tenuta, o bosco comunale; salvo sempre quanto altro dispone la legge forestale. È permesso ben vero l'uso del leguare su gli alberi caduti, o morti. La stessa proibizione per le piante fichidindia.

ART. 50.

Non è permessa la vendita delle olive dal 1.° ottobre a tutto febbraio, di una quantità minore di tomola due, se non a quelli i quali siano proprietarî di oliveti, a' loro affittatori, o a quelli che siano muniti di dichiarazione scritta de' primi, o de' secondi dinotante la persona asportatrice, la quantità delle olive, e la data della dichiarazione stessa, e ciò onde si ponga un freno ai furti a' quali la gente si abbandona nel tempo della maturazione delle olive. Il contravventore sarà soggetto alla multa di grana 60, ed alla stessa multa anderà soggetto benanche colui che comprasse olive in contravven-

zione del presente articolo. Beninteso che chi compra a seconda del prescritto nel presente articolo dee ritenere presso di se la dichiazione di cui si è di sopra fatta menzione, altrimenti non potrà essere scusato dall'ammenda.

ART. 51.

È proibito a' proprietarî, ed a' così detti massari de' trappeti ad olio, farvi macinare delle olive portatevi da persone sospette o non proprietarie di oliveti quantevolte dette persone non siano munite di una dichiarazione scritta dal proprietario che loro le avesse vendute indicante la quantità, e la data. Il contravventore anderà soggetto alla multa di carlini dieci; e quel massaro che ricusasse indicare il proprietario delle olive che si stanno macinando nel trappeto al 1.° Eletto, o a' guardiani comunali, o che indicasse una persona, per un' altra, per questo solo fatto anderà soggetto alla penale di grana 60 da cumularsi alla prima, in caso che vi sia stato ancora la contravvenzione a quanto si è indicato di sopra nel presente articolo. E se mai le olive di cui si voleva, o si è taciuto il nome del proprietario si provasse essere olive rubate, allora il massaro del trappeto, oltre delle multe già comminate, anderà soggetto alla prigionia di giorni due. Salvo sempre ogni altro procedimento penale contro di esso.

ART. 52.

È proibito ad ognuno battere colle pertiche, colle pietre, o con qualunque altro stromento gli alberi fruttiferi che possonsi ritrovare in luogo pubblico, lungo le strade pubbliche, e ne' larghi accosto alle stesse, come sarebbero gli alberi di querce, elci e simili, onde farne cadere il frutto per raccoglierlo, o farlo pascolare dagli animali, poichè detto frutto può solamente raccogliersi, e farsi mangiare, quando sia caduto da se. La stessa proibizione abbia luogo per gli alberi di querce, elci, e cerri de' boschi comunali, il di cui frutto solamente è permesso pascolare giusta antica usanza quando sia caduto da se. E la proibizione istessa valga per li fichidindia esistenti in suolo pubblico, il di cui frutto è vietato raccogliere immaturo, e con danneggiare le piante.

ART. 53.

Chiunque volesse seminare cereali ne' terreni demaniali comunali, com'è consuetudine, e si abbia segnato, o come volgarmente

dicesi marcato il terreno, gli sarà lecito servirsene a sola semina per soli anni tre consecutivi non interrotti, elassi i quali deve abbandonarlo. Detto terreno però abbandonato può essere seminato da un' altro negli anni sussecutivi. Chi intanto ha tenuto per se a semina un terreno come sopra per anni tre può tornare a seminarlo dopo essere stato un' anno almeno senza coltura, e non occupato da altri, o dopo i tre anni che l' abbia seminato un' altro individuo, ma sempre s' intende la semina per soli anni tre. Chi andasse a seminare sul terreno marcato da un' altro o chi non abbandonasse il terreno dopo gli anni tre come sopra anderà soggetto alla multa di carlini dieci.

ART. 54.

Chiunque voglia servirsi per semina di un pezzo di terreno demaniale comunale giusta l' articolo precedente, priachè dia principio alla semina, ed alla coltura deve avvertirne il Sindaco indicando la contrada, ed il sito del terreno di cui vuole servirsi, ed ottenerne il permesso, il quale si deve sempre accordare quando non trattasi di semina ne' terreni proibiti dal presente regolamento.

ART. 55.

È proibita la semina ad ogni sorta di coltura in quei siti dei terreni demaniali comunali che servono di passaggio alle gregge da una contrada, all' altra, o da una contrada di pascolo a' luoghi di pubblico uso ad abbeverare gli armenti. E proibito ancora ne' luoghi macchiosi, ove siasi solito tenere gli armenti riparati da' raggi del sole estivo. Nelle adjacenze delle pubbliche fontane ne' luoghi di pubblico passaggio; nelle campagne accosto a' caprili per la estensione almeno di un terzo di miglio onde non impedirsi agli armenti l' entrata, e l' uscita negli stessi nelle terre accosto alle così dette mandre vernine già in uso; nonchè ne' terreni contigui a' fondi de' particolari fino ad una giusta distanza.

ART. 56.

È proibito accendersi fuoco con prodursi fumo puzzolente, o suffocante, dentro lo abitato, o nelle vicinanze, principalmente quando vi siano persone che per loro indisposizione non possono soffrirlo.

ART. 57.

È proibito defiggere, o lacerare, anche senza voler fare ingiuria, o disprezzo, gli avvisi, i manifesti, ogni carta in somma af-

fissa al pubblico da qualunque autorità, o pubblico funzionario.

ART. 58.

Gli animali da basto o da sella non debbono farsi camminare per l'abitato senza guida, e non si possono lasciar fermati se non ligati, e ne' siti larghi; tanto dentro, che fuori l'abitato, in modo da non poter offendere coloro che transitano.

ART. 59.

È proibito riunire materiale combustibile nelle strade, ed altri siti dell'abitato, ed anche delle campagne, ove incendiandosi potesse danneggiare case, casini, pagliaje, alberi, ed altro.

ART. 60.

È proibito far transito, o rimanere nell'abitato, e campagne con animali affetti da morbo contagioso. Transitando si potranno far retrocedere oltre il tenimento del Comune, e permanendovi espellarli, e multando il padrone, o conduttore colla multa di carlini nove. Chi facesse resistenza, o disprezzasse gli ordini degli agenti municipali di far retrocedere gli animali in parola, soggiacerà alla penale di carlini venti, ed alla prigionia di giorni due, e gli animali saranno fermati, e cacciati dal tenimento, ritornandoli per la stessa strada onde erano venuti. Tutto ciò quando trattasi di animali i di cui proprietarî siano di altro Comune, poichè quando i proprietarî saranno di questo Comune si starà a ciò che verrà prescritto nell'articolo seguente.

ART. 61.

Chiunque possiede gregge, o armenti, e tra gli animali che le compongono si manifesti un morbo contagioso, dovrà avvisarne il Sindaco del Comune tra le ore 24 dal primo caso avvenuto, se gli animali si trovassero già a dimorare nel tenimento del Comune, e tre giorni prima dell'introduzione di essi animali in detto tenimento se si trovassero a dimorare al di fuori all'epoca dello sviluppo del morbo; e ciò onde prendersi gli espedienti opportuni per la circoscrizione del pascolo, e per tutte le altre misure preventrici, affinchè il contagio non si propagasse tra gli animali sani. Chi trasgredisce sarà punito con la multa di carlini venti; e chiunque si allontani dall'eseguire quanto gli sia stato imposto dalle autorità amministrative nel rincontro sarà punito colla multa di carlini ventinove, e se mai chi non adempie a praticare ciò che le autorità sopradette avean

creduto disporre per impedire la propagazione del contagio, fosse colui che avea mancato di avvisare il Sindaco come sopra sarà aggiunta alla multa su espressa la penale di giorni tre di prigionia.

Disposizioni Generali.

ART. 62.

Il 1.° Eletto in caso di contravvenzione al presente regolamento ne redigerà verbali come per legge, e nel tempo stesso darà un perentorio onde dal contravventore si potessero distruggere le cose fatte in contravvenzione, o farsi quelle cose che ciascuno è obbligato a fare, secondo da' presenti stabilimenti viene ordinato.

ART. 63.

Quante volte i contravventori a' presenti stabilimenti non abbiano curato eseguire quanto gli sarà stato ordinato dal 1.° Eletto nel perentorio indicato nell'articolo precedente, resta facoltato esso 1.° Eletto a fare eseguire ciò che avrebbe dovuto eseguire il contravventore. La spesa però occorrente sarà anticipata dalla cassa comunale che ne dovrà essere indennizzata per intera da' contravventori.

ART. 64.

Per ciascuna contravvenzione allo stabilito in ciascuno articolo de' presenti regolamenti, ove non si è indicata, ed espressa la penale, o l'ammenda, ciascun contravventore sarà punito colla multa di grana cinquanta.

ART. 65.

Le contravvenzioni essendo individuali; se più persone han contravvenuto per lo stesso fatto, ognuno pagherà la intera ammenda, e sarà soggetto alla intera penale.

ART. 66.

Chiunque collo stesso, ed unico fatto commettesse più di una contravvenzione a' presenti stabilimenti, pagherà una sola multa, ma la maggiore; s'egli però è recidivo anche di una sola delle tante contravvenzioni in cui è incorso, pagherà la multa di carlini ventinove.

ART. 67.

Dopo la pubblicazione del presente statuto, ogn' individuo del Comune, ed ogni forastiero che avesse praticato nel Comune per lo spazio di due mesi non già continui, ma interrottamente dopo detta pubblicazione non potranno allegare ignoranza a' presenti stabilimenti. Un forastiere però se la prima volta che giunge nel Co-

mune cadesse in contravvenzione per la detta prima volta solamente sarà risparmiato dalla penale prescritta, e ne verrà semplicemente avvertito con ordinanza del 1.° Eletto anche verbalmente.

ART. 68.

Ogni recidivo, cioè colui che cade in contravvenzione dalla seconda volta in poi alla stessa prescrizione, pagherà l'ammenda comminata per la semplice contravvenzione raddoppiata alla prima recidiva, tripla alla seconda recidiva, quadrupla alla terza, e così proseguendo per ogni altro caso di ulteriore recidiva, fino a che si giunga a carlini ventinove quale somma non si oltrepasserà giammai.

Il forastiero si reputerà recidivo se sia stato avvertito dal 1.° Eletto come si è indicato nel precedente art. 67 e non avrà cessato dalla contravvenzione, o vi sarà di nuovo incorso.

ART. 69.

Chiunque nella pubblicazione del presente regolamento si trovasse di aver commesso delle opere, o fatti proibite nel medesimo, sarà soggetto alla penale comminata solamente quando sarà scorso il termine di mesi tre da detta pubblicazione, o di giorni trenta da avvertimento fattogli dal 1.° Eletto, e non si fosse uniformato alle disposizioni emanate di sopra.

ART. 70.

Poicchè i genitori, ed i capi di famiglia devono rispondere delle inconvenienze de' figli di famiglia, saranno tenuti alle penali pecuniarie inflitte dal presente regolamento i genitori di quei figli di famiglia che si rendessero contravventori.

Del presente regolamento municipale resta incaricato il Sindaco provocare la superiore autorizzazione.

Francesco Antonio Serra Sindaco — *Graziano Severino* Decurione — *Tommaso Pizzuti* Decurione — *Tommaso Zito* Decurione — *Tommaso Palermo* Decurione — *Vincenzo Palermo* Decurione — *Filippo Cammardella* Decurione — *Gennaro Cataldo* Decurione — *Gaetano d' Onofrio* Decurione — *Nicola Palermo* secondo Eletto — Visto — Il Sindaco — *Francesco Antonio Serra* — Per copia conforme — Il Decurione Segretario — *Tommaso Palermo.*

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA DEL PRINCIPATO CITERIORE.

Letto e discusso in Consiglio d'Intendenza il presente regolamento lo approva e ne ordina la pubblicazione ed esecuzione con le seguenti modificazioni.

Art. 2. Si stia a quanto è prescritto nella particolare ordinanza dell'Intendente del 20 luglio 1843 inserita nel giornale d'Intendenza.

Art. 8. Si aumenti la multa a grana 50.

Art. 15. Per evitare abusi, il permesso sia del 1.° Eletto, come si propone, e di due decurioni da destinarsi dal Sindaco.

Art. 16. Si stia alle leggi de' 21 e 25 marzo 1817.

Art. 18. Si cancelli quel *se occorre* essendo sempre necessaria l'opera di due periti, anche per guarentire il diritto di proprietà.

Art. 22. Si sottopongano alla multa di gr. 50 i contravventori.

Art. 25. Si cassi, giacchè avvenendo uno de' casi previsti in questo articolo il Sindaco può procedere o a norma delle leggi dei 21 e 25 marzo 1817, oppure secondo le leggi penali; ma non può mai obbligarsi il proprietario del fondo limitrofo a permettervi il transito e quindi il danno. Deve l'amministrazione provvedere alla riattazione delle strade.

Art. 28. Si spieghi che l'acqua che supera ai bisogni di coloro che vanno ad attingerla si può ben destinare alla irrigazione.

Art. 31. Si aggiunga la multa di gr. 50 per i contravventori.

Art. 42. Si sopprima l'ultimo periodo, poichè quando la carne è buona non vi è ragione di scemarne il prezzo sol perchè l'animale siasi fratturato, dirupato od altro. È sempre necessario poi l'intervento del professore sanitario.

Art. 45. Valga il divieto pe' soli generi soggetti ad assisa.

Art. 46. Sia la multa di carlini cinque.

Art. 47. Si aggiunga la proibizione di far pernottare gli armenti e le mandre nel paese. La multa sia di carlini dieci.

Art. 49. Si stia alla legge del 21 marzo 1817, alla legge penale ed a quella delle foreste.

Art. 50 e 51. Si cassino, salvo a provocarsi le disposizioni di polizia ordinaria.

Art. 52. Si cassi perchè il contenuto in esso non è oggetto di regolamento amministrativo; e ricevendosi del danno, le leggi comuni han provveduto all' uopo.

Art. 53 a 55. Del contenuto in questi articoli si abbia ragione fra le condizioni di affitto. Ed all' art. 52 si aggiunga che il cancelliere sarà nell' obbligo di tenere un registro in cui dovranno essere annotati tutt' i coltivatori di terreno demaniale comunale.

Art. 60 e 61. Si stia all' ordinanza di polizia sulla epizoozia.

Art. 67. Si sopprima, giacchè quando il regolamento è stato pubblicato ha la sua esecuzione per legge, giusta il disposto nell' articolo 279 della legge del 12 Dicembre 1816.

Art. 69. Si cassi perchè le leggi non hanno effetto retroattivo.

Art. 70. Si stia alla legge.

Salerno 10 Aprile 1845.

L' Intendente

Il Segretario Generale — *Marchese di Spaccaforno.*

Domenico Lopane.

GIORNALE
DELLA INTENDENZA
DEL
PRINCIPATO CITERIORE.

Anno 1845. N. 8. 20 Maggio.

PARTE PRIMA

Leggi — Decreti — Rescritti — Regolamenti Sovranamente approvati.

Legge sanzionante la convenzione conchiusa fra S. M. e l'Imperatore d'Austria per l'abolizione reciproca del diritto di detrazione (gabella haereditaria) *e censo di emigrazione.*

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,
DI GERUSALEMME ec.
DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Una convenzione è stata conchiusa in Vienna il dì 19 di aprile 1844 tra Noi e Sua Maestà l' Imperatore di Austria per abolirsi in favore degli Stati e de' sudditi rispettivi i dritti noti sotto la denominazione di dritto di detrazione (*gabella haereditaria*) e censo di emigrazione; della quale convenzione il tenore è il seguente:

CONVENZIONE.

Sua Maestà il Re del Regno delle Due Sicilie, e Sua Maestà l' Imperatore di Austria, Re di Ungheria e di Boemia, desideran-

do di assicurare per mezzo di formali stipulazioni l'abolizione reciproca del dritto di detrazione (*gabella haereditaria*) e della imposta di emigrazione tra i loro Stati e sudditi rispettivi, hanno nominato de' Plenipotenziarii per diffinire e sottoscrivere le dette stipulazioni, cioè:

Sua Maestà il Re del Regno delle Due Sicilie il *Cavalier de Ramirez*, Cavaliere gran Croce dell'Ordine di Francesco I di Napoli, e di Cristo del Brasile, decorato del gran cordone dell'Ordine militare di S. Maurizio e Lazzaro di Sardegna, Cavaliere di numero dell'Ordine di Carlo III di Spagna, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di S. M. Siciliana in Vienna: e

Sua Maestà l'Imperatore di Austria, Re di Ungheria e di Boemia, il *Principe Clemente Vinceslao Lotario de Metternich Winnebourg*, Duca di Portella, Conte di Königswart, Grande di Spagna di prima classe, Cavaliere del Toson d'Oro, Gran Croce dell'Ordine di S. Stefano di Ungheria in diamante, e della decorazione del Merito civile, Gran Croce dell'Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, Cavaliere dell'Ordine di S. Gennaro, e Gran Croce dell'Ordine di S. Ferdinando e del Merito di Sicilia, Ciamberlano, Consigliere intimo attuale di S. M. I. e R. A., suo Ministro di Stato e delle Conferenze, e Cancelliere di Corte e di Stato e della Casa Imperiale:

I quali sono convenuti degli articoli seguenti.

ARTICOLO PRIMO.

Non sarà prelevato all'esportazione de' beni, denaro o effetti qualunque dagli Stati di S. M. l'Imperatore di Austria per quelli di S. M. il Re del Regno delle Due Sicilie, o da questi per gli Stati Austriaci, sia che tale esportazione abbia luogo a titolo di successione, di legato, di dote, donazione, o altro qualunque, alcun dritto di detrazione, *gabella haereditaria*, nè imposta per la esportazione o emigrazione.

I beni e gli effetti così esportati non saranno assoggettati ad altre imposizioni o tasse a favore del Fisco, che a quelle le quali, a causa di diritto di successione, di vendita, o mutazione di proprietà qualunque, dovranno essere soddisfatti dagli stessi sudditi austriaci in Austria, e dai sudditi siciliani nel Regno delle Due Sicilie, a norma delle leggi, regolamenti ed ordinanze esistenti,

o che si emanassero per lo avvenire negli Stati rispettivi.

ART. 2.

Tale esenzione s' intende non solamente pel diritto di detrazione e per la imposta di emigrazione di sopra mentovate da versarsi nelle casse dello Stato, ma per quelli altresì da versarsi nelle casse delle città, borghi, comuni, giurisdizioni patrimoniali, o corporazioni qualsisiano; eccetto nulladimeno il Regno dell' Ungheria e della Transilvania, rispetto a' quali paesi, vista la legislazione particolare ivi in vigore, la presente convenzione nulla dee cangiare circa i diritti che le città, signorie, corporazioni e comuni potrebbero avere legalmente acquistati alla riscossione di tasse a titolo di detrazione nella esportazione di beni, danaro, o effetti sottoposti alla loro giurisdizione.

Reciprocamente sarà prelevata, su' beni che gli abitanti de' luoghi iu cui tal dritto di detrazione è conservato, sono chiamati a raccogliere nel Regno delle Due Sicilie, una parte uguale al valore dello stesso diritto di detrazione, che sarà devoluta alla cassa della comune donde l' esportazione ha luogo.

ART. 3.

Le norme stabilite negli articoli precedenti in favore de' privati, sudditi de' due Stati, saranno ugualmente osservate verso gli stabilimenti di benificenza, e le corporazioni che fossero chiamate ad acquistare de' beni nell' uno o nell' altro paese per testamento, o donazione tra vivi, con la riserva però che le leggi ed ordinanze esistenti, o che si potrebbero emanare ne' due Stati in forza del diritto di suprema tutela da esercitarsi dal Governo sulle corporazioni o stabilimenti di questa natura, avranno sempre il loro pieno effetto.

ART. 4.

La esenzione da' diritti summentovati, de' quali è parola negli articoli 1 e 2, si riferisce a' beni, danaro ed effetti qualunque che fossero esportati; ma le leggi rispettive negli Stati di S. M. Siciliana da una parte, ed in quelli di S. M. l' Imperatore di Austria dall' altra, riguardanti la persona dell' individuo che emigra, i suoi doveri personali, e particolarmente quelli che concernono il servizio militare, sono mantenute in pieno vigore, non ostante la presente convenzione. A riguardo del servizio militare e degli altri do-

veri personali dell'individuo che emigra, niuno de' due Governi sarà menomamente vincolato dalla presente convenzione relativamente alla legislazione futura su questi oggetti.

ART. 5.

La presente convenzione avrà forza e valore a cominciare dal giorno del cambio delle ratifiche, che avrà luogo nello spazio di sei settimane, o più presto se far si può.

In fede di che Noi Plenipotenziarii di S. M. Siciliana e S. M. l'Imperatore di Austria abbiamo sottoscritto la presente convenzione, e vi abbiamo apposto il suggello delle nostre armi.

Fatto a Vienna il dì 19 di Aprile 1844. — Firmati, V. RAMIREZ=METTERNICH.

Ed essendo nostra sovrana volontà che la soprascritta convenzione ratificata per parte nostra e per parte di S. M. I. e R. A. il dì 26 di giugno del passato anno 1844, abbia il suo pieno effetto;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato incaricato del portafoglio degli affari esteri, e del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *sanzionare*, e *sanzioniamo* la seguente legge.

ARTICOLO PRIMO.

Tutti gli articoli della soprascritta convenzione saranno puntualmente e religiosamente di parola in parola osservati ed eseguiti nei nostri reali dominii dal dì della pubblicazione della presente legge.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri, e registrata e depositata nella real Segreteria e Ministero di Stato della Presidenza del Consiglio de' Ministri, si pubblichi con le ordinarie solennità per tutto il detto regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro, ed assicurarne lo adempimento.

Il nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del

Consiglio de' Ministri è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli, il dì primo di Febbrajo 1845.

Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino
del Consiglio de' Ministri
Firmato, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

Il Ministro Segretario di Stato
di grazia e giustizia
Firmato, NICCOLA PARISIO.

Pubblicata in Napoli nel dì 8 di Marzo 1845.

Decreto contenente varie disposizioni per gli atti di opposizione a matrimonio.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduti gli articoli 69 e 185 delle *leggi civili*, così concepiti:

» ART. 69. Gli atti di opposizione al matrimonio saranno sottoscritti sull'originale e sulla copia dagli opponenti, o da persone munite di loro procura speciale ed autentica. Essi dovranno essere intimati colla copia della procura alla persona o al domicilio delle parti, ed all' uffiziale dello stato civile, il quale apporrà il *visto* sull' originale. Indi l' uffiziale dello stato civile farà senza ritardo una sommaria menzione delle opposizioni sul registro delle notificazioni; ed in margine della inscrizione di dette opposizioni farà altresì menzione de' giudicati, o degli atti della inibizione tolta, copia de' quali gli sarà stata rimessa. »

» ART. 185. Ogni atto di opposizione esprimerà la qualità che attribuisce all' opponente il diritto di farlo; conterrà la elezione di domicilio nel luogo ove il matrimonio si avrà a celebrare; dovrà egualmente contenere i motivi della opposizione, a meno che non fosse fatta sulla istanza di un ascendente: il tutto sotto pena di

» nullità, e della interdizione dell' uffiziale ministeriale che avesse » sottoscritto l' atto della opposizione. »

Veduti i decreti de' 10 di gennajo 1827, 7 di aprile 1828, e 14 di marzo 1831 concernenti i termini e le formalità a serbarsi per proporre opposizioni a matrimonio, e gravami avverso sentenze o decisioni sulle opposizioni stesse;

Volendo meglio assicurare la celere spedizione di cotesti giudizii favoriti dalla legge;

Veduto il parere della Consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ARTICOLO PRIMO.

Le opposizioni a matrimonio formate giusta gli articoli 69 e 185 delle *leggi civili* dovranno ancora contenere costituzione di patrocinatore da parte dell' opponente, e citazione a comparire nel tribunale civile fra il termine di un mese; salvo gli aumenti per la distanza per la discussione delle opposizioni; il tutto a pena di nullità.

ART. 2.

La parte opponente dovrà fra i dieci giorni successivi alla scadenza del termine della citazione portare la causa alla udienza del tribunale per far pronunziare sulle opposizioni, a' termini dell' articolo 187 delle *leggi civili*. Ove ciò non faccia, la opposizione regolarmente proposta si avrà come abbandonata; ed in vista del certificato negativo del cancelliere del tribunale civile si potrà procedere oltre per la solenne promessa.

ART. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti, non che degli articoli 69 e 185 delle *leggi civili* circa la forma, la notificazione e la discussione delle opposizioni sono applicabili ancora a' gravami avverso sentenze o decisioni che hanno rigettato le opposizioni stesse. Il termine però a comparire sarà in gran Corte civile di giorni trenta, ed altrettanti in Corte suprema.

ART. 4.

L' appello ed il ricorso per annullamento, ancorchè tardivamente proposto, sospende la esecuzione della sentenza o decisione, fin-

chè il magistrato competente abbia deciso sul gravame stesso.

ART. 5.

Il termine utile a proporre le opposizioni al matrimonio sarà sempre quello stabilito nell'articolo primo del decreto de' 10 di gennajo 1827, anche nel caso che la opposizione si proponga da ascendente, cui siasi notificato prima o dopo di quel termine l'atto rispettoso.

ART. 6.

Il nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, ed il nostro Luogotenente generale ne' nostri reali dominii oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli, il dì 6 di Marzo 1845.

Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino
del Consiglio de' Ministri
Firmato, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

Il Ministro Segretario di Stato
di grazia e giustizia
Firmato, NICCOLA PARISIO.

Pubblicato in Napoli nel dì 15 di Marzo 1845.

(*3.° UFFIZIO — 2.° CARICO*)

Reale Rescritto col quale si stabilisce che gli alunni dei due istituti di educazione militare debbono comprendersi nel bussolo della leva, ma sono esenti dal marciare.

Salerno 15 Maggio 1845.

SIGNORI

L'Eccellentissimo Ministro dell'Interno con suo ragguardevole foglio del 19 giugno ultimo mi ha fatto noto un Sovrano Rescritto, ch'è del tenor seguente:

» Erasi promosso il dubbio se l'esenzione dalla leva accordata » agli alunni dei due istituti di educazione militare col Real Rescrit- » to dei 25 settembre 1832 fosse o no produttiva della disobbliga- » zione delle loro famiglie dal fornir reclute all'armata.

» Nella discussione del dubbio medesimo tenevasi presente, che » gli alunni suddetti, uscendo dagli Istituti, vanno a servire quelli

» del primo di questi Stabilimenti, talvolta come Ufiziali, talvolta » come sotto Ufiziali e soldati; gli altri del secondo sempre in que- » st' ultima qualità e per impegni, or di breve, or di ordinaria » durata.

» Estendevasi poi la disamina di che trattasi, anche a consi- » derare, se gli alunni istessi noverar si dovessero o no nel com- » puto dei figli da bussolarsi nelle leve oppure essere scemati come » scemar se ne debbono i sotto Ufiziali o soldati pel disposto nell' » art. XXVII, N.° 21, 1, 6 del Real Decreto del 19 marzo 1834.

» Or S. M. il Re N. S. a cui ho tutto ciò rassegnato, nell'or- » dinario Consiglio di Stato dei 14 maggio prossimo passato si è de- » gnata dichiarare dovere gli alunni dei summentovati Istituti esse- » re esenti dal marciare e non già dall' entrare nel bussolo.

» Io quindi nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risolu- » zione per norma di Lei, e di cotesto Consiglio di Ricezione ».

Ed io lo comunico alle SS. LL. per la esatta osservanza nelle occorrenze.

L' Intendente

Il Segretario Generale — *Marchese di Spaccaforno.*

Domenico Lopane.

A' Sig. Sottintendenti, e Sindaci della Provincia.

PARTE SECONDA

Disposizioni Ministeriali — Circolari dell' Intendente — Atti dell' Amministrazione Provinciale.

(*1.° Uffizio*)

I viceconsoli Austriaci sono autorizzati a funzionare da viceconsoli Toscani dove questi non trovansi stabiliti.

Salerno 16 Maggio 1845.

Signori

S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni con suo pregevole foglio del 26 marzo decorso 5.° Ripartimento, 1.° Carico N.° 821, si è compiaciuto manifestarmi che il Governo Gran Ducale di Toscana ha stabilito, che nei porti di questi Reali Dominî ove non sono istituiti dei viceconsolati Toscani siano autorizzati ad agire in loro vece i viceconsoli Austriaci.

Io quindi lo comunico alle SS. LL. per opportuna intelligenza ed uso di risultamento.

L'Intendente
Marchese di Spaccaforno.

Il Segretario Generale
Domenico Lopane.

A' Sig. Sottintendenti, e Sindaci della Provincia.

(*5.° Uffizio*)

Si permette agl' industriosi poco agiati la costruzione dei pesi in ferro a forma parallelepipeda.

Salerno 17 Maggio 1845.

Signori

In data de' 14 agosto del passato anno l' Eccellentissimo degli Affari Interni mi diresse la seguente Ministeriale per l' organo del 3.° Ripartimento:

» Per facilitare sempre più agl'industriosi poco agiati l'acquisto » dei pesi legali, de' quali debbono usare, la Commissione de' pesi » e misure presso questo Ministero si è avvisata di permettersi la » costruzione de' pesi in ferro a forma parallelepipeda, ad uso della » suddetta classe d'industriosi, ed in que' Comuni ove il prezzo dei » pesi in ferro della forma de' campioni offra una sensibile differenza » sul prezzo di quelli a forma parallelepipeda.

» Approvando questo divisamento della Commissione, gliene do » contezza per l'uso di risulta ».

Io quindi prego le SS. LL. di far nota al pubblico tal superiore determinazione, onde ciascuno possa avvalersi della concessa agevolazione.

L' Intendente

Il Segretario Generale — *Marchese di Spaccaforno.*

Domenico Lopane.

A' Sig. Sottintendenti, e Sindaci della Provincia.

(*1.° Uffizio*)

Nelle pubbliche cerimonie il Sindaco deve precedere gli uffiziali da Capitano in sotto.

Salerno 18 Maggio 1845.

Signori

Dal Signor Comandante le armi in questa Provincia in data del 1.° aprile decorso, N.° 360, mi si è scritto quanto segue:

» Dal Comando generale delle armi al di quà del Faro in data » del 4 prossimo scorso mese di marzo, movimenti num.° 87, mi » è stato diretto il seguente foglio circolare:

» Sorto il dubbio sul posto, che deve occupare il Sindaco nel- » le pubbliche cerimonie, cioè se prima o dopo gli uffiziali da Ca- » pitano in giù, il Ministero di Guerra in data del 28 febbrajo ora » scorso, 1.° Ripartimento, 1.° Carico, N.° 161, ha risposto co- » me appresso.

» Il Real Decreto de' 18 maggio 1819, modificato dalla Reale » Ordinanza di Piazza prescrive all'art. 4.° titolo 1.° che nelle pub- » bliche cerimonie i Capi dei corpi militari, giudiziarî ed ammini-

» strativi debbono essere distinti dai corpi stessi, ai quali apparten-
» gono. In conseguenza l' ordine di precedenza vien diviso in due
» linee: nella prima vengono comprese tutte le Autorità locali Ca-
» pi; nella seconda le Corporazioni. Il Sindaco quindi come Capo di
» corporazione viene incluso nelle Autorità locali Capi, delle quali
» chiude la linea; ed il Corpo municipale ed il Decurionato, pren-
» dendo rango nella seconda linea tra le corporazioni, di cui fa parte
» il corpo degli uffiziali da Capitano in giù, debbono quindi questi
» ultimi per effetto della modificazione apportata dal num.° 2267
» della Reale Ordinanza di Piazza precedere il Corpo municipale e
» Decurionato medesimo, e non il Sindaco, come per la ragione
» stessa avviene, che i membri della Gran Corte Civile seguono il
» Sindaco, mentre il Presidente occupa il primo posto nella linea
» delle Autorità locali Capi.

» Questo Comando generale nel trascrivere siffatta superiore ri-
» soluzione a tutt' i Signori Comandanti delle Provincie, si augura
» che pel tratto avvenire non si presenteranno più quistioni su tal
» riguardo.

» Ed io mi pregio comunicarle tutto ciò, Signor Intendente,
» per sua intelligenza, ed uso di risultamento ».

Quantunque le quistioni insorte nei Comuni di Nocera, Eboli, Campagna e Sala in ordine al posto dovuto al Sindaco nelle pubbliche cerimonie siano state da questa Intendenza risolute nel modo espresso nella soprascritta Ministeriale, pure ho voluto pubblicarla in questo giornale, perchè in avvenire non abbiano a muoversi altre lagnanze sull' obbietto.

L' Intendente

Il Segretario Generale — MARCHESE DI SPACCAFORNO.

DOMENICO LOPANE.

A' Sig. Sottintendenti, e Sindaci,
della Provincia.

(4.° *Uffizio*)

Per la riconoscenza dell'Ispettore doganale di 1.ª linea D. Gaetano Arienzo in luogo di D. Francesco Buonsollazzo.

Salerno 19 Maggio 1845.

Signori

Il Signor Direttore generale de' dazî indiretti con suo foglio de' 7 aprile decorso mi ha partecipato che l'Ispettore doganale della 1.ª linea D. Francesco Buonsollazzo passa a prestar servizio nella 8.ª linea, e che vien rimpiazzato nella 1.ª dall'altro Ispettore D. Gaetano Arienzo.

Io quindi lo comunico alle SS. LL. perchè quest'ultimo sia riconosciuto in tal qualità, e venga coadjuvato, quando ne abbisogna, nell'esercizio della sua carica.

L'Intendente

Il Segretario Generale — *Marchese di Spaccaforno.*

Domenico Lopane.

A' Sig. Sottintendenti, e Sindaci della Provincia.

REGOLAMENTO

Di Polizia urbana e rurale del Comune di Quaglietta.

L'anno milleottocentoquarantaquattro, il giorno venticinque del mese di giugno in Quaglietta, e casa Comunale.

Il Decurionato del Comune suddetto riunito previo invito del Sindaco D. Alfonso de Vito, coll'intervento del 1.° Eletto.

Vista la legge del 12 dicembre 1816.

Considerando che i regolamenti di Polizia urbana e rurale sono necessarî al ben'essere dell'amministrazione comunale, ha stabilito il seguente progetto, il quale superiormente approvato abbia a servire di base per la Polizia urbana, e rurale in questo sopradetto Comune di Quaglietta.

PARTE PRIMA.

Polizia urbana.

Articolo Primo.

Non si permette la vendita de' baccalari, stocchi, salacche, ed altri salami priachè dal 1.° Eletto siasene riconosciuta la qualità. I contravventori vanno soggetti alla multa di carlini quindici.

Art. 2.

È vietato transitare animali gregarì per l' interno dell' abitato in pregiudizio della pubblica salute. È proibito pure di buttare nelle pubbliche strade del Comune acque immonde, ed altre lordure; come pure tenerci depositi d' immondezza e farvi ristagni di acque immonde. I contravventori vanno soggetti alla multa di carlini cinque, oltre delle spese bisognevoli allo sgombro delle medesime.

Art. 3.

Il proprietario di un' animale morto dovrà sotterrarlo alla distanza di mezzo miglio dall'abitato alla profondità di palmi quattro, ed alle spese dell'interramento è soggetto il contravventore alla multa di carlini cinque ancora.

Art. 4.

È vietata la vendita delle carni imputridite; degli animali morti per qualunque malattia: de' cereali infraciditi, e di tutt' i generi corrotti, sotto la pena di carlini otto, ed alla perdita del genere da interrarsi.

Art. 5.

I beccaî, ed i bottegai dovranno mantenere le bettole pulite e trasportare fuori dell' abitato le acque putrefatte, e gli escrementi degli animali uccisi. I contravventori vanno soggetti alla multa di carlini cinque.

Art. 6.

È vietato parimenti dal trappeto buttare nelle strade pubbliche dell' abitato l' acqua detta volgarmente *morga*. I contravventori vanno soggetti alla multa di carlini dieci.

Art. 7.

È proibito nell' abitato del Comune tenere depositi di paglia, fieno, ed altri combustibili di pronta accensione. I contravventori soggiaceranno alla multa di carlini dieci.

ART. 8.

Chiunque lascia liberi per l'abitato, e senza la musoliera prescritta da' regolamenti cani mastini soliti ad avventarsi andrà soggetto alla multa di carlini dieci.

ART. 9.

Pe' chiassi, rumori notturni, e qualunque assembramento di gente che disturba la quiete altrui nelle ore del sonno sono puniti gli autori colla multa di carlini cinque.

ART. 10.

Nei dì festivi, e di doppio precetto è proibito di giocare alla così detta morra nelle bettole, ed a qualunque altro giuoco chiassoso nelle pubbliche strade del Comune. I contravventori pagheranno l'ammenda di carlini cinque.

ART. 11.

I pesi, e le misure dovranno avere il marco comunale. Per esse dovrà osservarsi il disposto della novella legge del 6 aprile 1840. I contravventori vanno soggetti all'ammenda di carlini sei.

ART. 12.

Il pane, la carne, il vino, il pesce, e tutt'altro che si espone a vendita nel pubblico, come olio, salami, commestibili qualunque vanno soggetti all'assisa, che sarà regolata dal Sovrano Rescritto del primo luglio 1824 inserita nel Giornale d'Intendenza di quell'anno N.° 26. Questa terrassi affissa in bottega, con giusti pesi, e misure. I contravventori sono soggetti alla multa di carlini quindici, ed alla perdita del genere.

ART. 13.

Il pesce delle acque della Senerchiella non è soggetto all'assisa, perchè le acque essendo di ragione comunale, l'aggiudicatario ne soffre il peso dell'estaglio a favore del Comune. Rimane alla di costui prudenza di venderlo a misura del tempo, e delle circostanze.

ART. 14.

I venditori dei generi commestibili non potranno esercitare il loro mestiere se prima non abbiano fatto obbligo presso la Cancelleria comunale di farne lo spaccio al pubblico, e mantenere una provvista per una quantità determinabile a prudenza del Sindaco, e del 1.° Eletto. I contravventori vanno soggetti alla multa di carlini

ventinove per la prima volta; ed in caso di recidiva oltre di detta multa anche al ribadimento della propria bottega.

ART. 15.

I proprietarî che si negano agli ordini delle Autorità per la demolizione di un fabbricato che minaccia pericolo e può cagionare dei guasti ancora alle proprietà altrui, saranno soggetti alla multa di carlini venti, ed alle spese della demolizione, che rimarrà a cura dell' Eletto.

ART. 16.

Alla stessa pena soggiaceranno quegli artisti e giornalieri che richiesti dalle Autorità istesse ricusano la loro opera per allontanare il pericolo di un incendio; o che avessero i mezzi di facilitarne la estinzione e si negassero.

PARTE SECONDA.

Polizia rurale.

ART. 17.

Tutt' i proprietarî de' fondi contigui alle pubbliche strade dovranno far recidere il superfluo della siepe che le ingombra nella prima settimana del mese di Maggio, e nella fine di Settembre di ciascun' anno, per togliere l' incomodo al passaggio. Come pure è proibito a' medesimi, coloni, o fittajuoli di buttarvi delle pietre. I contravventori sono soggetti alla multa di carlini cinque, ed alla spesa della recisione della siepe, e dello sgombramento delle pietre, od altro materiale.

ART. 18.

Chiunque nel tempo estivo devierà le acque destinate per turno alla irrigazione de' fondi dalle Autorità locali amministrative, giusto l' antico sistema, và soggetto alla multa di carlini venti: salvo il danno che soffrire potesse il proprietario a favore del quale tali acque in quel giorno erano destinate, da sperimentarsi innanzi al Giudice competente.

ART. 19.

Gli usurpatori di pubblico suolo sia urbano, che rurale sono soggetti a carlini venti di multa; salvo le pene maggiori ne' casi previsti dalla legge.

ART. 20.

È vietato ai proprietarî degli animali di lasciarli vagare senza custodia, in modo che possono cagionare de' danni alle altrui proprietà. I contravventori sono soggetti alla multa di carlini cinque, oltre del danno da sperimentarsi innanzi al Giudice competente.

ART. 21.

Le multe comminate a danno de' contravventori rimarranno a benefizio della cassa comunale.

ART. 22.

Il Sindaco, ed il 1.° Eletto ciascuno per la parte che lo riguarda sono incaricati della esecuzione del presente regolamento.
Alfonso de Vito Sindaco — *Giuseppe Russo* Decurione — *Nicola d' Elia* Decurione — *Nicola Sabbatini* Decurione — *Pasquale Corrado* Decurione analfabeto — *Francescantonio Coruso* Decurione analfabeto — *Raffaele de Santis* Decurione Segretario — Visto Il 1.° Eletto — *Giuseppe Russo* — *De Santis* Cancelliere.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA DEL PRINCIPATO CITERIORE.

Visto il regolamento di polizia urbana e rurale proposto dal decurionato di Quaglietta.

Inteso l' avviso del Consiglio d' Intendenza.

Considerando che nell' art. 7, si è omesso di fissare una giusta distanza nella quale debbono tenersi lungi dall' abitato i depositi di materie combustibili;

Considerando che un' aggiunzione è necessaria all' art. 10, per vie meglio assicurare la osservanza dei giorni festivi;

Considerando che ove l'edifizio cadente, obbietto dell'art. 15, appartenesse ad un povero diverrebbero allora inadottabili le misure coattive, sopratutto la multa, a farlo demolire, poichè la sua negativa ad eseguirlo sarebbe l'effetto della impossibilità;

Considerando che una estensione conviene dare al divieto contenuto nell'art. 17;

Considerando che la proibizione fatta coll'art. 20, deve valere per gli animali che per istinto possono danneggiare le altrui proprietà, non per quelli di lor natura mansueti, i quali non può impedirsi che si procaccino il bisognevole.

Ordina.

Art. 1.° Aggiungersi all'art. 7 che i depositi di materie accensibili dovranno tenersi lungi dall'abitato non meno di 50 passi.

Art. 2.° Aggiungersi similmente all'art. 10 che a' bettolieri contravventori sarà ribadita la bettola.

Art. 3.° Modificarsi l'art. 15 dicendosi che ove l'edifizio minacciante ruina appartenesse ad un povero il 1.° Eletto valutando le circostanze ne dovrà redigere verbale provocando le misure analoghe al caso.

Art. 4.° Estendersi il divieto espresso nell'art. 17 anche a coloro che alterano i pubblici sentieri con materiali di ogni specie che vi abbandonano, oltre le pietre, espurgando per lo più i fondi, o riattando pareti, o abbattendo piante.

Art. 5.° Modificarsi l'art. 20 limitandone la proibizione ai soli animali che dall'istinto loro son portati a danneggiare.

Art. 6.° Che con queste modificazioni il prescritto regolamento si pubblichi giusta il disposto nell'art. 279 della legge de' 12 dicembre 1816.

Salerno 20 Maggio 1845.

L'Intendente

Il Segretario Generale *Marchese di Spaccaforno.*

Domenico Lopane.

ALBUM

A premura dell'Eccellentissimo della Polizia generale l'Intendente della Provincia di Principato Citeriore prega i Signori Sottintendenti e Sindaci della medesima a promuovere l'associazione all'opera annunziata nel seguente manifesto, potendo la stessa essere utilissima a coloro che vogliono istruirsi nella conoscenza del patrio diritto pel maneggio dei pubblici affari.

DIRITTO
PUBBLICO ED AMMINISTRATIVO
del Regno delle Due Sicilie

CON AMPLI COMENTI

opera compilata

DA GIUSEPPE GILARDONI.

D'entro alle leggi trassi 'l troppo e 'l vano.
DANTE — *Par.* 6.

A dare ad intendere qual sia l'opera di sopra annunziata non ispenderemo lunghe parole, ma rapidamente ci facciamo ad accenarne il contenuto, l'ordine, il fine.

Comprenderà essa tutto il vivo delle moltiplici leggi, che dettate da' nostri principi in tempi ed occasioni diverse, formano il diritto pubblico ed amministrativo del regno.

Tutti questi precetti, sciolti dall'ordine di tempo, sono stati disposti in vece per ordine di materie, sicchè partita l'opera in molti capi principali, abbraccianti l'intero corpo del diritto pubblico ed amministrativo, si trovino in ciascun capo riunite, con le parole del legislatore, tutte le disposizioni di legge, ma sceverate e sgombere di quanto or sia abrogato e superfluo.

E perchè congiunto all'imperio della legge si abbia quanto valga a farne manifesto, o l'indole, o le ragioni, o il vantaggio, a ciascun ordinamento seguirà il fiore di ciò che gli scrittori antichi e moderni, patrî e stranieri ne han detto; perchè anche senza posseder le dovizie di eletti e spesso non comuni libri, e senza il dispendio di tempo per tutti compiutamente discorrerli; possa agevolmente acquistarsi piena e ordinata contezza della più rilevante branca della provvida legislazione che ci governa.

Si porrà in fine l'elenco di tutte le opere di diritto pubblico el amministrativo, perchè sia guida di coloro che volessero darsi più profondamente a tali studî, o che avessero uopo di più specialnente appararne alcuna parte.

In quest' opera non si faranno desiderare nè la correzione di sampa, nè i pregi esteriori della carta, e de' caratteri.

Non diciamo più oltre, perocchè i due quaderni, già pubblicati, diranno, meglio che le parole, quant' altro potesse qui aggiungersi.

Ciascun quaderno, di pagine 64, verrà in luce ogni mese; al prezzo di grana venticinque.

E perchè congiunto all'imperio della legge si abbia quanto valga a farne manifesto, o l'indole, o le ragioni, o il vantaggio, a ciascun ordinamento seguirà il fiore di ciò che gli scrittori antichi e moderni, patri e stranieri ne han detto; perchè anche senza possedere le dovizie di eletti e spesso non comuni libri, e senza il dispendio di tempo per tutti compiutamente discorrerli, possa agevolmente acquistarsi piena e ordinata contezza della più rilevante branca della provvida legislazione che ci governa.

Si porrà in fine l'elenco di tutte le opere di diritto pubblico ed amministrativo, perchè sia guida di coloro che volessero darsi più profondamente a tali studi, o che avessero uopo di più specialmente appararne alcuna parte.

In quest'opera non si faranno desiderare nè la correzione di stampa, nè i pregi esteriori della carta, e de' caratteri.

Non diciamo più oltre, perocchè i due quaderni, già pubblicati, diranno, meglio che le parole, quant'altre potesse qui aggiungersi.

Ciascun quaderno, di pagine 64, verrà in luce ogni mese; al prezzo di grana venticinque.

GIORNALE
DELLA INTENDENZA
DEL
PRINCIPATO CITERIORE.

Anno 1845. N. 9. 30 Maggio.

PARTE PRIMA

Leggi — Decreti — Rescritti — Regolamenti Sovranamente approvati.

(1.° UFFIZIO)

Privativa per anni cinque concessa a Luigi Varriale per aver inventata una macchina atta a fare il cioccolatte.

Salerno 27 Maggio 1845.

SIGNORI

L'Eccellentissimo degli Affari Interni in data del 18 marzo decorso, 5.° Ripartimento, mi ha manifestato che S. M. con Real Decreto del 18 luglio 1844 si è degnata concedere a Luigi Varriale una privativa per anni cinque nei reali dominî di qua del Faro, a' termini del Decreto de' 2 marzo 1810 provvisoriamente in vigore, per una macchina di sua invenzione atta a fare il cioccolatte, rimanendo libero ad ognuno di usare qualsivoglia altro metodo.

Lo comunico alle SS. LL., per opportuna intelligenza.

L' Intendente
Marchese di Spaccaforno.

Il Segretario Generale
Domenico Lopane.

A' Sig. Sottintendenti, e Sindaci della Provincia.

(*3.° Uffizio — 2.° Carico*)

Reale Rescritto con cui si dichiara che gl' individui della riserva del Reale Esercito non debbono occupare cariche municipali.

Salerno 28 Maggio 1845.

Signori

Da S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni in data del 23 dello scorso aprile, 2.° Ripartimento, 2.° Carico, N.° 1532, mi è stata comunicata la seguente Sovrana risoluzione.

» Rassegnatosi a S. M. il Re (N. S.) il dubbio se debbano » gl' individui della riserva del Reale Esercito occupare cariche mu- » nicipali, la Maestà Sua si è benignata dichiarare in data de' 4 » andante, che i medesimi non debbono occupare le cariche anzi- » dette. Ed io glielo partecipo per sua intelligenza e per lo adem- » pimento di risulta ».

Lo fo noto alle SS. LL. per convenevole intelligenza, ed esatta osservanza.

L' Intendente
Marchese di Spaccaforno.

Il Segretario Generale
Domenico Lopane.

A' Sig. Sottintendenti, e Sindaci, della Provincia.

PARTE SECONDA

Disposizioni Ministeriali — Circolari dell' Intendente — Atti dell' Amministrazione Provinciale.

(2.° UFFIZIO — 2.° CARICO)

Elogio al Sindaco di Cicerale.

Salerno 29 Maggio 1845.

SIGNORI

Il Sindaco di Cicerale nella sua gestione dello scorso anno ha dato una bella pruova delle virtù sociali, di cui è dotato, e del suo sincero attaccamento al pubblico bene: imperciocchè essendosi tenuti in amministrazione quei fondi comunali, egli mettendo ad opera tutto il suo zelo ed accorgimento ha procurato al Comune un notabile vantaggio, quello cioè che oltre i ducati 400 fissati nello stato si è avuto un' avanzo di tomoli 95 ½ di grano a favore del Comune stesso, i quali saranno distribuiti ai lavoratori poveri, pel perfezionamento di quella traversa rotabile.

Per un vigile e zelante amministratore la più dolce ricompensa delle sue cure e de' suoi travagli è riposta nel bene, che ne deriva ai suoi amministrati. Felice quindi colui che vide così coronate le sue fatiche! E questo vuol dirsi dell' avveduto e diligente Sindaco di Cicerale, che nell' indicato benefizio fatto al Comune ha ritrovato il più bel premio delle sue premure per la prosperità de' suoi concittadini, e ne sarà benedetto soprattutto dalla classe de' poveri.

Spero che queste mie parole non iscenderanno mute nel suo animo caldo pel pubblico bene, e che avran calore non solo a confortar lui nel glorioso cammino, ma benanche ad ingenerare nel cuore de' suoi colleghi il nobile stimolo dell' emulazione per la pubblica benemerenza; e sì da potermi un giorno far segnare con onore i loro nomi in queste pagine.

L'Intendente

Il Segretario Generale — *MARCHESE DI SPACCAFORNO.*

DOMENICO LOPANE.

A' Sig. Sottintendenti, e Sindaci della Provincia.

PROVINCIA DI PRINCIPATO CITRA. CIRCONDARIO DI SARNO.

DISTRETTO DI SALERNO. COMUNE DI SAMMARZANO.

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA, E RURALE.

L'anno mille ottocento quarantaquattro il giorno venti Luglio, in Sammarzano.

Riunitosi il Decurionato del Comune suddetto coll'intervento del primo Eletto Signor Biagio Celentano sotto la Presidenza del Sindaco Signor D. Pascale Tortora.

Il Sindaco Presidente ha proposto ai radunati Decurioni come avendo il Signor Intendente della Provincia onorato questo Comune in visita, trovò che il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale avrebbe dovuto rinnovarsi fin dal 1837, perchè quello tuttavia in osservanza fu fatto nel 1832. Lo incaricava perciò il lodato Signor Intendente di farlo subito rinnovare dal Decurionato coll'intervento del primo Eletto, e rimetterlo nell'Intendenza per l'approvazione.

Eseguendo l'incarico, e tenendo presente gli articoli 58, 277 a 279 e 282 della Legge de' 12 dicembre 1816, il Decurionato ha progettato i seguenti articoli.

Polizia Rurale.

CAPITOLO I.

Tranquillità ed ordine pubblico.

ARTICOLO PRIMO.

Non è permesso d'ingombrare le strade, e le piazze con mucchi di legname, pietre, calcinaccio, o altri materiali senza il permesso del primo Eletto che lo accorderà ne' casi di assoluta necessità, e per gli angoli, o luoghi che non impediscano il passaggio, e ciò per un tempo determinato.

ART. 2.

È proibito l'accendere fuoco nella piazza, o strade, o ne' fondi vicini all'abitato se non alla distanza di duecento passi, onde evitarsi gl'incendî.

ART. 3.

Sono proibiti di tenersi nell'abitato pagliaje, depositi di paglia, od altre materie combustibili che possono essere soggette ad incendio.

ART. 4.

È proibito tenere sulle logge, balconi, o altri simili sporti pietre, teste, od altro, senza le necessarie precauzioni, onde non si arrechi danno a coloro che transitino per le sottoposte strade. I contravventori agli articoli 1 a 4 saranno puniti colla multa di grana cinquanta a carlini venti.

ART. 5.

Non è permesso fare delle innovazioni, o commettere occupazioni sulle strade pubbliche, tanto in quelle interne, che esterne; fare delle dighe nei fiumi, chiudere canali od aprire fossi, o sentieri, che costeggiano, o che servano di comunicazione fra loro, recidere le piantagioni che servano di sostegno, di comodo, o di ornato sia alle strade, sia alle ripe che appartengano alle proprietà pubbliche.

I contravventori al presente articolo saran puniti colla multa di grana cinquanta a ducati sei, ed alla rifazione dei danni, se questi sono giudicabili dal Sindaco, ai termini della Legge de' 25 marzo 1817.

CAPITOLO II.

Sorveglianza sull' annona, e venditori annonari.

ART. 6.

Saranno oggetti sommessi alla sorveglianza del primo Eletto, o di chi ne fa le veci incaricato della polizia Municipale, il pane, il vino, la carne, il pesce, la pasta, l'olio, il grasso, ed ogni altro cibo, o bevanda guasta, o nociva alla pubblica salute.

ART. 7.

Il pane sia di grano, sia di granone dovrà essere di buona qualità, e di giusto peso. Ogni fornajo dovrà sottomettersi al saggio, che farà ogni quindicina pel pane di grano, e pane bianco la Municipalità di Nocera, e pel pane di granone quello che farà la Municipalità di Pagani, essendosi uniformamente così obbligati. Tutti coloro, che mettessero a vendita pane mal cotto, o del peso inferiore a quello delle citate assise delle Municipalità di Nocera, e Pagani, come ancora i venditori del pane a rotolo non dassero il giusto peso saran soggetti alla multa di carlini dieci a ventinove in beneficio della Cassa Comunale; sarà parimenti tagliato il pane che si troverà in contravvenzione, e venduto non meno del terzo, e non

più della metà del prezzo stabilito. In caso di recidiva, sarà applicato il massimo della multa, alla perdita del pane, che sarà distribuito a poveri ed alla detenzione amministrativa di tre giorni.

ART. 8.

Tutt'i venditori di vino prima di mettere mano alla vendita dovranno presentarsi al primo Eletto per riceverne l'assisa. Sarà cura del primo Eletto di vigilare per la buona qualità del vino esposto a vendita, e trovandolo guasto, o corrotto, adulterato, o adacquato lo farà buttare, ed assoggetterà i contravventori alla multa di carlini dieci a venti.

ART. 9.

I macellaî non potranno esporre a vendita carne qualunque, se prima non viene assisata dal primo Eletto, quale assisa fatta in carattere intelligibile dovrà tenersi da ogni macellajo sospesa al suo banco.

Nel caso che qualche macellajo non volesse vendere secondo l'assisa ricevuta, gli sarà vietato per l'avvenire tale industria, e sarà soggetto alla multa stabilita col precedente articolo.

ART. 10.

Tutt'i venditori di commestibili, come olio, salume, e salame non potranno esporgli a vendita, se prima non vengano verificati per la loro buona qualità dal primo Eletto, il quale trovandoli buoni ne permetterà la vendita, e gli assiserà; quale assisa dovrà tenersi esposta nelle rispettive botteghe. Coloro che venderanno più della stabilita assisa saran soggetti alla multa di grana cinquanta a carlini venti.

ART. 11.

I pescivendoli che porteranno il pesce nel Comune non potranno metterlo a vendita, se prima non viene assisato dal primo Eletto, e non potranno in niun modo rifiutare l'assisa che gli verrà data; in questo caso dovrà il venditore venderne una metà, ed altra metà portarla via.

ART. 12.

Per ogni oncia mancante su di un rotolo di commestibile, escluse le frutta, sarà inflitta la multa di gr. cinquanta. Per le frutta si daranno *gratis* ai compratori.

ART. 13.

I venditori di qualunque commestibile di frutta che da fuori Comune li portano a vendere nel Comune, dovranno esporli a vendita nella pubblica piazza, dietro l'assisa che riceverà dal primo Eletto, almeno per tre ore per comodo della popolazione, senza venderli all'ingrosso ai bottegaî, e fruttajuoli prima di detto stabilito tempo; elasso le tre ore designate, potrà il rimanente venderlo a suo bell'agio. I contravventori colti in flagranza saranno multati da grana cinquanta a carlini dieci, e per la esazione della multa, sarà ritenuta tanta quantità di genere equivalente alla multa.

ART. 14.

È vietato ai macellaî vendere una carne per l'altra, il contravventore sarà multato con grana cinquanta, ed in caso di recidiva al doppio.

ART. 15.

È vietato ai macellaî di ammazzare nelle pubbliche strade. È proibito ben anche a chiunque di salassare animali nelle strade sudette. I contravventori saran puniti per la prima volta con grana cinquanta, e se recidivi con carlini dieci.

CAPITOLO III.

Salute pubblica.

ART. 16.

È proibito a chiunque di formare nell'abitato de' fossi, e conche, onde tenervi ammassate delle immondezze, e letame, e precise quelle de'bachi da seta, dovendosi tosto trasportare nella campagna per non contaminare l'aria con le fitide esalazioni.

ART. 17.

È proibito di buttare im mezzo le strade dei cadaveri delle bestie, dovendosi tosto trasportare nelle campagne ad interrarli nella profondità di palmi sette, onde non vengano cacciati fuori da altri animali, esalando odori pestiferi in danno della pubblica salute.

ART. 18.

Non è permesso buttare sulle pubbliche strade dell'abitato delle liscive, acque putrefatte, e quelle precisamente dei stocchi, e baccalà.

ART. 19.

Non è permesso nell'abitato la maciullazione della canapa, ma

bensì alla distanza di trecento passi dall' abitato, e di venti passi dalle strade consolari.

ART. 20.

Non sarà permesso far pernottare, nè transitare delle pecore per l' abitato dal dieci Maggio a tutto Settembre, come del pari le capre, poichè le loro schifose immondezze arrecano alterazione all' aria respirabile. I contravventori agli articoli 16 a 20 saran soggetti alla multa di grana cinquanta a carlini venti.

CAPITOLO UNICO.

Polizia Rurale.

ART. 21.

Le strade campestri che dan comodo a più proprietarî non debbono essere minori di palmi dieci. I proprietarî che le costeggiano con siepe ne' loro fondi dovranno ridurle a detta larghezza. Ove tali strade avessero una larghezza maggiore, i proprietarî non debbono per nulla restringerle, dovendo restare nel pristino stato.

ART. 22.

Non è permesso ai proprietarî laterali di buttarvi pietre, o scaricarvi altri materiali, pe' quali s' impedisce ai convicini il passaggio.

ART. 23.

I proprietarî di bestie, che le mandano a pascolo, debbono ben custodirle, onde non danneggino i seminati dei convicini.

I contravventori a questi tre articoli saran puniti colla multa di grana cinquanta a carlini dieci, oltre il rifacimento de' danni.

ART. 24.

I camini di acque servibili per la irrigazione non potranno chiudersi, quando vi è il bisogno per la detta irrigazione. I proprietarî de' fondi sottoposti, tostochè avranno irrigato i loro fondi dovranno chiudere i loro canali, e mandare le acque giù per comodo de' fondi sottoposti. I contravventori saran puniti colla multa di carlini ventinove, e colla rifazione de' danni.

ART. 25.

Viene stabilito che la piantagione ne' fondi campestri dovrà eseguirsi nel seguente modo. Per le piantagioni di alberi di alto fusto a parte di mezzogiorno dovrà eseguirsi alla distanza del fondo sottoposto a palmi diciotto. Quello di basso fusto fino a palmi dieci alla distanza di palmi quattro dall' altra piantagione. I gelsi in distanza

dai quattro lati a palmi dodici. I salci a palmi due.

ART. 26.

Il Sindaco e primo Eletto ciascuno per la parte che gli riguarda sono incaricati per la esatta osservanza del presente Regolamento, da pubblicarsi, ed affigersi ne' soliti luoghi pubblici, dopo che sarà stato approvato dal Signor Intendente della Provincia.

Fatto e sottoscritto, restando a cura del Sindaco rimetterlo al Signor Intendente per la debita approvazione.

Il Sindaco Presidente — *Pasquale Tortora* — Il primo Eletto — *Biagio Celentano* — I Decurioni — *Biase Scherlizzo* — *Gennaro Pisani* — *Luigi Farina* — *Vitantonio Perrino* — *Giuseppe Schiavone* — ✠ Segno di Croce di Pascale Jaquinandi — ✠ Segno di Croce di Prisco Ruggiero — ✠ Segno di Croce di Antonio Esposito — ✠ Segno di Croce di Natale Jaquinandi — ✠ Segno di Croce di Michele Tortora — *Luigi Langella* Cancelliere.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA DEL PRINCIPATO CITERIORE.

Letto e discusso in Consiglio d'Intendenza il presente regolamento lo approva e ne ordina la pubblicazione ed esecuzione con le seguenti modificazioni.

ART. 5. Si progetti una classificazione di multe, nella quale si dovrà parlare anche di quelle di competenza del Consiglio d'Intendenza, secondo la circolare del 13 settembre 1843 inserita nel Giornale d'Intendenza.

ART. 10. La buona o cattiva qualità de' commestibili deve assodarsi dal 1.° Eletto con perizia da farsi dal medico condottato o altro professore.

ART. 11. Si aggiunga che quando il pescivendolo rifiuterà l'assisa andrà soggetto alla multa.

Art. 12. Potendo facilmente verificarsi la mancanza di un oncia nel peso de' commestibili, si dica da tre once in sopra: lo stesso valga per le frutta.

Art. 19. Si stia alla ordinanza del 20 luglio 1843 per la macerazione de' lini, la quale fissa la distanza di due miglia dall' abitato.

Art. 20. Si vieti la pernottazione, e non il passaggio delle pecore e capre per l' abitato.

Art. 21 e 22. Si sopprimano perchè le strade vicinali non possono essere oggetto dell' amministrazione pubblica, giusta l' art. 6 della legge del 21 marzo 1817.

Art. 23. Si cassi perchè il contenuto in esso entra nelle sanzioni delle leggi penali.

Art. 25. Si cancelli, attesochè i regolamenti amministrativi non possono stabilire le distanze degli alberi tra i fondi contigui, giusta le teorie a tal uopo sviluppate con la circolare impressa nel Giornale del 20 giugno 1843.

Salerno 30 Maggio 1845.

L' Intendente

Il Segretario Generale — *Marchese di Spaccaforno.*

Domenico Lopane.

ALBUM

L'Intendente della Provincia del Principato Citeriore premurosamente prega i Signori Sottintendenti e Sindaci della medesima di promuovere l'associazione alle opere che si annunziano ne' seguenti programmi. Quanta sia la importanza ed utilità della prima elegantemente e con dottrina vien dimostrato. Non men vantaggiosa sarebbe la diffusione della seconda, perchè tratta di un trovato da cui non lieve incremento può venirne al progresso dell'industria agraria, prima sorgente della nostra nazionale ricchezza.

GIORNALE
MEDICO-STORICO-STATISTICO
del
REALE MOROTROFIO
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE
per la parte Citeriore al faro.

MANIFESTO

Oggetto interessante che dovrebbe occupare la mente dell'uomo è lo studio delle alterazioni o pervertimento che accadono nelle manifestazioni dello spirito. L'amore di se stesso ed il dolce sentimento di possedere la ragione, che rende l'uomo tanto diverso e superiore ai bruti e l'accosta alla immagine della divinità, dovrebbero imprimere nell'animo dell'umana specie una santa brama di conoscere il potere della propria intelligenza, di ravvisare e di studiare accuratamente come il maggiore de' beni si smarrisce, l'intelletto. Nei tempi remotissimi a tanto malore nulla o poco si attendeva. Non abbiamo alcun trattato d'Ippocrate su l'alienazione mentale: appena ne accenna in quello della epilessia. Celso, Areteo, Aureliano, e Tralliano con ispecialità parlano alquanto della follia: ma le loro opinioni dominate anche dalla volgare idea di essere incurabili i morbi della mente non valsero a far progredire un ramo sì nobile ed interessante della scienza medica, la frenologia.

In epoche posteriori, e non molto lontane dai tempi nostri gli infelici alienati erano miseramente trattati rimanendo vittime de' pregiudizî e dell' ignoranza; e fin nel secolo di Locke la perdita dell' intelletto in vece di commiserarsi come una massima sventura, obbrobriosamente si riguardava. I lumi per le scienze avanzandosi, e sorgendo uomini di animo superiore, questi han diradate le tenebre che le menti umane avvolgeano sino al termine del passato secolo, ed han gridato alla umanità essere la follia un morbo il più tremendo perchè colpisce le funzioni dell' intelletto, e perciò abbisogna di profondi ed accurati studî onde dirigerne e commendarne la cura.

Ma la frenologia, sebbene nobilissima parte della medicina, da pochissimi è coltivata. Il dott. Rush (*Sixteen introd. lectures*, *Phil. 1811*) scorge tanto necessaria ai medici la conoscenza dell' uomo morale ed intellettuale, che collocar la vorrebbe come cardine principale della loro pratica. Felici se questa massima interessasse i coltivatori di ogni scienza nella società, e spezialmente il filosofo. E poichè la filosofia è l' anello primitivo della catena scientifica, la conoscenza delle funzioni sì sane che perturbate dell' intelletto dovrebbe essere per ogni classe di persone il vero *nosce te ipsum*. La frenologia è una delle principali conoscenze che si rende necessaria per gli amministratori della giustizia depositarî del santuario delle leggi. Difficilissimo è valutare il peso del delitto ed infliggere la pena senza dar valore allo stato dell' animo, ossia se la ragione quando l' uomo si è spinto alla colpa era in istato di dominare le passioni; quella ragione che spesso è sopraffatta da fisiche condizioni a cui la natura l' ha strettamente congiunta.

Onde interessare tutte le classi degli studiosi per una scienza che rende sublime l' umana specie perchè trattasi della nozione dell' intelletto, e che fa commiserevoli coloro che hanno la sventura di smarrirlo, si richiede un lavoro che progressivamente uscendo al pubblico poggi su positive esperienze che dian fondamento a idee trascendenti vere basi di scienza. Questo è lo scopo del Giornale che annunziamo, del quale già la metà del primo volume in due fascicoli è pubblicato. E per dare chiara idea dell' ordine che terremo in questo lavoro periodico trascriviamo poche righe di quanto dicemmo nel preliminare. — » Noteremo a vantaggio della scienza psico-» logo-patologica tutte le osservazioni importanti che a' nostri sguardi

» si offriranno nel perenne svariato movimento del Reale Morotrofio » di Aversa ove prestiamo la nostra medica assistenza. La serie del- » le cennate osservazioni che appelleremo *Monografia* darà una e- » satta descrizione de' fenomeni che presentò l' alienato, la cura fi- » sico-morale a cui fu sottoposto, la guarigione, la sua incurabili- a tà, e nel caso di morte i risultamenti dell' autopsia.

» La *Monografia* ne darà motivo ad esaminare alcuni fenomeni » del pensiero e dell' organismo nello stato sano: esame che sarà di- » stinto con la denominazione di *Filosofia intellettuale*. In esso sa- » ran presi a considerare alcuni punti di filosofia morale analizzando » i gradi in che possano calcolarsi i rapporti del fisico e del morale » dell' uomo, non solo secondo la sua predisposizione organica, ma » secondo che lo stato delle sue facoltà intellettuali presenti più o » meno di cangiamento e di perturbazioni in rapporto alla sua con- » dizione morale nella società.

» Daremo il nome di *Patologia intellettuale* alla spiegazione » de' fenomeni alterati delle facoltà della mente, basandoci sulle ri- » flessioni psicologiche all' uopo accennate in confronto alla mono- » grafia, ed allontanando per quanto si possa le ipotesi onde non » cadere nel vago e nel dubbioso ec. ec.

» Non sarà trasandato qualche articolo di filosofia, notomia, fi- » siologia, polizia medica, medicina legale, od altro relativamente » alla scienza psicologica.

» Daremo in ciascuno anno finalmente la statistica su le vicen- » de che gli alienati del Reale Morotrofio presenteranno nell' anno » antecedente ».

Condizioni.

Se ne pubblica in ogni sei mesi un fascicolo non meno di sette fogli in 4.°

Sei fascicoli compongono un volume, che va corredato di tavole litografiche quando il bisogno lo richiede.

Il prezzo di associazione sempre anticipato è di carlini dieci annui pel Regno delle due Sicilie; e di carlini dodici per l' estero. I fascicoli solo per l' estero si spediscono franchi di posta fino ai confini.

Alle associazioni si soscrive in Aversa presso la Segreteria messa nello Stabilimento della Maddalena. Le lettere, il danaro, e le opere che si bramasse di far annunziare nel giornale non si ricevono

se non francate, e saranno dirette al Dottor Biagio G. Miraglia nel Reale Morotrofio.

Si sono pubblicati i primi due fascicoli. Il 2.° fascicolo è doppio perchè comprende due semestri ed è corredato di quattro tavole litografiche. Il primo fascicolo fu pubblicato nel 2.° semestre del 1843, e l'altro in quest'anno.

I suddetti due fascicoli vanno compresi nell'associazione onde l'opera non si abbia mancante, e costano carlini 15 pel Regno delle due Sicilie, e carlini 18 per l'estero.

MANIFESTO.

Nel 1832 gli alberi di Olivo a preferenza degli altri fissarono la mia speciale attenzione. Mosso a pietà quasi dello stato di deperimento al quale eran dannati i miei e dall'ignoranza e dall'incuria non solo di quelli che l'avevano a tutela, ma anche dal peso dell'età mi studiai trovare un modo come richiamarli a vita. Gli effetti han corrisposte alle mie vedute e ne tengo già plauso da uomini assennati.

Animato nell'anno susseguente da questi favorevoli risultamenti mi spinsi più innanzi.

Io sapeva come tutti già sanno che dai semi ne derivano le piante, e che queste sotto tutti i rapporti son sempre da preferirsi a tutte le altre che si hanno diversamente.

Ma osservava sempre che tante Olive che restavano trascurate sotto gli alberi dopo la coglitura non si riproducevano mai, ed era questo un sinistro preludio per me.

Ciò non ostante nel 1833 impresi a trattare la semina dei nocciuoli di Olivo. Per lo spazio non interrotto di quattro anni ad onta di sempre svariati esperimenti ed inestancabili cure non mi fu possibile ottenerne le piante, perchè i nocciuoli restavan funghiti sotto terra.

Ostinato sempre più nel mio proposito, nel quinto anno finalmente eccomi secondato dalla difficile ma sempre benefica natura. Con indicibile compiacimento vidi nascere dopo quattro mesi e bellamente crescere le piantine che tanto desiderava.

Ne spiai li primi passi, non mi stancai accompagnarle con le mie cure nel loro crescimento, e mi convinsi di un sistema.

Quale poi fosse la mia soddisfazione in vedere che dopo sei anni negli stessi vivaj le belle piantine come che se avessero voluto compensarmi di tante cure cominciarono a produrre le Olive: quale la mia soddisfazione in vederle di grossezza alquanto maggiore di quelle seminate, e di un sapore piuttosto dolcigno, se lo figuri chi legge.

Fu allora che al cinque Decembre scorso anno francamente supplicai l' Eccellentissimo Ministro degli Affari Interni esponendo gli enunciati fatti, non che il signor vice Presidente del Reale Istituto d' Incoraggiamento perchè si degnassero ordinare una verifica di quanto esponeva nelle mie domande.

Tanto l' E. S. che il signor vice Presidente del Reale Istituto d' Incoraggiamento delegarono la Real Società economica di Chieti perchè verificasse l' esposto, e riferisse.

Tutto fu eseguito fedelmente da cinque Signori delegati all' oggetto. Quali furono i rapporti ognuno avrà motivo di leggerli nel libro a stamparsi.

L' oggetto della domanda di verifica da parte mia fu quello di autenticare il mio trovato onde poi tirando via de' manifesti per lo spaccio delle mie piante non si credesse una poesia.

E fin quì pare ch' io abbia voluto basare i miei soli interessi colla vendita annuale di molte migliaja di piante ritenendo a me come segreto il metodo usato per averle.

Vinto dall' amor proprio, premurato dagli amici, stretto da obligantissimo foglio della Real Società di Chieti: a secondare il volere del Reale Istituto d' Incoraggiamento, a scansarmi la taccia di egoista eccomi deciso scrivere un libro, e rivelare al pubblico il mio metodo. Mi verserò nello sviluppo della materia, e darò tutte quelle norme ch' io mi tenni per il ben' essere di una pianta tanto preziosa che si avrebbe *con facilità*, *nullità di spesa*, *in pochi anni*, *da tutti*, *e per ogni dove*, come si dirà a suo tempo.

Ed in fatti quante Provincie, quanti Comuni del Regno vanno privi di alberi di Olivo! Col metodo di riprodurli a via di semi tutti potrebbero averne perchè i semi son facilissimi a procurarsi e di quella specie che si desidera, e che sia più convenevole al clima.

La riproduzione degli Olivi per via di semi non è stata mai trattata da alcuno, o se l'è stata non avrà ottenuto felice risultamento, perchè se avesse visto nascere i semi dopo quattro mesi, e dopo sei anni le piante produrre le Olive, certamente la cosa sarebbe stata fatta di pubblica ragione, e questo modo di riprodurli sarebbe generalmente in costumanza.

Che se a qualcuno piacesse dirmi che le Olive si avranno selvagge, io lo pregherei attenderne la risposta nel ragionamento del mio libro, onde rilevarlo da qualunque scrupolo.

Quale sia il sacrificio che vado a compiere rivelando il mio metodo a danno de' miei positivi annuali interessi per non poter smaltire più allora le mie piante, può benissimo calcolarsi da ognuno.

Ma vi è interesse al mondo che possa pagare la gloria di rendersi utile al suo simile? Nò, certamente.

Io dunque stamperò il libro. Eccone i manifesti per chi volesse compiacersi segnarvi il suo nome.

Colgo questa occasione, o gentile Lettore, per ricordarti che io son quello stesso che ti scrissi in versi le SVENTURE DI NAPOLEONE. Eran quelle cose da passar tempo, e tu l'accogliesti nella tua amabilità. Che farai oggi che si tratta del tuo interesse?

E mentre tu mi leggi pensa che io stò quì scrivendo per te. Sii facile a darmi la tua firma come sarò io sollecito in disobbligarmi verso di te col mio libro. Sai tu chi lo protegge? l'Eccellentissimo degli Affari Interni. Egli ha un obbligo che non può più smentire: l'ha ristretto a due parole UTILITA' PUBBLICA.

Napoli li 30 Aprile 1845.

EUSTACHIO ANTONUCCI

Il libro è unico. Il prezzo è di carlini sei.

Chi procura dieci associati avrà una copia *gratis*.

GIORNALE
DELLA INTENDENZA
DEL
PRINCIPATO CITERIORE.

Anno 1845. | N. 10. | 10 Giugno.

PARTE PRIMA

Leggi — Decreti — Rescritti — Regolamenti Sovranamente approvati.

Decreto relativo alla formazione e mantenimento in Brindisi di una scala-franca di merci straniere.

UNIVERSITÀ DI SALERNO
EC. COMM. E GIURISPR. BIBLIOTECA

FERDINANDO II.
PER LA GRAZIA DI DIO
RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,
DI GERUSALEMME ec.
DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Vista la nostra sovrana risoluzione di restaurarsi il porto di Brindisi con la bonifica de' terreni adiacenti, ed ivi stabilirsi una scala-franca di merci straniere;

Volendo determinare le norme da osservarsi nella formazione e nel mantenimento della medesima;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

CAPITOLO I.

Creazione di una scala-franca in Brindisi.

ARTICOLO PRIMO.

Vi sarà in Brindisi una scala-franca di merci e generi forestieri, che saranno custoditi in magazzini chiusi da alto muro di cinta, con delle porte d' immessione distinte da quelle di estrazione.

ART. 2.

Il Ministro Segretario di Stato delle finanze darà gli opportuni provvedimenti perchè i locali che trovansi già designati e destinati per uso della scala-franca, e delle varie officine di dogana e di navigazione, siano renduti adatti per gli approdi de' bastimenti, e per la discarica, conservazioni ed imbarchi delle mercanzie che dovranno depositarsi, ed indi spedirsi per lo consumo, o riesportarsi per lo straniero.

CAPITOLO II.

Importazioni, transiti, e travasi de' generi esteri.

ART. 3.

Sarà permesso d' immettere nel deposito di Brindisi per la via di mare ogni produzione, merce e manifattura straniera proveniente da qualunque luogo; ad eccezione de' sali, tabacchi, polvere da sparo, nitri e carte da gioco, stante la privativa del real Governo su tali generi.

ART. 4.

I capitani de' legni che approderanno dallo straniero nel porto di Brindisi con mercanzie e generi esteri, dovranno nel manifesto esprimere se i generi siano destinati per immessioni nel deposito.

ART. 5.

Le disposizioni e le formalità della legge doganale de' 19 di giugno 1826 relative a' manifesti, alle dichiarazioni in dettaglio, agli sbarchi, alla visita e verifica; e le disposizioni relative a quelle mercanzie, i proprietarii e consegnatarii delle quali non si presenteranno in dogana nel tempo stabilito per la dichiarazione e per la verifica; come altresì le disposizioni relative alle pene ed alle multe stabilite ne' casi di contravvenzioni, sono applicabili a' generi destinati pel deposito in Brindisi.

ART. 6.

I capitani, i proprietarii e consegnatarii delle mercanzie e dei

generi stranieri che giungeranno nel porto di Brindisi, non saranno obbligati di presentare agl' impiegati la spedizione della dogana di provenienza.

ART. 7.

I generi esteri che s' immettono nel deposito, non saranno soggetti ad alcun dazio d' immessione. Su' medesimi si riscuoterà solamente per dritto di stallaggio la quarantesima parte del detto dazio d' immessione.

ART. 8.

In conseguenza degli articoli precedenti i generi che sono stati immessi in deposito, potranno ivi trattenersi per lo spazio di un anno a contare dalla dichiarazione d' immessione nel deposito. Elasso un tal termine, dovranno o riesportarsi allo straniero, o spedirsi col pagamento del dazio.

ART. 9.

Saranno permesse le contrattazioni di compre, vendite e permute dentro il recinto del deposito, purchè pria di farsi la consegna del genere ed il passaggio da un magazzino all' altro, abbiano fatto i negozianti la dichiarazione, ed abbiano ottenuto licenza dallo impiegato superiore del deposito.

ART. 10.

Se la dichiarazione non è stata fatta, nè ottenuta la licenza, e giungessero allo impiegato superiore segrete denuncie, o validi sospetti di frodi commesse, avrà egli la facoltà di farsi render conto da' negozianti dell' uso fatto della merce, per verificarne la esistenza. Nel caso che non vengano giustificate o la esistenza, o la sortita de' generi dal deposito ne' modi o nelle forme regolari, i negozianti o i proprietarii di essi saranno immediatamente soggetti al pagamento del doppio dazio d' importazione, a norma della tariffa in vigore su' generi non esistenti.

Un genere estero dichiarato per deposito, tuttochè ancora ivi non immesso, può liberamente essere riesportato all' estero, sia con lo stesso legno, sia con altro. Nell' uno e nell' altro caso, fatta la dichiarazione in dettaglio per parte del capitano o del negoziante, si procederà a tutte le operazioni descritte nella legge doganale per la sortita o riesportazione delle mercanzie per l' estero, sia con lo stesso legno, o con altro bastimento.

ART. 11.

I capitani de' legni provenienti dall' estero volendo portare allo straniero con se medesimi tutto o parte del carico, sono obbligati di enunciare questa ulteriore destinazione nel manifesto. Se la particolarità della ulteriore destinazione di cui è parola non venisse espressa nel manifesto, i capitani sono obbligati a sbarcare nel deposito il genere non manifestato per transito, per essere sottoposti a tutte le formalità volute dalla legge doganale, ed al pagamento del dritto di stallaggio.

ART. 12.

Gl'impiegati del deposito spiegheranno la maggiore sorveglianza perchè non abbiano luogo frodi o contrabbandi sulle mercanzie che, dichiarate per transito, rimanessero a bordo.

ART. 13.

Saranno permessi i trabalzi da un legno in un altro con la destinazione tanto per l' estero, che pel regno. I trabalzi debbono enunciarsi nel manifesto o nella dichiarazione in dettaglio; e non sono permessi se non vi sia enunciato in una di tali carte. In questo caso sarà riscosso per metà il dritto di stallaggio.

ART. 14.

Le mercanzie o i generi esteri che, giunti nel porto di Brindisi, sono stati regolarmente manifestati o dichiarati nel dettaglio per travaso per l' estero, verranno verificati, e quindi trabalzati da un legno all' altro. Un particolare regolamento doganale prescriverà le disposizioni e le formalità da osservarsi ne' casi di transiti con se medesimi, o di trabalzi, alfin di tenersi lontani i contrabbandi e le frodi che in simili operazioni possono aver luogo.

Le mercanzie o i generi esteri provenienti dallo straniero, manifestati con la destinazione per lo consumo de' reali dominii, che si vorranno trabalzare, dovranno essere disbarcati nel deposito.

CAPITOLO III.

Riesportazione de' generi esteri dal deposito per lo straniero.

ART. 15.

Coloro che dal deposito vorranno riesportare le manifatture ed i generi esteri per lo straniero, dovranno presentare le loro dichiarazioni, indicando il nome de' capitani de' bastimenti o legni su' quali dovranno imbarcarsi le mercanzie, il numero de' colli, delle casse,

delle botti, le marche loro ed i numeri, il peso, la qualità, la misura, e le mercanzie a numero, secondochè i dazii dovranno pagarsi a peso, a misura, o a numero, ed il luogo della destinazione.

ART. 16.

Onde prevenire le simulate estrazioni de' generi esteri, gl' impiegati del deposito dovranno sotto la loro responsabilità far verificare per mezzo delle carte di navigazione la esistenza del legno su del quale dovrà effettuarsi la riesportazione, e dovranno accertarsi della esistenza del credito ne' registri del deposito. Dietro di che, e dopo le corrispondenti verifiche ne autorizzeranno la esportazione. I generi verranno imbarcati senza alcun dazio, salvo il pagamento del dritto di stallaggio.

I proprietarii e raccomandatarii de' generi dichiarati per deposito, i quali vorranno farli riesportare all'estero in totalità o in parte, dovranno obbligarsi di presentare nel termine che verrà fissato secondo le distanze, la fede d' immessione de' medesimi generi del luogo della loro destinazione, rilasciata da' nostri Consoli o Viceconsoli, ed in loro mancanza da un Console o altro Agente consolare di Potenza amica o alleata. L' obbligo suddetto verrà dato per lo pagamento del doppio dazio d' immessione già liquidato sulle mercanzie, in caso che non venga esibita la enunciata fede nel termine stabilito.

ART. 17.

Sarà vietata la riesportazione per lo staniero, il transito ed il trabalzo sopra legni di cento tonnellate in sotto.

CAPITOLO IV.

Estrazioni de' generi esteri dal deposito per la circolazione e consumo de' nostri reali dominii.

ART. 18.

Sono vietate le destinazioni delle mercanzie e generi esteri dal deposito di Brindisi nel porto-franco di Messina, o ne' depositi della gran dogana di Napoli o di Palermo. Chiunque vorrà destinare de' generi dal deposito di Brindisi per una delle nostre dogane di qua o di là del Faro, sarà tenuto a presentare la dichiarazione in dettaglio agl' impiegati del deposito per ottenere il debito permesso.

ART. 19.

Soddisfatti i dazii, verranno bollati tutti i generi che ne saran-

no suscettibili colle forme prescritte dalla legge doganale de' 19 di giugno 1826, e da' decreti posteriori.

ART. 20.

Adempite le soprascritte formalità, saranno rilasciate le mercanzie agli estraenti con bollette a pagamento, nelle quali verranno notate per esteso, e non in cifre,

1.° il numero delle casse, de' colli, delle botti ec., le loro marche e numeri;

2.° la qualità e quantità de' generi;

3.° l'ammontare de' dazii soddisfatti.

ART. 21.

Le mercanzie ed i generi esteri spediti ne' modi e nelle regole di sopra descritte, che s'immetteranno per via di mare tanto nelle città di Napoli e Palermo, che in qualunque altro luogo de' nostri dominii di qua e di là del Faro, non saranno soggetti nelle dogane di arrivo a verun pagamento di dazio doganale.

ART. 22.

Il capitano del legno fra ventiquattro ore dal momento dell'arrivo sarà tenuto di presentare agl' impiegati della dogana le bollette a pagamento rilasciate dalla dogana di Brindisi. Le dette bollette terranno luogo di manifesto e di dichiarazione in dettaglio. Nel caso che il capitano avesse smarrite le bollette, si richiameranno le copie dalla dogana di Brindisi; ed intanto le mercanzie saranno subito disbarcate e depositate in magazzino a tre chiavi, salvo le osservanze sanitarie.

Ove dalla detta dogana di Brindisi si certificasse la non esistenza delle bollette a pagamento, le mercanzie saranno considerate e trattate come mancanti cumulativamente di manifesto e di dichiarazione in dettaglio, e perciò soggette a confisca a' termini dell'articolo 72 della vigente legge doganale.

Arrivando le copie delle bollette si procederà alle verifiche.

ART. 23.

Gl'impiegati della dogana di destinazione prenderanno notamento della spedizione; e dopo che le mercanzie saranno state immesse nelle dogane, procederanno alla verifica delle medesime.

Esamineranno se le mercanzie soggette a bollo ne sieno rego-

larmente fornite, e se le stesse corrispondano a quelle descritte nella bolletta a pagamento.

ART. 24.

Nella verifica delle mercanzie pe' casi di contravvenzioni, di diversità o di differenza fra la bolletta ed il risultato della verifica, si procederà a norma di quanto trovasi stabilito nella legge doganale.

ART. 25.

Le mercanzie ed i generi di cui è parola nell'articolo 21, giunti che saranno nelle dogane, ed eseguite le formalità e prescrizioni de' precedenti articoli 22 e seguenti, saranno consegnati alle parti. Quelle però suscettive di bollo, pria di consegnarsi a' proprietarii verranno ribollate, apponendosi il bollo delle dette dogane lateralmente a quello della detta dogana di Brindisi.

CAPITOLO V.

Importazioni ed esportazioni de' generi e delle produzioni indigene.

ART. 26.

In Brindisi si eseguirà il commercio di cabotaggio de' generi indigeni ne' modi e colle formalità prescritte dalle leggi e da' regolamenti doganali in vigore.

ART. 27.

Allorchè in Brindisi si vorranno estraregnare i generi indigeni soggetti a dazio di esportazione, sarà su di essi riscosso il dazio imposto dalla tariffa in vigore: e si osserveranno le formalità prescritte nel titolo V capitolo I della legge doganale de' 19 di giugno 1826.

ART. 28.

In conseguenza degli articoli precedenti il commercio de' generi indigeni sarà trattato in Brindisi con le stesse libertà, e con le medesime formalità che si osservano in qualunque altro luogo del nostro regno.

ART. 29.

Un particolare regolamento detterà i provvedimenti e le istruzioni per lo passaggio e riposto delle mercanzie in deposito, e per ciò che riguarda gli affari e la economia de' magazzini.

Il fruttato del dritto del tonnellaggio, stallaggio, porto ed altro, sarà impiegato esclusivamente per lo continuo nettamento del porto, cui saranno addetti due cavafanghi, uno de' quali a vapore.

Nell'isola avanti al forte a mare vi sarà un lazzaretto, di cui il

Ministro Segretario di Stato degli affari interni presenterà un progetto.

ART. 30.

Tutti i nostri Ministri Segretarii di Stato, il Direttore della real Segreteria e Ministero di Stato della guerra e marina, ed il nostro Luogotenente generale ne' nostri reali dominii oltre il Faro sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

Napoli, il dì 29 di Ottobre 1844.

Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino
del Consiglio de' Ministri

Firmato, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze

Firmato, FERRI.

Pubblicato in Napoli nel dì 21 di Maggio 1845.

PARTE SECONDA

Disposizioni Ministeriali — Circolari dell' Intendente — Atti dell' Amministrazione Provinciale.

INTENDENZA DEL PRINCIPATO CITERIORE.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA.

Considerando che per la imminente stagione estiva bisogna raddoppiare l' attenzione sul momentoso oggetto de' cani vaganti, onde allontanare i funesti casi d' idrofobia.

Viste le disposizioni di S. E. il Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale all' uopo.

Ordina.

Articolo Primo.

Tutt' i proprietarî di cani volendo condurli per l'abitato, dovranno nel termine di giorni quattro a contare dalla pubblicazione di questa Ordinanza fornirli di musoliera. I cani mastini o da presa dovranno non solo aver la musoliera, ma eziandio il collare con catena per essere condotti a mano.

Art. 2.°

I cani che senza musoliera girassero o si tenessero nelle scalinate delle abitazioni, o dinanzi alle botteghe e a' palazzi verranno riguardati come vaganti e senza padroni; e quindi saranno presi e fatti uccidere.

Art. 3.°

Succedendo il caso di sospetto d' idrofobia in qualche cane, dovrà il padrone darne subito avviso all' Autorità di Polizia locale per le provvidenze che converranno.

Art. 4.°

I contravventori andranno soggetti alla perdita del cane ed alle pene di Polizia, salvo il procedimento giudiziario in caso di danni.

Art. 5.°

Tutte le Autorità di Polizia sono incaricate ne'rispettivi Comuni di vegliare alla esecuzione della presente Ordinanza; e la forza pubblica è invitata a prestar loro braccio forte.

Salerno li 25 Maggio 1845.

Marchese di Spaccaforno.

REGOLAMENTO

di Polizia Urbana e Rurale del Comune di Stio.

L'anno 1843 il giorno 31 Marzo, nel Comune di Stio.

Riunitosi il Decurionato nell' ordinario locale delle sue deliberazioni coll'intervento del 1.° Eletto, il Sindaco Presidente ha così ragionato: — Signori — Sfuggì sempre dall'idea degli Amministratori, che ci hanno in questo Comune preceduto, la compilazione tanto essenziale di un regolamento di Polizia Urbana, e Rurale. Noi nel tratto delle nostre funzioni abbiamo dovuto occuparci di altri affari più interessanti, e voi lo conoscete, val quanto dire a dare un sistema e norma all' amministrazione. Ciò non ostante un progetto di questa specie eraci in veduta, quando l'ottimo Capo del Distretto credendo un Apatia ne' funzionarì di alcuni Comuni che aveano trascurato un oggetto di tanta importanza venne ad inculcarne la esecuzione. Quindi da una parte l'adempimento degl' ordini il benessere della popolazione da noi amministrata da un altra richiama l' attenzione, e nostra, e delle SS. LL. onde dar fuori un regolamento, che abbia per iscopo la conservazione della tranquillità, e dell' ordine pubblico, con fornirle de' mezzi di richiamare a dovere que' sciagurati, che volessero discostarsene, e controvenirvi. Faremmo un torto a' vostri estesi, e penetranti lumi, se volessimo svilupporvi le materie, che debbono essere lo scopo del lavoro, che abbiamo intrapreso, mentre dalle reiterate sperienze, che ne abbiamo nel tratto delle nostre funzioni semprepiù ci siamo confermati in quella nobile idea, che ne avevamo. Ci attendiamo dunque, che le SS. LL. se ne occuperanno con quell' avvedutezza che la operazione richiede.

Il Collegio secondando gli ordini del Signor Sottintendente e la proposta del Sindaco progetta il seguente regolamento.

Polizia Urbana.

CAPITOLO I.

Assise.

ARTICOLO PRIMO.

È vietato a' bottegai, tavernari, e venditori ambulanti di vendere generi di consumo si aridi, che fluidi senza assisa.

ART. 2.

L' assisa sarà stabilita dal Decurionato in ogni prima Domenica di ciascun mese, restando a cura del 1.° Eletto, che dovrà intervenirvi di farla eseguire. Ciò non toglierà, che il Decurionato potess' essere convocato straordinariamente nel corso del mese stesso qualora vi fosse varietà notabile sui prezzi de' generi, onde modificarla, tenendo presente sia l' aumento, sia la diminuzione di essi.

ART. 3.

De' generi di passaggio come frutti, pesci, l'assisa si appartiene al 1.° Eletto ed in suo impedimento al 2.° Eletto come quello chiamato dalla legge a rimpiazzarlo.

ART. 4.

I contravventori agli articoli precedenti saranno per la prima volta multati di carlini due, oltre le spese del giudizio, e vi darà luogo il giudizio della contravvenzione. In caso di recidiva, o di reiterazione la multa sarà sempre duplicata.

ART. 5.

I venditori sono obbligati di tenere a vista di tutti l'assisa, che avranno ricevuta.

ART. 6.

Per qualsivoglia pretesto, non escluso quello di cambio de' generi non deve essere mai alterato il prezzo nell' assisa stabilito.

ART. 7.

Le bilance de' venditori debbono essere di rame, o ferro, ed in perfetto equilibrio. I pesi debbono essere di ferro, o bronzo modellati su quelli stabiliti coll' ultimo Real Decreto del 1840, e marchiati dal Sindaco.

È vietato a' venditori di tener pesi di pietra, o in altro modo.

ART. 8.

Le misure de' liquidi debbono essere modellate su quelle stabilite col citato Real Decreto, e marchiate dal Sindaco.

ART. 9.

I generi di passaggio non possono vendersi senza assisa. È vietato a chiunque comprarli per intero per qualunque pretesto se pria non si è servita tutta la popolazione.

ART. 10.

Que' generi che non possono vendersi a peso, o misura, come verdure od altro saranno sottoposti all' assisa dal 1.° Eletto giusta l'articolo 3.°

ART. 11.

Gl' incettatori di cereali a minuto debbono tenere le misure modellate su quelle stabilite coll' anzidetto Real Decreto, e non debbono prenderli alla colma.

ART. 12.

I commestibili immaturi guasti, o in qualche modo corrotti, e che son di nocumento alla pubblica salute non possono affatto vendersi.

ART. 13.

È vietata del pari la vendita de' vini guasti, acetosi, misti con acqua, di cattivo odore, ed in qualunque modo alterati.

ART. 14.

Il prezzo del pane a minuto sarà raguagliato sul prezzo del grano, che corre ne' pubblici mercati, mettendo a calcolo sale, legna, molitura e compenso di panizzazione.

ART. 15.

È vietata la vendita del pane mal cotto, azimo, passato di fermentazione o misturato.

ART. 16.

Il grano deve essere di buona qualità, che non abbia cattivo odore, e che non contenga bufo o loglio.

ART. 17.

Chi vende commestibili in casa è tenuto ad osservare l'assisa. Non può allegare che non è esposto al pubblico onde vendere a suo talento. La legge è per tutti.

ART. 18.

Coloro che si allontaneranno dal prescritto del art. 5 a 17 saranno multati la prima volta da carlini sei a dodici. Se saranno recidivi o reiteratori da tredici a ventinove carlini oltre le spese del giudizio.

CAPITOLO II.

Nettezza del paese.

ART. 19.

Ogni famiglia è obbligata in tutte le Domeniche di pulire la strada adjacente alla sua abitazione, togliendo tutto ciò che la rende sporca, badando principalmente ad evitare il ristagno delle acque, del loto nella circoferenza dell'abitazione medesima; e se ciò accidentalmente avvenisse è tenuto togliere tale inconveniente con riempire i fossi, che vi han dato luogo con materie sode. Se il bisogno esige di più ciò potrebbe farsi anche nel corso della settimana precedendo bandi, affinchè non si allegassero scuse.

ART. 20.

È vietato di buttare nelle pubbliche strade immondezze, pietre, paglia ed acque puzzolenti, che potrebbero produrre de' miasmi con nocumento della pubblica salute.

ART. 21.

È vietato far andare gli animali immondi girovaghi per lo abitato in qualunque ora, sia di giorno, sia di notte; e specialmente quelli che diconsi piazzari.

ART. 22.

Sono egualmente vietate le dejezioni ventrali sulle pubbliche strade.

ART. 23.

Resta espressamente vietato di tenere addette a tale uso le strade così dette nell'abitato di Stio, di Santa Sofia e Santa Maria degli Angeli, mentre la prima è traficatissima, come quella che dà lo ingresso nell'abitato, e mena alla fontana pubblica, e principale del paese; e l'altra non meno traficata perchè porta in diversi punti, oltre di che in tempo estivo dalle materie immonde, che vi restano accumulate si sviluppano de' Gas pregiudizievoli alla pubblica salute.

ART. 24.

Resta similmente vietato di tenere all'uso medesimo la strada, che gira intorno la Chiesa Parrocchiale di Stio.

ART. 25.

Nel recinto del paese, e nelle strade al di fuori è vietato di buttare animali morti di qualunque specie; ma debbono essere interrati nel modo, ed alla distanza dalle leggi prescritte.

ART. 26.

È vietato di trebbiare, e nettare cereali nelle pubbliche strade, e specialmente dentro l' abitato.

ART. 27.

È vietato di trasportare il lino di fresco macerato entro il paese, o maciullarsi fino a mezzo miglio vicino l' abitato senza pregiudizio di quanto è disposto da' regolamenti circa la macerazione.

ART. 28.

Resta similmente proibito di metter il lino nell' acqua nel così detto Vallone della Costa, o di Felli in tenimento di Stio, e di Fiscali e Pontaciello in quello di Gorga, come quelli che non serbano la distanza da' regolamenti prescritta.

ART. 29.

I contravventori agli art. 19 a 28 saranno multati da carlini sei a dodici per la prima volta, oltre le spese del giudizio. In caso di recidive, o di reiterazione da carlini tredici a ventinove con adempiere a proprie spese a quanto stà prescritto da' regolamenti generali.

CAPITOLO III.

Macellaî.

ART. 30.

Niuno può vendere carne se pria non è osservata la qualità dal 1.° Eletto. Essa deve esporsi al pubblico colla distinzione delle diverse qualità.

ART. 31.

I castrati, ed i magliati debbonsi esporre colle così dette *Maglie* ligate alle cosce.

ART. 32.

È vietata la vendita degli animali infetti, o morti. Se nella carne osservasi principio di corruzione deve essere interrata.

ART. 33.

I macellaî sono obbligati ad uniformarsi agli art. 5 e 7 del presente regolamento.

ART. 34.

I contravventori agli art. 30 a 34 soggiaceranno alla pena descritta nell' art. 29.

Sulle altre obbligazioni di pubblica Autorità.

ART. 35.

Non si può dar fuoco a' letamaî, ed altre immondezze di materie accensibili accumulate, ond' evitare gl' incendî, e lo sviluppo de' miasmi nocivi, purchè però sieno vicini all' abitato.

ART. 36.

Sulle finestre e balconi corrispondenti alla pubblica strada non si possono tenere vasi, pietre, ed altro che potendo casualmente cadere produca nocumento a coloro che vi transitano.

ART. 37.

Gli edifizî che minaccian rovina debbonsi rifare da' proprietarî, o farsi demolire a loro spesa per non far correre pericolo a coloro, che potran passarvi.

ART. 38.

Senza il dovuto permesso delle Autorità è vietato di accender fuochi nelle strade dell' abitato, e fare illuminazioni nelle festività. È vietato del pari far fuoco alle restoppie, ed altri materiali nelle vicinanze dell' abitato.

ART. 39.

Ogni stalla, o luogo dove raccogliesi lo stabbio dev' essere nettato, pulito per tutto la fine di maggio, onde eliminare le esalazioni nocive.

ART. 40.

Le disposizioni contenute nell' art. 29 del presente regolamento saranno applicate ai contravventori agli art. 35 a 39.

Polizia Rurale.

CAPITOLO IV.

Strade pubbliche.

ART. 41.

Debbono le pubbliche strade essere sgombre in ogni modo da pietre, terra e qualsivoglia materiale. I proprietarî de' fondi adjacenti alle medesime, che l' avessero ingombrate di materiale qualunque' al primo invito dell' Eletto sono obbligati di pulirle, e sbarazzarle lungo i loro fondi.

ART. 42.

Le pubbliche strade non possono restingersi in alcun modo con fossi, muri, siepi e ripari.

ART. 43.

I proprietarî de' fondi lungo le pubbliche strade debbono tenerle pulite da sterpi, siepi, spine, ed altri alberi, ed arbosti, onde non impedirne il passaggio. Dessi sono obbligati a falciarli quando l'osservano cresciuti in modo da portare impedimento.

ART. 44.

Non potranno strascinarsi travi per le medesime, ed altri corpi pesanti se prima non siasene ottenuto permesso dal Sindaco, il quale esigerà cauzione dal condurre per la rifazione de' guasti, che potranno occorrere.

ART. 45.

Le pubbliche strade non potranno in qualunque modo esser ingombrate da fossi precisamente quando sono addetti a raccogliere l'acque apportatrici de' letami ne' medesimi. Le esalazioni che ne spirano son nocive e di detrimento alla pubblica salute.

ART. 46.

Se i proprietarî, lungo i cui fondi esistono pubbliche strade vi costruissero de' fossi, che facessero scoscenderle, o restingerle debbono a diloro carico rifarle, e ridurle al pristino stato. Lo stesso deve osservarsi pei muri lungo le strade i quali crollassero debbono essere immediatamente rifatti da' proprietarî de' fondi, ed a loro carico ancora sarà il togliere i materiali da mezzo le strade.

ART. 47.

Quanto trovasi stabilito nell' art. 29 sarà applicato ai contraventori agli art. 41 a 46.

Acque.

ART. 48.

È vietato sulle pubbliche fontane di Stio, e Gorga radunarvi delle immondezze, lavarvi panni, buttarvi cenerini delle liscie, od altrimenti deturpare le acque addette per uso degli uomini, e degli animali.

ART. 49.

È vietato nelle fontane di Stio di lavare qualunque panno immondo sia in amendue le fonti di pietre avanti le bocche dell' acqua, sia nel così detto corritojo adjacente alle medesime, e che conduce l'acqua ai pozzi alla parte opposta per comodo delle lavandaje.

Art. 50.

È similmente vietato di buttare i cenerini innanzi ai pozzi suddetti, i quali da ogni lavandaja saranno portati, o ne' proprî fondi, o ne' luoghi addetti a raccogliere l' immondezze.

Art. 51.

È vietato del pari abbeverare gli animali nelle due fonti accanto le bocche dell' acqua. Sono addette a tal uopo le tre fonti sottoposte a quelle.

Art. 52.

Tutti i proprietarî limitrofi alle strade invece dell' imboccare le acque sulle medesime, debbono anzi riceversele da passo in passo onde evitarne la distrazione, ed i guasti.

Art. 53.

Coloro che contraverranno agli art. 48 a 52 soggiaceranno alle pene stabilite nell' art. 59.

Art. 54.

Tutte le multe che saranno applicate in forza di questo regolamento saranno a beneficio della Cassa Comunale dandosene carico al Cassiere.

Il presente regolamento non potrà sortire la sua esecuzione se non dopo l' approvazione del Signor Intendente.

Così il Collegio ha conchiuso, e deliberato a voti uniformi.

Nicola Maria di Ambrosio Sindaco — *Antonio Pasca* Decurione — *Saverio Strommillo* Decurione — *Francesco de Mattheis* Decurione — *Pasquale Mondarone* Decurione — *Fiorentino Trotta* Decurione — *Domenico Rocco* Decurione — *Antonio di Ambrosio* Decurione — *Giuseppe Lillo* Decurione — *Biase Trotta* 1.° Eletto — Visto dal Sindaco *Nicola Maria di Ambrosio* — Per copia conforme il Decurione Segretario *Giuseppe Lillo.*

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DEL PRINCIPATO CITERIORE.

Letto e discusso in Consiglio d' Intendenza il presente regolamento lo approva e ne ordina la pubblicazione ed esecuzione colle seguenti modificazioni.

Art. 4. La multa sia di carlini cinque.

Art. 7. Si stia alla legge de' 6 aprile 1840 su i pesi e misure.

Art. 9. Si cassi, perchè la prima parte è preveduta nell' articolo 3.°, e la seconda contiene un abuso.

Art. 10. Si cassi.

Art. 11. Si stia alla legge del 1840, ed ai regolamenti posteriori.

Art. 17. Si aggiunga che chiunque vuol essere venditore deve dichiararlo nella municipalità.

Art. 25. Si stabilisca in quanta distanza dall' abitato ed a quale profondità debbono sotterrarsi gli animali morti.

Art. 27. Si osservi il disposto nella ordinanza de' 15 giugno 1832.

Art. 42 e 46. Si stia alla legge.

Salerno 9 Giugno 1845.

L' Intendente

MARCHESE DI SPACCAFORNO.

Il Segretario Generale

DOMENICO LOPANE.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA DEL PRINCIPATO CITERIORE.

Letta e discussa in Consiglio d'Intendenza la deliberazione del decurionato di Pollica del 17 dicembre 1844, colla quale si propongono i seguenti articoli addizionali al regolamento di polizia urbana e rurale.

CAPITOLO I.

Salute pubblica.

ARTICOLO PRIMO.

» È espressamente vietato ogni macerazione, maciullamento, o spatulazione de' lini nelle proprie case nell'abitato, e nel circuito prescritto dalle istruzioni sanitarie, e dall'ordinanza dell'Intendente del 10 luglio ultimo. Il contravventore oltre alla confisca del genere, sarà punito colla multa di carlini dieci a quindici, ed in caso di recidiva a carlini trenta ».

ART. 2.

» È parimenti proibito rinchiudere nell'abitato gregge di animali pecorini, caprili, e bovini, e nel raggio di duecento passi, ben vero per solo uso di macello si permette chiudere nell'interno del paese num. 30 di capre, e pecore per il Capoluogo; e num. 15 nei Villaggi, ed in caso di contravvenzione sarà inflitta la multa di grana settanta ».

» In ordine agl' animali porcini in questo Comune non possono cadere nel presente divieto poichè per la situazione dei luoghi non vi è industria di essi e le famiglie ne allevano qualcheduno per solo comodo. Resta però proibito di farli vagare per il paese e debbono spazzare le stalle in ogni settimana, assoggettando i contravventori alla multa di grana sessanta ».

ART. 3.

» È vietato egualmente di attingere acqua dalle pubbliche fontane per inaffiare giardini, come pure è proibito di togliere acqua dagli abbeveratoi degli animali, nè di lavarvi panni, o altri oggetti, il manchevole sarà sottoposto alla multa di carlini cinque ».

CAPITOLO II.

Assisa.

ART. 4.

» L' assisa de' generi commestibili e potabili come pane, grasso, salume, pasta, formaggio, carne, ed altro devesi fare dal Corpo Decurionale in ogni fine di mese, tenendosi presenti le mercuriali e così regolare i prezzi, ed il peso del pane, ed il Sindaco ne darà comunicazione a' rispettivi Eletti; ben vero in caso di qualche aumento di generi, il Sindaco medesimo è facultato a variare l' assisa dandone però ragguaglio al Decurionato nella formazione delle nuove. Gli Eletti poi debbono fare l' assisa de' generi ambulanti, cioè pesce, verdure, e simili ».

Approva l' aggiunzione de' soprascritti articoli con le seguenti modificazioni.

ART. 1.° Si stia alla particolare ordinanza dell' Intendenza sulla macerazione de' lini.

ART.° 2.° Si osservino le disposizioni della legge forestale.

ART.° 4.° Si stia per le assise a quanto prescrive il Reale Rescritto de' 19 luglio 1824 inserito nel giornale d' Intendenza n.° 26.

Quindi ne ordina la pubblicazione ed esecuzione a' termini dell' art. 279 della legge de' 12 dicembre 1816.

Salerno 10 Giugno 1845.

L'Intendente

Il Segretario Generale — *MARCHESE DI SPACCAFORNO.*

DOMENICO LOPANE.

ALBUM

L'Intendente della Provincia del Principato Citeriore prega caldamente i Signori Sottintendenti e Sindaci della medesima di procurare degli associati all' opera che si annunzia nel seguente manifesto, utilissima non solo ma benanche necessaria ad ogni diligente amministratore.

REPERTORIO AMMINISTRATIVO

OSSIA

Collezione di leggi, decreti, rescritti, istruzioni, disposizioni ministeriali, e regolamenti pertinenti all' amministrazione civile del Regno delle due Sicilie.

MANIFESTO.

La sapienza del Re N. S. avendo ne'cinque anni che sono decorsi dacchè fu pubblicata l'ultima edizione del Repertorio Amministrativo, chiarito con Reali Decreti, e Rescritti molti dubbii promossi sulle disposizioni contenute nella legge de'12 Dicembre 1816 sull'Amministrazione civile, ed in quella de'21, e 25 Marzo 1817 sul contenzioso, e procedimento amministrativo, e non poche utili riforme introdottesi con motivate Ministeriali, Regolamenti, ed Istruzioni nei molti rami che dipendono dalla Civile Amministrazione, hanno fatto sentire imperioso il bisogno di una ristampa del Repertorio suddetto. Al che diamo opera pubblicando una quarta edizione assai più completa, di una eleganza tipografica, e perfezione maggiore delle precedenti, e provveduta di note, ed aggiunte interessanti. Nudriamo la speranza che questa nuova edizione possa sopperire al bisogno degli Amministratori, tornare in generale utile a' Funzionarii tutti, e non riuscire spregevole a coloro che percorrono le nobili carriere del Foro, e della Magistratura.

Le materie che si conterranno in quest' opera sono:

I. Le leggi, e decreti sulla circoscrizione amministrativa delle provincie de' Reali Dominii di qua, e di là del Faro.

II. Le leggi sull'Amministrazione civile, sul contenzioso, e procedura amministrativa con brevi annotazioni, formole, e modelli per lo regolare procedimento ne' giudizii del contenzioso, e delle contravvenzioni a' regolamenti di polizia amministrativa.

III. Regolamenti, istruzioni, rescritti, e ministeriali in dilucidazione di dubbii, e che riguardano la facile, e giusta applicazione delle citate leggi; la contabilità provinciale, e comunale, la redazione degli Stati discussi quinquennali, e di variazioni, la compilazione de' ruoli di transazione per li dazii civici di consumo, e le norme da osservarsi negli appalti di opere, e fitti di rendite, e dazii dei Comuni, ed altri corpi morali.

IV. Leggi, decreti, rescritti, regolamenti, istruzioni, e ministeriali riguardanti.

1. Le Gran Corti de' conti, le forme, esami, e giudizii dei conti delle pubbliche amministrazioni, ed altro.

2. La Consulta generale del Regno.

3. Archivii generali, e provinciali.

4. Salute pubblica, costruzione, e polizia de' campi-santi, ed istituzione vaccinica.

5. Conflitti di giurisdizione, ed attribuzioni tra le autorità del contenzioso giudiziario, e quelle del contenzioso amministrativo, e Sovrane risoluzioni pronunziate sulle quistioni di conflitto.

6. Abolizione della feudalità, scioglimento di promiscuità, e ripartizione di terreni demaniali tanto pe' Reali Dominii continentali, che di quelli oltre il Faro.

7. Percezione delle contribuzioni dirette.

8. Dazio sul macino, e tassa de' negozianti ne' Dominii oltre il Faro.

9. Amministrazione degli Stabilimenti di Beneficenza, e Luoghi Pii laicali, Monti frumentarii, ed agrarii, mantenimento de' projetti.

10. Reclutamento de' corpi nazionali dell'armata, specialmente per mezzo della leva.

11. Ascrizione marittima.

12. Modo come li contabili finanzieri debbono dare le cauzioni, e norme a seguirsi per lo disvincolo.

13. Opere, e strade regie, provinciali, e comunali.

14. Uniformità de' pesi e misure.

15. Instituzione delle Guardie d' onore, e guardie urbane.

16. Liquidazione de' compensi dovuti a' proprietarii degli officii, e dazii aboliti in Sicilia, ed a' creditori bimestranti; verifica de' titoli originarii del così detto debito perpetuo, e di altri debiti di quella Tesoreria; liquidazione delle rendite fiscali, e di regio patronato a peso de' Comuni.

17. Trattamenti di ritiro degl' impiegati civili, e militari, e pensioni delle loro vedove, ed orfani.

18. Instituzione di un Consiglio Edilizio in Napoli, ed altro in Palermo.

19. Garanzia de' pubblici funzionarii per li reati commessi in officio.

20. Polizia preventrice, ed amministrativa.

21. Ceremonie pubbliche ec. ec. ec.

CONDIZIONI PER L' ASSOCIAZIONE.

L' opera sarà compresa in tre Volumi, e si pubblicherà per Volume. Il prezzo di ciascun foglio di pagine sedici sarà di grana cinque Napolitane.

Chiunque vuole associarsi indicherà il suo nome, cognome, domicilio, e numero delle copie, prevenendosi che associandosi per dieci copie avrà l' undecima *gratis*.

GIORNALE
DELLA INTENDENZA
DEL
PRINCIPATO CITERIORE.

Anno 1845. N. 11. 20 Giugno.

PARTE PRIMA

Leggi — Decreti — Rescritti — Regolamenti Sovranamente approvati.

Decreto contenente una diminuzione di tassa sulle lettere postali.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,
DI GERUSALEMME ec.
DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Visto l'articolo 8 del decreto de' 25 di marzo 1819, e l'articolo 9 di quello de' 10 di novembre del detto anno, co' quali furono approvate le tariffe delle lettere per le amministrazioni generali delle poste dell' una e dell' altra parte de' nostri reali dominii;

Volendo moderare le tasse sanzionate co' mentovati decreti, onde vie più facilitare le corrispondenze;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ARTICOLO PRIMO.

Rimangono abolite le tariffe delle lettere determinate per le amministrazioni generali delle poste di qua e di là del Faro co' decreti de' 25 di marzo e de' 10 di novembre 1819.

ART. 2.

A contare dal primo di luglio di questo anno la tassa sulle lettere ne' nostri reali dominii di qua e di là del Faro sarà riscossa a norma della tariffa annessa al presente decreto.

ART. 3.

Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze, ed il nostro Luogotenente generale ne' nostri reali dominii oltre il Faro sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

Napoli, il dì 22 di Aprile 1845.

Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino
del Consiglio de' Ministri
Firmato, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze
Firmato, FERRI.

REGNO DELLE DUE SICILIE.

TARIFFA DELLE LETTERE PER AMBE LE PARTI DE' REALI DOMINII DI S. M. (D. G.)

ARTICOLO 1.°

Lettere dell' una e dell' altra Sicilia.

Per lo interno della città e pel circondario di ciascuna officina di posta.

Da uno a tre fogli	grana	01
Per ogni oncia	»	03

ARTICOLO 2.°

Lettere di circolazione fra i circondarii de' comuni, fra i distretti e fra le provincie per la distanza,

Dimensione delle lettere.		Sino a miglia 50	100	150	151 e più.
Semplici	grana	02	03	04	05
Foglio e mezzo	»	03	04	06	07
Due fogli	»	04	06	08	10
Per ogni oncia	»	08	12	16	20

ARTICOLO 3.°

Giornali, libri, fogli in istampa, ed opere periodiche.

Distanza qualunque.	Foglio unico	grana	$00\frac{1}{2}$
	Fino a tre fogli	»	01
	Fino a sei fogli	»	02
	Fino a dieci fogli	»	03
	Per un numero maggiore di dieci fogli sempre un quarto di grano di più, e non mai meno della tassa intera di gr. quattro.		

PRIMO.

interna de' reali dominii per la via di terra.

OSSERVAZIONI.

La distanza è misurata da officina ad officina di posta per la Sicilia citeriore in linea retta; e per la ulteriore, in ragione del cammino che si percorre da' corrieri.

Sono soggette alla seconda tassa dell' articolo 2.° le lettere delle provincie di Calabria, Basilicata e Principato citeriore; ed alla quarta tassa quelle di Napoli, Terra di lavoro, Molise, Principato ulteriore, Abruzzo e Puglia di reciproco invio fra le due Sicilie.

È in libertà de' privati di francare le lettere, i giornali, ed altre stampe dirette a qualsiasi punto de' reali dominii, pagandone la tassa nell' atto dell' immissione presso le officine di posta.

Potranno anche spedirsi con assicurazione, pagando il doppio della tassa come sopra.

ARTICOLI della nuova TARIFFA.

ANNOTAZIONI.

La tariffa che si sostituisce alla vecchia porta una diminuzione di tassa, come può rilevarsi dalla seguente nota, in cui per semplice notizia sono descritti i dritti che vanno ad abolirsi.

Tassa che era in vigore, e che rimane abolita.

1.° Da uno a tre fogli gr. 01 01
Per ogni oncia..... » 04 04

PER LA SICILIA

CITERIORE.	ULTERIORE.
01	01
04	04

IN RAGIONE DELLA DISTANZA FINO A MIGLIA DELLA SICILIA

	CITERIORE.				ULTERIORE.			
	50	100	150	151 e più	50	100	150	151 e più
Semplici	03	05	07	08	02 1/2	04	05	05
Foglio e mez.	05	07	09	10	04	05	07	07
Due fogli...	06	09	11	14	05	07	10	10
Per oncia...	12	16	20	24	10	15	20	20

2.° Di reciproca circolazione fra la Sicilia insulare e le Calabrie, Basilicata e Principato citeriore..... 05 08 10 20
Simile come sopra con Napoli, Terra di lavoro, Molise, Principato ulteriore, Puglia ed Abruzzo..... 10 16 20 40

	Semplici	Foglio e mezzo	Fogli due	Oncia
Di reciproca circolazione fra la Sicilia insulare e le Calabrie, Basilicata e Principato citeriore.....	05	08	10	20
Simile come sopra con Napoli, Terra di lavoro, Molise, Principato ulteriore, Puglia ed Abruzzo.....	10	16	20	40

3.° Foglio unico..... 01 01
Sino a tre fogli..... 03 01
Sino a sei fogli 05 1/2 02
Sino a dieci fogli..... 07 1/2 06
Per ogni fog. al più di 10 » 1/2 01

PER LA SICILIA

CITERIORE.	ULTERIORE.
01	01
03	01
05 1/2	02
07 1/2	06
» 1/2	01

ARTICOLO 4.º

Lettere di circolazione fra ambe le parti de' reali dominii.

Dimensione delle lettere.		Con legni a vapore.	Con legni a vela.
Semplici	grana	05	02
Foglio e mezzo	»	08	03
Due fogli	»	10	04
Per ogni oncia	»	20	06

ARTICOLO 5.º

Giornali, libri, fogli in istampa, ed opere periodiche.

Con qualunque bastimento.	Foglio unico	grana	00 1/2
	Fino a tre fogli	»	01
	Fino a sei fogli	»	02
	Fino a dieci fogli	»	03
	Per un numero maggiore di dieci fogli sempre un quarto di grano di più, e non mai meno della tassa intera di grana quattro.		

SECONDO

Due Sicilie per la via di mare.

OSSERVAZIONI.	ARTICOLI della nuova TARIFFA.	ANNOTAZIONI.	PER LA SICILIA CITERIORE.	PER LA SICILIA ULTERIORE.
Le controscritte tasse potranno essere maggiori di quanto potrà accordarsi di indennità nel caso che fosse permesso il trasporto della corrispondenza a' navigli di commercio.				
È in libertà de' privati di francare le lettere, i giornali, ed altre stampe dirette a qualsiasi punto de' reali dominii, pagandone la tassa nell' atto della immessione presso le officine di posta.	4.8	Semplici	10	10
		Foglio e mezzo	16	16
		Due fogli	20	20
		Oncia	40	40
Potranno anche spedirsi con assicurazione, pagando il doppio della tassa come sopra.		Semplici	03	10
		Foglio e mezzo	05	16
		Due fogli	06	20
		Oncia	12	40
	5.8	Foglio unico	01	01
		Sino a tre fogli	03	01
		Sino a sei fogli	05 1/2	02
		Sino a dieci fogli	07 1/2	06
		Per ogni foglio al di là di dieci	» 1/2	01

ARTICOLO 6.°

Lettere delle provincie di Napoli, Palermo e Messina da, e per gli Stati esteri.

Dimensione delle lettere.	Intera Italia dagli officii di		Altri Stati di Europa dagli officii di	
	Napoli.	Palermo e Messina.	Napoli.	Palermo e Messina.
Semplici . . . . . grana	05	10	07	14
Foglio e mezzo . . . . »	07	14	10	20
Due fogli . . . . . »	10	20	15	30
Per oncia . . . . . »	20	40	30	60

ARTICOLO 7.°

Lettere di tutte le altre provincie della Sicilia citeriore ed ulteriore da, e per la intera Italia.

Dimensione delle lettere.	Percorrenza de' reali dominii							
	Continentali sino a miglia				Insulari fino a miglia			
	50	100	150	151 e più	50	100	150	151 e più
Semplici . . . . . grana	07	08	09	10	12	13	14	15
Foglio e mezzo . . . . . »	10	11	13	14	17	18	20	21
Due fogli . . . . . »	14	16	18	20	24	26	28	30
Per oncia . . . . . »	28	32	36	40	48	52	56	60

ARTICOLO 8.°

Lettere di tutte le altre provincie della Sicilia citeriore ed ulteriore da, e per tutti gli Stati d' Europa, esclusa l' Italia.

Dimensione delle lettere.	Percorrenza de' reali dominii							
	Continentali sino a miglia				Insulari fino a miglia			
	50	100	150	151 e più	50	100	150	151 e più
Semplici . . . . . grana	09	10	11	12	16	17	18	19
Foglio e mezzo . . . . »	13	14	16	17	23	24	26	27
Due fogli . . . . . »	19	21	23	25	34	36	38	40
Per oncia . . . . . »	38	42	46	50	68	72	76	80

ARTICOLO 9.°

Giornali, libri, stampe ed opere in generale di spedizione d' ambo le parti delle Due Sicilie, e giornali non periodici a destinazione degli stessi reali dominii.

Provenienza o destinazione.	Quantità'	Per, e dagli officii di posta	
		Continentali	Insulari.
Da, e per la intera Italia	Per ogni foglio...	1	2
Da, e per tutti gli altri Stati d' Europa.	Per ogni foglio...	2	4

TERZO.

Regno per la via di terra.

OSSERVAZIONI.	ARTICOLI della nuova TARIFFA.	ANNOTAZIONI.	PER LA SICILIA Citeriore.	PER LA SICILIA Ulteriore.
Le lettere che si spediscono all'estero, debbono forzosamente francarsi nell'atto della loro immissione presso le officine di posta. Rimarrà nelle medesime senza aver corso ogni lettera che si trovi nella buca perchè non francata. Le lettere che si affrancano per lo Stato Pontificio potranno essere consegnate al destino senz'altro pagamento, purchè, oltre la francatura, si paghi per esse alla immissione anche la tassa che si esigerebbe ne' dominii di Sua Santità. Potranno essere spedite pure con assicurazione, quando, oltre la francatura di rigore, si paghi per esse il doppio della tassa che si riscuote nello Stato Romano.		*Tassa che era in vigore, e che rimane abolita.*		
	6.° e 7.°	Semplici	10	15
		Foglio e mezzo	15	23
		Due fogli	20	30
		Oncia.	40	60
	6.° e 8.°	Semplici	15	20
		Foglio e mezzo	20	28
		Due fogli	30	40
		Oncia	60	80
Alle controscritte tasse sarà aggiunta la quota parte proporzionale a' dritti di tassa e di transito che l'Amministrazione delle poste di Napoli è obbligata di corrispondere agli officii postali degli Stati esteri tanto sulle lettere, che su giornali e sulle stampe di qualunque specie.	9.°	Ogni foglio per Italia	01	»
		Simile per gli altri Stati di Europa	02	»
		Simile dall'Italia	10	04
		Simile dagli altri Stati di Europa	15	04
La soprattassa indicata nell'articolo 10.°, che è devoluta ad un ramo indipendente dall'Amministrazione delle poste, resterà in vigore fino a quando non saranno rivocati il real decreto degli 11 di gennajo 1820, e la risoluzione presa da Sua Maestà nell'ordinario Consiglio di Stato de' 3 di aprile 1834 pubblicata col sovrano rescritto de' 9 dello stesso mese.	10.°	Ogni foglio dall'Italia	10	14
		Simile dagli altri Stati di Europa	15	19
		Simile dall'Italia	05	09
		Simile dagli altri Stati di Europa	05	09

ARTICOLO 10.°

Giornali, libri, stampe ed opere periodiche a destinazione di ambe le parti de' reali dominii siciliani.

QUALITA'	PROVENIENZA.	QUANTITA'	PER LA SICILIA CITERIORE. Tassa.	Soprattassa.	TOTALE	PER LA SICILIA ULTERIORE. Tassa e soprattassa.	Tassa addizionale	TOTALE
Fogli di mode, di notizie politiche, commerciali, teatrali: notizie miste di cose scientifiche e politiche	Dall' Italia ...	Per ogni foglio	1	08	09	09	1	10
	Dagli altri Stati di Europa ..	*idem*	2	13	15	15	2	17
Fogli di materie scientifiche-letterarie	Dall' Italia ...	*idem*	1	03	04	04	1	05
	Dagli altri Stati di Europa ..	*idem*	2	03	05	05	2	07

CAPITOLO

Corrispondenza di fuor

ARTICOLO 11.°

Lettere della provincia di Napoli da, e per gli Stati esteri, e le Isole Jonie.

DIMENSIONE DELLE LETTERE.		Intera Italia	Altri Stati di Europa	Isole Jonie.
Semplici	grana	05	07	04
Foglio e mezzo	»	07	10	05
Due fogli	»	10	15	07
Per oncia	»	20	30	10

ARTICOLO 12.°

Lettere di tutte le altre provincie della Sicilia citeriore da, e per gli Stati esteri, e le Isole Jonie.

DIMENSIONE DELLE LETTERE.		PERCORRENZA NE' REALI DOMINII SICILIANI DELLE LETTERE D' ITALIA sino a miglia 50	100	150	151 e più	DEGLI ALTRI STATI D' EUROPA sino a miglia 50	100	150	151 e più	DELLE ISOLE JONIE sino a miglia 50	100	150	151 e più
Semplici	grana	07	08	09	10	09	10	11	12	05	06	07	08
Foglio e mezzo	»	10	11	13	14	13	14	16	17	06	07	08	10
Due fogli	»	14	16	18	20	19	21	23	25	07	09	10	14
Per oncia	»	28	32	36	40	38	42	46	50	14	18	20	24

OSSERVAZIONI.	ARTICOLI della nuova TARIFFA.	ANNOTAZIONI.

QUARTO

Regno per la via di mare.

OSSERVAZIONI.		*Tassa che era in vigore, e che rimane abolita.*

Tutte le controscritte tasse saranno aumentate di quanto proporzionalmente potrà corrispondersi agli officii di poste estere, ovvero agli interessati de' vapori commerciali.

Per le corrispondenze poi e per le stampe che saranno trasportate da' legni a vapore delle reali Marine di Napoli e Francia che tragittano il Mediterraneo, sarà osservata la tassa temporanea fissata dalla convenzione stipulata fra' due reali Governi nel 9 maggio 1842, approvata colla legge de' 27 luglio detto anno, e promulgata nel Regno delle Due Sicilie a' 13 del seguente agosto.

Le tasse descritte sotto l' articolo 13 per la prima distanza sono comuni a' luoghi dipendenti dalle provincie di Palermo e Messina.

La soprattassa indicata nell' articolo 15, che è devoluta ad un ramo indipendente dalle Ammi-

11.° e 12.°

PER LA SICILIA CITERIORE SOPRA OGNI LETTERA

	Semplice	Di foglio e mezzo	Di due fogli	Di una oncia
Da, e per la intera Italia gr.	10	15	20	40
Simile degli altri Stati di Europa ..... »	15	20	30	60
Simile delle Isole Jonie... »	08	10	14	24

ARTICOLO 13.º

Lettere di tutte le provincie della Sicilia ulteriore da, e per gli Stati esteri, e le Isole Jonie.

Dimensione delle lettere.		Percorrenza delle lettere ne' Reali Dominî Siciliani sino a miglia		
		50	100	150 e più
Semplici	grana	02	04	05
Foglio e mezzo	»	04	05	07
Due fogli	»	05	07	10
Per oncia	»	10	15	20

ARTICOLO 14.º

Giornali, libri, stampe ed opere in generale di spedizione d' ambe le parti delle Due Sicilie, e giornali non periodici a destinazione degli stessi reali dominii.

PROVENIENZA O DESTINAZIONE.	QUANTITA'.	PER, E DAGLI UFFICII DI POSTA	
		Continentali	Insulari
Da, e per la intera Italia ed Isole Jonie	Per ogni foglio gr.	1	2
Da, e per tutti gli altri Stati di Europa	*Idem* »	2	4

ARTICOLO 15.º

Giornali, libri, stampe ed opere periodiche a destinazione di ambe le parti de' reali dominii siculi.

QUALITA'.	PROVENIENZA.	QUANTITA'	PER LA SICILIA					
			CITERIORE.			ULTERIORE.		
			Tassa	Soprattassa	Totale	Tassa e soprattassa	Tassa addizionale	Totale
Fogli di mode, di notizie politiche, commerciali, teatrali: notizie miste di cose scientifiche e politiche	Dalla Italia e dalle Isole Jonie	Per ogni foglio	01	08	09	09	01	10
	Dagli altri Stati di Europa	*idem*	02	13	15	15	02	17
Fogli di materie scientifiche-letterarie	Dalla Italia e dalle Isole Jonie	*idem*	01	03	04	04	01	05
	Dagli altri Stati di Europa	*idem*	02	03	05	05	02	07

OSSERVAZIONI.	ARTICOLI della nuova TARIFFA.	ANNOTAZIONI.					
				PER LA SICILIA ULTERIORE FINO ALLA DISTANZA DI MIGLIA			
				50	100	150	151 e più
nistrazioni generali delle poste di Napoli e di Palermo, sarà mantenuta in vigore sino a che non saranno rivocati il real decreto degli 11 gennajo 1820, e la risoluzione presa da Sua Maestà nell'ordinario Consiglio di Stato de' 3 aprile 1834, pubblicata col sovrano rescritto de' 9 dello stesso mese.	13.º	Semplici ..... gr.		02½	04	05	05
		Foglio e mezzo »		04	05	07	07
		Due fogli ..... »		05	07	10	10
		Per ogni oncia »		10	15	20	20
				PER LA PARTE DELLA SICILIA			
				Continentale	Insulare		
	14.º	Ogni foglio per Italia . . . . . gr.		01	»		
		Simile per gli altri Stati di Europa		02	»		
		Simile dall' Italia		10	04		
		Simile dagli altri Stati di Europa		15	04		
	15.º	Simile dall' Italia. . . . . gr.		10	14		
		Simile dagli altri Stati di Europa		15	19		
		Simile dall' Italia.		05	09		
		Simile dagli altri Stati di Europa		05	09		

Approvato: Napoli, il dì 22 di Aprile 1845.

Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato, Marchese di Pietracatella.

Pubblicato in Napoli nel dì 31 di Maggio 1845.

PARTE SECONDA

Disposizioni Ministeriali — Circolari dell' Intendente — Atti dell' Amministrazione Provinciale.

(2.° UFFIZIO)

Disposizioni onde non resti paralizzato il servizio amministrativo nella rinnovazione periodica delle cariche municipali.

Salerno 19 Giugno 1845.

SIGNORI

S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni in data del 22 febbrajo ultimo, 2.° Ripartimento, 1.° Carico, mi ha diretto una circolare del tenor seguente:

» Diverse disposizioni generali e parziali si sono in varie epo-
» che emesse da questa Reale Segreteria di Stato per assicurare il
» servizio amministrativo all' occasione della rinnovazione periodica
» delle cariche comunali, o de' cambiamenti ch' eventualmente oc-
» corrono nel corso dell' amministrazione e della gestione municipale
» e de' Luoghi pii laicali; purtuttavolta dubbî e quistioni spesso si
» ripetono, che mi fan sentire il bisogno di prendere de' provvedi-
» menti diffinitivi e precisi, onde togliere di mezzo nel tempo av-
» venire ogni ostacolo pregiudizievole al regolare e celere andamen-
» to dell' amministrazione de' cennati Corpi morali.

» 1.° Per un principio stabilito, e generalmente adottato nissun
» Funzionario pubblico od impiegato del Governo di qualunque ra-
» mo può lasciare le sue funzioni prima di esserne rilevato dal suc-
» cessore. La legge del 12 dicembre 1816, che con gli articoli 109,
» 131 e 133 à fissata la durata delle diverse cariche comunali, non
» à portato eccezione alcuna a tale massima generale, nè convie-
» ne farne.

» Egli è vero che col decreto de' 21 novembre 1826 fu prescrit-
» to che ne' casi di simultanea mancanza od impedimento del Sin-
» daco e 2.° eletto, o del 1.° e 2.° eletto, un decurione più an-
» ziano debbe assumerne temporaneamente il servizio; ma questa di-
» sposizione mira la circostanza di qualche caso straordinario ed

» eventuale, e non bisogna estenderla a quelle dell' ordinario rin-
» novamento degli amministratori, ed alle loro surroghe, poichè
» nell' affermativa potrebbe con facilità escludere talvolta la simul-
» tanea esistenza, in un comune, dei suddetti amministratori e dei
» decurioni in numero opportuno a poter deliberare, e così far ca-
» dere l' amministrazione nel disordine.

» 2.° La citata legge dopo di aver prescritto la riunione de' De-
» curionati nella prima Domenica di Agosto, onde formare le terne
» per le nomine dei nuovi agenti comunali, e dopo di avere ordi-
» nata di queste la regolare pubblicazione, accordò facoltà di potersi
» produrre reclami a tutto il 15 Settembre successivo, col divieto
» di ammettersene più alcuno, elasso tale termine.

» Or siccome è talvolta avvenuto che siffatta operazione siesi dif-
» ferita per circostanze straordinarie; così, ad eliminare ogni diffi-
» coltà, rimane fissato, che nel rincontro di cui trattasi, il termi-
» ne a potersi reclamare sarà di un mese, il quale principierà a de-
» correre dal giorno della pubblicazione delle terne decurionali —
» Gl' Intendenti serberanno piena severità a questo riguardo per non
» darsi luogo a variazione di sistema, non compatibile col bene del
» servizio; e laddove qualche grave caso possa meritare un' eccezio-
» ne alla regola, ne provocheranno i provvedimenti opportuni da
» questo Real Ministero con motivato rapporto.

» Per gli amministratori poi, che vengono nominati fuori ter-
» na decurionale, il termine a reclamare principierà dal giorno in
» cui avranno essi ricevuta la legale conoscenza della nomina, non
» sospesa intanto la loro istallazione.

» 3.° Non di rado succede, che taluno si rifiuta di prendere
» possesso della carica alla quale è stato destinato. Questo rifiuto,
» per le disposizioni dell' articolo 122 della menzionata legge, non
» può venire giustificato dal motivo di essere tuttavia pendente la
» risoluzione de' reclami forse prodotti; ed agl' individui prescelti a
» procurare il bene del loro comune fa sommo torto di dimostrarsi
» incorrispondenti a quella fiducia riposta in loro o dal Re N. S., o
» dalla prima autorità della provincia; ma se pur sarà per verificar-
» si, la legge avendo con l' art. 137 con saggezza autorizzate mi-
» sure opportune per essere i contumaci richiamati a' loro doveri,
» rimane commesso allo zelo degl' Intendenti e Sottintendenti di

» spiegare tutta la loro fermezza e celerità nella esecuzione delle mi-
» sure stesse, onde assicurarne il successo, che sembra potersi più
» prontamente ottenere dall'obbligativo accesso de' renitenti nel ca-
» poluogo della provincia.

» 4.° Con l'art. 131 della ripetuta legge venne fissata ad un
» triennio la durata delle funzioni de' Sindaci, Eletti ed Aggiunti,
» da principiare a decorrere dal 1.° Gennaio dell'anno in cui rica-
» de la rinnovazione periodica di tali cariche, dandosene loro pre-
» ventiva conoscenza. Nel silenzio di essa legge per i cambiamenti
» occorrenti nel corso di siffatto periodo di servizio, trovo opportu-
» no di determinare che i surroganti debbono essere istallati al più
» tardi fra gli otto giorni dopo la conoscenza data ad essi della no-
» mina; ed ove se ne sentisse un imperioso bisogno, gl'Intendenti
» potranno con la loro prudenza ridurre a metà questo termine,
» ed indi passare alle misure coercitive, se i nominati non si pre-
» steranno a prender possesso.

» Queste norme sono applicabili anche a' casi di nomina di qual-
» che agente dell'amministrazione fuori le terne decurionali.

» 5.° È consentaneo allo spirito de' regolamenti in vigore, ed
» è sommamente utile di concentrare, per quanto sarà possibile, a
» carico di un solo individuo la responsabilità di ciascuna gestione
» annuale di cassiere. Quindi trovo opportuno di fare una modifica
» a quanto è fissato coll'art. 1.° di questa circolare, onde evitare
» una complicazione spesso imbarazzante nell'applicazione degli ef-
» fetti della responsabilità stessa. Partendo dunque da tali vedute,
» se un novello cassiere si rifiuta di prendere possesso dopo istruito
» della sua nomina, il servizio (fino a che l'impiego delle misu-
» re coattive dalla legge autorizzate non avrà portato il suo effetto)
» potrà essere continuato dal cassiere che à terminato il di lui im-
» pegno, laddove questi non dissenta; in opposto il Decurionato sen-
» za perdita di tempo dovrà destinare al novello cassiere renitente
» a prender possesso un gestore il quale, previa autorizzazione su-
» periore, e senza osservarsi altre ritualità, assumerà il servizio
» sotto la precisa risponsabilità del titolare, e per sicurezza degl'in-
» teressi dell'amministrazione verrà presa un'iscrizione eventuale so-
» pra i costui beni, appenachè il rappresentante ne avrà principiata
» la gestione, con ciò peraltro non rimane discaricato il collegio co-

» munale dalla risponsabilità che la legge gli à imposto, salvo il suo » dritto di regresso contro il cassiere rappresentato dal gestore me- » desimo.

» 6.° Nelle occorrenze di morte, malversazione, od altra stra- » ordinaria eventualità per la quale un cassiere cessa di servire do- » vendo la cassa comunale essere momentaneamente affidata al Decu- » rionato, conviene che questo corpo destinasse sollecitamente dal suo » seno uno o due individui per esercitare insieme le funzioni di cassie- » re fino a tanto che non sarà nominato il titolare. Avvenuta questa » nomina, sarà della prudenza dell'Intendente il risolvere se trovan- » dosi prossimo a scadere l'esercizio convenga fare continuare il ser- » vizio da tali interini agenti anzichè dal nuovo cassiere, per evi- » tare una moltiplicazione di conti o complicazione di responsabilità » a peso di più interessati nella stessa gestione dell'anno, in cui » lo straordinario caso è avvenuto.

» In ogni occorrenza poi di passaggio della cassa comunale in » aliena mano, egli è indispensabile di stabilirsi con la maggiore » diligenza ed esattezza la sua situazione contabile, dettagliandosi » tanto gl'introiti quanto gli esiti da farsi, quelli fatti, e i resti » da esigersi o pagarsi con l'indicazione de' parziali motivi che ne » tengono pendente l'adempimento rispettivo. Un bilancio di para- » gone de'risultati in totale chiuder ne dovrà il processo verbale cor- » rispondente con la dichiarazione del passaggio al nuovo agente di » tutto il danaro contante trovato in cassa e delle scritture analoghe » relative alla esazione residuale da finalizzarsi.

» Con queste disposizioni di norma rimangono abrogate le pre- » cedenti che riflettono le cose contemplate nella presente Ministe- » riale, e gl'Intendenti ne cureranno la esatta osservanza anche per » l'amministrazione de' Luoghi pii laicali, che sono Sezioni de' Co- » muni, onde evitarsi un andamento differente ed irregolare che » alla prosperità delle amministrazioni si oppone ».

Nel comunicare alle SS. LL. queste superiori disposizioni pel corrispondente esatto adempimento, non è superfluo che io, per maggiore intelligenza dell'art. 6.°, somministri le seguenti istruzioni per ben compilare il verbale del passaggio di cassa.

È necessario ch'elleno co' Decurionati si rechino nella casa del Cassiere che abbia cessato dalla sua gestione per uno de'casi di so-

pra previsti, e si facciano esibire la cassa. Aperta questa innanzi del contabile, o, in mancanza, della famiglia di lui, si procederà alla contazione del numerario, che potesse trovarvisi; si noterà nel verbale la somma che vi esisterà, e il numero, e qualità delle monete.

Fatto ciò, si descriverà partitamente il carico d'introito, che risulta dallo stato discusso, o di variazione, notandosi le scadenze, per osservarsi se il Cassiere sia stato diligente nella sua gestione, ovvero abbia trascurato di esigere. In questo secondo caso dee rimanere a di lui peso tutto l'introito scaduto, e sarà dal successore soltanto coadiuvato nella esazione, di modo che dovrà egli rivalere l'amministrazione comunale delle partite inesatte, riscuotendole direttamente da' debitori.

Se poi, scadute tali partite, il Cassiere avesse procurato esigerle con tutti i mezzi e gli atti, che la legge prescrive, in questo caso verranno notate le reste inesatte, e consegnate al successore, cogli atti enunciati per proseguirli.

Qualora vi fossero partite fuori Stato conviene pure dinotarle distintamente e praticare per le reste di esse le medesime operazioni.

Stabilito il carico, e lo esatto si passerà alla notazione delle reste collo stesso dettaglio per le quali se ne affida del pari la esazione al successore.

Se vi sono significatorie, o arretrati è puranco necessario di farsene il dettaglio, e procedere alla enunciazione degli atti che il Cassiere avesse praticato per obbligare i debitori al pagamento, e conseguarli al successore contabile per la loro continuazione onde non arrestare il corso di procedura.

Terminata questa operazione, si verificherà la parte di esito, la quale deve contenere la giustificazione nel modo che trovasi prescritto coll'altra circolare de' 30 gennaio ultimo anche inserita nel giornale d'Intendenza n.° 1.°, e trovandosi qualche partita sfornita di giustificazione, vi si apporranno le convenevoli osservazioni, per tenersi presenti nella discussione del conto contro chi di dritto.

Stabilito in tal modo l'esatto, ed il pagato dal Cassiere deriva per conseguenza da ciò l'esistenza del contante in cassa, che deve supporsi uniforme a quello numerato. Ed ove vi fosse differenza in meno, donde malversazione, debbe nel verbale di risultamento farsi

espressa menzione di ogni mancanza, e dichiararsi il contabile malversatore ai termini di legge.

Di questa operazione ne verrà disteso un circostanziato verbale in quadrupla lettura segnato da tutti gl' intervenuti, un' esemplare del quale rimarrà nella Cancelleria Comunale, uno si consegnerà all' ex Cassiere, un' altro al successore, e l' ultimo sarà inviato in questa Intendenza, serbandosi nella spedizione di esso l' ordine gerarchico pe' Comuni de' Distretti di Sala, Campagna e Vallo.

L' Intendente

Il Segretario Generale — *Marchese di Spaccaforno.*

Domenico Lopane.

A' Sig. Sottintendenti, e Sindaci della Provincia.

(*1.° Uffizio*)

I salassatori debbono tenere le mignatte medicinali.

Salerno 20 Giugno 1845.

Signori

Dal regio uffizio del Protomedicato Generale del Regno mi è pervenuta la seguente circolare:

» S. E. il Ministro Segretario di Stato degli affari interni in » seguito di proposta di questa Commessione, con foglio de' 23 del- » lo scorso mese, ha sanzionato, che i Salassatori siano obbligati a » tenere le mignatte medicinali.

» Glielo si partecipa perchè si compiaccia disporre ciò che si » conviene per l'esecuzione, dovendosene tenere particolarmente cer- » ziorati i Salassatori per l' adempimento ».

Ed io lo comunico alle SS. LL. per le convenevoli disposizioni di risultamento.

L' Intendente

Il Segretario Generale — *Marchese di Spaccaforno.*

Domenico Lopane.

A' Sig. Sottintendenti, e Sindaci, della Provincia.

GIORNALE
DELLA INTENDENZA
DEL
PRINCIPATO CITERIORE.

Anno 1846. — N. 12. — 30 Giugno.

PARTE PRIMA

Leggi — Decreti — Rescritti — Regolamenti Sovranamente approvati.

Decreto che dichiara ricusabili i giudici circondariali quando è difensore in causa un loro consanguineo od affine insino al quarto grado.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Sul dubbio se i giudici di circondario siano ricusabili per lo motivo di essere difensore in causa un loro consanguineo od affine insino al quarto grado;

Veduto l'articolo 470 *n.*° 9.° delle *leggi della procedura nei giudizii civili*, così concepito: *Sarà ricusabile il giudice se il consanguineo o affine del giudice fino al quarto grado inclusivamente faccia da avvocato o da patrocinatore nella causa di cui do-*

vrebbe il giudice conoscere, purchè non sia stato chiamato alla difesa dopo essersi introdotto il giudizio; nel qual caso dovrà il consanguineo o l' affine astenersi dalla difesa:

Veduto l' articolo 147 delle medesime *leggi della procedura ne' giudizii civili* per la ricusazione de' giudici di circondario, nel quale non è espresso il riportato motivo di ricusa;

Considerato che la identità di ragione porta la identità del dritto;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ARTICOLO PRIMO.

La riportata regola dell' articolo 470 *n.º 9.º* delle *leggi della procedura ne' giudizii civili* per la ricusazione de' giudici de' tribunali civili è estesa ancora a' giudici di circondario.

ART. 2.

Il nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, ed il nostro Luogotenente generale ne' nostri reali dominii oltre il Faro sono incaricati, ciascuno per la sua parte, della esecuzione del presente decreto.

Napoli, il dì 15 di Maggio 1845.

Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia
Firmato, NICCOLA PARISIO.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato, MARCHESE DI PIETRACATELLA.

Pubblicato in Napoli nel dì 7 di Giugno 1845.

PARTE SECONDA

Disposizioni Ministeriali — Circolari dell' Intendente — Atti dell' Amministrazione Provinciale.

(*4.º* UFFIZIO)

Il Signor de Schulemburg assume le funzioni di ambasciadore Prussiano in Napoli, durante l' assenza del titolare.

Salerno 27 Giugno 1845.

SIGNORI

L' Eccellentissimo degli Affari Interni in data del 4 di questo mese mi ha fatto noto che avendo S. M. il Re di Prussia accordato un congedo di alquanti mesi al Barone di Brockhansen suo Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario presso la nostra real corte, le incombenze della legazione rimangono, durante l' assenza di lui, affidate al Segretario della stessa, il Signor de Schulemburg, il quale assume all' uopo le funzioni d' Incaricato di affari.

Lo comunico alle SS. LL. per opportuna intelligenza, e per le convenevoli disposizioni di risultamento.

L' Intendente

Il Segretario Generale — *MARCHESE DI SPACCAFORNO.*

DOMENICO LOPANE.

A' Sig. Sottintendenti, e Sindaci della Provincia.

(*3.º* UFFIZIO — *2.º* CARICO)

Le Guardie di Onore debbono inoltrare per mezzo dell' Intendenza o Sottintendenze le dimande per permessi d' arma.

Salerno 28 Giugno 1845.

SIGNORI

S. E. il Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale si è compiaciuto parteciparmi, che di concerto col real Ministero di Guerra

e Marina si è stabilito che dal venturo anno in poi tutte le dimande per permessi d' armi da caccia o di bastoni animato da ferro d'individui appartenenti alle Guardie di Onore, e su i quali non cada eccezione debbono essere assolutamente inoltrate per l'organo delle Intendenze o Sotto Intendenze del Distretto, ove il richiedente soggiorna; e che non siano ammesse quando manchino del visto dei rispettivi Capo Squadroni.

Fo nota alle SS. LL. questa superiore disposizione, perchè ne curino l' esatto adempimento.

L' Intendente

Il Segretario Generale — *Marchese di Spaccaforno.*

Domenico Lopane.

A' Sig. Sottintendenti, e Sindaci della Provincia.

REGOLAMENTO

di Polizia urbana e rurale di Buccino.

L' anno milleottocentoquarantaquattro, il giorno 10 Febbrajo.

Riunito il Decurionato del Comune suddetto preseduto dal Signor Sindaco D. Gio: Antonio Forcella coll'intervento, ed assistenza del 1.° Eletto locale, si è proposto il rinnovamento del Regolamento di Polizia urbana e rurale giusta la legge.

Visto quindi il Capitolo IV Titolo 9.° della Legge de' 12 Dicembre 1816 sull' amministrazione civile.

Visto il Capitolo 2.°, articolo 3.°, Titolo 58, del numero 1.°, al numero 4.° della sopra citata legge.

Visto il Real Decreto de'-2 Gennajo 1822.

Inteso infine il 1.°-Eletto.

Si propone il seguente Regolamento di Polizia amministrativa d' aver vigore in questo nostro Comune di Buccino.

Disposizioni Generali.

Articolo Primo.

La Polizia urbana e rurale è amministrata dal 1.° Eletto sotto la sorveglianza del Sindaco ai termini della legge.

Essa ha per oggetto:

1.° La conservazione e la tranquillità dell' ordine pubblico.

2.° La ligittimità, ed esattezza de' pesi e misure.

3.° La vigilanza sull' annona, e su i venditori.

4.° La vigilanza sulla conservazione, e nettezza delle strade, delle piazze, ed altri luoghi pubblici.

5.° Finalmente la salute pubblica.

CAPITOLO I.

Conservazione della tranquillità ed ordine pubblico.

Articolo Primo.

A niuno sarà lecito sotto qualunque pretesto accendere fuoco sia ne' portoni, sia nelle piazze, sia ne' bassi, o in altri simili luoghi da cui possa venirne incendio, specialmente nelle stalle, pagliere, ed in tutti quei luoghi ove sia facile l'incendio nell' edifizio istesso, o in quelli del vicinato. È vietato altresì di accendersi fuoco che produca fumo nelle botteghe, o case ove non vi sieno cammini convenevolmente costruiti, capaci di raccogliere, e guidare il fumo sin sopra la sommità degli edifizî.

Art. 2.

Non sarà permesso nell' abitato alcun deposito di fieno, paglia, legnami, fascine, ed altre materie combustibili senza il permesso del 1.° Eletto che potrà accordare dopo essersi assicurato della località che sia tale da non produrre danno in caso d' incendio. Come pure è vietato racchiudere detti materiali in case sottoposte all' altrui abitazione.

Art. 3.

Resta proibito qualunque sparo, qualunque fuoco artifiziale che non sia autorizzato dall' Autorità competente; in caso di tale autorizzazione il 1.° Eletto impiegherà tutt' i mezzi per evitare ogni inconveniente.

Art. 4.

Le manifatture de' fuochi artifiziali non possono stabilirsi che in edifizî isolati, e lontani da' centri abitati del Comune col permesso però del 1.° Eletto che potrà accordarlo tenendo presente la verifica da farsi a norma dell' articolo 2.° del presente regolamento: le stesse precauzioni si adatteranno nello sparo di essi onde disporsi in siti ove non possono recar danno ad alcuno.

CAPITOLO II.

Esattezza de' pesi, e misure.

ART. 5.

Tutt' i venditori di qualunque siasi genere dovranno far uso di pesi, e misure riconosciute, ed approvate dalla pubblica Autorità, giusta il Real Decreto de' 6 Aprile 1840.

ART. 6.

Le cose che si vendono a peso, ed a misura dovranno trovarsi esatte per così evitarsi le frodi nello smaltimento, e contrattazione.

CAPITOLO III.

Sorveglianza sull' annona, e su i venditori.

ART. 7.

Saranno oggetti sommessi alla sorveglianza del presente regolamento il pane, il vino, la carne, il pesce, la pasta, salumi, salami, ed ogni altro commestibile, o cibo, o bevanda guasta nociva alla salute pubblica.

ART. 8.

Il pane dovrà essere di buona qualità, giusto peso, nonchè ben cotto, e fermentato, ed esente da materie estranee. Tutt' i venditori di esso dovranno osservare l'assisa che verrà fatta ogni quindici giorni dal 1.° Eletto senza poter vendere a capriccio.

ART. 9.

Lo stesso vigilerà per la buona qualità del vino che si vende. Qualora sia guasto, corrotto, acido, o adulterato, ne inibirà la vendita.

ART. 10.

Tutt' i venditori di paste, salumi, salami, salati, formaggi, pesce, carne, ed olio, dovranno prima di esporli in vendita farne esaminare la buona qualità dall' Eletto di Polizia, e far imporre l'assisa a generi che vi sono soggetti, e ciò s' intende in tutt' i giorni dell' anno, ed in qualunque sito si esporranno del paese sino alla distanza di 100 passi dall' abitato, restando espressamente vietata la vendita di cose guaste, e nocive alla salute pubblica, che oltre alla multa, devono buttarsi, ed interrarsi.

ART. 11.

I venditori di tali generi saranno obbligati altresì di provvedersi dell' assisa che sarà imposta dalla pubblica Autorità, quale assisa

dovranno tenere esposta nelle di loro botteghe senza toglierla, o lacerarla, fintantochè non verrà rinnovata.

ART. 12.

Gli animali da macello pria di uccidersi si dovranno riconoscere dall'Eletto di Polizia, ed esaminarsi se sieno esenti da malattie per poterne permettere la vendita della carne, in caso contrario saranne proibite. Qualora si debbono macellare, si dovrà richiedere l'intervento del gabellota acciò non sia defraudato ne' suoi dritti di esiggere un grano a rotolo sul dazio della carne. Vendendosi quindi animali senza precedere tale formalità si cadrà in contravvenzione; come pure per tutti quegli animali privati di testa dovendo questa essere l'ultima a recidersi per conoscersi la qualità della carne.

ART. 13.

È proibito a' macellai di dare più di once tre di osso per ogni rotolo di carne.

ART. 14.

Resta espressamente proibito a tutt'i venditori di verdure e frutta, così detti ricattieri di poter comprare da' forastieri, ed altri venditori di prima mano tali generi all'ingrosso prima dell'ora che sarà assegnata dagli agenti annonarî per così poter dare agio al pubblico di provvedersi con risparmio.

ART. 15.

L'esposizione al pubblico di commestibili di ogni specie, e precisamente di quegli di che si è fatto parola nel precedente articolo, dovrà farsi in luogo elevato come sù de' poggi, o banche non già a pian terreno; per così serbarsi la decenza, e nettezza di essi, ed allontanarsi ciò che potrebbe alterarne lo stato.

ART. 16.

Niuno de' venditori può negarsi a vendere gli oggetti esposti quantevolte si offre il pagamento in pronto contante.

ART. 17.

Tutt' i venditori di generi ed oggetti sottoposti all' assisa come negli antecedenti articoli si è detto, sono obbligati di non oltrepassare i prezzi della vendita de' detti generi, o oggetti fissati nelle rispettive tariffe, o assisa.

ART. 18.

Tutt' i venditori forastieri de' generi sottoposti all' assisa, qua-

lora controvengono alla stessa, sia permesso al 1.° Eletto far sequestrare i generi suddetti, e darne conto dopo che sarà stato giudicato dal Giudice competente il contravventore.

ART. 19.

È proibito a chiunque di comprare ulive da persone sospette per furto delle medesime sulla considerazione che non posseggono fondi olivetati, meno che da quelli che siano proprietarî di oliveti o affittatori, e da quelli che siano muniti da dichiarazione scritta da' primi, o secondi col dinotarsi la persona asportatrice la quantità delle ulivi, e la data della dichiarazione, vietandosi principalmente di vendersi di soppiatto, ma bensì con intelligenza dell' Eletto per così evitarsi i furti.

CAPITOLO IV.

Conservazione, e nettezza delle strade.

ART. 20.

Tutte le strade del paese dovranno essere spazzate nella prima ora del giorno, specialmente in tutte le Domeniche, ed in altri dì festivi, da coloro che hanno case, o botteghe in corrispondenza, o che vi hanno parte di semplice abitazione per la lunghezza che occupano le case medesime, e le immondezze dovranno essere trasportate fuori del paese ove sono i pubblici depositi di esse, e non rimanerle ammonticchiate nelle strade istesse, o cortili, in qual caso cederanno in benefizio di chi prima se ne approprierà e curerà di farle trasportare altrove.

ART. 21.

I pubblici fonti destinati all' uso della vita debbono essere mantenuti con nettezza senza potervi immergere de' vasi affumicati, come caldare, ed altri recipienti; nonchè vasi sudici, nè tampoco permettersi di lavarsi pannolini, fasciatoja, o altre biancherie sporca ne' vasi addetti ad attingere l' acqua ne' pozzi.

ART. 22.

È vietato buttarsi da qualunque luogo acque, fecce di vino, o immondezza qualunque tanto nelle strade, che in qualunque siasi recinto, e la immondezza delle case dovrà essere riposta ove sono i pubblici depositi fuori l' abitato come si è detto.

ART. 23.

È vietato a' barbieri di buttare nelle adiacenze delle loro bot-

teghe, ed in luoghi pubblici i capelli tosati venendo questi trasportati dal vento su gli oggetti che si espongono a vendita.

ART. 24.

È proibito di lasciar fluire dai trappeti nelle pubbliche strade l'acqua uscita dalla pressione delle ulivi che oltre di mantenerle fangose le rendono pericolose a trafficarsi.

ART. 25.

In caso di qualunque fabbrica, i materiali inutili raccolti dovranno essere trasportati a peso del proprietario fuori l'abitato nel termine di ore 24 nel luogo che verrà designato dal 1.° Eletto non potendo ingombrare i luoghi pubblici.

ART. 26.

Le piazze, le strade pubbliche, ed i vicoli non si potranno ingombrare con legni, pietre, calce, travi, ed altri materiali qualunque in modo da diminuirsene la libertà senza un espresso permesso dell' Eletto di Polizia che potrà accordarlo con moderazione, e con un tempo determinato, e ristretto.

ART. 27.

Minacciando rovina un edifizio, o alcuna parte di esso, il 1.° Eletto farà ordine al proprietario di ripararvi nel più breve tempo, ed inoltre prenderà all' istante tutte le misure di precauzione occorrenti a prevenire ogni inconveniente. In caso di negligenza del proprietario ogni spesa verrà anticipata dall'amministrazione per quindi rivalersene in via amministrativa.

ART. 28.

È proibito di dar esito a' venatoî di acque immonde, o cloache nelle pubbliche strade senza garantirne l' uscita con canali coperti sino a luoghi non frequentati, come altresì costruire da nuovo tali condotti, o cloache senza il permesso del 1.° Eletto, di formarsi dei ripari pozzanchere tanto nell'abitato, che fuori di esso, e di farsi dei fossati, o altre deturpazioni nelle suddette strade pubbliche.

I contravventori oltre alla multa anderanno soggetti alle spese di rimettere le cose nel pristino stato.

ART. 29.

Non è permesso di costruirsi grade, ed altri sporti in fuori che venissero ad occupare il suolo pubblico, e specialmente che tendessero a restringere le strade dell' abitato, e per coloro che si rattro-

vano d' aver fatto tali innovazioni obbligarsi a rimettere le cose nello stato primiero.

ART. 30.

Nella restaurazione delle così dette latrine, e politura di esse dovrà farsene la dichiarazione al 1.° Eletto non meno di 24 ore innanzi, il quale nel rilasciare il permesso provvederà che il trasporto delle lordure si esegua in un' ora determinata senza incomodo del pubblico, e colla possibile decenza; e rompendosi qualche canale dovrà il proprietario subito farlo accomodare a sue spese.

CAPITOLO V.

Pubblica salute.

ART. 31.

È espressamente vietato di buttare nell' abitato, o prossimo a questo sino alla distanza di 100 passi animali morti di qualunque specie, acciò l' aria non venga contaminata dalle loro esalazioni, dovendosi sotterrare non meno di sette palmi nell' indicata distanza.

ART. 32.

Non è permesso asciugar cuoi, e pelle di animali uccisi, o casualmente morti nell' abitato; tale operazione dovrà eseguirsi alla distanza non meno di 50 passi dal Comune, acciò non venga contaminata l' aria respirabile.

ART. 33.

È proibito similmente di esporsi al pubblico qualunque oggetto disgustoso alla vista che recasse nausea, e che possa infettare l' aria con i suoi miasmi.

ART. 34.

A' venditori di baccalà, e stocchi non sarà permesso di buttare le acque di cui si servono nell' ammollimento di essi, nelle strade come altre acque impure, e puzzolenti di qualunque sorte che potessero infettare la salubrità dell' aria con le nocivi esalazioni.

ART. 35.

È vietato inoltre di racchiudere nell' abitato pecore, e capre o porci a morra che oltrepassano il numero di dieci, nè di trattenerle nelle strade pubbliche acciò il fetore che per traspirazione ne tramandono, e la fermentazione del loro letame non esalino dei gas contrarî alla salute.

ART. 36.

Le stalle addette per qualunque specie di animale dovranno pulirsi in ogni mese, ed il letame dovrà trasportarsi fuori dell'abitato lungi dalle strade pubbliche, e trafficate, acciò quelle esalazioni che ne sviluppano non attaccano la purità dell'aria che ciascuno deve respirare.

ART. 37.

È inibito a' fornari di bruciar noccioli di ulivi ne' forni fra l'altro per quei esistenti nelle strade pubbliche, o in vicinanze di esse, e che siano privi di cammini, onde quel fumo non sia d'incomodo a coloro che vi transitano, e non si alteri la purità dell'aria.

Cadranno in contravvenzione tutti coloro che costruiranno calcare nell'abitato, e nella minor distanza da esso di 100 passi.

ART. 38.

Non sarà lecito di escrementare, o buttar escrementi nelle pubbliche strade dell'abitato, come ogni altro genere guasto, e corrotto.

ART. 39.

Non è permesso costruirsi fossati per deposito di calce se non fuori l'abitato e nella distanza di 100 passi da esso, onde evitarsi allorchè rimangono vuoti il ristagno delle acque nei medesimi, mercè la di cui putrefazione s'infetta la salubrità dell'aria che dà luogo a serie malattie.

CAPITOLO VI.

Polizia rurale.

ART. 40.

Chiunque danneggiasse o facesse danneggiare con animale le pubbliche fontane, ed i loro rispettivi acquidotti, o vi menasse materie estranee dentro, sarà sottoposto alle stesse pene stabilite coll'articolo 50 del presente regolamento.

ART. 41.

Quelli poi che con dolo, o volontariamente devastassero gli acquidotti di esse, impedendone la fluenza delle acque o rendendole impure, saranno soggetti alle stesse pene.

ART. 42.

I proprietarî di siepi vive, e muri a secco che fiancheggiano le strade sì interne, che esterne son tenuti per le prime sgombrarle dalle parti originarie di detti muri a secco, e per le seconde di abbatte-

re, e tagliare almeno due volte l'anno l'escrescenza delle siepi che s'inoltrano ad ingombrare le stesse in modo di non impedire il traffico, essendo pure permesso di reciderne l'escrescenze da altri cui nuoce il transito. Come pure ogni proprietario de' fondi rustici non potrà fare innovazioni costruendo muri a secco, o siepi a costo delle pubbliche strade se prima non ne abbia fatto inteso il 1.° Eletto suddetto per evitarsi la restituzione delle stesse, prevenendosi che dalle parte interne de' fondi dovranno adattarsi le spine, o altro materiale bisognevole alla fortificazione delle siepi per la custodia dei medesimi. Lo stesso si praticherà per i fossati, perchè in tal guisa le strade non vengano deturpate, e ristrette.

ART. 43.

È del pari vietato riunirse nelle proprietà rustiche le acque per via di canali o fossati, e menarle nelle pubbliche strade, ma debbono fluire naturalmente, che non si sotterrano corsi di lave, non si deviano acque sopratutto nelle strade pubbliche deviandole da una strada ove inclina naturalmente ad altra strada. Non si facciano argini, palizzate, o qualunque altra cosa che tende ad impedire il corso naturale delle acque piovane, che non si facciano cavamenti ne' luoghi pubblici, o dirupi per rilevarne arena, o altro materiale, o per qualunque altra causa.

ART. 44.

È inibito a' proprietarì de' fondi contigui alle pubbliche strade della campagna buttare delle pietre, legnami di ogni sorte, o terra, acciò non s' impedisca il libero passaggio.

ART. 45.

Per garantia delle strade esterne ognun è tenuto ricevere nel proprio fondo le acque piovane che scorrono per le medesime per quanto contiene l'altrui proprietà.

ART. 46.

Non sarà lecito di farsi fossati, o altri scavi rasente, o al di sotto delle strade inclinate con diminuirne la base di esse in modo da renderle soggette a crollare, e muoversi a fraue.

ART. 47.

Volendo il proprietario di un fondo serrare con muro a secco la parte confinante, deve avvertirne il 1.° Eletto, e dietro l'ispezione del medesimo eseguirlo come lo stesso destinerà.

ART. 48.

Chiunque danneggi fondi pubblici, o pubbliche strade, che ne occupi una parte sia soggetto alle pene del presente regolamento, oltre ciò che è disposto dalla legge de' 21 Marzo 1817.

ART. 49.

È proibito farsi vagare animali per la campagna, e per l'abitato, sia di giorno, sia di notte senza custodia, affin di non commettere danni nelle tenute altrui.

ART. 50.

Tutt' i contravventori a' precitati articoli saranno soggetti alla multa non meno di carlini cinque, e non maggiore di carlini ventinove applicabile secondo la diversità de' casi, ed a prudenza del Giudice competente. Nella recidiva non sarà minore di carlini quindici, e per la terza volta sarà il massimo della stessa con la detenzione amministrativa non maggiore di tre giorni.

Il Sindaco, ed il 1.° Eletto ciascuno per la parte che lo riguarda restano incaricati per la esecuzione del presente regolamento dopo che sarà superiormente approvato, e pubblicato ne' modi voluti dalla legge.

Il Sindaco — *Giovannantonio Forcella* — Il 2.° Eletto ff. da 1.° Eletto — *Pietro Bellelli* — *Michele Cippaluni* Decurione — *Gaetano Massari* Decurione — *Pietro d' Acunto* Decurione — *Giuseppe Maria Goffredi* Decurione — *Domenicantonio Merlini* Decurione — *Nicola Maria Fernicola* Decurione — *Gio: Angelo Basta* Decurione — *Gio: Crisostomo Curzi* Decurione — *Salvatore Bellelli* Decurione — ✠ *Michele Volpe* Decurione — ✠ *Giovanni Damiani* Decurione — *Vincenzo Tanga* Decurione Segretario — *Francesco Cippaluni* Cancelliere.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

L' INTENDENTE DELLA PROVINCIA DEL PRINCIPATO CITERIORE.

Letto e discusso in Consiglio d' Intendenza il presente regolamento lo approva e ne ordina la pubblicazione ed esecuzione con le seguenti modificazioni:

Art. 3.° Si cassi perchè il contenuto in esso entra nelle attribuzione della polizia ordinaria.

Art. 8.° Si aggiunga che l'assisa sul pane sarà stabilita ai termini della legge, e del rescritto del 19 giugno 1824.

Art. 12. Si dica pure che il 1.° Eletto dovrà osservare gli animali da macellarsi coll'assistenza del medico condottato, onde assodare se gli stessi siano morbosi o sani.

Art. 18. Si aggiunga che se i generi possono corrompersi potranno rilasciarsi al contravventore, mediante garentia, affine di assicurare il pagamento della multa e le conseguenze del giudizio.

Art. 19. Si sopprima, perchè il contenuto in esso è obbietto della polizia ordinaria.

Art. 29. Si aggiunga » ai termini della legge ».

Art. 42. Si dica che colui, al quale le siepi impediscono il libero passaggio, non deve reciderle da se ma darne conoscenza al 1.° Eletto che darà le analoghe disposizioni, ai termini dell'articolo.

Salerno 30 Giugno 1845.

L' Intendente

Marchese di Spaccaforno.

Il Segretario Generale

Domenico Lopane.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA DEL PRINCIPATO CITERIORE.

Letta e discussa in Consiglio d'Intendenza la deliberazione del decurionato di Contursi de' 4 Gennaio ultimo, colla quale si propone di aggiungersi al Regolamento di Polizia urbana e rurale il seguente articolo.

» Chiunque vorrà esercitare il mestiere di venditore di pane, » e di altri commestibili ne deve fare la dimanda al Sindaco, che » inteso il decurionato, darà il permesso. Il venditore in questa gui- » sa autorizzato dovrà formare obbligo in Cancelleria di non far man- » care al pubblico quel genere, che si desidera vendere in buona » qualità, ed a giusto peso.

» La contravvenzione a questo articolo porta per la prima vol- » ta la multa di carlini quindici, ed in caso di recidiva a carlini » ventinove. Questa disposizione non è comune ai venditori va- » ganti ».

Approva il soprascritto articolo addizionale e ne ordina la pubblicazione ed esecuzione in conformità del disposto nell'art. 279 della legge de' 12 Dicembre 1816.

Salerno 30 Giugno 1845.

L'Intendente

Il Segretario Generale — *MARCHESE DI SPACCAFORNO.*

DOMENICO LOPANE.

12.° *Supplimento al Giornale d'Intendenza di Principato Citra Numero 24.*

AVVISI GIUDIZIARJ

Oggi li 30 Gennajo 1845.

AVVISI, ED AFFISSI (1a3)

Beni da vendersi al pubblico incanto siti in Castelluccio riunito al Comune di Galdo, Circondario di Postiglione.

1. Un territorio seminatorio, e vigneto con alberi fruttiferi di circa misure 15 nella contrada detta Sagaria portato in fondiaria sotto l'articolo 126 in testa di Fiore Giuseppe Sez. D. num. 217 coll' imponibile di lire 10 e centesimi 51 per ducati 48. 00

2. Un comprensorio di case, trappeto, ed orto alla contrada Macchia, o Piedilaterra, portato in fondiaria sotto detto art. Sez. E. numeri 40, 41 e 42 coll'imponibile di lire 68 e centesimi 55 per ducati 248. 96

3. La quarta parte di un molino nella contrada Orto del Vallone, o Tempa, composto di una macina, portato in fondiaria in testa di Francesco di Leo, Nicola Visconti, Vincenzo di Lorenzo, e Domenico Fiore, art. 244 Sez. A. num. 91 coll' imponibile totale di lire 300 per ducati 282. 64

Totale ducati 579. 60

I sopradescritti fondi sono stati pignorati ad istanza dello Stabilimento del Santissimo Rosario del Villaggio di Castelluccio annesso al Comune di Galdo, rappresentato dal Priore, e dal Cassiere di detto Stabilimento Signori Francesco Cassaneti, e Vincenzo di Lorenzo possidenti domiciliati in Castelluccio, contro Angela Maria Visconti vedua di Domenico Fiore madre, e tutrice de' suoi figli minori Metilde, e Vincenzo eredi del detto fu loro padre possidente domiciliata nel detto Villaggio di Castelluccio con atto per l' usciere del Giudicato Regio di Postiglione Signor Russomanno del dì tredici Agosto 1844, registrato in Evoli il 14 lib. 4 vol. 31 fol. 22 cas. 5 num. 1664 grana 20 Augelluzzi, che fu vistato dal Sindaco del Comune di Galdo D. Luigi di Lorenzo. Fu il pignoramento denunciato alla debitrice con altro atto di detto usciere del 16 detto mese di Agosto, registrato in Evoli il 17 lib. 4 vol. 31 fol. 23 cas. 7 num. 1678 grana 10 detto Ricevitore. Fu il pignoramento colla denunzia trascritto nella Conservazione delle Ipoteche di questa Provincia nel ventidue dello stesso mese di Agosto vol. 42 n. 1090 e vol. 14 num. 1090.

I fondi si tengono dalla debitrice per proprio conto.

I prezzi suddetti sono il risultato della valutazione legale, e depurati dal capitale del peso fondiario.

L' aggiudicazione preparatoria de' fondi suddetti avrà luogo all' udienza del Tribunal Civile suddetto il mattino del ventiquattro prossimo entrante mese di Febbrajo.

D. Gabriele Adinolfi Patrocinatore presso detto Tribunale Ci-

vile domiciliato a Salerno procede pe 'l creditore istante.

Salerno li 25 Gennajo 1845.

GABRIELE ADINOLFI Patrocinatore.

ACHILLE MANCINI Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (4a6)

Vendita Giudiziaria

De' seguenti fondi siti nel Comune di Tramonti Circondario di Majori, portati in fondiaria all' art. 582.

1. Un territorio vigneto di moggia quattro con passitelli 450 di selva cedua con legname crescente luogo detto Corzano Sez. D. numeri 325 e 326 rendita ducati 41 e grana 40 moltiplicata netta dal peso fondiario per ducati. 828. 00

2. Un comprensorio di case di più e diversi membri soprani, e sottani e con tutt' i comodi ivi annessi colla medesima denominazione Corzano Sez. F. num. 514 rendita ducati otto netta come sopra per ducati 128. 00

3. Ed una selva cedua di un moggio, e passi 225 con legname crescente detta Fisuia Sez. G. n. 168 rendita ducati 5 e gr. 28 moltiplicata netta come sopra per duc. 105. 60

Totale ducati 1061. 60

Vennero detti fondi pegnorati ad istanza di D. Nicola Guariglia negoziante, e possidente domiciliato in Salerno in danno di D. Tommaso Modica possidente domiciliato in Corsano Villaggio del Comune di Tramonti, con verbale del dì 28 Novembre 1834, registrato a Salerno il primo Dicembre detto al num. prog. 19830, vidimato da D. Giovan Battista Salsano Sindaco del Comune di Tramonti, denunziato con atto del dì 5 Dicembre detto, registrato a Salerno il 9 detto n. prog. 20225, ed il medesimo unito all' atto di denunzia venne trascritto nell' Uffizio delle Ipoteche sedente a Salerno nel dì 10 detto Dicembre agli articoli 1021 e 1035.

I fondi vengono tenuti per proprio conto.

L' aggiudicazione preparatoria ebbe luogo all' udienza del Tribunale Civile sedente in Salerno la mattina del quattro Gennajo 1841 sulle menzionate somme nette dal peso fondiario a nome di detto Signor Guariglia senza esservi obblatori.

A detti atti fu surrogato il Canonico D. Vincenzo Guadagno possidente domiciliato in Majori, al detto Guadagno con altra Sentenza venne surrogato il Signor D. Luigi Paolillo possidente domiciliato in Majori, in seguito venne surrogata la Signora D. Elisabetta Cimini possidente domiciliata in Napoli nella qualità di tutrice del demente, ed interdetto suo marito D. Venanzio Cimini. A tutti detti atti trovansi surrogati i conjugi D. Carolina Tavarone e D. Salvadore Buonocore costui per l'autorizzazione di detta sua moglie possidenti domiciliati in Napoli.

L' aggiudicazione diffinitiva avrà luogo la mattina de' 28 Febbrajo 1845 sulle dette somme.

D. Emiddio Lanzara Patrocinatore domiciliato a Salerno procede per gli attuali espletanti. Salerno li 29 Gennajo 1845.

EMIDDIO LANZARA Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

Nel Tribunale Civile sedente a Salerno all' udienza di Mercoldì cinque Marzo 1845 sarà proceduto all' aggiudicazione preparatoria per la vendita giudiziale forzata sulle condizioni per la stessa depositate nella Cancelleria del Tribunale predetto.

1. Di due soprani e due sottani di casa ed accessorj denominato Fornacelle, strada dello stesso nome, della rendita imponibile di ducati 4. 40, da cui dedotta la contribuzione dell' anno corrente a ragione del 21. 64, 08 per 100, ricade netta a ducati 3. 44, 79, quale moltiplicata per 20 dà il prezzo venale in ducati 68.95,80

2. Di un orto a secco dello stesso nome Fornacelle e strada contiguo alla casa detta, di estensione misure 3, della rendita di ducato 1. 88, ricadente netta dell' annuo contributo corrente a ducati 1. 47, 32, che moltiplicata per 25 forma il valor venale in ducati . . . 36.84,00

3. Del territorio Ferruni contrada dello stesso nome, di estensione tomoli 5, misure 8, oliveto, querceto, ficheto, seminatorio, macchioso con casa rurale, della rendita di ducati 9. 42, che depurata come sopra discende a ducati 7. 38, 15, che moltiplicata per 25, il prezzo della vendita ne ammonta a ducati 184.53,75

4. Del territorio Padula contrada dello stesso nome per la terza parte dell' intero fondo, come è descritto ne' capitoli di vendita e pegnoramento, oliveto, vigneto, ficheto, seminatorio incolto con casa rurale di estensione la detta terza parte tomola 3, misure 2, della rendita detta terza parte istessa dell' intera ducati 10. 75, che netta si riduce a ducati 8. 42, 37, e moltiplicata per 25 dà il prezzo della vendita in ducati 210.59,25

5. Dell' altro territorio Padula nella stessa contrada, ficheto, seminatorio, incolto, di estensione tomolo 1, misure 7, della rendita ducato 1. 52, che resa netta ricade a ducato 1. 24, 60, che moltiplicata per 25 forma il prezzo di ducati 31.15,00

Totale ducati 532.07,80

Detti fondi sono siti nell' agro di Cannicchio, Villaggio del Comune di Pollica, e sono tenuti per conto proprio dai debitori pegnorati, nè si conoscono altri pesi gravitanti pei medesimi, tranne la contribuzione fondiaria.

Gl' immobili medesimi sono stati pegnorati in danno de' conjugi Antonio di Rienzo, e Maria Palladino possidenti domiciliati in Cannicchio detto, ad istanza de' Signori conjugi Giovanni Masarone, e Maria Pascale con verbale di pignoramento del dì 11 Maggio 1844 per l' usciere Nunziante Paolillo, vistato dal Sindaco di detto Comune di Pollica Signor D. Domenico Antonio Rizzi, e denunziato ai debitori detti con atto dello stesso usciere del 15 Giugno detto anno, quali due atti furono trascritti ai 20 Giugno anno melesimo

Il Signor D. Vincenzo Marone Patrocinatore presso il suddet-

to Tribunale Civile domiciliato a Salerno ha proceduto, e procederà per gli espropriandi. Salerno li 29 Gennajo 1845.

VINCENZO MARONE Patrocinatore.
FRANCESCO CAPONE Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (10 a 11)

Fondi in Salerno.

1. Un compreso di tre bassi per uso di forno con tutt'i locali, e comodi ivi annessi col dritto al pozzo al larghetto Galessieri depurato del contributo fondiario per ducati 1242 e grana 34.

2. Un basso diviso in due membri nell' istesso luogo per ducati 325.

3. Ed un quartino con tutti gli accessorii in detto larghetto Galessieri anche depurato del contributo fondiario per ducati 590 e grana 91.

I descritti fondi furono pignorati ad istanza di D. Matteo de Majo, in pregiudizio di Ferdinando Matondi, ambi possidenti domiciliati in Salerno, con atto de' 27 Settembre 1844, denunziato il giorno primo Ottobre, trascritti all' Ipoteche nel giorno 3 detto Ottobre ai volumi 43 e 15 numeri 117 e 118.

L' aggiudicazione preparatoria di detti fondi avrà luogo all' udienza del Tribunale Civile di Salerno la mattina de' ventuno entrante Febbrajo per i sopra detti prezzi, giusta come risulta dalla valutazione eseguita dal perito D. Matteo Giannone.

La vendita inoltre sarà eseguita secondo i dettagli contenuti nell' indicata perizia, e con i patti e condizioni racchiusi ne' capitoli di vendita già depositati in Cancelleria, ai quali gli obblatori dovranno uniformarsi.

Il Patrocinatore Signor D. Donato de Majo procede per lo istante. Salerno li 30 Gennajo 1845.

DONATO DE MAJO Patrocinatore.
MATTEO GAETA Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (12)

Beni siti nelle Comuni di S. Egidio ed Angri Villaggio S. Lorenzo.

1. Una casa a pian terreno con spiazzo avanti detta Revezziello per ducati 18. 72. 2.° Un piccolo territorio avanti detta casa per ducati 18. 40. 3. Ed un territorio detto Orta di via corcia di passi nove per ducati 108. 80. La vendita vien fatta ad istanza di Antonio Morone de' Pagani in danno di Luigi Grimaldi colono di S. Lorenzo, e furono pignorati con atto del 20 Agosto 1844, denunziato a 22 detto, e trascritti ai volumi 42 e 14 num. 1095. L'aggiudicazione diffinitiva avrà luogo all' udienza del Tribunale Civile di Salerno nel giorno 3 Marzo 1845, essendo seguita la preparatoria nel giorno 22 Gennajo corrente anno.

Salerno li 30 Gennajo 1845.

GIUSEPPE DE PASCALE patrocinatore.
MATTEO GAETA Usciere.

13.° *Supplimento al Giornale d'Intendenza di Principato Citra Numero 24.*

AVVISI GIUDIZIARJ

Oggi li 6 Febbrajo 1845.

AVVISI, ED AFFISSI (1a2)

Vendita Giudiziaria

De' seguenti beni siti nel Comune e Circondario di Vietri, portati in fondiaria il primo all' art. 717, ed il secondo all' art. 722.

1. Una stanza ad uso di magazino coverta a lamia, sita nella Marina di Vietri, luogo detto Marina, e propriamente dietro la Torre, Sez. A. n.° 483 rendita duc. 6. 56 moltiplicata per ducati 94. 96

2. Ed un comprensorio di case di più e diversi membri soprani e sottani, con tutti i comodi ivi annessi, sito nel Villaggio di Raito, luogo detto la Fontana, Sez. A. n.° 966 rendita ducati 11. 36 per ducati 181. 76

Totale ducati 276. 72

La vendita vien fatta ad istanza de' conjugi D. Natale Lamberti e D. Giovanna Adinolfi Borea possidenti domiciliati in Cava, in danno de' conjugi D. Luigi Rotondo e D. Colomba di Donato possidenti domiciliati in Raito di Vietri, e vennero detti fondi pegnorati a nome di D. Francesco Rotondo e D. Raffaela Leone di Salerno con verbale del 20 Luglio 1822, vidimato da D. Giovannantonio di Donato Sindaco del Comune di Vietri, e da D. F. Cassola Cancelliere del Giudicato Regio di Vietri suddetto, trascritto nell' Uffizio delle Ipoteche sedente in Salerno a 23 Luglio 1822 vol. 11 num. 1404, denunziato con atto del dì 30 detto mese, e trascritto a 31 Agosto 1822 vol. 4 num. 651.

A tali atti vennero gli attuali espletanti surrogati con Sentenza resa dal Tribunale Civile di Salerno del dì 3 Ottobre 1844, registrata a Salerno li 21 detto num. pr. 10930. I fondi suddetti tengonsi per conto proprio.

L' aggiudicazione preparatoria avrà luogo all' udienza del detto Tribunale la mattina degli otto Marzo 1845 sulle dette somme nette dal peso fondiario.

D. Giuseppe Galise Patrocinatore presso detto Tribunale domiciliato a Salerno procede per gli espletanti.

Salerno li 31 Gennajo 1845.

GIUSEPPE GALISE Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (3a4)

Vendita Giudiziaria

De' seguenti beni siti nel Comune di Montano Circondario di Laurito, portati in fondiaria all' art 577.

1. Un' orto di misure due, luogo detto Piedimontano Sez. B. n. 379 rendita grana 83 moltiplicata per ducati. 16. 60

2. Un castagneto di misure sei, luogo detto S. Biase Sez. B. num. 490 rendita grana 50 per ducati 10. 00

3. Un seminatorio di misure due, luogo detto Chiusa Palumbo Sez. B. num. 214 rendita grana 8 per ducato . 1. 60

4. Ed un casamento composto di più e diversi membri soprani e sottani con tutt' i comodi ivi annessi, luogo detto Sopra Montano Sez. G. num. 95 rendita ducati 5. 00 per ducati 80. 00

Totale ducati 108. 20

Vennero detti fondi pignorati ad istanza della Commissione Amministrativa degli Ospizj del Comune di Montano, in danno di Sebastiano Tambasco fu Giacinto possidente domiciliato in detto Comune di Montano, con verbale del 16 Agosto 1843, vidimato da D. Romualdo del Senno Sindaco del Comune di Montano, denunziato con atto del 21 Agosto detto, trascritti nell' Uffizio delle Ipoteche sedente in Salerno a 31 suddetto mese di Agosto num. 905 e 906.

I detti fondi si tengono per conto proprio.

L' aggiudicazione preparatoria ebbe luogo all' udienza del Tribunale Civile sedente in Salerno la mattina de' venti Dicembre 1844 sulle dette somme nette dal peso fondiario senza esservi obblatori, in danno degli eredi di detto Sebastiano Tambasco possidenti domiciliati in Montano.

L' aggiudicazione diffinitiva avrà la mattina de' 24 Febbrajo 1845.

D. Vincenzo Nola Patrocinatore domiciliato in Salerno, procede per la espletante.

VINCENZO NOLA Patrocinatore.
GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (5a10)

Vendita Giudiziaria

Nel Tribunale Civile sedente in Salerno, e nella sua udienza del dì otto Marzo 1845 si procede all' aggiudicazione preparatoria dei seguenti stabili siti nel Circondario di Montoro, Comune di Montoro Superiore al Villaggio di Aterrana a danno di Filippo Fasano possidente domiciliato in Aterrana Villaggio di Montoro rappresentato dal Patrocinatore D. Giovan Francesco Conforti, ad istanza di Francesco, ed Angelantonio Trifone possidenti domiciliati pure a Montoro, rappresentato dal Patrocinatore D. Giuseppe Joele, cioè:

1. Di una stanza addetta per uso di cucina del comprensorio di case portata in fondiaria all' art. 326 Sez. F. num. 421 rendita ducati 8 colla denominazione Aterrana, colla quarta parte al supportico, cortile, e scalinata della intera casa coll' ingresso a dritta del secondo ballatojo della grada, confinante col cortile, restante della casa, col piccolo orto, e Pasquale de Masi, e pel prezzo netto dell'annuo contributo fondiario di ducato 1. 20 per ducati 66. 66

Della prima bottega, ossia l'ultima sotto l'ultima camera dell'intero comprensorio di case con due locali a fronte del muro occidentale con ingresso sulla pubblica strada pel prezzo netto del contributo fondiario annuo di ducato 1. 40 per ducati 83. 33

Tre stanze superiori col dritto al supportico, e cortile con scalinata ad oriente del cortile pel prezzo netto dell'annuo contributo fondiario in ducati 4. 44 per duc. 259. 22

409. 21

2. Della terza parte dell'orto con alberi fruttiferi alligato a detta casa, portato in fondiaria sotto detto articolo Sez. F. num. 425, rendita ducato 1. 54, confinante detta terza parte con i Signori Mari, e di Giovanni dell'estensione passi 25 pel prezzo netto del contributo fondiario per ducati 76. 66

3. Di un arbosto detto la Cupa sito come sopra portato in fondiaria sotto detto articolo Sez. F. num. 422 in tre lati siepato, e murato con viti, ed alberi fruttiferi di palmi napolitani 270 pel prezzo netto del contributo fondiario per ducati 105. 60

4. Di una selva castagnale fruttifera, e montuosa detta la Corte sita come sopra, confinante con vallone, beni di D. Giovan Angelo di Giovanni, e D. Giuseppe Somma portato in fondiaria all' art. 684 Sez. B. num. 224 rendita ducati 4. 29 della estensione moggio uno, e passi 580 pel prezzo netto del contributo fondiario in annui ducati 3 per ducati 203. 75

5. Di una porzione della selva castagnale fruttifera, e montuosa detta Selva di dentro, o Calvarola sita come sopra, portata in fondiaria sotto detto art. 326 Sez. B. num. 287 rendita ducati 14. 40, confinante detta porzione con beni del Parroco D. Nicola Fasano, di D. Orilio Gennarino, vallone, e beni di D. Giovan Angelo Tango, intersecato da via pubblica, dell'estensione moggia 2, e passi 777 pel valore netto del contributo fondiario in annui ducati 4. 40 per ducati 347. 07

6. Della terza parte del fondo Livrea, confinante col vallone, beni di D. Nicola Fasano, Grimaldi, Ricciardelli, e Mastrangelo, di sua natura arbosto seminatorio con frutti sito come sopra portato in fondiaria all' art. 326

Sez. B. num. 45, rendita ducati 45 netta dal capitale del contributo fondiario in ducati 67. 48 per ducati . . . 269. 96

I suddetti fondi furono pignorati a danno di Filippo Fasano, da Leucio Ricciardelli con verbale dell'usciere Gaetano Pagano del dì 8 Febbrajo 1813, registrato a Salerno li 16 Febbrajo detto vol. 25 fol. 23 cas. 1 num. 4, denunziati con atto del detto usciere del dì due Aprile 1813, registrato a Salerno li 3 detto vol. 26 fol. 9 cas. 1 num. 4, vidimati tali atti dal Sindaco Signor Pepe, trascritto all' Uffizio delle Ipoteche il pignoramento a 10 Marzo 1813 num. 515, e la denunzia a 5 Aprile 1813 num. 818, da D. Giuseppe Consiglio con verbale dell' usciere Longo del 29 Novembre 1821, registrato a Salerno a primo Dicembre 1821 num. 10681, denunziato con successivo atto del detto usciere del 13 Luglio 1822, registrato a Salerno a 16 detto num. 7311, trascritto all' Uffizio delle Ipoteche il pignoramento a due Luglio 1822, e la denunzia a 27 detto Luglio, vidimati questi altri atti il primo dal Sindaco D. Biaggio di Giovanni, il secondo dall' Eletto D. Agostino Pironti, e finalmente dai suddetti Signori Francesco, ed Angelantonio Trifone con verbale dell' usciere Montanini del 27 Aprile 1835, registrato a Salerno a 30 detto num. 7000, denunziato con successivo atto del detto usciere del dì 12 Maggio 1835, registrato a Salerno li 16 detto al num. 8056, vidimati pure dall' Eletto D. Gennaro del Pozzo il primo, e dal Decurione Pellegrino del Pozzo il secondo con rifiuto di trascrizione, perlocchè con Sentenza del Tribunale del primo Ottobre 1838, registrata a Salerno a 15 seguente Novembre al num. 12439, a tutti i precedenti pignoramenti vennero surrogati i suddetti Sig. Francesco, ed Angelantonio Trifone.

I suddetti fondi sono pervenuti al detto Filippo Fasano, cioè le tre stanze superiori del comprensorio di case in Aterrana, e la terza parte del fondo Livrea dalla successione di D. Michele Fasano, e dal detto Filippo Fasano toccato in porzione nella divisione avuta luogo con D. Nicola Fasano e figli di D. Giovanni Fasano, Antonio Fasano, e tutti gli altri dalla divisione eseguita collo strumento del 17 Marzo 1795.

I suddetti fondi vengono tenuti per proprio conto, e si espongono in vendita per i valori risultanti dalla valutazione eseguitane dai Signori D. Saverio Carraturo, D. Michele Siniscalchi e D. Giuseppe Ferrara nel giudizio di divisione sopra menzionato del dì 20 Luglio 1843, registrato a Salerno a 31 detto num. 1227, omologato con Sentenza del 12 Giugno 1844, registrata a 21 detto numero 6758.

Il detto Signor Joele Patrocinatore presso detto Tribunale domiciliato a Salerno procede per l' espletante.

Salerno li 6 Febbrajo 1845.

GIUSEPPE JOELE Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

14.° *Supplimento al Giornale d'Intendenza di Principato Citra Numero 24.*

AVVISI GIUDIZIARJ

Oggi li 10 Febbrajo 1845.

AVVISI, ED AFFISSI (112)

Vendita Giudiziaria

De' seguenti beni siti nel Comune di Montoro Inferiore, Circondario di Montoro, portati in fondiaria all' art. 185.

1. Un territorio castagneto, e vigneto di circa passi 11 2/3 luogo detto Pretariello Sez. A. numeri 90 e 91 rendita ducati 2. 08 moltiplicata per ducati 41. 60

2. Un'altro territorio arbustato di circa passi 15, detto Tommasone Sez. A. n. 118 rendita ducati 4. 99 per duc. 99. 80

3. Ed un comprensorio di case composto di più e diversi membri soprani e sottani, con tutt'i comodi ivi annessi luogo detto Figlioli, Sez. F. numeri 1296, 1299 e 1300 rendita totale ducati 3. 70 per ducati 59. 20

Totale ducati 200. 60

Vennero detti fondi pignorati ad istanza del Signor D. Antonio Fimiani possidente domiciliato in S. Angelo Villaggio del Comune di Mercato Sanseverino, in danno del Signor Giuseppe Buonfiglio viaticale e possidente domiciliato ne' Figlioli Villaggio del detto Comune di Montoro Inferiore, con verbale del dì 25 Gennajo 1842, registrato in Salerno li 26 detto al num. prog. 1550, vidimato da D. Lorenzo d'Agostino ff. da Sindaco del Comune di Montoro Inferiore, denunziato con atto del dì 27 detto Gennajo, registrato in Salerno li 31 detto al num. prog. 1791, ed il medesimo unito all' atto di denunzia venne trascritto nell' Ufizio delle Ipoteche sedente in Salerno li 3 Febbrajo detto ai numeri 592 e 596.

I fondi si tengono per conto proprio.

L' aggiudicazione preparatoria avrà luogo all' udienza del Tribunale Civile sedente in Salerno la mattina de' dieci Marzo 1845 sulle dette somme nette dal peso fondiario.

D. Francesco Romano Patrocinatore presso detto Tribunale domiciliato a Salerno, procede per l' espletante.

Salerno li 8 Febbrajo 1845.

FRANCESCO ROMANO Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

Vendita Giudiziaria

De' seguenti immobili siti e posti nel Circondario e Comune di Sarno, intestati in Fondiaria a Rega Marianna sotto l' articolo 2093.

1. Una vigna nel luogo detto Monticello della estensione moggia cinque., Sez. B. num. 22 rendita ducati 39. 05 valutata a' termini di Legge netta del peso fondiario per ducati 781. 00

2. Un oliveto in detto luogo Monticello della estensione un moggio e mezzo, Sez. B. num. 43 con la rendita di ducati 13. 88. valutato come sopra per ducati . 277. 60

3. Un vigneto in detto luogo Monticello dell' estensione moggia cinque e mezzo, Sez. B. num. 44 con la rendita di ducati 53. 82 valutato come sopra per ducati 1076. 40

4. Ed un fabbricato di soprani sei, e bassi cinque in detto luogo Monticello Sez. B. num. 45 con la rendita di ducati 14. 80 valutato come sopra per ducati . 236. 80

Totale ducati 2371. 80

I descritti fondi sono tenuti per conto proprio de' debitori, e vennero pegnorati ad istanza di D. Giovanni Abignente qual Sindaco del Comune di Sarno ivi domiciliato, in danno dei Signori D. Francesco Longobardi, e D. Marianna Rega possidenti domiciliati anche in Sarno, con verbale dell' usciere Romanelli del dì 6 Dicembre 1834, registrato in Sarno li 9 detto lib. 4 vol. 29 fol. 98 cas. 4 num. 2646, che fu denunziato ai medesimi con atto di detto usciere degli 11 Dicembre 1834, registrato nel 13 detto in Sarno lib. 4 vol. 29 fol. 100 cas. 5 num. 2677, ed entrambi detti atti furono vidimati da Vincenzo Tura secondo Eletto del Comune di Sarno, ed esibiti nell' Uffizio della Conservazione dell' Ipoteche della Provincia per la trascrizione se ne ebbe rifiuto per la esistenza di precedenti procedure a cui trovasi la Comune istante surrogata con Sentenza del Tribunale Civile di Salerno del 9 Febbrajo 1835, registrata in Salerno li 17 detto num. 1720 lib. 3 vol. 174 fol. 4 verso cas. 5 grana 60 de Angelis.

Per effetto di Decisione della G. C. Civile di Napoli del 5 Gennajo 1844, registrata in Napoli li 24 Luglio detto anno fol. 48 cas. 4 vol. 277 ducato 1. 20 Caruso, la procedura si prosegue in danno di detto D. Francesco Longobardi, e degli eredi della fu D. Marianna Rega che sono detto D. Francesco, D. Giovanna, D. Maria Grazia, D. Giuseppe, D. Salvatore, D. Cesare, e D. Pasquale Longobardi possidenti domiciliati in Sarno, e sulle condizioni di vendita e supplemento di esse depositate nella Cancelleria del Tribunale Civile di Salerno.

L'aggiudica preparatoria degl'immobili medesimi seguirà alla udienza di detto Tribunale la mattina del dì 15 Marzo corrente anno 1845.

Il Signor D. Vincenzo Farina Patrocinatore presso il Tribunale Civile di Salerno ivi domiciliato procederà per la Comune di Sarno creditrice espletante.

Salerno li 8 Febbrajo 1845.

VINCENZO FARINA Patrocinatore.

MATTEO GAETA Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (6a7)

Beni da vendersi al pubblico incanto innanzi al Sig. D. Giovanni Chiaja Giudice del Tribunale Civile di Salerno, e delegato.

Un comprensorio di case composto di un magazzino per uso di maccaroneria, con cucinetta, e porcile a pian terreno, ed un appartamento superiore di cinque stanze, cucina e cucinetta, ed un spiazzo pieno di rottami, e sfabbricime, sito detto stabile in Amalfi alla strada Spirito Santo cortile detta Casa d'Amore, con tutti gli accessorj, e dipendenze valutato per ducati settecento venti lordo del peso fondiario.

La vendita del suddetto stabile fu ordinata nel giudizio di divisione ad istanza de' conjugi Maria Maddalena Cimini, e Giuseppe Sacco possidenti domiciliati in Amalfi contro Pasquale, Francesco e Michele Cimini possidenti anche domiciliati in Amalfi, con Sentenza del Tribunale Civile di Salerno del dì nove Luglio 1841, registrata a Salerno il dì 17 Agosto detto anno al num. 9030 e fu valutato con perizia del due Giugno detto anno, registrata in Amalfi il dì 8 detto lib. 2 vol. 14 fol. 58 cas. 1 num. 81 grana 20 Bonito, cui si stia per la descrizione.

L'aggiudicazione preparatoria ebbe luogo all'udienza particolare del detto Signor Giudice Chiaja il mattino del sei Febbrajo andante sulla predetta somma lorda del peso fondiario di ducati settecento venti e non vi furono obblatori.

L'aggiudicazione diffinitiva avrà luogo all'udienza del medesimo Giudice il mattino del ventotto di questo stesso mese di Febbrajo sulla somma medesima.

D. Gabriele Adinolfi Patrocinatore presso il Tribunale Civile suddetto, domiciliato in Salerno Strada Porta di Mare num.° 45 procede per i suddetti conjugi istanti.

Salerno li 10 Febbrajo 1845.

GABRIELE ADINOLFI Patrocinatore.

ACHILLE MANCINI Usciere.

Vendita Giudiziaria

De' seguenti beni siti nel Comune e Circondario di Salerno.

1. Una bottega per uso di farmacia num. 6 al largo del Campo di Salerno portata in fondiaria art. 1202 Sez. F. num. 444 in testa del fu Giuseppe Villani valutata dal Perito D. Vincenzo Romano per ducati 680. 00

2. Altra bottega num. 15 sotto detto art., Sez. e denominazione valutata per ducati 557. 00

3. Ed altra bottega senza numero per uso di cantina al di sopra della fontana del Campo valutata per ducati. 440. 00

Totale ducati 1677. 00

I detti fondi furono pegnorati ad istanza di D. Francesco Casaburi legale domiciliato a Salerno col verbale dell' usciere Mancini del 30 Agosto 1844 in danno di D. Antonio Villani possidente domiciliato in Salerno, denunziato li 2 Settembre detto, e vidimati dal Sindaco Signor Borrelli, e rifiutata la trascrizione perchè tali fondi furono precedentemente pegnorati ad istanza di D. Marco Sabatino di Salerno fin dal 20 Febbrajo 1819, e trascritto lo stesso dì vol. 3 num. 572 alla quale procedura il Signor Casaburi fu sorrogato con Sentenza del 10 Settembre 1844. Il detto debitore ne chiese, ed ottenne l'apprezzo de' detti fondi eseguito dal detto perito Signor Romano, e depositato nella Cancelleria del Tribunale. La prima bottega trovasi affittata a D. Marco Sabatino, la seconda a D. Giovanni de Feudis, e la terza a Costantino Peluso.

I patti, e condizioni della vendita sono depositati nella Cancelleria del detto Tribunale.

L'aggiudica preparatoria ebbe luogo il dì 31 Gennajo ultimo senza oblatori, e l'aggiudica diffinitiva avrà luogo li dodici Marzo 1845 alla udienza di detto Tribunale.

Il debitore è patrocinato da D. Vincenzo Farina.

D. Nicolantonio Alemagna Patrocinatore presso detto Tribunale procederà pel Signor Casaburi.

Salerno li 10 Febbrajo 1845.

NICOLANTONIO ALEMAGNA Patrocinatore.

ACHILLE MANCINI Usciere.

1.° *Supplimento al Giornale d'Intendenza di Principato Citra Numero* 1.

AVVISI GIUDIZIARJ

Oggi li 13 Febbrajo 1845.

AVVISI, ED AFFISSI (122)

Rivendita Giudiziaria de' seguenti fondi.

1. Una vasta cartiera di 22 pile, delle quali 18 in corso di lavoro con due molini a cilindro per la triturazione dei stracci, altro per grano con diversi magazzini, e due piani di diverse stanze, spanditojo grande al secondo piano, corso di acqua, ed altri comodi inerenti alla detta machina idraulica sita nel Comune di Tramonti Circondario di Majori luogo detto Pantano portato in fondiaria all' art. 942 Sez. B. numeri 240, 240 bis, 240 ter, rendita ducati 319, valutato dal Perito D. Michele Santoro di Salerno con verbale del dì 21 Febbrajo 1844, registrato a Salerno li 22 detto num. 309 per lo prezzo netto di ducati 6237. 50

2. Un comprensorio di case di più, e diversi membri soprani, magazzino, portone, scalinata, ed altri comodi sito nel Comune e Circondario di Majori luogo detto Vecite art. 448 Sez. A. numeri 640 e 641 rendita ducati 2 moltiplicata per ducati 30. 00

Totale ducati 6263. 50

Vennero detti fondi pegnorati a nome de' Signori D. Andrea, D. Giuseppe, D. Pasquale, e D. Gennaro Proto possidenti domiciliati in Amalfi, in danno de' Signori D. Gio: Battista, e D. Pasquale Cimini possidenti domiciliati nel Comune di Majori. Varie surroghe ebbero luogo, in fine venne surrogato il Signor D. Raffaele d'Amato a nome del quale venne fatta l'aggiud. diffinitiva per maggior somma a favore del Patrocinatore D. Giuseppe Orlando domiciliato in Salerno, il quale nominò la persona di D. Rosa Gagliardi proprietaria domiciliata in detto Comune di Majori, e non avendo la stessa pagate le spese della procedura di espropriazione al Patrocinatore istante D. Gennaro Rossi domiciliato in Salerno, giusta la liquidazione, e certificato del Cancelliere di detto Tribunale si procede alla rivendita in danno. I fondi vengono tenuti per proprio conto.

L'aggiudicazione preparatoria in rivendita ebbe luogo all' udienza di detto Tribunale la mattina de' nove Gennajo 1845 sulle menzionate somme nette dal peso fondiario senza esservi obblatori.

L'aggiudicazione diffinitiva avrà luogo nel dì 28 Febbrajo 1845.

GENNARO ROSSI Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

Nel Tribunal Civile di Salerno si procede al giudizio di espropriazione de' seguenti beni immobili siti e posti nel Comune di Montecorvino Pugliano: descritti in fondiaria in testa di Riva Paolo sotto l'art. 379; cioè:

1. Un arboato piano, seminatorio, erboso e querceto pascolatorio di circa tomolo uno, denominato Crispi: descritto nella Sez. C. num. 116, rendita ducati 4. 34.

2. Un seminatorio con querce denominato Frauso di circa moggia sette: riportato nella Sez. C. num. 135, rendita duc. 18. 61.

3. Ed un querceto ed arboato piano di circa moggia 30 e misura una, con casa rurale per comodo degli animali, e casa di abitazione di tre stanze e tre bassi, con cappella, pozzo ed aja: riportato nella Sez. C. numeri 152, 153, 154 e 155 rendita ducati 13. 29.

La vendita di detti fondi ha luogo a corpo e non a misura, e vengono tenuti in fitto da D. Antonio e D. Gregorio Parisi per ducati 130.

I fondi medesimi vennero pegnorati ad istanza di D. Nicola de Simone possidente domiciliato in Vietri, in pregiudizio di D. Paolo Jorio nella qualità di terzo possessore, possidente domiciliato in Montecorvino Pugliano, con verbale del 5 Maggio 1843 per l'usciere Vietri, che venne vidimato dal Sindaco di detto Comune D. Diego Budetta; denunziato con atto del 13 detto mese, trascritto nell'Uffizio delle Ipoteche a 22 del mese medesimo sotto il vol. 33 n. 847.

A detto pegnoramento, nonchè a tutta la procedura eseguita dal Signor de Simone prima venne surrogato il Signor D. Federico Autuori legale domiciliato a Salerno, con Sentenza di questo Tribunale del 15 Gennajo 1844; il quale Signor Autuori proseguì la procedura sino all'appuntamento della preparatoria, che poi rimase sospesa. Ma posteriormente con Sentenza del medesimo Tribunale del 7 Gennajo corrente anno a tutto il procedimento è stato surrogato il Signor D. Gaetano Cioffi possidente domiciliato a S. Cipriano, ad istanza di cui ora si procede all'aggiudicazione preparatoria de'suddetti tre fondi, la quale avrà luogo alla udienza del suddetto Tribunal Civile di Salerno la mattina di Sabato quindici Marzo corrente anno 1845, per la totale offerta per tutti e tre i fondi netta di fondiaria di ducati tremila cento ottantaquattro, e grana ottanta . . . . . 3184. 80.

Le condizioni della vendita trovansi depositate in Cancelleria.

Per il debitore Jorio non si è costituito verun Patrocinatore.

Per l'istante Cioffi procede il Patrocinatore D. Vincenzo Catalano.

Salerno li 10 Febbrajo 1845.

VINCENZO CATALANO Patrocinatore.

FRANCESCO CAPONE Usciere.

La mattina dei dieci dell'entrante mese di Marzo 1845 all'udienza del Tribunale Civile di Salerno si procede all' aggiudicazione diffinitiva de' seguenti immobili siti nei Villaggi di Marina, e Benincasa annessi al Comune, e Circondario di Vietri — 1.° Un magazzino situato al di sotto del palazzo di D. Gennaro Consiglio, e propriamente quello sistente alla parte più occidentale fittato a D. Mattia Avallone, valutato netto di fondiaria, e manutenzione per ducati 244 e grana 17 — 2.° Un' altro magazzino, e propriamente quello sito ad oriente fittato a Gennaro Rimajolo valutato come sopra per ducati 183. 17 — 3.° Un' altro magazzino, e propriamente quello più orientale fittato a D. Angelo Cafaro, valutato per ducati 329. 33 — 4.° Una casa composta di tre stanze, e propriamente quella sita sopra il primo magazzino fittata a D. Pietro Bigaglia valutata per ducati 175. 00 — I descritti tre magazzini e casa son siti nella Marina di Vietri luogo detto Bagnara, e descritti in fondiaria all' art. 337 Sez. A. num. 471 con la rendita di ducati 90. 00 — 5.° Un quartino di due stanze con cucinetta luogo detto il Contorno in detta Marina, e si tiene in fitto da Francesco Liguori. Segnato in fondiaria al detto art. e Sez. di rendita ducati 6. 56, valutato per ducati 168. 33 — 6.° Un giardinetto, ossia piccolo orto sito anche nella Marina luogo detto Bagnaro, di estensione palmi 44 napolitane, segnato in fondiaria al detto articolo Sez. D. num. 2 di rendita grana 75 valutato per ducati 32. 20 — 7.° Ed una porzione di terra, ossia vigna con casa rurale in cui vi sono fine, tinaccio per vendemmia, e palmento, di estensione moggia due, e tre quarti, e palmi 2766, e secondo la nuova misura moggia 15 e palmi 2766, e bosco misto di estensione moggia 2 1/3, e palmi 2485, e secondo la nuova misura moggia 14, e palmi 7960; posti in Benincasa Villaggio di detto Comune, e Circondario di Vietri nei siti denominati Luogo, Gatto morto, e Varco di Nicola, tenuta in fitto la vigna con casa rurale dal colono Francesco Ferrara. Segnato in fondiario al detto articolo Sez. D. ed E. num. 115, 116, 267, 268, 271 e 272 con la rendita di ducati 89. 72; valutata detta vigna, casa rurale, e bosco misto per ducati 748. 17 — Detti fondi vennero pignorati ad istanza di D. Carmela Ruotolo vedova di D. Andrea Consiglio, in pregiudizio di D. Gennaro Consiglio ambi possidenti domiciliati nella Marina di Vietri nel dì 12 Gennajo 1844, e denunziato nel dì 17 detto — L' aggiudicazione preparatoria ebbe luogo nel dì 6 corrente mese di Febbrajo senza oblatori — L' aggiudicazione diffinitiva sarà proclamata nel suddetto dì 10 entrante Marzo sù detti prezzi, che sono il risultato dell' apprezzo fatto dall'Architetto D. Giuseppe Bellotti, e della perizia di revisione fatta dall'Architetto D. Michele Santoro, e con i patti e condizioni apposti ne' capitoli di vendita, e supplemento di essi, che tutti trovansi depositati nella Cancelleria del Tribunale suddetto — Il Patrocinatore D. Michele Gio-

vine seguita a procedere per la oppignorante; ed il Patrocinatore D. Gioacchino Brajone procede pel debitore oppignorato.

Salerno li 12 Febbrajo 1845.

MICHELE GIOVINE Patrocinatore.
MATTEO GAETA Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (9a10)

Beni da vendersi al pubblico incanto siti nel Comune e Circondario di Majori.

1. Una casa di abitazione composta di stanze tre e suoi accessorj sita al luogo detto Sopra la Cappella, riportata in fondiaria sotto l'art. 289 in testa di Anna Marra Sez. A. num. 221 coll'imponibile di ducati 3. 00 per ducati 48. 00

2. Un orto, e vigneto arborato, e murato sito al detto luogo, o Cicerali, di estensione di un mezzo passo, riportato in fondiaria sotto l'art. 616 in testa di Francesco Marra Sez. B. num. 255 coll'imponibile di grana 30 per ducati 6. 00

Totale ducati 54. 00

Vennero detti fondi pignorati ad istanza di Bonaventura Lembo possidente domiciliato in Minori, a pregiudizio de' conjugi Francesco Bilotti ed Anna Marra possidenti domiciliati in detto Comune, con verbale per l'usciere Mancini del 29 Agosto ultimo, registrato a Salerno li 31 detto al num. 13593, vistato dal Sindaco di Majori D. Clemente Citarella. Il pignoramento si denunziò ai debitori con atto per detto usciere del 5 Settembre ultimo, registrato a Salerno li 6 detto al num. 13969, ed insieme alla denunzia fu trascritto nella Conservazione delle Ipoteche della Provincia li 11 detto al vol. 42 num. 1108, e vol. 14 num. 1108.

Detti fondi si tengono in fitto da Crescenzo di Martino.

L'aggiudicazione preparatoria de' medesimi fondi avrà luogo alla udienza del Tribunal Civile di Salerno il mattino de' quindici dell'entrante mese di Marzo su' prezzi suddetti, che sono il risultato della valutazione legale.

D. Ruggiero Naddeo Patrocinatore presso detto Tribunale Civile procede pe'l creditore istante.

Salerno li 13 Febbrajo 1845.

RUGGIERO NADDEO Patrocinatore.
ACHILLE MANCINI Usciere.

2.° *Supplimento al Giornale d'Intendenza di Principato Citra Numero* 1.

AVVISI GIUDIZIARJ

Oggi li 15 Febbrajo 1845.

AVVISI, ED AFFISSI (1 a 2)

Vendita Giudiziaria

De' seguenti beni siti nel Comune di Ravello, Circondario di Scala, portati in fondiaria all' articolo 398.

1. Un molino detto Fiume, Sez. A. num. 176, rendita ducati 15. moltiplicata per ducati 240. 00

2. Un comprensorio di case di due stanze ed un basso con altri comodi ivi annessi detto Piazza, Sez. A. num. 211, rendita ducato uno per ducati 16. 00

3. Un altro comprensorio di case di tre stanze con altri comodi ivi annessi sito in detto luogo Piazza, Sez. A. num. 223, rendita ducato uno per ducati 16. 00

4. Un' altro comprensorio di case di cinque stanze ed un basso con altri comodi ivi annessi, sito nel medesimo luogo Piazza, Sez. A. num. 227, rendita ducati 2. 00 per ducati 32. 00

5. Un vigneto con frutti scelto detto Casapepe di passi quindici, Sez. C. num. 360, rendita ducati 10. 50 per ducati 210. 00

Totale ducati 514. 00

Vennero detti fondi pignorati ad istanza del Signor D. Nicola Guariglia negoziante e possidente domiciliato a Salerno, in danno del Signor Pasquale Sorrentino possidente domiciliato nel Comune di Ravello, con verbale del giorno 9 Dicembre 1841, vidimato da D. Pietro Maria Fusco Sindaco del Comune di Ravello, denunziato con atto del 18 detto Dicembre, ed il medesimo unito all'atto di denunzia venne trascritto nell' Uffizio delle Ipoteche sedente a Salerno li 24 Dicembre 1841. I fondi vengono tenuti per proprio conto.

L' aggiudicazione preparatoria ebbe luogo all'udienza del Tribunale Civile sedente in Salerno la mattina de' venti Dicembre 1844 sulle dette somme nette dal peso fondiario senza obblatori.

L' aggiudicazione diffinitiva avrà luogo nel dì tre Marzo 1845.

VINCENZO BELLO Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (3 a 4)

Vendita Giudiziaria

Di un fondo sito nel Comune e Circondario de' Pagani.

Un territorio campese nella contrada detta Migliaro della estensione passi 17 1/2 portato in fondiaria all' art. 1061 Sez. F. num.

58 e 58 bis, rendita ducati 9 e grana 19, moltiplicato giusta la Legge netto del contributo fondiario per ducati . . . . . 183. 80.

La vendita vien fatta ad istanza del Signor D. Nicola Desiderio legale domiciliato in Pagani, nella qualità di cessionario di Antonio e Gaetana Rea, conjugi Pasquale Pepe e Vasta Rea, in danno del Signor D. Luigi Tortora Sacerdote domiciliato in Pagani, fu pignorato con verbale del giorno 2 Maggio 1843 per l'usciere Manzi de' Pagani, registrato a 3 detto num. 556 vol. 39 fol. 44 cas. 1 grana 20 Soriente, denunziato il giorno 3 Giugno 1843 per l'usciere Longo, registrato a 5 detto num. 8184, vidimati detti atti dal Sindaco de' Pagani Signor D. Pasquale Marrazzo, presentati nell' Uffizio dell' Ipoteche nel giorno 7 Giugno 1843 ne venne rifiutata la trascrizione per essere stato già pignorato con verbale dell' usciere Ametrano del giorno 12 Gennajo 1826 trascritti li 14 detto al vol. 24 num. 2245 rappresentati dal Patrocinatore D. Raffaele Natella, a quale procedura l'istante trovasi surrogato con Sentenza del giorno 30 Agosto 1843, registrata a 31 Ottobre detto numero 11716.

Il fondo vien posseduto da esso debitore.

I capitoli di vendita trovasi depositati nella Cancelleria del Tribunale Civile di Salerno.

L' aggiudicazione preparatoria avrà luogo all' udienza del Tribunale Civile di Salerno nel giorno quindici entrante mese di Marzo 1845.

Il Signor D. Emiddio Lanzara Patrocinatore presso detto Tribunale procede per essi istanti.

Salerno li 14 Febbrajo 1845.

EMIDDIO LANZARA Patrocinatore.

MATTEO GAETA Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (5a6)

Vendita Giudiziaria

Di un territorio vigneto della estensione moggia due e passi 228 giusta la valutazione fattane dal perito Sig. Mancusi, sito e posto nel Comune e Circondario di Sarno luogo detto Monticello portato in fondiaria all' articolo 1797 Sez. B. num. 21 valutato per ducati 468. 69 1/5 netto del peso fondiario . . . . . 468. 69 1/5.

Venne detto fondo pignorato ad istanza del Sig. D. Tommaso Tizzani cessionario de' fratelli D. Luigi, e D. Giuseppe di Lise proprietario domiciliato in Napoli, in danno della Signora D. Anna Auletta possidente domiciliata a Sarno, con verbale del 19 Dicembre 1840, registrato a Sarno li 21 detto num. 2923 lib. 4 vol. 45 fol. 2 cas. 3 grana 10 Nunziante, vidimato da D. Domenico Maria Orrigo Sindaco del Comune di Sarno, denunziato con atto del 22 Marzo 1841, registrato a Salerno li 23 detto num. 4626, ed il mede-

simo diunito all'atto di denunzia furono trascritti alla ufficina delle Ipoteche di Salerno nel 27 detto Marzo agli articoli 438 e 441.

Il detto fondo viene tenuto a conto proprio.

Oggi la espropriazione viene proseguita da D. Giovanni Lanzara possidente domiciliato in Lanzara cessionario di D. Tommaso Tizzani.

La debitrice è rappresentata da D. Giacinto Normandia.

L'aggiudicazione preparatoria avrà luogo alla udienza del Tribunale Civile di Salerno la mattina del dì 29 Marzo 1845 sulla detta somma netta del peso fondiario.

D. Antonio Filippone Patrocinatore presso detto Tribunale procede per lo istante.

Salerno li 14 Febbrajo 1845.

ANTONIO FILIPPONE Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (7 a 8)

Beni siti nel Circondario di Amalfi, Comune di Agerola, e riportati nell'art. 1504 del catasto di quel Comune.

1. Un fondo frutteto detto S. Maria di un moggio per ducati 198. 00

2. Altro fondo seminatorio detto S. Maria di passi 22 1/2 per ducati 37. 00

3. Una casa palazziata di tre piani, con cisterna, cortile, cellajo, ed altri comodi luogo detto S. Maria per ducati 110. 00

4. Un fondo vigneto detto S. Maria di passi 22 1/2 per ducati 15. 00

5. Un altro fondo frutteto detto Sopra il Molino di passi 2 1/2 per ducati 15. 00

6. Altro fondo frutteto sito nel medesimo luogo Sopra il Molino di passi 2 1/2 per ducati 28. 00

7. Una selva detta S. Anna di moggio uno di prima classe per ducati 75. 00

8. Altro fondo selvano luogo detto S. Anna di un moggio di prima classe per ducati 80. 00

9. Un castagneto detto S. Anna di passi 15 per ducati 75. 00

Totale ducati 633. 00

I descritti fondi vennero pegnorati nel dì 10 Settembre 1839 a danno del Signor Pietro Brancati possidente di Agerola sulla istanza della Commissione Amministrativa di Beneficenza di quel Comune.

Tali atti furono trascritti nella Conservazione delle Ipoteche in data de' 10 Febbrajo 1840.

L'aggiudicazione preparatoria avrà luogo avanti il Tribunale Civile di Salerno la mattina dei quindici entrante mese di Marzo.

Il Signor D. Nicolantonio Alemagna nella qualità di Patrocinatore rappresenta la Commissione istante.

Salerno li 15 Febbrajo 1845.

NICOLANTONIO ALEMAGNA Patrocinatore.

FRANCESCO CAPONE Usciere.

VENDITA GIUDIZIARIA (9 a 10)

La mattina de' ventinove dell'entrante mese di Marzo 1845 alla udienza del Tribunale Civile di Salerno avrà luogo l'aggiudicazione diffinitiva di un comprensorio di case di più e diversi membri tra soprani e sottani, con cortile ed altri comodi allo stesso annessi; non che di un piccolo orto adjacente di circa mezzo passo, siti in Coperchia Villaggio del Comune di Pellezzano, Circondario di Baronissi, strada denominata Casa Pastore, luogo detto Casa Rosa; descritti in fondiaria all'art. 610 Sez. F. num. 1724 e 1725, coll' imponibile di ducati 12. 28, per la somma di ducati 197. 60 — Vennero pegnorati ad istanza di D. Gennaro, e D. Luigi de Rosa tanto nel proprio nome, che quali eredi del defunto loro germano D. Nicola, il primo legale, domiciliato in Salerno, ed il secondo possidente domiciliato in Coperchia; non chè di D. Vincenzo Lombardi qual padre e legittimo tutore di suo figlio minore D. Saverio procreato colla fu di lui moglie D. Caterina de Rosa, possidente domiciliato in Vignola, in pregiudizio di D. Angela Maria de Rosa, possidente domiciliata in Salerno qual erede del fu suo Avo D. Bennardo per la intermedia persona di suo padre D. Matteo; denunziato, e trascritto nel dì 27 Aprile 1843 sotto i numeri 820 e 831. L'aggiudicazione preparatoria ebbe luogo nel dì quattordici andante mese di Febbrajo per la suddetta somma di ducati 197. 60 senza oblatori — Esso Signor D. Gennaro de Rosa nella qualità di Patrocinatore presso detto Tribunale seguita a procedere tanto per se medesimo, che per gli altri creditori espletanti.

Salerno li 15 Febbrajo 1845.

GENNARO DE ROSA Patrocinatore.

MATTEO GAETA Usciere.

3.° *Supplimento al Giornale d'Intendenza di Principato Citra Numero* 1.

AVVISI GIUDIZIARJ

Oggi li 19 Febbrajo 1845.

AVVISI, ED AFFISSI (1a3)

Vendita Giudiziaria

De' seguenti immobili siti e posti nel Comune di Montoro Superiore Circondario di Montoro, rivelati in fondiaria di detto Comune in testa di Terlizzi Giuseppe, articolo 863.

1. Un fondo rustico appellato Livera di natura vitato arbostato, e seminatorio, estensione passi 15 di prima classe, e passi 15 di seconda classe, Sez. D. num. 51 rendita ducati 9 e grana 97, valutato a termini di legge netto del peso fondiario per duc. 199. 40

2. Una casa palazziata di più e diversi membri, nel luogo detto Aterrana, Sez. F. numeri 525 e 526 per la rendita totale di ducati 5 valutata come sopra per ducati 80. 00

3. Un piccolo orto in detto luogo Aterrana della estensione passi 4 di prima classe, avente la sua porta d'ingresso nell'atrio del portone della casa palazziata, num. 525 bis, rendita ducato 1 e grana 52, valutato come sopra per ducati 30. 40

Totale ducati 309. 80

I descritti immobili si appartengono ai conjugi Giuseppe Terlizzi e Maria Zenobia Mari possidenti domiciliati in Aterrana Villaggio del Comune di Montoro Superiore, e si tiene il primo a colonia parziaria da Donato di Vito, ed il secondo e terzo per proprio conto. Essi furono pegnorati ad istanza di D. Gennaro de Giovanni proprietario domiciliato in detto Aterrana con verbale di pegnoramento del dì 14 Ottobre 1844, vidimato dal Sindaco di Montoro Superiore D. Onofrio Pepe, e denunziato ai debitori con atto del 23 detto Ottobre, ed entrambi detti atti furono trascritti nella Conservazione delle Ipoteche di questa Provincia nel dì 30 detto Ottobre vol. 43 num. 1123 e vol. 15 num. 1124.

Le condizioni della vendita trovansi nella Cancelleria del Tribunale Civile di Salerno.

L' aggiudica preparatoria de' suddescritti immobili seguì alla udienza di detto Tribunale Civile di Salerno la mattina del dì dieci Febbrajo corrente anno 1845.

L' aggiudica diffinitiva seguirà la mattina del dì ventisette andante mese di Marzo 1845.

Il Signor D. Vincenzo Farina Patrocinatore presso il Tribunale medesimo procederà pel creditore istante.

Salerno li 12 Febbrajo 1845.

VINCENZO FARINA Patrocinatore.

MATTEO VIETRI Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (4a5)

Nel giorno di Giovedì ventisette Marzo 1845 alla udienza del Tribunale Civile di Salerno, ad istanza di Giuseppe, Vincenzo, e Francesco Fusella fu Domenico possidenti domiciliati in Laviano, quali figli ed eredi legittimi della defunta loro madre Caterina Torluccio, ed in pregiudizio di Vincenzo, Antonino, ed Angela Fusella contadini domiciliati anche in Laviano, avrà luogo l'aggiudicazione preparatoria di un fondo vigneto con olivi, sito in detto Comune, e Circondario di Laviano, luogo appellato Aja di Biaggio, della estensione tomola due, e misure 12: segnato in fondiaria nella Sez. D. n.° 144, rendita lire venti, si offrono netti di fondiaria ducati 100. 00.

Il trascritto immobile per quanto è noto è tenuto per conto proprio dei debitori, e venne pegnorato con verbale dell' usciere presso il Regio Giudicato di Laviano Signor Freda del 14 Febbrajo 1829, registrato ivi in tale dì al n. 83, registro 4 vol. 7 fol. 63 retto cas. 7 gr. 10 Colombo, ad istanza della sopradetta fu Caterina Torluccio, in pregiudizio dell' enunciato fu Michele Fusella, e vistato l'atto dal Sindaco di Laviano D. Francesco Panico, e D. Luigi Tremante Cancelliere del Regio Giudicato di Laviano, e trascritto nell' uffizio delle Ipoteche a Salerno li 29 Febbrajo 1829 al n.° 2995.

Con atto del detto usciere Freda del giorno 8 Aprile 1844, registrato in Laviano in tale dì al num. 165 lib. 4 vol. 18 fol. 49 retto cas. 4, fu denunziato ai suddetti Vincenzo, Antonino, ed Angela Fusella, e trascritto l'atto nell' uffizio delle Ipoteche a Salerno li 15 detto mese di Aprile al num. 1129. Non vi è stata dimanda di apprezzo. I debitori non han costituito difensore.

Le condizioni della vendita sonosi esibiti nella Cancelleria del sopradetto Tribunale; e l'Avvocato, e Patrocinatore presso il lodato Tribunale D. Antonio Marcelli procederà per gl' istanti.

Salerno li 17 Febbrajo 1845.

ANTONIO MARCELLI Patrocinatore.

FRANCESCO CAPONE Usciere.

Nel giorno di Sabato ventinove Marzo 1845 alla udienza del Tribunale Civile di Salerno, ad istanza di D. Ferdinando, D. Giuseppe, D. Clemente, e D. Leonardo de Gaetano proprietarj domiciliati i primi due in Resina, e gli altri in Portici, avrà luogo l'aggiudicazione preparatoria dei seguenti fondi, siti nel Comune, e Circondario di Pisciotta, in pregiudizio del Signor D. Liborio Guglielmelli del fu Reginaldo possidente domiciliato in Rodio Villaggio di detto Comune di Pisciotta, cioè:

1. Un fondo denominato Mucchie di natura querceto, e macchioso, della estensione circa tomola cinque, e misure otto, segnato in fondiaria nell' art. 427, Sez. F. num. 445 e 4460, rendita ducati 5 e grana 98, si offrono netti ducati 119. 60

2. Ed un' altro fondo denominato Cappella. Descritto in detto ruolo fondiario nel suddetto art. Sez. H. num. 128, 129, 130 e 131 per la rendita di ducati 6 e grana 86, e per la estensione di circa tomola due, di natura vigneto, oliveto, incolto, e caprile, si offrono netti ducati . . . 137. 20

Totale ducati 256. 80

Vennero questi fondi, che per quanto è noto son tenuti per conto proprio, pegnorati con atto del giorno undici Giugno 1844 per l'usciere Signor Mancini, ad istanza dei sopradetti Signori De Gaetano, ed in pregiudizio dell' enunciato Signor Guglielmelli, e con altro atto del giorno 4 Luglio ultimo è stato il pegnoramento denunziato al detto Guglielmelli, e tanto il pegnoramento che l'atto di denunzia sono stati vistati da' Signori D. Domenico Casaburi secondo Eletto, e D. G. Pagano Sindaco del Comune di Pisciotta, avendone ricevuto le corrispondenti copie, e trascritti nell' Uffizio delle Ipoteche a Salerno li 9 Luglio ultimo, num. 1062 e 1063.

Non vi è stata dimanda di apprezzo, nè sequestro di rendita.

Le condizioni della vendita sono state esibite nella Cancelleria del Tribunale suddetto, ed il Patrocinatore D. Stefano Giraldi domiciliato a Salerno procederà per gl' istanti.

Salerno li 17 Febbrajo 1845.

STEFANO GIRALDI Patrocinatore.

FRANCESCO CAPONE Usciere.

Vendita Giudiziaria

Dei seguenti beni siti nel Comune e Circondario di Cava.

1. Un arbosto montuoso di passi 22 di prima classe detto Ferrara, portato in fondiaria in testa di Francesco Saverio Vitale articolo 1939 Sez. A. num. 150 rendita ducati 8, netto di quinto per ducati 160. 00

2. Ed un casamento di stanze 4, e bassi 5 con spiazzo detto Casa Grisi sotto detto articolo Sez. G. num. 901 rendita ducati 4. 55, netto di quinto per ducati . . . 72. 80

Totale ducati 232. 80

I fondi suddetti furono pegnorati ad istanza di D. Giuseppe Correale negoziante domiciliato in Napoli, in danno di detto Vitale possidente domiciliato in Cava, con verbale dell' usciere Mancini del 10 Ottobre 1844, denunziato li 12 detto, ed essendosi portati nella Conservazione delle Ipoteche di Salerno per la debita trascrizione il Conservatore lo rifiutò perchè i medesimi fondi trovavansi precedentemente pegnorati ad istanza di D. Gio: Giuseppe de Chiara di Foggia, con verbale del 28 Ottobre 1826, e trascritto li 6 Novembre detto num. 2454, alla quale procedura fu surrogato l' istante con Sentenza del 18 Novembre ultimo.

I fondi suddetti si tengono per proprio conto del debitore. I patti e condizioni della vendita sono depositati nella Cancelleria del Tribunale.

L' aggiudica preparatoria avrà luogo alla udienza del Tribunale Civile di Salerno la mattina de' quindici Marzo corrente anno per dette somme e sulla valutazione legale netto di quinto.

D. Francesco Casaburi Patrocinatore presso detto Tribunale procederà per l' istante, ed il detto debitore per ora non ha costituito Patrocinatore.

Salerno li 19 Febbrajo 1845.

FRANCESCO CASABURI Patrocinatore.

ACHILLE MANCINI Usciere.

4.° *Supplimento al Giornale d'Intendenza di Principato Citra Numero* 1.

AVVISI GIUDIZIARJ

Oggi li 24 Febbrajo 1845.

AVVISI, ED AFFISSI (1 a 2)

Vendita Giudiziaria

De' seguenti stabili siti nel Comune di Castelluccia Circondario di Roccadaspide portati in fondiaria all'art. 645.

1. Un territorio oliveto, querceto, ed incolto detto S. Janni di misure tre Sez. B. numeri 175, 176 e 177 rendita grana 34 per ducati 6. 80

2. Un'incolto pretoso detto Rupe di mezza misura Sez. C. num. 369 rendita grana 31 per ducati 6. 20

3. Altro territorio vigneto, seminatorio e querceto di misure 14 detto Valle Soprane Sez. C. numeri 800, 801 e 802 rendita grana 39 per ducati 7. 80

4. Altro territorio seminatorio ed incolto detto Vierri, e Cerrine di tomola 12 Sez. D. numeri 11 e 12 rendita ducati 2. 56 per ducati 51. 20

Totale ducati 72. 00

Vennero detti fondi pegnorati ad istanza de' conjugi D. Agnesa Stellavates, e D. Giuseppe Soldani possidenti domiciliati in Castelluccia in danno di D. Carlo Stellavates possidente domiciliato in detto Comune di Castelluccia con verbale del 16 Gennajo 1844, vidimato da D. G. B. Soldani Sindaco di detto Comune di Castelluccia, denunziato con atto del 17 detto Gennajo, trascritto nell' Uffizio delle Ipoteche sedente a Salerno li 24 detto Gennajo agl' articoli 997 e 994. I fondi vengono tenuti per proprio conto.

L' aggiudicazione preparatoria ebbe luogo all' udienza del Tribunale Civile sedente in Salerno la mattina de' trentuno Gennajo 1845 sulle menzionate somme nette dal peso fondiario senza esservi obblatori.

L'aggiudicazione diffinitiva avrà luogo nel dì 10 Marzo 1845.

D. Sergio Pacifico Patrocinatore presso detto Tribunale domiciliato in Salerno procede per gl' istanti.

SERGIO PACIFICO Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

RIVENDITA GIUDIZIARIA (3)

Di un territorio seminatorio adacquatorio, e porzione petroso detto Terra grande sito nel Comune di S. Egidio Circondario de' Pagani, di moggia cinque portati in fondiaria all'art. 239 Sez. G. numeri 250 e 251 rendita ducati 57. 35 per ducati 1147.

Ad istanza di D. Giuseppe de Pascale legale domiciliato in Salerno in danno di D. Raffaele Pucci possidente domiciliato in Napoli.

L' aggiudicazione preparatoria ebbe luogo nel dì 27 Gennajo 1845 all' udienza del Tribunale Civile sedente in Salerno senza esservi obblatori.

L' aggiudicazione diffinitiva avrà luogo nel dì 15 Marzo 1845.

GIUSEPPE DE PASCALE patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (4 a 5)

Vendita Giudiziaria

Di un casamento composto di più e diversi membri soprani e sottani con piazzetta avanti, ed altri comodi ivi annessi, sito nel Comune e Circondario di Amalfi luogo detto Vaglienola, portato in fondiaria all' articolo 7 Sez. A. num. 8 rendita ducati 2 moltiplicata per ducati . . . . . 50. 00.

La vendita vien fatta ad istanza dei Signori D. Gaetano, D. Michele, D. Camillo, D. Gio: Battista, e D. Anna Tajani figli ed eredi del fu D. Luigi, e detti Tajani cessionarj delle altre sorelle D. Margarita, e D. Vincenza Tajani possidenti domiciliati nel Comune di Amalfi, in danno di Gennaro Aquarulo possidente domiciliato in detto Comune di Amalfi, e venne detto fondo pegnorato con verbale del dì 18 Febbrajo 1834, registrato in Amalfi li 20 detto num. 186 lib. 4 vol. 16 fol. 18 cas. 1 grana 10 Bonito, vidimato da D. Andrea Bonito 2.° Eletto ff. da Sindaco del Comune di Amalfi, denunziato con atto del 20 detto Febbrajo, registra-

to in Amalfi a 20 detto num. 187 lib. 4 vol. 16 fol. 18 cas. 2 grana 10 Bonito, ed il medesimo unito all' atto di denunzia venne trascritto nell' Uffizio delle Ipoteche sedente in Salerno a 22 Febbrajo 1834 ai numeri 811 e 828. Il detto casamento tiensi per conto proprio.

L' aggiudicazione preparatoria ebbe luogo all' udienza del Tribunale Civile sedente in Salerno la mattina de' diecissette Febbrajo 1845 sulla detta somma netta dal peso fondiario senza esservi oblatori.

L' aggiudicazione diffinitiva avrà luogo nel dì ventinove Marzo 1845.

SERAFINO PEPE Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (629

Vendita Giudiziaria

De' seguenti stabili siti i primi cinque nel Comune e Circondario de' Pagani portati in fondiaria all' articolo 876, ed il 6.° nel Comune e Circondario di Nocera portato in fondiaria all' articolo 1931.

1. Un territorio campese luogo detto Mangioni di moggia 3 e passi 23 Sez. D. numero 44, rendita ducati 70. 95, moltiplicata per ducati 1419.00

2. Un altro territorio campese luogo detto Fiuminale di moggia 5 Sez. D. numero 76, rendita ducati 93. 04 per ducati 1861.00

3. Un altro territorio campese luogo detto Migliaro di moggia 2 Sez. F. numero 4, rendita ducati 35. 54 per ducati 711.50

4. Un comprensorio di case composto di più e diversi membri soprani e sottani, e con tutti i comodi ad esso annessi con piccolo giardino adjacente con varj alberi di circa passi 8 luogo detto Gajano, e Pennino Sez. D. numeri 73, 75 e 76, rendita ducati 29. 95 per ducati . . 503.00

5. Altro territorio vigneto detto Perone di moggia tre con diversi alberi di frutti con pozzo ed aja di fabbrica

Sez. A. num. 131, rendita ducati 27. 99 per ducati . . 560.00

6. Finalmente un' altro territorio campese di circa un moggio e passi 7 1/2 luogo detto Polveriera Sez. H. num. 69, rendita ducati 20. 13 per ducati 402.60

Totale ducati 5467.10

Vennero detti fondi pignorati ad istanza del Signor D. Luigi Manzella Architetto, e proprietario domiciliato in Napoli, in danno de' Signori D. Francesco Paolo, D. Alfonso, e D. Ferdinando Pepe fu D. Carlo possidenti domiciliati nel Comune de' Pagani, con due verbali il primo del dì 15 Maggio 1843, registrato a Salerno li 17 detto al num. 7490, vidimato da D. Pasquale Marrazzo 2.° Eletto funzionando da Sindaco del Comune de' Pagani, ed il secondo del dì 22 detto mese di Maggio detto anno, registrato a Salerno li 24 detto n.° 7732, vidimato dai Signori D. Pasquale Marrazzo 2.° Eletto ff. da Sindaco del Comune de' Pagani, e da D. Giuseppe Milano 2.° Eletto ff. da Sindaco del Comune di Nocera, denunziati con atto del dì 3 Giugno 1843, registrato a Salerno li 5 detto al n.° 8181; ed i medesimi uniti all' atto di denunzia furono trascritti nell' uffizio delle Ipoteche sedente a Salerno il dì 5 detto mese di Giugno vol. 34 num. 860 e 861, e vol. 12 num. 861. In seguito a detta procedura venne surrogato il Signor D. Gio: Battista del Giudice possidente domiciliato nel Comune di Marigliano qual creditore di esso Signor D. Alfonso Pepe. A tutti detti atti venne surrogato l'istante con Sentenza di detto Tribunale del dì 6 Novembre 1844, registrata a Salerno li 15 detto al num. 12269. I fondi vengono tenuti parte per proprio conto, e parte in affitto dai Signori Nicola Petrosino, Vincenzo Campitiello, Francesco Ruotoli, e Francesco Ferrajoli alias Policano.

L'aggiudicazione preparatoria avrà luogo all' udienza del Tribunale Civile sedente a Salerno la mattina del dì ventisette Marzo 1845 sulle dette somme nette dal peso fondiario.

Il Signor D. Gio: Alfonso Adinolfi Patrocinatore presso il suddetto Tribunale domiciliato in Salerno procede per l' istante.

Salerno li 24 Febbrajo 1845.

GIO: ALFONSO ADINOLFI Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

1.° *Supplimento al Giornale d'Intendenza di Principato Citra Numero* 2.

AVVISI GIUDIZIARJ

Oggi il 1.° Marzo 1845.

AVVISI, ED AFFISSI (1 a 3)

Beni da vendersi al pubblico incanto siti in Castelluccio riunito al Comune di Galdo, Circondario di Postiglione.

1. Un territorio seminatorio e vigneto con alberi fruttiferi di circa misure quindici nella contrada detta Sagaria, portato in fondiaria sotto l'art. 126 in testa di Fiore Giuseppe, Sez. D. num. 217, coll'imponibile di lire 10, e centesimi 51, per ducati . . 48. 00

2. Un comprensorio di case, trappeto, ed orto alla contrada Macchia o Piedilaterra, portato in fondiaria sotto detto art. Sez. E. num. 40, 41 e 42, coll' imponibile di lire 68, e centesimi 55, per ducati 248. 96

3. La quarta parte di un molino nella contrada Orto del Vallone o Tempa composto di una macina, portato in fondiaria in testa di Francesco di Leo, Nicola Visconti, Vincenzo di Lorenzo e Domenico Fiore, art. 244 Sez. A. num. 91, coll' imponibile totale di lire 300, per ducati . 282. 64

Totale ducati 579. 60

I sopradescritti fondi sono stati pignorati ad istanza dello Stabilimento del Santissimo Rosario del Villaggio di Castelluccio annesso al Comune di Galdo, rappresentato dal Priore, e dal Cassiere di detto Stabilimento Signori Francesco Cassaneti, e Vincenzo di Lorenzo possidenti domiciliati in Castelluccio, contro Angela Maria Visconti vedova di Domenico Fiore madre e tutrice de' suoi figli minori Metilde, e Vincenzo eredi del detto fu loro padre possidente domiciliata nel detto Villaggio di Castelluccio con atto per l'usciere del Giudicato Regio di Postiglione Signor Russomanno del dì 13 Agosto 1844, registrato in Evoli il 14 lib. 4 vol. 31 fol. 22 cas. 5 num. 1664 gr. 20 Augelluzzi, che fu vistato dal Sindaco del Comune di Galdo D. Luigi di Lorenzo. Fu il pignoramento denunciato alla debitrice con altro atto di detto usciere del 16 detto mese di Agosto, registrato in Evoli il 17 lib. 4 vol. 31 fol. 23 cas. 7 num. 1678 grana 10 detto Ricevitore. Fu il pignoramento colla denunzia trascritto nella Conservazione delle Ipoteche di questa Provincia nel 22 dello stesso mese di Agosto vol. 42 num. 1090, e vol. 14 num. 1090.

I fondi si tengono dalla debitrice per proprio conto.

I prezzi suddetti sono il risultato della valutazione legale, e depurati dal capitale del peso fondiario.

L'aggiudicazione preparatoria de' fondi suddetti ebbe luogo all'udienza del Tribunale Civile suddetto il mattino del ventiquattro Febbrajo senza obblatori.

L'aggiudicazione diffinitiva avrà luogo all'udienza del Tribunale medesimo il mattino del dì ventinove prossimo entrante mese di Marzo sulle somme medesime.

D. Gabriele Adinolfi Patrocinatore presso detto Tribunale Civile domiciliato a Salerno procede per il creditore istante.

Salerno li 25 Febbrajo 1845.

GABRIELE ADINOLFI Patrocinatore.

ACHILLE MANCINI Usciere.

AVVISO. (4)

La Camera Notarile della Provincia del Principato Citeriore sedente a Salerno.

Fa noto al pubblico di doversi provvedere la piazza Notarile vacante nel Comune di Acerno per l'avvenuta morte del Notajo D. Filippo Panico giusta la deliberazione della Camera del dì venticinque Febbrajo corrente anno 1845.

Si accordano giorni venti agli aspiranti per presentare le loro dimande corredate de' documenti voluti dall' articolo 55 della legge de' 23 Novembre 1819 sul Notariato nella Cancelleria del Tribunale Civile di detta Provincia, qual termine elasso a contare dalla legale affissione del presente avviso rimarrà chiuso il concorso, e sarà inammessibile ogni altra petizione.

Salerno li 28 Febbrajo 1845.

Il Presidente - *GESUALDO CASALBORE.*

Il Cancelliere - FRANCESO MARIA DESIO.

AVVISI, ED AFFISSI (5 a 6)

Vendita Giudiziaria

Di una selva cedua castagnale con bosco col legname crescente dell'età di circa anni quattordici della estensione di moggia cinque e passi 6 1/2 siti nel Comune di Ravello Circondario di Scala luoghi denominati Melito e Sambuco picciolo portati in fondiaria sotto l'art. 398 Sez. E. numeri 126 e 127 per la rendita di ducati 13, e grana quattro, moltiplicata per ducati . . . . . 260. 80.

La vendita vien fatta a nome dei Signori Giovanni Sorrentino e Gaetano Manzi possidenti domiciliati nel Comune di Ravello, in danno del Signor Giacinto Sorrentino dell'istesso domicilio e condizione, e venne pignorato a nome di D. Andrea Camera di Amalfi con verbale del dì 10 Ottobre 1835, registrato in Scala li 13 detto lib. 4 vol. 12 fol. 51 cas. 3 num. 529 grana 10 Anastasio, vidimato da D. Francesco Confalone Sindaco del Comune di Ravello,

denunziato con atto del 9 detto Novembre, registrato in Scala li 10 detto lib. 4 vol. 10 fol. 31 cas. 4 num. 201 grana 10 Anastasio, e trascritti nell' Uffizio delle Ipoteche sedente a Salerno li 12 Novembre 1835 al vol. 26 num. 1201, e vol. 8 num. 1223. A tale procedura vennero surrogati gli attuali espletanti con Sentenza resa dal Tribunale Civile sedente in Salerno li 20 Settembre 1841, registrata a Salerno li 5 Novembre detto num. prog. 12134.

Il menzionato immobile vien tenuto per proprio conto.

L' aggiudicazione preparatoria avrà luogo all'udienza di detto Tribunale la mattina de' ventisette Marzo 1845 sulla detta somma netta dal peso fondiario.

D. Francesco Carelli Patrocinatore presso detto Tribunale domiciliato a Salerno procede per gli espletanti.

Salerno il 1.° Marzo 1845.

FRANCESCO CARELLI Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (7 a 10)

Vendita Volontaria

Del seguente comprensorio di case sito e posto in questo Comune e Circondario di Salerno.

1. L' intero pianterreno consistente in una scuderia ed in una rimessa col dritto di attingere l'acqua dal pozzo sistente nel cortile valutato netto di fondiaria e canone per ducati . . . 1265. 97

2. Il secondo appartamento compresi i due camerini in mezzo della scala, uno de' quali precedente al primo piano, e l'altro che precede detto secondo appartamento, valutato netto di fondiaria e canone per ducati . . . 1265. 97

3. Il terzo appartamento compreso il camerino che lo precede in mezzo della scala, valutato netto di canone e fondiaria per ducati. 1582. 51

4. Il quarto appartamento compreso il camerino che lo precede in mezzo della scala, valutato netto di canone e fondiaria per ducati. 1898. 86

5. L' ultimo e quinto appartamento compreso il camerino che lo precede in mezzo della scala, valutato netto di canone e fondiaria per ducati 2057. 13

Totale ducati 8070. 44

Questo comprensorio di case e ne' membri di sopra descritti è sito fuori la porta occidentale di questa Città, e trovasi rivelato nel catasto provvisorio di questo Comune di Salerno in testa di Gennaro Serino sotto l'art. 1489 Sez. E. numeri 1296 per intero, e compresovi il primo appartamento che si appartiene ora ai Signori D. Gennaro Rocco e D. Giovanni Romaldo, col solo imponibile di ducati 4 e grana 4 pel suolo su cui è costruito, stante il godimento della temporanea esenzione di tassa. I suddetti descritti membri si appartengono ai figli ed eredi del fu Matteo Pironti per nome D. Michele maggiore, e D. Andrea, D. Carmela, e D. Rosa minori rappresentati dalla madre e tutrice Nicoletta d' Amato e dal contutore di costei secondo marito D. Francesco Marone, rappresentanti ancora essi Pironti e d' Amato la defunta sorella e figlia D. Anna Pironti, tutti possidenti domiciliati in Salerno per averli ricevuti in assegno nella spropria e graduatoria contro detto Serino Gennaro giusta il verbale del Giudice Signor Grisolia del dì 22 Aprile 1843, registrato in Salerno li 15 Maggio detto anno num. 5035.

Si espongono in vendita volontaria detti immobili dai suddetti Signori Pironti, d' Amato e Marone dietro autorizzazione ricevutane dal Tribunale della Provincia con deliberazione in Camera di Consiglio del dì 6 Febbrajo 1845, registrata in Salerno li 12 detto al num. 1452, e pel modo come risultano descritti e valutati dai periti D. Luigi Sorgente, D. Giuseppe Ferrara, e D. Francesco Quaranta col verbale del dì 19 Dicembre 1844, registrato in Salerno li 21 detto al num. 2203, con tutt' i dritti, ragioni, azioni, ed obblighi in detto verbale segnati, e sotto le condizioni di vendita del dì 22 detto Febbrajo scorso, registrato in Salerno li 22 detto al num. 1700, che trovansi nella Cancelleria di questo Tribunale depositati.

L' aggiudica preparatoria seguirà all' udienza di detto Tribunale la mattina del dì ventinove corrente mese di Marzo innanzi al Giudice delegato Signor D. Giovanni Chiaia.

Il Signor D. Vincenzo Farina Patrocinatore presso detto Tribunale ove domicilia rappresenta i venditori.

Salerno il 1.° Marzo 1845.

VINCENZO FARINA Patrocinatore.

MATTEO VIETRI Usciere.

3.° *Supplimento al Giornale d'Intendenza di Principato Citra Numero 2.*

AVVISI GIUDIZIARJ

Oggi li 7 Marzo 1845.

AVVISI, ED AFFISSI (1 a 2)

Beni siti nel Comune e Circondario di Salerno.

1. Un comprensorio di tre bassi per uso di forno con tutti i comodi e locali ivi annessi col dritto al pozzo per ducati . . 1242.34

2. Un basso diviso in due membri per ducati . . . 325.00

3. Ed un quartino con tutti gli accessorj siti tutti al Larghetto Galessieri per ducati 590.91

Totale ducati 2158.25

Detti fondi vennero pignorati ad istanza di D. Matteo de Majo contro Ferdinando Matondi ambi possidenti di Salerno con atto dei 27 Settembre 1844, denunziato il primo Ottobre detto, trascritti nel 3 detto ai vol. 43 e 15 num. 117 e 118. L'aggiudicazione preparatoria ebbe luogo nel giorno 21 scorso Febbrajo. L'aggiudicazione diffinitiva avrà luogo all'udienza del Tribunale Civile di Salerno nel giorno 1.° Aprile 1845 su i prezzi risultati dalla valutazione eseguita dal perito D. Matteo Giannone, che gli obblatori dovranno uniformarsi ai patti in detta perizia, e capitoli di vendita depositati in Cancelleria.

Il Patrocinatore Signor D. Donato de Majo procede per l'istante.

Salerno li 3 Marzo 1845.

DONATO DE MAJO Patrocinatore.

MATTEO GAETA Usciere.

AVVISO. (3)

La Camera Notarile della Provincia del Principato Citeriore sedente in Salerno.

Fa noto al pubblico, che per esecuzione di Ministeriale di S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia del 22 dello scorso mese, e per sussistere tuttavia la vacanza della seconda piazza di Notajo nel Comune di Siano, Circondario di S. Giorgio, e per l'aumento della popolazione, con deliberazione del giorno 4 del corrente mese di Marzo ha dichiarato riaperto il concorso per la piazza suindicata, assegnando giorni venti per chiunque aspirante intende concorrervi, nel

qual termine dovranno presentare nella Cancelleria di questo Tribunale Civile le dimande corredate da' documenti prescritti dall'art. 55 della legge sul Notariato, elasso inutilmente tal termine, sarà inammessibile ogni altra petizione.

Salerno li 5 Marzo 1845.

Il Presidente - *GESUALDO CASALBORE.*

Il Cancelliere - FRANCESO MARIA DESIO.

AVVISI, ED AFFISSI (4a5)

Vendita Giudiziaria

Del seguente immobile sito e posto nel Comune e Circondario di Evoli.

Un comprensorio di case sito alla strada detta S. Bartolemeo composto di più e diversi membri soprani e sottani rivelato in fondiaria di detto Comune di Evoli in testa di Bracigliano Giovanni sotto l'art. 674 num. 169 Sez. G. per la rendita totale di ducati venti, valutato netto dal peso fondiario, e del capitale dell'annua manutenzione dal perito Carnevale di Evoli per ducati. . . . 1542. 72.

Questo casamento si tiene parte a conto proprio da' debitori, e parte a locazione. Fu pegnorato ad istanza del Canonico Cantore D. Giuseppe Ferrari proprietario domiciliato in Evoli in pregiudizio de' conjugi Colomba Camerota e Raffaele Bracigliano, costui anche qual padre e legittimo amministratore de' beni de' suoi figli minori Giovanni, Domenico, Girolama e Filomena, e questi quali eredi proprietarj del fu Giovanni Bracigliano, e la suddetta Camerota anche qual' erede usufruttuaria del detto fu Giovanni, e quale donataria della fu Rachele Laudante possidenti domiciliati in Evoli con verbale del 9 Dicembre 1844, che fu ad essi denunziato con atto del 13 detto Dicembre, e vidimato dal Sindaco di Evoli Pasquale Ferrari, e trascritti detti atti nella Conservazione delle Ipoteche di questa Provincia nel 19 Dicembre medesimo ai volumi 44 e 15, numeri 1154 e 1156.

L'aggiudica preparatoria di detto casamento seguirà all'udienza del Tribunale Civile di Salerno la mattina del dì 29 corrente mese di Marzo. — I debitori sono rappresentati dal Patrocinatore D. Giovanni Trani; e pel creditore istante procede il Patrocinatore D. Vincenzo Farina domiciliato in Salerno. — Salerno li 6 Marzo 1845.

VINCENZO FARINA Patrocinatore.

MATTEO VIETRI Usciere.

Vendita Giudiziaria

Del seguente immobile, sito in Brignano Villaggio del Comune e Circondario di Salerno, riportato in fondiaria sotto l' art. 773 in testa di Natella Pasquale.

Un territorio di sua natura arbosto seminatorio con diversi alberi di mele e querce, dell' estensione moggia due, e passi 7 1/2 circa semipiano, sito in Brignano Villaggio del Comune e Circondario di Salerno, luogo detto Conocchia e Sgobbo. Segnato in fondiaria al suddetto art. 773 Sez. D. num. 1162 e 1165 colla rendita totale di ducati ventuno, e grani ventotto.

Il fondo suddetto si tiene a conto proprio de' debitori; e venne pegnorato ad istanza della Commissione Amministrativa di Beneficenza del Comune di Salerno, e per essa i suoi rappresentanti D. Pasquale Borrelli, D. Luigi Forte, e D. Raffaele Carelli il primo Sindaco e Presidente, e gli altri due membri di detta Commissione, e questa rappresentante la Congregazione del SS. Sagramento di Salerno medesimo, ove domiciliano, in pregiudizio de' conjugi Angelantonio Natella e Rosa Gallo, possidenti, domiciliati in detto Villaggio di Brignano Comune di Salerno, con verbale dell' usciere Gaeta del dì 11 Settembre 1844. Vidimato detto pegnoramento da D. Pasquale Borrelli Sindaco del Comune di Salerno; e quindi fu denunziato ai debitori pegnorati nel dì 12 Settembre 1844.

Detto pegnoramento, e denuncia vennero trascritti nell' uffizio della Conservazione delle Ipoteche di Salerno nel dì 18 Dicembre 1844, sotto ai numeri 1153 e 1155 in esecuzione di Sentenza del Tribunale Civile di Salerno del dì 20 Novembre 1844 atteso un precedente rifiuto.

L' aggiudicazione preparatoria del descritto fondo avrà luogo all' udienza del Tribunale Civile di Salerno la mattina de' sette dell' entrante mese di Aprile corrente anno 1845 per la somma di ducati quattrocentoventicinque, e grani sessanta . . . . 425. 60, netto dal peso fondiario, e con i patti, e condizioni apposti ne' capitoli di vendita, che trovansi depositati nella Cancelleria di detto Tribunale.

Il Signor D. Gennaro de Rosa Patrocinatore presso detto Tribunale Civile di Salerno procede per la istante Commissione Amministrativa di Beneficenza di Salerno.

Salerno li 6 Marzo 1845.

GENNARO DE ROSA Patrocinatore.

MATTEO GAETA Usciere.

Vendita Giudiziaria

Di un comprensorio di case sito nel Comune e Circondario di Pagani di più e diversi membri tra soprani, e sottani, con tutti i comodi scalinata di fabbrica, astraco a cielo, con loggetta intorno alligata a dette stanze superiori nella strada detta Lamia. Portato in fondiaria agli articoli 1828 e 2199 Sez. G. numeri 230 e 239 rendita ducati 5 e grana 50, moltiplicata giusta la Legge per ducati ottantadue e grana cinquanta . . . . . 82. 50.

Il descritto comprensorio di case venne pignorato, ad istanza del Signor D. Andrea Pecoraro di D. Paolo tanto in nome proprio che qual legatario della defunta moglie D. Benedetta Marrazzo possidente domiciliato in Pagani, in pregiudizio di Domenico Ferrajoli fu Andrea, conjugi Carmela Montefusco e lo stesso Domenico Ferrajoli, conjugi Caterina Montefusco e Vincenzo Buonocorso, e conjugi Anna Montefusco e Gennaro Marrazzo tutti possidenti domiciliati in Pagani, quali terzi possessori di detto comprensorio di case acquistato da Giuseppe Montefusco anche di Pagani, con verbale del giorno 18 Ottobre 1844 per l'usciere Filippone, registrato a 22 detto num. 16088. Vistato dal Sindaco di Pagani D. Pietro Guerritore, denunziato per detto usciere nel giorno 25 detto, registrato a 28 num. 16270; tanto il pegnoramento che la denunzia sono stati trascritti nella Conservazione delle Ipoteche nel giorno 31 detto Ottobre ai vol. 43 e 15 num. 1125 e 1126.

L'aggiudicazione preparatoria avrà luogo all'udienza del Tribunale Civile di Salerno il mattino de' ventinove corrente mese di Marzo.

I capitoli di vendita trovansi depositati nella Cancelleria di detto Tribunale Civile.

Il Signor D. Giuseppe de Pascale Patrocinatore presso il medesimo Tribunale procederà per esso istante.

Salerno li 7 Marzo 1845.

GIUSEPPE DE PASCALE patrocinatore.

MATTEO GAETA Usciere.

2.° *Supplimento al Giornale d'Intendenza di Principato Citra Numero 2.*

AVVISI GIUDIZIARJ

Oggi li 5 Marzo 1845.

AVVISI, ED AFFISSI (1 a 3)

Vendita Giudiziaria

Il giorno ventisette Marzo 1845 all'udienza del Tribunal Civile di Salerno, ad istanza del Signor D. Mario Russo Galeota Avvocato domiciliato in Napoli, in danno del Signor D. Guido Mezzacapo proprietario domiciliato a Salerno si procede all'aggiudicazione diffinitiva di un comprensorio di case sito in Salerno alla Strada salita Porta di Ronca portato in fondiaria all'art. 1430 Sez. F. num. 305 a 309 in testa di esso Signor Mezzacapo, composto

Di un basso a man dritta del passaggio comune del Signor D. Giuseppe Turco cui si eccede dalla strada rendita ducati 12.

Altro piccolo basso a man dritta del vestibulo corrispondente al portone num. 17 rendita ducati 5.

Quartino a man manca nello stesso portone cui si discende per grada separata rendita ducati 24.

Appartamento anche a sinistra e dal piano del vestibulo rendita ducati 100.

Quartino nel 1.° piano dal lato occidentale nel secondo portone rendita ducati 56.

Appartamento al 1.° piano sul braccio orientale una col piccolo basso nel portone rendita ducati 125.

Ed appartamento nobile con tutti gli accessorj rendita duc. 180 valutato l'intero casamento netto di fondiaria ed ordinato dal Tribunale con Sentenza del dì 20 Febbrajo 1843 per ducati 8306. 71.

Venne l'immobile divisato pegnorato ad istanza di D. Venanzio Cimini fu Gaetano possidente di Napoli rappresentato dalla propria moglie, e tutrice D. Elisabetta Cimino, con verbale dell'usciere Signor Pagano del dì 8 Maggio 1833, registrato a Salerno in detto dì al num. 6965, vidimato dal Signor D. Silvestro Izzo allora Sindaco di Salerno, denunziato con altro atto per detto usciere li 9

Maggio detto anno, registrato li 11 detto al num. 7124, vidimato dal detto Sindaco, e tanto il pegnoramento che la denunzia vennero trascritti nella Conservazione delle Ipoteche di Salerno li 17 Maggio detto anno vol. 13 e 4 numeri 650 e 656.

Il detto casamento vien tenuto parte per proprio conto, e parte in affitto dai Signori D. Vincenzo Nola, D. Nicola Fabricini, ed altri s' ignorano.

Varie surroghe ebbero luogo, seguì benanche l' aggiudicazione preparatoria nel dì 25 Settembre 1839 senza esservi obblatori, finalmente con Sentenza del dì 21 scorso Dicembre è stato surrogato l'attuale espletante Signor Russo Galeota per lo quale procede il Patrocinatore D. Raffaele Ortega de Luna domiciliato in Salerno.

Salerno li 3 Marzo 1845.

RAFFAELE ORTEGA DE LUNA Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (4a6)

Vendita Giudiziaria

De' seguenti beni siti il primo nel Comune e Circondario di Amalfi portato in fondiaria all' art. 752, e gl' altri nel Comune e Circondario di Scala, art. 372.

1. Un comprensorio di case composto di più, e diversi membri soprani e sottani, con tutt'i comodi ivi annessi, luogo detto S. Simone, Sez. A. numeri 542, 545, 547 e 548, rendita totale ducati 19, valutato dal perito D. Simone Mauro di Salerno con verbale del dì 13 Maggio 1844, netto del peso fondiario, per ducati 918.00

2. Un locale per uso di cartiera divisa in due, composto di più, e diversi membri soprani e sottani con tutt' i comodi ivi annessi, una delle quali è di pile num. sei, uno spanditojo, e tre piazzette di terra adjacenti, e l'altra è di pile num. cinque con tutt'i comodi annessivi addetti per varj usi, luogo detto Lama del Traglio, Sez. H. num. 168, rendita totale ducati 86, valutate nette come sopra per ducati. 3425.00

3. Ed un vigneto con piccolo boschetto, e cappola di un terzo di moggio, diviso in num. nove piazzette, luo-

go detto Lama del Traglio, Sez. H. num. 167, rendita ducati 2. 90, valutato netto come sopra per ducati. . . 169.41

Totale ducati 4512.41

Vennero detti fondi pignorati ad istanza del Signor D. Giuseppe Camera possidente domiciliato nel Comune di Amalfi, in danno del Signor Francesco Gambardella fu Pasquale proprietario domiciliato in detto Comune di Amalfi, con due verbali uno del dì 12 Gennajo 1843, registrato in Amalfi a detto dì num. 56 lib. 4 vol. 27 fol. 56 cas. 2 grana 10 Bonito, vidimato da D. Giuseppe Proto Sindaco del Comune di Amalfi, e l'altro del dì 13 detto mese di Gennajo, registrato in Scala li 14 detto num. 22 lib. 4 vol. 18 fol. 5 cas. 5 grana 10 Manzi, vidimato da D. Giuseppe Paolillo Sindaco del Comune di Scala, denunziato con atto del 12 Febbrajo 1844, registrato in Amalfi a detto dì num. 156 lib. 4 vol. 28 fol. 77 cas. 3 grana 10 Bonito, ed i medesimi uniti all'atto di denunzia vennero trascritti nell'Uffizio delle Ipoteche sedente a Salerno li 19 detto Febbrajo ai numeri 1009, 1010 e 1007. I fondi si tengono parte per conto proprio, e parte in affitto da Santolo Camera fu Nicola, Luigi Amendola fu Domenico, e da Vincenzo Amatruda.

Alla suddetta procedura fu surrogato D. Francesco Amatruda, Dottor Fisico, domiciliato in Amalfi, cessionario di D.ª Vincenza Amatruda con Sentenza di questo Tribunale del 19 Febbrajo ultimo, registrata a Salerno li 28 detto al num. 2140, ed in conseguenza a sua istanza si procedè oltre nell'indicato giudizio di spropria.

L'aggiudicazione preparatoria de' fondi sopradescritti avrà luogo all'udienza del Tribunale Civile di Salerno il mattino del ventisette corrente mese di Marzo sulle somme anzidette, nette come sopra, e sulle basi e tenore tanto del detto apprezzo, che delle condizioni della vendita depositate nella Cancelleria di detto Tribunale.

D. Matteo Adinolfi Patrocinatore presso il detto Tribunale domiciliato a Salerno procede per il suddetto D. Francesco Amatruda. Il debitore è rappresentato dal Patrocinatore D. Gabriele Adinolfi.

Salerno li 4 Marzo 1845.

MATTEO ADINOLFI Patrocinatore.

ACHILLE MANCINI Usciere.

Beni siti e posti nel Circondario, e Comune di Montesano riportati sotto l'art. 1262 del catasto di quel Comune.

All'udienza del Tribunale Civile di Salerno dei diciotto Aprile 1845 avrà luogo l'aggiudicazione preparatoria de' seguenti fondi:

1.° Un territorio seminatorio con viti, di tomoli due detto *Tempa lo Carro* per ducati 79. 00

2.° Altro territorio seminatorio piano sito nella medesima contrada di tomolo uno circa con casa rurale per duc. 37. 60

3.° Simile territorio seminatorio di un tomolo circa luogo detto *Porta di Zuccari* per ducati. 10. 80

Totale ducati 127. 40

I suddetti stabili sono stati pegnorati con verbale de' 30 Dicembre 1842 ad istanza del Signor D. Pietro Risoli possidente di Caselle, ed a pregiudizio de' Signori D.ª Rosa Rinaldi, D. Filippo, e D. Nicola Greco possidenti di Montesano.

Con atto dei 9 Ottobre 1843 fu denunziato l'indicato pegnoramento. Tali atti vennero vidimati dal Sindaco del Comune di Montesano Felice Tommaselli, ed indi trascritti nella Conservazione delle Ipoteche di Salerno nei 16 Ottobre 1843 vol. 37 num. 933 e vol. 12 num. 932.

I fondi si tengono parte per conto proprio, e parte a colonia parziaria, e saranno venduti pel sopra dettagliato prezzo depurato del solo peso fondiario, e giusta i patti e condizioni del giorno 17 Gennajo corrente anno depositati nella Cancelleria dell'indicato Tribunale.

Il Signor D. Nicolantonio Alemagna nella qualità di Patrocinatore agirà per l'istante.

Salerno li 5 Marzo 1845.

NICOLANTONIO ALEMAGNA Patrocinatore.

FRANCESCO CAPONE Usciere.

4.° *Supplimento al Giornale d'Intendenza di Principato Citra Numero* 2.

AVVISI GIUDIZIARJ

Oggi li 10 Marzo 1845.

AVVISI, ED AFFISSI (1 a 3)

Vendita Giudiziaria

Di una difesa detta Casarza sita nel Comune, e Circondario di Evoli, e piccola porzione nel Comune, e Circondario di Campagna detta Pianta di Cesaro di sua natura seminatoria in parte adacquatoria con querceto paludoso, della estensione di circa tomola 325 misure 21 e passitelli 4 di antica misura locale, corrispondente a moggia di nuova misura num. 1916, canne 16 e palmi 46, portata in fondiaria tanto nel catasto provvisorio di Evoli all'art. 310 Sez. A. numeri 1, 1 bis, 2 e 3 per la estensione di tomola 304 di antica misura, rendita ducati 255 e grana 80, quanto nel catasto provvisorio del limitrofo Comune di Campagna all' art. 400 Sez. E. numeri 257 e 258 per la estensione di tomola 4 e misura una di antica misura, ed annua rendita di ducati 5. 17, nei quali due Comuni è sita con la piccola casa rurale, che sta nella porzione del fondo sita nel Comune di Campagna, valutata dall' Architetto D. Gaetano Forte di Salerno netta e depurata dal peso fondiario per lo prezzo di ducati . . . . . 12163. 41.

Venne la medesima pegnorata ad istanza dell' Eccellentissimo Principe di Angri D. Gio: Carlo Doria proprietario domiciliato in Napoli, in danno de' Signori Arciprete D. Nicola Guerrieri, D. Michele, D.ª Eleonora, e D.ª Francesca Guerrieri del fu D. Agostino, D. Giovanni, D. Giuseppe, Canonico D. Alessandro, e D.ª Elisabetta Guerrieri, nonchè de' conjugi D. Francesco Copeti e D.ª Laura Guerrieri, e questi figli, ed eredi del fu D. Melchiorre, e detto Signor Copeti per l' autorizzazione di detta sua moglie tutti possidenti domiciliati nel Comune di Campagna con verbale del 6 Marzo 1843, registrato in Evoli li 7 detto num. 604 lib. 4 vol. 27 fol. 88 verso cas. 2 gr. 10 Augelluzzi, vidimato da D. Angelo la Francesca Sindaco di Evoli, denunziato con atto del 7 detto Marzo, registrato in Campagna li 8 detto num. 229 lib. 4 vol. 29 fol. 85 verso cas. 5 grana 10 Campanino, trascritto nell' Uffizio delle Ipoteche sedente in Salerno li 13 detto Marzo al vol. 32 num. 805 e 807.

La detta difesa vien tenuta parte per proprio conto, e parte si coltiva dai coloni Donato Bottiglieri, Carlo Latronico, Pasquale Maglio, Nicola Ceriale, Daniele Marcantuono, Pasquale Magliano, Antonio Calandra, Antonino Juorio, Angelo Riviello, Antonino Maglio, Gio: Battista Bottiglieri, Gaetano di Leo, Luigi Magliano, Domenico Covile, Gio: Battista Magliano, Catiello Viviano, Rosaria Magliano, Michelangelo Taglianetti, Lorenzo Buccella, Crescenzo Stabile, Andrea Potese, Michelangelo Pulito, Sabato Sanziola, e Giuseppe Busillo di Campagna.

L'aggiudicazione diffinitiva della detta difesa venne pronunziata per mancanza di obblatori all'asta a favore de' creditori concorsi con Sentenza del Tribunale degli 11 Novembre 1844, quale Sentenza in grado di 3.ª opposizione essendo stata annullata con altra del 2 Gennajo 1845, così la novella aggiudicazione preparatoria avrà luogo all'udienza del detto Tribunale la mattina de' ventinove Marzo 1845 sulla detta somma di ducati 12163. 43 netta dal peso fondiario giusta la valutazione omologata dal detto Tribunale.

D. Giuseppe Joele Patrocinatore presso detto Tribunale domiciliato in Salerno procede per l'istante.

Salerno li 8 Marzo 1845.

GIUSEPPE JOELE Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (4a6)

Vendita Giudiziaria

De' seguenti stabili siti nelle Comuni di Rotino, e Lustra Circondario di Torchiara.

1. Un comprensorio di case di più, e diversi membri soprani e sottani con piccolo spiazzo, ed orto sito in detto Comune di Rotino portato in fondiaria all'art. 27 Sez. A. num. 202 rendita ducati 6 per ducati 96. 00

2. Un piccolo orto detto S. Cesaro di circa una misura sito in detto Comune e sotto detto art. 27 Sez. C. num. 15 per ducati 13. 00

3. Un territorio arbostato seminatorio, e querceto con alberi fruttiferi di circa tomola sette detto Tunni sito in detto Comune di Lustra, portato in fondiaria all'art. 220 Sez. F. numeri 24 a 29 rendita ducati 5. 53 per ducati 108. 60

4. Ed altro territorio, querceto, arbostato e seminatorio detto Vigna Grande di circa un tomolo, e più sito

in detto Comune di Lustra e sotto detto art. 220 Sez. F. numeri 36, 37, 39 e 40 rendita ducati 4. 83 per ducati 96. 60

Totale ducati 304. 20

Vennero detti fondi pegnorati ad istanza di D. Vincenzo Pelosi avvocato e possidente domiciliato in Salerno in danno de' Signori D. Domenico, e D. Nicola Botti padre, e figlio possidenti domiciliati nel detto Comune di Rotino con verbale del 28 Ottobre 1843, registrato a Salerno li 30 detto num. 16742, vidimato da D. Pietro Cuomo Sindaco del Comune di Rotino, e da D. Gaspare del Biglivo Decurione anziano ff. da Sindaco del Comune di Rocca Cilento, denunziato con atto del 5 Dicembre detto, registrato a Salerno li 11 detto num. 19101, trascritto nell' Uffizio delle Ipoteche sedente a Salerno li 16 detto numeri 976 e 979. I fondi vengono tenuti parte per proprio conto, e parte in affitto, ignorandosi gli affittatori.

L' aggiudicazione preparatoria avrà luogo all' udienza del Tribunale Civile sedente in Salerno la mattina de' quattordici Aprile 1845 per le menzionate somme nette dal peso fondiario.

Il detto Signor Pelosi Patrocinatore presso detto Tribunale domiciliato a Salerno procede per se medesimo.

Salerno li 10 Marzo 1845.

VINCENZO PELOSI Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (7a8)

Vendita Giudiziaria

De' seguenti stabili siti nel Comune di Cannalonga Circondario di Vallo portati in fondiaria all' articolo 8.

1. Una casa palazziata composta di più e diversi membri soprani e sottani, e con tutt' i comodi annessi luogo detto Pietralata Sez. A. numeri 89 a 92 rendita duc. 16. 30 moltiplicata per duc. 242. 80

2. Un giardino contiguo a detta casa detto S. Onofrio di misure 12 Sez. E. n. 204 rendita duc. 8 per duc. 160. 00

3. Un territorio arbustato e seminatorio di tomola due e misure 12 detto Meola Sez. E. numeri 62 e 63 rendita ducati 16. 50 per ducati 330. 00

4. Ed altro territorio arbostato con casa rurale esclusa la porzione venduta a Luigi di Majo resta l' estensione circa un tomolo e mezzo detto Vignolelle Sez. F. numeri 16, 17, 18, 19 e 20 rendita ducati 9. 85 per ducati . . 197. 00

Totale ducati 929. 80

Vennero detti fondi pegnorati ad istanza di D. Toribio Mogro-

vese possidente domiciliato nel Comune di Cannalonga, in danno de' Signori D. Domenicantonio, e D. Nicola Carbone padre e figlio proprietarj domiciliati nel detto Comune di Cannalonga con verbale del 14 Ottobre 1844, registrato a Vallo li 16 detto num. 953 lib. 4 vol. 30 fol. 25 cas. 6, vidimato da D. Domenico Cortazzo 2.° Eletto ff. da Sindaco del Comune di Cannalonga, denunziato con atto del 24 detto Ottobre, registrato a Vallo a detto dì num. 974, trascritto nell' Uffizio delle Ipoteche sedente a Salerno li 30 detto Ottobre numeri 1122 e 1123.

I fondi vengono tenuti parte per proprio conto, e parte in affitto da Francesco de Vita.

L' aggiudicazione preparatoria avrà luogo all' udienza del Tribunale Civile sedente a Salerno la mattina de' sedici Aprile 1845, sulle menzionate somme nette dal peso fondiario.

D. Giuseppe Joele Patrocinatore presso detto Tribunale domiciliato a Salerno procede per l' istante.

Salerno li 10 Marzo 1845.

GIUSEPPE JOELE Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

AVVISO GIUDIZIARIO (9 a 10)

Nel giorno di Mercoledì sedici Aprile 1845 alla udienza del Tribunale Civile di Salerno avrà luogo l' aggiudicazione diffinitiva dei seguenti fondi siti in Cannicchio Villaggio di Pollica, Circondario di Pollica, e per le rispettive offerte di prezzo nette di fondiaria, come risulta dall' aggiudicazione preparatoria eseguita nel mattino del cinque Marzo 1845, cioè:

1. Una casa di due soprani e due sottani, detta Fornacelle, per ducati 68.95.80

2. Un orto a secco nello stesso luogo contiguo a detta casa, per ducati 36.84.00

3. Un territorio detto Ferrucci, di tomola 5 e misure 8, per ducati 184.53.75

4. La terza parte del fondo detto Padula, di estensione detta terza parte tomola 3 e misure 2 di rendita ducati 10. 75, per ducati 210.59.25

5. Un territorio detto anche Padula, di tomolo uno e misure sette, di rendita ducato 1. 52, per ducati . 31.15.00

Totale ducati 532.07.80

E ciò ad istanza de' conjugi Giovanni Masarone, e Maria Pascale, ed in danno de' conjugi Antonio di Rienzo, e Maria Palladino tutti possidenti di Cannicchio, con pegnoramento degli 11 Maggio e denunzia del 15 Giugno 1844, col visto del Sindaco D. Domenico Antonio Rizzo, trascritti a' 20 Giugno detto.

Le condizioni della vendita sono nella Cancelleria del sopradetto Tribunale.

Il Patrocinatore D. Vincenzo Marone procederà per gli espropriandi.

VINCENZO MARONE Patrocinatore.

FRANCESCO CAPONE Usciere.

5.° *Supplimento al Giornale d'Intendenza di Principato Citra Numero 2.*

AVVISI GIUDIZIARJ

Oggi li 18 Marzo 1845.

AVVISO. (1)

La Camera Notarile della Provincia del Principato Citeriore sedente in Salerno.

Fa noto al pubblico di doversi provvedere la piazza Notarile vacante in questo Capoluogo Comune di Salerno per l'avvenuta morte del Notajo D. Domenico Bisogni, giusta la deliberazione del 7 andante mese di Marzo 1845.

Si accordano giorni trenta agli aspiranti per presentare le loro dimande corredate de' documenti voluti dall' articolo 55 della legge de' 23 Novembre 1819 sul Notariato nella Cancelleria del Tribunale Civile di detta Provincia, qual termine elasso a contare dalla legale affissione del presente avviso rimarrà chiuso il concorso e sarà inammessibile ogni altra petizione.

Salerno li 12 Marzo 1845.

Il Presidente - *GESUALDO CASALBORE.*

Il Cancelliere - FRANCESO MARIA DESIO.

AVVISI, ED AFFISSI (2 a 5)

Vendita Giudiziaria

De' seguenti beni siti nel Comune di Controne Circondario di Postiglione portati in fondiaria i primi all' art. 178, e l' ulimo agli articoli 178 e 438.

1. Un'oliveto quasi piano di circa un tomolo e misure 18 detto Vignale notte Sez. A. num. 8 rendita ducati 18. 00, moltiplicata per ducati 360. 00

2. Un'altro oliveto piano di circa misure 18 detto Felitto Sez. A. num. 9 rendita ducati 3. 00 per ducati. 60. 00

3. Un'altro oliveto poco pendio di misure 4 detto Valle Sez. B. num. 35 rendita ducati 2. 00 per ducati. 40. 00

4. Un' altro oliveto piano di un tomolo detto Mancosa Sez. B. num. 48 rendita ducati 12 per ducati . . 240. 00

5. Un' altro oliveto quasi piano con grosso albore di noce di misure 9 detto Nome di Dio Sez. C. num. 456 rendita ducati 4. 50 per ducati 80. 00

6. Un' altro oliveto quasi piano, con due annosi piedi di querce, di circa tomoli due detto S. Sebastiano, Sez. C. num. 481 rendita ducati 12 per ducati 240. 00

7. Un' altro oliveto poco pendio di circa misure 6 detto S. Leonardo Sez. C. n. 554 rendita ducato 1. 00 per ducati 20. 00

8. Un' altro territorio querceto, oliveto, ficheto, e seminatorio, quasi piano, con casa rurale per uso di stalla, e pagliera di circa tomola 4 e misure 18 detto Piano Ospedale Sez. D. numeri 746, 747, 748 e 749 rendita ducati 23. 60 per ducati. 472. 00

9. Un' altro territorio parte seminatorio piano, parte seminatorio in pendio, parte oliveto, e parte querceto, di circa tomoli sette con casa rurale ossia caprarizzo detto Cerrena Sez. E. numeri 85, 86, 87, 88 e 89 rendita ducati 24. 67 per ducati 493. 40

10. Un' altro territorio ossia orto con agrumi ed altri alberi di circa misure 2 murato da due lati, e da altri due lati con siepa viva, detto Ospizio Sez. E. num. 270 rendita ducato 1. 33 per ducati 26. 60

11. Un comprensorio di case composto di più e diversi membri tra primo, secondo piano, e sottani con tutt' i comodi ad esso annessi detto S. Antonio Sez. F. num. 375 rendita ducati 20 per ducati 320. 00

12. Un' altro comprensorio di case composto di quattro camere con tutt' i comodi ad esso annessi detto Giudea Sez. F. num. 437 rendita ducati 3. 00 per ducati . 48. 00

13. Finalmente un' oliveto di circa tomoli 2 1/2 detto Casale Sez. C. numeri 523 e 524 rendita duc. 25. 00 per ducati 500. 00

Totale ducati 2900. 00

La vendita vien fatta ad istanza dei Signori D. Giovanni, e D. Francesco Saverio Fragetti germani fratelli possidenti domiciliati

nel Comune di Postiglione, nel nome come dagli atti in danno dei Signori D. Fabio e D. Giuseppe Manfredi, e conjugi D. Gaetano Mottola e D.ª Ludovica Manfredi, ed esso Mottola per l'autorizzazione di detta sua moglie, ed essi Manfredi nella qualità come dagli atti possidenti domiciliali nel Comune di Controne i primi due, ed essi conjugi nel Comune di Postiglione, e pignorati vennero con verbale del dì 1.º e 3 Febbrajo 1842, registrato in Eboli a 4 detto n. prog. 333 lib. 4 vol. 25 fol. 13 cas. 2 grana 10 Augelluzzi, vidimato da D. Antonio de Vecchi ff. da Sindaco del Comune di Controne, denunziato con atto del 5 Luglio 1842, registrato in Eboli li 9 detto lib. 4 vol. 26 fol. 6 cas. 2 n. prog. 1480 grana 10 Augelluzzi ed il medesimo unito all'atto di denunzia venne trascritto nell'Uffizio delle Ipoteche sedente a Salerno li 12 Luglio 1842 ai numeri 691 e 691. I fondi si tengono parte per conto proprio, e parte in affitto da Felice Janereti.

L'aggiudicazione preparatoria avrà luogo all'udienza del Tribunale Civile sedente in Salerno la mattina de' ventitre Aprile 1845 sulle dette somme nette dal peso fondiario.

D. Gaetano Pepe Patrocinatore presso detto Tribunale domiciliato a Salerno procede per gli espletanti.

Salerno li 14 Marzo 1845.

GAETANO PEPE Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (6a8)

Vendita Giudiziaria

De' seguenti immobili siti e posti nel Circondario e Comune di Sarno, intestati in fondiaria a Rega Marianna sotto l'articolo 2093.

1. Una vigna nel luogo detto Monticello della estensione moggia cinque, Sez. B. num. 22 rendita ducati 39. 05 valutata a' termini di legge netta del peso fondiario per ducati. 781. 00

2. Un'oliveto in detto luogo Monticello della estensione un moggio e mezzo, Sez. B. num. 43 con la rendita di ducati 13. 88 valutato come sopra per ducati . 277. 60

3. Un vigneto in detto luogo Monticello dell'estensione moggia cinque e mezzo, Sez. B. num. 44 con la rendita di ducati 53. 82 valutato come sopra per ducati. 1076. 40

4. Ed un fabbricato di soprani sei, e bassi cinque

in detto luogo Monticello Sez. B. num. 45 con la rendita di ducati 14. 80 valutato come sopra per ducati. . 236. 80

Totale ducati 2371. 80

I descritti fondi sono tenuti per conto proprio dei debitori, e vennero pegnorati ad istanza di D. Giovanni Abignente qual Sindaco del Comune di Sarno ivi domiciliato, in danno dei Signori D. Francesco Longobardi, e D.ª Marianna Rega possidenti domiciliati anche in Sarno, con verbale dell' usciere Romanelli del dì 6 Dicembre 1834, registrato in Sarno li 9 detto lib. 4 vol. 29 fol. 98 cas. 4 num. 2646, che fu denunziato ai medesimi con atto di detto usciere degli 11 Dicembre 1834, registrato nel 13 detto in Sarno lib. 4 vol. 29 fol. 100 cas. 5 num. 2677, ed entrambi detti atti furono vidimati da Vincenzo Tura secondo Eletto del Comune di Sarno, ed esibiti nell' Uffizio della Conservazione dell' Ipoteche della Provincia per la trascrizione se ne ebbe rifiuto per la esistenza di precedenti procedure a cui trovasi la Comune istante surrogata con Sentenza del Tribunale Civile di Salerno del 9 Febbrajo 1835, registrata in Salerno li 17 detto num. 1720 lib. 3 vol. 174 fol. 4 verso cas. 5 grana 60 de Angelis.

Per effetto di Decisione della G. C. Civile di Napoli del 5 Gennajo 1844, registrata in Napoli li 24 Luglio detto anno fol. 48 cas. 4 vol. 277 ducato 1. 20 Caruso, la procedura si prosegue in danno di detto D. Francesco Longobardi, e degli eredi della fu D.ª Marianna Rega che sono detto D. Francesco, D.ª Giovanna, D.ª Maria Grazia, D. Giuseppe, D. Salvatore, D. Cesare, e D. Pasquale Longobardi possidenti domiciliati in Sarno, e sulle condizioni di vendita e supplemento di esse depositate nella Cancelleria del Tribunale Civile di Salerno.

L' aggiudica preparatoria degl' immobili medesimi seguì alla udienza di detto Tribunale la mattina del dì 15 Marzo corrente anno 1845, e l' aggiudica diffinitiva avrà luogo la mattina del dì 25 Giugno corrente anno 1845.

Il Signor D. Vincenzo Farina Patrocinatore presso il Tribunale Civile di Salerno ivi domiciliato procederà per la Comune di Sarno creditrice espletante.

Salerno li 18 Marzo 1845.

VINCENZO FARINA Patrocinatore.

MATTEO GAETA Usciere.

6.° *Supplimento al Giornale d'Intendenza di Principato Citra Numero* 2.

AVVISI GIUDIZIARJ

Oggi li 24 Marzo 1845.

AVVISI, ED AFFISSI (1 à 2)

Vendita Giudiziaria

De' seguenti beni siti nel Comune e Circondario di Vietri, portati in fondiaria il primo all' art. 717, ed il secondo all' art. 722.

1. Una stanza ad uso di magazino coverto a lamia, sita nella Marina di Vietri, luogo detto Marina, e propriamente dietro la Torre, Sez. A. n. 483 rendita duc. 6. 56 moltiplicata per ducati 94. 96

2. Ed un comprensorio di case di più e diversi membri soprani e sottani, con tutti i comodi ivi annessi, sito nel Villaggio di Raito, luogo detto la Fontana, Sez. A. num. 966 rendita ducati 11. 36 per ducati 181. 76

Totale ducati 276. 72

La vendita vien fatta ad istanza de' conjugi D. Natale Lamberti e D.ª Giovanna Adinolfi Borea possidenti domiciliati in Cava, in danno de' conjugi D. Luigi Rotondo e D.ª Colomba di Donato possidenti domiciliati in Raito di Vietri, e vennero detti fondi pegnorati a nome di D. Francesco Rotondo e D.ª Raffaela Leone di Salerno con verbale del 20 Luglio 1822, vidimato da D. Giovannantonio di Donato Sindaco del Comune di Vietri, e da D. F. Cassola Cancelliere del Giudicato Regio di Vietri suddetto, trascritto nell' Uffizio delle Ipoteche sedente in Salerno a 23 Luglio 1822 vol. 11 num. 1404, denunziato con atto del dì 30 detto mese, e trascritto a 31 Agosto 1822 vol. 4 num. 651.

A tali atti vennero gli attuali espletanti surrogati con Sentenza resa dal Tribunale Civile di Salerno del dì 3 Ottobre 1844.

I fondi suddetti tengonsi per conto proprio.

L' aggiudicazione preparatoria ebbe luogo all' udienza del detto Tribunale la mattina degli otto Marzo 1845 sulle dette somme nette dal peso fondiario senza esservi obblatori.

L'aggiudicazione diffinitiva avrà luogo nel dì 9 Aprile 1845.

GIUSEPPE GALISE Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

AVVISO GIUDIZIARIO (3)

La mattina de' nove Aprile 1845 all' udienza del Tribunale Civile sedente in Salerno ad istanza di Angelantonio e Francesco Trifone di Montoro in danno di Filippo Fasano di Montoro si procede alla diffinitiva de' suoi stabili pegnorati in suo pregiudizio, di cui venne fatta la preparatoria nel dì 8 Marzo 1845 senza esservi obbla-

tori, ed inserita nel Giornale del mese di Febbrajo detto anno.

GIUSEPPE JOELE Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (4 a 5)

Nel mattino de' venticinque Aprile 1845 si procederà all' aggiudica diffinitiva de' seguenti fondi siti nel Comune e Circondario di Majori.

1. Una casa di abitazione composta di stanze tre e suoi accessorj sita al luogo detto Sopra la Cappella, riportata in fondiaria sotto l' articolo 289, in testa di Anna Marra Sez. A. numero 221 coll' imponibile di ducati 3. 00 per ducati 48. 00

2. Un orto e vigneto alborato, e murato sito al detto luogo, o Cicerali di estensione un mezzo passo, riportato in fondiaria sotto l' articolo 616, in testa di Francesco Marra Sez. B. numero 255 coll' imponibile di grana 30 per ducati 6. 00

Totale ducati 54. 00

Detti fondi sono stati espropriati a danno de' conjugi Francesco Bilotti ed Anna Marra di Majori, ad istanza di Bonaventura Lembo di detto Comune.

D. Ruggiero Naddeo Patrocinatore presso il Tribunale Civile di Salerno procede per l' istante.

Salerno li 22 Marzo 1845.

RUGGIERO NADDEO Patrocinatore.

ACHILLE MANCINI Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (6 a 12)

Vendita Giudiziaria

De' seguenti beni siti nei Comuni di Salerno, Pellezzano, ed Amalfi.

1. Un fondo denominato Carmine Vecchio in parte rustico ed in parte urbano, la parte urbana composta di due piani, pianterreno cioè e piano superiore, la rustica di terreno ferace piantato ad arbosto con agrumi, olivi, viti, e piante di frutti dolci della estensione di moggia 7 e passi numero 491, sito in questo Comune e Circondario di Salerno sulla strada dei due Principati. Riportato in fondiaria all' articolo 1347 Sez. E. numeri 1035 a 1038 per ducati 5c68 e grana 54, e salve le condizioni messe nei capitoli di vendita 5o68.54

2. Un casamento con giardino alla Fiera Vecchia anche in Salerno sulla detta strada composto di due piani superiori e pianterreno ed il giardino della estensione di circa due terzi di moggio, portato in fondiaria al detto art! Sez. F. numeri 919 e 920 per ducati 2107 94

3. La prima porzione del fondo denominato general-

mente Amendola. Composta dei fondi Amendola e Carusiello della estensione di moggia 46 e passi 422, cioè moggia 19 e passi 747 arbosto, moggia 16 e passi 800 oliveto, e moggia 9 e passi 771 tra corona di bosco e selva cedua, con due casamenti annessi, in uno dei quali cantina con botti e fusti del valore di duc. 42 e gr. 50, non che palmento e strettoja, e nell'altro caprarizzo con aja di fabbrica e casalino, con servitù di passaggio tenute presenti nella valuta sita nel Circondario e Comune di Salerno, portata in fondiaria al detto art. Sez. E. numeri 974 a 982. Computatovi il valore del legname in ducati 1009. 00 per ducati. 9468.00

4. La seconda porzione del detto fondo, consistente nell' arbosto denominato Terricciole, scampia e giardinetto col bosco misto e selva cedua detta Carusiello, e corona di bosco lungo il fondo di D. Francesco Casaburi della estensione moggia 34 e passi 375, cioè moggia 26 e passi 333 arbosto, ed il dippiù bosco misto e selva con due casette annesse sita anche ivi, e notata in catasto al detto art. e Sez. numeri 961 a 964 e 973, con due casette annesse, computato il legname ivi esistente del valore di ducati 130 e grana 50 per lo prezzo di ducati 5965.70

5. La terza porzione del detto fondo, consistente in boschi e selve denominati Fuschi, Viscataro, Carpineta, Vuoccolo, Costa grande e Lenza dei preti, della estensione di moggia 122 e passi 362, sita nello stesso Comune, portata in fondiaria all' art. medesimo Sez. E. numeri 800 e 957 a 960, compresovi il valore del legname esistente in duc. 3098 e grana 80 per lo prezzo di duc. 8694.80

6. La quarta porzione del detto fondo, consistente in boschi, arbosto ed oliveto nelle contrade Creste, Acquarelle e parete della estensione di moggia 164 e passi 462 con casamento in due piani, fabbriche principiate ed aja, descritta in fondiaria al ripetuto art. del Comune di Salerno Sez. E. numeri 950 a 955; ed all' art. 744 del Comune di Pellezzano Circondario di Baronissi Sez. E. in testa del detto Lucibello Luigi ai numeri 938 a 942, e 944 a 949, compresovi il valore del legname ivi esistente in ducati 2627 per lo prezzo di ducati 10436.00

7. Una bottega sita nel Comune e Circondario di Amalfi strada Piazza attaccata al molino di D. Francesco Casabona, locata a Salvatore Torre, notata in fondiaria all' art. 381 Sez. A. num. 125 per ducati 628.60

8. Altra bottega anche ivi locata a Matteo Camera, segnata in fondiaria al detto art. e Sez. n. 127 per duc. 460.00

9. Quattro magazzini siti anche in Amalfi nella strada Sciulia tenuti per conto proprio dai debitori, riportati al suddetto art. e Sez. numeri 128 a 131 per ducati . . 812.86

10. Un loggiato superiore a dette botteghe e magazzi-

ni, al quale si accede per la detta strada Sciulia preceduto da una stanzetta, con fontana ed acqua perenne, ringhiera di ferro ed altri ornati per ducati 393.68

11. Una bottega inferiore al casamento grande sito in Amalfi nella detta strada Piazza, notata in fondiaria al suddetto art. e Sez. num. 232 locata a Raffaele Brangi per lo prezzo di ducati 460.00

12. Altre due botteghe in seguito fittate a Giovanni Prudente e D. Raffaele Nastri, segnate in fondiaria al suddetto art. e Sez. num. 233 per ducati 857.40

13. Una casa di abitazione composta di tre piccioli piani basso interno, terrazzo e soffitto tenuta per uso proprio dai debitori sita superiormente alle dette botteghe tra le strade Piazza e Sciulia, segnata in fondiaria al ripetuto art. e Sez. num. 240 per ducati 2092.60

Totale ducati 47,446. 12

La vendita vien fatta ad istanza dei conjugi D. Francesco Amici e D.ª Clorinda Lucibello proprietarj domiciliati in Atrani, in danno di D. Francesco Lucibello e Canonico D. Camillo Gambardella nella qualità quest' ultimo di tutore della minore D.ª Adelaide Lucibello proprietarj domiciliati in Amalfi, e vennero i suddetti fondi pegnorati a nome degli istanti con tre verbali degli 8, 9 e 10 Luglio 1844 (registrati in Salerno a' 9 e 10 detto numeri 10456 e 10516), e de' 23 Agosto detto (registrato in Salerno a' 24 dello stesso num. 13082), vidimati dal Sindaco del Comune di Salerno D. Pasquale Borrelli, da quello di Amalfi e per esso dal 2.° Eletto D. Salvatore Camera, e dal Sindaco del Comune di Pellezzano D. Raimondo de Bartolomeis; denunziati con atti degli 11 Luglio (registrato in Salerno a detto dì num. 10561), e 26 Agosto suddetti (registrato a' 28 detto num. 13289), e trascritti unitamente alle denunzie rispettive i due primi nel detto giorno 11 Luglio ai numeri 1063 e 1064, e l'altro nel 2 Settembre detto anno 1844 al num. 1097.

I fondi suddetti si tengono parte in affitto, e parte per conto proprio dai debitori.

L'aggiudicazione preparatoria avrà luogo all'udienza del Tribunale Civile di Salerno la mattina de' ventuno Aprile corrente anno 1845 sulle dette somme nette di pesi e giusta le condizioni stabilite nei capitoli di vendita depositati in Cancelleria.

D. Serafino Pepe Patrocinatore presso il detto Tribunale domiciliato in Salerno procede per gli espletanti.

I debitori sono rappresentati dal Patrocinatore D. Emiddio Lanzara ivi anche domiciliato.

Salerno li 24 Marzo 1845.

SERAFINO PEPE Patrocinatore.

SALVATORE LONGO Usciere.

1.° *Supplimento al Giornale d'Intendenza di Principato Citra Numero 3.*

AVVISI GIUDIZIARJ

Oggi li 28 Marzo 1845.

AVVISI, ED AFFISSI (122)

Beni siti nel Circondario di Amalfi Comune di Agerola, e riportati nell' art. 1504 del catasto di quel Comune.

1. Un fondo frutteto detto S. Maria di un moggio di prima classe per ducati 198. 00

2. Altro fondo seminatorio detto S. Maria di passi 22 1/2 per ducati 37. 00

3. Una casa palazziata di tre piani con cisterna, cortile, cellajo, ed altri comodi, luogo detto S. Maria per duc. 110. 00

4. Un fondo vigneto detto Molino di passi 2 1/2 per duc. 15. 00

5. Altro fondo frutteto detto sopra il molino di passi 2 1/2 per ducati 15. 00

6. Altro fondo del pari frutteto sito nel medesimo luogo sopra il Molino di passi 2 1/2 per ducati. 28. 00

7. Una selva detta S. Anna di moggio uno di prima classe per ducati. 75. 00

8. Altro fondo selvano luogo detto S. Anna di un moggio di prima classe per ducati 80. 00

9. Un castagneto detto S. Anna di passi 15 per duc. 75. 00

Totale ducati 633. 00

I suddetti fondi furono pegnorati ad istanza della Commessione Amministrativa di Beneficenza del Comune di Agerola a pregiudizio del Signor D. Pietro Brancati possidente di Agerola.

I fondi si tengono per proprio conto.

L' aggiudicazione preparatoria ebbe luogo avanti il Tribunale Civile di Salerno la mattina dei 15 Marzo corrente anno, e quella diffinitiva seguirà la mattina dei 25 Aprile andante anno.

Il Signor D. Nicolantonio Alemagna nella qualità di Patrocinatore rappresenta la istante Commessione.

Salerno li 27 Marzo 1845.

NICOLANTONIO ALEMAGNA Patrocinatore.

FRANCESCO CAPONE Usciere.

Vendita Giudiziaria

De' seguenti immobili stti e posti in Prepezzano Villaggio del Comune di Giffoni sei Casali.

1. Un castagneto montuoso nel luogo detto Licinici della estensione un tomolo di terza classe, riportato in fondiaria nel catasto di detto Comune in testa di Robertis eredi di Diego e Patrizio, art. 644 Sez. D. num. 387, per la rendita di lire 16 e centesimi 61 pari a ducati 3. 74 valutato a termini di Legge netto del peso fondiario per ducati 74. 80

2. Altro fondo di natura oliveto e bosco nel luogo detto Arsata riportato in fondiaria sotto lo stesso art. Sez. E. numeri 58, 59 e 113 di estensione tomola 3 per la rendita di lire 62 e centesimi 26 pari a ducati 14 e gr. 15 valutato come sopra netto dal peso fondiario per ducati . 283. 00

3. Ed un comprensorio di case di membri otto nel luogo detto Zezzoli riportato in fondiaria sotto l'istesso art. Sez. G. num. 396 per la rendita di lire 8 e centesimi 80 pari a ducati 2 valutato come sopra netto del peso fondiario per ducati 32. 00

Totale ducati 389. 80

I descritti immobili si appartengono ai conjugi Domenico Vietri, e Rosa de Robertis di Prepezzano, e di essi parte si tengono per proprio conto, parte in fitto, e parte a colonia parziaria, e furono, in danno de' medesimi pegnorati con verbale del 27 Agosto 1844 per l'usciere Vietri, registrato a Salerno li 28 Agosto 1844 num. 13308, ad istanza del Signor D. Carmine Pastore possidente domiciliato in Capriglia, loro denunziato con altro atto per l'usciere Gaeta del 3 Settembre detto anno 1844, registrato in detto uffizio li 4 Settembre detto anno al n. 13809, amendue detti atti vistati il primo dal Sindaco del Comune di Giffoni sei Casali Sig. D. Raffaele Ferrara, e l'altro dal Signor Carmine Fumo Decurione anziano di detto Comune per impedimento del Sindaco e 2.° Eletto, e portati per esser trascritti nella Conservazione delle Ipoteche di questa Provincia, si ebbe il rifiuto per la esistenza di precedenti altre procedure alle quali trovasi surrogato con Sentenza di questo

Tribunale del dì 31 Ottobre scorso anno, registrata a Salerno li 16 Novembre 1844 num. 12299.

Non v' è stata domanda di apprezzo, nè sequestro di rendita.

Le condizioni della vendita trovansi di già depositate nella Cancelleria di questo Tribunale.

L'aggiudicazione preparatoria avrà luogo all'udienza del Tribunale Civile suddetto la mattina del 30 Aprile 1845.

Il Signor D. Gennaro Ferrara Patrocinatore presso il Tribunale Civile di Salerno ivi domiciliato procederà per l' istante Signor D. Carmine Pastore.

Salerno li 27 Marzo 1845.

GENNARO FERRARA Patrocinatore.

MATTEO VIETRI Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (6 a 7)

Vendita per espediente volontario

De' seguenti stabili siti nel Comune, e Circondario di Nocera.

1. Un fondo rustico di natura arbosto irrigabile con casa rurale sito nella contrada Camarelle di moggia cinque circa confinante da oriente colla pubblica strada, da occidente colla strada consolare, da mezzodì coll' alveo pubblico, e da settentrione colla via del Camposanto.

2. Altro fondo rustico di natura arbosto sito nel luogo detto Nocelleto di circa passi 20 confinante da oriente con Gennaro Cuomo, da occidente con D. Antonino Pagliuca previa strada vicinale, mezzogiorno Gennaro e fratelli Carpentieri, e da settentrione colla strada detta Cupa Baldino. Detti fondi son portati in fondiaria all'articolo 1755 Sez. B. numeri 16, 17, 18 e 34 colla rendita imponibile riunita di ducati 106 e grana 2 e si tengono in fitto d'Antonio Attanasio di Nocera per ducati 210, esistendovi il solo peso fondiario, e vengono esposti venali del peso fondiario per lo prezzo di ducati . . . . . 3500. 00.

I menzionati fondi son dotali della Signora D.ª Teresa Albani fu D. Girolamo maritata con D. Vincenzo Tamansi possidenti domiciliati in Napoli e da costui debitamente autorizzata, e n'è stata ordinata la vendita con Sentenza del Tribunale Civile sedente in Salerno del 10 Febbrajo 1845, registrata a Salerno li 10 detto

num. 1497, dovendosi l'intero prezzo pagare ai detti conjugi condizionati per impiegarsi col vincolo dotale.

L'aggiudicazione preparatoria avrà luogo innanzi il notajo D. Domenico Sammartino nel suo studio sito nel Villaggio delle Taverne il mattino di Domenica venti dell' entrante mese di Aprile alle ore 15 e presso dello stesso trovansi depositate le condizioni della vendita.

D. Giovanni Romaldo Patrocinatore presso detto Tribunale domiciliato a Salerno procede per detti conjugi.

Salerno li 28 Marzo 1845.

GIOVANNI ROMALDO Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

AVVISO GIUDIZIARIO (8 a 9)

Di un territorio campese nella contrada detta Migliaro sito nel Comune e Circondario dei Pagani di estensione passi 17 e mezzo portato in fondiaria all' art. 1061 Sez. F. num. 58 rendita ducati 9 e grana 9, per ducati . . . . . 183. 80.

La stessa vien fatta ad istanza di D. Nicola Desiderio legale domiciliato in Pagani, nella qualità come dagli atti, in danno del Sacerdote D. Luigi Tortora domiciliato in Pagani, pignorato con atto de' 2 Maggio 1843, denunziato a 3 Giugno detto, presentati all' Ipoteche nel 7 Giugno 1843 ne venne rifiutata la trascrizione per esistere altro pignoramento del giorno 12 Gennajo 1826, trascritto li 14 detto vol. 24 num. 2245, rappresentato dal Patrocinatore D. Raffaele Natella i creditori primi pegnorati, a quale procedura lo istante trovasi surrogato con Sentenza de' 30 Agosto 1843.

L' aggiudicazione preparatoria ebbe luogo nel giorno 15 Marzo senza obblatori.

L' aggiudicazione diffinitiva avrà luogo all' udienza del medesimo Tribunale nel giorno venticinque Aprile così destinata dal Tribunale medesimo.

Il Signor D. Emiddio Lanzara Patrocinatore procederà per lo istante.

Salerno li 28 Marzo 1845.

EMIDDIO LANZARA Patrocinatore

MATTEO FILIPPONE Usciere.

2.° *Supplimento al Giornale d'Intendenza di Principato Citra Numero 3.*

AVVISI GIUDIZIARJ

Oggi li 31 Marzo 1845.

AVVISI, ED AFFISSI (124)

Vendita Giudiziaria

De' seguenti beni siti il primo nel Comune, e Circondario di Amalfi portato in fondiaria all'art. 752, e gli altri nel Comune, e Circondario di Scala, art. 372.

1. Un comprensorio di case, composto di più, e diversi membri soprani, e sottani, con tutt'i comodi ivi annessi, luogo detto S. Simone, Sez. A. numeri 542, 545, 547 e 548, rendita totale ducati diecinnove, valutato dal Perito D. Simone Mauro di Salerno con verbale del dì 13 Maggio 1844, netto del peso fondiario per ducati. 918. 00

2. Un locale per uso di cartiera divisa in due, composto di più, e diversi membri soprani, e sottani con tutti i comodi ivi annessi, una delle quali è di pile num. sei uno spanditojo e tre piazzette di terra adjacenti, e l'altra è di pile num. cinque con tutt'i comodi annessivi, addetti per varii usi, luogo detto Lama del Traglio, Sez. H. num. 168, rendita totale ducati ottantasei, valutate nette come sopra per ducati. 3425. 00

3. Ed un vigneto con piccolo boschetto, e cappola di un terzo di moggio, diviso in n. nove piazzette, luogo detto Lama del Traglio, Sez. H. num. 167, rendita ducati due, e grana novanta, valutato netto come sopra per ducati 169. 41

Totale ducati 4512. 41

Vennero detti fondi pignorati ad istanza del Sig. D. Giuseppe Camera possidente domiciliato nel Comune di Amalfi, in danno del Signor Francesco Gambardella fu Pasquale proprietario domiciliato in detto Comune di Amalfi, con due verbali, uno del 12 Gennajo 1843, registrato in Amalfi a detto dì num. 56 lib. 4 vol. 27 fol. 56 cas. 2 grana 10 Bonito, vidimato da D. Giuseppe Proto Sindaco del Comune di Amalfi, e l'altro del dì 13 detto mese di Gennajo, registrato in Scala li 14 detto num. 22 lib. 4 vol. 18 fol. 5

cas. 5 grana 10 Manzi, vidimato da D. Giuseppe Paolillo Sindaco del Comune di Scala, denunziato con atto del 12 Febbrajo 1844, registrato in Amalfi a detto dì num. 156 lib. 4 vol. 28 fol. 77 cas. 3 grana 10 Bonito, ed i medesimi uniti all' atto di denunzia vennero trascritti nell' Uffizio delle Ipoteche sedente a Salerno li 19 detto Febbrajo ai numeri 1009, 1010 e 1007. I fondi si tengono parte per conto proprio, e parte in affitto da Santolo Camera fu Nicola, Luigi Amendola fu Domenico, e da Vincenzo Amatruda.

Alla suddetta procedura fu surrogato D. Francesco Amatruda Dottor Fisico domiciliato in Amalfi, cessionario di D.ª Vincenza Amatruda con Sentenza di questo Tribunale del 19 Febbrajo ultimo, registrata a Salerno li 28 detto al num. 2140, ed in conseguenza a sua istanza si procedè oltre nell'indicato giudizio di spropria.

L'aggiudicazione preparatoria de' fondi sopradescritti ebbe luogo all' udienza del Tribunale Civile di Salerno il mattino del 27 andante mese di Marzo sulle somme anzidette nette come sopra e sulle basi, e tenore tanto del detto apprezzo, che delle condizioni della vendita depositate nella Cancelleria di detto Tribunale e non vi furono obblatori.

L' aggiudicazione diffinitiva avrà luogo nell' udienza del medesimo Tribunale il mattino del trenta prossimo entrante mese di Aprile sulle somme medesime.

D. Matteo Adinolfi Patrocinatore presso il detto Tribunale domiciliato a Salerno, procede per il suddetto D. Francesco Amatruda. Il debitore è rappresentato dal Patrocinatore D. Gabriele Adinolfi.

Salerno li 28 Marzo 1845.

MATTEO ADINOLFI Patrocinatore.

ACHILLE MANCINI Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (5a8)

Rivendita Giudiziaria

De' seguenti stabili siti il primo nel Comune di Atrani Circondario di Amalfi, e gli altri nel Comune di Ravello Circondario di Scala.

1. Un casamento abbandonato con molino, ed orto detto Dragone portato in fondiaria all' articolo 44 Sez. A. numeri 111, 112 e 113 rendita ducati 48. 50 moltiplicata per ducati 776. 00

2. Un territorio suscelleto detto Civita di circa passi 7 1/2 portato in fondiaria all' art. 163 Sez. B. num. 270 rendita ducati 3. 75 moltiplicata per ducati . . . 75. 00

3. Ed altro territorio suscelleto, vigneto con frutti, ed oliveto di circa moggia sette con casa rurale, e stanze due con tutt' i comodi annessi detto Grottavone portato in fondiaria all' art. 163 Sez. B. numeri 298 a 302 rendita ducati 75. 60 moltiplicata per ducati 1512. 00

Totale ducati 2363. 00

Vennero detti fondi pegnorati porzione ad istanza de' conjugi D. Baldassarre Prota e D.ª Maddalena Gambardella proprietarj domiciliati nel Comune di Atrani, in danno de' Signori D. Vincenzo, e D. Giuseppe Gambardella possidenti domiciliati in detto Comune di Atrani con due verbali il primo del 28 Ottobre 1835, vidimato da D. Francesco Saverio Falanga Sindaco di Amalfi, e da D. Onofrio Petti Sindaco di Atrani, ed il 2.° del 30 detto Ottobre, vidimato da D. Francesco Confalone Sindaco di Ravello, denunziati con atto del 16 Novembre detto, trascritti nell' Uffizio delle Ipoteche sedente a Salerno li 23 detto Novembre, e porzione a nome de' conjugi D. Gaetano Torino e D.ª Marianna Gambardella proprietarj domiciliati in Cava con due verbali il primo del 15 Febbrajo 1833, vidimato da D. Alessandro Lucibelli Sindaco di Amalfi, denunziato con atto del 18 detto Febbrajo, trascritti in detto Uffizio li 21 detto, ed il secondo del dì 8 Aprile 1833, vidimato da D. Onofrio Petti Sindaco del Comune di Atrani, denunziato con atto del 17 detto Aprile, trascritti in detto Uffizio li 19 detto mese. Varie surroghe ebbero tra essi luogo, in fine venne fatta l' aggiudicazione preparatoria e diffinitiva all' udienza del Tribunale Civile sedente in Salerno, ed aggiudicati per maggior somma alla Signora D.ª Luisa Pisani moglie di D. Giuseppe Gambardella debitore pignorato, e costui anche per la legale autorizzazione proprietarj domiciliati in detto Comune di Atrani, e non avendo la stessa pagata al Conservatorio di S. Rosolia di Atrani le somme contenute nella Sentenza di detto Tribunale del dì 28 Febbrajo 1845, si procede alla rivendita in danno di essa Signora Pisani e D. Giuseppe Gambardella a nome di detto Conservatorio.

I fondi vengono tenuti parte per proprio conto e parte in affitto ignorandosi gli affittatori, e la durata.

L' aggiudica preparatoria in rivendita ebbe luogo all' udienza di detto Tribunale la mattina de' due Gennajo 1845 per le menzionate somme nette dal peso fondiario senza esservi obblatori.

L'aggiudica diffinitiva avrà luogo la mattina de' ventuno entrante Aprile all'udienza del medesimo Tribunale per le menzionate somme.

D. Serafino Pepe Patrocinatore presso detto Tribunale domiciliato in Salerno procede pel detto Conservatorio.

Salerno li 29 Marzo 1845.

SERAFINO PEPE Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (9 à 10)

Vendita Giudiziaria

Di un territorio vigneto della estensione moggia due e passi 228 giusta la valutazione fattane dal Perito Signor Mancusi, sito e posto nel Comune e Circondario di Sarno luogo detto Monticello portato in fondiaria all'articolo 1797 Sez. B. num. 21 valutato per ducati 468. 69 1/5 netto del peso fondiario 468. 69 1/5

Venne detto fondo pignorato ad istanza del Sig. D. Tommaso Tizzani cessionario de' fratelli D. Luigi e D. Giuseppe di Lise proprietario domiciliato in Napoli, in danno della Signora D.ª Anna Auletta possidente domiciliata a Sarno, con verbale del 19 Dicembre 1840, registrato a Sarno li 21 detto num. 2923 lib. 4 vol. 45 fol. 2 cas. 3 grana 10 Nunziante, vidimato da D. Domenico Maria Orrigo Sindaco del Comune di Sarno, denunziato con atto del 22 Marzo 1841, registrato a Salerno li 23 detto num. 4626, ed il medesimo diunito all'atto di denunzia furono trascritti alla ufficina delle Ipoteche di Salerno nel 27 detto Marzo agli articoli 438 e 441.

Il detto fondo vien tenuto a conto proprio.

Oggi la espropriazione viene proseguita da D. Giovanni Lanzara possidente domiciliato in Lanzara cessionario di D. Tommaso Tizzani.

La debitrice è rappresentata da D. Giacinto Normandia.

L'aggiudicazione preparatoria ebbe luogo alla udienza del Tribunale Civile di Salerno la mattina del dì 29 Marzo 1845 sulla detta somma netta dal peso fondiario senza obblatori.

L'aggiudicazione diffinitiva avrà luogo alla udienza del detto Tribunale nel dì due Giugno 1845.

D. Antonio Filippone Patrocinatore presso detto Tribunale procede per lo istante.

ANTONIO FILIPPONE Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

3.° *Supplimento al Giornale d'Intendenza di Principato Citra Numero 3.*

AVVISI GIUDIZIARJ

Oggi li 2 Aprile 1845.

AVVISI, ED AFFISSI (1 a 2)

Vendita Giudiziaria

Di un territorio sito in S. Lucia Villaggio del Comune e Circondario di Cava luogo detto Asproniata, coll'aspetto verso settentrione e parte verso occidente, di natura arbustato, e fruttiferato, diviso da limiti, parte piano e parte alpestro, senza casa rurale in mezzo, nè aja, palmento, ed altri attrezzi, della estensione moggia legali 28 e palmi 7000, pari a moggia 5, scacchi 420 della vecchia misura, compresa la costiera di scacchi 188, portato in fondiaria all'art. 826 Sez. C. n. 277 e 278 rendita duc. 34. 60, valutato dal perito D. Giuseppe Catone di Cava con verbale del 25 Febbrajo 1845, netto dal peso fondiario per ducati . . 1530. 00.

La vendita vien fatta ad istanza di Tommaso Capuano possidente domiciliato nei Pianesi di Cava, in danno della eredità di D. Benedetto Lamberti, rappresentata dai Signori D. Tommaso, D.ª Elisabetta, e D.ª Carmela Lamberti maggiori, nonchè da D. Carolina Apicella vedova del fu D. Benedetto Lamberti, e madre e tutrice de' suoi figli minori D. Giovannantonio, D. Nicola, D. Benedetto Juniore, D. Raffaele, D. Alfonso, e D. Francesco Lamberti possidenti domiciliati in S. Lucia di Cava, e venne detto fondo pegnorato con verbale del dì 7 Giugno 1843, registrato in Salerno li 8 detto num. prog. 8377, vidimato da D. Gio: Alfonso Adinolfi 2.° Eletto ff. da Sindaco del Comune di Cava, denunziato con atto del dì 13 Giugno 1843, registrato in Salerno li 14 detto num. 8728, ed il medesimo unito all' atto di denunzia venne trascritto nell' Uffizio delle Ipoteche sedente in Salerno a 17 Giugno 1843 vol. 34 num. 870, e vol. 12 num. 869.

Il detto fondo tiensi per conto proprio.

L' aggiudicazione preparatoria avrà luogo all' udienza del Tribunale Civile di Salerno la mattina de' ventotto Aprile 1845 sulla detta somma netta come sopra.

D. Felice Baldi Patrocinatore presso detto Tribunale domiciliato in Salerno, procede per l'espletante.

Salerno li 2 Aprile 1845.

FELICE BALDI Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (3 a 5)

Vendita Giudiziaria

De' seguenti fondi siti nel Comune di Ravello Circondario di Scala, portati in fondiaria cioè i primi sette all' art. 183, e gli ultimi due all' articolo 182.

1. Un comprensorio di case composto di più e diversi membri soprani e sottani, con tutt' i comodi ivi annessi luogo detto Piazza, Sez. A. num. 218 rendita duc. 10 moltiplicata per duc. 160. 00

2. Un vigneto con frutti di passi 2 luogo detto Lacco, Sez. D. num. 199 rendita grana 60 per ducati . . 12. 00

3. Altro vigneto arbustato di passi 15 sito in detto luogo Lacco, Sez. D. n. 200 rendita duc. 3. 75 per duc. 75. 00

4. Altro vigneto fruttifero di passi 40 luogo detto S. Trifone, Sez. E. n. 225 rendita ducati 11 per ducati 300. 00

5. Un castagneto oliveto e selva cedua di passi 141/2 luogo detto Brusara, Sez. E. numeri 248, 250 e 251 rendita ducato 1 e grana 89 per ducati 37. 80

6. Altro castagneto di passi 22 1/2 luogo detto Puzzillo, Sez. E. num. 306 rendita ducati 2. 55 per ducati 51. 00

7. Un' oliveto e suscelleto di passi 45 luogo detto Pagliarulo, Sez. C. numeri 300 e 301 rendita duc. 23. 25 per ducati 467. 00

8. Un vigneto fruttifero di passi 31 1/2 luogo detto Casarossi, Sez. D. numeri 181 e 182 rendita duc. 19. 38 per ducati 387. 70

9. Ed altro vigneto di passi 10 luogo detto lo Jetto, Sez. D. num. 222 rendita ducati 3 per ducati . . . 60. 00

Totale ducati 1550. 50

La vendita vien fatta ad istanza del Signor D. Luigi Acampora proprietario domiciliato in Salerno qual cessionario del Signor D. Emiddio Lanzara, in danno de' Signori D. Romualdo Guerrasio, conjugi Chiarastella Guerrasio e Pietro Conte, conjugi D.ª Giuseppa Guerrasio e D. Luigi Manzi e conjugi Teresa Guerrasio e Francesco Manzi possidenti domiciliati nel Comune di Ravello, nonchè dei Signori D. Bartolomeo e D. Ferdinando Acampora possidenti domiciliati nel Comune di Agerola tutti nella qualità di eredi del fu D. Marcantonio Guerrasio, e vennero detti fondi pegnorati con verbale del dì 16 Dicembre 1844, registrato in Scala a detto dì

num. prog. 502 lib. 4 vol. 19 fol. 15 cas. 5 grana 20 Anastasio, denunziato con due atti del dì 17 Dicembre 1844, registrati cioè uno in Amalfi a detto dì num. 1383 lib. 4 vol. 29 fol. 83 cas. 4 grana 10 Bonito, e l'altro in Scala a 18 detto num. 505 lib. 4 vol. 19 fol. 16 cas. 3 grana 10 Anastasio, ed il medesimo unito agli atti di denunzia vennero trascritti nell' Uffizio delle Ipoteche sedente in Salerno li 24 detto Dicembre ai numeri 1160, 1163 e 1162. I fondi tengonsi parte a proprio conto, e parte in affitto da Giovanni Coppola, Aniello Imparato e Francesco Coppola ignorandosi gli affittatori e la durata.

L' aggiudicazione preparatoria avrà luogo all' udienza del Tribunale Civile sedente in Salerno la mattina de' ventotto Aprile 1845 sulle dette somme nette dal peso fondiario.

D. Raffaele Ortega de Luna Patrocinatore presso detto Tribunale domiciliato in Salerno procede per l' espletante.

Salerno li 2 Aprile 1845.

RAFFAELE ORTEGA DE LUNA Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (6a9)

Beni da vendersi al pubblico incanto siti nel Comune, e Circondario di Eboli.

1. Una bottega sita nel Comune, e Circondario di Eboli al luogo detto Portadogana portata in fondiaria sotto l' art. 197 in testa di Costa Vincenzo Sez. G. num. 941 coll' imponibile di ducato uno per la somma di ducati quindici 15. 00

2. Altra bottega sita in detto Comune, e Circondario al luogo detto Portadogana portata in fondiaria sotto il detto art. e Sez. num. 942 coll' imponibile di ducati 4 per il prezzo di ducati sessanta 60. 00

3. Altra bottega sita in detto Comune e Circondario al luogo detto Portadogana portata in fondiaria sotto il detto art. e Sez. num. 943 coll' imponibile di ducati 4 per il prezzo di ducati sessanta 60. 00

4. Finalmente altra bottega sita in detto Comune, e Circondario al luogo detto Portadogana portata in fondiaria sotto il detto art. e Sez. num. 946 coll' imponibile di ducati dieci per ducati centocinquanta 150. 00

Totale ducati 285. 00

I prezzi suddetti sono il risultato della valutazione legale.

Le suddette quattro botteghe trovansi locate per annui ducati sessantaquattro ignorandosi la durata dell' affitto cioè uno ad Antonio Morrone per annui ducati venti, un' altra ad Olimpia di Leo per annui ducati 18, altra a Paolo Gallotta per annui ducati 14, e l' ultima a Domenico Landi per annui ducati dodici.

Le suddette quattro botteghe furono pegnorate con atto per l' usciere Lobefalo del 25 Ottobre 1837 registrato in Eboli il 26 detto al num. 1033 lib. 4 vol. 17 fol. 90 cas. 3 grana 10 Augelluzzi, ad istanza de' conjugi D. Paolo Costa, e D.ª Orsola Merola possidenti domiciliati in Eboli, a pregiudizio de' Signori Berniere, Maria Giuseppa, D. Vito, D. Raffaele, D. Angelo, D. Crescenzo, e D. Gabriele Costa, e D.ª Maddalena de Sio vedova di D. Marcantonio Costa madre, e tutrice de' di lui figli minori Girolama, e Vincenza Costa, e tutti eredi del fu Capitano D. Vincenzo Costa possidenti tutti domiciliati nel Comune di Eboli.

Detto pegnoramento fu denunziato a' debitori con atto per detto usciere del 26 detto mese di Ottobre, registrato in Eboli il 27 al num. 1037 lib. 4 vol. 17 fol. 90 verso cas. 1.ª grana 5 Augelluzzi. Tanto il pegnoramento che la denunzia furono vidimati dal Signor D. Francesco Campagna Sindaco del Comune di Eboli, e furono trascritti nella Conservazione delle Ipoteche di questa Provincia il dì 2 Novembre 1837 vol. 37 n. 1557, e vol. 12 n. 1577.

La procedura suddetta vien proseguita ad istanza del solo D. Paolo Costa nella qualità di padre, e tutore de' suoi figli minori procreati colla detta D.ª Orsola Merola per essere costei trapassata. I figli minori del fu D Marcantonio Costa sono rappresentati dal loro tutore D. Gabriele Costa per essersi rimaritata D.ª Maddalena de Sio.

L' aggiudicazione preparatoria de' fondi suddetti avrà luogo all' udienza del Tribunal Civile di Salerno il mattino del trenta andante Aprile sulle somme suddette.

Il Signor D. Matteo Adinolfi Patrocinatore presso il Tribunal Civile di Salerno ivi domiciliato procederà per il creditore istante.

I Signori Berniere, Crescenzo, Angelo, e Gabriele Costa sono rappresentati dal Patrocinatore D. Cosmo Augelluzzi.

Salerno li 2 Aprile 1845.

MATTEO ADINOLFI Patrocinatore.

ACHILLE MANCINI Usciere.

4.° *Supplimento al Giornale d'Intendenza di Principato Citra Numero* 3.

AVVISI GIUDIZIARJ

Oggi li 3 Aprile 1845.

AVVISI, ED AFFISSI (1a4)

Vendita Volontaria

Del seguente comprensorio di case sito e posto in questo Comune e Circondario di Salerno.

1. L'intero pianterreno consistente in una scuderia ed in una rimessa col dritto di attingere l'acqua dal pozzo sistente nel cortile valutato netto di fondiaria e canone per ducati. . . . 1265. 97

2. Il secondo appartamento compresi i due camerini in mezzo della scala, uno de' quali precedente al primo piano, e l'altro che precede detto secondo appartamento, valutato netto di fondiaria e canone per ducati . . 1265. 97

3. Il terzo appartamento compreso il camerino che lo precede in mezzo della scala, valutato netto di canone e fondiaria per ducati 1582. 51

4. Il quarto appartamanto compreso il camerino che lo precede in mezzo della scala, valutato netto di canone e fondiaria per ducati. 1898. 86

5. L'ultimo e quinto appartamento compreso il camerino che lo precede in mezzo della scala, valutato netto di canone e fondiaria per ducati 2057. 13

Totale ducati 8070. 44

Questo comprensorio di case e ne' membri di sopra descritti è sito fuori la porta occidentale di questa Città, e trovasi rivelato nel catasto provvisorio di questo Comune di Salerno in testa di Gennaro Serino sotto l'art. 1489 Sez. E. numero 1296 per intero, e compresovi il primo appartamento che si appartiene ora ai Signori D. Gennaro Rocco e D. Giovanni Romaldo, col solo imponibile di ducati 4 e grana 4 pel suolo su cui è costruito, stante il godimento della temporanea esenzione di tassa. I suddetti descritti membri si appartengono ai figli ed eredi del fu Matteo Pironti per nome D. Michele maggiore, e D. Andrea, D.ª Carmela, e D.ª Rosa minori rappresentati dalla madre e tutrice Nicoletta d'Amato e dal

contutore di costei secondo marito D. Francesco Marone, rappresentanti ancora essi Pironti e d'Amato la defunta sorella e figlia D.ª Anna Pironti, tutti possidenti domiciliati in Salerno per averli ricevuti in assegno nella spropria e graduatoria contro detto Serino Gennaro giusta il verbale del Giudice Signor Grisolia del dì 22 Aprile 1843, registrato in Salerno li 15 Maggio detto anno n. 5035.

Si espongono in vendita volontaria detti immobili dai suddetti Signori Pironti, d'Amato e Marone dietro autorizzazione ricevutane dal Tribunale della Provincia con deliberazione in Camera di Consiglio del dì 6 Febbrajo 1845, registrata in Salerno li 12 detto al n. 1452, e pel modo come risultano descritti e valutati dai periti D. Luigi Sorgente, D. Giuseppe Ferrara e D. Francesco Quaranta col verbale del dì 19 Dicembre 1844, registrato in Salerno li 21 detto al n. 2203, con tutt'i dritti, ragioni, azioni, ed obblighi in detto verbale segnati, e sotto le condizioni di vendita del dì 22 detto Febbrajo scorso, registrato in Salerno li 22 detto al n. 1700, che trovansi nella Cancelleria di questo Tribunale depositati.

L'aggiudica preparatoria seguì all'udienza di detto Tribunale la mattina del dì ventinove Marzo p.º p.º innanzi al Giudice delegato Signor D. Giovanni Chiaia, e l'aggiudica diffinitiva avrà luogo innanzi al Giudice medesimo la mattina del dì ventuno andante mese di Aprile.

Il Signor D. Vincenzo Farina Patrocinatore presso detto Tribunale ove domicilia rappresenta i venditori.

Salerno il 1.º Aprile 1845.

VINCENZO FARINA Patrocinatore.

MATTEO VIETRI Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (5a6)

Vendita Giudiziaria

Del seguente immobile sito e posto nel Comune e Circondario di Evoli.

Un comprensorio di case sito alla strada detta S. Bartolomeo composto di più e diversi membri soprani e sottani rivelato in fondiaria di detto Comune di Evoli in testa di Bracigliano Giovanni sotto l'art. 674 num. 169 Sez. G. per la rendita totale di ducati venti, valutato netto dal peso fondiario, e del capitale dell'annua manutenzione dal perito Carnevale di Evoli per ducati. . . . 1542. 72.

Questo casamento si tiene parte a conto proprio da' debitori, e parte a locazione. Fu pegnorato ad istanza del Canonico Cantore D. Giuseppe Ferrari proprietario domiciliato in Evoli, in pregiudizio de' conjugi Colomba Camerota e Raffaele Bracigliano, costui anche qual padre e legittimo amministratore de' beni de' suoi figli minori Giovanni, Domenico, Girolama e Filomena, e questi quali eredi proprietarj del fu Giovanni Bracigliano, e la suddetta Camerota anche qual' erede usufruttuaria del detto fu Giovanni, e quale donataria della fu Rachela Laudante possidenti domiciliati in Evoli con verbale del 9 Dicembre 1844, che fu ad essi denunziato con atto del 13 detto Dicembre, e vidimato dal Sindaco di Evoli Pasquale Ferrari, e trascritti detti atti nella Conservazione delle Ipoteche di questa Provincia nel 19 Dicembre medesimo ai volumi 44 e 15, numeri 1154 e 1156.

L' aggiudica preparatoria di detto casamento seguì all' udienza del Tribunale Civile di Salerno la mattina del dì 29 Marzo p.° p.° e l' aggiudica diffinitiva avrà luogo la mattina del dì trenta corrente mese di Aprile.

I debitori sono rappresentati dal Patrocinatore D. Giovanni Trani, e

Pel creditore istante procede il Patrocinatore D. Vincenzo Farina domiciliato in Salerno.

Salerno il 1.° Aprile 1845.

VINCENZO FARINA Patrocinatore.

MATTEO VIETRI Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (7 a 10)

Vendita Giudiziaria

De' seguenti stabili siti il primo nel Comune e Circondario di Nocera portato in fondiaria all' articolo 1931, e gli altri nel Comune e Circondario de' Pagani portati in fondiaria all' articolo 876.

1. Un territorio campese di circa un moggio e passi 7 1/2 luogo detto Polveriera Sez. H. num. 69, rendita ducati 20. 13, per ducati 402. 60

2. Un territorio campese luogo detto Mangioni di moggia 3 e passi 23 Sez. D. num. 44, rendita ducati 70. 95, moltiplicata per ducati. 1419. 00

3. Un altro territorio campese luogo detto Fiuminale di moggia 5 Sez. D. num. 76, rendita ducati 93. 04 per ducati 1861. 00

4. Un altro territorio campese luogo detto Migliaro di moggia 2 Sez. F. num. 4, rendita ducati 35. 54 per ducati 711. 50

5. Altro territorio vigneto detto Perone di moggia tre con diversi alberi di frutti con pozzo ed aja di fab-

brica Sez. A. num. 131, rendita ducati 27. 99 per ducati 560. 00

6. Finalmente un comprensorio di case composto di più e diversi membri soprani e sottani, e con tutt' i comodi ad esso annessi con piccolo giardino adjacente con varj alberi di circa passi 8 luogo detto Gajano, e Pennino Sez. D. numeri 73, 75 e 76, rendita ducati 29. 95 per ducati 503. 00

Totale ducati 5467. 10

La vendita vien fatta ad istanza del Signor D. Luigi Manzella Architetto, e proprietario domiciliato in Napoli, in danno de' Signori D. Francesco Paolo, D. Alfonso e D. Ferdinando Pepe fu D. Carlo possidenti domiciliati nel Comune de' Pagani, e vennero detti fondi a nome del medesimo Signor Manzella pignorati con due verbali il primo del dì 15 Maggio 1843, registrato a Salerno li 17 detto al numero 7490, vidimato da D. Pasquale Marrazzo secondo Eletto funzionando da Sindaco del Comune de' Pagani, ed il secondo del dì 22 detto mese di Maggio detto anno, registrato a Salerno li 24 detto num. 7732, vidimato dai Signori D. Pasquale Marrazzo secondo Eletto ff. da Sindaco del Comune de' Pagani, e da D. Giuseppe Milano secondo Eletto ff. da Sindaco del Comune di Nocera, denunziati con atto del dì 3 Giugno 1843, registrato a Salerno li 5 detto al num. 8181; ed i medesimi uniti all' atto di denunzia furono trascritti nell' Uffizio delle Ipoteche sedente a Salerno il dì 5 detto mese di Giugno vol. 34 numeri 860 e 861, e vol. 12 numero 861.

A detta procedura venne surrogato il Signor D. Gio: Battista del Giudice possidente domiciliato nel Comune di Marigliano qual creditore di esso Signor D. Alfonso Pepe. A tutti detti atti venne surrogato il suddetto Signor Manzella con Sentenza di detto Tribunale del dì 6 Novembre 1844, registrata a Salerno li 15 detto al numero 12269, ed a nome attualmente del detto Signor Manzella si procede.

I fondi vengono tenuti parte per proprio conto, e parte in affitto dai Signori Nicola Petrosino, Vincenzo Campitiello, Francesco Ruotoli, e Francesco Ferrajoli alias Policano.

L' aggiudicazione preparatoria ebbe luogo a nome del ripetuto Signor Manzella all' udienza del Tribunale Civile sedente a Salerno la mattina del dì ventisette Marzo 1845 sulle dette somme nette dal peso fondiario senza esservi obblatori.

L' aggiudicazione diffinitiva avrà luogo la mattina dei trenta Giugno 1845.

Il Signor D. Gio: Alfonso Adinolfi Patrocinatore presso il suddetto Tribunale domiciliato in Salerno procede per l' istante.

Salerno li 2 Aprile 1845.

GIO: ALFONSO ADINOLFI Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

5.° *Supplimento al Giornale d'Intendenza di Principato Citra Numero* 3.

AVVISI GIUDIZIARJ

Oggi li 5 Aprile 1845.

AVVISI, ED AFFISSI (1 a 2)

Vendita Giudiziaria

Un fondo rustico di sua natura vigneto montuoso dell' estensione circa un moggio, sito in Molina Villaggio del Comune e Circondario di Vietri, luogo detto Vallonese.

Il fondo suddetto trovasi omesso in fondiaria, e venne pegnorato ad istanza di D. Raffaele Romano negoziante domiciliato in Cava, in pregiudizio di Luigi Criscuolo possidente domiciliato in Molina Villaggio del suddetto Comune di Vietri con verbale del dì 31 Maggio 1842 per l' usciere Capone, vidimato detto pignoramento da D. Raffaele Adinolfi 2.° Eletto di detto Comune di Vietri, e quindi denunziato con atto del detto usciere Capone del dì 1.° Giugno 1842, ed ambi trascritti nell' Uffizio della Conservazione delle Ipoteche di Salerno nel dì 3 Giugno 1842 sotto i numeri 663 e 665. A tali atti trovasi surrogato il Signor D. Raffaele di Mauro negoziante domiciliato nel suddetto Villaggio di Molina con Sentenza del Tribunale Civile di Salerno del dì 26 Gennajo 1844.

Il detto fondo si tiene in fitto da esso D. Raffaele di Mauro fino al 1846 per annui ducati 6. 00.

L' aggiudicazione preparatoria ad istanza di detto Sig. D. Raffaele di Mauro avrà luogo all' udienza del Tribunale Civile di Salerno la mattina de' trenta dell'andante mese di Aprile 1845 per la somma di ducati centosessantanove e grana trentacinque . 169. 35. netto dal peso fondiario, prezzo risultante dall' apprezzo fatto dal Perito D. Domenico Tajani; ed inoltre con i patti e condizioni apposti nei capitoli di vendita, che entrambi trovansi depositati nella Cancelleria del Tribunale medesimo.

D. Michele Giovine Patrocinatore presso l' anzidetto Tribunale Civile di Salerno procede per l' attuale creditore espletante Signor di Mauro. Salerno li 3 Aprile 1845.

MICHELE GIOVINE Patrocinatore.

MATTEO GAETA Usciere.

Vendita Giudiziaria

Di un territorio di sua natura vitato, arbostato, scampia, con casa colonica nello stesso, palmento, cantina, cortile ed altro della estensione di moggia cinque e passi 15 circa a corpo e non a misura sito nel Comune e Circondario di Cava nel Villaggio S. Lucia luogo detto li Cordusi. Portato in fondiaria all'art. 830 in testa di Simone, Matteo e Vincenzo Lamberti Sez. C. numeri 247 e 248, rendita ducati 75. 68 moltiplicata giusta la legge depurato del contributo fondiario per ducati . . . . . 1503. 35.

Il sopra scritto territorio venne pegnorato ad istana di Nicola di Domenico possidente domiciliato nel Comune di Cava in pregiudizio di Matteo e Simone Lamberti possidenti domiciliati in detto Comune di Cava, con verbale del giorno 12 Gennajo 1843 per l'usciere Gaeta (registrato a detto dì num. 580), vistato dal Sindaco di Cava Signor D. Ferdinando Gagliardi, denunziato con atto del medesimo usciere del giorno 12 detto (registrato li 13 n. 629), vidimato dal detto Sindaco, tanto il pegnoramento che la denunzia furono presentati alla Conservazione delle Ipoteche di Salerno per la trascrizione nel 14 detto, ma per la esistenza di precedente pignoramento fatto ad istanza di Domenico Santoriello colono domiciliato in Cava, vistato dal Sindaco D. Giovanni Carramone, con atto dell'usciere Ortega del dì 19 Febbrajo 1831 (registrato li 21 detto num. 2334), denunziato per detto usciere li 22 detto (registrato li 24 detto num. 2523), vistato da detto Sindaco, trascritti lo primo Marzo numeri 221 e 230. A questi atti trovansi surrogato lo istante Nicola di Domenico con due Sentenze del Tribunale Civile di Salerno del dì 29 Aprile 1840 (registrata a 16 Maggio detto anno num. 4793), e l'altra del due Maggio 1843 (registrata a 8 Giugno detto num. 6830).

Il suddetto territorio vien tenuto per proprio conto de' debitori Matteo e Simone Lamberti, ed il medesimo è di dominio diretto del Signor D. Alessandro de Juliis possidente domiciliato in Cava.

S' ignora se su lo stesso vi gravitano altri pesi.

I capitoli di vendita trovansi depositati nella Cancelleria del Tribunale Civile di Salerno.

L'aggiudicazione preparatoria seguirà alla udienza del medesimo Tribunale nella mattina di Mercoledì trenta corrente mese di Aprile.

Il Signor D. Gaetano Salsano Patrocinatore presso il medesimo Tribunale procederà per lo istante.

Salerno li 3 Aprile 1845.

GAETANO SALSANO Patrocinatore.

MATTEO VIETRI Usciere.

Vendita Giudiziaria

De' seguenti stabili siti nella Comune di Minori Circondario di Scala portati in fondiaria all' articolo 39.

1. Un giardino di agrumi con frutti, e vigneto di passi 3 detto Casa Cumbolo Sez. B. num. 62 rendita ducati 3 e grana 83 moltiplicata netta dal peso fondiario per ducati 76. 60

2. Una casa composta di una stanza, e cucina, e con tutt' i comodi annessi in detto luogo Casa Cumbolo Sez. F. num. 144 rendita ducati 2. 40 per ducati . . . . . 38.° 40

3. Un giardino con agrumi con territorio frutteto di passi 4 detto Rufoli Sez. B. numeri 21 e 22 rendita ducati 5. 20 per ducati 104. 00

4. Ed un suolo di bassi 2 in detto luogo Casa Cumbolo Sez. F. num. 143 rendita grana 26 per ducati . . 4. 16

Totale ducati 223. 16

La vendita vien fatta ad istanza del Canonico D. Bonaventura Gambardella proprietario domiciliato nel Comune di Minori in danno de' Signori Raffaele, e Maria Arpino, nonchè di Raffaele di Florio qual tutore de' minori Pantaleone, e Giovanni Arpino, e de' conjugi Trofimena Arpino, e Raffaele Nicolao tutti detti Arpino figli, ed eredi del fu Alessandro possidenti domiciliati in Minori, tranne i conjugi domiciliati in Raito Villaggio del Comune di Vietri, e vennero pignorati a nome di detto Signor Gambardella in danno di detti Signori Arpino, e Nicolao costui per l' autorizzazione di detta sua moglie con verbale del 6 Dicembre 1844, registrato a Salerno li 9 detto num. 18730, vidimato da D. Gioacchino Palumbo Sindaco del Comune di Minori, denunziato con atto del dì 15 detto Dicembre, registrato a Salerno li 16 detto n. p. 1949. I fondi vengono tenuti per proprio conto.

L' aggiudicazione preparatoria avrà luogo all' udienza del Tribunale Civile sedente in Salerno la mattina de' venticinque Aprile 1845 sulle menzionate somme nette dal peso fondiario.

D. Francesco Carelli Patrocinatore presso detto Tribunale domiciliato a Salerno procede per l' espletante Signor Gambardella.

Salerno li 4 Aprile 1845.

FRANCESCO CARELLI Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (8a10)

Vendita Giudiziaria

Di un compreusorio di case sito nel Comune e Circondario dei Pagani di più e diversi membri tra soprani e sottani, con tutti i

comodi, scalinata di fabbrica, astraco a cielo, con loggetta intorno alligata a dette stanze superiori nella strada detta Lamia. Portato in fondiaria agli articoli 1828 e 2199 Sez. G. numeri 230 e 239 rendita duc. 5 e gr. 50 moltiplicata giusta la legge per duc. 82. 50.

Il medesimo comprensorio di case venne pignorato ad istanza del Signor D. Andrea Pecoraro di D. Paolo tanto in nome proprio che qual legatario della defunta moglie D.ª Benedetta Marrazzo possidente domiciliato in Pagani, in pregiudizio di Domenico Ferrajoli, conjugi Carmela Montefusco e lo stesso Domenico Ferrajoli, conjugi Caterina Montefusco e Vincenzo Buonocorso, e conjugi Anna Montefusco e Gennaro Marrazzo tutti possidenti domiciliati in Pagani, quali terzi possessori di detto comprensorio di case acquistato da Giuseppe Montefusco anche di Pagani, con verbale del giorno 18 Ottobre 1844 per l' usciere Filippone (registrato a 22 detto num. 16088), vistato dal Signor Sindaco de' Pagani Capitano Guerritore, denunziato per detto usciere nel giorno 25 detto (registrato a 28 num. 16270), vistato dal detto Sindaco, tanto il pegnoramento che la denunzia furono trascritti nella Conservazione delle Ipoteche nel giorno 31 detto Ottobre ai volumi 43 e 15 numeri 1125 e 1126.

Il suddetto comprensorio di case parte si tiene in conto proprio, e parte in fitto. S' ignora la durata di detto affitto e l' annua pigione.

S' ignora del pari se oltre il contributo fondiario vi gravitano altri pesi.

I capitoli di vendita trovansi depositati nella Cancelleria del Tribunale Civile di Salerno.

L' aggiudicazione preparatoria ebbe luogo all' udienza del Tribunale Civile di Salerno il mattino de' 29 scorso mese di Marzo per la detta somma di ducati 82 e gr. 50 senza esservi stati obblatori.

L' aggiudicazione diffinitiva avrà luogo all' udienza del medesimo Tribunale nel mattino de' due Giugno 1845 così destinata.

Il Patrocinatore Signor D. Giuseppe de Pascale procederà per lo istante. Salerno li 5 Aprile 1845.

GIUSEPPE DE PASCALE patrocinatore.

MATTEO FILIPPONE Usciere.

AVVISO GIUDIZIARIO (11)

Nel mattino di Lunedì nove Giugno 1845 alla udienza del Tribunale Civile di Salerno avrà luogo l' aggiudicazione diffinitiva di un vigneto con olivi, sito nel Comune, e Circondario di Laviano, luogo detto Aja di Biaggio per ducati cento netti risultati dall' aggiudicazione preparatoria effettuita nel dì 27 Marzo ultimo alla udienza del detto Tribunale, e ciò ad istanza di Giuseppe ed altri Fusella figli della defunta loro madre Caterina Torluccio di Laviano, in danno di Vincenzo ed altri Fusella di detto Comune. Le condizioni della vendita sonosi depositate nella Cancelleria del suindicato Tribunale.

Il Patrocinatore D. Antonio Marcelli seguita a procedere per gli espletanti. *ANTONIO MARCELLI Patrocinatore.*

FRANCESCO CAPONE Usciere.

6.° *Supplimento al Giornale d'Intendenza di Principato Citra Numero 3.*

AVVISI GIUDIZIARJ

Oggi li 7 Aprile 1845.

AVVISI, ED AFFISSI (1a2)

Nel Tribunal Civile di Salerno si procede al giudizio di espropriazione de' seguenti immobili siti e posti nel Comune di Novi, Circondario di Vallo.

1. Circa stoppelli cinque dell' arbosto denominato Badesse: descritto in fondiaria in testa di Sparano Giuseppe sotto l' art. 285, Sez. D. num. 259, rendita ducati 2. 70 per ducati . . 54. 00

2. Ed una casa di abitazione sita nel luogo detto Borgo composta di una stanza, un basso, e corrispondente suppenno: descritta in fondiaria in testa di Sparano Michele sotto l' art. 285, Sez. A. n. 165, rendita duc. 1. 60 per duc. 26. 00

Totale ducati 80. 00

Detti due fondi si tengono per proprio conto del debitore, e la vendita de' medesimi ha luogo a corpo e non a misura.

I fondi stessi vennero pegnorati ad istanza di D. Pompeo Vairo possidente domiciliato a Piaggine Soprane, in danno di Paolo Sparano possidente domiciliato in Novi, con verbale del 9 Dicembre 1844, che venne vidimato dal Sindaco di Novi D. Francesco Zattara, quindi denunziato con atto del 10 detto mese, e poscia trascritto nell' Uffizio delle Ipoteche di Salerno diunito a detto atto di denunzia nel dì 14 del mese medesimo sotto il volume 44 numero 1151 e volume 15 numero 1150.

Non vi è stata domanda di apprezzo, nè sequestro di rendita.

L' aggiudicazione preparatoria avrà luogo all' udienza il giorno di Lunedì nove Giugno 1845 colle condizioni all' uopo fatte che trovansi depositate in Cancelleria.

Il Signor D. Federico Autuori Avvocato e Patrocinatore presso il suddetto Tribunale procede per l' istante Vairo.

Il Signor D. Ruggiero Naddei procede pel debitore Sparano.

Salerno li 4 Aprile 1845.

FEDERICO AUTUORI Patrocinatore.

FRANCESCO CAPONE Usciere.

Stabili da vendersi al pubblico incanto siti in Ogliastro, Circondario di Torchiara, questi fondi consistono.

1. Un fondo nel luogo appellato Parrelle, di natura querceto, oliveto, e seminatorio, segnato in fondiaria nell'art. 215 Sez. A. num. 159, 160, 161 e 162 per tom. 8 e mis. 6 di 1.ª, 2.ª e 3.ª cl. colla rendita di lire 106. 96 si offrono netti ducati 159. 00

2. Un fondo denominato Cappella di natura oliveto, querceto, seminatorio ed incolto; riportato in fondiaria nella Sez. A. num. 506 a 509 per tom. 3 e mis. 15 di 1.ª, 2.ª e 3.ª cl., e per la rendita di lire 25 e cen. 72 per duc. 109. 40

3. Una casa di abitazione nella strada detta Toscani di più membri: portata in fondiaria nella Sez. E. n. 309 per stanze otto di 4.ª cl., e per la rendita di lire 88 per duc. 160. 00

4. Un oliveto con seminatorio nel luogo detto Comune: descritto in fondiaria nella Sez. A. num. 412 e 413 per mis. 24 di 1.ª cl., e per la rendita li lire 34 e cent. 32 per duc. 140. 60

5. In fine altro fondo nella contrada detta Vigna, di natura oliveto, querceto, seminatorio ed incolto: notato in fondiaria nella Sez. A. num. 422 a 425 per la estensione seguente; oliveto mis. 30 di 1.ª e 2.ª cl.; seminatorio tom. due di 1.ª, 2.ª e 3.ª cl.; querceto mis. 6 di 1.ª cl.; incolto tom. uno, e mis. 12 di 1.ª cl.; rendita lire 90 e cent. 4 per ducati 406. 80

Totale netti ducati 975. 80

Detti fondi son tenuti per quanto è noto a conto proprio, ed in affitto, e vennero fra gl'altri pegnorati con due verbali dell'usciere D. Francesco Capone de' giorni 6 e 15 Ottobre 1841, reg. a Salerno li 8 e 18 detto ai num. 16242 e 16650, ad istanza di D. Alessandro Galdi domiciliato in Salerno, in pregiudizio di D. Michele de Biase domiciliato in Ogliastro.

Gl'immobili mentovati vennero con Sentenza di aggiudicazione diffinitiva del 21 Agosto 1843, reg. a Salerno li 24 detto lib. 3, vol. 271, fol. 18, cas. 6, num. 9270 grana 80, aggiudicati alla Sig. D.ª Caterina Picilli moglie di D. Michele de Biase possidente domiciliata in Ogliastro, la quale non ha adempito alle condizioni della vendita, come risulta dal certificato del Cancelliere del Tribunale Civile di Salerno del dì 30 Settembre 1844, reg. li 31 detto

al num. 9842 gr. 50, de Angelis, nè tampoco aver curato di soddisfare il mandato di pagamento del giorno 28 Marzo 1844, reg. a Salerno lo stesso dì al num. 3413, rilasciato a favore del Patrocinatore Sig. D. Gennaro de Rosa, e per esso al Sig. D. Francesco de Matteis cessionario del medesimo Sig. de Rosa, come dall' atto di cessione del giorno 11 Agosto ultimo, reg. a Salerno li 13 detto al num. 1323, debitamente denunziato alla detta Sig. Picilli con atto del dì 30 detto mese di Agosto ultimo, reg. a Salerno li 31 detto num. 13546.

Quindi è, che alla istanza del surriferito Sig. D. Francesco de Matteis possidente domiciliato a Salerno nella indicata qualità si devenne all' aggiudicazione preparatoria dei mentovati immobili in grado di rivendita in danno della prefata Sig. D.ª Caterina Picilli, che ebbe luogo alla udienza del Tribunale Civile di Salerno la mattina di Venerdì otto del mese di Novembre passato anno 1844 e per le sopramenzionate offerte di prezzo senza esservi obblatori; ed è perciò che l' aggiudicazione diffinitiva de' fondi sopradetti avrà luogo all' udienza del medesimo Tribunale Civile di Salerno la mattina di Lunedì nove Giugno corrente anno 1845 fissato dal Tribunale suddetto — Le condizioni della vendita sono nella Cancelleria del Tribunale suddetto, e quelle istesse esibite ad istanza di D. Alessandro Galdi.

Il Patrocinatore presso detto Tribunale Sig. D. Giovanni Trani domiciliato a Salerno procederà per detto Sig. de Matteis nel presente giudizio, in luogo di D. Carmine Ruotolo che resta rivocato.

Salerno li 4 Aprile 1845.

GIOVANNI TRANI Patrocinatore.

FRANCESCO CAPONE Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (729)

Beni da vendersi al pubblico incanto siti nel Comune, e Circondario di Torchiara.

1. Una casa di abitazione sita al luogo detto Pavone, composta di diversi membri soprani, e sottani, cortile ed altri comodi annessi alla medesima riportata in fondiaria in testa di Pavone Angelo sotto l' art. 166 Sez. A. n. 5 coll' imponibile di duc. 20 per duc. 320. 00

2. Un trappeto sito nel luogo detto Santi segnato in fondiaria sotto detto art. e Sez. num. 8 coll' imponibile di ducati sei per ducati 96. 00

3. Un territorio sito alla contrada Mancose di natura oliveto, ficheto, arbosto, querceto, seminatorio, ed incolto, e di estensione di tomoli sedici, e misure nove riportato in fondiaria sotto detto art. Sez. B. num. 8, 9, 10, 11, 12 e 13 coll' imponibile di ducati 37. 71 per ducati. 754. 20

4. Un seminatorio appellato Pastena della Fontanella di estensione misure diciotto riportato in fondiaria sotto detto art. e Sez. n. 14 coll' imponibile di duc. 1. 35 per duc. 27. 00

5. Un orto con seminatorio sito al luogo detto Pavoni di estensione misure sei riportato in fondiaria sotto detto art. Sez. F. numeri 136 e 137 coll' imponibile di ducati 2. 48 per ducati 49. 60

6. Un oliveto al luogo detto Castelluccio di estensione misure quattro segnato in fondiaria sotto detto art. Sez. C. n. 237 coll' imponibile di ducato 1. 70 per duc. 34. 00

7. Un seminatorio all' anzidetto luogo di estensione misure venti portato in fondiaria sotto detto art. e Sez. al num. 233 coll' imponibile di ducato 1. 50 per ducati. 30. 00

8. Finalmente una casa sita nella strada detta Santi segnata in fondiaria sotto detto art. Sez. A. n. 12 coll' imponibile di ducati 2. 00 per ducati 32. 00

Totale ducati 1342. 80

I descritti fondi sono stati pignorati ad istanza de' conjugi D. Luigi Lippi e D. Teresa Pavone proprietarj domiciliati in Porcili, a danno de' Signori D. Donato, D. Domenico, D. Giuseppe e D. Orsola Pavone possidenti domiciliati in Torchiara con verbale per l' usciere Longo del 7 Settembre 1843, registrato a Salerno li 9 detto al num. 14394 grana 20 de Angelis, vistato dal Sindaco del Comune di Torchiara D. Giuseppe Pavone. Il pignoramento venne denunziato a' debitori con atto per detto usciere del 12 detto mese di Settembre, registrato a Salerno li 14 al num. 14714 grana 10 de Angelis, ed insieme alla denuncia è stato trascritto nella Conservazione delle Ipoteche di questa Provincia li 22 del medesimo mese di Settembre al vol. 36 num. 917 e vol. 12 num. 918.

I fondi medesimi si tengono tutti per proprio conto.

L' aggiudicazione preparatoria de' medesimi avrà luogo all' udienza del Tribunal Civile di Salerno il mattino del due Giugno 1845 su' detti prezzi che sono il risultato della valutazione legale, e depurati dal capitale del peso fondiario, ed in conformità de' capitoli di vendita depositati in Cancelleria.

D. Pietro del Mercato Patrocinatore presso il Tribunal Civile di Salerno ivi domiciliato procede per i creditori istanti.

Salerno li 7 Aprile 1845.

PIETRO DEL MERCATO Patrocinatore.

ACHILLE MANCINI Usciere.

1.° *Supplimento al Giornale d'Intendenza di Principato Citra Numero 4.*

AVVISI GIUDIZIARJ

Oggi li 15 Aprile 1845.

AVVISI, ED AFFISSI (1 a 3)

Vendita Giudiziaria

De' seguenti immobili siti e posti nel Circondario di Montecorvino, Comune di Montecorvino Pugliano, descritto in fondiaria in testa di Riva Paolo sotto l'art. 379 cioè:

1. Un arboso piano, seminatorio, erboso, e querceto pascolatorio di circa tomolo uno, denominato Crispi, rivelato in fondiaria alla Sez. C. num. 116 per la rendita di ducati 4. 34, valutato a termini di Legge netto del peso fondiario per ducati. . 86. 80

2. Un seminatorio con querce denominato Franso, di circa moggia sette, rivelato in fondiaria alla Sez. C. num. 135 per la rendita di ducati 18. 61, valutato come sopra per ducati 372. 20

3. Ed un querceto ed arboso piano di circa moggia 30 e misura una, con casa rurale per comodo degli animali, e casa di abitazione di tre stanze, e tre bassi, con cappella, pozzo, ed aja, rivelato alla Sez. C. numeri 152, 153, 154 e 155 per la rendita di due. 136. 29 valutato come sopra per ducati 2725. 80

Totale ducati 3184. 80

I descritti fondi furono pegnorati ad istanza di D. Nicola de Simone proprietario domiciliato in Vietri, in danno di D. Paolo Jorio possidente domiciliato in Montecorvino Pugliano, con verbale del dì 5 Maggio 1843 per l'usciere Vietri, che venne vidimato dal Sindaco di detto Comune di Pugliano D. Diego Budetta, denunziato con atto del 13 detto mese, e trascritto nell'Uffizio delle Ipoteche a 22 del mese istesso nel vol. 33 num. 847.

Al detto pegnoramento ed alla procedura di de Simone fu surrogato il Signor D. Federico Autuori legale domiciliato in Salerno, e ad entrambi fu poscia surrogato il Signor D. Gaetano Cioffi possidente domiciliato in San Cipriano, al quale avendo pure desistito dal proseguire la procedura fu surrogato il Signor D. Carmine Pastore possidente domiciliato in Capriglia con Sentenza del Tribu-

nale Civile di Salerno del dì 3 corrente mese, a di cui istanza ora si procede.

I fondi suddetti per quanto si rileva dalla procedura si tengono in fitto da D. Antonio e D. Gregorio Parisi per annui ducati 130.

La vendita avrà luogo a corpo e non a misura e con le condizioni di vendita che trovansi depositate in Cancelleria.

L'aggiudicazione preparatoria degl'immobili medesimi avrà luogo all'udienza del Tribunale Civile di Salerno la mattina del dì trenta andante mese di Aprile sulle offerte di prezzo di sopra segnate.

Il Signor D. Carmine Pastore creditore istante viene rappresentato dal Patrocinatore D. Gioacchino Brajone.

Il debitore D. Paolo Jorio non ha costituito Patrocinatore.

Salerno li 9 Aprile 1845.

GIOACCHINO BRAJONE Patrocinatore.

MATTEO VIETRI Usciere.

AVVISO. (4)

La Camera Notariale della Provincia del Principato Citeriore

Fa noto al pubblico, che con Ministeriale di S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia del due andante è stato disposto la riapertura del concorso per la provvista della piazza di Notaro vacante nel Comune di Rocca Gloriosa, Circondario di Torreorsaja, Distretto di Vallo; in esecuzione di che la Camera con deliberazione degli 11 andante ha dichiarato riaperto il detto concorso, assegnando giorni trenta per la sua chiusura; che però chiunque intende concorrervi dovrà presentare fra 'l detto termine, nella Cancelleria del Tribunale Civile di questa Provincia la corrispondente dimanda corredata dai documenti prescritti dagli art. 55 e 56 della legge sul Notariato; qual termine elasso rimarrà inammessibile ogni altra petizione.

Salerno li 12 Aprile 1845.

Il Presidente - *GESUALDO CASALBORE.*

Il Cancelliere - FRANCESO MARIA DESIO.

AVVISI, ED AFFISSI (5 a 7)

Vendita Giudiziaria

Di una difesa detta Casarza sita nel Comune e Circondario di Evoli, e piccola porzione nel Comune, e Circondario di Campagna detta Pianta di Cesaro di sua natura seminatoria in parte adacquatoria con querceto paludoso, della estensione di circa tomola 325 misure 21 e passitelli 4 di antica misura locale, corrispondente a moggia di nuova misura num. 1916, canne 16 e palmi 46, por-

tata in fondiaria tanto nel catasto provvisorio di Evoli all'art. 310 Sez. A. numeri 1, 1 bis, 2 e 3 per la estensione di tomola 304 di antica misura, rendita ducati 255 e grana 80, quanto nel catasto provvisorio del limitrofo Comune di Campagna all'art. 480 Sez. E. numeri 257 e 258 per la estensione di tomola 4 e misura una di antica misura, ed annua rendita di ducati 5. 17, nei quali due Comuni è sita con la piccola casa rurale, che sta nella porzione del fondo sita nel Comune di Campagna, valutata dall'Architetto D. Gaetano Forte di Salerno netta e depurata dal peso fondiario per lo prezzo di ducati . . . . . 12163. 41.

Venne la medesima pegnorata ad istanza dell'Eccellentissimo Principe di Angri D. Gio: Carlo Doria proprietario domiciliato in Napoli, in danno de' Signori Arciprete D. Nicola Guerrieri, D. Michele, D.ª Eleonora, e D.ª Francesca Guerrieri del fu D. Agostino, D. Giovanni, D. Giuseppe, Canonico D. Alessandro, e D.ª Elisabetta Guerrieri, nonchè de' conjugi D. Francesco Copeti e D.ª Laura Guerrieri, e questi figli, ed eredi del fu D. Melchiorre, e detto Signor Copeti per l'autorizzazione di detta sua moglie tutti possidenti domiciliati nel Comune di Campagna con verbale del 6 Marzo 1843, vidimato da D. Angelo la Francesca Sindaco di Evoli, denunziato con atto del 7 detto Marzo, trascritto nell'Uffizio delle Ipoteche sedente in Salerno li 13 detto Marzo al vol. 32 num. 805 e 807.

La detta difesa vien tenuta parte per proprio conto, e parte si coltiva dai coloni Donato Bottiglieri, Carlo Latronico, Pasquale Maglio, Nicola Ceriale, Daniele Marcantuono, Pasquale Magliano, Antonio Calandra, Antonio Juorio, Angelo Riviello, Antonino Maglio, Gio: Battista Bottiglieri, Gaetano di Leo, Luigi Magliano, Domenico Covile, Gio: Battista Magliano, Catiello Viviano, Rosaria Magliano, Michelangelo Taglianetti, Lorenzo Buccella, Crescenzo Stabile, Andrea Potese, Michelangelo Pulito, Sabato Sanziola, e Giuseppe Busillo di Campagna.

L'aggiudicazione diffinitiva della detta difesa venne pronunziata per mancanza di obblatori all'asta a favore de' creditori concorsi con Sentenza del Tribunale degli 11 Novembre 1844, quale Sentenza in grado di 3.ª opposizione essendo stata annullata con altra del 2 Gennajo 1845, così la novella aggiudicazione preparatoria ebbe luogo all'udienza del detto Tribunale la mattina de' ventinove Marzo 1845 sulla detta somma di duc. 12163. 43 netta dal peso fondiario giusta la valutazione omologata dal detto Tribunale senza esservi obblatori.

L'aggiudicazione diffinitiva avrà luogo nel dì 30 Aprile 1845.

D. Giuseppe Joele Patrocinatore presso detto Tribunale domiciliato in Salerno procede per l'istante.

GIUSEPPE JOELE Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

Vendita Giudiziaria

De' seguenti beni siti nel Comune di Tramonti Circondario di Majori portati in fondiaria all' articolo 389.

1. Un territorio boscoso di moggia due e passi 450 detto Pendolo Sez. A. n. 258 rendita ducati 7. 23 moltiplicata per duc. 144. 60

2. Un vigneto di moggia due e passi 450, pascolatorio di passi 450 e casa rurale denominato Varco Sez. A. numeri 55, 56 e 57 rendita ducati 27. 65 per ducati 553. 70

3. Un fondo composto di un castagneto di passi 675, orto di passi 150, vigneti tre di passi 600 l'uno, ed un altro di passi 675, e casamento di più e diversi membri soprani e sottani ed altri comodi ivi annessi denominato Pendolo Sez. A. e F. numeri 270, 277, 294, 95, 273, 283, 291 e 296 rendita ducati 54 e grana 7 per ducati 1081. 40

4. Un fondo boscoso di passi 450 detto Oliveto Sez. A. num. 191 rendita ducato 1. 50 per ducati 30. 00

5. Un vigneto di passi 675 denominato Scoppata Sez. A. num. 229 rendita ducati 5. 43 per ducati 108. 60

6. Finalmente un sottano denominato Casa Romano Sez. F. num. 27 rendita ducato 1. 00 per ducati. . . 16. 00

Totale ducati 1934. 30

Vennero detti fondi pignorati ad istanza del Signor D. Nicola Guariglia possidente e negoziante domiciliato in Salerno, in danno di D. Gaetano Francese negoziante e possidente domiciliato nel Comune di Tramonti con verbale del dì 2 Agosto 1833, registrato a Salerno li 5 detto num. prog. 11979, vidimato da D. Gio: Battista Salsano Sindaco del Comune di Tramonti, denunziato con atto del dì 5 detto Agosto, registrato a Salerno li 7 detto num. prog. 12159, ed il medesimo unito all'atto di denunzia furono trascritti nell'Uffizio delle Ipoteche sedente in Salerno li 10 ridetto Agosto ai numeri 711, e 722. I suddetti fondi vengono tenuti per proprio conto del debitore, meno il sottano descritto al num. sesto del presente affisso che si occupa da Carmine Pisacane. A detti atti surrogato venne il Signor D. Raffaele Amato possidente domiciliato in Majori con Sentenza del Tribunale Civile sedente in Salerno del dì 4 Luglio 1842, registrata a Salerno li 12 detto num. 7350, e con altra Sentenza del medesimo Tribunale del dì 22 Aprile 1843, registrata a Salerno li 27 detto num. 4475 trovansi surrogato il Canonico D. Vincenzo Guadagno proprietario domiciliato in Majori.

L' aggiudicazione preparatoria avrà luogo all'udienza del detto Tribunale Civile la mattina de' quattro Giugno 1845, sulle suddette somme nette dal peso fondiario a nome del detto Signor Guadagno contro il nominato Francese.

D. Gennaro Rossi Patrocinatore presso detto Tribunale domiciliato a Salerno procede per l' espletante.

Salerno li 15 Aprile 1845.

GENNARO ROSSI Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

2.° *Supplimento al Giornale d'Intendenza di Principato Citra Numero* 5.

AVVISI GIUDIZIARJ

Oggi li 24 Aprile 1845.

AVVISI, ED AFFISSI (127)

Vendita Giudiziaria

De' seguenti beni siti nei Comuni di Salerno, Pellezzano, ed Amalfi.

1. Un fondo denominato Carmine Vecchio in parte rustico ed in parte urbano, la parte urbana composta di due piani, pianterreno cioè e piano superiore, la rustica di terreno ferace piantato ad arbosto con agrumi, olivi, viti, e piante di frutti dolci della estensione di moggia 7 e passi n. 491, sito in questo Comune e Circondario di Salerno sulla strada dei due Principati. Riportato in fondiaria all' art. 1347 Sez. E. numeri 1035 a 1038 per ducati 5068 e gr. 54, e salve le condizioni messe ne' capitoli di vendita 5068.54

2. Un casamento con giardino alla Fiera Vecchia anche in Salerno nella detta strada composto di due piani superiori e pianterreno, ed il giardino della estensione di circa due terzi di moggia, portato in fondiaria al detto art. Sez. F. numeri 919 e 920 per ducati 2107.94

3. La prima porzione del fondo denominato generalmente Amendola. Composta dei fondi Amendola e Carusiello della estensione di moggia 46, e passi 422, cioè moggia 19 e passi 747 arbosto, moggia 16 e passi 800 oliveto, e moggia 9 e passi 771 tra corona di bosco, e selva cedua, con due casamenti annessi, in uno dei quali cantina con botti, e fusti del valore di ducati 42. 50, nonchè palmento, e strettojo, e nell' altro caprarizzo con aja di fabbrica, e casalino con servitù di passaggio tenute presenti nella valuta sita nel Circondario e Comune di Salerno, portata in fondiaria al detto art. Sez. E. numeri 974 a 982. Computatovi il valore del legname in ducati 1009 per ducati. 9468.00

4. La seconda porzione del detto fondo, consistente nell' abitato denominato Terricciole, scampia, e giardinetto col bosco misto, e selva cedua detta Carusiello, e

corona di bosco lungo il fondo di D. Francesco Casaburi della estensione moggia 34 e passi 375, cioè moggia 26 e passi 333 arbosto, ed il dippiù bosco misto, e selva con due casette annesse s ta anche ivi, e notata in catasto al detto art. e Sez. numeri 691 a 694 e 973 con due casette annesse, computato il legname ivi esistente del valore di ducati 130 e grana 50 per lo prezzo di ducati . 5965.70

5. La terza porzione del detto fondo consistente in boschi, e selve denominati Fuschi, Viscataro, Carpineta, Vuoccolo, Costa grande, e Lenza dei Preti della estensione di moggia 122 e passi 362, sita nello stesso Comune, portata in fondiaria all' art. medesimo Sez. E. numeri 800, e 957 a 960, compresovi il valore del legname esistente in duc. 3098. 80 per lo prezzo di duc. 8694,80

6. La quarta porzione del detto fondo, consistente in boschi, arbosto ed oliveto nelle contrade Creste, Acquarelle, e parte della estensione di moggia 164 e passi 462 con casamenti in due piani, fabbriche principiate, ed aja descritta in fondiaria al ripetuto art. del Comune di Salerno Sez. E. numeri 950 a 955, ed all' art. 744 del Comune di Pellezzano Circondario di Baronissi Sez. E. in testa del detto Lucibelli Luigi ai numeri 938 a 942, e 944 a 949, compresovi il valore del legname ivi esistente in ducati 2627 per lo prezzo di ducati 10436.00

7. Una bottega sita nel Comune, e Circondario di Amalfi strada piazza attaccata al molino di D. Francesco Casabona, locata a Salvatore Torre, notata in fondiaria all' art. 381 Sez. A. num. 125 per ducati 628.60

8. Altra bottega anche ivi locata a Matteo Camera, segnata in fondiaria al detto art. e Sez. n. 127 per duc. 460.00

9. Quattro magazzini siti anche in Amalfi nella strada Sciulia tenuti per conto proprio dai debitori, riportati al suddetto art. e Sez. numeri 128 a 131 per ducati, . 812.86

10 Un loggiato superiore a dette botteghe, e magazzini, al quale si accede per la detta strada Sciulia preceduto da una stanzetta, con fontana, ed acqua perenne, ringhiera di ferro ed altri ornati per ducati. 393.68

11. Una bottega inferiore al casamento grande sito

in Amalfi nella detta strada Piazza, notata in fondiaria al suddetto art. e Sez. num. 232 locata a Raffaele Branci per lo prezzo di ducati 460.00

12. Altre due botteghe in seguito fittate a Giovanni Prudente e D. Raffaele Nastri, segnate in fondiaria al suddetto art. e Sez. num. 233 per ducati 857.40

13. Una casa di abitazione composta di tre piccoli piani, basso interno, terrazzo, e suffitto tenuta per uso proprio dai debitori sita superiormente alle dette botteghé tra le strade Piazza e Sciulia, segnata in fondiaria al ripetuto art. e Sez. num. 240 per ducati 2092.60

Totale ducati 47446.12

La vendita vien fatta ad istanza de' conjugi D. Francesco Amici e D.ª Carolina Lucibelli proprietarj domiciliati in Atrani, in danno di D. Francesco Lucibello, e Canonico D. Camillo Gambardella, nella qualità quest' ultimo di tutore della minore D.ª Adelaide Lucibello proprietarj domiciliati in Amalfi, e vennero i suddetti fondi pignorati a nome degl' istanti con tre verbali degli 8, 9 e 10 Luglio 1844, registrati in Salerno a 9 e 10 detto numeri 10456 e 10516, de' 23 Agosto detto, registrato in Salerno a 24 detto num. 13082, vidimato dal Sindaco del Comune di Salerno D. Pasquale Borrelli, da quelli di Amalfi, e per esso dal secondo Eletto D. Salvadore Camera, e dal Sindaco del Comune di Pellezzano D. Raimondo de Bartolomeis, denunziati con atto degli 11 Luglio, registrato in Salerno a detto dì num. 10561, e 26 Agosto suddetto, registrato li 28 detto num. 13289, e trascritti unitamente alle denunzie rispettive i due primi nel detto giorno 11 Luglio ai numeri 1063 e 1064, e l' altro nel 2 Settembre detto anno 1844 al num. 1097.

I fondi suddetti si tengono parte in fitto, e parte per conto proprio dei debitori.

L' aggiudicazione diffinitiva avrà luogo all' udienza del Tribunale Civile di Salerno la mattina dei sei Giugno corrente anno 1845 sulle dette somme nette di pesi e giuste le condizioni stabilite nei capitoli di vendita depositati in Cancelleria.

D. Serafino Pepe Patrocinatore presso il detto Tribunale domiciliato in Salerno procede per gli espletanti.

I debitori sono rappresentati dal Patrocinatore D. Emiddio Lanzara ivi anche domiciliato.

L' aggiudicazione preparatoria dei detti fondi ebbe luogo sugl' indicati prezzi senza obblatori nel ventuno Aprile detto corrente anno.

Salerno li 23 Aprile 1845.

SERAFINO PEPE Patrocinatore.

SALVATORE LONGO Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (8a9)

Vendita Giudiziaria

Di un territorio vigneto, oliveto, e querceto con casa rurale di più e diversi membri soprani, sottani, caprile, ed altri comodi ivi annessi, sito nel Comune e Circondario di Campagna, contrada detta S. Felice, dell' estensione tomola tre, come vien portato in fondiaria all' art. 374 Sez. B. numeri 366, 367, 368 e 369 rendita ducati 14. 83 moltiplicata per ducati . . . . . 296. 60.

Venne detto fondo pignorato ad istanza del Signor D. Pietro Cubicciotti proprietario domiciliato nel Comune di Campagna nella qualità di Priore della Congrega di S. Gio: Battista di detto Comune, in danno di Antonio Glielmi possidente domiciliato in detto Comune di Campagna qual' unico figlio ed erede del fu Domenico, e questo qual ex Cassiere di detta Congrega, con verbale del dì 3 Settembre 1842, registrato in Campagna li 5 detto num. 791 lib. 4 vol. 29 fol. 23 cas. 5 grana 20 Campanino, vidimato da D. Francesco Copeti 2.° Eletto ff. da Sindaco del Comune di Campagna, denunziato con atto del 10 Settembre detto, registrato in Campagna il detto dì num. 814 lib. 4 vol. 29 fol. 25 cas. 2 grana 10 Campanino, ed il medesimo unito all' atto di denunzia venne trascritto dell' Uffizio delle Ipoteche sedente in Salerno li 17 detto Settembre ai numeri 727 e 729. Il fondo vien tenuto per proprio conto.

L' aggiudicazione preparatoria ebbe luogo all' udienza del Tribunale Civile sedente in Salerno la mattina de' ventisette Marzo 1843 sulla detta somma netta dal peso fondiario senza esservi oblatori.

L' aggiudicazione diffinitiva avrà luogo nel dì 23 Giugno 1845.

D. Gaetano Pepe Patrocinatore presso detto Tribunale domiciliato a Salerno procede per l' espletante.

Salerno li 23 Aprile 1845.

GAETANO PEPE Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

1.° *Supplimento al Giornale d'Intendenza di Principato Citra Numero* 5.

AVVISI GIUDIZIARJ

Oggi li 24 Aprile 1845.

AVVISO GIUDIZIARIO (1 a 2)

La mattina de' trenta del mese di Giugno corrente anno 1845, all'udienza del Tribunale Civile sedente in Salerno sarà proclamata l'aggiudicazione diffinitiva di un territorio seminatorio arbosto, con diversi alberi di mele, e querce, di estensione moggia due e passi 7 1/2 circa semipiano, sito in Brignano Villaggio del Comune e Circondario di Salerno, luogo detto Conocchia e Sgobbo. Segnato in fondiaria all' art. 773 Sez. D. numeri 1162 e 1165, colla rendita di ducati 21. 28. Venne pegnorato ad istanza della Commissione Amministrativa di Beneficenza del Comune di Salerno per la Congregazione del SS. Sagramento di Salerno medesimo, in pregiudizio de' conjugi Angelantonio Natella, e Rosa Gallo domiciliati nel suddetto Villaggio di Brignano, debitamente denunciato, e trascritti nell' Uffizio della Conservazione delle Ipoteche di Salerno nel dì 18 Dicembre 1844 ai numeri 1153, e 1155. L' aggiudicazione preparatoria ebbe luogo la mattina de' sette dell' andante mese di Aprile sulla offerta di prezzo di ducati 425. 60 netto dal peso fondiario, senza obblatori. La diffinitiva sarà proclamata sulla menzionata somma. Il Patrocinatore D. Gennaro de Rosa seguita a procedere per la istante Commissione.

Salerno li 16 Aprile 1845.

GENNARO DE ROSA Patrocinatore.

MATTEO GAETA Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (3 a 4)

Vendita per espediente volontario

De' seguenti stabili siti nel Comune, e Circondario di Nocera.

1. Un fondo rustico di natura arbosto irrigabile con casa rurale sito nella contrada Camarelle di moggia cinque circa confinante da oriente colla pubblica strada, da occidente colla strada consolare,

da mezzodì coll' alveo pubblico, e da settentrione colla via del Camposanto.

2. Altro fondo rustico di natura arbosto sito nel luogo detto Nocelleto di circa passi 20 confinante da oriente con Gennaro Cuomo, da occidente con D. Antonino Pagliuca previa strada vicinale, mezzogiorno Gennaro e fratelli Carpentieri, e da settentrione colla strada detta Cupa Baldino. Detti fondi son portati in fondiaria all' articolo 1755 Sez. B. numeri 16, 17, 18 e 34 colla rendita imponibile riunita di ducati 106 e grana 2, e si tengono in fitto d' Antonio Attanasio di Nocera per ducati 210, esistendovi il solo peso fondiario, e vengono esposti venali del peso fondiario per lo prezzo di ducati . . . . . 3500. 00.

I menzionati fondi son dotali della Signora D.ª Teresa Albani fu D. Girolamo maritata con D. Vincenzo Tamansi possidenti domiciliati in Napoli e da costui debitamente autorizzata, e n'è stata ordinata la vendita con Sentenza del Tribunale Civile sedente in Salerno del 10 Febbrajo 1845, registrata a Salerno li 10 detto num. 1497, dovendosi l' intero prezzo pagare ai detti conjugi condizionati per impiegarsi col vincolo dotale.

L'aggiudicazione preparatoria ebbe luogo innanzi il notajo D. Domenico Sammartino nel suo studio sito nel Villaggio delle Taverne il mattino di Domenica venti Aprile 1845 senza esservi oblatori.

L' aggiudicazione diffinitiva avrà luogo nel dì 11 Maggio 1845.

D. Giovanni Romaldo Patrocinatore presso detto Tribunale domiciliato a Salerno procede per detti conjugi.

GIOVANNI ROMALDO Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

AVVISO. (5)

La Camera Notariale della Provincia del Principato Citeriore sedente in Salerno.

Fa noto al pubblico, che ad istanza di D. Francesco Antonio Gugliucci del Villaggio di Piano, Comune di Orria, Circondario di Gioj, con deliberazione del sottoscritto giorno 18 Aprile 1845, ha dichiarato aperto il concorso per la piazza di Notajo che vaca nel Comune di Sala di Gioj, assegnando giorni trenta per la sua chiusura. Perciò chiunque aspirante intende concorrervi fra detto termine deve presentare nella Cancelleria di questo Tribunale Civile

la dimanda corredata dai documenti prescritti dall' art. 55 della legge del 23 Novembre 1819 sul Notariato, elasso inutilmente tale periodo sarà inammessibile ogni altra petizione.

Salerno li 18 Aprile 1845.

Il Presidente - *GESUALDO CASALBORE.*

Il Cancelliere - FRANCESO MARIA DESIO.

AVVISI, ED AFFISSI (6 a 7)

Beni siti e posti nel Circondario e Comune di Montesano, riportati sotto l' art. 1262 del catasto di quel Comune.

All' udienza del Tribunale Civile di Salerno dei 20 entrante mese di Giugno 1845 avrà luogo l' aggiudicazione diffinitiva de' seguenti fondi.

1. Un territorio seminatorio con viti di tomola due detto Tempa lo Carro per ducati 79. 00

2. Altro territorio seminatorio piano sita nella medesima contrada di tomolo uno circa con casa rurale per duc. 37. 60

3. Simile territorio seminatorio di un tomolo circa luogo detto Porta di Zuccari per ducati 10. 80

Totale ducati 127. 40

I suddetti stabili sono stati pegnorati ad istanza del Signor D. Pietro Risoli possidente di Caselle, ed a pregiudizio de' Signori D.ª Rosa Rinaldi, D. Filippo, e D. Nicola Greco possidenti di Montesano.

I fondi suddetti saranno venduti pel dettagliato prezzo depurato del solo peso fondiario, e giusta i patti, e condizioni depositati nella Cancelleria dell' indicato Tribunale, avanti di cui seguì l' aggiudicazione preparatoria in data dei 18 Aprile 1845.

Il Signor D. Nicolantonio Alemagna nella qualità di Patrocinatore agirà per l' istante.

Salerno li 21 Aprile 1845.

NICOLANTONIO ALEMAGNA Patrocinatore.

FRANCESCO CAPONE Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (8 a 10)

Beni siti e posti nel Comune di S. Giovanni a Piro Circondario di Camerota.

All' udienza del Tribunale Civile di Salerno la mattina dei sei

del mese di Giugno corrente anno avrà luogo l' aggiudica preparatoria dei seguenti stabili.

1. Un territorio, castagneto, oliveto, seminatorio, con casa rurale, detto Fabbrica di un tomolo e misure sette per duc. 86. 20

2. Un querceto, oliveto, seminatorio, e casa rurale, detto Zaccari di un tomolo e misure quattro per ducati . 95. 20

3. Un seminatorio, vigneto, e casa rurale detto Ciorlia per ducati 78. 00

4. Altro seminatorio, vigneto, e casa rurale detto S. Nicola di un tomolo e misure sette per ducati . . . 79. 60

5. Un territorio seminatorio di misure nove, detto Pedali per ducati 12. 80

6. Una casa di più, e diversi membri, soprani, e sottani colle sue adiacenze, sita nel luogo detto Capo la Terra per ducati 60. 00

7. Finalmente un' orto detto Mondezzari di una misura per ducati 12. 00

Totale ducati 423. 80

I descritti fondi furono pegnorati ad istanza di Leonardo Vassallo, ed a pregiudizio di Domenico Motta, possidenti domiciliati entrambi attualmente in Napoli giusta il verbale de' 5 Dicembre 1844, che venne denunciato al debitore con atto de' 16 Dicembre 1844.

Gl' indicati atti furono trascritti nella Conservazione delle Ipoteche di Salerno in data de' 20 dello stesso mese di Dicembre.

Giuseppe Panzera Sindaco di S. Giovanni a Piro vidimò il pegnoramento; ed il Signor D. Giovanni Cappella Eletto della Sezione Montecalvario vidimò la denuncia.

I fondi si tengono per conto del debitore, e saranno venduti pel sopra dettagliato prezzo depurato del solo peso fondiario, giusta i capitoli di vendita de' 17 Aprile 1845, che si trovano depositati nella Cancelleria di detto Tribunale Civile.

Il Signor D. Nicolantonio Alemagna Patrocinatore presso detto Tribunale rappresenta il creditore istante.

Salerno li 24 Aprile 1845.

NICOLANTONIO ALEMAGNA Patrocinatore.

FRANCESCO CAPONE Usciere.

3.° *Supplimento al Giornale d'Intendenza di Principato Citra Numero* 5.

AVVISI GIUDIZIARJ

Oggi li 25 Aprile 1845.

AVVISI, ED AFFISSI (1a4)

Vendita Giudiziaria

De' seguenti beni siti nel Comune e Circondario di Montecorvino Rovella riportati in fondiaria all' art. 486 in testa di D. Giovanni Palmentieri possidente domiciliato in Torello Villaggio del Comune di Montecorvino Pugliano.

1. Un oliveto detto Alimonti della estensione moggia quattro, e tre quarti antica misura locale pari a moggia nuove ventitre, e tre quarti Sez. B. num. 899 per ducati 640.40

2. Territorio seminatorio detto Rapaciceri della estensione moggia trentuno due terzi, e passi tre dell' antica misura pari a moggia nuove centosessanta, e dispari, la maggior parte è scampia seminatoria popolato di piante di peri, fichi, ciliegi, querce, e salici, e moggia quattro, e mezzo sono ad arbosto, e vi è anche un moggio adacquatorio con casa rurale di recente costruita consistente in un basso, o cantina per la stipa del vino, altro basso per lo colono, una stalla per i bovi, due stanze superiori pel comodo della ricolta, ed un suppengo il tutto coverto a tetto, a dette due stanze vi s' impiana per grada di fabbrica di 18 scalini, ha i pezzi d' opera in buono stato di tenuta. Nel sottoscala vi è anche il forno, e casello per l' animale immondo, ed il poggio o strettoio per la pressa delle vinacce con la corrispondente quercia Sez. C. n. 31 e 32 per duc. 5980.53

Totale ducati 6620.93

I prezzi suddetti sono il risultato della valutazione fattane col verbale di apprezzo del 9 Dicembre dello scorso anno 1844 depurati dal peso fondiario, e depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile.

La vendita dei suddetti immobili vien fatta ad istanza del Signor D. Filippo Giordano possidente domiciliato a Salerno in danno del Signor D. Giovanni Palmentieri possidente domiciliato in Torello Villaggio del Comune di Montecorvino Pugliano, vennero detti fondi

pegnorati ad istanza di esso Signor Giordano con i verbali del 17 e 18 Luglio 1844, vidimati dai Signori D. Diego Budetti e D. Raffaele Maiorini il primo Sindaco del Comune di Montecorvino Pugliano, ed il secondo del Comune di Montecorvino Rovella.

Detto pegnoramento fu denunziato al debitore Signor Palmentieri con atto del 20 Luglio detto anno per l'usciere Longo, e venne trascritto coll'atto di denunzia nell'Uffizio della Conservazione delle Ipoteche di Salerno nel dì 23 Luglio 1844 al vol. 41 num. 1076 per i soli due fondi Alimonti, e Rapaciceri che ora si espongono in vendita, e sebbene il pegnoramento avesse compreso altri fondi pure per questi ne fu rifiutata la trascrizione per la preesistenza di altro pegnoramento fatto ad istanza di D. Pellegrino Cioffi di Sancipriano. L'istante ha chiesto la riunione de' pegnoramenti, e siccome per i fondi rifiutati trovasi di già proclamata l'aggiudicazione preparatoria con Sentenza di questo Tribunale Civile del dì 9 Aprile 1843 così si mettono in vendita per ora i soli due primi fondi e giunta la procedura allo stesso stadio per gli altri fondi si venderanno tutt' insieme. I fondi suddetti per quanto è noto vengono tenuti per conto proprio.

L'aggiudicazione preparatoria de' due sopracitati fondi avrà luogo all'udienza del Tribunale Civile di Salerno il mattino di Lunedì sedici del mese di Giugno 1845 sulle somme suddette.

Il Signor D. Ottavio Ventimiglia Patrocinatore presso il Tribunale Civile suddetto procederà pel creditore istante Sig. Giordano.

Salerno li 23 Aprile 1845.

OTTAVIO VENTIMIGLIA Patrocinatore.

MATTEO GAETA Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (5a9)

Vendita Giudiziaria

De' seguenti fondi siti nel Comune e Circondario di Sancipriano, ad eccezione dell' ottavo, che è sito parte in detto Comune, e parte in quello di Giffoni sei Casali Circondario suddetto.

1. Un' oliveto e pascolatorio denominato Visciglieta di tomola 5, portato in fondiaria sotto l'art. 133 Sez. E. numeri 86 e 87 rendita lire 69. 04 moltiplicata per ducati 312. 80

2. Un castagneto detto Chiariello di misure 20 art. 133 Sez. F. n. 129 rendita lire 22 e centesimi 3 per duc. 100. 00

3. Un' oliveto detto Pozzo, di tomola due art. 133 Sez. G. num. 22 rendita lire 43. 84 per ducati . . . 189. 48

4. Un castagneto detto Vagnara, di misure dodici art. 133 Sez. F. num. 156 rendita lire 13. 22 per ducati . 60. 00

5. Un pascolatorio detto Cerreta di un tomolo e misure 12 art. 133 Sez. F. n. 163 rendita lire 3. 85 per duc. 16. 40

6. Un comprensorio di case composto di più e diversi membri soprani e sottani, con trappeto, orto di una mi-

sura, ed altri comodi ivi annessi, detto Casa Mandia art. 133 Sez. H. numeri 392, 393 e 394 rendita lire 72 e centesimi 15 per ducati 262. 40

7. Un castagneto detto Chiariello di un tomolo art. 133 Sez. F. num. 140 rendita lire 23. 80 per ducati . 108. 00

8. Un castagneto, boscoso montuoso, e querceto montuoso denominato Troncito della estensione totale di tomola 23 e misure 26, art. 148 Sez. D. numeri 354, 355 e 356 ed art. 133 Sez. G. numeri 149, 151 e 168 rendita totale lire 670 e centesimi 22 per ducati 3046. 00

9. Un'oliveto detto Monticchio di tomolo 1 e misure 4 art. 133 Sez. G. n. 51 rendita lire 26. 60 per duc. 120. 60

10. Un castagneto detto Costa de' Corvi di misure 12 art. 335 Sez. G. num. 176 rendita lire 7 e centesimi 93 per ducati 36. 00

Totale ducati 4251. 60

La vendita degl'indicati fondi vien fatta ad istanza del Signor D. Angelo Petrone possidente domiciliato in Sancipriano, in danno dei Signori D. Ciro e D. Pietro Elia possidenti domiciliati in detto Comune di Sancipriano e vennero pegnorati con quattro verbali uno cioè a nome del detto Signor Petrone del dì 25 e 26 Novembre 1844, registrato a Salerno li 27 detto num. prog. 18017, vidimato da D. Filippo Amato Sindaco del Comune di Sancipriano, denunziato con atto del 9 Dicembre 1844, registrato a Salerno li 13 detto n. prog. 19034, ed il medesimo unito all'atto di denunzia venne in parte trascritto nell'Uffizio delle Ipoteche sedente in Salerno li 16 detto Dicembre ai numeri 1152 e 1154, ed in parte rifiutato perchè esistevano trascritti in quei registri i seguenti altri tre pegnoramenti. L'altro a nome di D. Antonio, D.ª Anna, D.ª Angela Maria Giannattasio e D. Filippo Tisi nel nome come dagli atti tutti di Sancipriano del dì 16 Ottobre 1823, vidimato da D. Pasquale Cioffi ff. da Sindaco del Comune di Sancipriano, e D. Scipione Cinelli Cancelliere del Giudicato Regio di Sancipriano suddetto, trascritto a 8 Novembre 1823 vol. 17 num. 1767, denunziato il dì 19 detto e trascritta a 29 detto n. 939. L'altro a nome di D. Giuseppe Tisi di Sancipriano del dì 9 Febbrajo 1828, vidimato da D. Gio: Martino Vetromile ff. da Sindaco del Comune suddetto, e dal detto Cancelliere Signor Cinelli, trascritto a 11 Febbrajo 1828 vol. 32 num. 2767, denunziato il dì 18 detto mese, e trascritta a 28 detto num. 1810. E l'ultimo finalmente a nome di detto D. Giuseppe Tisi del dì 8 Febbrajo 1828, vidimato da D. Pellegrino Cioffi Sindaco del Comune suddetto, e dal ridetto Cancelliere Cinelli, trascritto a 11 Febbrajo 1828 vol. 32 num. 2768, denunziato a 18 detto mese, e trascritta a 28 detto num. 1810. A tutti detti atti venne surrogato l'attuale espletante Signor Petrone con Sentenza resa dal Tribunale Civile di Salerno il dì 29 Gennajo 1845, registrata a Salerno li 26 Febbrajo detto num. prog. 1797, e con questa Sentenza vennero anche riuniti tutt'i succitati pegnoramenti.

I detti fondi tengonsi per conto proprio.

L' aggiudicazione preparatoria avrà luogo all' udienza di detto Tribunale la mattina de' sei Giugno 1845 sulle dette somme nette dal peso fondiario.

D. Giuseppe d' Amato Patrocinatore presso detto Tribunale domiciliato a Salerno procede per l' espletante.

Salerno li 25 Aprile 1845.

GIUSEPPE D' AMATO Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (10 a 12)

Vendita Giudiziaria

De' seguenti fondi siti nel Comune di Giffoni sei Casali Circondario di Sancipriano, portati in fondiaria agli articoli 402 e 401.

1. Un castagneto montuoso denominato Cannogne di tomola due Sez. D. n. 313 rendita lire 58. 30 moltiplicata per duc. 264. 50

2. Un comprensorio di case composto di più e diversi membri soprani e sottani con tutt' i comodi ivi annessi luogo detto Isca Sez. G. n. 405 rendita lire 52. 80 per duc. 192. 00

3. Finalmente un' oliveto parte boscoso e parte seminatorio adacquatorio denominato Briano di un tomolo Sez. F. numeri 104, 105 e 106 rendita lire 25. 52 per ducati 116. 00

Totale ducati 572. 50

La vendita di detti fondi vien fatta ad istanza di D.ª Nicoletta Grimaldi e D. Melchiorre Vetromile possidenti domiciliati in Prepezzano Villaggio del Comune di Giffoni sei Casali, in danno dei Signori Bartolomeo e Gaetano Laudati possidenti domiciliati in detto Villaggio di Prepezzano, e vennero pignorati con verbale fatto a nome di Giuseppe Muro di Capitignano del dì 23 Agosto 1834, registrato in Sancipriano a 25 detto num. 903 lib. 4 vol. 2 fol. 42 cas. 3 grana 10 Potenza, vidimato da D. Ruggiero Ferrara Sindaco del Comune di Giffoni sei Casali, denunziato con atto del 26 Agosto 1834, registrato ivi a 28 detto num. 1001 lib. 4 vol. 2 fol. 59 cas. 4 grana 10 Potenza, ed il medesimo unito all' atto di denunzia vennero trascritti nell' Uffizio delle Ipoteche sedente in Salerno il dì 1.° Settembre 1834 vol. 19 num. 960 e vol. 7 n. 974. A tali atti vennero surrogati gli attuali espletanti con Sentenza resa dal Tribunale Civile di Salerno il dì 28 Agosto 1843, registrata a Salerno li 25 Novembre 1844 num. prog. 12634.

I detti fondi tengonsi a conto proprio.

L' aggiudicazione preparatoria avrà luogo all' udienza del detto Tribunale la mattina de' sei Giugno 1845 sulle dette somme nette dal peso fondiario.

D. Michele Naddei Avvocato e Patrocinatore presso detto Tribunale domiciliato a Salerno, procede per gli espletanti.

Salerno li 25 Aprile 1845.

MICHELE NADDEI Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

2.° *Supplimento al Giornale d'Intendenza di Principato Citra Numero* 6.

AVVISI GIUDIZIARJ

Oggi li 30 Aprile 1845.

AVVISI, ED AFFISSI (1a3)

Vendita Giudiziaria

Dei seguenti immobili siti nel Comune di Cetara in Circondario di Vietri.

1. Una casa composta di sette stanze sita in detto Comune e Circondario nel luogo denominato Casa Landi segnata in fondiaria all'articolo 57 in testa di Avallone Nicola e fratelli marinari Cetara Sez. A. numeri 1450 e 1459 coll'imponibile di ducati dodici e grana 55 che depurato dall'annuale contribuzione rimane netta per duc. 9. 75 per ducati 195. 00

2 Altra casa composta di tre stanze, ed un basso sita nella contrada detta Carmine di detto Comune e Circondario segnata in fondiaria sotto il citato articolo e Sez. num. 1471 coll'imponibile netto di carlini quarantasei e grana 8 per ducati 93. 60

Totale ducati 288. 60

Vennero detti fondi pignorati ad istanza de' conjugi Gennaro Marigliano e Lucia Avallone possidenti domiciliati in Salerno in pregiudizio di Mariarosa Avallone moglie di Giuseppe Apicella, Angela Avallone vedova di Tommaso Mogliano possidenti domiciliati in Cetara, Emmanuela Avallone moglie di Michele Ferrigno, Nicola e Vincenzo Avallone possidenti, e Patrizia Avallone moglie di Gaetano Abbate industrianti domiciliati in Salerno, e detti Avallone nella qualità di eredi della defunta di loro madre Venera Pappalardo con verbale del 13 Gennajo 1845 per l'usciere D. Matteo Filippone di questo Tribunale Civile, registrato a Salerno li 15 detto n. 761, la di cui copia fu lasciata nella Cancelleria Comunale di Cetara, ed il secondo Eletto Andrea Autuori vidimò l'originale in luogo del Sindaco impedito, e venne denunziato ai suddetti debitori pignorati con atto del 16 detto mese di Gennajo per detto usciere, registrato a Salerno li 17 detto n. 869, che ambi detti atti furono trascritti nella Conservazione delle Ipoteche di Salerno nel dì ventiquattro

detto mese di Gennajo ai volumi 45 e 15 numeri 1169 e 1171, e venne denunziato ai creditori scritti con atto del due corrente mese di Aprile per detto usciere, registrato a Salerno li 4 detto numero 5090.

I patti, e condizioni della vendita si trovano già depositati nella Cancelleria di detto Tribunale Civile ai termini del rito.

Detti fondi si tengono per proprio conto dai debitori pignorati.

L'aggiudicazione preparatoria dei descritti fondi avrà luogo all'udienza del Tribunale Civile di Salerno nel mattino di Mercoldì quattro Giugno corrente anno sulla detta somma offerta, e sulle basi dei capitoli di vendita depositati come sopra.

Il Patrocinatore D. Antonio Quaranta domiciliato in Salerno procederà per gl' istanti.

Salerno li 26 Aprile 1845.

ANTONIO QUARANTA Patrocinatore.

MATTEO FILIPPONE Usciere.

VENDITA GIUDIZIARIA (4a7)

Nel mattino del dì due Giugno 1845 alla udienza del Tribunale Civile di Salerno, ad istanza di D. Odoardo Sodano possidente domiciliato in Celso Villaggio di Pollica si procede al giudizio di espropriazione de' seguenti stabili siti nel Comune, e Circondario di Pollica, e per le rispettive offerte di prezzo nette di fondiaria, in pregiudizio de' Signori D. Gaetano, e D. Francesco Ripoli, e D.ª Dragomira Positano qual madre, e tutrice del suo figlio minore D. Gioacchino Ripoli possidenti domiciliati in Pollica rione Marina de' Pioppi.

1. Un casamento con casa rurale, e territorio, nel luogo detto Marina de' Pioppi, riportato in fondiaria in testa di D. Nicola Ripoli fu Francesco, Sez. A. art. 438 numeri 51 a 57 per la rendita di ducati 28. 66 e nel seguente modo, sottani, e soprani 11, casa rurale misura 1, oliveto misure 18 di 1.ª e 2.ª classe, seminatorio misure 12, ficheto misure 6, orto misure 3, incolto misure 6, per ducati 512. 50

2. Un fondo di natura oliveto scelto, ed oliveto sito nel luogo denominato Pietra Serica, riportato in fondiaria in detto art., Sez. B. numeri 145 a 149 per tomola due, e misure 19 di 1.ª, 2.ª e 3.ª classe, e per la rendita di ducati 14. 28 per ducati 285. 60

3. Un orto nel luogo detto Molino a vento, segnato in fondiaria in detto art., Sez. A. num. 638 per misure due di 1.ª classe rendita ducato 1. 25 per ducati . . . 25. 00

4. Un oliveto con macchioso denominato Martino, portato nella Sez. C. suddetto art. numeri 6 e 7 per misure 25 di 1.ª classe, e per la rendita di ducati 4. 76 per ducati 95. 20

5. Un orto detto Fontana portato in detto art., Sez. C. num. 445 per misure 4 di 1.ª classe rendita ducati 2. 50 per ducati 50. 00

6. Una casa nella strada appellata S. Costantino, portata nella Sez. K. num. 40 rendita grana 63 per duc. 10. 08

7. Altra casa nello stesso luogo portata in detta Sez. num. 42 per sottani 3 e stalla 1, rendita ducati 3. 40 per ducati 54. 40

8. In fine un casamento con trappeto nella strada Fontana riportata in fondiaria Sez. K. n. 312 per membri 15 ed un trappeto rendita ducati 30. 60 per ducati . 489. 60

Totale netti ducati 1522. 38

I descritti fondi per quanto è noto son tenuti per proprio conto de' debitori, e vennero pegnorati con verbale dell' usciere D. Francesco Capone del giorno 13 Settembre 1841, registrato a Salerno li 15 detto al num. 14855 grana 20 de Angelis, ad istanza del sopradetto D. Odoardo Sodano, ed in pregiudizio dei suddetti Signori Ripoli e Positano, e con altro atto del medesimo usciere Signor Capone del 29 Settembre 1841, registrato a Salerno li 4 Ottobre detto anno al n. 16026 grana 10 de Angelis, fu il pegnoramento denunziato ai detti debitori Ripoli e Positano, e vistati gli atti di pegnoramento, e di denunzia dal Sindaco di Pollica Sig. Vassallo, e trascritti nell' Uffizio delle Ipoteche a Salerno li 5 Ottobre 1841 a' volumi 22 e 7 numeri 543 e 549.

Non vi è stata dimanda di apprezzo, nè sequestro di rendita.

Le condizioni della vendita sono state depositate nella Cancelleria del detto Tribunale, ed il Patrocinatore D. Pietro del Mercato domiciliato a Salerno procederà per l' espropriante.

Salerno li 29 Aprile 1845.

PIETRO DEL MERCATO Patrocinatore.

ACHILLE MANCINI Usciere.

Beni da vendersi al pubblico incanto.

Nel mattino del diciotto Giugno andante anno all' udienza del Tribunale Civile di Salerno, ad istanza di D. Vincenzo d' Amato possidente domiciliato in Majori in danno del Signor Cav. D. Guido Mezzacapo possidente domiciliato a Salerno si procede all' aggiudicazione diffinitiva di un comprensorio di case, sito in Salerno alla strada salita Porta di Ronca, portato in fondiaria all' art. 1430 Sez. F. numeri 305 a 309 in testa di esso Signor Mezzacapo, composto.

Di un basso a man dritta del passaggio comune del Sig. D. Giuseppe Turco, cui si accede dalla strada, rendita ducati 12.

Altro piccolo basso a man dritta del vestibulo corrispondente al portone num. 17, rendita ducati 5.

Quartino a man manca nello stesso portone, cui si discende per grada separata, rendita ducati 24.

Appartamento anche a sinistra, e dal piano del vestibulo, rendita ducati 100.

Quartino nel primo piano dal lato occidentale nel secondo portone, rendita ducati 56.

Appartamento al primo piano sul braccio orientale, una col piccolo basso nel portone, rendita ducati 125.

Ed appartamento nobile con tutti gli accessorj, rendita ducati 180, valutato lo intero casamento netto di fondiaria ed ordinato dal Tribunale con Sentenza del dì 20 Febbrajo 1843 per duc. 8306. 71.

Venne l' immobile divisato pegnorato ad istanza di D. Venanzio Cimini fu Gaetano possidente di Napoli, rappresentato dalla propria moglie e tutrice D.ª Elisabetta Cimini con verbale dell' usciere Signor Pagano del dì 8 Maggio 1833, registrato a Salerno il detto dì al num. 6965, vidimato dal Signor D. Silvestro Izzo allora Sindaco di Salerno, denunziato con altro atto per detto usciere li 9 Maggio detto anno, registrato li 11 detto al num. 7124, vidimato dal detto Sindaco, e tanto il pegnoramento che la denunzia vennero trascritti nella Conservazione delle Ipoteche di Salerno li 17 Maggio detto anno volumi 13 e 4 numeri 650 e 656.

Il detto casamento vien tenuto parte per proprio conto, e parte in affitto dai Signori D. Vincenzo Nola, D. Nicola Fabrocini, ed altri s' ignorano.

Varie surroghe hanno avuto luogo, e finalmente con Sentenza del cinque spirante mese, registrata a Salerno il 16 al num. 4033 è stato surrogato il suddetto D. Vincenzo d' Amato, a di cui istanza ora si procede.

L' aggiudicazione preparatoria ebbe luogo nel 25 Settembre 1839 senza esservi stati obblatori.

D. Gabriele Adinolfi Patrocinatore presso il Tribunale suddetto procede per il creditore istante.

Salerno li 29 Aprile 1845.

GABRIELE ADINOLFI Patrocinatore.
ACHILLE MANCINI Usciere.

1.° *Supplimento al Giornale d'Intendenza di Principato Citra Numero* 6.

AVVISI GIUDIZIARJ

Oggi li 30 Aprile 1845.

AVVISI, ED AFFISSI (1 a 3)

Rivendita Giudiziaria

De' seguenti fondi siti nel Comune di Portosa Circondario di Caggiano portato in fondiaria all' art. 315.

1. Un territorio seminatorio con querce detto Ancochiuso portato in fondiaria alla Sez. F. num. 709 coll' imponibile di duc. 27. 60 misurato per tomola sette e passi 1075 affittato a Vittorio Curcio, e Vittorio Cafaro valutato dall' architetto D. Antonio Negri netto per ducati 700. 45

2. Altro territorio seminatorio con querce denominato Morgia del Cavallaro, Casa della Corte, Topa della Calcara, Proto, Norcile del Carabito, Tuccione, Terre delle Bufole, e di Paparone, Carabitiello, e la Vanga del Vitacchiaro portato in fondiaria alla Sez. F. numeri 714 a 720, coll' imponibile in massa di altri fondi di ducati 345. 62 misurato per tomola 124 e passi 860 si tiene in fitto da Michele Cafaro, Bartolomeo Cuomo ed altri, valutato come sopra per ducati 5418. 08

Totale ducati 6118. 53

Vennero detti fondi pegnorati a danno del minore D. Pasquale Sabini rappresentato da D. Giuseppe suo padre tutore ed amministratore dello stesso possidenti domiciliati in Sassano a nome della Signora D.ª Giovanna Murena proprietaria domiciliata in Napoli con verbale de' 23 a 27 Aprile 1838 in continuazione, registrato in Caggiano il 28 detto n. 4 vol. 15 fol. 4 cas. 7 num. prog. 162 grana 40 de Stasio, vidimato da D. Attanasio Morrone Sindaco di Portosa, e da D. G. Colunna Sindaco del Comune di Caggiano, denunziato con atto del 14 Maggio 1838, registrato in Caggiano a detto dì n. 4 vol. 15 fol. 6 cas. 7 num. 170 grana 10 Stasio, e trascritti detto pignoramento e denunzia nell' Uffizio delle Ipoteche sedente a Salerno il dì 18 detto Maggio agl' articoli 1662 e 1686. A nome di detta Signora Murena venne fatta l' aggiudicazione preparatoria e diffinitiva nel Tribunale Civile sedente in Salerno ed aggiudicati per maggior somma a D. Nicola Carusi possidente domiciliato

in Auletta, rappresentato dal Patrocinatore D. Rocco Positano domiciliato in Salerno; e non avendo lo stesso pagate le somme contenute nel mandato esecutivo del dì 8 Novembre 1844, registrato a Salerno a detto dì num. 11981 al Barone D. Tommaso Perrotta proprietario domiciliato nel Comune di Castellabate giusta il certificato rilisciato dal Cancelliere presso detto Tribunale il dì 19 Aprile 1845, registrato a Salerno a detto dì num. 4184 si procede alla rivendita in danno di esso Signor Carusi a nome del suddetto Signor Barone Perrotta, e l'aggiudicazione preparatoria avrà luogo all'udienza del Tribunale Civile sedente in Salerno la mattina de' quattro Giugno 1845 sulle menzionate somme giusta la valutazione e nette dal peso fondiario.

D. Francesco Carelli Patrocinatore presso detto Tribunale domiciliato a Salerno procede pel detto Barone Perrotta.

Salerno li 26 Aprile 1845.

FRANCESCO CARELLI Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (4a6)

Vendita Giudiziaria

Fondi siti nel Comune di Siano art. 158.

1. Un territorio arbosto di moggia due detto Vaticale Sez. A. n. 127 rendita lire 101. 47 moltiplicato per ducati . . . 460. 80

2. Un'altro territorio arbostato di passi 22 1/2 detto anche Vaticale Sez. A. n. 36 rendita lire 36. 94 per duc. 167. 80

3. Un orto detto Orto delle case di passi 4 Sez. B. num. 36 rendita lire 9. 38 per ducati 42. 40

4. Un'altro arbosto di passi 10 detto Vaticale Sez. A. num. 39 rendita lire 18. 40 per ducati 83. 60

5. Un vigneto detto Monte di Torello di moggia 4 Sez. G. num. 17 rendita lire 79. 80 per ducati . . . 362. 60

6. Un bosco detto pure Monte Torello di moggia 4 Sez. B. num. 18 rendita lire 38. 30 per ducati . . . 174. 00

7. Ed un orto di passi due Sez. B. num. 42 rendita lire 4. 69 per ducati 21. 20

Totale ducati 1312. 40

La vendita di detti fondi vien fatta a nome di D. Gaetano Salsano legale e possidente domiciliato in Cava, a danno di D. Sebastiano Botta possidente domiciliato in Siano e pignorati vennero ad istanza del Parroco D. Luigi Milone di Bracigliano con verbale del

29 Dicembre 1832, vidimato dal Sindaco di Siano D. Sebastiano Palmieri, denunziato il 29 detto mese, trascritti detti atti nell' Uffizio delle Ipoteche di Salerno li 3 Gennajo 1833 art. 575 e 582, e vennero in seguito surrogati, 1.° Domenico Salvi possidente di Nocera, 2.° D. Raffaele Lanzara possidente domiciliato in Lanzara, 3.° D.ª Carolina Fimiani di Napoli, 4.° D. Luigi Terrone possidente di San Severino, 5.° Lo istante Signor Salsano, 6.° A quest'ultimo venne surrogato il Signor D. Lodovico Fimiani di S. Giorgio, in seguito novellamente fu surrogato l' attuale creditore istante Signor D. Gaetano Salsano con Sentenza di questo Tribunale Civile del giorno 21 Gennajo 1843, registrata a 28 detto num. 845.

I fondi vengono tenuti per proprio conto di esso Botta.

L' aggiudicazione preparatoria ebbe luogo alla udienza del Tribunale Civile di Salerno la mattina degli otto Gennajo 1838 per le sopra espressate somme senza esservi stati oblatori.

L' aggiudicazione diffinitiva avrà luogo alla udienza del medesimo Tribunale Civile di Salerno nel giorno sedici Giugno 1845 così destinata.

Il medesimo Signor D. Gaetano Salsano nella qualità di Patrocinatore procederà per se medesimo.

Salerno li 28 Aprile 1845.

GAETANO SALSANO Patrocinatore.

MATTEO FILIPPONE Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (729)

Rivendita Giudiziaria

De' seguenti beni siti nel Comune e Circondario di S. Cipriano portati in fondiaria all' art. 6.

1. Un arbosto semplice denominato Nzertata di sua natura seminatorio sito nel Villaggio di Vignale dell'estensione circa misure 18 Sez. E. num. 78 rendita duc. 6. 14 moltiplicata per duc. 122. 80

2. Una casa di abitazione sita in detto Villaggio di Vignale con casa rurale ed orto contiguo di circa mezza misura Sez. H. numeri 611, 612 e 613 rendita totale ducati 3. 44 per ducati 57. 20

Totale ducati 180. 00

Vennero detti fondi pegnorati ad istanza della Signora D.ª Caterina Amato possidente domiciliata in S. Cipriano in danno de' Signori Anna Alfano, e Domenico Noschese conjugi bracciali domiciliati nella Comune di S. Mango Piemonte Circondario di S. Cipriano; conjugi Grazia Alfano, e Francesco Ripa bracciali domiciliati in Prepezzano Villaggio del suddetto Circondario; conjugi Rosa Alfano, e Pietro Lamberti, Nicola, e Nunziante Alfano, e Maria Giuseppa Malangone vedova del fu Camillo Alfano, madre, e tutrice de' suoi figli Filippo, e Chiara Alfano bracciali tutti, e domiciliati nel Villaggio di Vignale, e detti Signori Alfano nella qualità di figli ed eredi di Filippo Alfano, e Chiara Pecoraro, nonchè nella qualità di eredi del loro zio Mattia Alfano per l' intermedia persona del detto loro genitore, con verbale del giorno 1.° Aprile 1840, vidimato da D. Filippo Amato Sindaco del Comune di S. Ci-

priano, denunziato con atto dei 27 Novembre 1840, ed il medesimo unito all'atto di denunzia venne trascritto nell'Uffizio delle Ipoteche sedente a Salerno li 3 Dicembre 1840 ai numeri 397 e 400.

I fondi vengono tenuti per proprio conto.

I detti fondi vennero aggiudicati al Signor D. Gaetano Amato legale, e possidente domiciliato in Napoli, il quale non avendo soddisfatto un mandato di pagamento del dì 18 Marzo 1845 in beneficio del Signor D. Nicolantonio Alemagna legale di Salerno, perciò a di costui istanza ebbe luogo l'aggiudicazione preparatoria all'udienza del Tribunale Civile di Salerno la mattina del primo Giugno 1843, e quella diffinitiva poi seguirà la mattina dei sedici Giugno corrente anno sulla detta somma netta del peso fondiario.

Il Signor D. Nicolantonio Alemagna nella qualità di Patrocinatore rappresenta se medesimo, ed il Signor D. Ruggiero Naddeo il Signor Amato. Salerno li 29 Aprile 1845.

NICOLANTONIO ALEMAGNA Patrocinatore.

MATTEO VIETRI Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (10 a 11)

Vendita Giudiziaria

De' seguenti stabili siti nel Comune di S. Giacomo Circondario di Diano.

1. Un casamento per uso di abitazione sito nella strada Piazza composto di cinque stanze soprane, e sei sottani incluso l'entrata del portone con scalinata scoverta omesso in fondiaria valutato netto dal peso fondiario dal perito D. Francesco Sergio di Salerno per ducati 249. 68

2. Ed un vigneto detto Cacasale di circa una misura e mezza piantato a viti, portato in fondiaria all'articolo 1162 Sez. A. num. 1209 rendita grana 15 moltiplicata netta dal peso fondiario per ducati 3. 00

Totale ducati 252. 68

La vendita vien fatta a nome di D. Pietro de Vita possidente domiciliato nel Comune di Sala in danno de' Signori Giuseppe di Lisa fu Antonio, e Paolina Viceconte conjugi possidenti domiciliati nel Comune di S. Giacomo, e vennero pegnorati con verbale del 19 Ottobre 1840, registrato a Diano a detto dì n. 779 lib. 4 vol. 19 fol. 78 verso cas. 7 grana 20, vidimato da D. Nicola de Lisa Sindaco di detto Comune di S. Giacomo, denunziato con atto del 20 detto Ottobre, registrato in Diano li 22 detto num. 795 lib. 4 vol. 19 fol. 80 retto cas. 6 grana 20, trascritto nell'Uffizio delle Ipoteche sedente in Salerno li 28 detto Ottobre agl'articoli 375 e 377. I fondi vengono tenuti per proprio conto.

L'aggiudicazione preparatoria avrà luogo all'udienza del Tribunale Civile sedente in Salerno la mattina de'nove Giugno 1845 sulle dette somme nette dal peso fondiario.

D. Cesare Bassi Patrocinatore presso detto Tribunale domiciliato a Salerno procede per l'espletante.

Salerno li 30 Aprile 1845.

CESARE BASSI Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

3.° *Supplimento al Giornale d'Intendenza di Principato Citra Numero* 6.

AVVISI GIUDIZIARJ

Oggi li 2 Maggio 1845.

AVVISI, ED AFFISSI (122)

Vendita Giudiziaria

De' seguenti beni siti nel Comune e Circondario di Sala.

1. Un comprensorio di case sito e posto nella Comune e Circondario suddetto nella strada detta S. Pietro di nove membri tra soprani, e sottani, con loggia, e palombaja, e suppenni, coverti a tetti con orto a secco vicino alla detta casa, portato in fondiaria all'art. 1877 Sez. G. numeri 342, 343 e 344 per ducati 183. 04, e salvo le condizioni messi ne' capitoli di vendita per duc. 183. 04

2. Un territorio di sua natura seminatorio, ora ridotto ad arbosto sito e posto nel suddetto Comune e Circondario in contrada detta Campigliola dell'estensione misure 28 portato in fondiaria sotto l'istesso art., Sez. D. numeri 270 e 276 per ducati. 296. 40

Totale ducati 479. 44

La vendita viene fatta ad istanza de' Signori D. Giacomantonio e D. Severino Boezio possidenti domiciliati in Sala, in danno di Nicola Tempone muratore domiciliato in detto Comune, e vennero i suddetti fondi pegnorati a nome degl' istanti con verbale del 27 Aprile 1844, registrato a Sala li 29 detto lib. 4 vol. 30 fol. 29 verso cas. 5 num. 469 grana venti Palladino, vidimato dal Sindaco del Comune di Sala.

Denunziato con atto del 29 Aprile 1844, registrato a Sala li 30 detto lib. 4 vol. 30 fol. 30 verso cas. 7 grana 10 Palladino, e trascritto unitamente alla denuncia li 3 Maggio 1844 al n. 1037.

I fondi suddetti si tengono per conto del debitore per quanto è noto.

L' aggiudicazione preparatoria avrà luogo all' udienza del Tribunale Civile di Salerno la mattina de' nove Giugno corrente anno 1845 sulle suddette somme nette di pesi, e giusta le condizioni stabilite ne' capitoli di vendita depositati in Cancelleria.

D. Placido Boezio Patrocinatore presso il suddetto Tribunale Civile di Salerno, procederà per gl' istanti.

Il debitore non ha costituito Patrocinatore.

Salerno li 30 Aprile 1845.

PLACIDO BOEZIO Patrocinatore.

SALVATORE LONGO Usciere.

Vendita Giudiziaria

De' seguenti fondi siti nel Comune di Castelluccia portati in fondiaria in testa di Gio: Battista, e Francesco Scaramella agl' articoli 604 e 602.

1. Un territorio seminatorio vigneto detto Capo la Macchia di tomola 4, Sez. A. n. 137 e 138 rendita ducati 3. 02 per duc. 60. 40

2. Un seminatorio incolto detto Scorziello di tomola 21, Sez. A. n. 391 e 392 rendita duc. 12. 70 per duc. 254. 00

3. Un seminatorio con olivi detto Fontaniello di un tomolo e misure 9 Sez. B. num. 306 e 307 rendita duc. 8. 55 per ducati 171. 00

4. Un vigneto con olivi, e seminatorio incolto e casa rurale detto Toviglione Sez. B. numeri 331 e 335 di tomola 6 e misure 6 rendita ducati 16. 14 per ducati . . 322. 80

5. Un oliveto seminatorio incolto, oliveto arbostato querceto, seminatorio con olivi, e seminatorio detto Toviglione di tomola 4 e misure 8, Sez. B. numeri 340 a 349 rendita ducati 20. 85 per ducati. 417: 00

6. Un territorio seminatorio incolto querceto, oliveto con casa rurale detto Annulla di tomola 2 e misure 19 Sez. B. numeri 393 a 397 rendita ducati 8. 66 per duc. 173. 20

7. Un' orto detto Portelle di mezza misura Sez. C. num. 198 rendita grana 31 per ducati 6. 20

8. Un' altr' orto detto Piazza sottana di mezza misura Sez. C. num. 302 rendita grana 31 per ducati . . 6. 20

9. Un' altr' orto detto Rupe di misure due, Sez. C. num. 358 rendita ducato 1. 26 per ducati 25. 20

10. Un' altr' orto con olivi detto anche Rupe di una misura e mezza Sez. C. numeri 373 e 374 rendita grana 80 per ducati 16. 00

11. Una vigna con olivi e seminatorio con querce detto Valle Sez. C. numeri 770 a 773 di moggia 11 1/4 rendita ducato 1. 47 per ducati 29. 40

12. Una casa terrana detta Porta, Sez. G. numeri 401 e 402 rendita ducati 15. 63 per ducati 240. 00

13. Un trappeto detto Macaldi, Sez. G. num. 677 rendita ducati 20 per ducati 400. 00

14. Ed un seminatorio con olivi detto Rivella di misure 5 Sez. C. numeri 708 e 709 rendita ducato 1. 58 per ducati 31. 60

Totale ducati 2153. 08

La vendita vien fatta ad istanza di D. Giuseppe, D. Salvatore, e D. Francesco Saverio Criscuolo, e D. Tito Titi legale domiciliati in Napoli, in danno de' Signori D. Francescantonio, D. Giovannantonio, D. Isidoro, D.ª Anna, D.ª Maria Scaramella, conjugi D.ª Mariantonia Scaramella, e D. Gio: Battista Soldani, tutti essi Scaramella eredi di D. Gio: Battista Scaramella, e questi erede di detto Francesco Scaramella possidenti domiciliati in Castelluccia, e vennero detti fondi pegnorati con verbale del dì 11 Dicembre 1843, registrato li 15 detto num. 19453, vidimato da D. Gio: Battista Soldani Sindaco del Comune di Castelluccia, e denunziato ad essi debitori con altro atto del dì 29 detto mese, registrato li 30 detto num. 20068, vidimato dal detto D. Gio: Battista Soldani, e portatosi per la debita trascrizione nelle Ipoteche di Salerno li 30 detto venne in parte trascritto al vol. 13 numeri 981 e 984 e parte rifiutato per la esistenza di un precedente pignoramento fatto ad istanza dell' Amministrazione della Registratura, e Demanj di questa Provincia con verbale del 13 Settembre 1816, registrato li 18 detto num. 4, vidimato da D. Rinaldo Stannillo Cancelliere di Roccadaspide, trascritto li 19 detto al vol. 24 num. 1015. A tali atti trovansi detti Signori Criscuolo surrogati con Sentenza del Tribunale Civile di Salerno il dì 14 Febbrajo corrente anno, registrata li 28 detto num. 2355. I fondi vengono tenuti parte per proprio conto, e parte in affitto ignorandosi gli affittatori. Vi è stata dimanda di apprezzo, ma ne sono decaduti. Non vi è stato sequestro di rendita.

L'aggiudicazione preparatoria ebbe luogo all' udienza di detto Tribunale la mattina de' ventotto Giugno scorso anno per le somme enunciate di sopra, e su le basi delle condizioni di vendita.

L'aggiudicazione diffinitiva avrà luogo il dì diciotto Giugno 1845 destinata con Sentenza di questo Tribunale del dì 1.° Aprile corrente.

D. Raffaele Ortega de Luna Patrocinatore presso detto Tribunale domiciliato a Salerno procede per gli espletanti.

Salerno li 30 Aprile 1845.

RAFFAELE ORTEGA DE LUNA Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (8 a 10)

Vendita Giudiziaria

De' seguenti immobili siti e posti nel Circondario di Montecorvino, Comune di Montecorvino Pugliano, descritto in fondiaria in testa di Riva Paolo sotto l' art. 379 cioè:

1. Un arbosto piano, seminatorio, erboso, e querceto pascolatorio di circa tomolo uno, denominato Crispi, rivelato in fondiaria

alla Sez. C. num. 116 per la rendita di ducati 4. 34, valutato a termini di Legge netto del peso fondiario per ducati 86. 80 aumentato all' asta a ducati 87. 00

2. Un seminatorio con querce denominato Franso, di circa moggia sette, rivelato in fondiaria alla Sez. C. num. 135 per la rendita di ducati 18. 61, valutato come sopra per ducati 372. 20 aumentato all' asta a ducati. . 373. 00

3. Ed un querceto ed arbosto piano di circa moggia 30 e misura una, con casa rurale per comodo degli animali, e casa di abitazione di tre stanze, e tre bassi, con cappella, pozzo, ed aja, rivelato alla Sez. C. numeri 152, 153, 154 e 155 per la rendita di ducati 136. 29 valutato come sopra per duc. 2725. 80 aumentata all'asta a duc. 2726. 00

Totale ducati 3186. 00

I descritti fondi furono pegnorati ad istanza di D. Nicola de Simone proprietario domiciliato in Vietri, in danno di D. Paolo Jorio possidente domiciliato in Montecorvino Pugliano, con verbale del dì 5 Maggio 1843 per l' usciere Vietri, che venne vidimato dal Sindaco di detto Comune di Pugliano D. Diego Budetta, denunziato con atto del 13 detto mese, e trascritto nell' Uffizio delle Ipoteche a 22 del mese istesso nel vol. 33 num. 847.

Al detto pegnoramento ed alla procedura di de Simone fu surrogato il Signor D. Federico Autuori legale domiciliato in Salerno, e ad entrambi fu poscia surrogato il Signor D. Gaetano Cioffi possidente domiciliato in San Cipriano, al quale avendo pure desistito dal proseguire la procedura fu surrogato il Signor D. Carmine Pastore possidente domiciliato in Capriglia con Sentenza del Tribunale Civile di Salerno del dì 3 corrente mese, a di cui istanza ora si procede.

I fondi suddetti per quanto si rileva dalla procedura si tengono in fitto da D. Antonio e D. Gregorio Parisi per annui ducati 130.

La vendita avrà luogo a corpo e non a misura e con le condizioni di vendita che trovansi depositati in Cancelleria.

L' aggiudicazione preparatoria degl' immobili medesimi ebbe luogo all' udienza del Tribunale Civile di Salerno la mattina del dì trenta scorso mese di Aprile.

E l' aggiudicazione diffinitiva seguirà all' udienza di detto Tribunale la mattina del dì venti entrante mese di Giugno sulle offerte di prezzo di sopra segnate, a cui furono aumentate all' asta preparatoria per offerta di D.ª Caterina Barone possidente domiciliata in Pugliano rappresentata dal Patrocinatore D. Pietrangelo Pirro.

Il Signor D. Carmine Pastore creditore istante viene rappresentato dal Patrocinatore D. Gioacchino Brajone.

Il debitore D. Paolo Jorio non ha costituito Patrocinatore.

Salerno li 2 Maggio 1845.

GIOACCHINO BRAJONE Patrocinatore.

MATTEO VIETRI Usciere.

4.° *Supplimento al Giornale d'Intendenza di Principato Citra Numero* 6.

AVVISI GIUDIZIARJ

Oggi li 9 Maggio 1845.

AVVISO. (1)

La Camera Notariale della Provincia del Principato Citeriore sedente in Salerno.

Fa noto al pubblico, che con Ministeriale di Sua Eccellenza il Ministro di Grazia e Giustizia del 15 Marzo ultimo è stato disposto la riarpertura del concorso per la provvista della piazza di Notajo che vaca nel Comune di Atena, Circondario di Sala, Distretto di Sala.

La Camera con deliberazione del dì 29 del cadente mese ha dichiarato riaperto il concorso per la provvista di detta piazza a provvedersi nel Comune di Atena, ed ha assegnato giorni trenta per la sua chiusura, che perciò chiunque intende concorrervi fra lo stabilito termine, dovrà presentare nella Cancelleria del Tribunale Civile di questa Provincia la dimanda corredata dai documenti prescritti dagl'articoli 55 e 56 della Legge sul Notariato, qual termine inutilmente elasso rimarrà inammessibile ogni altra dimanda.

Salerno li 30 Aprile 1845.

Il Presidente - *GESUALDO CASALBORE.*

Il Cancelliere - FRANCESO MARIA DESIO.

AVVISI, ED AFFISSI (2a5)

Vendita Giudiziaria

De' seguenti beni siti nel Comune e Circondario di Scala Provincia di Principato Citeriore.

1. Un fondo denominato Puonto piantato di viti, fichi, mela, ed altri alberi sito nel Comune di Scala, riportato in fondiaria all'articolo 221 alla Sez. C. numeri 5, 6, 7 e 8 per ducati 227. 80, e salve le condizioni messe ne' capitoli di vendita per duc. 227. 80

2. Un comprensorio di case di più stanze soprane, e sottane con il corrispondente tetto, e loggia avanti alla stanza superiore, con palmento, e cellajo da sotto sito nella strada detta S.ª Caterina, ed ha l'ingresso per mezzo di un portone sistente nella detta strada, alla Sez. F. numeri 268 e 269 portato in fondiaria all'articolo suddetto per ducati 104. 00

3. Un vigneto vitato, ed arbostato sito nella detta contrada S.ª Caterina dell'estensione circa mezzo moggio portato in fondiaria sotto gli articoli 220 e 221 Sez. B. numeri 217 e 219 per ducati 165. 60

4. Un'altro vigneto vitato, ed arbostato sito nella medesima contrada S.ª Caterina dell'estensione circa passi quattro portato in fondiaria all'art. 221 Sez. B. numeri 208 e 209 per ducati. 118. 00

5. Un altro compresorio di case sito in detta contrada, composto di diverse stanze superiore, ed inferiore, e con tetto da sopra, ed altre comodità, cioè cellajo, palmento, forno, ed altri, portato in fondiaria all'art. suddetto Sez. F. num. 289 per ducati 76. 80

6. Un castagneto sito nella contrada detta Magliuolo tenimento di detta Comune di Scala, della estensione circa passi dodici, portato in fondiaria all'istesso art. numeri 276 e 277 Sez. B. per ducati 9. 80

7. Un altro vigneto sito in detto Comune di Scala contrada detta Fontaniello, vitato, ed arbostato dell'estensione circa passi venticinque, portato in fondiaria sotto il medesimo art. alla Sez. C. numeri 19 e 20 per ducati 43. 40

8. Un vigneto arbostato di viti, e meli, con casa rurale dentro per uso di stalla, della estensione circa moggia due, portato in fondiaria all'art. suddetto Sez. C. numeri 132, 133, 134, 135 e 137 per ducati . . 724. 00

Totale ducati 1469. 40

La vendita vien fatta ad istanza del Signor Salvatore Milani possidente domiciliato in Amalfi, in danno de' Signori Sabbato e Gennaro Mansi possidenti domiciliati in Scala e vennero detti fondi pegnorati a nome dell'istante con verbale del dì 2 e 3 Gennajo ultimo, registrato a Scala li 4 detto lib. 4 vol. 19 fol. 18 verso cas. 7 grana 10 Anastasio, vidimato dal Sindaco di Scala Gabriele Mansi, denunziato con atto del 17 Febbrajo detto, registrato in Scala li 17 detto al num. 47 lib. 4 vol. 19 fol. 24 retto cas. 2 grana 10 Anastasio, e trascritto unitamente alla denunzia a 20 Febbrajo 1845 al num. 1178 e 1180.

I fondi suddetti si tengono per conto proprio de' debitori.

L'aggiudicazione preparatoria avrà luogo all'udienza del Tribu-

nale Civile di Salerno la mattina de' due Giugno corrente anno 1845 sulle suddette somme, nette di pesi, e giusta le condizioni de' capitoli di vendita depositati in Cancelleria.

D. Emiddio Lanzara Patrocinatore presso detto Tribunale Civile procede per l' espletante.

I debitori non han costituito Patrocinatore.

Salerno li 30 Aprile 1845.

EMIDDIO LANZARA Patrocinatore

SALVATORE LONGO Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (6a10)

Vendita Giudiziaria

De' seguenti stabili siti nel Comune, e Circondario di Baronissi portati in fondiaria all' articolo 1388.

1. Un' arbosto piano di un moggio, e passi 15 di 1.ª, ed un moggio, e passi 15 di 2.ª, e moggia 3 di 3.ª classe, arbosto piano con acque di passi 5, con casa rurale, e metà di aja luogo detto Tinta del Celzo alla Sez. D. numeri 24, 28, 29 e 30 rendita ducati 88 moltiplicata per ducati 1760. 00

2. Una selva col legname esistente di circa anni tre di moggio uno, e passi 15 di 1.ª classe, denominata Monciello Sez. D. num. 22 rendita ducati 7. 88 per ducati. 156, 00

3. Un' oliveto con arbosto montuoso, ed arbosto piano, il primo di passi 13, e mezzo di 2.ª classe, il secondo di passi 7 di 1.ª, e l'altro di moggia 2 di 2.ª, ed uno di 3.ª classe, denominati Caposaragnano Sez. D. numeri 106, 107 e 108 rendita ducati 13. 05 per ducati. 861. 00

4. Un bosco di un moggio di 1.ª classe con la legname esistente di circa anni 3 a 4, più un castagneto di moggio uno di 1.ª, e passi 15 di 2.ª classe, ed un bosco di circa passi 29 di 1.ª classe anche colla legname esistente di circa anni 3 a 4, e selva di moggio uno, e passi 4 di 1.ª classe anche col legname esistente della stessa età, denominata Caposaragnano Sez. D. numeri 115, 116, 117 e 118 rendita ducati 22. 46 per ducati . . 449. 20

5. Un bosco colla legname esistente di anni 3 a 4 di moggio uno, e passi 15 di 1.ª, e moggio uno, e passi 15 di 2.ª classe, detto Cariti Sez. E. num. 15 rendita ducati 10. 50 per ducati. 210. 00

6. Una casa di più, e diversi membri, detto Caposaragnano Sez. F. n. 246 rendita ducati 48 per ducati. 768. 00

7. Un' arbosto piano di circa passi 15 di 1.ª classe, detto Casa Siniscalchi Sez. D. n. 96 rendita ducati 9. 33 per ducati 186. 60

8. Ed un' arbosto piano di circa passi 6 di 3.ª classe, detto Tinta del Celzo Sez. D. num. 24 bis rendita ducato 1. 68 per ducati 37. 20

Totale ducati 4428. 00

La vendita vien fatta ad istanza de' Signori D. Gaetano, D. Luigi Torino, conjugi D.ª Concetta Torino, e D. Giuseppe Barone, conjugi D.ª Clementina Torino, e D. Lorenzo Muojo, conjugi D.ª Michela Torino, e D. Silvestro Sorrentino, conjugi D.ª Maria Giuseppa Torino, e D. Gennaro Contursi possidenti domiciliati in Cava, e D. Francesco Saverio Torino possidente domiciliato in Napoli, e tutti essi Torino eredi della di loro madre D.ª Anna Maria Barone, surrogati con Sentenza del Tribunale Civile sedente in Salerno del dì 30 Aprile 1845, registrata a Salerno li 6 Maggio detto n. 4886, ai Signori Raffaele Siniscalco fu Francesco, Carmine e Pasquale Siniscalco fu Antonio, conjugi Vincenzo Munselli, ed Angela Siniscalco, e conjugi Luca Siniscalco, e Carmela Siniscalco, e detti Siniscalco eredi del defunto loro zio Vincenzo Siniscalco di Baronissi, nonchè a D. Carlo Pascarella Architetto domiciliato in Salerno, e questi surrogati a' conjugi Signori D.ª Raffaela Siniscalchi, e D. Matteo Rossi possidenti domiciliati a Salerno eredi di D. Antonio Siniscalchi a nome dei quali vennero pignorati i sopradetti fondi, in danno di D. Marcello Pennella possidente domiciliato nel Comune di Baronissi con verbale del 22 Febbrajo 1838, registrato in Salerno li 23 detto num. 3831, vidimato da D. Luigi de Bartolomeis secondo Eletto funzionante da Sindaco di detto Comune di Baronissi, e denunziato con atto del dì 24 detto, registrato in Salerno li 27 detto num. 4031, ed il medesimo unito all'atto di denunzia furono trascritti nell' Uffizio delle Ipoteche sedente a Salerno il dì 1.º Marzo detto numeri 1618 e 1637.

I fondi vengono tenuti per proprio conto.

L' aggiudicazione preparatoria ebbe luogo all' udienza di detto Tribunale la mattina de' ventuno Gennajo 1840 sulle dette somme nette dal peso fondiario senza esservi obblatori a nome di detti Siniscalco, e Munselli.

L' aggiudicazione diffinitiva avrà luogo la mattina de' venti Giugno 1845 all' udienza del medesimo Tribunale destinata colla detta Sentenza del dì 30 Aprile 1845 sulle menzionate somme nette come sopra.

Il Sig. D. Francesco Saverio Pisapia Patrocinatore presso detto Tribunale domiciliato in Salerno procede per gli attuali espletanti.

Salerno li 9 Maggio 1845.

FRANCESCO SAVERIO PISAPIA Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

5.° *Supplimento al Giornale d'Intendenza di Principato Citra Numero* 6.

AVVISI GIUDIZIARJ

Oggi li 9 Maggio 1845.

AVVISI, ED AFFISSI (1a3)

Vendita Giudiziaria

De' seguenti stabili siti nel Comune e Circondario di Nocera.

1. Un territorio arbustato irrigabile detto Gloria di circa mezzo moggio, portato in fondiaria all'art. 1965 Sez. B. num. 414, rendita spettante ducati 11. 80, moltiplicata netta dal peso fondiario per ducati 236. 00

2. Un territorio vigneto di circa un moggio e mezzo con bosco contiguo di un moggio e pochi passi circa luogo detto Sopra Canicola, portato in fondiaria all'art. 1962 Sez. B. num. 114, rendita spettante ducati 5. 18 per quanto riguarda il vigneto, e pe'l bosco art. 1965 Sez. B. num. 113, rendita spettante ducati 1. 94 totale ducati 7. 12, moltiplicata come sopra per ducati 142. 40

Totale ducati 378. 40

La vendita vien fatta ad istanza di D. Antonio Cafaro possidente domiciliato in Cava surrogato con Sentenza del Tribunale Civile sedente in Salerno del 9 Aprile 1844, registrata a Salerno li 26 detto num. 4983, in danno del Sacerdote D. Basilio Perrotta possidente domiciliato ne' Pecorari Villaggio di detto Comune di Nocera, e vennero pegnorati a nome di Bonaventura Apicella Maccaronajo domiciliato in Nocera con verbale del 18 Giugno 1842, vidimato da D. Francesco Saverio Petti Sindaco di detto Comune di Nocera, denunziato con atto del 21 detto Giugno in parte trascritto nell' Uffizio delle Ipoteche sedente a Salerno li 28 detto Giugno ai numeri 677 e 680, ed in parte rifiutato per pegnoramento fatto a nome di D. Gennaro Montefusco di detto Comune con verbale del 12 Marzo 1828, vidimato da D. Saverio di Francesco Sindaco di Nocera e da D. Vincenzo Rossi Cancelliere del Regio Giudicato di Nocera, trascritto in detto Uffizio d' Ipoteche li 14 detto Marzo n. 2791, denunziato con atto del 18 detto Marzo trascritto li 27 detto

num. 1835. Con Sentenza di detto Tribunale del 5 Settembre 1842 venne ordinata la riunione de' pegnoramenti, e surrogato il detto Apicella, poi fu surrogato D. Raffaele de Filippis di Napoli, ed a tutti gli atti si trova surrogato il detto Signor Cafaro colla detta Sentenza. I fondi vengono tenuti parte per proprio conto, e parte in affitto ignorandosi gli affittatori e la durata.

L' aggiudicazione preparatoria ebbe luogo all' udienza di detto Tribunale a nome di detto Signor Apicella il dì 5 Novembre 1842 per maggior somma senza esservi obblatori, ed essendo seguita regolare divisione con istrumento del 20 Aprile 1845 per Notar Sammartino di Nocera così l' aggiudicazione diffinitiva avrà luogo all' udienza del Tribunale medesimo la mattina de' sedici Giuguo 1845 per le dette porzioni spettate al nominato Sig. Perrotta e per le menzionate somme nette dal peso fondiario, e sulle basi del supplemento dei capitoli di vendita depositati in Cancelleria di detto Tribunale.

Il Signor D. Diego Pisapia Patrocinatore presso detto Tribunale domiciliato a Salerno procede pel detto Signor Cafaro.

Salerno li 9 Maggio 1845.

DIEGO PISAPIA Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (427)

Vendita Giudiziaria

Beni siti nel Comune di Montecorvino Rovella, Circondario di Montecorvino art. 807, da vendersi al pubblico incanto.

1. Un castagneto denominato Migliaro, di estensione un tomolo. Segnato in fondiaria al suddetto art. 807 Sez. G. num. 66, colla rendita di ducato uno e grana 86.

2. Un seminatorio denominato anche Migliaro, di estensione misure 12. Segnato in fondiaria al detto art. e Sez. num. 17, colla rendita di grana 90.

3. Un' arbosto seminatorio pure denominato Migliaro, di estensione misure 12. Segnato in fondiaria al medesimo art. e Sez. num. 69, colla rendita di grana 90.

4. Un castagneto denominato Recupo, di estensione misure sei. Segnato in fondiaria al suddetto art. e Sez. num. 73, colla rendita di grana 89.

5. Un'altro castagneto denominato Rempe, o Tempa di estensione misure 12. Segnato in fondiaria al suddetto art. e Sez. num. 82, colla rendita di ducato uno e grana 36.

6. Un' arbosto denominato Tarantisi, di estensione misure 12. Segnato in fondiaria al detto art., Sez. H. num. 13, colla rendita di ducati due e grana 9.

7. Un' altro arbosto denominato Abramo, di estensione misura una. Segnato in fondiaria al suddetto art. e Sez. num. 14, colla rendita di grana 26.

8. Un comprensorio di case di quattro soprani, suppenni, loggia, ed altri comodi, sito in Gauro. Segnato in fondiaria al medesimo art., Sez. L. num. 1228, colla rendita di ducati quattro.

9. Ed un'altro comprensorio di case composto di due soprani, e due sottani, con piccolo spiazzo, e forno, sito in detto Villaggio Gauro. Segnato in fondiaria al ridetto art. e Sez. num. 1229, colla rendita di ducati due.

I fondi suddetti si tengono a proprio conto, e s' ignora se vi gravitano su i medesimi altri pesi, eccetto il contributo fondiario, e vennero pegnorati ad istanza di D. Gaetano Rossi di D. Giuseppe possidente domiciliato in Giffoni Valle Piana, in pregiudizio del Sig. Gerardo Linguiti possidente domiciliato in Gauro villaggio del Comune di Montecorvino Rovella, con verbale dell'usciere Vacca del 23 e 24 Agosto 1843, vidimato da D. Raffaele Majorino Sindaco di detto Comune di Mont.° Rovella, e denunciato nel dì 1.° Settembre 1843 e quindi entrambi trascritti nell'Uffizio della Conservazione delle Ipoteche di Salerno, cioè per i soli fondi segnati sotto a'n. 5 e 9 del presente affisso, nel dì quattro Settembre 1843 ai numeri 907 e 908, e per gli altri fondi poi ne venne rifiutata la trascrizione per l'esistenza di altro precedente pegnoramento degli stessi immobili fatto ad istanza di D. Raffaele Zappile qual amministratore de' beni di sua moglie D.ª Beatrice Lauritani di detto Comune di Montecorvino Rovella, a quali atti trovasi esso Signor Rossi surrogato con Sentenza di questo Tribunale Civile del dì 17 Giugno 1844.

L' aggiudicazione preparatoria de' suddetti fondi avrà luogo all' udienza del Tribunale Civile di Salerno la mattina de' dieciotto dell' entrante mese di Giugno 1845 per la somma di ducati duecento sessantuno e grana trentanove, netto dal peso fondiario, e con i pat-

ti, e condizioni apposti ne' capitoli di vendita, che trovansi depositati nella Cancelleria di detto Tribunale Civile e ripartitamene cioè:

1. Pel castagneto detto Migliaro di un tomolo per duc. 37. 20
2. Pel seminatorio anche Migliaro di misure 12 per duc. 18. 00
3. Per l' altro seminatorio in detto luogo di misure 12 per ducati 18. 00
4. Pel castagneto detto Recupo per ducati 17. 80
5. Per l' altro castagneto detto Rempe o Tempa per duc. 27. 20
6. Per l' arbosto detto Tarantisi per ducati. . . . 41. 99
7. Per l' altro arbosto detto Abramo per ducati . . 5. 20
8. Pel primo comprensorio di case in Gauro per duc. 64. 00
9. E per l' altra casa in detto luogo per ducati . . 32. 00

Totale ducati 261. 39

Il Signor D. Raffaele Macchiarelli Patrocinatore presso detto Tribunale Civile di Salerno procede per l' istante.

Salerno li 9 Maggio 1845.

RAFFAELE MACCHIARELLI Patrocinatore.

MATTEO GAETA Usciere.

AVVISO GIUDIZIARIO (8 a 9)

La mattina de' venti dell' entrante mese di Giugno corrente anno 1845 all' udienza del Tribunale Civile di Salerno si procede all' aggiudicazione diffinitiva di un fondo rustico di sua natura vigneto montuoso, dell' estensione circa un moggio, sito in Molina Villaggio del Comune, e Circondario di Vietri, luogo detto Vallonese, per la somma di ducati centosessantanove e grana 35 netto dal peso fondiario, prezzo risultante dall' apprezzo fatto dal Perito D. Domenico Tajani, per essere omesso in fondiaria, e venne pegnorato nel dì 31 Maggio 1842, vidimato da D. Raffaele Adinolfi 2.° Eletto del Comune di Vietri, e denunciato nel dì 1.° Giugno 1842, e quindi trascritti nell'Uffizio nella Conservazione delle Ipoteche di Salerno nel dì 3 Giugno 1842 a' n. 663 e 665, ad istanza di D. Raffaele di Mauro negoziante domiciliato in Molina Villaggio del Comune di Vietri, qual surrogato al Signor D. Raffaele Romano, negoziante domiciliato in Cava, in pregiudizio di Luigi Criscuolo, possidente domiciliato in Molina suddetta. L' aggiudicazione preparatoria ebbe luogo nel dì trenta p.° p.° mese di Aprile sulla menzionata offerta, senza obblatori. D. Michele Giovine Patrocinatore presso detto Tribunale Civile di Salerno procede per l' istante Signor di Mauro.

Salerno li 9 Maggio 1845.

MICHELE GIOVINE Patrocinatore.

MATTEO GAETA Usciere.

6.° *Supplimento al Giornale d'Intendenza di Principato Citra Numero* 6.

AVVISI GIUDIZIARJ

Oggi li 10 Maggio 1845.

VENDITA GIUDIZIARIA (1)

La mattina de' ventinove Maggio corrente anno 1845 si procederà all'aggiudicazione preparatoria di un arbosto seminatorio sito in questo Comune di Salerno luogo detto Prato, o Masseria grande di circa tomoli sei di 1.ª classe, tomoli cinque di 2.ª classe, tomoli quattro di 3.ª, oliveti di circa tomoli due di 3.ª, casa rustica di circa misure sei, giardino di misure cinque, casa per uso di porcarizzo, casa di abitazione, ed altri comodi, valutati dall' Architetto D. Raffaele Somma per ducati 6812. 03. Detto fondo venne pignorato ad istanza di D. Matteo Rossi di Capezzano, a danno de' Signori D. Luigi, D. Francesco e D. Vincenzo Panza di Salerno, ed ora surrogato alla procedura di espropriazione il Signor Bonaventura Nacchia di Salerno.

Il Signor D. Raffaele Natella Patrocinatore presso detto Tribunale procede per il suddetto creditore espletante Signor Nacchia.

FERDINANDO TAFURI Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (2 a 3)

Vendita Giudiziaria

Di una selva cedua castagnale con bosco col legname crescente dell'età di circa anni quattordici della estensione di moggia cinque e passi 6 1/2 siti nel Comune di Ravello Circondario di Scala luoghi denominati Melitto e Sambuco picciolo portati in fondiaria sotto l'art. 398 Sez. E. numeri 126 e 127 per la rendita di ducati 13, e grana quattro, moltiplicata per ducati . . . . . 260. 80.

La vendita vien fatta a nome dei Signori Giovanni Sorrentino e Gaetano Manzi possidenti domiciliati nel Comune di Ravello, in danno del Signor Giacinto Sorrentino dell' istesso domicilio e condizione, e venne pignorato a nome di D. Andrea Camera di Amalfi con verbale del dì 10 Ottobre 1835, vidimato da D. Francesco Confalone Sindaco del Comune di Ravello, denunziato con atto del 9 detto Novembre, e trascritti nell' Uffizio delle Ipoteche sedente a

Salerno li 12 Novembre 1835 al vol. 26 num. 1201, e vol. 8 n. 1223. A tale procedura vennero surrogati gli attuali espletanti con Sentenza resa dal Tribunale Civile sedente in Salerno li 20 Settembre 1841; registrata a Salerno li 5 Novembre detto n. p. 12134.

Il menzionato immobile vien tenuto per proprio conto.

L'aggiudicazione preparatoria ebbe luogo all'udienza di detto Tribunale la mattina de' ventisette Marzo 1845 sulla detta somma netta dal peso fondiario senza esservi obblatori.

L'aggiudicazione diffinitiva avrà luogo nel dì due Giugno 1845.

D. Francesco Carelli Patrocinatore presso detto Tribunale domiciliato a Salerno procede per gli espletanti.

FRANCESCO CARELLI Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

AVVISO GIUDIZIARIO (4a5)

Nel mattino del venti Giugno 1845 all'udienza del Tribunale Civile di Salerno avrà luogo l'aggiudicazione preparatoria de' seguenti stabili siti nel Comune e Circondario di Campagna, e per le rispettive offerte di prezzo nette di fondiaria, cioè:

1. Un territorio detto Romandola di circa tomola due per ducati 256. 00
2. Altro fondo detto Jannotta di circa tom. 7 per duc. 1244. 00
3. La metà del territorio detto Vallegrini di circa tomola sei per ducati 700. 00
4. Altro territorio detto Visciglieto di circa tomola 8 per ducati. 664. 00
5. Un territorio appellato Colli di circa tomola 14 per ducati 2415. 00
6. Un fondo detto Casarsa di circa tom. 4 per duc. 104. 00
7. Un territorio detto S. Angelo di circa misure 12 per ducati 56. 00
8. Un territorio detto Odoroso per ducati. 160. 00
9. Una selva cedua detta S. Antonio per ducati. . 120. 00
10. Un palazzo di abitazione sito nel vicolo Piazza per ducati 776. 00
11. Un giardino alligato a detto palazzo per ducati. 65. 00
12. Un casamento nello stesso luogo per ducati . . 352 00
13. Una bottega con stanza superiore sita nel medesimo luogo per ducati. 272. 00
14. Infine un territorio detto Visciglieto per ducati. 86. 00

Totale netti ducati 7270. 00

Le condizioni della vendita sono nella Cancelleria del detto Tribunale.

La vendita suddetta vien fatta ad istanza di D. Federico Autuori legale domiciliato a Salerno, in pregiudizio di D. Nicola Arciprete Guerriero, D. Giovanni, D. Giuseppe, ed altri Guerriero, e D. Francesco Copeti domiciliati in Campagna.

L' Avvocato e Patrocinatore D. Federico Autuori procede per se medesimo nel presente giudizio di espropriazione forzata.

FEDERICO AUTUORI Patrocinatore.

FRANCESCO CAPONE Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (6a8)

Vendita Giudiziaria

Nel giorno di Mercordì venticinque Giugno 1845 all' udienza del Tribunale Civile di Salerno, ad istanza dell' Avvocato D. Gaetano Amato proprietario domiciliato in Napoli, strada S. Gregorio Armeno N.° 21, avrà luogo l' aggiudicazione preparatoria di un casamento di diversi membri con una terza parte di misura di terreno incolto con poche piante fruttifere, siti nel Comune, e Circondario di S. Cipriano, luogo detto Casa Mandia. Lo stesso è composto di una stanza, e cucina dalla quale si ascende per una grada che attacca ad un portoncino di entrata, di altre due stanze superiori con cucina che si ascende per mezzo di altra grada di legno sistente nella prima designata stanza. La prima stanza e cucina viene occupata dal debitore Luigi Amato possidente domiciliato in detto Comune di S. Cipriano, e le suddette due stanze e cucina superiori si tengono in fitto da D. Alfonso Precenzano, e due bassi sottoposti a detto casamento l' uno entro l' altro ed il pezzo del terreno si occupano anche dal detto debitore Amato, gl' immobili divisati sono descritti in fondiaria in testa del medesimo debitore, sotto l' art. 32 Sez. D. numeri 389 e 390 per la rendita di lire 35 e centesimi 77, si offrono netti ducati 130 e grana 40. . . . . 130. 40.

L' indicato casamento, e pezzo di terreno vennero pegnorati con atto dell' usciere del Regio Giudicato di S. Cipriano Signor Pelosi del giorno 17 Dicembre 1842, registrato in Montecorvino li 19 detto al n. 3316 lib. 4 vol. 37 fol. 95 cas. 2 grana 10, ad istanza del sopradetto D. Gaetano Amato, ed in pregiudizio del ripetuto Luigi Amato, e con altro atto del detto usciere del 22 Dicembre 1842, registrato in Montecorvino li 23 detto mese al n. 3397 lib. 4 vol. 37 fol. 98 cas. 5 grana 10 Campanino, fa il pegnoramento denunziato al debitore, e tanto il pegnoramento, che l' atto di denunzia nell' esibirsi nell' Uffizio delle Ipoteche a Salerno per la debita trascrizione, si ebbe il rifiuto a motivo di esservi stato antecedente pegnoramento dei succennati fondi fatto ad istanza di D. Gaetano Sabato, con verbale degli 11 Settembre 1819, e trascritto nell' Uffizio delle Ipoteche li 14 Settembre detto anno vol. 4 n. 734. A quali atti l' istante Amato è stato surrogato con Sentenza del Tribunale Civile di Salerno li 20 Dicembre 1844, registrata li 28 Gennajo ultimo al num. 951. Non vi è stata dimanda di apprezzo, nè sequestro di rendita. Le condizioni della vendita sono state depositate nella Cancelleria del Tribunale suddetto.

Il Patrocinatore D. Michele Naddeo domiciliato a Salerno procederà per lo istante Avvocato Amato.

Salerno li 10 Maggio 1845.

MICHELE NADDEO Patrocinatore.

FRANCESCO CAPONE Usciere.

Nel giorno di Mercordì venticinque Giugno 1845 all'udienza del Tribunale Civile di Salerno, ad istanza di Daniele Salvatore possidente domiciliato in Acerno avrà luogo l'aggiudicazione preparatoria in danno di Giuseppe Zottola fu Vincenzo, di Vincenza Schiavo vedova del fu Vincenzo Zottola e madre, e tutrice del minore Raffaele Zottola, nonchè de' conjugi Rosantonia Zottola, e Donato Lupo tutti bracciali domiciliati in Acerno medesimo, ed essi Zottola come eredi del detto fu Vincenzo, dei seguenti fondi in detto Comune di Acerno Circondario di Montecorvino, cioè:

1. Un vigneto nel luogo appellato Melo del Volo, portato in fondiaria sotto l'art. 657 Sez. C. num. 157 per misure sei di 3.ª classe, e per la rendita di centesimi 93 si offrono netti duc. 4. 40

2. Un fondo prativo ed incolto detto Jonia, riportato in fondiaria nello stesso art., Sez. D. numeri 582 e 583 per tomolo uno, e misure 12 di 1.ª, e 3.ª classe rendita lire 5. 59 si offrono netti ducati 23. 60

3. Ed una casa sita anche in detta Comune, e Circondario nel casale Ferrielli, riportata in fondiaria nel ridetto art.. Sez. E. n. 479 rendita lire 8. 80 si offrono netti duc. 32. 00

Totale ducati 60. 00

Detti fondi son tenuti per conto proprio di detti debitori, e vennero pegnorati con verbale dell'usciere D. Francesco Capone del giorno due Dicembre ultimo, registrato a Salerno li 3 detto num. 18388, e denunziato con altro atto dello stesso usciere del 13 Dicembre 1844, registrato a Salerno li 17 detto num. 19184, e tanto il pegnoramento, che l'atto di denunzia furono vistati dal Sindaco di Acerno D. Pasquale Verrioli, e trascritti nell'Uffizio delle Ipoteche a Salerno li 20 Dicembre 1844 ai volumi 44 e 15, numeri 1157 e 1159. Non vi è stata dimanda di apprezzo, nè sequestro di rendita.

Le condizioni della vendita sono state depositate nella Cancelleria del sopradetto Tribunale, ed il Patrocinatore Signor D. Carmine Zottoli domiciliato a Salerno procederà pel pegnorante Salvatore.

Salerno li 10 Maggio 1845.

CARMINE ZOTTOLI Patrocinatore.

FRANCESCO CAPONE Usciere.

7.° *Supplimento al Giornale d'Intendenza di Principato Citra Numero* 6.

AVVISI GIUDIZIARJ

Oggi li 10 Maggio 1845.

AVVISI, ED AFFISSI (1 a 3)

Vendita Giudiziaria

Nel giorno di Venerdì ventisette Giugno 1845 alla udienza del Tribunale Civile di Salerno, ad istanza del Signor Giuseppe de Cusatis possidente domiciliato in S. Biase rione del Comune di Ceraso ed in pregiudizio della Signora D.ª Fortunata Pascale della stessa condizione e domicilio de' seguenti fondi siti in detto Villaggio di S. Biase, Comune di Ceraso, Circondario di Vallo, si procede all'aggiudicazione preparatoria.

1. Una casa di abitazione composta di dodici membri tra sottani e soprani con tutti gli accessorj, sita nel luogo ove dicesi Piazza, riportata in fondiaria sotto l'art. 190 Sez. A. num. 379 per la rendita di lire 66 pari a ducati quindici si offrono netti di fondiaria ducati 240. 00

2. Ed un giardino ossia orto scelto sito anche in detto Villaggio Comune e Circondario, luogo detto Fiume, della estensione misure quattro a corpo e non a misura alligato alla descritta casa, riportato in fondiaria in detto art. Sez. D. n. 156 rendita lire 16 e centesimi 87 pari a ducati 3. 82 si offrono netti ducati 76. 40

Totale ducati 316. 40

La descritta casa, e giardino son tenuti per conto proprio della debitrice, e vennero pegnorati con atto dell'usciere del Circondario di Vallo D. Nicola Serio del giorno 12 Febbrajo ultimo, registrato ivi li 13 detto al num. 115 lib. 4 vol. 30 fol. 66 retto cas. 2 grana 20 Corrente, ad istanza di detto Cusatis, ed in danno della suddetta Pascale madre e tutrice de' suoi figli minori, e con altro atto del medesimo usciere del 20 detto mese di Febbrajo, registrato in Vallo in tale dì al num. 138 lib. 4 vol 30 fol. 68 cas. 3 grana 10 Corrente, fu il pegnoramento denunziato alla detta Signora Pascale, e tanto il pegnoramento, che l'atto di denunzia furon vistati dal Sindaco, e 2.° Eletto del Comune di Ceraso D. Nicola

Fevalla, e D. Raffaele Palumbo, e trascritti nell' Uffizio delle Ipoteche a Salerno li 27 Febbrajo 1845 ai numeri 1181 e 1183. Non vi è stata dimanda di apprezzo, nè sequestro di rendita.

Le condizioni della vendita sono state depositate nella Cancelleria del Tribunale suddetto, ed il Signor D. Giovanni Trani Patrocinatore domiciliato a Salerno procederà per lo istante Cusatis, e la detta debitrice viene rappresentata dal Patrocinatore D. Ottavio Ventimiglia.

Salerno li 10 Maggio 1845.

GIOVANNI TRANI Patrocinatore.

FRANCESCO CAPONE Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (4a6)

Beni da vendersi al pubblico incanto, siti nella Comune, e Circondario di Eboli.

Nel mattino di Venerdì ventisette Giugno 1845 alla udienza del Tribunale Civile di Salerno avrà luogo l' aggiudicazione preparatoria di una casa posta nell' abitato di Eboli, nella strada S. Nicola o Rua, con orto di estensione circa un tomolo entro del quale vi esistono diverse piante di fichi, arangi e viti. Nella casa si entra per un portone. A sinistra evvi una porta per la quale si ascende al primo piano composto di due stanze da letto, che ricevono lume dalle finestre rispettive che sporgono sulla strada pubblica e dirimpetto la Chiesa di S. Nicola. Dalle dette due stanze per una delle quali si sale a' suppenni per uso di cucina. Pel portone si entra in due stanze terrane uno per uso di pagliera, l'altra per bottega, ed anche per dormire, e dalla stanza per pagliera si passa in altra stanza terrana, ed altre soprapposte per la quale si sale per una gradinata di fabbrica di undici gradini, ed avanti a quest' ultima stanza terrana evvi un piccolo largo scoverto dal quale passando da un piccolo corrente di acqua si cala nel descritto orto. La descritta casa ed orto sono riportati in fondiaria nell'art. 263 Sezioni D. e G. numeri 336, 615 e 616 colla rendita di ducati 16 e grana 32 che moltiplicato secondo la Legge, si offrono netti ducati . . 266. 12.

Gl' immobili suddetti vennero pegnorati con verbale dell' usciere del Regio Giudicato di Eboli Signor Sansone del giorno 14 Luglio 1842, ad istanza del Signor D. Angela la Francesca proprietario domiciliato in Eboli, in pregiudizio di Gaetano Fresolone ta-

vernaro di detto Comune, e con altro atto del medesimo usciere del 16 Luglio 1842, fu il pegnoramento denunziato al detto Fresolone, ed amendue gli atti furon vistati dal 2.° Eletto di Eboli Signor D. Gaetano Santalucia, avendone ricevute le correlative copie, e trascritti nell' Uffizio delle Ipoteche a Salerno li 25 Agosto 1842 vol. 28 numeri 712 e 713. Non vi è stata dimanda di apprezzo, nè sequestro di rendita.

La indicata aggiudicazione preparatoria avrà luogo nel sopradetto giorno in pregiudizio di Antonio, Vito, Luigi, Vincenza e Raffaela Fresolone, nella qualità de' figli ed eredi del detto fu Gaetano Fresolone possidenti domiciliati in Eboli, ed essa Vincenza e moglie di Giovanni di Vita, e la detta Raffaela moglie di Vincenzo di Candia.

Le condizioni della vendita sono state esibite nella Cancelleria del sopradetto Tribunale, ed il Signor D. Cosmo Augelluzzi domiciliato a Salerno Patrocinatore presso detto Tribunale procederà per lo istante la Francesca.

Salerno li 10 Maggio 1845.

COSMO AUGELLUZZI Patrocinatore.

FRANCESCO CAPONE Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (7 a 10)

Nel giorno di Venerdì ventisette Giugno 1845 alla udienza del Tribunale Civile di Salerno, ad istanza de' Signori D. Domenico, e D. Bonaventura Falcone proprietarj domiciliati in Sala avrà luogo l'aggiudicazione preparatoria in danno di Giuseppe Giudice fu Francescantonio possidente domiciliato nel Comune d'Ispani dei seguenti stabili siti nel Comune d'Ispani Circondario di Vibonati, e per le rispettive offerte di prezzo nette di fondiaria, cioè:

1. Una casa di abitazione, sita nella strada detta Sopra la Chiesa seu Ortali, composta di varj membri tra sottani, e soprani, riportata in fondiaria sotto l' art. 213 Sez. A. num. 50 rendita ducati 2. 40 per ducati . . . . . 38.° 40

2. Un basso per uso di cellajo, sito nella strada Ortali, portato in fondiaria nell' art. 210 Sez. A. num. 14 rendita grana 70 per ducati 11. 20

3. Un orto nel luogo detto Ogliastro, della estensione circa mezza misura, segnato nella Sez. B. num. 533

rendita grana 7 per ducato 1. 40

4. Un fondo vigneto con alberi fruttiferi, di misure otto. Descritto in fondiaria nella Sez. B. num. 727 appellato Vigna Falguta rendita grana 51 per ducati. . . . 10. 20

5. Un castagneto denominato Ceraso, di misure sei, notato in detta Sez. B. n. 585 rendita grana 45 per duc. 9. 00

6. Un fondo di estensione misure 3, nel luogo detto Lombardi, segnato nella Sez. B. num. 352 rendita grana 33 per ducati. 6. 60

7. Una casa di abitazione di varj membri tra soprani e sottani sita nel Villaggio di Capitello Comune, e Circondario suddetto, portata in fondiaria nel detto art. 210 Sez. A. num. 222, rendita ducati 4 sita nella strada appellata Policastriello per ducati 64. 00

8. Un territorio denominato Rupo, di natura vigneto con olivi, querce, ed alberi fruttiferi, della estensione misure 22, portato in fondiaria nell'art. 276 Sez. B. n. 339 rendita grana 89 per ducati 17. 80

9. In fine un territorio di natura vigna con olivi, ed alberi fruttiferi, della estensione misure 20 nel luogo detto Canciello, portato in fondiaria sotto l'art. 380 Sez. D. num. 212 rendita ducato uno e grana 67 per ducati . 31. 80

Totale ducati 190. 48

I descritt'immobili per quanto è noto son tenuti per conto del debitore, e vennero pegnorati con verbale dell'usciere del Regio Giudicato di Vibonati Signor d'Alessio del giorno 12 Giugno 1844, ivi registrato al num. 533 li 14 detto lib. 4 vol. 25 fol. 60 verso cas. 6 grana 20 Giffoni, e denunziato al debitore con altro atto del medesimo usciere d'Alessio del giorno 17 Settembre 1844, ivi registrato li 17 detto al num. 870 lib. 4 vol. 25 fol. 91 verso cas. 7 grana 10 Giffoni, e vidimati tanto il pegnoramento, che l'atto di denunzia dai Sindaci di Vibonati e d'Ispani Signori D. Giambattista Pasca, e D. Francesco Appratta, e debitamente trascritti nell'Uffizio delle Ipoteche a Salerno.

Non vi è stata dimanda di apprezzo, nè sequestro di rendita.

Le condizioni della vendita sono state depositate nella Cancelleria del sopradetto Tribunale, e l'Avvocato, e Patrocinatore Signor D. Cesare Bassi domiciliato a Salerno procederà per gli oppignoranti.

Salerno li 10 Maggio 1845.

CESARE BASSI Patrocinatore.

FRANCESCO CAPONE Usciere.

1.° *Supplimento al Giornale d'Intendenza di Principato Citra Numero 7.*

AVVISI GIUDIZIARJ

Oggi li 16 Maggio 1845.

AVVISI, ED AFFISSI (1a4)

Vendita Giudiziaria

De' seguenti immobili siti e posti nel Circondario, e Comune di Padula.

1. Una vigna con seminatorio nel luogo denominato Via Ferrara, rivelata in fondiaria all'art. 270 Sez. E. numeri 182 e 183 per misure 12 di 3.ª classe, e per la rendita di grana 81, che moltiplicata a termini di Legge, si ha il valore di ducati . . . 16. 20

2. Una casa sita nella strada Mainardi, segnata in fondiaria al detto art. Sez. H. num. 1050 per la rendita di ducati 5 valutata come sopra per ducati 75. 00

3. Un seminatorio con querce sito nella contrada Fanco, segnato in fondiaria nel detto art. Sez. G. num. 611 per tomola 2 di 1.ª classe, e per la rendita di ducati 8 e grana 86 valutato come sopra per ducati 177. 20

4. Un cerreto detto Palco, descritto in fondiaria al detto art. Sez. G. n. 913 per misure sei, e per la rendita di grana 44 valutato come sopra per ducati . . . 8. 80

5. Un seminatorio montuoso denominato Vadurecchia, segnato in fondiaria al detto art. Sez. A. num. 279 per tomola 6 di 1.ª e 2.ª classe, e per la rendita di ducati 7 e grana 39 valutato come sopra per ducati 147. 80

6. Finalmente due bassi nella strada detta Mainardi, riportati in fondiaria nel detto art. Sez. H. num. 1206, per la rendita di ducati 2 valutato come sopra per ducati 30. 00

Totale ducati 455. 00

I descritti fondi tra gli altri vennero pegnorati ad istanza del Signor D. Giuseppe Fiore legale e possidente domiciliato in Salerno qual cessionario del Signor D. Domenico Maria Ferri in danno de' conjugi D. Domenico Borgia, e D.ª Maria Francesca Nicoletta Zottoli proprietarj domiciliati in Padula con atto dell' usciere Capone del 7 Giugno 1841, registrato in Salerno li 11 detto n. 8645,

a cui fu denunziato con atto del sette seguente Luglio, registrato in Salerno li 12 detto al num. 10721, e vistati furono detti atti dal Sindaco di Padula D. Giovanni Radice, i quali portati nella Conservazione delle Ipoteche di questa Provincia per la trascrizione, fu il pegnoramento in parte trascritto ed in parte rifiutato per la esistenza di altre procedure a cui fu il creditore Fiore surrogato con Sentenza del Tribunale Civile di Salerno del dì 5 Ottobre 1841, registrata in Salerno li 28 Gennajo 1842 num. 951.

Non vi fu domanda di apprezzo, nè sequestro di rendita.

Le condizioni della vendita furono depositate in Cancelleria ove esistono. Il creditore istante era da se stesso rappresentato qual Patrocinatore, non avendo i debitori costituito Patrocinatore.

La procedura fu proseguita innanzi al Tribunale Civile di Salerno ed i fondi suddescritti rimasero diffinitivamente aggiudicati con Sentenza del 2 Marzo 1843, registrata in Salerno li 8 detto num. 2537 al Signor D. Carlo Capuano possidente domiciliato in San Giorgio rappresentato dal Patrocinatore D. Emiddio Lanzara per le offerte di prezzo da detta Sentenza risultante non che dall'altra in grado di sesta del 13 detto mese, registrata in Salerno li 20 detto al num. 3030.

Non avendo detto aggiudicatario Signor Capuano adempito alle condizioni di vendita giusta il certificato all'uopo rilasciato dal Cancelliere di detto Tribunale del dì 9 corrente mese, registrato a detto dì in Salerno al num. 4973, si procede alla rivendita in danno dello stesso ad istanza del creditore Francesco Santomauro possidente domiciliato in Padula in virtù del mandato esecutivo rilasciatogli nel dì 22 scorso mese di Aprile, registrato in Salerno lo stesso dì al num. 4296, e l'aggiudica preparatoria degl' immobili suddescritti seguirà all' udienza del Tribunale Civile di Salerno la mattina del dì venti entrante mese di Giugno sulle offerte di prezzo di sopra segnate, e sulle stesse condizioni di vendita.

I debitori Borgia e Zottoli non hanno Patrocinatore.

L'aggiudicatario inadempiente Signor Capuano viene rappresentato dal Patrocinatore D. Emiddio Lanzara, e

Pel creditore istante Francesco Santomauro procede il Patrocinatore D. Gennaro Ferrara domiciliato in Salerno.

Salerno li 15 Maggio 1845.

GENNARO FERRARA Patrocinatore.

MATTEO FILIPPONE Usciere.

Vendita Giudiziaria

De' seguenti beni siti nel Comune e Circondario di Sarno, portati in fondiaria sotto l' articolo 2273.

1. Un territorio arbustato di moggia 13, luogo detto Casa del Muto, Sez. B. numero 491, rendita ducati 123. 64 moltiplicata per ducati 2472. 80

2. Un basso, con tutt' i comodi ad esso annessi, luogo detto Botteghelle, Sez. G. num. 705 rendita grana 60 per ducati 9. 60

3. Ed una cantina, con tutt' i comodi ad essa annessi, luogo detto Vico d' Albero, Sez. G. num. 248, rendita ducati sei per ducati 96. 00

Totale ducati 2578. 40

La vendita vien fatta ad istanza del Cavaliere D. Ottavio de Piccolellis possidente domiciliato in Napoli strada Toledo N.° 185, in danno dei Signori D.ª Clementina Ungaro vedova del fu Commendatore D. Antonio Montone, e madre e tutrice della minore D.ª Mariantonia Montone possidente domiciliata in Napoli vico S. Pellegrino N.° 17; D.ª Luisa Montone moglie di D. Gennaro Romanelli possidente domiciliata in Napoli calata S. Severo N.° 5; D.ª Maria Carmela Montone moglie di D. Leopoldo Raffaele possidente domiciliata anche in Napoli strada Pignatelli a S. Giovanni Maggiore, e D.ª Angiolina Montone moglie di D. Alfonso Augusto possidente domiciliata pure in Napoli vico S. Pellegrino N.° 17, eredi tutti del detto fu Commendatore D. Domenico Montone, e vennero detti fondi pignorati con verbale del dì 18 Novembre 1844, registrato in Salerno li 19 detto n. 17376, vidimato da D. Francesco Maria de Liguoro ff. da Sindaco del Comune di Sarno, denunziato con atto del dì 6 Dicembre 1844, registrato in Napoli a 7 detto num. 66351 lib. 4 vol. 1829 fol. 79 cas. 2 grana 10 Linguiti, ed il medesimo unito all' atto di denunzia venne trascritto nell' Uffizio delle Ipoteche sedente in Salerno li 13 Dicembre 1844 a' n. 1149 e 1151.

I fondi si tengono per conto proprio della detta vedova D.ª Clementina Ungaro, ad eccezione del territorio che vien coltivato da Agostino Annunziata.

L' aggiudicazione preparatoria avrà luogo all' udienza del Tri-

bunale Civile sedente in Salerno la mattina de' ventitre Giugno 1845 sulle dette somme nette dal peso fondiario.

D. Cesare Bassi Patrocinatore presso detto Tribunale domiciliato a Salerno procede per l'espletante.

Salerno li 15 Maggio 1845.

CESARE BASSI Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (829)

Vendita Giudiziaria

Di un giardino adacquatorio di agrumi, e frutti dolci con casa di dentro dell'estensione circa passi 3 1/2 sito nel Comune di Minori Circondario di Scala luogo detto Torone, portato in fondiaria all'art. 380 Sez. B. numeri 81 e 81 bis rendita ducati cinque, e grana 25 moltiplicata netta dal peso fondiario per ducati 110. 00.

La vendita vien fatta a nome de' conjugi Giuseppe Russo, e Loreta Pappalardo proprietarj domiciliati nel Comune di Minori in danno di Teresa Apicella madre e tutrice de' figli minori, ed eredi del fu Giuseppe Pappalardo a nome Domenico, Alfonso, Maria Giuseppa e Mariantonia Pappalardo possidenti domiciliati in detto Comune di Minori, e pegnorato venne con verbale del 15 Marzo 1845, registrato a Salerno li 18 detto al num. prog. 4357, vidimato da D. Gioacchino Palumbo Sindaco di Minori, denunziato con atto del 18 detto Marzo, registrato a Salerno li 20 detto num. 4431, ed il medesimo unito all'atto di denunzia venne trascritto nell'Uffizio delle Ipoteche sedente a Salerno li 24 detto Marzo agl'articoli 1194 e 1196.

Il fondo vien tenuto per proprio conto.

L'aggiudicazione preparatoria avrà luogo all'udienza del Tribunale Civile sedente in Salerno la mattina de' quattordici Giugno 1845 sulla detta somma netta dal peso fondiario.

D. Serafino Pepe Patrocinatore presso detto Tribunale domiciliato a Salerno procede per gli espletanti.

Salerno li 16 Maggio 1845.

SERAFINO PEPE Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

2.° *Supplimento al Giornale d'Intendenza di Principato Citra Numero 7.*

AVVISI GIUDIZIARJ

Oggi li 16 Maggio 1845.

AVVISI, ED AFFISSI (132)

Vendita Giudiziaria

De' seguenti stabili siti nelle Comuni di Rotino, e Lustra Circondario di Torchiara.

1. Un comprensorio di case di più, e diversi membri soprani e sottani con piccolo spiazzo, ed orto sito in detto Comune di Rotino detto S. Cesaro portato in fondiaria all' art. 27 Sez. A. num. 202 rendita ducati 6 per ducati 96. 00

2. Un piccolo orto detto S. Cesaro di circa una misura sito in detto Comune e sotto detto art. 27 Sez. C. num. 15 rendita grana 65 per ducati 13. 00

3. Un territorio arbostato seminatorio, e querceto con alberi fruttiferi di circa tomola sette detto Tunni sito in detto Comune di Lustra, portato in fondiaria all'art. 220 Sez. F. numeri 24 a 29 rendita ducati 5. 53 per ducati 108. 60

4. Ed altro territorio, querceto, arbostato e semitorio detto Vigna Grande di circa un tomolo, e più sito in detto Comune di Lustra e sotto detto art. 220 Sez. F. numeri 36, 37, 39 e 40 rendita ducati 4. 83 per ducati 96. 60

Totale ducati 304. 20

Vennero detti fondi pegnorati ad istanza di D. Vincenzo Pelosi avvocato e possidente domiciliato in Salerno in danno de' Signori D. Domenico, e D. Nicola Botti padre, e figlio possidenti domiciliati nel detto Comune di Rotino con verbale del 28 Ottobre 1843, vidimato da D. Pietro Cuomo Sindaco del Comune di Rotino, e da D. Gaspare del Baglivo Decurione anziano ff. da Sindaco del Comune di Rocca Cilento, denunziato con atto del 5 Dicembre detto, trascritto nell' Uffizio delle Ipoteche sedente a Salerno li 16 detto numeri 976 e 979. I fondi vengono tenuti parte per proprio conto, e parte in affitto, ignorandosi gli affittatori.

L' aggiudicazione preparatoria ebbe luogo all' udienza del Tribunale Civile sedente in Salerno la mattina de' quattordici Aprile

1845 per le menzionate somme nette dal peso fondiario senza esservi obblatori.

L'aggiudicazione diffinitiva avrà luogo nel dì 14 Giugno 1845.

VINCENZO PELOSI Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

AVVISO GIUDIZIARIO (3)

La mattina de' 20 Giugno 1845 all' udienza del Tribunale Civile sedente in Salerno ad istanza de' Signori D. Giovanni e D. Francesco Saverio Fragetti possidenti domiciliati nel Comune di Postiglione nel nome come dagl' atti, in danno de' Signori D. Fabio e D. Giuseppe Manfredi e conjugi D. Gaetano Mottola e D.ª Ludovica Manfredi nel nome come dagl' atti possidenti domiciliati i primi due nel Comune di Controne e gl' altri in Postiglione si procede all' aggiudicazione diffinitiva de' fondi siti nel Comune di Controne Circondario di Postiglione, di cui venne fatta la preparatoria nel 23 Aprile 1845 senza esservi obblatori, ed inserita nel Giornale d' Intendenza nel mese di Marzo 1845.

GAETANO PEPE Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (4a7)

Vendita Giudiziaria

De' seguenti beni siti nel Comune di Olevano Circondario di Montecorvino, portati in fondiaria cioè i primi due all' articolo 413, ed il terzo all' articolo 617.

1. Un gran comprensorio di case composto di più e diversi membri soprani e sottani con tutt' i comodi ivi annessi, con giardino adjacente di circa misure 18 luogo detto Ariano, Sez. F. numeri 45 e 46 rendita totale lire 191. 39, valutato dai periti D. Francesco Quaranta, D. Vincenzo de Sio e D. Emmanuele Garavini, netto dal peso fondiario, cioè il casamento per duc. 1653.40

Ed il giardino per ducati 411.66 2065. 06

2. Un' altro casamento con tutt'i comodi ivi annessi sito in detto luogo Ariano, Sez. F. num. 147 rendita lire 13 e centesimi 20, valutato anche netto per ducati. 62. 16

3. Ed un territorio seminatorio piano detto la Franceschetta di tomola 4 e passi 803, corrispondenti a moggia legali 27 e palmi quadrati 4547, Sez. D. num. 744 rendita lire 21 e cent. 12, valutato anche netto ducati. 443. 66

Totale ducati 2570. 88

La vendita di detti fondi vien proclamata ad istanza de' conjugi D. Francesco Parrilli e D.ª Rosa Benincasa possidenti domiciliati in Salerno, nonchè di D.ª Carmela Pastore vedova di D. Crescenzo Benincasa madre e tutrice de' suoi figli minori possidente domiciliata in Cava, in danno della Signora D.ª Giacinta Forte vedova di D. Arcangelo Mele madre e tutrice del suo figlio minore D. Matteo Mele procreato col detto fu D. Arcangelo Mele ed erede dello stesso, possidente domiciliata nel Comune di Olevano, e vennero pignorati con verbale del 17 Agosto 1844, registrato in Salerno li 19 detto num. prog. 12708, vidimato da D. Carmine Antonio Pastorino Sindaco del Comune di Olevano, denunziato con atto del 21 Agosto 1844, registrato in Salerno li 22 detto n. prog. 12960, ed il medesimo unito all' atto di denunzia venne trascritto nell' Uffizio delle Ipoteche sedente in Salerno li 24 Agosto 1844 ai numeri 1092 e 1092.

I fondi si tengono parte a proprio conto e parte in affitto dai Signori D. Matteo Carbone, Francescantonio Vitolo, Marcello de Vita, Vincenzo Nicolino, Giacomantonio Guadagno, Vito Curci, Vito Guadagno ed Adamo Zecca.

L' aggiudicazione preparatoria avrà luogo all' udienza del Tribunale Civile di Salerno la mattina de' venticinque Giugno 1845, sulle dette somme nette come sopra, e sulle basi sì delle condizioni di vendita, che dell' apprezzo eseguito dai periti suddetti con verbale del 7 Aprile 1845, registrato a Salerno li 22 detto al numero prog. 654.

D. Giuseppe Joele Patrocinatore presso detto Tribunale domiciliato a Salerno procede per gli espletanti.

Salerno li 16 Maggio 1845.

GIUSEPPE JOELE Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

AVVISO GIUDIZIARIO (8)

Nel Tribunale Civile sedente in Salerno all' udienza del 27 Giugno 1845 ad istanza di D. Luigi Acampora proprietario domiciliato in Salerno in danno degli eredi di Marcantonio Guerrasio di Ravello si procede all'aggiudicazione diffinitiva de' fondi siti nel Comune di Ravello Circondario di Scala di cui venne fatta l' aggiudicazione preparatoria nel dì 28 Aprile 1845 senza esservi obblatori,

inserita nel Giornale d' Intendenza del mese di Aprile 1845.

RAFFAELE ORTEGA DE LUNA Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (9a10)

Vendita Giudiziaria

Di un territorio sito in S. Lucia Villaggio del Comune e Circondario di Cava luogo detto Asproniata, coll'aspetto verso settentrione e parte verso occidente, di natura arbustato, e fruttiferato, diviso da limiti, parte piano e parte alpestro, senza casa rurale in mezzo, nè aja, palmento, ed altri attrezzi, della estensione moggia legali 28 e palmi 7000, pari a moggia 5, scacchi 420 della vecchia misura, compresa la costiera di scacchi 188, portato in fondiaria all'art. 826 Sez. C. numeri 277 e 278 rendita ducati 34. 60, valutato dal perito D. Giuseppe Catone di Cava con verbale del 25 Febbrajo 1845, netto dal peso fondiario per ducati . . . . . 1530. 00.

La vendita vien fatta ad istanza di Tommaso Capuano possidente domiciliato nei Pianesi di Cava, in danno della eredità di D. Benedetto Lamberti, rappresentata da' Signori D. Tommaso, D.ª Elisabetta, e D.ª Carmela Lamberti maggiori, nonchè da D.ª Carolina Apicella vedova del fu D. Benedetto Lamberti, e madre e tutrice de' suoi figli minori D. Giovannantonio, D. Nicola, D. Benedetto Juniore, D. Raffaele, D. Alfonso, e D. Francesco Lamberti possidenti domiciliati in S. Lucia di Cava, e venne detto fondo pegnorato con verbale del dì 7 Giugno 1843, vidimato da D. Gio: Alfonso Adinolfi 2.° Eletto ff. da Sindaco del Comune di Cava, denunziato con atto del dì 13 Giugno 1843, ed il medesimo unito all' atto di denunzia venne trascritto nell' Uffizio delle Ipoteche sedente in Salerno a 17 Giugno 1843 volume 34 numero 870, e volume 12 numero 869.

Il detto fondo tiensi per conto proprio.

L' aggiudicazione preparatoria ebbe luogo all' udienza del Tribunale Civile di Salerno la mattina de' ventotto Aprile 1845 sulla detta somma netta come sopra senza esservi obblatori.

L'aggiudicazione diffinitiva avrà luogo nel dì 27 Giugno 1845.

D. Felice Baldi Patrocinatore presso detto Tribunale domiciliato in Salerno, procede per l' espletante.

FELICE BALDI Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

1.° *Supplimento al Giornale d'Intendenza di Principato Citra Numero* 9.

AVVISI GIUDIZIARJ

Oggi li 7 Giugno 1845. (1)

La Signora Marianna Montesanto, cucitrice domiciliata in Amalfi, moglie di Mariano Milano, negoziante anche domiciliato in Amalfi, con citazione per l'usciere del Giudicato Regio di Amalfi D. Raffaele Montesanto del ventisei andante, registrato in Amalfi il 28 lib. 4, vol. 30, fol. 28, cas. 2, num. 463, grana 10 Bonito, ha domandato nel Tribunale Civile di questa Provincia di essere separata di beni dal detto suo marito, pel pericolo in cui trovasi di perdere la di lei dote a causa del dissesto in cui sono gli affari del detto di lei marito. Con ordinanza del Signor Presidente di questo Tribunale del quattro andante, registrato in Amalfi il 28 detto lib. 4, vol. 30, fol. 28, cas. 1, num. 462, grana 30 Bonito, trovasi autorizzata la petente a stare in giudizio per detto oggetto.

D. Gabriele Adinolfi Patrocinatore presso il detto Tribunale, domiciliato in Salerno strada Porta di mare num. 45, è incaricato della difesa dell'attrice. Salerno li 29 Aprile 1845.

GABRIELE ADINOLFI Patrocinatore.

AVVISO. (2)

La Camera Notariale della Provincia del Principato Citeriore sedente in Salerno.

Con deliberazione del giorno 27 del sottoscritto corrente mese di Maggio anno 1845, ha deliberato di reiterarsi per la terza volta d'officio la pubblicazione degli avvisi per la piazza di Notajo a provvedersi nel Comune di Torraca, Circondario di Vibonati sulla dimanda di D. Biaggio Carmelo Crisci, assegnandosi giorni venti agli aspiranti per produrre le loro dimande nella Cancelleria del Tribunale Civile corredate dai documenti richiesti dall'art. 55 della Legge sul Notariato, qual termine inutilmente decorso a datare dall'affissione del presente avviso rimarrà chiuso il concorso, e sarà inammessibile ogni altra petizione.

Salerno li 28 Maggio 1845.

Il Presidente - *GESUALDO CASALBORE.*

Il Cancelliere - FRANCESO MARIA DESIO.

AVVISO GIUDIZIARIO (3 a 4)

Nel Tribunale Civile di Salerno nel giorno 30 entrante mese di Giugno si procederà all' aggiudicazione diffinitiva del seguente territorio essendo seguita l' aggiudicazione preparatoria nel giorno 30 Aprile corrente anno.

Di un territorio di sua natura vitato, arbostato, scampia, con casa colonica nello stesso, palmento, cantina, cortile ed altro della estensione di moggia 5 e passi 15 circa a corpo e non a misura sito nel Comune e Circondario di Cava nel Villaggio di S.ª Lucia luogo detto Li Cordusi. Portato in fondiaria all' art. 830 in testa di Simone, Matteo e Vincenzo Lamberti Sez. C. numeri 247 e 248 rendita ducati 75. 68 moltiplicata giusta la legge depurato del contributo fondiario per ducati . . . . . 1503. 35.

Venne pignorato ad istanza di Nicola di Domenico possidente di Cava in pregiudizio di Matteo e Simone Lamberti possidenti domiciliati in detto Comune di Cava, con verbale de' 12 Gennajo 1843, denunziato a 12 detto, presentati detti atti nell' Ipoteca a 14 detto mese, ne fu rifiutata la trascrizione, a quale procedura lo istante trovasi surrogato con due Sentenze del 29 Aprile 1840, e 2 Maggio 1843.

Il suddetto territorio è di dominio diretto del Signor D. Alessandro de Juliis di Cava.

Il Signor D. Gaetano Salsano Patrocinatore presso il medesimo Tribunale procederà per l' istante.

Salerno li 28 Maggio 1845.

GAETANO SALSANO Patrocinatore.

MATTEO GAETA Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (5 a 6)

Fondi siti nel Comune e Circondario di Scala art. 221.

1. Un comprensorio di case di più stanze, con tutt' i comodi detto S.ª Caterina per la rendita di ducati 6, essendosi tolto dalla rendita grana 50 per la casa sottana reclamata da Carmine Donnaruma di Scala per ducati 96. 00

2. Un vigneto detto S.ª Caterina di mezzo moggio per ducati 165. 60

3. Un vigneto detto S.ª Caterina di passi 4 per duc. 118. 00

4. Un comprensorio di case di più membri, con cellajo, ed altro per ducati. 76. 80

5. Un castagneto detto Magliuoccolo di passi 12 per ducati 9. 80

6. Un vigneto detto Fontaniello di passi 25 per duc. 43. 48

7. Altro vigneto, con casa nello stesso di moggia due per ducati 724. 00

Totale ducati 1233. 60

La vendita vien fatta ad istanza di Salvatore Milani di Amalfi, in danno di Sabbato e Gennaro Mansi di Scala pignorati con atto de' 2 e 3 Gennajo ultimo, denunziato il giorno 20 Febbrajo detto, trascritto al vol. 15 numeri 1178 e 1180, ed in parte ne venne rifiutata la trascrizione, alla quale procedura lo istante trovasi surrogato con Sentenza de' 29 Marzo corrente anno.

L' aggiudicazione preparatoria ebbe luogo nel giorno due Giugno; l' aggiudicazione diffinitiva avrà luogo all' udienza del Tribunale Civile di Salerno il giorno 14 Luglio 1845.

Il Signor D. Emiddio Lanzara Patrocinatore presso detto Tribunale Civile procederà per lo istante.

Salerno li 6 Giugno 1845.

EMIDDIO LANZARA Patrocinatore.

SALVATORE LONGO Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (728)

Vendita Volontaria

La mattina de' ventisette dell' andante mese di Giugno all' udienza del Tribunale Civile di Salerno, ed innanzi al Giudice Signor D. Gio: Battista Ferrante all' uopo delegato si procederà al primo incanto preparatorio per la vendita di una casa composta di più, e diversi membri, sita nel Comune, e Circondario di Salerno, luogo detto Largo interno Portanova; descritta in fondiaria all' articolo 807 colla rendita di ducati 25. 50.

La vendita suddetta vien provocata ad istanza del Venerabile Real Monastero della SS. Trinità di Cava, rappresentato dall' attuale Monsignor Abbate D. Pietro Candida, previa Sentenza del Tribunale Civile di Salerno del dì 16 Settembre 1844, registrata in Salerno li 5 Marzo ultimo al num. 2320.

Il primo incanto preparatorio si aprirà sù la offerta di prezzo di ducati duemila quattrocento netti . . . . . 2400. 00 offerta fatta dal Signor D. Domenico Granozio possidente domiciliato in Salerno in aumento sù la somma di ducati duemila sei, ch' è il valore intrinseco dato dall' Architetto D. Vito Jannelli col suo rap

porto del dì tre Luglio 1844, registrato in S. Agata li 16 detto lib. 2 vol. 14 fol. 28 cas. 2 num. 81 grana 20 Narducci, e con i patti, e condizioni contenuti ne' capitoli di vendita del dì due andante Giugno, registrati in Salerno li 4 detto al num. 7220, depositati nella Cancelleria del suddetto Tribunale Civile, di unita all' enunciato verbale di apprezzo.

Il Signor D. Luigi Granozio Patrocinatore presso detto Tribunale Civile di Salerno procede per l' istante Monastero.

Salerno li 7 Giugno 1845.

LUIGI GRANOZIO Patrocinatore.

MATTEO GAETA Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (9a10)

Beni siti e posti nel Comune di S. Giovanni a Piro, Circondario di Camerota.

All' udienza del Tribunale Civile di Salerno la mattina dei venticinque Luglio corrente anno avrà luogo l' aggiudicazione diffinitiva de' seguenti stabili:

1. Un territorio, castagneto, oliveto, seminatorio, con casa rurale, detto Fabbrica di un tom., e mis. sette per duc. 86. 20

2. Un querceto, oliveto, seminatorio e casa rurale, detto Zaccari, di un tomolo e misure quattro per ducati. 95. 20

3. Un seminatorio, vigneto e casa rurale, detto Ciorlia per ducati 78. 00

4. Altro seminatorio, vigneto e casa rurale, detto S. Nicola, di un tomolo e misure sette per ducati . . 79. 60

5. Un territorio seminatorio di misure nove detto Pedali per ducati 12. 80

6. Una casa di più e diversi membri, soprani e sottani colle sue adjacenze, sita nel luogo detto Capo la Terra per ducati 60. 00

7. Finalmente un orto detto Mondezzari, di misura una per ducati 12. 00

Totale ducati 423. 80

I descritti fondi furono pegnorati ad istanza di Leonardo Vassallo, ed a pregiudizio di Domenico Motta possidenti domiciliati entrambi attualmente in Napoli.

L' aggiudicazione preparatoria seguì avanti l'indicato Tribunale la mattina dei sei Giugno corrente anno.

Il Signor D. Nicolantonio Alemagna Patrocinatore presso detto Tribunale rappresenta il creditore istante.

Salerno li 7 Giugno 1845.

NICOLANTONIO ALEMAGNA Patrocinatore.

FRANCESCO CAPONE Usciere.

2.° *Supplimento al Giornale d'Intendenza di Principato Citra Numero* 9.

AVVISI GIUDIZIARJ

Oggi li 9 Giugno 1845.

AVVISI, ED AFFISSI (1 a 3)

Vendita Giudiziaria

De' seguenti fondi siti i primi due in Nocera portati in fondiaria all' articolo 245, e gli altri all' articolo 1044 in testa di D. Vincenzo Fimiani.

1. Un territorio arbustato irrigabile denominato Pezzone della estensione passi 29 Sez. B. n. 373 rendita ducati 16. 73 valutato per ducati 507. 80

2. Un territorio arbustato irrigabile denominato le Grotte della estensione moggia tre e mezzo, e passi quattro Sez. B. num. 655 rendita ducati 48. 19 valutato per ducati. 754. 48

3. Metà del casamento di più, e diversi membri soprani, e sottani, con giardino, che ha l'ingresso dal cortile scoverto del detto casamento della estensione passi tre e mezzo denominato Avanti le Case Sez. C. ed F. num. 50 e 493 rendita ducati 17. 40 valutato per ducati . . 851. 54

4. Finalmente un territorio adacquatorio luogo detto Palmenta di moggia quattro, e passi 7 Sez. D. num. 55 rendita ducati 93. 80, valutato per ducati 2211. 70

Totale ducati 4325. 52

La vendita vien fatta ad istanza di D. Luigi Angrisani possidente domiciliato in Roccapiemonte, in danno di D.ª Generosa Foschini Longo nella qualità di madre, e tutrice de' suoi figli minori procreati col fu D. Vincenzo Fimiani, nonchè D. Michele, D. Carmine, e D.ª Leonilda Fimiani figli maggiori possidenti domiciliati in Salerno, e vennero pegnorati con due verbali il primo del dì 24 Ottobre 1844, registrato li 28 detto num. 16251, ad istanza di detto Signor Angrisani, vidimato da D. Giuseppe Sarno ff. da Sindaco di S. Giorgio, e D. Onofrio Petti ff. da Sindaco di Nocera, denunziato con atto del dì 30 Ottobre detto, registrato li 31 detto num. 16431, e trascritto nel dì 31 detto al vol. 14 num. 1126 e 1127, ed il secondo del dì 11 Novembre 1844, registrato li 13

detto num. 17083, vidimato da D. Onofrio Petti ff. da Sindaco di Nocera, e da D. Damiano Rescigno ff. da Sindaco di S. Giorgio, denunziato nel dì 15 Novembre' detto, registrato li 16 detto num. 17121, e trascritto li 18 detto al vol. 15 num. 1137 e 1138. I sopradescritti fondi vengono tenuti in fitto cioè il primo da Domenico Cicalese, il secondo da Giuseppe Trotta, il terzo cioè il casamento da D. Carlo Linguiti, ed il giardino da Pasquale Liguoro, il quarto una porzione da Carmine Pagano, e l' altra da Raffaele Pagano. Vi fu dimanda di apprezzo da parte de'Signori D. Gennaro Armenante, ed altri di Cava e vennero valutati dal Perito D. Emmanuele Garavini. Non vi è stato sequestro di rendita.

L' aggiudicazione preparatoria avrà luogo all' udienza del Tribunale Civile di Salerno la mattina de' venticinque Giugno 1845 per le dette somme, e su le basi tanto de' capitoli di vendita che dello apprezzo depositato nella Cancelleria di detto Tribunale.

D. Raffaele Ortega de Luna Patrocinatore presso detto Tribunale domiciliato a Salerno procede per l' espletante.

Salerno li 7 Giugno 1845. . . . . .

RAFFAELE ORTEGA DE LUNA Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (4 a 5)

Vendita Giudiziaria

De' seguenti stabili siti nella Comune di Minori Circondario di Scala portati in fondiaria all' articolo 39.

1. Un giardino di agrumi con frutti, e vigneto di passi 3 detto Casa Cumbolo Sez. B. num. 62 rendita ducati 3 e grana 83 moltiplicata netta dal peso fondiario per ducati 76. 60

2. Una casa composta di una stanza, e cucina, e con tutt' i comodi annessi in detto luogo Casa Cumbolo Sez. F. num. 144 rendita ducati 2. 40 per ducati . . . . . 38.° 40

3. Un giardino con agrumi con territorio frutteto di passi 4 detto Rufoli Sez. B. numeri 21 e 22 rendita ducati 5. 20 per ducati 104. 00

4. Ed un suolo di bassi 2 in detto luogo Casa Cumbolo Sez. F. num. 143 rendita grana 26 per ducati . . 4. 16

Totale ducati 223. 16

La vendita vien fatta ad istanza del Canonico D. Bonaventura Gambardella proprietario domiciliato nel Comune di Minori, in danno de' Signori Raffaele, e Maria Arpino, nonchè di Raffaele di

Florio qual tutore de' minori Pantaleone, e Giovanni Arpino, e de' conjugi Trofimena Arpino, e Raffaele Nicolao tutti detti Arpino figli, ed eredi del fu Alessandro possidenti domiciliati in Minori, tranne i conjugi domiciliati in Raito Villaggio del Comune di Vietri, e vennero pignorati a nome di detto Signor Gambardella in danno di detti Signori Arpino, e Nicolao costui per l'autorizzazione di detta sua moglie con verbale del 6 Dicembre 1844, vidimato da D. Gioacchino Palumbo Sindaco del Comune di Minori, denunziato con atto del dì 15 detto Dicembre.

I fondi vengono tenuti per proprio conto.

L'aggiudicazione preparatoria avrà luogo all'udienza del Tribunale Civile sedente in Salerno la mattina de' venticinque Aprile 1845 sulle menzionate somme nette dal peso fondiario senza esservi oblatori.

L'aggiudicazione diffinitiva avrà luogo nel dì 30 Giugno 1845.

FRANCESCO CARELLI Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (6a8)

Vendita Giudiziaria

De' seguenti fondi siti nel Comune di Corbara Circondario de' Pagani portati in fondiaria all'art. 207.

1. Un comprensorio di case composto di più e diversi membri soprani e sottani con tutt' i comodi ivi annessi, luogo detto la Terra Sez. F. num. 132 rendita lire 124 moltiplicata per ducati 460. 72

2. Ed un giardino piantato di viti, frutti dolci ed agrumi di passi 22 1/2, luogo detto pure la Terra Sez. B. num. 28 rendita lire 75. 15 per ducati 342. 00

Totale ducati 802. 72

La vendita vien fatta a nome del Signor D. Flaminio Ferrajoli di D. Cosmo possidente domiciliato nel Comune di S. Egidio nella qualità come dagli atti, in danno della Signora D.ª Giovanna Tortora vedova di D. Antonio Giordano madre e tutrice della sua figlia minore proprietaria domiciliata in detto Comune di Corbara, e vennero detti fondi pegnorati ad istanza del detto Signor Ferrajoli, con verbale del dì 10 Agosto 1844, registrato in Pagani li 12 detto n. prog. 1152 lib. 4 vol. 41 fol. 39 cas. 1 grana 10 Soriente, vidimato da D. Gio: Battista Giordano Sindaco del Comune di Corbara, denunziato con atto del dì 22 Agosto detto anno, registrato in Pagani a detto dì num. 1312 lib. 4 vol. 41 fol. 44 cas. 6 grana 10 Soriente, ed il medesimo unito all' atto di denunzia venne

rifiutato trascriversi nell' Uffizio delle Ipoteche sedente in Salerno per la esistenza di un precedente pegnoramento fatto a nome di D. Vincenzo d'Antonio di Angri con verbale del 16 Ottobre 1816, registrato in Nocera li 23 Ottobre 1816 lib. 4 vol. 17 fol. 87 verso cas. 5 grana 22 Francesco Palma, vidimato dal Cancelliere della Giustizia di pace di Pagani D. Giuseppe Rocco, trascritto nel detto Uffizio d'Ipoteche a 26 Novembre 1816 vol. 25 n. 1051. A questa procedura venne surrogato l' attuale espletante Signor Ferrajoli con Sentenza del Tribunale Civile di Salerno del dì 4 Novembre 1844, registrata à Salerno li 6 Maggio 1845 n. prog. 4870.

I detti fondi si tengono parte a proprio conto e parte in affitto da Alfonso Esposito, Giuseppe Giordano e Bartolomeo Oraldo.

L' aggiudicazione preparatoria avrà luogo all' udienza del detto Tribunale la mattina de' tre Luglio 1845 sulle dette somme nette dal peso fondiario.

D. Emiddio Lanzara Patrocinatore presso detto Tribunale domiciliato a Salerno procede per l' espletante.

Salerno li 9 Giugno 1845.

EMIDDIO LANZARA Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

AVVISO GIUDIZIARIO (9a10)

All' udienza del Tribunale Civile di Salerno la mattina de' diciotto Luglio 1845 si procederà all' aggiudicazione diffinitiva del seguente fondo:

Un arboato seminatorio sito in questo Comune di Salerno luogo detto Prato o Massaria grande di circa tomola sei di prima classe, tomola cinque di seconda classe, tomola quattro di terza classe, oliveto di circa tomoli due di terza, casa rustica di circa misure sei di prima, giardino di misure cinque di prima, casa per uso di porcarizzo, casa di abitazione, cappella ed altri comodi descritto sotto l' articolo 797 Sez. C. numeri 411 a 417 rendita ducati 189. 50, e si offrono ducati 6812 e grana 3.

Detto fondo venne pignorato de' Signori D. Luigi, D. Francesco, e D. Vincenzo Panza di Salerno ad istanza del Sig. D. Matteo Rossi di Capezzano, ed ora surrogato alla procedura il Signor Bonaventura Nacchia di Salerno. Detto fondo è sotto l' amministrazione del Signor D. Matteo Giannone Notajo di Salerno.

Il Signor D. Raffaele Natella Avvocato e Patrocinatore presso detto Tribunale Civile procede pel Signor Nacchia creditore espletante.

L' aggiudicazione preparatoria seguì nel giorno ventinove Maggio a favore dell' aggiudicatario D. Matteo Barone per la somma di ducati 6813, e si destinò il suddetto giorno 18 Luglio 1845 per la diffinitiva.

FERDINANDO TAFURI Usciere.

1.° *Supplimento al Giornale d'Intendenza di Principato Citra Numero* 10.

AVVISI GIUDIZIARJ

Oggi li 16 Giugno 1845.

AVVISI, ED AFFISSI (123)

Vendita Giudiziaria

De' seguenti immobili siti nel Comune di Cetara in Circondario di Vietri.

1. Una casa composta di sette stanze sita in detto Comune e Circondario nel luogo denominato Casa Landi segnata in fondiaria all'articolo 57 in testa di Avallone Nicola e fratelli marinari Cetara Sez. A. num. 1450 e 1459 coll'imponibile di ducati 12. 55 che depurato dell'annuale contribuzione rimane netta per duc. 9. 75 per duc. 195.00

2. Altra casa composta di tre stanze ed un basso sita nella contrada detta Carmine di detto Comune e Circondario segnata in fondiaria sotto il citato art. e Sez. num. 1471 coll'imponibile netto di ducati 4. 68 per ducati 93.60

Totale ducati 288.60

Vennero detti fondi pignorati ad istanza de' conjugi Gennaro Marigliano e Lucia Avallone possidenti domiciliati in Salerno, in pregiudizio di Mariarosa Avallone moglie di Giuseppe Apicella, Angela Avallone vedova di Tommaso Magliano possidenti domiciliati in Cetara, Emmanuela Avallone moglie di Michele Ferrigno, Nicola e Vincenzo Avallone possidenti e Patrizia Avallone moglie di Gaetano Abbate industrianti domiciliati in Salerno, e detti Avallone nella qualità di eredi della defunta di loro madre Venere Pappalardo con verbale del 13 Gennajo 1845 per l'usciere D. Matteo Filippone di questo Tribunale Civile, la di cui copia fu lasciata nella Cancelleria Comunale di Cetara, ed il 2.° Eletto Andrea Autuori vidimò l'originale in luogo del Sindaco impedito, e venne denunziato ai suddetti debitori pignorati con atto del 16 detto mese di Gennajo per detto usciere, che ambi detti atti furono trascritti nella Conservazione dell'Ipoteche di Salerno nel dì 24 detto mese di Gennajo ai volumi 45 e 15 numeri 1169 e 1171, e venne denunziato ai creditori scritti con atto del due Aprile ultimo per detto usciere, registrato a Salerno li 4 detto num. 5090.

I patti, e condizioni della vendita si trovano già depositati nella Cancelleria di detto Tribunale Civile ai termini del rito.

Detti fondi si tengono per proprio conto dai debitori pignorati.

L'aggiudicazione preparatoria dei descritti fondi ha avuto luogo nell'udienza del quattro corrente mese sulla detta somma offerta e sulle basi dei citati capitoli di vendita.

L'aggiudicazione diffinitiva poi avrà luogo all'udienza di questo Tribunale Civile nel mattino di Lunedì che sono li ventuno Luglio entrante mese corrente anno sull'istessa somma offerta e condizioni.

Il Patrocinatore D. Antonio Quaranta domiciliato in Salerno procede per gli espropriandi. Salerno li 5 Giugno 1845.

ANTONIO QUARANTA Patrocinatore.

MATTEO FILIPPONE Usciere.

VENDITA GIUDIZIARIA (4 a 5)

De' seguenti beni siti nel Comune, e Circondario di Sala.

1. Un comprensorio di case di più, e diversi membri tra soprani, e sottani con orto a secco, portato in fondiaria all' art. 1877 alla Sez. G. per ducati 183. 04

2. Un territorio seminatorio, ed arbustato nella contrada detta Campigliola di misure 28 Sez. D. numeri 270 e 276 per ducati 296. 40

Totale ducati 479. 44

La vendita viene fatta ad istanza de' Signori D. Giacomantonio e D. Severino Boezio di Sala in danno di Nicola Tempone di detto Comune e vennero i suddetti fondi pegnorati a nome degl' istanti con verbale del 27 Aprile 1844, denunziato con atto del 29 Aprile detto e trascritti all' Ipoteche li 3 Maggio detto.

I fondi suddetti si tengono per conto del debitore.

L' aggiudicazione preparatoria ebbe luogo all' udienza del Tribunale suddetto la mattina de' 9 Giugno corrente sulle suddette somme nette di pesi e l' aggiudicazione diffinitiva poi avrà luogo all' udienza del suddetto Tribunale la mattina de' 25 entrante Luglio per la suddetta offerta.

D. Placido Boezio Patrocinatore continuerà a procedere per gli istanti. Salerno li 10 Giugno 1845.

PLACIDO BOEZIO Patrocinatore.

SALVATORE LONGO Usciere.

Vendita Giudiziaria

De' seguenti immobili siti e posti nel Comune e Circondario di Sarno portati in fondiaria sotto l' art. 353.

Nel giorno di Venerdì 18 Luglio 1845 alla udienza del Tribunale Civile di Salerno ad istanza del Signor D. Antonio Pecoraro possidente domiciliato in Palma e per elezione in Salerno in casa del Signor D. Michele Fedele qual cessionario della Confraternita del SS. Rosario di Casatori del Comune di S. Valentino avrà luogo l' aggiudicazione diffinitiva de' seguenti immobili in pregiudizio di D. Cesare Carbone possidente domiciliato in Sarno suddetto per le rispettive offerte di prezzo nette di fondiaria cioè:

1. Una selva cedua detto Colla di moggia 8, segnata in fondiaria alla Sez. B. n. 325 per la rendita di duc. 22 per duc. 440.00

2. Un oliveto detto Torretta del Monaco di estensione un moggio portato in fondiaria alla Sez. C. n. 146 rendita ducati 5. 85 per ducati. 117.00

3. Altro oliveto detto Tuoro di moggia due e mezzo descritto alla Sez. B. numeri 533 e 534 rendita ducati 20. 61 per ducati 414.20

4. Un arbosto detto S.ª Maria dell'Olmo di moggia 2, segnato alla Sez. B. n. 270 rendita duc. 11. 10 per duc. 222.00

5. Un arbosto detto Corte d'Onica di moggia 4, riportato alla Sez. C. n. 1 rendita ducati 26. 92 per duc. 539.40

6. Un territorio vigneto, ed oliveto detto Torretta del Monaco di moggia 6 Sez. C. numeri 139 e 140 rendita ducati 40. 36 per ducati 807.20

7. Un arbosto detto Torretta del Monaco di un moggio e passi 15, portato alla Sez. C. num. 264 rendita ducati 9. 60 per ducati 192.00

Totale ducati 2731.80

Detti immobili son tenuti per conto proprio, e vennero pegnorati con due atti dell' usciere Longo del Tribunale Civile di Salerno, uno del 24 Agosto 1813 ad istanza di D. Luigi e D. Gio: Battista Aliberti possidenti domiciliati in Napoli, l'altro ad istanza del Sacerdote D. Gabriele Mazza del 30 Aprile 1822, in danno di detto D. Cesare Carbone, vidimati gli atti da D. Michele Barbaroli Sin-

daco di Sarno, e dai Cancellieri protempore del Giudicato di Sarno D. Luigi Barbaroli e D. Michele Barbaroli, trascritto il 1.° nel dì 27 Agosto 1813 all'Uffizio delle Ipoteche di Salerno all' art. 1504, denunziato il 1.° Settembre 1813, trascritto li 6 detto all' art. 950, ed il secondo trascritto li 11 Settembre 1823 num. 1731, denunziato il dì 19 detto mese e trascritto li 20 detto al num. 913. L'aggiudicazione preparatoria ebbe luogo alla udienza di detto Tribunale il giorno 5 Gennajo 1824 senza obblatori.

In seguito a tale procedura surrogati i Signori D. Carlo ed altri Galloppo di Napoli dai quali pure venne aggiornata la diffinitiva senza aver luogo. Indi fu surrogato la Real Cassa di Ammortizzazione e Pubblico Demanio rappresentata dal Direttore Signor del Toro da chi la diffinitiva fu aggiornata pel dì 15 Ottobre 1833 e poi sospesa. A siffatti creditori fu surrogato D. Pasquale Medici di Salerno con Sentenza del dì 6 Marzo 1843, registrata li 13 detto n. 2599, dal quale de Medici, attesa la soddisfazione seguita, fu fatta decadere l'aggiudicazione. A detto Signor de Medici fu surrogato D. Andrea Guglielmotti, ed a costui la Congrega su cennata, la quale fece assegnare il dì 14 Agosto 1844 per la diffinitiva. Della Congrega fu cessionario il Pecoraro nel cui interesse non potè aver luogo la diffinitiva suddetta. Indi procedutosi per l'appuntamento della detta diffinitiva dalla Congregazione del SS. Rosario di Casatori di Sarno quale creditrice del suddetto Carbone, venne la suddetta Congrega pagata del suo credito. Ad istanza quindi del detto D. Antonio Pecoraro nella suddetta qualità si diviene alla suddetta aggiudicazione diffinitiva aggiornata con Sentenza di questo Tribunale del dì 11 Giugno 1845 e sulle condizioni apposte nei capitoli di vendita, e suo supplemento fatto dal Signor Medici depositati nella Cancelleria del suddetto Tribunale, e sulle basi del prezzo designato dalla presente legge.

Il Signor D. Michele Fedele domiciliato a Salerno proceda pel detto Signor Pecoraro nella qualità di Patrocinatore presso l'enunciato Tribunale.

Salerno li 16 Giugno 1845.

MICHELE FEDELE Patrocinatore.

GAETANO ORTEGA DE LUNA Usciere.

2.° *Supplimento al Giornale d'Intendenza di Principato Citra Numero* 10.

AVVISI GIUDIZIARJ

Oggi li 20 Giugno 1845.

AVVISO GIUDIZIARIO (1)

Nel giorno trenta Luglio 1845 alla udienza del Tribunale Civile di Salerno avrà luogo l'aggiudicazione diffinitiva di un arbosto denominato Badessa di estensione circa stoppelli cinque, sito nel Comune di Novi Circondario di Vallo, per ducati 54. 00

Ed una casa di abitazione sita anche in detto Comune e Circondario luogo detto Borgo, per ducati 26. 00

Totale ducati 80. 00

giusta l'aggiudicazione preparatoria seguita nel dì nove Giugno 1845.

E ciò ad istanza di D. Pompeo Vairo di Piaggine Soprane, in pregiudizio di Paolo Sparano del Comune di Novi. Le condizioni della vendita sono nella Cancelleria del detto Tribunale. Ed il Patrocinatore D. Federico Autuori seguita a procedere per l'espropriante.

FEDERICO AUTUORI Patrocinatore.

FRANCESCO CAPONE Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (2a5)

Beni da vendersi al pubblico incanto siti nella Comune, e Circondario di Vietri, segnati in fondiaria sotto l'art. 759 in testa di D. Bonaventura de Simone di Vietri.

1. Un magazino sito nel Villaggio della Marina di Vietri portato in fondiaria alla Sez. A. num. 422 rendita imponibile ducati 11. 34 valutato per ducati 299. 60

2. Un magazino in detta Marina detta Sez. n. 418 rendita ducati 18 valutato per ducati 320. 50

3. Quartino matto in detta Marina in detta Sez., rendita imponibile ducati 11. 60 valutato per ducati . . . 219. 38

4. Primo piano nobile di diversi membri in detta Marina detta Sez., rendita imponibile duc. 30 valutato per duc. 975. 23

5. Piccolo basso in detta Marina, detta Sez. e n. rendita imponibile ducati 3. 40 valutato per ducati . . 44. 57

6. Appartamento al 2.° piano di più membri in detta Marina di Vietri detta Sez. e num., rendita imponibile ducati 22. 90 valutato per ducati 439. 69

7. Due appartamentini al terzo piano in detta Mari-

na alla stessa Sez. e num., il primo colla rendita imponibile di ducati 13. 50, ed il secondo per ducati 6. 60, valutati in totale per ducati 305. 55

8. Appartamento al 4.° piano di più e diversi membri in detta Marina alla stessa Sez. e num. al supplemento numeri 5, e 6 per la rendita di ducati 2, e per quelli accessorii poi descritti nei paragrafi 2 e 3 del verbale di apprezzo per la rendita imponibile di ducati 18 valutato in totale per ducati 292. 30

9. Giardino in detta Marina sotto il casino con la denominazione Oliveto montuoso di 14 passitelli Sez. B. n. 18, rendita imponibile ducato 1. 50 valutato per ducati 248. 55

10. Un basso in detta Marina strada Casino Sez. A. n. 119, rendita imponibile duc. 2. 50, valutato per duc. 155. 72

11. Un basso Casa Diletto in detta Marina Sez. A. num. 191, rendita ducato 1. 50 valutato per ducati . . 91. 83

12. Un basso, o bottega Casa Frezza in detta Marina detta Sez. num. 89 rendita imponibile ducati 6 valutato per ducati 186. 72

13. Quartino unico Casa Frezza detta Sez. num. 94 rendita imponibile ducati 6. 56 valutato per ducati . . 280. 00

14. Due bassi, e due stanze in detto Comune di Vietri nel Villaggio di Benincasa detto Casale, Sez. A. n. 742, due stanze, ed un basso, rendita imponibile duc. 3. 41, e per l' altro num. 751, rendita imponibile ducato 1. 20, totale della rendita ducati 4. 61 valutato per ducati . . 140. 00

Totale ducati 3999. 64

Questi fondi vennero pegnorati con verbale dell' usciere Filippone del 28 Gennajo ultimo ad istanza di D. Francescantonio Punzi possidente domiciliato in Vietri in danno di D. Bonaventura de Simone dello stesso domicilio e condizione, e vistato dal 2.° Eletto del Comune di Vietri D. Raffaele Adinolfi, e da quello della Comune di Cetara D. Andrea Autuori, e denunziato con altro atto del detto usciere del 29 Gennajo 1845, ed unitamente alla denunzia fu trascritto in detto dì nell' Uffizio delle Ipoteche a Salerno ai numeri 1171 e 1173; ed i fondi stessi per quanto è noto si tengono parte affittati, e parte per conto proprio, e su de' medesimi vi gravita il solo peso fondiario.

Con altro atto in copia del dì 8 Febbrajo, il debitore in tem-

po utile chiese l'apprezzo, ed il Tribunale vi fece dritto, che venne eseguito dall' Agrimensore D. Domenico Tajani di Vietri, su di cui si procede alla vendita giudiziale.

Le condizioni della vendita, diunita al verbale di apprezzo trovansi depositati nella Cancelleria del Tribunale Civile di Salerno.

L' aggiudicazione preparatoria avrà luogo all' udienza del suddetto Tribunale il giorno undici Luglio corrente anno sulla cennata offerta di ducati 3999. 64 giusta l' apprezzo.

Il Patrocinatore D. Andrea Giannattasio procederà per l'espletante.

Il debitore è rappresentato dal Patrocinatore D. Gabriele Adinolfi.

Salerno li 18 Giugno 1845.

ANDREA GIANNATTASIO Patrocinatore.

SALVATORE LONGO usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (6 a 10)

Vendita Giudiziaria

De' seguenti beni siti nelle Comuni di Montecorvino Pugliano, e Montecorvino Rovella, e Circondario suddetto riportati in fondiaria agli articoli 486 e 323 in testa di D Giovanni Palmentieri possidente domiciliato in Torello Villaggio del Comune di Montecorvino Pugliano.

1. Un oliveto detto Alimonti della estens. moggia quattro, e tre quarti antica misura locale pari a moggia nuove ventitre e tre quarti Sez. B. num. 899 per ducati 640.40

2. Territorio seminat. detto Rapaciceri della estens. moggia trentuno, due terzi e passi tre dell' antica misura pari a moggia nuove centosessanta e dispari, la maggior parte è scampia seminatoria popolata di piante di peri, fichi, ciliegi, querce e salici, e moggia quattro e mezzo sono ad arbosto, e vi è anche un moggio adacquatorio con casa rurale di recente costruita consistente in un basso, o cantina per la stipa del vino, altro basso per lo colono, una stalla per i bovi, due stanze superiori pel comodo della ricolta, ed un suppengo, il tutto coverto a tetto, a dette due stanze vi s'impiana per grada di fabbrica di 18 scalini, ha i pezzi d' opera in buono stato di tenuta. Nel sottoscala vi è anche il forno, e casello per l' animale immondo, ed il poggio o strettojo per la pressa delle vinacce con la corrispondente quercia Sez. C. num. 31 e 32 per ducati 5980.53

3. Territorio seminat. montuoso sito nel luogo detto Cerriale della estens. tomolo uno, e misure 12 Sez. B. n. 677 rendita ducati 3 e grana 22 per ducati 65.00

4. Arbosto montuoso detto le Curti di circa un tomolo di 2.ª classe Sez. B. n. 706 rendita duc. 4. 29 per duc. 86.00

5. Oliveto piano sito nella contrada Curti della estens. tom. uno di 2.ª classe Sez. B. n. 708 rendita duc. 7. 64 per ducati 153.00

6. Oliveto montuoso sito anche nella contrada Curti di circa un tomolo di 2.ª classe Sez. B. n. 733 rendita

ducati 4. 29 per ducati 86.00

7. Arbosto montuoso detto Torello di circa misure quattro Sez. B. n. 748 rendita grana 72 per ducati . . . 15.00

8. Arbosto montuoso detto Pozzillo di circa tomolo uno di 3.ª classe Sez. B. n. 769 rendita duc. 2. 78 per duc. 58.00

9. Arbosto piano detto Tello di circa un tom. di 2.ª classe Sez. B. n. 784 rendita ducati 7. 64 per ducati . 153.00

10. Casa sita in contrada Torello composta di bassi cinque, e soprani nove Sez. L. rendita duc. 15. 00 per duc. 240.00

Totale ducati 7476.93

I prezzi suddetti per i primi due fondi sono il risultato della valutazione fattane col verbale di apprezzo del 9 Dicembre 1844, e depositato nella Cancelleria di questo Tribunale Civile, e per gli altri otto fondi sono il risultato della valutazione legale, tutti e dieci però netti dal peso fondiario.

La vendita de' suddetti immobili vien fatta ad istanza del Signor D. Filippo Giordano possid. domic. a Salerno in danno del Signor D. Giovanni Palmentieri possid. domic. in Torello Villaggio del Comune di Montecorvino Pugliano; vennero detti fondi pegnorati ad istanza di esso Signor Giordano con i verbali del 17 e 18 Luglio 1844, vidimati dai Signori D. Diego Budetti e D. Raffaele Maiorini il primo Sindaco del Comune di Montecorvino Pugliano, ed il secondo di Montecorvino Rovella.

Detto pegnoramento fu denunziato al debitore Sig. Palmenteiri con atto del 20 Luglio detto anno per l' usciere Longo, e venne trascritto coll' atto di denunzia nell' Uffizio della Conservazione delle Ipoteche di Salerno nel dì 23 Luglio 1844 al vol. 41 n. 1076 per i soli due fondi Alimonti e Rapaciceri, e sebbene il pegnoramento avesse compreso altri fondi pure per questi ne fu rifiutata la trascrizione per la preesistenza di altro pegnoramento fatto ad istanza di D. Pellegrino Cioffi di S. Cipriano. L' istante chiese la riunione dei pegnoramenti, e siccome per i fondi rifiutati trovavasi di già proclamata l' aggiudicazione preparatoria con Sentenza di questo Tribunale Civile del dì 9 Aprile 1843 così si misero in vendita i soli due primi fondi. Ora essendosi proclamata l' aggiudicazione preparatoria anche per questi due ultimi fondi in data de' 16 Giugno 1845, ed avendo il Tribunale surrogato il Signor Giordano alla procedura del Signor D. Pellegrino Cioffi di S. Cipriano, e riunite entrambe le procedure con sua Sentenza del dì ventinove Maggio ultimo. Ora si vendono tutt' insieme.

I fondi suddetti per quanto è noto si tengono per proprio conto.

L' aggiudicazione diffinitiva dei sopraddetti dieci fondi avrà luogo alla udienza di questo Tribunale Civile il mattino di Sabato sedici del mese di Agosto di questo corrente anno sulle somme suddette.

Il Signor D. Ottavio Ventimiglia Patrocinatore presso il suddetto Tribunale Civile continuerà a procedere per il creditore istante Signor Giordano. Salerno li 20 Giugno 1845.

OTTAVIO VENTIMIGLIA Patrocinatore.

MATTEO GAETA Usciere.

1.° *Supplimento al Giornale d'Intendenza di Principato Citra Numero* 11.

AVVISI GIUDIZIARJ

Oggi li 26 Giugno 1845.

AVVISI, ED AFFISSI (1a3)

Nel mattino di Mercordì ventitre Luglio 1845 alla udienza del Tribunale Civile di Salerno, ad istanza del Signor Santolo Conforti fu Gerardo scalpellino domiciliato nel Comune di Calvanico, ed in pregiudizio de' Signori Michele, Domenicantonio, e Vincenzo Lanzetta padre, e figli, maestri stoccatori domiciliati in detto Comune, avrà luogo l' aggiudicazione preparatoria di un comprensorio di case di quattro membri con tutti i comodi ivi annessi, ed un orto che vi è adjacente, e tanto il comprensorio di case, che l' orto contiguo della estensione di passi tre circa sono appellati Capopizza, portato in fondiaria sotto l' articolo 259 Sez. A. ed F. n. 287 e 508 con la rendita di ducati 3. 60.

Gl' immobili divisati vennero pegnorati con verbale dell' usciere D. Francesco Capone del giorno 25 Luglio caduto anno 1844, registrato a Salerno li 27 detto al n. 12545 gr. 20 de Angelis, ad istanza del sopradetto Santolo Conforti, in danno degli enunciati Signori Lanzetta. Venne il verbale di pegnoramento denunziato a' debitori con atto del detto usciere D. Francesco Capone del 2 Agosto 1844, registrato a Salerno li 3 detto al n. 11876, ed ambedue gli atti furon vistati dal Sindaco di Calvanico D. Biase Frate, ed essendosi esibiti nella Conservazione delle Ipoteche di questa Provincia, si ottenne il rifiuto, pel riflesso che vi esistea antecedente pegnoramento degl' indicati immobili fatto ad istanza di Giovanni di Paola di Fusara con verbale del 17 Dicembre 1834 per l' usciere Signor Ortega, trascritto nel 27 Novembre detto al vol. 20 num. 1014, e denunziato li 27 di tal mese, a quali atti l' istante dietro dimanda è stato surrogato al detto primo pegnorante, giusta la Sentenza di questo Tribunale del dì 31 Ottobre ultimo, registrata a Salerno li 16 Novembre 1844 al n. 12292.

Non vi è stata dimanda di apprezzo, nè sequestro di rendita.

La vendita suddetta verrà effettuita nel sopradetto dì per la somma di ducati 72 netti di fondiaria, cioè:

Pel comprensorio di case di membri quattro con tutti i comodi ivi annessi luogo detto Capopizza, di rendita ducati 2. 70, per ducati 54. 00

E per l'orto contiguo a detto casamento per ducati . 18. 00

Totale ducati 72. 00

Le condizioni della vendita sonosi esibiti nella Cancelleria del Tribunale suddetto, ed il Signor D. Modestino Fajella Patrocinatore presso del ripetuto Tribunale domiciliato a Salerno procederà per l'espropriante, ed i debitori non vengono rappresentati da verun Difensore, o Patrocinatore.

Salerno li 21 Giugno 1845.

MODESTINO FAJELLA Patrocinatore.

FRANCESCO CAPONE Usciere.

AVVISO GIUDIZIARIO (4a6)

Nel mattino del dì quattro Agosto 1845 alla udienza del Tribunale Civile di Salerno avrà luogo l'aggiudicazione diffinitiva dei seguenti stabili siti nel Comune, e Circondario di Campagna, e per le rispettive offerte di prezzo nette di fondiaria, risultate dall'aggiudicazione preparatoria eseguita nel mattino del 20 Giugno alla udienza del Tribunale suddetto, cioè:

1. Un territorio oliveto, e seminatorio di circa tomola due, detto Romandola per ducati. 256. 00

2. Altro oliveto con seminatorio di circa tomola 7 detto Tannotta per ducati 1244. 00

3. La metà dell'oliveto e seminatorio denominato Vallegrino per ducati 700. 00

4. Altro oliveto seminatorio querceto, ed arbosto detto Visciglieto di circa tomola 8 per ducati. 664. 00

5. Altro oliveto, e seminatorio denominato Colli, di circa tomola 14 per ducati 2415. 00

6. Un seminatorio detto Casarsa, di circa tomola 4 per ducati 104. 00

7. Un oliveto detto S. Angelo, di circa misure 12 per ducati 56. 00

8. Un oliveto detto Odoroso di circa un tomolo per ducati 160. 00

9. Una selva cedua castagnale detta S. Antonio, di

circa un tomolo, e mezzo per ducati 120. 00

10. Un palazzo di abitazione, sito nel vicolo Piazza per ducati 776. 00

11. Un giardino adjacente a detto Palazzo di circa un tomolo detto Gironi per ducati 65. 00

12. Un casamento nel suddetto vicolo Piazza per ducati 352. 00

13. Una bottega con stanza superiore nel medesimo vicolo, per ducati 272. 00

14. Ed un oliveto con seminatorio detto Visciglieto, di circa misure 18 per ducati 86. 00

Totale netti ducati 7270. 00

Il tutto ad istanza del Signor D. Federico Autuori legale domiciliato a Salerno, in pregiudizio di D. Nicola Arciprete Guerriero, D. Giovannino, D. Giuseppe, D.ª Bettina, Sacerdote D. Alessandro, D.ª Marianna, e D.ª Laura Guerriero figli ed eredi del fu Melchiorre, questi fratello del detto D. Nicola, nonchè di D. Francesco Copeti marito di detta D.ª Laura, tutti di Campagna.

Le condizioni della vendita sono nella Cancelleria del detto Tribunale.

Il Signor Autuori procederà per se medesimo in qualità di Patrocinatore.

FEDERICO AUTUORI Patrocinatore.

FRANCESCO CAPONE Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (729)

All' udienza del Tribunale Civile di Salerno nel mattino di Mercordì sei Agosto mille ottocento quarantacinque, sarà proceduto all' aggiudicazione preparatoria per espropriazione forzata de' seguenti fondi, sulle condizioni depositate in Cancelleria.

1. Un territorio Serra, contrada dello stesso nome, di estensione tomola 5 e misure 14, oliveto, querceto, ficheto, seminatorio, incolto, con casa rurale, della rendita di ducati 13. 76, e per lo prezzo di ducati 269. 50

2. Un orto Piedicasale o Fontana, contrada e strada dello stesso nome, di estensione misura 1 1/2, della rendita grana 88 e per lo prezzo di ducati 17. 25

Totale ducati 286. 75

Siti nell' agro del Comune di Ortodonico Circondario di Castellabate, tenuti per conto proprio, nè si conoscono altri pesi; sono stati pegnorati in danno di Francesco Lembo, di Gennaro Barone, Pasquale ed Antonio Barone minori, e Giovanni Barone servo di pena, rappresentati dal padre Biase tutor loro e curatore rispettivamente, e questi e figli anche come eredi Giuseppe e Maddalena Barone figli e germani relativamente, e tutti quali eredi di Caterina Lembo madre, e moglie del Biase. E di Angelo, e Giuseppa Greco e suo marito Domenico Tomasco per l'assistenza, quali eredi pure dell' altro fratello Camillo, nella qualità di eredi della madre Rosa Lembo. Il Francesco Lembo figlio ed erede immediato, e gli altri per le intermedie persone di loro rispettive madri Caterina e Rosa Lembo eredi del fu Gennaro Lembo debitore originario, possidenti domiciliati in Ortodonico, ed i conjugi Greco e Tomasco in Castellabate. Ad istanza di D. Francesco Amoresano Avvocato domiciliato a Salerno, con verbale dell' usciere Pagliarella del 20 Marzo 1843, registrato al num. 294 a Pollica li 20 detto pagato grana 20, vistato dal Sindaco D. Giuseppe Landulfo; denunziato con atto dell' usciere Capone del 18 Aprile 1843, registrato al num. 6770 a Salerno li 20 detto per grana 10; trascritti detti atti a' 24 Aprile 1843.

D. Vincenzo Marone Patrocinatore presso detto Tribunale, domiciliato a Salerno presso l' istante Amoresano, procede per costui.

Salerno li 25 Giugno 1845.

VINCENZO MARONE Patrocinatore.

FRANCESCO CAPONE Usciere.

AVVISO GIUDIZIARIO (10)

Nel mattino del dì tredici Agosto 1845 all'udienza del Tribunale Civile di Salerno, ad istanza dell' Avvocato D. Gaetano Amato di Napoli, avrà luogo l' aggiudicazione definitiva in danno di Luigi Amato di S. Cipriano, di un casamento con una terza parte di misure di terreno incolto con poche piante fruttifere, sito in S. Cipriano luogo detto Casa Mandia, per la somma di ducati 130. 40 netti risultata dall' aggiudicazione preparatoria seguita il giorno 25 Giugno 1845.

Le condizioni della vendita sono nella Cancelleria del detto Tribunale, ed il Patrocinatore D. Michele Naddeo seguita a procedere pel detto Signor Amato. Salerno li 26 Giugno 1845.

MICHELE NADDEO Patrocinatore.

FRANCESCO CAPONE Usciere.

2.° *Supplimento al Giornale d'Intendenza di Principato Citra Numero* 11.

AVVISI GIUDIZIARJ

Oggi li 30 Giugno 1845.

AVVISO GIUDIZIARIO (1)

Nel mattino del dì tredici Agosto 1845 alla udienza del Tribunale Civile di Salerno, ad istanza di Daniele Salvatore di Acerno avrà luogo l'aggiudicazione diffinitiva dei seguenti fondi siti in detto Comune, in danno di Giuseppe Zottola, di Vincenza Schiavo vedua di Vincenzo Zottola madre e tutrice del minore Raffaele Zottola, e de' conjugi Rosantonia Zottola, e Donato Lupo anche di Acerno, e per le rispettive offerte di prezzo nette di fondiaria, risultate dall'aggiud. preparatoria seguita il giorno 25 Giugno 1845, cioè:

Un vigneto nel luogo detto Melo del Volo per ducati. 4. 40
Un prativo, ed incolto detto Jonia per ducati . . . 23. 60
Ed una casa sita nel Casale Ferrielli per ducati . . 32. 00
Totale ducati 60. 00

Le condizioni della vendita sono nella Cancelleria del detto Tribunale, ed il Patrocinatore D. Carmine Zottoli seguita a procedere pel detto Salvatore. Salerno 26 Giugno 1845.

CARMINE ZOTTOLI Patrocinatore.
FRANCESCO CAPONE Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (2 a 5)

Vendita Giudiziaria

De' seguenti immobili siti e posti nel Comune di Serre Circondario di Postiglione.

1. Un territorio oliveto con viti latine ed altri alberi nel luogo detto Fornace rivelato in fondiaria in testa di Aloja Domenico art. 8 Sez. D. num. 222 per la estensione di misure 12 e per la rendita di lire 8 e centesimi 80, valutato netto del peso fondiario a norma di Legge per ducati 40. 00

2. Altro territorio querceto e cerreto nella contrada detta Chiusa, detto art. Sez. G. num. 353 per la estensione di tomola 9 e per la rendita di lire 57 e centesimi 50 valutato come sopra per ducati 260. 00

3. Altro territorio con querce e cerri nella contrada detta Tajri, detto art. Sez. H. numeri 134, 135 e 136 per la estensione di tomola 4 e misure 4 e per la rendi-

ta di lire 26 e centesimi 87 valutato come sopra per duc. 120. 00

4. Una casa di abitazione di più e diversi membri nel luogo detto Vico 2.° Brisci, detto art. Sez. I. num. 243 per la rendita di lire 17 valutata come sopra per ducati . 61. 60

5. Una casa di un sol membro nel luogo detto Vico vicino alla piazza, detto art. e Sez. I. num. 425 per la rendita di lire 8 e centesimi 80 valutata come sopra per duc. 32. 00

6. Un territorio seminatorio nella contrada detta Lama, rivelato in fondiaria in testa di d'Aloja Pietro, art. 731 Sez. G. num. 60 per la estensione di tomolo 1 e misure 12 e per la rendita di lire 17 e centesimi 60 valutato come sopra per ducati 80. 00

7. Una vigna nel luogo detto Alimenta, detto art. Sez. H. num. 133 per la estensione di misure 13 e per la rendita di lire 6 e centesimi 36 valutata come sopra per ducati 29. 00

8. Altro territorio seminatorio nella contrada detta Lama, rivelato in fondiaria in testa di d'Aloja Giuseppe art. 720 Sez. G. num. 65 per la estensione di tomola 2 e misure 12 e per la rendita di lire 29 e centesimi 33 valutato come sopra per ducati 132. 00

9. Finalmente un basso alla strada detta Porta la Monica, detto art. Sez. I. num. 454 per la rendita di lire 8 e centesimi 80 valutato come sopra per ducati 32. 00

Totale ducati 786. 60

I descritti immobili si appartengono a Pietro e Giuseppe d'Aloja possidenti domiciliati nel Comune di Serre e parte si tengono per proprio conto, e parte locati, in pregiudizio de' medesimi furono pegnorati ad istanza del Signor D. Gennaro di Landri negoziante domiciliato in Salerno con verbale del dì 7 Agosto 1844 per l'usciere Longo, registrato in Salerno li 8 detto al num. 12174, che fu vidimato dal Sindaco di detto Comune di Serre D. Giovanbattista Cucci, e denunziato ai debitori Pietro e Giuseppe d'Aloja con atto del dì 16 detto Agosto per l'usciere Filippone, registrato in Salerno li 19 detto al num. 12719, ed entrambo detti atti furono trascritti nell'Uffizio della Conservazione delle Ipoteche di Salerno li 20 Agosto medesimo ai vol. 42 e 14 num. 1087.

Vi fu domanda di apprezzo di detti fondi da parte de' debitori, ma ne decaddero.

L'aggiudicazione preparatoria sulle basi delle condizioni di vendita seguirà all' udienza del Tribunale Civile di Salerno la mattina del dì trenta entrante mese di Luglio.

Il Signor D. Francesco Carelli Patrocinatore presso il Tribunale Civile di Salerno ove domicilia rappresenta i debitori pegnorati, ed

Il Signor D. Vincenzo Farina Patrocinatore presso detto Tribunale ivi domiciliato procede pel creditore istante Signor di Landri.

Salerno li 27 Giugno 1845.

VINCENZO FARINA Patrocinatore.

MATTEO GAETA Usciere.

AVVISI, ED AFFISSI (6 a 8)

Vendita Giudiziaria

De' seguenti immobili siti e posti nel Comune di Galdo Sicignano Circondario di Postiglione.

1. Un fondo di natura vigneto seminatorio con querce, e casa rurale detto Caglienti rivelato in fondiaria in testa di Grosso Michele. art. 341 Sez. B. numeri 80, 81, 111, 112, 114, 119 e 136 per la rendita imponibile di lire 38 e centesimi 4 valutato a norma di legge netto del peso fondiario per ducati 173. 00

2. Altro fondo di natura querceto denominato Costare detto art. Sez. D. num. 242 per la estensione di mezza misura e per la rendita di centesimi 23 valutato come sopra per ducato 1. 00

3. Una casa di abitazione alla strada Piazza composta di due soprani e due sottani con piccolo orto adjacente di mezza misura, detto art. Sez. F. numeri 122 e 123 per la rendita di lire 22 e centesimi 22, valutata come sopra per ducati 80. 80

4. Altra casa alla strada Annunziata composta di due sottani rivelata in fondiaria in testa di Grosso Michele art. 340 Sez. F. num. 228 per la rendita di lire 13 e centesimi 20 valutata come sopra per ducati 48. 00

5. Finalmente altra casa alla strada Piazzile composta di un sottano detto art. 340 Sez. F. num. 313 per la rendita di lire 4 e centesimi 40, valutata come sopra per duc. 16. 00

Totale ducati 318. 80

Di questi fondi se ne proclama la vendita ad istanza della Signora D. Maria Giuseppa Antico proprietaria domiciliata in Sicigna-

no, in danno de' Signori Michele Grosso ed Ignazio Romeo possidenti domiciliati nel Comune di Galdo Sicignano. Vennero essi pegnorati con verbale per l' usciere Vietri del dì 5 Dicembre 1844, registrato in Eboli lo stesso dì al num. 2681 lib. 4 vol. 32 fog. 2 retto cas. 6 grana 20 Augelluzzi che fu vidimato dal Sindaco di Galdo Luigi Lanzaro, quale pegnoramento fu ai debitori denunziato con atto del dì 11 detto Dicembre per detto usciere Vietri, registrato in Salerno li 12 detto num. 18900, ed entrambo detti atti furono trascritti nell' Uffizio delle Ipoteche di Salerno nel dì 13 Dicembre medesimo ai volumi 44 e 15 numeri 1150 e 1152.

I fondi suddetti si tengono in amministrazione de' debitori; di essi ne chiesero l' apprezzo da cui decaddero.

L' aggiudicazione preparatoria seguirà all' udienza del Tribunale Civile di Salerno la mattina del dì trenta entrante mese di Luglio sulle basi delle condizioni di vendita.

I debitori vengono rappresentati dal Patrocinatore D. Francesco Saverio Cirone domiciliato in Salerno.

D. Vincenzo Farina Patrocinatore presso il detto Tribunale Civile domiciliato in Salerno procede per la creditrice istante.

Salerno li 27 Giugno 1845.

VINCENZO FARINA Patrocinatore.

MATTEO GAETA Usciere.

VENDITA VOLONTARIA (9 a 10)

La mattina de' sedici dell' entrante mese di Luglio andante anno 1845 all' udienza del Tribunale Civile di Salerno, ed innanzi al Giudice Signor D. Giovan Battista Ferrante all' uopo si procederà all' incanto diffinitivo per la vendita di una casa composta di più, e diversi membri sita nel Comune, e Circondario di Salerno, luogo detto Largo interno Portanova. Segnata in fondiaria all' art. 807 colla rendita di ducati 25. 50. La vendita suddetta vien provocata ad istanza del Venerabile Real Monastero della SS. Trinità di Cava rappresentato dall' attuale Monsignor Abate D. Pietro Candida, previa Sentenza del Tribunale Civile della Provincia del dì 16 Settembre 1844. L' incanto suddetto diffinitivo sarà aperto sulla offerta di prezzo di ducati duemila quattrocento . . . . . 2400. 00 netti, fatta dal Signor D. Domenico Granozio di Salerno in aumento su la somma di ducati 2006. 00, ch' è il valore intrinseco dato dall' Architetto D. Vito Jannelli col suo rapporto del dì 3 Luglio 1844, e con i patti, e condizioni apposti ne' capitoli di vendita, che entrambi trovansi depositati nella Cancelleria di detto Tribunale. L' incanto preparatorio ebbe luogo nel dì ventisette spirante mese di Giugno, senza esservi stata altra offerta.

Salerno li 30 Giugno 1845.

LUIGI GRANOZIO Patrocinatore.

MATTEO GAETA Usciere.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Jav 727KK
FAC. ECON. COMM.
BIBLIOTECA

ปี 1991-
165.000